(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

Le Istituzioni contro le mafie

Storie di sangue

Volume IX

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Gian Giacomo Ciaccio Montalto

L'omicidio. I processi

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

Armando Curcio

Associazione Sette Colonne

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VI
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto 1
1. Breve storia di Gian Giacomo Ciaccio Montalto 2
2. L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto (25.1.1983) 11
3. Discussione alla Camera dei deputati dell'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. 12
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Verbale del CSM del 26 gennaio 1983 19
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. I processi (estratto). Corte di Assise di Caltanissetta (4 marzo 1989) 67
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. I processi. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (30 novembre 1992) 695
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. I processi (estratto). Corte di Cassazione (22 febbraio 1994) 799
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. I processi (estratto). Corte di Assise di Caltanissetta (12 giugno 1998) 807
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. I processi (estratto). Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (20 maggio 2000) 895
L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. I processi. Corte di Cassazione (13 dicembre 2001) 903

Introduzione

Grande conoscitore dei fenomeni mafiosi e antesignano della lotta ai clan attraverso il lavoro in *pool* e con l'utilizzo di metodi di indagine e di ricerca della prova allora considerati innovativi - come il controllo delle operazioni bancarie e la necessità di istituire un'anagrafe bancaria - Ciaccio Montalto fu il primo ad occuparsi della mafia del trapanese. Riteneva che la magistratura - piuttosto che osservare il fenomeno mafioso soltanto in occasione dei processi in corso - dovesse analizzare costantemente tutto quanto potesse essere ricondotto all'attività della criminalità organizzata e individuare idonei strumenti investigativi e culturali per avere una visione d'insieme degli affari delle cosche aggiornata e di pronta consultazione.

Questo modo di intendere le indagini e la magistratura davanti al problema delle mafie è ben testimoniato nell'intervento tenuto dal magistrato all'incontro dal titolo "*Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*", organizzato, nell'estate del 1982, dal Consiglio Superiore della magistratura. Vi si può infatti, tra l'altro, leggere: "*... Per quanto attiene alle misure ed alle iniziative che potrebbero essere prese in sede governativa, innanzitutto si cerchi di realizzare in maniera rapida e razionale, la banca dei dati* (...). *Si rifletta sul fatto che ciò che si chiede è qualcosa che il più piccolo magazzino di ricambi possiede da tempo e che non si può certo continuare ad affidare alla memoria storica di qualcuno di noi o di certi marescialli comunque soggetti a trasferimento*".

Il 26 gennaio del 1983 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini convoca un plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura, nell'aula magna del palazzo di giustizia di Palermo.

È la prima volta che il plenum del Consiglio si riunisce al di fuori della sede istituzionale di Roma (e purtroppo, come noto, non sarà l'ultima occasione).

Nel suo commosso discorso, il Presidente Pertini, come da propria abitudine, userà espressioni di fiducia: "*Questa seduta intende tributare un affettuoso e doveroso omaggio alla memoria del magistrato caduto* [...]. *Giacomo Ciaccio Montalto* [è] *caduto nel pieno vigore della sua vita; magistrato dal forte ingegno e dal coraggioso rigore nell'affrontare la mafia, questa ignobile minoranza che non riuscirà mai a contaminare il sano popolo siciliano*". E ancora: "*Non sono necessarie leggi eccezionali. La Repubblica già dispone delle leggi da far osservare con fermezza e giustizia, prima fra tutte la Costituzione. Gli organi dello Stato devono aver ben chiara la priorità assoluta che la lotta al crimine organizzato assuma ora in Italia, per la sfrontatezza e la brutalità della sfida, per i valori morali che sono in gioco, per la sete di giustizia e la volontà di ripristinare un costume rigoroso che avvertiamo prorompere dal nostro popolo. Devono essere accuratamente recise tutte le connessioni tra gli uomini della mafia e la società civile. Il popolo italiano non può essere confuso con il terrorismo, il popolo siciliano non può essere confuso con la mafia*".

Più critico sarà l'intervento di Carmelo Conti, magistrato siciliano e membro del Csm, che non potrà non sottolineare come "*nonostante il frastuono provocato dalla gragnuola di colpi di arma da fuoco sparati contro la vittima, Giacomo Ciaccio Montalto è rimasto tutta la notte cadavere nella sua vettura, senza che una qualsiasi segnalazione, anche anonima, avvertisse la polizia e la magistratura del delitto. Si badi bene di un delitto commesso nel centro di Valderice*".

Il giorno dell'omicidio, Ciaccio Montalto non aveva scorta: l'aveva rifiutata, nonostante fosse stato destinatario di diverse minacce. Tale circostanza (la mancata scorta, nonché l'isolamento del magistrato) divenne oggetto di una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno e di un acceso dibattito alla Camera dei Deputati, che vide fra gli altri come protagonista, Leonardo Sciascia, il quale volle insistere su di un fatto in particolare: anche se era stato oggetto di minacce e di atti intimidatori, e lo aveva confidato anni prima ad un amico giornalista, nessuna richiesta ulteriore di protezione pervenne al Ministro da parte dei superiori del magistrato (il resoconto stenografico dell'interrogazione parlamentare è disponibile sul *Portale Storico della Camera dei deputati*).

Prima di essere ucciso, Gian Giacomo Ciaccio Montalto aveva presentato diverse domande di trasferimento (Milano, Genova, Parma) ed *era in procinto di essere trasferito a Firenze*.

Malgrado l'imminente partenza per il capoluogo toscano, (come verrà evidenziato anche dagli atti giudiziari relativi al suo omicidio) il magistrato stava predisponendo diversi ordini di arresto nei confronti di persone insospettabili e notabili dell'imprenditoria e stava indagando anche su alcuni soggetti sospettati di appartenere a Cosa Nostra che operavano in Toscana, coinvolti peraltro anche in alcuni fatti di sangue avvenuti nelle vicinanze di Firenze.

Erano molti i segnali che indicavano che nel fiorentino la mafia aveva messo radici e tessuto rapporti con personaggi di spicco del mondo industriale ed istituzionale, e che il giudice avrebbe potuto continuare il suo lavoro di contrasto anche fuori dalla Sicilia.

Negli ultimi mesi di vita Ciaccio Montalto si stava occupando di indagini legate ad affari illeciti e fatti di corruzione che vedevano coinvolte famiglie mafiose del trapanese e uomini delle istituzioni, tra cui anche colleghi del magistrato, oltreché di un grosso traffico internazionale di armi e stupefacenti e della presunta esistenza di una grande raffineria di droga nel territorio trapanese.

Il tempo gli avrebbe dato ragione.

Della situazione in cui versavano gli uffici giudiziari trapanesi, e del conseguente "isolamento" del dott. Ciaccio Montalto, della mancata vigilanza, ed in alcuni casi della mancata denuncia di delicatissimi fatti da parte degli Uffici e dei magistrati preposti, delle responsabilità (disciplinari e penali) di alcuni colleghi del giudice, si sarebbe, infatti, occupato - qualche anno dopo la tragica scomparsa del magistrato - anche il Consiglio superiore della Magistratura sia in sede amministrativa (con la *proposta della prima commissione* di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale ex art 2 della legge sulle guarentigie della magistratura, deliberata dal plenum nelle sedute del 9 ottobre 1984 - antimeridiana e pomeridiana- e del 10 ottobre 1984 -antimeridiana e pomeridiana) che in sede disciplinare.

La raffineria di droga, invece, venne scoperta nella zona di Alcamo nella primavera del 1985: rispondeva agli ordini di Giuseppe (Pippo) Calo', il "cassiere di Cosa Nostra". A proseguire le indagini sul traffico internazionale di armi e stupefacenti iniziate da Ciaccio Montalto, fu un altro magistrato requirente, Carlo Palermo, trasferitosi da Trento a Trapani, il quale aveva condiviso con il primo parte delle stesse. Carlo Palermo ebbe maggior fortuna di Ciaccio Montalto: il 2 aprile 1985 (solo dopo 40 giorni dal suo trasferimento a Trapani) riuscì a scampare ad un attentato dinamitardo che costò la vita ad una donna, Barbara Rizzo, e a i suoi due gemelli di 6 anni.

Insieme a Pietro Scaglione (1971), Cesare Terranova (1979) e Gaetano Costa (1980) fu tra i primi magistrati a cadere sotto i colpi di Cosa nostra.

Fonte: CSM

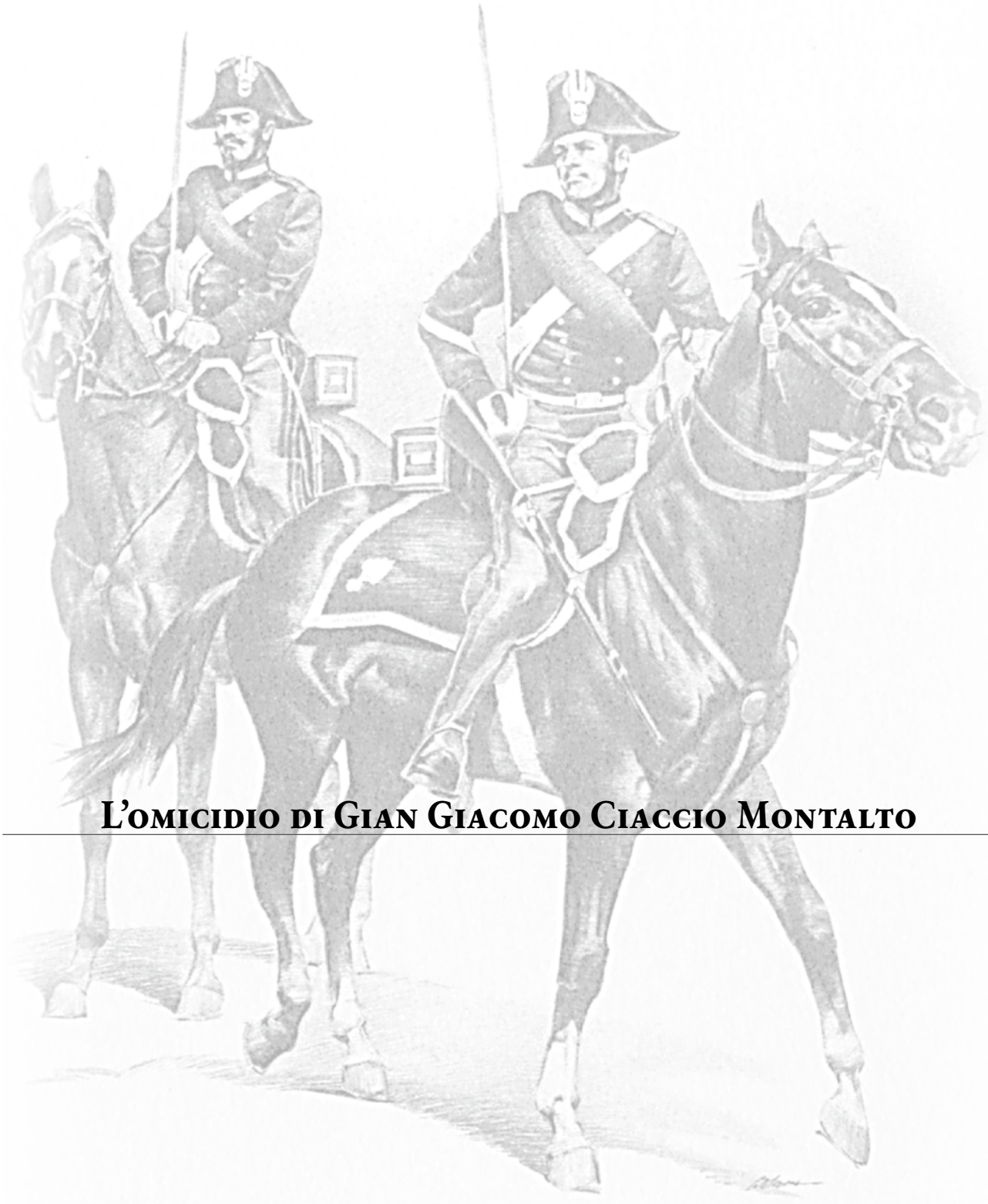

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

> Questo mutato atteggiamento mentale ha provocato una maturazione nella tecnica dell'indagine che ha seguito, sia pure con grande ritardo, l'evoluzione stessa del fenomeno mafioso ed ha fatto comprendere la inutilità di continuare a segnalare la pericolosità del fenomeno, che è cosa ovvia, così come è ovvia l'esistenza di connessioni con il potere politico ed economico.
>
> *Gian Giacomo Ciaccio Montalto*

1. Breve storia di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

Nasce a Milano nel 1951.

Conseguita la laurea in giurisprudenza entra in magistratura.

Ciaccio Montalto svolge il periodo di uditorato presso gli uffici giudiziari romani, inizialmente presso la Pretura, poi in Tribunale, in seguito in Procura, per poi far tornare nuovamente in Pretura fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Nel 1970 svolge le funzioni di pubblico Ministero nel processo contro Michele Vinci, soprannominato "il mostro di Marsala", il quale si era reso protagonista del rapimento e dell'uccisione di tre bambine gettandone nel pozzo (una era la nipote).

Trasferito a Trapani nel 1971, svolge funzioni di Sostituto Procuratore, destando il plauso dei colleghi che lo definiscono la "memoria storica".

Da grande ed attento conoscitore della fenomenologia mafiosa, Ciaccio Montalto si rende conto attraverso le sue indagini, della fattiva pericolosità della mafia corleonese nella scalata a Trapani dei c.d. "viddani" di Totò Riina, delle infiltrazioni mafiose dentro gli uffici dello Stato e delle Istituzioni, dei filoni d'inchiesta relativi al riciclaggio del denaro sporco dentro le imprese, le società e le banche, ovvero quella criminalità tipica dei c.d. "colletti bianchi".

Cosa nostra lo considera un nemico.

È tra i primi magistrati ad utilizzare per colpire i patrimoni mafiosi le misure sui sequestri previste dalla legge Rognoni-La Torre (settembre 1982), individuando fin da allora il ruolo ricoperto all'interno del gruppo dei Corleonesi come Riina, Provenzano, Messina Denaro e Bagarella.

Ciaccio Montalto si occupa inoltre, della "costola" siciliana del c.d. "scandalo dei petroli" dove risultano coinvolti esponenti politici locali legati da rapporti, anche di parentela, con le famiglie mafiose della zona.

Ciaccio Montalto viene ucciso il 25 gennaio 1983, mentre stava rientrando a casa dopo una cena.

Il magistrato Dino Petralia descrive la figura di Gian Giacomo Ciaccio Montalto,

Ciaccio Montalto è stato un precursore dell'antimafia giudiziaria; le sue indagini su Cosa nostra americana e trapanese, l'ostinata consapevolezza che in provincia funzionassero raffinerie di droga e che Trapani, fosse al centro di un crocevia di interessi affaristico criminali...lo hanno dimostrato le carte, i processi, le sentenze.

Prima di essere ucciso, Gian Giacomo Ciaccio Montalto aveva presentato diverse domande di trasferimento (Milano, Genova, Parma) ed era in procinto di essere trasferito a Firenze.

Malgrado l'imminente partenza per il capoluogo toscano, (come verrà evidenziato anche dagli atti giudiziari relativi al suo omicidio) il magistrato stava predisponendo diversi ordini di arresto nei confronti di persone insospettabili e notabili dell'imprenditoria e stava indagando anche su alcuni soggetti sospettati di appartenere a Cosa Nostra che operavano in Toscana, coinvolti peraltro anche in alcuni fatti di sangue avvenuti nelle vicinanze di Firenze.

Erano molti i segnali che indicavano che nel fiorentino la mafia aveva messo radici e tessuto rapporti con personaggi di spicco del mondo industriale ed istituzionale, e che il giudice avrebbe potuto continuare il suo lavoro di contrasto anche fuori dalla Sicilia.

Negli ultimi mesi di vita Ciaccio Montalto si stava occupando di indagini legate ad affari illeciti e fatti di corruzione che vedevano coinvolte famiglie mafiose del trapanese e uomini delle istituzioni, tra cui anche colleghi del magistrato, oltreché di un grosso traffico internazionale di armi e stupefacenti e della presunta esistenza di una grande raffineria di droga nel territorio trapanese.

Il tempo gli avrebbe dato ragione.

La raffineria di droga venne scoperta nella zona di Alcamo nella primavera del 1985: rispondeva agli ordini

di Giuseppe (Pippo) Calo', il "cassiere di Cosa Nostra". A proseguire le indagini sul traffico internazionale di armi e stupefacenti iniziate da Ciaccio Montalto, fu un altro magistrato requirente, Carlo Palermo, trasferitosi da Trento a Trapani, il quale aveva condiviso con il primo parte delle stesse. Carlo Palermo ebbe maggior fortuna di Ciaccio Montalto: il 2 aprile 1985 (solo dopo 40 giorni dal suo trasferimento a Trapani) riuscì a scampare ad un attentato dinamitardo che costò la vita ad una donna, Barbara Rizzo, e a i suoi due gemelli di 6 anni.

Insieme a Pietro Scaglione (1971), Cesare Terranova (1979) e Gaetano Costa (1980) fu tra i primi magistrati a cadere sotto i colpi di Cosa nostra (CSM).

Vicenda processuale

Corte di assise di Caltanissetta, 4 marzo 1989

Il 4 marzo 1989, dopo circa sei anni d'indagine, la Corte d'assise di Caltanissetta condanna alla pena dell'ergastolo il capomafia di Trapani Antonino (Totò) Minore - ritenuto il mandante – e Ambrogio Farina e Natale Evola per l'esecuzione dell'omicidio. La Corte condanna anche altre persone per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

Secondo i giudici Ciaccio Montalto sarebbe stato ucciso per aver individuato i traffici di droga e armi tra Usa e Sicilia, oltre che i canali bancari attraverso i quali venivano riciclati gli ingenti proventi di tali affari illeciti.

Corte di assise di appello di Caltanissetta 30 novembre 1992

Dopo una camera di consiglio durata più di due giorni, il 30 novembre del 1992 la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta riformava la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del marzo 1989, annullando tutte le condanne inflitte in primo grado.

Corte di cassazione 23 febbraio 1994

Con sentenza in data 23 febbraio del 1994 la Corte di cassazione renderà definitive le assoluzioni disposte dalla Corte d'assise di appello di Caltanissetta. (peraltro, tutti gli imputati per l'omicidio del magistrato risultavano deceduti).

Corte di assise Caltanissetta 12 giugno 1998

Per effetto della "battuta d'arresto" dovuta alle assoluzioni del 1994, l'inchiesta sull'omicidio del magistrato prosegue contro ignoti.

Nel 1995, grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, vengono individuati un diverso movente e altri responsabili. A richiedere la morte del magistrato sarebbe stato Salvatore (Totò) Riina. Il motivo era da ricercare, tra l'altro, "nell'offesa" che il giudice avrebbe osato arrecare al boss, emettendo un mandato di arresto nei confronti dell'anziano zio dello stesso, Giacomo Riina, contabile di una nota impresa di materassi. "Fastidi", questi, probabilmente destinati ad aumentare con l'imminente trasferimento del magistrato in Toscana dove zio e boss avevano forti interessi economici e criminali

Il 12 giugno 1998 la Corte d'assise di Caltanissetta dichiarerà responsabili dell'omicidio del dott. Giangiacomo Ciaccio Montalto Salvatore (Totò) Riina (ritenuto il mandante dell'omicidio) e Mariano Agate (considerato l'esecutore materiale).

Corte di assise di appello Caltanissetta 20 maggio 2000

La sentenza di condanna nei confronti di Riina e Agate verrà confermata il 20 maggio del 2000 dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta.

Corte di cassazione 13 dicembre 2001

Dopo 13 anni dall'omicidio del magistrato, la Corte di cassazione scriverà la pagina definitiva della vicenda processuale confermando la sentenza di appello della Corte di assise di appello Caltanissetta del 20 maggio 2000.

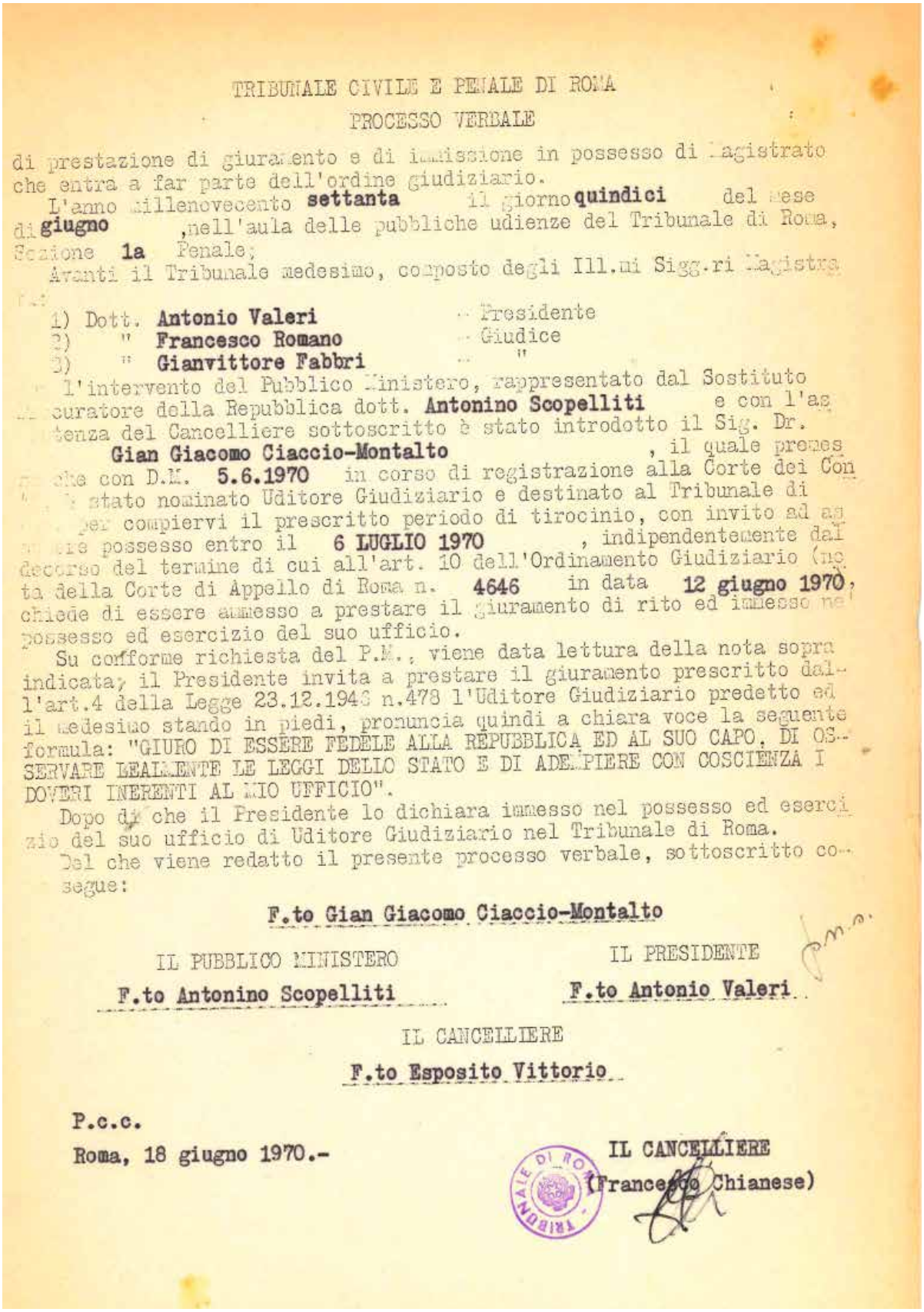

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

PROCESSO VERBALE

di prestazione di giuramento e di immissione in possesso di Magistrato che entra a far parte dell'ordine giudiziario.

L'anno millenovecento **settanta** il giorno **quindici** del mese di **giugno**, nell'aula delle pubbliche udienze del Tribunale di Roma, Sezione **1a** Penale;

Avanti il Tribunale medesimo, composto degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

1) Dott. **Antonio Valeri** .. Presidente
2) " **Francesco Romano** .. Giudice
3) " **Gianvittore Fabbri** .. "

l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. **Antonino Scopelliti** e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto è stato introdotto il Sig. Dr. **Gian Giacomo Ciaccio-Montalto**, il quale premesse che con D.M. **5.6.1970** in corso di registrazione alla Corte dei Conti è stato nominato Uditore Giudiziario e destinato al Tribunale di Roma per compiervi il prescritto periodo di tirocinio, con invito ad assumere possesso entro il **6 LUGLIO 1970**, indipendentemente dal decorso del termine di cui all'art. 10 dell'Ordinamento Giudiziario (nota della Corte di Appello di Roma n. **4646** in data **12 giugno 1970**), chiede di essere ammesso a prestare il giuramento di rito ed immesso nel possesso ed esercizio del suo ufficio.

Su conforme richiesta del P.M., viene data lettura della nota sopra indicata; il Presidente invita a prestare il giuramento prescritto dall'art.4 della Legge 23.12.1946 n.478 l'Uditore Giudiziario predetto ed il medesimo stando in piedi, pronuncia quindi a chiara voce la seguente formula: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA ED AL SUO CAPO, DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE CON COSCIENZA I DOVERI INERENTI AL MIO UFFICIO".

Dopo di che il Presidente lo dichiara immesso nel possesso ed esercizio del suo ufficio di Uditore Giudiziario nel Tribunale di Roma.

Del che viene redatto il presente processo verbale, sottoscritto come segue:

F.to Gian Giacomo Ciaccio-Montalto

IL PUBBLICO MINISTERO
F.to Antonino Scopelliti

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Valeri

IL CANCELLIERE
F.to Esposito Vittorio

P.c.c.
Roma, 18 giugno 1970.-

IL CANCELLIERE
(Francesco Chianese)

Verbale di immissione in possesso 15 giugno 1970. Fonte: CSM

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI

N. ..... di Sezione N. 12 di Protocollo N. ..... di Posizione

Risposta a nota del ..... N. .....

Seguito a nota del ..... N. .....

OGGETTO: Elogio.-

Allegati N. .....

Trapani, li - 2 GEN. 1974

Ill/mo Dott.G.Giacomo Ciaccio Montalto
S.Procuratore della Repubblica

S E D E

Nel lasciare l'ufficio di Procuratore della Repubblica di Trapani mi è gradito rivolgerLe il mio affettuoso saluto ed i sensi della mia gratitudine per la collaborazione da Lei ricevuta.

In ogni particolare della Sua attività si è rilevato il Suo ingegno vivace, la preparazione tenace ed intelligente, l'agilità di pensiero, che La pongono fra i più brillanti magistrati. La spiccata vocazione della fedeltà alla legge, accompagnata da una salda coscienza della realtà sociale, Le hanno consentito di esercitare le delicate funzioni con indipendenza, con fermezza, con equilibrio, apprezzato da me personalmente e dai colleghi.

Lavoratore serio, Ella si è impegnato con generosa dedizione nell'assolvimento delle Sue funzioni con sacrificio della propria vita privata e della Sua salute, per il solo convinto ideale di servire la legge, nella legge la giustizia. Tali eccellenti virtù valgono di esempio e sorreggono la speranza e la fiducia di quanti auspicano il livello superiore e la indefessa operosità della giovane magistratura.

Nell'esprimerLe il mio convinto elogio, Le porgo i più fervidi auguri di splendido avvenire.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Cristoforo Cenna

PROCURA della REPUBBLICA di TRAPANI

E' copia fotoriprodotta dall'Ufficio.
Trapani, lì 29 SET. 1982

Il Segretario Capo

Nota riguardante dell'elogio del Procuratore della Repubblica di Trapani datato 2 gennaio 1974. Fonte CSM

Mod. 38

6672

Consiglio Superiore della Magistratura

Comitato di Presidenza

Prot. N. 4401/3ª Comm./25
Risp. al foglio N.
del
Allegati N. 11 fascicoli

Roma, 9 giugno 1976

All'On.le Signor MINISTRO
per la Grazia e Giustizia
R O M A

OGGETTO: Promozione a magistrato di tribunale.

Le comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 giugno 1976, ha deliberato la promozione a magistrato di tribunale, a decorrere a tutti gli effetti dal 5 giugno 1975, dei seguenti aggiunti giudiziari e la conferma dei medesimi nella sede attualmente occupata:

- dott. Biagio TRESOLDI - pretore Palermo
- dott. Giuseppe DI LELLO FINUOLI - pretore Palermo
- dott. Orlando CHIODO - pretore Catanzaro
- dott. Antonio OSNATO TROIANO - giudice minorenni Palermo
- dott.ssa Giuliana DEIANA - giudice Nuoro
- dott. Gian Giacomo CIACCIO MONTALTO - sostituto Trapani
- dott. Carlo LICARI - giudice Termini Imerese
- dott. Giuseppe Maria BERTOLINO - pretore Lecco
- dott. Antonio PALLOTTA - pretore Canicattì
- dott. Raffaele CIRILLO - pretore Nulvi
- dott. Sergio Giuseppe LA COMMARE - pretore Piana degli Albanesi.

Allego i pareri dei competenti Consigli Giudiziari relativi agli interessati e mi riservo di trasmettere l'estratto del verbale.

IL PRESIDENTE
(G. Bosco)

Verbale del 9 giugno del 1976, con cui il viene nominato magistrato di Tribunale. Fonte CSM.

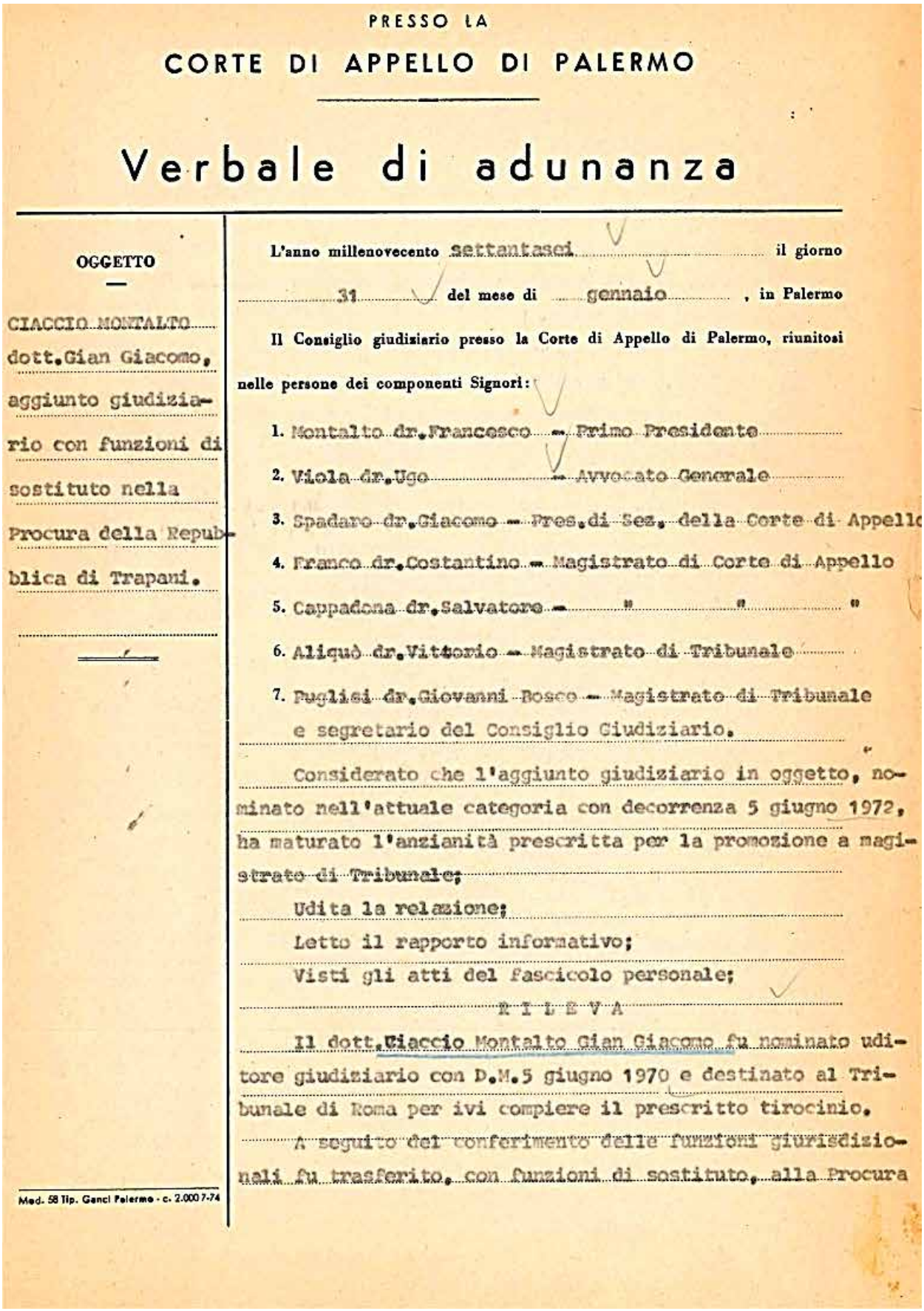

PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Verbale di adunanza

OGGETTO

CIACCIO MONTALTO dott.Gian Giacomo, aggiunto giudiziario con funzioni di sostituto nella Procura della Repubblica di Trapani.

L'anno millenovecento settantasei il giorno 31 del mese di gennaio, in Palermo

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, riunitosi nelle persone dei componenti Signori:

1. Montalto dr.Francesco – Primo Presidente
2. Viola dr.Ugo – Avvocato Generale
3. Spadaro dr.Giacomo – Pres.di Sez. della Corte di Appello
4. Franco dr.Costantino – Magistrato di Corte di Appello
5. Cappadona dr.Salvatore – " " "
6. Aliquò dr.Vittorio – Magistrato di Tribunale
7. Puglisi dr.Giovanni Bosco – Magistrato di Tribunale e segretario del Consiglio Giudiziario.

Considerato che l'aggiunto giudiziario in oggetto, nominato nell'attuale categoria con decorrenza 5 giugno 1972, ha maturato l'anzianità prescritta per la promozione a magistrato di Tribunale;

Udita la relazione;

Letto il rapporto informativo;

Visti gli atti del fascicolo personale;

R I L E V A

Il dott.Ciaccio Montalto Gian Giacomo fu nominato uditore giudiziario con D.M.5 giugno 1970 e destinato al Tribunale di Roma per ivi compiere il prescritto tirocinio.

A seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali fu trasferito, con funzioni di sostituto, alla Procura

Mod. 58 Tip. Ganci Palermo - c. 2.000 7-74

Parere dell'ordine del Consiglio giudiziario con il quale vengono evidenziato l'elevato rendimento quantitativo del magistrato. Fonte CSM.

della Repubblica di Trapani, ove tuttora presta servizio.

Con rapporto del 22 febbraio 1971, i Capi della Corte di Appello di Roma, nell'esprimere parere favorevole per il conferimento delle funzioni giurisdizionali al dott.Ciaccio Montalto, tra l'altro riferirono, riportando il parere del Capogruppo:

"""Nelle relazioni scritte ed orali dei magistrati di affidamento sono poste in risalto le ottime doti di ingegno e di equilibrio dimostrate dal dott.Ciaccio, fin dal suo primo contatto con gli uffici giudiziari, nonchè la sua solida preparazione giuridica generale""".

Vennero messe altresì in evidenza la "pronta e vivida intelligenza" del dott.Ciaccio, il suo "sicuro intuito giuridico", e la sua "eccellente preparazione professionale, di cui ha dato continua prova nella impostazione dei vari problemi giuridici insieme dibattuti e da lui sempre risolti, con acume, sul piano strettamente scientifico".

Riferirono altresì: """Le sentenze civili e penali da lui redatte presentano chiarezza di esposizione, ottima capacità di sintesi, notevole proprietà di linguaggio, attento ed approfondito esame delle carte processuali, sicura padronanza delle varie branche del diritto, sia pubblico, sia privato, intesa questa come conoscenza non soltanto delle singole norme, quanto dei principi sui quali esse si inquadrano.

La rigorosità del ragionamento, sempre incisivo e convincente, è, indubbiamente una delle migliori doti del Ciaccio.

Ha eseguito, con raro entusiasmo e con brillante risultato, numerose ricerche in dottrina ed in giurisprudenza, affrontando i relativi problemi con rigorosa impostazione metodologica.

Dotato di vastissima cultura umanistica, sta per conseguire brillantemente la laurea in lettere classiche.

Dal carattere buono, serio e riservato, di ineccepibili qualità morali è profondamente compreso dell'elevatezza della funzione cui si è dedicato, per la quale ha sempre dimostrato sicura vocazione""".

Il Procuratore della Repubblica di Trapani, con nota del 19 settembre 1972, così si è espresso sul conto del dott.Ciaccio Montalto:

"""Il dott.Ciaccio ha subito dimostrato fervido entusiasmo per il magistero professionale, ai cui doveri assolve con tenace impegno e con spiccato senso di fedeltà alla legge; in processi difficili, anche per la complessità delle questioni giuridiche dibattute, ha dimostrato salda preparazione giuridica, particolare inclinazione ad approfondire i problemi con precisa intuizione enucleati, vivo ed umano senso della realtà.

Lo studio serio dei fatti, sottoposti al suo esame, la valutazione serena ed obbiettiva compiuta, gli attribuiscono saldezza di convinzioni, sostenute per altro con argomentazioni valide e stile elegante, senza nulla cedere alla tentazione di professarle con ostinata intransigenza e con caparbia ostinazione.

E' operoso e diligente e dedica, anche con sacrificio della sua vita privata, ogni energia allo svolgimento dei delicati lavori giudiziari, che, numerosi, come risulta dall'allegato prospetto, non rendono adeguatamente conto dello impegno adottato e del suo rendimento""".

Tale giudizio è stato confermato con rapporto del 30 giugno 1975 in cui tra l'altro si legge:

"""Il dott.Ciaccio Montalto è dotato di intelligenza metodica e riflessiva, di solida preparazione giuridica e di vivo interesse per i fatti della cultura. Ha una concezione nobilissima del suo magistero professionale, e ad essa impronta la sua condotta, nel rigoroso adempimento dei lavori del suo ufficio e nella vita privata.

Attento nello studio dei fatti, perspicace nella loro valutazione, fedele al dettato della legge e tuttavia aperto ai valori emergenti della società e sensibile agli aspetti umani delle vicende giudiziarie sottoposte al suo esame, egli unisce alla maturità del carattere e alla serenità del giudizio un sicuro intuito giuridico e un'ormai vasta esperienza professionale. Alla qualità dell'opera svolta dal dott.Ciaccio fa riscontro un notevole rendimento quantitativo, documentato dal prospetto statistico che si allega, e che testimonia dell'impegno col quale egli esercita le sue delicate funzioni, con non lieve personale sacrificio, spesso al milite delle possibilità umane""".

Anno 1971 (dal 20 settembre): istruttorie compiute n.301, rogatorie espletate n.1, richieste citaz.a giudizio n.2, impugnazioni proposte n.2, ricorsi in appello misure prevenzioni n.2, udienze civili n.1, udienze penali n.21, comparse conclusionali in proc. civili n.3;

Anno 1972: istruttorie compiute n.1032, rogatorie espletate n.18, requisitorie espletate n.39, richieste citaz. a giudizio n.44, impugnazioni proposte n.11, ricorsi in appello misure prevenzioni n.4, udienze civili n.12, udienze penali n.56, comparse conclusionali in proc.civili n.4;

Anno 1973: istruttorie compiute n.1186, rogatorie espletate n.16, requisitorie n.83, richieste citaz. a giudizio n.32, impugnazioni proposte n.3 ricorsi in appello misure prevenzioni n.2, udienze civili n.26, udienze penali n.55, comparse conclusionali in proc. civili n.5;

Anno 1974: istruttorie compiute n.1122, rogatorie espletate n.25, requisitorie n.167, richieste citaz. a giudizio n.34, impugnazioni proposte n.24, ricorsi in appello misure prevenzioni n.2, udienze civili n.16, udienze penali n.97, comparse conclusionali in proc. civili n.1;

Anno 1975 (fino al 30 giugno): istruttorie compiute n.651, rogatorie espletate n.2, requisitorie n.64, richieste citaz. a giudizio n.29, impugnazioni proposte n.11, ricorsi in appello misure prevenzioni n.3, udienze civili n.6, udienze penali n.68, comparse conclusionali in proc. civili n.1.

Il Consiglio Giudiziario, nel confermare, facendoli propri, i lusinghieri giudizi espressi sul dr.Ciaccio Montalto dai Capi degli uffici

giudiziari ove egli ha svolto sin qui le sue funzioni, ritiene di doverlo indicare come magistrato meritevole della nomina a magistrato di Tribunale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

all'unanimità esprime parere che il dott. Ciaccio Montalto Gian Giacomo, per equilibrio, preparazione, capacità, operosità e diligenza, sia meritevole di conseguire la nomina a magistrato di Tribunale con idoneità alle funzioni giudicanti e requirenti.

Del che il presente.

Seguono le firme.

E' copia conforme all'originale.

Palermo, 17 MAG 1978

IL SEGRETARIO

2. L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto (25.1.1983)

Alle ore 6 circa del 25 gennaio 1983 i Carabinieri, su segnalazione, si recavano a Valderice e rinvenivano il cadavere del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, riverso tra il posto di guida e il sedile anteriore destro, all'interno della sua autovettura. Il sopralluogo consentiva di accertare: che il dott. Ciaccio Montalto era stato assassinato quasi all'altezza del cancello di ingresso della villetta, in cui abitava, mentre si accingeva a scendere dall'autovettura, prima che potesse aprile lo sportello, ma dopo aver spento il motore, posto la leva del freno a mano in posizione di stanzionamento ed inserito la seconda marcia; che il magistrato, il quale stringeva tra le gambe un thermos pieno di caffè, era stato attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco[1].

Il 26 gennaio del 1983 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini convoca - per la prima volta fuori dalla sede istituzionale di Roma - un plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura, nell'aula magna del palazzo di giustizia di Palermo.

Il Presidente della Repubblica Pertini nel suo commosso discorso ricorda che,

> Il Consiglio Superiore della Magistratura si riunisce ancora una volta in seduta straordinaria per l'assassinio di un magistrato compiuto da criminali che hanno voluto colpirlo per l'impegno e la fermezza con i quali ha esercitato le funzioni inquirenti.
> Questa seduta intende tributare un affettuoso e doveroso omaggio alla memoria del magistrato caduto e si svolge in Sicilia, nella terra stessa del sacrificio suo e di tanti altri coraggiosi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere verso la patria e l'umanità.
> Questa vittima è Giacomo Ciaccio Montalto caduto nel pieno vigore della sua vita; magistrato dal forte ingegno e dal coraggioso rigore nell'affrontare la mafia, questa ignobile minoranza che non riuscirà mai a contaminare il sano popolo siciliano". Al tempo stesso questo nostro incontro deve ribadire in tutta evidenza ed assoluta fermezza l'impegno, già assunto da questo e dai prece denti Consigli, di non dare tregua alla delinquenza organizzata attraverso la mobilitazione dei mezzi di reazione dei quali dispone lo Stato democratico, primo fra tutti lo sdegno e la condanna da parte dell'intero nostro popolo.
> Cos' come i terroristi, anche gli uomini della mafia e della camorra devono sentire pesare l'isolamento morale e politico in cui si trovano oggi e si troveranno sempre in misura crescente per il futuro.
> Devono essere accuratamente recise tutte le connessioni tra essi e la società civile attraverso l'opera di divulgazione della loro nefasta attività contro l'umanità, che si manifesta, più ancora che nel delitto, nell'atroce distruzione dell'uomo compiuta dalla droga. Gli organi dello Stato devono avere ben chiara la priorità assoluta che la lotta al crimine organizzato assume ora in Italia per la sfrontatezza e la brutalità della sfida, per i valori morali che sono in gioco, per la sete di giustizia e la volontà di ripristinare un costume rigoroso che avvertiamo prorompere dal nostro popolo.
> Anche in questa emergenza, come in quella contro il terrorismo, lo Stato Democratico deve essere fedele a se stesso; non sono necessarie leggi eccezionali. La Repubblica già dispone delle leggi da far osservare con fermezza e giustizia, prima fra tutte la Costituzione.
> Il Consiglio Superiore della Magistratura ha in questo quadro una particolare e primaria responsabilità; quella di essere non soltanto l'organo cui la Costituzione affida l'autogoverno dei giudici, ma il punto di riferimento morale per tutti i magistrati che devono trovare nel Consiglio stesso comprensione ed ausilio per il loro difficile compito.
> Già nel settembre dello scorso anno questo stesso Consiglio ha approvato una risoluzione che chiaramente delinea le fasi del programma da perseguire nella lotta contro la criminalità organizzata.
> Occorre, ora, dopo il sacrificio del sostituto procuratore Ciaccio Montalto, proseguire senza indugi e con estrema fermezza sulla via intrapresa. Questo Consiglio verificherà l'efficienza delle misure adottate e da adottare e richiamerà, se nel caso, l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle eventuali nuove necessità dal punto di vista legislativo ed amministrativo.
> Dal canto mio, nei limiti dei poteri assegnatemi dalla Costituzione, non tralascerò sforzi per

[1] Sentenza della Corte di assise di Caltanissetta, Pres. dott. Salvatore Cantaro, datata 4 marzo 1989.

assicurare che quanto lo Stato si è preposto sia in effetti prontamente realizzato.
La Magistratura ed il popolo italiano raccolgono la sfida che l'industria del delitto e della distruzione dell'uomo rivolge allo Stato Democratico ed alla comunità tutta.
Anche questa lotta sarà lunga e dura. Essa deve essere combattuta sul paino del costume, su quello del diritto e sul piano sociale dalla Magistratura, dagli organi elettivi, dalla Pubblica Amministrazione, dal popolo tutto.
A chi punta a rendere l'Italia quel che Tacito scriveva essere la Roma dei suoi tempi, *una città senza costume e senza giustizia*, deve essere tolta per sempre l'illusione di poter manomettere l'onestà del popolo italiano, presidio primo della sua libertà morale e politica.
Risuonano ancora nell'animo mio le parole che il Cardinale - Arcivescovo dio Palermo ha coraggiosamente detto dinanzi ai feretri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua dolce compagna.
Non posso in questo momento di angoscia e di sdegno non ricordare che il terrorismo in Italia si può dire sconfitto: sconfitto per opera delle forze dell'ordine, della Magistratura, ma anche perché il popolo italiano non ha ceduto, ma ha fatto barriera contro il terrorismo.
Sarà sconfitta anche la mafia che gronda sangue, sarà sconfitta per opera delle forre dell'ordine, per il coraggio sempre dimostrato in questa tormentata isola dalla magistratura, che ha pagato così alto prezzo di sangue.
Sarà sconfitta la mafia dal forte popolo di Sicilia, di questa generosa terra crogiolo di antiche civiltà.
Il popolo italiano non può essere confuso con il terrorismo e il popolo siciliano non può essere confuso con la mafia. Questo tumore sarà sradicato dal corpo sano di Sicilia.
Di questo noi siamo certi, perché abbiamo sempre creduto nella fierezza, nella onestà del popolo che tanto amiamo[2].

3. Discussione alla Camera dei deputati dell'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto.

Intervento del Ministro dell'interno Virgilio Rognoni, nella seduta del 27 gennaio 1983.

La segnalazione del delitto è pervenuta intorno alle 6 di ieri l'altro, 25 gennaio, all'Arma dei carabinieri, da parte di un anziano contadino che, passando davanti al villino abitato dal giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, in una località isolata del comune di Valderice, aveva notato la macchina con i vetri infranti e un uomo esanime a bordo, riverso sul sedile anteriore.

Accorsi sul posto, i militari dell'Arma accertavano che la vittima era il dottor Ciaccio Montalto, addetto come sostituto procuratore della Repubblica di Trapani.

Sul cadavere venivano riscontrati i segni di numerosi colpi d'arma da fuoco, uno dei quali aveva raggiunto la bocca.

L'autopsia ha confermato, poi, che il sostituto procuratore era stato ucciso da otto colpi di mitraglietta Luger calibro 30 e da quattro colpi di pistola calibro 38.

L'omicidio doveva essere avvenuto poco dopo 1'1 dello stesso giorno: l'orologio della vettura, colpito da una pallottola, segnava infatti quell'ora.

Gli organi inquirenti hanno, inoltre, accertato che il magistrato era andato a cena, la sera precedente, con due amici avvocati in una trattoria di una frazione di Trapani.

Al rientro, giunto nei pressi di casa, prima che potesse scendere dall'autovettura, sarebbe stato affrontato, secondo gli inquirenti, da almeno due individui che avrebbero sparato attraverso il lunotto posteriore e dallo sportello sinistro, col - pendolo mortalmente. I colpi sparati, tenuto conto dei bossoli rinvenuti sul posto, possono essere stati più di venti.

Fino a questo momento, nessuna utile testimonianza è stata possibile raccogliere.

È da notare che a brevissima distanza dal villino del magistrato e dal luogo dell'agguato si trova l'abitazione di una famiglia, i cui componenti è difficile supporre non abbiano udito i colpi d'arma da fuoco. Pur posseden-

[2] Consiglio Superiore della Magistratura, verbale della seduta straordinaria tenutasi a Palermo, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, del 26 gennaio 1983, discorso del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, p. 301 e ss.

do un telefono, nessuno ha tuttavia ritenuto di avvertire gli organi di polizia.

In margine al delitto, è da considerare che con una telefonata anonima, pervenuta alla questura di Trapani verso le 12 di ieri l'altro, una voce femminile ha segnalato che circa alle due della notte precedente in località Pizzolungo, nei pressi della via litoranea che porta da Trapani a San Vito Locapo, era stata data alle fiamme una Alfasud.

La voce femminile ha detto anche di avere udito, a breve intervallo di tempo una dall'altra, quattro detonazioni, che gli organi di polizia attribuiscono allo scoppio dei pneumatici dell'autovettura incendiata. L'Alfasud risulta rubata a Campobello di Mazara il 28 agosto scorso.

Nella località del rinvenimento il traffico molto scarso, in quanto le villette che vi si scorgono sono abitate ordinariamente solo nei mesi estivi.

Per l'orientamento delle indagini sul mortale agguato occorre certamente tener conto della personalità e dell'impegno professionale della vittima.

Il dottor Giangiacomo Ciaccio Montalto, nato a Roma nel 1941, era entrato in magistratura nel 1970. In seguito al conferimento delle funzioni giurisdizionali fu assegnato sùbito, con i compiti di sostituto, alla procura della Repubblica di Trapani.

Il tenace impegno, l'ampia cultura e l'acuta intelligenza erano le doti che avevano determinato un comune elevato apprezzamento del giovane magistrato negli ambienti giudiziari siciliani ed anche fuori della Sicilia.

Spesso impegnato in processi mafiosi, particolarmente delicati per la difficoltà delle indagini o per la complessità degli aspetti giuridici, egli mostrò sempre di ispirare il suo operato a profondo rigore e ad un alto senso di professionalità.

Recentemente aveva presentato al Consiglio superiore della magistratura domanda di trasferimento in una di queste sedi: Firenze, Palermo, Siena, Livorno e Milano.

Onorevoli colleghi, ho un vivissimo ricordo personale del dottor Ciaccio Montalto, da me incontrato il 28 dicembre scorso a Trapani nel corso del mio intervento alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso quella prefettura.

In quell'occasione, il magistrato aveva svolto un intervento, integrando quello del presidente del tribunale, sullo stato della mafia nel trapanese; aveva posto l'accento sui caratteri peculiari del fenomeno in quella provincia e, soprattutto, sui legami, tenaci e antichi, con il crimine organizzato d'oltre Atlantico, nell'ambito di complesse attività delittuose e, in primo luogo, del traffico su vasta scala di sostanze stupefacenti. Settore, quest'ultimo, cui la mafia trapanese si era dedicata anche negli anni passati, quando la diffusione della droga non aveva ancora assunto le dimensioni che si registrano oggi.

Nel corso del suo intervento aveva accennato anche alle altre attività delinquenziali, proprie della mafia trapanese, quali la sofisticazione del vino, il contrabbando di tabacchi, l'inserimento, mediante intimidazioni, violenze e corruzioni, nel circuito economico degli appalti delle opere pubbliche.

Sul piano delle proposte, egli aveva in particolare insistito su squadre speciali di polizia giudiziaria e sulla necessità di completare gli organici giudiziari.

Certamente il dottor Ciaccio Montalto era sul fronte avanzato nella lotta alla mafia; l'ho già detto: aveva istruito e condotto le accuse in diversi processi delicati; lo ha ricordato anche la stampa in questi giorni. Tuttavia, egli non aveva confidato ad alcuno, in questi ultimi tempi, di aver ricevuto o di ricevere minacce o altre forme di intimidazione.

Due anni fa aveva chiesto ed ottenuto dagli organi di pubblica sicurezza un servizio di scorta durante il tragitto che egli compiva sulla sua autovettura tra l'abitazione e l'ufficio.

Tuttavia, più tardi aveva rinunziato a questo tipo di accompagnamento, dichiarando formalmente la sua sfiducia sulla utilità delle scorte.

Da allora non aveva più chiesto alcuna protezione, né direttamente, né per il tramite dei suoi superiori.

A questo proposito, onorevoli colleghi, per quanto riguarda i criteri seguiti nell'assicurare misure di protezione a i magistrati - tema al quale accennano alcuni interroganti - devo precisare che, secondo le norme in vigore, l'attuazione di tali misure nei confronti di magistrati particolarmente esposti, in ragione dei loro incarichi, a pericoli di attentati, compete ai prefetti interessati, i quali, d'ufficio o in seguito a richiesta del competente procuratore generale, dopo aver sentito il parere degli organi locali delle forze dell'ordine, formulano le proposte operative ritenute necessarie.

È evidente che esiste una gradualità di misure di protezione, sotto il profilo della loro intensità, in rapporto alle diverse situazioni di pericolo che si possono configurare.

Va tenuto presente, però, che l'ordinamento vigente non consente di imporre autoritativamente la scorta

o qualsiasi altra misura di protezione che comunque condizioni la sfera personale di libertà, prescindendo dal consenso dell'interessato. Posso, comunque, assicurare che nei confronti dei magistrati particolarmente impegnati in delicate indagini relative sia a fatti di terrorismo, sia di criminalità comune, sono state sempre accolte le proposte inoltrate al Ministero dell'interno per l'adozione di adeguate misure di protezione, che vanno dalla vigilanza fissa all'abitazione, alla scorta dell'auto del magistrato, alla presenza a bordo della stessa auto del magistrato di personale delle forze dell'ordine.

Le indagini sul delitto si stanno sviluppando, a Trapani e in tutta la Sicilia, con il massimo impegno, sotto la direzione del procuratore capo della Repubblica di Caltanissetta.

Fin dal primo momento sono state operate numerosissime perquisizioni domiciliari a Trapani e nella provincia e sono stati effettuati capillari controlli della posizione e dei movimenti di individui sospettati di essere inseriti in organizzazioni mafiose che erano state oggetto di interesse investigativo ed inquisitorio da parte del magistrato. Gli investigatori seguono con particolare attenzione alcune tracce di indagine riconducibili ad inchieste giudiziarie condotte di recente dal dottor Ciaccio Montalto, nell'ambito di organizzazioni mafiose della provincia trapanese, che egli intendeva proseguire ed approfondire. A tale proposito è stata ricostruita ed esaminata in maniera dettagliata l'attività giudiziaria posta in essere dal magistrato negli ultimi tempi ed anche in un passato meno recente. Il giudice assassinato si era infatti interessato, tra l'altro, di fatti criminosi accaduti in Toscana, quale il duplice omicidio dei trapanesi Giuseppe Milazzo e Salvatore Mancino, avvenuto a Cambassi Terme il 16 ottobre 1981.

Ovvie ragioni impediscono di fornire notizie più particolareggiate in ordine a procedimenti dei quali il dottor Ciaccio Montalto stava curando, in questo periodo, lo svolgimento, essendo noto che gli atti relativi, in tale stadio, sono coperti dal segreto istruttorio. Il delitto che ha colpito ancora la magistratura in Sicilia sollecita giustamente gli onorevoli interroganti a chiedere come il Governo abbia operato per combattere l'offensiva mafiosa dopo l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e dopo che il Parlamento ha approvato le note misure specificatamente intese a dare alla magistratura e alle forze dell'ordine più efficaci strumenti di intervento.

Le norme contenute nel decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, con le quali è stato istituito l'alto commissariato per il coordinamento della lotta alla mafia, hanno avuto immediata applicazione.

Le difficoltà iniziali derivanti dalle esigenze organizzative e funzionali di una nuova istituzione sono state in breve superate.

Le strutture degli uffici dell'alto commissario, per la dotazione di uomini e mezzi, per l'organizzazione e la capacità di operare, sono sostanzialmente adeguate ai compiti loro affidati, anche se suscettibili, ovviamente, di rafforzamento e perfezionamenti.

Un apporto determinante è stato dato a tali strutture dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, con il suo personale ed i suoi mezzi tecnici, utilizzabili nella lotta contro la delinquenza mafiosa, in applicazione dell'articolo 1 della legge citata.

Nell'ambito del SISDE, sia a livello centrale che periferico, sono stati creati organismi destinati a costituire il supporto conoscitivo dell'ufficio dell'alto commissario in rapporto all'esigenza di convogliare e raccogliere tutte le informazioni che riguardino fatti comunque connessi ad attività mafiose: questo, in concomitanza con l'istituzione, presso tutte le prefetture, di specifici uffici con compiti conoscitivi e valutativi dei fenomeni delinquenziali di carattere mafioso nella rispettiva provincia.

L'acquisizione dei dati provenienti da questi organismi, elaborati dagli uffici dell'alto commissario, costituisce già uno dei perni su cui si articola la funzione di coordinamento dei vari organi di polizia preposti alla lotta alla mafia sul piano operativo.

Da molti, e giustamente, si sostiene che la recente legge «antimafia», sia uno strumento di grande efficacia per la lotta alla criminalità organizzata: proprio per questo, intensa è stata l'attività dell'alto commissario ai fini di una diffusa conoscenza operativa e quindi dell'applicazione della complessa normativa, in particolare delle norme in materia di appalti e subappalti : e ciò per impedire l'ingerenza e la infiltrazione, nell'esecuzione delle opere pubbliche, di imprese mafiose o comunque legate alla mafia per rapporti oggettivi o soggettivi.

Gli accertamenti degli organi di polizia su gruppi economici o singole imprese sono numerosi ed in atto: essi, secondo le finalità della legge, tendono ad impedire inquinamenti mafiosi, specie nella concessione - come dicevo poc'anzi - dei subappalti e dei cottimi: tutte attività che nelle province più interessate al fenomeno sono tradizionalmente ricercate, per inserirvisi, da gruppi mafiosi.

E posta particolare cura quindi perché l'articolo 21 della legge abbia rigorosa applicazione, nella fase della

istruzione delle relative pratiche di autorizzazione da parte degli enti pubblici appaltanti.

I rapporti con tali enti, in particolare la regione, gli altri enti locali, la Cassa per il Mezzogiorno, i consorzi, sono continui ed intensi, con scambio e richiesta di notizie.

L'insistenza in questa azione ha lo scopo di avviare alla normalizzazione e moralizzazione un settore della vita economica della regione che ha sempre rappresentato per l'attività mafiosa una delle fonti di maggiore lucro. A tal fine viene anche intensificata, sempre più, l'azione di coordinamento dell'alto commissario con le prefetture, specie dell'isola, ma naturalmente anche fuori, ai fini di conoscere il quadro generale delle opere pubbliche.

L'alto commissario ha inoltre ritenuto di sensibilizzare gli organi regionali sulla necessità di adottare opportune misure e cautele per mettere al riparo dall'infiltra zione mafiosa i più permeabili gangli della regione.

L'azione dell'alto commissariato, che potrà essere ancora più concentrata, in relazione ai compiti suoi propri, rispetto ad altri compiti che competono ora al prefetto De Francesco, si è, quindi, articolata soprattutto nei seguenti settori: accertamenti, innanzitutto, patrimoniali e fiscali su società, imprese, gruppi economici, persone fisiche che per vari motivi hanno formato oggetto di attenzione ai fini dell'individuazione di interessi mafiosi: avvalendosi, in particolare, della competenza specifica ed istituzionale degli organismi di polizia tributaria della Guardia di finanza.

A questo riguardo, ricordo gli incontri recentemente tenuti a Palermo, come in altre sedi rilevanti per l'insediamento criminoso, dal collega Onorevole Forte, Ministro delle finanze. Il secondo settore, in cui si è più in particolare dispiegata l'azione dell'alto commissario riguarda l'attività investigativa dei vari organi di polizia di sicurezza, rispetto alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti, con l'individuazione dei canali e dei collegamenti internazionali.

Questo settore di criminalità è, in questo momento, prevalente nella multiforme attività della mafia: gli incontrollabili lucri che si trasformano poi, una volta riciclati, in somme di danaro investite nell'edilizia, nel commercio, nell'industria, nell'agricoltura, provocano feroci lotte tra organizzazioni di trafficanti che vengono in contrasto tra loro: di qui, molti degli omicidi che hanno inasprito, negli ultimi anni la situazione della sicurezza pubblica in Sicilia.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione si sta sperimentando l'opportunità di dare prevalenza alla sorveglianza speciale in loco, rispetto al soggiorno obbligato.

Per il mafioso, la sorveglianza speciale - nell'ambiente in cui è conosciuto ed opera - è talvolta un deterrente più efficace: sminuisce il suo «prestigio», ostacola i suoi movimenti, la sua attività, i suoi rapporti.

Numerose sono state le proposte di sorveglianza speciale inoltrate all'autorità giudiziaria negli ultimi mesi dalle questure e dai comandi dei carabinieri, non solo delle province occidentali, ma anche di altri parti della Sicilia; di esse 323 son o state già accolte, altre 639 sono in corso di esame.

Si sta cercando, inoltre, di eliminare gradualmente tutte le situazioni di mafia cristallizzate da anni per mancata conoscenza, o per insufficienza degli organi tutori o di controllo: ciò è avvenuto, ad esempio, nella proprietà demaniale dell'ex residenza borbonica della «Ficuzza», ove da molto tempo faceva prevalere la sua influenza mafiosa la famiglia dei Catanzaro. È questa un'opera che deve essere portata avanti con estremo rigore e con estrema decisione. Viene, infine, intensificata l'attività amministrativa tesa alla revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, a carico dei soggetti incriminati per delitti di mafia o sottoposti a misure di prevenzione o comunque inseriti in ambienti di mafia.

Considerando, ora, onorevoli colleghi, il quadro complessivo della lotta alla mafia in Sicilia e altrove, posso assicurare che l'azione delle forze dell'ordine si è sviluppata in modo incisivo.

In provincia di Palermo, un decisivo apporto investigativo degli organi di polizia è stato dato all'istruttoria del giudice Falcone, «su mafia e droga», incentrata sulle «famiglie» Spatola, Inzerillo, Gambino, che, nel gennaio 1982, ha rinviato a giudizio 76 mafiosi, per rispondere di associazione per delinquere e di partecipazione a singoli delitti, connessi a traffici di droga, in particolare. L'attività di polizia ha ottenuto, nel corso dell'anno scorso, numerosi positivi risultati, che ho avuto modo di elencare nell'esposizione fatta ieri al Senato.

Vorrei comunque ricordare, qui, le operazioni più significative. Questura ed arma dei carabinieri di Palermo, con rapporto congiunto dello scorso luglio, hanno portato all'attenzione della magistratura l'attività illecita gestita in modo associato da 161 persone, appartenenti sia al gruppo di Filippo Marchese, sia ai clans dei corleonesi e altre cosche, indicate come mandanti o esecutori di 38 gravi episodi delittuosi (omicidi, tentati omicidi e scomparse di persone) e partecipi di operazioni nel settore della droga e del riciclaggio del denaro sporco. Il Giudice istruttore, sulla scorta degli atti acquisiti, ha emesso 87 mandati di cattura.

L'11 novembre, i carabinieri in riferimento alla scomparsa di alcuni elementi della malavita associata

(Michele Ganci, Carmelo Alongi, Rosario Sorrentino, Giovanbattista Aiello), hanno accertato la responsabilità di quattro persone che sono state denunciate per associazione per delinquere, omicidio plurimo e tentativi di estorsione.

Anche per quanto riguarda le investigazioni relative a gravi fatti di sangue, le forze dell'ordine hanno conseguito qualche risultato.

Sia per l'omicidio del professor Paolo Giaccone, consumato a Palermo 1'11 agosto 1982, sia per la strage di Palermo del 16 giugno 1982, con l'uccisione del boss Alfio Ferlito e di 3 carabinieri che ne effettuavano la traduzione, gli investigatori hanno acquisito prove di responsabilità nei confronti dei mandanti e degli esecutori dei crimini. Sono attualmente imputati, per tali episodi, 5 persone, tra l e quali i boss Benedetto Santapaola e lo stesso Filippo Marchese.

La saldatura tra la malavita palermitana e catanese è stata confermata, secondo gli inquirenti in occasione di altre indagini, compresa quella relativa all'assassinio del generale Dalla Chiesa. Qui, le responsabilità finora accertate, riguardano il boss catanese Benedetto Santapaola, irreperibile, colpito da ordine di cattura.

L'attività di ricerca dei grossi personaggi del crimine palermitano, latitanti, è stata sviluppata nel corso del 1982, con impegno, anche in ambito internazionale.

Tra i successi più significativi vanno ricordate la cattura, ad opera della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri, di Tommaso Spadaro, Salvatore Contorno, Antonio Casella, Salvatore Montalto, Giorgio Aglieri, tutti esponenti di rilievo delle cosche palermitane. L'azione di polizia si è sviluppata, poi nel corso del 1982, anche per responsabilità gravi connesse alla gestione della cosa pubblica.

In particolare, devo citare l'inchiesta giudiziaria, curata dalla Guardia di finanza, sull'appalto-concorso per la realizzazione del palazzo dei congressi a Palermo. In provincia di Catania, la malavita, inseritasi, negli ultimi anni, nel giro del crimine organizzato nazionale ed internazionale, operando, spesso in stretti rapporti con la mafia palermitana, è stata protagonista, nel 1982, di scontri cruenti tra opposte fazioni.

Anche in questa provincia, gli operatori dell'ordine hanno ottenuto risultati, sul piano operativo e su quello investigativo: ricordo l'arresto di Antonino Santapaola, e di due noti killers dello stesso clan; l'individuazione di una officina per la fabbricazione di armi destinate a rifornire la delinquenza non solo indigena; la denuncia alla autorità giudiziaria di persone responsabili di associazione per delinquere e, comunque, implicate in molti delitti, 93 delle quali colpite da ordine di cattura; l'arresto di un intero «vertice» mafioso, riunito per discutere programmi criminosi e il sequestro, nell'occasione, di sei fucili, un mitragliatore Kalashnikov, tre mitra e dieci pistole. Recentemente, sempre a Catania, l'Arma de i carabinieri ha denunziato all'autorità giudiziaria 54 persone responsabili di numerosi omicidi, attentati e rapine, consumati nel comune di Paternò e in quelli limitrofi.

Da alcuni onorevoli interroganti, è stato, a ragione, posto l'accento sulla connessione tra mafia e traffico di droga.

A parte i risultati, non certo irrilevanti, che ho prima ricordato, non posso non sottolineare la straordinaria operazione compiuta a Firenze il 21 gennaio scorso dalla polizia di Stato, che ha operato il sequestro di 80 chilogrammi di eroina e tratto in arresto sei persone, alcune delle quali collegate certamente all'ambiente mafioso siciliano. Nell'immediato sviluppo di tale operazione a Palermo e Milano sono state arrestate altre sei persone coinvolte nel traffico illecito: una operazione antidroga, forse la più rilevante, anche a livello internazionale, come è stato riconosciuto da più parti. Ma è tutto il fronte, onorevoli colleghi, contro lo spaccio e la raffinazione degli stupefacenti, che è in movimento e i risultati non mancheranno.

Ma al di là dell'attività di repressione debbo sottolineare che il Governo si è fatto carico di una precisa risposta anche alla sollecitazione parlamentare formalizzata nella risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 10 giugno scorso, con la quale lo si è impegnato ad identificar e un'autorità di Governo cui affidare la responsabilità del coordinamento nazional e nella lotta agli stupefacenti e per l'assistenza ai tossicodipendenti.

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 7 gennaio 1983 è stato, infatti, costituito un apposito comitato interministeriale presieduto dal ministro dell'interno e composto dai ministri della sanità e della giustizia, dal sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio e dai sottosegretari per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Il comitato, consapevole dell'urgenza di affrontare la tematica della lotta alla droga con una strategia omogenea e complessiva, ha subito avviato i suoi lavori tenendo riunioni nei giorni 13, 20 e 25 gennaio. È mio intendimento portare il comitato ad avere ampia apertura con tutti i gruppi parlamentari.

Fra i problemi considerati con particolare attenzione figurano quelli di una più efficace prevenzione e del miglioramento degli strumenti di repressione del traffico in sede nazionale ed internazionale.

A questo riguardo ricordo che nella prima metà di febbraio si terrà a Vienna la preannunciata riunione dell'uffici o delle Nazioni Unite per la lotta contro la droga, nel corso della quale sarà riconfermato l'impegno dell'Italia a partecipare, in linea di massima, ai progetti di riconversione delle colture nei paesi produttori di sostanze stupefacenti.

Vorrei ancora accennare ad un problema che anche in una occasione recente - mi riferisco al convegno di Palermo dell'associazione nazionale magistrati italiani - è stato sollevato e che da più parti viene sollevato frequentemente.

Si tratta della prospettata esigenza di poter più diffusamente usufruire della banca dei dati, soprattutto con riferimento agli elementi desumibili da procedimenti in corso, quali i collegamenti personali, generalità di soggetti coinvolti nelle indagini ed altro.

L'accento viene posto sulla disponibilità di un elaboratore elettronico da parte della magistratura, in modo che questa possa usufruirne direttamente. Gli onorevoli colleghi sanno qual è la disciplina che il Parlamento ha ritenuto, con l'approvazione della riforma della pubblica sicurezza, dare a questa delicata materia che presenta non pochi problemi anche sul versante, per così dire, garantistico, cioè dei diritti dei privati alla riservatezza. Con la riforma accennata - legge 10 aprile 1981, n. 121 - è stata effettuata una ponderata scelta per cui da un lato è stato fatto salvo un sistema informatico giudiziario (centro elettronico della Cassazione, dati del casellario giudiziario); dall'altra, è stata istituzionalizzata la banca dei dati; di questi dati, quelli emergenti dai procedimenti penali non sono che una parte, utilizzabile sia ai fini della prevenzione, sia a quelli dell'attività repressiva.

Ma una cosa voglio qui ribadire e sottolineare, per la chiarezza che ognuno deve avere in una materia così delicata. Il flusso di notizie provenienti dai procedimenti penali in corso, e di cui si lamenta la lentezza, se non addirittura la mancanza, deve avvenire, secondo il nostro ordinamento, per tramite dell'iniziativa delle autorità giudiziarie, che ne sono la fonte, in base all'articolo 165-ter del codice di procedura penale: questo è il sistema.

In verità, l'articolo 165-ter viene di so lito ricordato in relazione alla facoltà, ivi prevista, che ha il Ministro dell'Interno di chiedere all'Autorità giudiziaria la remissione di documenti e atti in deroga al segreto istruttorio; e ciò per i suoi compiti istituzionali. Strumento per il corretto esercizio di questi compiti è, naturalmente, la memorizzazione delle notizie ricevute, che viene immediatamente eseguita.

Ma il medesimo articolo 165-ter dà anche facoltà al giudice di prendere lui, d'ufficio, l'iniziativa di tale rimessione. Di conseguenza l'arricchimento e l'aggiornamento della massa dei dati immessi nel sistema informatico della pubblica sicurezza dipendono molto, anzi prevalentemente (trattandosi nella specie di elementi che si assumono emergenti propri o da processi istruttori in corso) dall'iniziativa delle singole autorità giudiziarie.

Certo, il carattere di eccezionalità che presenta oggi l'impegno dei pubblici apparati sul piano della lotta contro la criminalità mafiosa può richiedere nuovi interventi in materia:

Tali interventi devono essere però accuratamente studiati e ricondotti nei limiti dei criteri già seguiti dal legislatore, anche per non assecondare una proliferazione dei centri di elaborazione dati, che potrebbe provocare disfunzioni, sprechi e pericoli per la stessa segretezza dei dati elaborati.

I correttivi potrebbero seguire le seguenti linee: ritocchi alla disciplina dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria al centro elaborazione dati esistente, così da rispondere all'esigenza di consultazioni in tempi reali ; modifiche degli articoli 165-bis e 165-ter del codice di procedura penale, così da istituzionalizzare, salvo eventuali casi particolari, la circolarità degli elementi conoscitivi ivi contemplati, sia tra le autorità giudiziarie, sia tra queste ultime ed il Ministero dell'Interno; estensione delle previsioni dell'articolo 165-ter anche ai delitti concernenti le armi, munizioni ed esplosivi in genere, nonché ad altri reati che si segnalano come tipiche estrinsecazioni del modus operandi della mafia, della camorra e delle associazioni criminali consimili .

Onorevoli colleghi, non solo in Sicilia, ma in tutta Italia, le forze dell'ordine sono duramente impegnate nel contrastare, combattere, sconfiggere la criminalità organizzata. Nessuna disattenzione può essere oggi imputata ai poteri pubblici, che hanno posto in essere opportuni strumenti legislativi, giuridici, operativi, e mezzi sempre più efficaci. La battaglia contro la mafia, in particolare, si sta sviluppando su fronti articolati e complessi.

La mafia non è soltanto un'organizzazione criminale: è anche un potere in sé, o un quadro policentrico di poteri occulti, che deve essere conosciuto, penetrato nelle sue strutture, inseguito nelle sue ramificazioni nazionali ed internazionali, colpito nei suoi traffici di denaro, dall'accumulazione primitiva fino al suo riciclaggio in impieghi ed imprese apparentemente leciti.

La necessità di conoscere questo mondo, la sua mobilità continua, il suo tessuto di fondo, le sue linee di guida e indirizzo, i suoi dintorni, per colpire i cervelli, i mandanti, le «persone che contano»: questo è certamente

il compito più difficile di questa difficilissima lotta.

Ma questa, onorevoli colleghi, è una lotta molto aspra e lunga, forse più difficile da combattere dello stesso terrorismo. Non servono in questa battaglia bollettini di vittoria di fronte ad alcuni successi, ma non servono neppure disperate dichiarazioni di impotenza di fronte alle difficoltà e ai fatti dolorosissimi di sangue.

Molto, in questi giorni e da più parti, si è voluto parlare di terrorismo e di mafia. E molte cose giuste sono state dette. Ma alcune no, onorevoli colleghi!

Da alcune voci che si sono sentite sembra quasi che i risultati positivi contro il terrorismo – obiettivi e indiscutibili – siano dipesi da tutti fuorché da coloro che, per continuità di mandato o di servizi, oggi sono parimenti impegnati su questo difficilissimo fronte della lotta alla mafia.

Onorevoli colleghi, anche qui occorrono misura e soprattutto onestà intellettuale. La strada per sconfiggere la mafia è dura, dobbiamo averne tutti consapevolezza; ma dobbiamo tutti percorrerla insieme fino in fondo; non vi sono scorciatoie per aggredire questa grande questione nazionale.

Vorrei ricordare, qui, il monito del Presidente Pertini, rivolto a tutti, ieri, da Palermo: «Così come i terroristi – ha detto il Capo dello Stato – anche gli uomini della mafia e della camorra devono sentir pesare l'isolamento morale e politico in cui si trovano oggi e si troveranno sempre. Tutte le connessioni tra essi e la società civile devono essere recise».

Sappiamo, dunque, onorevoli colleghi, del grande sforzo che deve essere compiuto per vincere l'attacco di una criminalità che oggi si manifesta, ancor più che nel diritto, «nell'atroce distruzione dell'uomo compiuta dalla droga». Sappiamo che la criminalità organizzata rappresenta, per se stessa, una forma non meno temibile di terrorismo, giacché non solo tende a colpire i poteri pubblici, ma sconvolge, con obiettivi effetti terroristici, la pacifica convivenza dei cittadini e scompagina le loro libere intraprese.

Per sradicare, come vogliamo, dalla nostra convivenza questa criminalità, accanto e oltre all'azione di polizia occorrono altre forze: occorrono uno sforzo di rinnovamento del senso civile e della coscienza morale, una robusta riabilitazione del costume. A questa azione nessun a forza politica, ad ogni livello di responsabilità e di potere, sa di doversi e potersi sottrarre. Ma anche questo non basta.

La lotta contro la mafia esige l'impegno unanime di tutta la società italiana: onestà di comportamenti, coraggio civile, forte tensione morale, disponibilità al sacrificio nella prospettiva di un superiore e comune interesse.

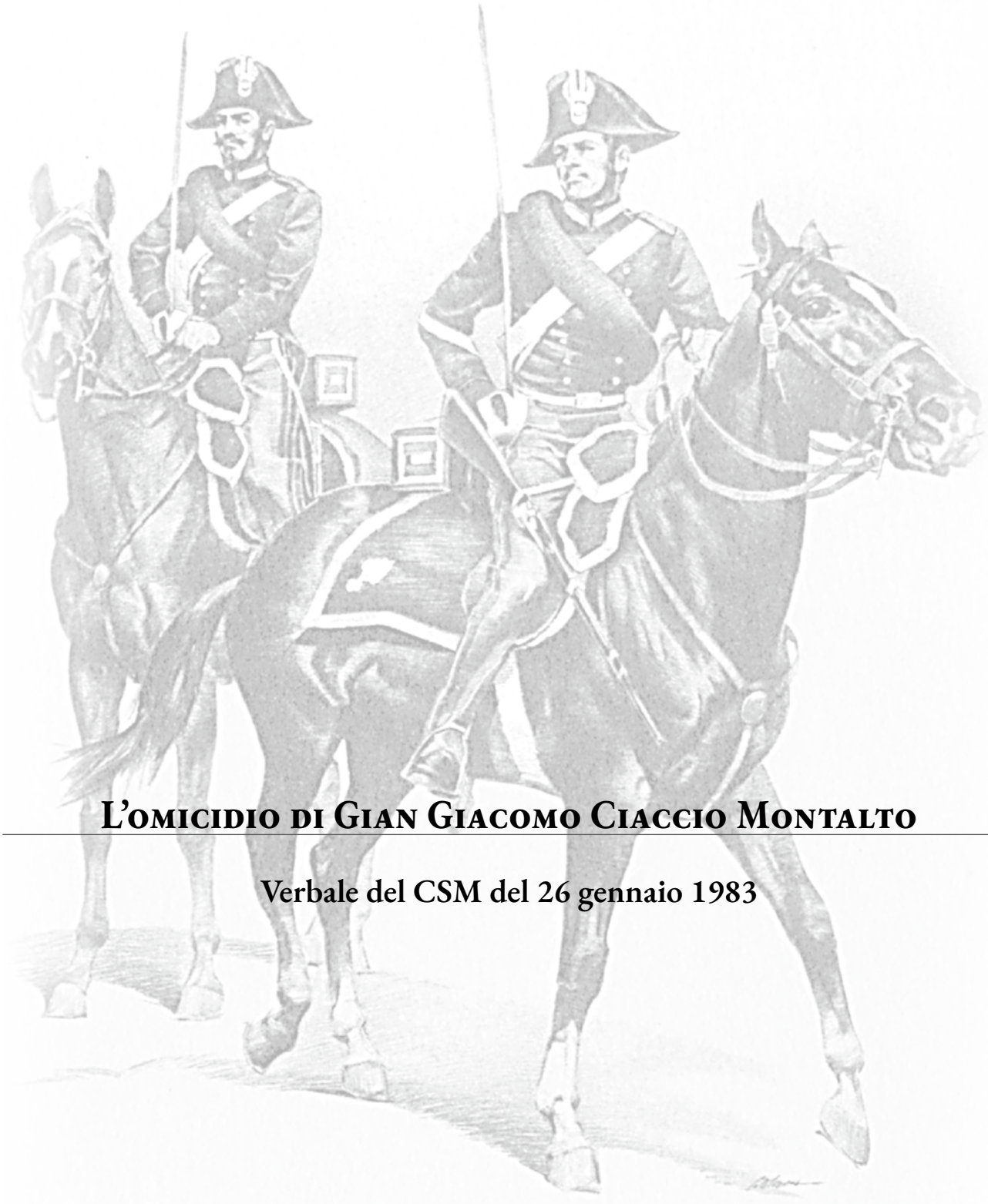

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

Verbale del CSM del 26 gennaio 1983

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 26 gennaio 1983 - ore 18,30

L'anno millenovecentottantatre il giorno 26 gennaio, in Palermo, nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura in seduta straordinaria.

Sono presenti:

PRESIDENTE

Alessandro PERTINI

VICE PRESIDENTE

Avv. Giancarlo DE CAROLIS

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Giuseppe MIRABELLI
Dott. Giuseppe TAMBURRINO

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO

Dott. Carmelo CONTI
Prof. Avv. Vittorio FROSINI
Dott. Arnaldo VALENTE
Dott. Michele AIELLO
Prof. Avv. Pierluigi ZAMPETTI
Dott. Raffaele BERTONI
Prof. Avv. Cecilia ASSANTI
Dott. Vittorio MELE
Dott. Vincenzo ODDONE
Prof. Avv. Francesco GUIZZI
Dott. Ennio Maria FORTUNA
Avv. Franco LUBERTI
Dott. Salvatore SENESE
Dott. Vincenzo CARBONE
Dott. Vladimiro ZAGREBELSKY
Prof. Avv. Alfredo GALASSO
Dott. Giovanni VERUCCI
Prof. Avv. Mario BESSONE
Dott. Ennio Attilio SEPE
Dott. Antonio MARTONE
Prof. Avv. Giovanni QUADRI
Dott. Mario CICALA
Dott. Tindari BAGLIONE
Dott. Giovanni TAMBURINO
Prof. Ombretta FUMAGALLI CARULLI
Dott. Edmondo BRUTI LIBERATI
Dott. Vincenzo MARICONDA
Dott. Giuseppe SAVOCA
Dott. Francesco IPPOLITO

S E G R E T A R I

Dott. Giuseppe GRECHI
Dott. Francesco SIENA

Assume la presidenza l'On.le Alessandro PERTINI, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

E' presente, altresì, il Ministro di Grazia e Giustizia On.le Clelio DARIDA.

Il Presidente dà la parola al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale pronuncia il seguente discorso:

"Signor Presidente e colleghi Consiglieri,

la gravità del momento che viviamo, segnata da un altro proditorio assassinio, quello del dr. Gian Giacomo CIACCIO MONTALTO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani, ha indotto il C.S.M. e Lei che ne è il Presidente a rispondere immediatamente con un atto eccezionale quale è questa Assemblea straordinaria.

Atto eccezionale, perchè è la prima volta che il Consiglio si riunisce fuori della sua sede in Roma e questo per rendere concreta e solenne testimonianza dell'organo di governo della Magistratura dell'impegno già assunto in Roma nelle sedute del 13 maggio e del 15 settembre 1982 per una azione decisa di lotta contro la criminalità mafiosa, camorristica e organizzata in genere.

A quelle sedute sono seguite concrete iniziative, nell'ambito dei poteri istituzionali del Consiglio, per sostenere la Magistratura in questa difficile e cruenta lotta. L'azione si è sviluppata nella ricerca di una sempre maggiore professionalità valorizzata mediante una serie di incontri tra i giudici, lo scambio di esperienze, l'approfondimento di tecniche di indagine, l'interpretazione e la verifica dei nuovi strumenti legislativi,

la redazione di criteri per l'assegnazione di incarichi direttivi e di funzioni particolari che esaltano la professionalità, il merito e le speciali attitudini, con il concorso e la collaborazione dei Consigli Giudiziari.

Questa azione, coordinata da uno speciale Comitato, continuerà anche allo scopo di coprire le carenze di organici nelle zone più calde della lotta alla criminalità organizzata e soprattutto ricercando la collaborazione e il collegamento con gli altri organi dello Stato, per non deludere le aspettative della Magistratura e di tutti coloro che, nel Paese, sono mobilitati sul fronte della lotta alla mafia e alla criminalità.

Nel fare ciò il Consiglio si avvale dei poteri di parere e di proposta che gli spettano a norma dello art. 10 della legge istitutiva anche per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione della giustizia ed è, pertanto, pronto ad una sempre più intensa collaborazione con il Governo e con il Parlamento nel rispetto delle reciproche competenze.

Signor Presidente, la Magistratura alla quale noi esprimiamo oggi la nostra profonda solidarietà e la nostra vissuta testimonianza ha tenuto ieri una Assemblea straordinaria qui a Palermo che ha approvato un breve documento che così conclude: "L'Assemblea si unisce commossa nel ricordo del collega assassinato, dall'esempio del quale trae rinnovato impegno professionale per non lasciarne sterile il sacrificio, ricordando che l'impegno coraggioso e intelligente nella lotta contro la mafia è patrimonio comune di tutta la Magistratura e che dietro ogni

collega assassinato vi saranno sempre gli altri pronti a prenderne il posto con la stessa determinazione".

Signor Presidente, Signori Consiglieri, a questa Magistratura che dà prova di tanto coraggio e di grande dignità il C.S.M. deve dire ancora una volta che la sfida violenta della mafia è raccolta e che l'Organo di autogoverno è vicino ai suoi magistrati, anzi è in mezzo a loro, quale alta espressione costituzionale della funzione giudiziaria, per compiere con loro tutto intero il proprio dovere."

Subito dopo il Presidente PERTINI pronuncia il seguente discorso:

" Il Consiglio Superiore della Magistratura si riunisce ancora una volta in seduta straordinaria per lo assassinio di un magistrato compiuto da criminali che hanno voluto colpirlo per l'impegno e la fermezza con i quali ha esercitato le funzioni inquirenti.

Questa seduta intende tributare anzitutto un affettuoso e doveroso omaggio alla memoria del magistrato caduto e si svolge qui in Sicilia, nella terra stessa del sacrificio suo e di tanti altri coraggiosi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere verso la patria e l'umanità.

Questa vittima è Giacomo Ciaccio Montalto caduto nel pieno vigore della sua vita; magistrato dal forte ingegno e dal coraggioso rigore nell'affrontare la mafia, questa ignobile minoranza che non riuscirà mai a contaminare il sano popolo siciliano.

Al tempo stesso questo nostro incontro deve ribadire in tutta evidenza ed assoluta fermezza l'impegno, già assunto da questo e dai precedenti Consigli, di non dare tregua alla delinquenza organizzata attraverso la mobilitazione dei mezzi di reazione dei quali dispone lo Stato democratico, primo fra tutti lo sdegno e la condanna da parte dell'intero nostro popolo.

Così come i terroristi, anche gli uomini della mafia e della camorra devono sentire pesare l'isolamento morale e politico in cui si trovano oggi e si troveranno sempre in misura crescente per il futuro.

Devono essere accuratamente recise tutte le connessioni tra essi e la società civile attraverso l'opera di divulgazione della loro nefasta attività contro l'umanità, che si manifesta, più ancora che nel delitto, nella atroce distruzione dell'uomo compiuta dalla droga. Gli organi dello Stato devono avere ben chiara la priorità assoluta che la lotta al crimine organizzato assume ora in Italia per la sfrontatezza e la brutalità della sfida, per i valori morali che sono in gioco, per la sete di giustizia e la volontà di ripristinare un costume rigoroso che avvertiamo prorompere dal nostro popolo.

Anche in questa emergenza, come in quella contro il terrorismo, lo Stato Democratico deve essere fedele a se stesso; non sono necessarie leggi eccezionali. La Repubblica già dispone degli uomini e dei mezzi da usare, ma soprattutto delle leggi da far osservare con fermezza e giustizia, prima fra tutte la nostra Costituzione.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha in questo quadro una particolare e primaria responsabilità: quella di essere non soltanto l'organo cui la Costituzione affida l'autogoverno dei giudici, ma il punto di riferimento morale per tutti i magistrati che devono trovare nel Consiglio stesso comprensione ed ausilio per il loro difficile compito.

Già nel settembre dello scorso anno questo stesso Consiglio ha approvato una risoluzione che chiaramente delinea le fasi del programma da perseguire nella lotta contro la criminalità organizzata. Occorre, ora, dopo il sacrificio del sostituto procuratore Ciaccio Montalto , proseguire senza indugi e con estrema fermezza sulla via intrapresa. Questo Consiglio verificherà l'efficienza delle misure adottate e da adottare e richiamerà, se del caso, l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle eventuali nuove necessità dal punto di vista legislativo ed amministrativo.

Dal canto mio, nei limiti dei poteri assegnatimi dalla Costituzione, non tralascerò sforzi per assicurare che quanto lo Stato si è proposto sia in effetti prontamente realizzato.

La Magistratura ed il popolo italiano raccolgono la sfida che l'industria del delitto e della distruzione dell'uomo rivolge allo Stato Democratico ed alla comunità tutta.

Anche questa lotta sarà lunga e dura. Essa deve essere combattuta sul piano del costume, su quello del diritto e sul piano sociale dalla Magistratura, dagli organi

elettivi, dalla Pubblica Amministrazione, dal popolo tutto. A chi punta a rendere l'Italia quel che Tacito scriveva essere la Roma dei suoi tempi, una città senza costume e senza giustizia, deve essere tolta per sempre l'illusione di poter manomettere l'onestà del popolo italiano, presidio primo della sua libertà morale e politica.

Risuonano ancora nell'animo mio le parole che il Cardinale - Arcivescovo di Palermo ha coraggiosamente detto dinanzi ai feretri del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua dolce compagna.

Non posso in questo momento di angoscia e di sdegno non ricordare che il terrorismo in Italia si può dire sconfitto: sconfitto per opera delle forze dell'ordine, della Magistratura, ma anche perchè il popolo italiano non ha ceduto, ma ha fatto barriera contro il terrorismo.

Sarà sconfitta anche la mafia che gronda sangue, sarà sconfitta per opera delle forze dell'ordine, per il coraggio sempre dimostrato in questa tormentata isola dalla magistratura, che ha pagato così alto prezzo di sangue.

Sarà sconfitta la mafia dal forte popolo di Sicilia, di questa generosa terra crogiolo di antiche civiltà.

Il popolo italiano non può essere confuso con il terrorismo e il popolo siciliano non può essere confuso con la mafia. Questo tumore sarà sradicato dal corpo sano di Sicilia.

Di questo noi siamo certi, perchè abbiamo sem

pre creduto nella fierezza, nella onestà del popolo siciliano che tanto amiamo."

Chiede, poi, di parlare il Cons. BERTONI, che così si esprime:

"Ormai è difficile, Signor Presidente, contarli persino, i nostri colleghi morti assassinati o feriti in barbari agguati, colpiti negli affetti familiari più cari, raggiunti ogni giorno da terribili intimidazioni o da oscure minacce, circondati da un clima di terrore che toglie alla loro vita quella serena tranquillità di cui avrebbero bisogno. A questa lista lunga e dolorosa si aggiunge oggi il nome di Giangiacomo CIACCIO MONTALTO un magistrato che per molti, per i più, forse, fuori di questa aula non sarà nient'altro che un nome; un nome magari da prendere a simbolo (come si è fatto per altri e per tanti altri anche non appartenenti al nostro ordine) della forza, della resistenza della democrazia all'assalto della criminalità terroristica organizzata; ma CIACCIO MONTALTO, Giacomo molti di noi che siamo qui lo conoscevamo, gli eravamo amici. Tante volte siamo stati con lui nelle riunioni dell'Associazione, che tanti di noi frequentano quando le aule di giustizia sono chiuse, per discutere i nostri problemi, ma soprattutto per portare avanti non solo nell'esercizio delle nostre funzioni, ma come liberi cittadini di questa Repubblica con impegno civile, un discorso di riforma, di rinnovamento, di rifondazione dell'apparato giudiziario divenuto in questi ultimi anni il cardine fondamentale dello sviluppo non solo, ma della sopravvivenza stessa nella nostra civile convivenza. Lo ricordiamo, lo ricordo Giacomo come uno dei magistrati più convinti e più decisi

nella difesa di questi valori: un giudice che metteva tutto se stesso nel suo mestiere, nella fede per questo nostro mestiere, nella speranza che le cose finalmente cambino in questo nostro Paese. Le volte che ho avuto la fortuna di stringergli la mano, di averlo vicino in un contatto personale in uno scambio anche ravvicinato di idee, ho avvertito sempre che lo muovevano e lo ispiravano nobili intenti, sicure convinzioni e una spinta ideale che è di pochi e solo dei migliori a battersi per sconfiggere una realtà così angosciosa quale è quella che ci circonda. Nello stesso tempo il suo giudizio su questa realtà era duro e inflessibile, corrispondente alla fermezza dei suoi ideali e della sua fede e più volte a me che sono di fragile pasta rispetto a quella che era la sua, quei giudizi e quelle riflessioni hanno dato coraggio e sono stati di incitamento. Anche da lui come da tanti altri giovani magistrati ho cercato di imparare io che sono un vecchio, a resistere, ad essere più coraggioso e più deciso, a guardare in faccia i fatti, ad affrontare i problemi per quelli che sono senza timori, senza titubanze, le titubanze che talora ci prendono e al di fuori dei compromessi a cui talvolta può spingere lo scetticismo. Credo che lo abbia capito CIACCIO MONTALTO quale esempio egli sia stato per me e per molti di noi, ma mi rammarico se non sono stato capace di farglielo capire ora che non posso più dirglielo e che lui non mi può più sentire, me ne rammarico perchè sento ora la inutilità di queste cose che ho detto e di doverle dire qui pubblicamente, mentre se mai avrei voluto poterle mormorare come una testimonianza di riconoscenza e di affetto alla moglie, alle figliolette,

a chi più di me lo ha conosciuto nella sua intimità di uomo. E' terribile, per la retorica o la vanità che può assumere una commemorazione pubblica di chi ha speso la sua vita per un ideale, per un impegno civile a difesa della società e della Repubblica, quando questo stesso riconoscimento queste stesse testimonianze che oggi gli tributiamo forse egli non ebbe in vita. Certo questa seduta straordinaria del Consiglio Superiore qui a Palermo, che Ella Signor Presidente, nella sua incomparabile sensibilità ha voluto, va al di là (almeno nelle nostre intenzioni) di un fatto puramente rituale. Tutta la magistratura di cui il Consiglio Superiore è parallelamente l'Associazione non sono espressione soltanto, ma con essa si identificano, tutta la magistratura, io dico, è qui con noi a Palermo stretta nella memoria di CIACCIO MONTALTO e la Sua presenza, Signor Presidente, vuole significare che tutta la Nazione è presente qui a Palermo per il sacrificio di CIACCIO MONTALTO, un magistrato caduto nell'esercizio delle sue funzioni.

Ma è stato così sempre anche quando CIACCIO MONTALTO era vivo e si batteva per dare nuovo vigore all'azione della giustizia, per lottare fino in fondo contro chi attenta alla sicurezza della nostra vita. Io non sono sicuro che sia stato sempre così e non so se sarà così nel futuro. Perciò verrei meno al mio dovere a cui mi spinge il ricordo dell'amico scomparso se non dicessi con chiarezza, non come componente del Consiglio Superiore ma come magistrato perchè per me le due cose si identificano in tutta la loro estensione, quello che penso e quello che sono sicuro pensano con me la stragrande maggioranza dei

giudici, affinchè questo che abbiamo fatto, che Lei ha voluto, Signor Presidente, non si riduca ad un rito.

E' necessario anzitutto che il Paese sappia anche attraverso le nostre parole che cosa pensa la magistratura dei problemi che abbiamo di fronte e per dirle queste cose prendo il coraggio dall'esempio che mi viene proprio dalla vita, dall'impegno di CIACCIO MONTALTO e dei giovani magistrati come lui: perchè questo deve essere ben presente che la magistratura oggi è un mestiere che se si fa, si fa per vocazione; forse queste vocazioni non sono molte, ma quelli che ce l'hanno sono i migliori e se vengono tra noi vengono con l'impegno e la speranza esclusiva di lavorare, perchè abbiano piena attuazione la Costituzione e le leggi repubblicane.

La magistratura perciò (ed è la prima cosa che volevo dire) è sì una istituzione, ma intende segnare e sottolineare una diversità dalle altre istituzioni perchè essa è dalla parte dei cittadini e nei cittadini, in tutti i cittadini identifica lo Stato e per i cittadini lavora e si batte perchè diventino fatti i diritti proclamati dalle leggi e che altrimenti rimarrebbero vuote enunciazioni. La gente questo deve capirlo, lo dico come lo avrebbe detto e l'ha detto con il suo lavoro Giacomo CIACCIO MONTALTO, che noi tutti magistrati siamo con loro, non diversamente dalle forze dell'ordine; dico di più: noi siamo loro stessi, cittadini come loro che non un potere esercitiamo nè intendiamo esercitare, ma un dovere vogliamo adempiere, come se difendessimo nella vita di tutti la nostra stessa vita.

Anch'Ella, Signor Presidente, ha dato un signi-

ficato non diverso (o almeno, mi permetta, così io lo interpreto) all'esercizio della Suprema Magistratura dello Stato, e allora io dico alla gente, e approfitto qui veramente di questa tribuna, di avere fiducia in noi magistrati e insieme con noi nelle forze dell'ordine, di non considerarci come gli altri, ma partecipi dei loro problemi, delle loro angosce, della loro vita. Perciò dico a loro, alla gente, al popolo di Palermo, ma non solo al popolo di Palermo, ma al popolo di tutta l'Italia meridionale, angosciato da questo problema di avere fiducia in noi, di essere più energici nel denunciare i fatti di cui sono vittima, di non temere a venire a rendere testimonianza,di battersi con noi su una stessa trincea facendo anche loro il loro dovere. E dico a Lei Signor Presidente,se mi posso permettere (ed è la seconda cosa che volevo dire), di assumere nelle sue solide mani il problema della giustizia; lo ha detto già nel Suo discorso introduttivo che questo è un problema divenuto essenziale per la sopravvivenza delle istituzioni. Altre questioni premono, ma questa oggi, come ieri, è ancora una questione primaria e deve essere risolta, non facendo qualche legge, ma risolvendo a fondo una volta per sempre questo problema. Disse CIACCIO MONTALTO in una sua intervista: "li vorremmo fare tutti i processi ma non possiamo farli", ed è questa la verità: i giudici, Signor Presidente, li vorrebbero fare i processi e non possono farli per mancanza degli strumenti necessari. Per farli noi chiediamo a Lei che intervenga, chiediamo a Lei che, nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali come Presidente anche del Consiglio Superiore della Magistratura, dia anche

quella spinta morale, quella spinta che è necessaria perchè questi problemi siano finalmente affrontati e risolti non soltanto con questa o con quella legge, ma a fondo nelle cose.

E deve essere poi chiara un'ultima cosa, Signor Presidente, che la criminalità organizzata trova almeno in parte le sue radici nella corruzione che tuttora è ancora presente in larghi settori della vita pubblica. Quella che è stata chiamata la questione morale si collega strettamente fino a costituirne l'altra faccia al problema della criminalità; occorre che anche quella questione sia risolta definitivamente anche e soprattutto con gli opportuni interventi politici, perchè sia possibile avere ragione della delinquenza di tipo mafioso. L'apparato giudiziario (magistrati e polizia) può fare la sua parte sull'uno e sull'altro fronte, ma tutti pretendiamo di non essere lasciati soli e possiamo pretenderlo, perchè giudici e polizia hanno dimostrato e stanno dimostrando di essere pronti a fare fino in fondo il loro dovere, ma non possiamo lasciare che l'Italia meridionale sia preda della criminalità. Quelle leggi eccezionali, che in altri tempi noi magistrati abbiamo rifiutato, che tuttora Lei giustamente dice che non debbono essere nemmeno pensate, le impongono coi fatti la camorra e la mafia, che hanno tolto al popolo meridionale, al popolo di Sicilia, come a quello campano, come a quello calabrese le sue libertà elementari, la libertà di locomozione, la libertà di riunione, la libertà di impresa economica, la stessa libertà di vivere. Questo non è più possibile che accada, è necessario che le forze di polizia siano impiegate in tutta la loro potenzialità. Le forze di polizia, Signor Presidente,

sono parte integrante del popolo; le forze di polizia, fedeli come noi alla democrazia sono col popolo, devono essere impiegate nelle città, perchè questi reati non possono essere combattuti a livello soltanto di repressione, debbono essere prevenuti e tutte le forze di polizia oggi acquartierate nelle caserme debbono finalmente uscire nelle strade. Se dalla morte di CIACCIO MONTALTO non verrà questo slancio nuovo, io credo che faremo un torto alla memoria di CIACCIO MONTALTO e di coloro che come lui sono morti per difendere la Repubblica. Se questo mai dovesse avvenire, Signor Presidente, crescerà purtroppo, ma io spero che non avvenga, la protesta del popolo e la divaricazione tra il popolo e le istituzioni. Ma se ciò dovesse malauguratamente avvenire, e io spero che non avvenga, se dovesse avvenire, la magistratura forse, ma io certamente che vengo dal popolo non potrò che essere dalla parte del popolo".

Subito dopo il Presidente dà la parola alla prof.ssa Ombretta FUMAGALLI CARULLI, la quale pronunzia il seguente discorso:

"Signor Presidente, On.le Ministro,
Cari colleghi

Impegno e coraggio della magistratura siciliana non hanno certo bisogno di essere qui richiamati tanto noti essi sono e sono stati. I nomi dei magistrati barbaramente uccisi parlano con una evidenza che si impone alla coscienza di tutti: SCAGLIONE, TERRANOVA, COSTA, ed ora CIACCIO MONTALTO sono esempi e testimonianze tra le più luminose che la nostra triste società, ormai imbarbarita, può ancora con orgoglio additare a simboli di resi

stenza contro la cupa volontà distruttrice della criminalità. Comprendo la commozione di questo momento e pure io rendo omaggio alla memoria dell'ultima vittima: il valoroso magistrato CIACCIO MONTALTO, oggi commemorato con grande intensità partecipativa di tutti.

Si può dire, con confortante gratitudine, che gli Uffici giudiziari siciliani siano tra quelli che lavorano con la massima severità unita ad alto senso di giustizia. Non si sono tra essi verificati casi di criminalizzazione indiscriminata, come talvolta è avvenuto altrove, ma si è sempre constatata proprio in essi, che lavorano nelle condizioni psicologiche ed ambientali le più dure, una serenità di giudizio ed una pronta reazione a qualunque forma intimidatoria. La Sicilia, grazie ai suoi magistrati, sta dando prova di grande civiltà e di grande forza morale. Tutti dobbiamo rendercene conto, collaborando ognuno nelle specifiche competenze proprie, ma con apertura alle attese di tutti.

Una preghiera va rivolta in questo senso anche agli avvocati. Proprio perchè io sono ben consapevole del contributo che l'ordine forense dà, esso pure, alla lotta contro la criminalità di ogni genere nel rispetto dei diritti di qualunque cittadino, desidero chiedere, esprimendo una mia personale e sentita preoccupazione, agli avvocati di non puntare con leggerezza il dito contro la magistratura, che fa il proprio dovere e che rischia duramente la vita: potrebbe essere dito troppo indicativo per la violenza criminale.

E' da sottolineare l'insufficienza del nostro

sistema ad affrontare oggi il problema della lotta alla mafia.

Molto si è fatto. La legge antimafia è stata varata: ma come può il cittadino avere fiducia se già se ne annunciano modificazioni più o meno penetranti? Non potevano essere sin dall'origine previste? Nè basterà solo l'aggiustamento legislativo. Molto è ancora da farsi.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, pur senza intervenire nè interferire sulla indipendenza dei magistrati, deve volgere la sua attenzione anche sulle strutturazioni dei processi in Corte d'Assise. Una proposta del Procuratore Generale di Milano, di abolire nei processi di mafia le Corti di Assise, muove da una constatazione che credo sia sotto gli occhi di molti: i giudici popolari d'Assise sono spaventati o più facilmente intimoribili. E la paura dei giurati - più ancora che la così detta cultura dell'omertà (sulla quale oggi farei delle riserve) - non può condurre ad un esito dei processi veramente rispondente a giustizia. D'altra parte, sino a che non ci sia un nuovo sistema, perchè non considerare anche gli anonimi che giungono agli Uffici Giudiziari?

Altre riforme occorrono per le carceri. Esse hanno già avuto avvio, con l'iniziativa governativa approvata dal Senato, che ha proposto di modificare l'art. 90 nel senso che la sospensione dei diritti dei detenuti nelle carceri sia attuabile non più solo (come è ora) per interi stabilimenti carcerari o per intere sezioni, ma anche ad personam.

Ma la riforma è ferma alla Camera. Eppure proprio di recente il Presidente della Sezione di sorveglianza della Corte d'Appello di Palermo nel convegno della A.N.M. ha affermato che le carenze (cui il progetto legislativo vorrebbe ovviare) si risentono soprattutto in un carcere, dove la violenza è particolarmente presente, come l'Ucciardone.

Credo sia pure da rimediare la efficacia e la funzionalità delle misure di prevenzione se, come sembra, esse hanno aperto anzichè chiuso i confini di operatività della mafia

Sono tutti compiti che attendiamo che dagli altri poteri dello Stato vengano attuati sino in fondo non esitando a continuare a percorrere la via che è già stata imboccata con saggezza e coraggio.

Credo che nulla possa essere rimproverato al C.S.M. quanto alla avvertenza della eccezionale gravità del fenomeno mafioso odierno in tutte le sue articolazioni, comprese quelle connesse alla terribile industria della droga.

Abbiamo avvertito con prontezza l'esigenza di essere vicini ai magistrati che si occupano di tanti difficili casi. In questa direzione abbiamo voluto istituire all'interno del Consiglio un comitato anti-mafia, in seguito alle sollecitazioni anche del nostro gruppo. Il Comitato, del quale mi onoro di essere componente, continuerà ad assistere i magistrati nei loro compiti delicati: ed il loro è un compito oggi davvero delicato in ognuno dei tre passaggi della giustizia: fase istruttoria, giudizio, carceri.

Riferiremo al Consiglio l'esito delle visite che le nostre delegazioni stanno per avviare nelle zone più colpite del Sud, alle quali presto dovranno, a mio avviso, essere aggiunte anche le zone del Nord, dove la criminalità mafiosa ha ormai acquisito livelli manageriali.

La presenza di oggi dell'intero Consiglio a Palermo non è solo per manifestare ai familiari duramente privati del loro caro il nostro cordoglio, che è pure sentito e profondo.

La nostra presenza non è per chiedere di più di quello che i magistrati hanno fatto (ed è moltissimo), ma per rendere loro testimonianza che il C.S.M. è loro vicino e confortarli sinceramente in una opera tanto difficile, dalla quale dipende la sopravvivenza di un modello civile di vivere sociale".

Prende, poi, la parola il Cons. CONTI, il quale pronuncia il seguente discorso:

"Signor Presidente, Signor Ministro, colleghi,

in questa stessa aula nella quale domenica 23 gennaio un Convegno indetto dall'Associazione Magistrati ha dibattuto il tema sugli "Strumenti legislativi e giudiziari per la prevenzione e la repressione delle attività mafiose", il Consiglio Superiore tiene oggi questa seduta straordinaria (la prima, fuori la sede sua propria di Roma, nella sua vita e attività venticinquennale).

Siamo ancora pervasi e vibranti di commozione per il rito pietoso di saluto e di commiato dal collega

e amico Giangiacomo CIACCIO MONTALTO, rito cui ha coralmente partecipato tutto il popolo di Trapani (questa è la vera Sicilia, Presidente!), per unirci al dolore dei familiari, della vedova e delle tenere figliolette, e tuttavia siamo qui a riprendere il nostro lavoro di organo di governo della magistratura che intende, col responsabile contributo dei suoi componenti tutti, dare esplicita visibile prova della sua presenza e quindi della presenza dello Stato, col suo Capo che è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Mi consenta, Presidente PERTINI, mi consentano i colleghi, che questa volta io, designato a prendere la parola a nome del mio gruppo (Magistratura Indipendente), così come mi accadde di fare in una analoga occasione (a Roma nella seduta del 13 maggio 1982, dopo l'assassinio di Pio LA TORRE e del suo autista), e in seguito alla quale deliberammo un rafforzamento dell'organico dei magistrati in Sicilia e anche a Trapani, consentitemi che io parli soprattutto nella qualità di magistrato di questo distretto, ove sono stato, fino a 18 mesi fa, Presidente di Corte di Assise e Avvocato Generale e dove mi torna vivissimo il ricordo di tante altre drammatiche occasioni, e della morsa agghiacciante e sconvolgente del dolore e la sottile indefinibile serpeggiante insidia dello scoraggiamento per la violenta uccisione di tanti colleghi (SCAGLIONE, TERRANOVA, COSTA; quest'ultimo addirittura spirato il 6 agosto 1980 tra le mie braccia e del quale continuerò a nutrire inguaribile nostalgico ricordo).

Consentitemi che io parli da magistrato e da

cittadino di questa terra antica e civilissima in cui fu instaurato il primo Parlamento d'Europa, coi Normanni e Federico II, e tuttavia così piena di contraddizioni e così maltrattata e così incivilmente e barbaramente percorsa da bande feroci e arroganti che hanno fatto registrare nel 1982 indici di criminalità sanguinosa oramai insopportabili e hanno ripreso nel 1983 la posa di altri anelli nella catena di delitti e di terrorismo mafioso.

Ancora una volta consideriamo amaramente e sbigottiti che la mafia è oggi e oramai da molti, troppi anni, in grado, quando vuole, di colpire chi vuole, in pieno centro abitato, come per SCAGLIONE, per TERRANOVA per COSTA, e così per MATTARELLA, BORIS GIULIANO, LA TORRE e DALLA CHIESA, e oggi per CIACCIO MONTALTO, colpire chi si pone oggettivamente come ostacolo alle sue trame criminose e ai suoi obiettivi di corruzione, di arricchimenti illeciti, di torbidi interessi, di morte.

E dunque consentitemi che io parli da magistrato e da siciliano, poichè io sono stato eletto al C.S.M., insieme col collega e amico SAVOCA, in rappresentanza dei magistrati siciliani.

E intanto io ringrazio a nome di tutti costoro il Presidente PERTINI, per la particolare ineguagliabile sensibilità dimostrata ancora una volta (ecco il Suo autentico carisma, il connotato più vistoso della Sua personalità) con la sua capacità di percepire gli umori profondi delle popolazioni che Lo fa sentire così vicino al popolo italiano e alle sue istituzioni democratiche, a quelli che soffrono e che sono colpiti dai lutti e dalle

tragedie o dalla malvagità del delitto.

Quando ieri mattina, quali componenti la delegazione del Consiglio , ci siamo recati col nostro Vice Presidente Giancarlo DE CAROLIS al Quirinale, cercando di dominare l'emozione e capire e calibrare le nostre reazioni e la nostra risposta al nuovo orrendo delitto, e perchè no?, per ritrovare nella Sua vibrante umanità, Presidente PERTINI, conforto e speranza, in questo come in altri momenti drammatici, Ella si disse pronto, saltando tutti i Suoi impegni di Capo dello Stato, a venire con noi, con tutto il Consiglio, a Trapani e a Palermo, in questo pellegrinaggio di amore verso il compagno di lavoro caduto in trincea e per portare ai colleghi tutti di Trapani e del Distretto di Palermo e della Sicilia, il nostro vivo partecipe cordoglio e la prova della nostra mobilitazione come organo di autogoverno. Siamo qui per studiare e disporre insieme tutte le opportune iniziative che consentano ai magistrati di svolgere la loro difficile missione, coprendo subito le vacanze di organico e suggerendone il rafforzamento e decidendo di coprire per prima la vacanza tragicamente verificatasi ieri per l'uccisione di Giangiacomo CIACCIO MONTALTO; e altresì decidendo di non rendere operativi eventuali trasferimenti da Trapani senza la previa sostituzione e infittendo le iniziative del comitato anti-mafia. Guai a dare la sensazione di una smobilitazione. Siamo qui per fare sentire ai magistrati di Trapani meno pesante la loro solitudine di servitori dello Stato e della legge, e per sollecitare infine gli altri poteri e tutti gli organi della Repubbli

ca a mobilitarsi a loro volta (e l'invito è diretto in primo luogo all'On.le DARIDA), per rendere efficiente e produttiva l'ansimante macchina della giustizia in Sicilia e nelle zone colpite maggiormente dal fenomeno di delinquenza organizzata, perchè si possa finalmente con una moderna Polizia giudiziaria prontamente scoprire e condannare gli assassini e i delinquenti e scoraggiare e prevenire la commissione di altri delitti. Al Parlamento e al Governo chiediamo che sappiano dare ai secolari problemi della Sicilia la giusta attenzione e soluzione, prosciugando i pantani acquitrinosi della miseria e della disoccupazione che sono il brodo ideale di coltura della manovalanza mafiosa.

Il nemico che oggi ci sta di fronte, particolarmente in questo distretto giudiziario, è in grado di decidere e di eseguire dieci, cento condanne a morte, con assoluta e spavalda determinazione, e può anche contare sulla inerzia e sulla preoccupante omertà di eventuali testimoni (il collega Giangiacomo CIACCIO MONTALTO è rimasto tutta la notte cadavere nella sua vettura, senza che una qualsiasi segnalazione, anche anonima, avvertisse la polizia e la magistratura del delitto commesso nel centro di Valderice, e sia pure soltanto della gragnuola di colpi di arma da fuoco sparati contro la vittima).

Ed io, pur considerando che i cittadini, gli eventuali testimoni, hanno anzitutto necessità di avere assicurata la protezione dello Stato, che tutti hanno il diritto a sentire permanente e vigile la presenza della pubblica autorità, io tuttavia mi permetto di dire, da siciliano ai Siciliani, agli abitanti di questa terra ge

nerosa, desiderosi (come io so per certo che essi sono) di giustizia, di ordine, di pace sociale, a ciascuno e a tutti i siciliani, desidero dire che oggi è stato ucciso uno di noi, uno di voi: Giangiacomo CIACCIO MONTALTO è uno di noi che, per professione e per passione profonda, aveva scelto di esercitare il mestiere difficile e pericoloso di magistrato, nell'interesse dei cittadini, e quindi di ciascuno di noi, a difesa della libertà mia e vostra, della vita e della sicurezza di ciascuno di noi, e del nostro diritto alla tutela dei nostri interessi e del nostro lavoro.

Ora io dico: non vi pare giusto, non vi pare necessario che, dopo la barbara uccisione di Giangiacomo CIACCIO MONTALTO, ora che voi, che ciascuno di noi è stato privato di un così intelligente e nobile servitore dello Stato, non è giusto che finalmente qualcosa si muova, che dopo tante analoghe insopportabili uccisioni, qualcosa cambi, qualcosa si muova per dare una mano, una indicazione agli altri giudici, agli inquirenti che indagano, all'alto Commissario, per tentare di ristabilire l'ordine violato, per ridarci e riprovare tutti insieme fiducia, e per costruire insieme da cittadini una comunità operosa e sicura, una società capace di preparare ai nostri figli un avvenire migliore ed una vita ed una qualità di vita degna di essere vissuta?

Questa è, credo, la maniera migliore di onorare la memoria di Giangiacomo e degli altri nostri caduti, ed è certo la maniera ch'essi gradirebbero sopra ogni altra!"

Il Presidente, poi, dà la parola al Cons. LUBERTI, il quale afferma quanto segue:

"Signor Presidente, Onorevole Ministro, Colleghi Consiglieri,

siamo qui, con poche parole preparate, ad affrontare la grave vicenda che ci vede riuniti. Per entrare subito in mezzo alle cose io desidero affermare che gli sforzi del Consiglio Superiore della Magistratura e la buona volontà di tutti i suoi componenti, la buona volontà operativa intendo, non possono bastare. Altri consiglieri intervenendo hanno ricordato alcuni di questi sforzi; io qui li voglio catalogare di nuovo, perchè sono fatti importanti. Ci siamo dati nuovi poteri, qualche volta persino contestati, abbiamo creato in seno al Consiglio Superiore della Magistratura un comitato antimafia che studiasse meglio il fenomeno (anche se da studiare c'era poco perchè molto già s'era studiato), e che scendesse operativamente nel mezzo del problema della possibilità di collegamenti operativi, dell'avvicinamento tra magistrati dediti allo stesso problema che si creassero le condizioni per seminari e incontri. E' questo il primo fatto importante, ma altri sforzi ha compiuto il Consiglio Superiore della Magistratura: l'attenzione nelle nomine degli uffici direttivi; il rigore dimostrato nella valutazione dei comportamenti; una serie di interventi in varie sedi, determinati, sofferti ma necessari; la fermezza dimostrata da questo Consiglio di fronte alle incomprensioni; le censure nette che ha espresso di fronte a debolezze ed esitazioni che si sono riscontrate, la sollecitazione costante e il raccordo con gli

altri poteri dello Stato. Ma questi interventi, che non sono certo privi di errore, non possono bastare, non bastano se gli altri poteri simultaneamente non compiono tutti gli sforzi dovuti. Non è questa la sede per sollevare critiche e dubbi sull'operato di altri poteri, ma è la sede (e il grave lutto è un ulteriore stimolo) per ricordare che contro il fenomeno mafioso e contro la criminalità organizzata occorre attivare, e non a parole, con fatti concreti, con la battaglia anche culturale, fornendo gli strumenti operativi necessari, lo stesso largo fronte utilizzato contro il terrorismo. Il terrorismo è stato ed è ancora in larga parte un fenomeno nuovo nel nostro Paese. Questa terribile novità, diciamolo pure, lo Stato italiano, la democrazia repubblicana, i magistrati, le forze di polizia, la cultura stessa, l'hanno affrontato con mezzi nuovi, spesso inadeguati all'inizio, via via sempre più congrui, con la speranza di poterlo battere ed in parte in questo siamo riusciti. La mafia, invece, questo fenomeno della criminalità organizzata, si rappresenta come un male antichissimo e questo può portare il marchio come dire di qualcosa che induce alla rassegnazione; ecco noi dobbiamo renderci conto che i poteri mafiosi non sono onnipotenti, non bisogna sopravvalutarli, ma neppure i mafiosi sono dei magliari qualunque e, quindi, non bisogna sottovalutarli. E' invincibile questo male? Noi diciamo di no, perchè oggi disponiamo di mezzi nuovi di lotta, disponiamo di un popolo più adulto e non soltanto rispetto al secolo scorso ma anche a trenta, quaranta anni fa; possediamo oggi una analisi adeguata e giusta della novità del fenomeno, della sua escalation, del modo

come ha compiuto un salto di qualità nella società. Ebbene è ora che le istituzioni tutte siano all'altezza di questa maturità, dei nuovi livelli di democrazia e di diffusa consapevolezza della gente. Non basta l'odio verso un nemico per poterlo battere e noi notiamo (dobbiamo dirlo) troppi indugi, troppa insensibilità alle critiche, anche una voglia di non essere mai impopolari; e non è possibile non essere mai impopolari, troppe decisioni vengono prese in segreto senza controlli, troppe avarizie lo Stato ha dimostrato verso una giustizia che rischia di diventare, almeno nel bilancio statale, una cenerentola; troppe lentezze nella burocrazia, ma soprattutto contro la mafia e fenomeni analoghi lo Stato non decolla con la stessa tenacia su tutti i fronti, con la stessa battaglia, come invece si è fatto contro il terrorismo. Sentiamo di dover dire che spesso ci troviamo (non parliamo solo degli uffici giudiziari) a constatare che in altri uffici dello Stato c'è inquinamento; che i poteri sono distratti; che vi sono troppe rassegnate chiaroveggenze e tolleranze incredibili e fatalismo e scetticismo: grumi e nodi duri da sciogliere. Ecco si deve rischiare di perdere anche voti e consensi, ma si deve disinfestare e ogni distinguo è nefasto, ogni voler traccheggiare, ogni chiusura d'occhi incentiva -a nostro parere- i mafiosi di ogni risma e di ogni livello. Incentiva a colpire, a colpire i più deboli, perchè i più isolati, i più esposti, i più coraggiosi, spesso i migliori. Perchè proprio la magistratura? Perchè colpire proprio la magistratura? Certo le cause sono molte, ma una risposta viene anche dall'ultima legge anti-mafia che porta il nome del suo primo proponente On.le LA TORRE. Questa legge che colpisce nei patrimoni, che for

nisce strumenti nuovi d'indagine, che raggiunge i santuari del segreto bancario non è stata rigettata dalla magistratura come forse qualcuno sperava; non c'è stata una azione di rigetto, anzi un atteggiamento di attenzione nel volerla applicare tenacemente pur negli scogli di una legislazione nuova con tutti i problemi costituzionali ad essa connessi, che però sembrano essere sempre più evanescenti e pretestuosi. Che cosa ha potuto provocare questa mirata impennata di criminalità se non la determinazione di molti magistrati, le nuove alleanze che essi si creano oggi nella società? (quando si parla di magistratura, si legga collaborazione della gente, timido accenno nuovo che va incoraggiato).

La cultura della speranza, qualcuno l'ha definita, la capacità di stabilire in mezzo alla gente questa cosa nuova il favore dei giovani, del mondo cattolico, delle forze popolari e di tutte le persone sane; il coraggio dimostrato da taluni pur di fronte alla scarsità dei mezzi; gli stessi equilibri che vengono scossi, queste sono le ragioni, in un elenco che è parziale, che hanno provocato la risposta sanguinosa e proprio verso i magistrati. Deve scaturire, quindi, una risposta ragionata da parte di tutti. Dobbiamo utilizzare tutta la vasta gamma delle nostre energie e dei nostri sentimenti civili dalla risolutezza rigorosa, dura e senza eccezione, fino alla pietà. Che tutti facciano quanto si deve; e quanto si deve è noto, e direi - troppo noto - il problema relativo agli strumenti operativi, alla banca dei dati che non arriva, al rafforzamento degli organici, ai problemi connessi alla edilizia carceraria, alla tutela individuale dei singoli magistrati e dell'apprestamento di tutto quello che occorre

perchè i magistrati debbono essere messi in condizione di avviare di accelerare le grandi inchieste troppo sonnolente e di non rassegnarsi ai tempi e ai ritmi biblici della macchina della giustizia, che aiutano la delinquenza. Liberarsi dunque di chi mostra in ogni campo infedeltà e ambiguità. Il Consiglio Superiore della Magistratura, non senza errori e con decisioni spesso opinabili, me ne rendo conto, ma reali e trasparenti, continuerà a fare la sua parte a favore della magistratura, al servizio della Nazione. Possano le nostre forze intellettuali e morali, che sono ancora tente e grandi, far uscire da tutto il buio della odierna tragedia tutto il popolo siciliano e questa nostra Italia."

Indi il Presidente dà la parola al Cons. SENESE, il quale, anche a nome dei colleghi BRUTI LIBERATI e IPPOLITO, pronuncia il seguente discorso:

"Signor Presidente,

Nella riunione che questo Consiglio tenne il 13 maggio scorso, sotto la Sua Presidenza, dopo l'assassinio dell'On.le LA TORRE, la forte commozione che tutti ci prendeva non ci travolse tuttavia, ma alimentò uno sforzo di comprensione e di analisi e la formulazione di propositi lucidi di azione.

In quella seduta esprimemmo la consapevolezza della minaccia mortale che il terrorismo mafioso, e gli intrecci di interessi e di potere che lo armano, rappresentano per la democrazia nel suo insieme; una minaccia mortale, quindi, per le radici stesse della giurisdizione, che è nostro dovere tutelare, rafforzare e promuove

re. E da questa consapevolezza abbiamo tratto la determinazione di operare, per la parte che ci compete, perchè il terrorismo politico-mafioso si trovi di fronte una magistratura attrezzata culturalmente e professionalmente; forte per vigore morale e tensione civile: una magistratura all'altezza della sfida, assistita dal consenso di tutti i cittadini, inserita in un contesto di resistenza che saldi istituzione e Paese. Un obiettivo alto, ambizioso, ma assolutamente necessario in questo momento.

Il documento che approvammo a conclusione di quella seduta riconosceva il problema della mafia come problema di preminente interesse nazionale e sottolineava che la minaccia per la democrazia era resa ancora più pericolosa "dall'intreccio - così diceva testualmente il nostro documento - in alcune zone ancora latente, ma in altre manifesto, tra il potere mafioso e camorristico e taluni settori di pubblici poteri e come pertanto non possano che condividersi i risultati delle analisi culturali e politiche, svolte in più sedi ed in occasioni diverse, secondo le quali la soluzione del problema presuppone un forte rilancio della vita democratica, un rinnovamento profondo delle strutture pubbliche ed un nuovo funzionamento dello Stato e degli organi pubblici".

Parole gravi, parole che pesano e che impegnano; e che questo Consiglio non pronunciò con leggerezza ma con la coscienza, anche degli obblighi che gliene derivavano.

Oggi ci chiediamo angosciati: abbiamo fatto davveto tutto ciò che avremmo dovuto? E' difficile immaginare che la nostra azione non abbia conosciuto insufficienze o incertezze, ma credo di poter affermare che complessiva-

mente e nelle linee essenziali ci siamo mossi nella direzione che ci eravamo assegnata. Una direzione che così può sintetizzarsi: fare in modo che i magistrati impegnati nei processi di mafia, come nei processi di terrorismo, non siano considerati dei "distaccati speciali" della magistratura sul nobile ma rischioso fronte della lotta alle più pericolose forme di criminalità, circondati da unanime rispetto ma lasciati soli con i drammatici problemi che lo speciale tipo di processi loro assegnati comporta. Suscitare quindi una partecipazione ed un coinvolgimento dell'intero ordine giudiziario al difficile e pur essenziale compito di costruire una risposta coercitiva alla eversione.

Sono nate così le iniziative del Consiglio per periodici incontri tra i magistrati che si occupano di questa materia al fine di mettere in comune, confrontare, completare, conoscenze, idee, soluzioni tecnico-operative. E da questi incontri sono nati contributi di studio, indicazioni di capacità professionali, linee di tecniche di indagine appropriate alla complessità e profondità del fenomeno, agli intrecci che esso presenta con poteri occulti ed organizzazioni transnazionali. E' emersa la gigantesca dimensione finanziaria che sta alle spalle di questa criminalità, l'indicazione che il "vero tallone di Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sè i grandi movimenti di danaro connessi alle attività criminali". Da alcuni magistrati di Palermo, dallo stesso Giangiacomo CIACCIO MONTALTO, sono venuti contributi di rilievo in questa direzione.

E non solo a questo impulso di professionalità si è limitata l'azione del Consiglio: esso ha operato con rigore anche all'interno dell'ordine, per allontanare zone d'ombra o investigare ovunque un dubbio di colpevoli inerzie venisse avanzato. Tutti i poteri del Consiglio sono stati attivati. E questo sforzo è stato compreso e fatto proprio dalla Associazione dei magistrati, come prova la partecipazione dei suoi dirigenti al grande convegno sindacale che sul tema della lotta alla mafia si è svolto qui a Palermo alla metà di ottobre e, ancora di recente, il convegno nazionale organizzato dalla stessa Associazione, sempre qui a Palermo, appena due giorni prima del barbaro assassinio di Giangiacomo CIACCIO MONTALTO.

Costituisce questo crimine una risposta a questa volontà d'impegno complessivo della Magistratura? Temo di sì, ma credo anche che ciò dimostra che la strada da noi seguita è quella giusta, che le organizzazioni criminali la sentono come pericolosa, che il loro obiettivo è quello di fiaccare sul nascere questo sforzo di tensione collettiva.

E proprio per questo noi oggi siamo riuniti qui: non per una manifestazione di ritualità o soltanto di solidarietà, ma per dire - attraverso l'eccezionalità di questa riunione da Lei presieduta, qui, lontano da Roma - che non esiste la capitale da una parte e la Sicilia dall'altra; i vertici dello Stato nei loro palazzi ed il Paese nelle sue tragedie; il Consiglio Superiore della Magistratura a Roma ed i magistrati sul "fronte": ma esiste una solidale tensione che tutti ci accomuna nella volontà

di "non mollare". La stessa eccezionalità deve guidare la scelta delle priorità: abbiamo scarsi mezzi; ebbene, concentriamoli in questo settore, come già il Consiglio indicò dovesse farsi per il terrorismo!

Anche perchè è questo il solo modo per trasformare lo sdegno e la commozione in molla dell'agire, per aggregare ed estendere il fronte della resistenza.

I fatti lo provano: all'interno della magistratura, dall'impegno isolato di pochi, si delinea il difficile passaggio alla partecipazione collettiva. Ma anche negli altri settori istituzionali si sono registrati sussulti: dopo l'assassinio dell'On.le LA TORRE, è stato nominato qui il prefetto DALLA CHIESA vincendo remore e indugi; dopo l'assassinio del Generale, è stata approvata quell'insieme di disposizioni che va sotto il nome di Legge La Torre. Si sono così poste le prime, ancora parziali, premesse per quell'opera di indagine che è necessaria per giungere ai "santuari", per spezzare quegli intrecci tra potere mafioso, poteri occulti e settori di pubblici poteri, che noi avevamo denunciato.

Ci si attendeva forse da taluno che la magistratura non raccogliesse la palla che le tornava dal Parlamento; non è stato così: lo spirito della legge La Torre è stato compreso,apprezzato; sulla base di queste disposizioni si è cominciato a lavorare. Un segno quindi che la spirale della rassegnazione poteva essere spezzata; che un bandolo, intorno a cui costruire, si era individuato.

Questo filo, ancora tenue, non deve spezzarsi. Il colpo che ci è stato inferto, gravissimo, può segnare

l'inizio della crisi dei poteri mafiosi, come già l'assassinio di MORO seguò l'inizio della crisi politica del terrorismo.

Importante è non cedere e non venire a patti. Sbaglia chi ritiene che con la mafia si possa convivere, che essa può essere contenuta ma non stroncata; come sbagliava chi riteneva che col terrorismo fosse inevitabile rassegnarsi a convivere.

E' la natura stessa del potere mafioso, le sue ramificazioni occulte, gli inquinamenti profondi che determina, a rendere inaccettabile ogni ipotesi di mero contenimento della mafia, di sua riduzione entro pretesi limiti fisiologici. Non vi può essere fisiologia alcuna di questo cancro.

Così come sbaglia chi ritiene - è questa un'altra faccia del medesimo errore - che l'accertamento delle responsabilità non possa attingere i punti alti, che occorre rassegnarsi a perseguire gli esecutori o al massimo i quadri intermedi dell'organizzazione.

Si tratta di messaggi che disarmano e rischiano d'indurre rassegnazione tra la gente comune, tra quel popolo nel cui animo si agitano sentimenti diversi e contraddittori e del cui convinto sostegno, della cui partecipazione, non soltanto noi e le istituzioni, ma la Repubblica non può fare a meno, perchè sono essi la Repubblica e sono essi, in ultima analisi - il loro diritto di autodeterminarsi - la posta in gioco.

Occorre chiedersi quanto quei messaggi, unitamente a comportamenti non coerenti che pur dobbiamo regi

strare in alcuni settori dei poteri pubblici, siano responsabili di quelle sacche d'indifferenza o di silenzio verso il fenomeno mafioso che tra la gente pur ancora esistano, anche se dobbiamo ricordare il popolo di Palermo che piange dinanzi al feretro del Generale DALLA CHIESA l'offesa recata alle speranze di una Sicilia e di un'Italia diverse e sente all'unisono col suo Cardinale.

Non serve deprecare, se questa tensione civile non si estende come vorremmo. Dobbiamo operare per dare voce a chi tace attonito e rassegnato. Per questo siamo qui, determinati a farlo. La Repubblica esige che lo facciano tutti sì che tutte le sue articolazioni istituzionali centrali e periferiche siano, come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto.

Allora la sconfitta del cancro mafioso sarà segnata".

Subito dopo prende la parola il Cons. GUIZZI, il quale così interviene:

"Signor Presidente,

preferisco di solito scrivere, perchè c'è la meditazione della pagina. Mi ci sono provato, anche questa volta, ma poi ho desistito. Erano parole pensate e scritte a Roma: erano distaccate, fredde, lontane. Meglio viverle, queste parole, in una contenuta commozione e in una diversa e più profonda sincerità.

Al di là della commozione di chi aveva la fortuna e l'orgoglio di conoscerlo non c'è stata retorica,

sinora, e non c'è stato ritualismo nè qui, nè a Trapani. E credo che fosse l'unica risposta possibile: un atteggiamento, pubblico e privato, improntato alla compostezza dei sentimenti e volto a un comportamento attivo. Senza smarrimenti e senza esasperazioni, fatto di volontà e di fredda, lucida determinazione.

Io credo che la nostra presenza qui costituisca un avvenimento di grande importanza: inatteso e fuori dalle regole. Come talvolta fa questo Consiglio che lentamente si riappropria di quello spazio che il legislatore ordinario, nel 1958, gli sottrasse.

Fuori dalle regole questo Consiglio ha inteso ribadire il suo ruolo di presenza nella realtà del nostro Paese, e ha inteso affermare - venendo a Palermo - che i magistrati impegnati nella lotta alla mafia non sono soli: la lottino in Sicilia, o altrove, l'organo di autogoverno è con loro. E' al loro fianco.

Intuiamo, anzi sappiamo, perchè Gian Giacomo CIACCIO MONTALTO è stato assassinato. Senza nulla concedere alla immagine pubblica e, diciamolo, senza protagonismo egli aveva condotto alcune fra le più scottanti inchieste sulla malavita organizzata nella Sicilia occidentale. Conosceva fatti e nomi, anche importanti, e forse era a una svolta (come DALLA CHIESA?) che poteva condurre sino ai santuari. Andava a fondo nelle sue indagini ed è stato il primo, in ottobre, ad applicare la legge antimafia.

La mafia è la nuova "razza padrona", e copre un colossale giro di affari. Non consente intrusioni di

occhi indiscreti, perchè un suo indebolimento potrebbe significare inesorabile declino e portare altrove, in Europa, il suo imponente giro d'affari. Essa non conosce ostacoli, e lo ha colpito barbaramente. Come colpì Pier Santi MATTARELLA per avere compreso che il nodo da sciogliere è nel sistema degli appalti e nel controllo della spesa pubblica. Che è, poi, il filone delle indagini di magistrati come COSTA cui si lega, nei principi ispiratori, la legge n. 646: quella legge pensata e voluta da Pio LA TORRE all'indomani dell'agguato al giovane leader della D.C., che è stata significativamente approvata dal Parlamento, dopo intralci e rinvii, in seguito alla tragica fine del generale DALLA CHIESA.

C'è,quindi, soltanto da chiedersi perchè proprio oggi. E il perchè è chiaro: è in questa legge, e negli strumenti nuovi ch'essa appresta. Tali, forse, da turbare la coscienza del giurista democratico o del giurista "tout-court" (chi parla non ha nascosto le sue preoccupazioni in proposito) ma di estrema utilità per un'efficace lotta alla criminalità di stampo mafioso. Il perchè è, dunque, in questo nuovo modo d'essere dello Stato, e nel suo diverso impegno. E' nell'intensa sequenza d'interventi e d'iniziative culminata nel Convegno dell'Associazione nazionale magistrati, svoltosi a Palermo nei giorni scorsi, ch'è stato una grande assise politica e, insieme, una testimonianza di solidarietà e di impegno. Ecco il perchè, oggi, di quello spettacolo terrificante. Ma ecco anche la nostra risposta, ferma e nuova, qual è data dall'essere riuniti in questa sala.

Ella, Signor Presidente, ha diretto un giornale

e conosce bene l'espressione di gergo. Il più diffuso e importante quotidiano del Sud, "Il Mattino", apriva oggi sulla criminalità organizzata: su quell'atto che ha, forse, una sua valenza politica ed ha, certo, un suo profondo significato. La decisione di effettuare una serrata (la città era cupa, mi dicono, in una splendida giornata di sole) con cui i commercianti napoletani hanno detto basta al racket della camorra. Di spalla, a far da contrappunto, c'era la notizia del crimine di Trapani.

Quali che siano le origini, o le varianti semantiche, o l'ambito geografico di penetrazione, si tratta d'un fenomeno diffuso di criminalità, e lo Stato è gravemente minacciato. E qui, Signor Presidente, ricordo un Suo ammonimento. Se lo Stato ha vinto la sua battaglia (non la guerra) contro il terrorismo, l'ha vinta perchè sono andati all'unisono tutti i poteri e la società civile ha raccolto la sfida. Ha creato il vuoto dell'isolamento umano e politico intorno all'eversione ed ha tenuto un comportamento operoso e non soltanto di vigilanza, ciò che non può dirsi per questa forma di criminalità.

Lo Stato è rimasto a lungo inerte di fronte a un fenomeno che non conosceva, e non capiva. Ne ha preso atto e, da qualche tempo, si dispiega un impegno di fondo da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Un impegno comune al Consiglio Superiore della Magistratura, che nelle sue diverse articolazioni, pure in sede disciplinare, compie tutto il proprio dovere. I fatti del Sud non possono, però, essere considerati, quasi con fastidio, come fatti d'un universo lontano. La società ci

vile non può consentirsi, nè consentire, reazioni emotive e scelte irrazionali. Perchè non è concepibile - lo dico con dignità ferita e con l'orgoglio dell'uomo del Sud - quanto è accaduto a Firenze o si va ripetendo a Bari. I fatti della criminalità mafiosa e camorristica vanno combattuti come il terrorismo, da tutti, perchè sono fatti che toccano l'intera collettività.

Se le istituzioni hanno raccolto la sfida, e se il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato l'unica risposta possibile qui a Palermo, ebbene, la società civile non può restare assente, o inerte, o scettica. La sua risposta non può mancare. Non deve mancare".

Il Presidente dà, poi, la parola al prof. FROSINI, il quale pronuncia il seguente intervento:

"Signor Presidente, On.le Ministro, colleghi Consiglieri,

Ancora una volta, il termine mafia risuona come lugubre eco del nome Sicilia; ed io, associandomi alle espressioni di esecrazione del delitto, che ha spento la vita di un magistrato, e di sdegno ed impegno civile, che sono state pronunciate, debbo risolutamente negare l'identificazione della mafia con la Sicilia, e respingere la mitologia esclusiva della mafia come spiegazione dei luttuosi fatti avvenuti come di una categoria storica di interpretazione. Perchè la mafia non è una costante storica della vita siciliana; essa conosce periodi di recrudescenza e di tracotanza, ma ha conosciuto anche sconfitte.

Nel 1878, nel quadro delle difficili condizioni politiche e sociali del nuovo stato unitario, veniva inviato a Palermo il Prefetto Antonio MALUSARDI, con poteri speciali di commissario governativo su tutta l'Isola;

due anni dopo, nella sua relazione al Ministero dello Interno, egli constatava di avere spazzato via personaggi e fenomeni della criminalità mafiosa, anche se questa non era stata sradicata del tutto, come egli stesso riconosceva.

Ciò che riuscì di fare, sia pure con parziale successo, allo Stato liberale di ieri, deve poter riuscire di fare in maggiore profondità allo Stato democratico repubblicano di oggi, che si regge sul più vasto consenso popolare. La mafia non è congenita alla Sicilia, ma è un fenomeno parassitario, una muffa velenosa, che si combatte non soltanto con la durezza delle leggi ma almeno altrettanto con la rapidità della giustizia, perchè una giustizia troppo lenta non è più giustizia.

La prontezza della Sua reazione, Signor Presidente, che il nostro collega CONTI ci ha riferito, la Sua presenza qui tra noi a Palermo, vale come simbolo e come incitamento a noi tutti, qui riuniti intorno a Lei, per la difesa dei valori di libertà e di giustizia, che sono contenuti nella nostra Costituzione e debbono essere attuati nella nostra vita civile."

Indi prende la parola il Cons. TAMBURRINO, il quale afferma quanto segue:

"Signor Presidente, dopo tanti illuminati discorsi, Le chiedo di dire, quasi a sintesi finale, due disadorne e modeste parole, nella qualità -di cui mi onoro altamente- di rappresentante della grande famiglia della magistratura requirente, famiglia del tutto unita e colpita ancora una volta in uno dei suoi figli migliori e più degni. A

mio mezzo la magistratura requirente si associa con il cuore lacerato a tutto quello che è stato nobilmente detto e ancora una volta si inchina davanti al sublime sacrificio del nostro carissimo collega Giangiacomo e si trova vicina, oltre che ai familiari straziati, ai colleghi requirenti di Trapani e di Palermo piagati dall'orrendo crimine. La magistratura requirente, nella gravità del momento, si impegna a continuare senza indugi e senza cedimenti nella lotta, che per noi è lotta di prima linea come Lei ben sa Signor Presidente, a tutti i costi contro la criminalità organizzata, e compatta promette al Paese di cui Ella è Signor Presidente il simbolo, rinnovato impegno. Come ebbi a dire nella mia recente relazione sull'attività della giustizia, tale nostra attività della giustizia, tale nostra attività non deve essere, se vuole vincere, isolata. Noi rivolgiamo il fermo invito alla collaborazione e all'appoggio per questo nostro impegno; prima di tutto ci rivolgiamo alla parte sana del nostro popolo ed oggi, a Trapani e a Palermo abbiamo visto il caldo e solidale abbraccio del popolo siciliano; ci rivolgiamo poi a tutti gli organi dello Stato, al potere legislativo e all'esecutivo affinchè nel rispetto delle leggi dello Stato e coi mezzi che già il nostro ordinamento consente, ma se del caso anche legislativamente aumentati e coordinati, di continuare ed intensificare la lotta a fianco delle nostre magnifiche forze dell'ordine contro la vile, rivoltante, destabilizzante attività delle forze eversive tutte e di quella mafiosa in particolare che dopo i colpi gravissimi inflitti al terrorismo politico è quella che oggi dobbiamo affrontare e dobbiamo attaccare completamente."

Subito dopo il Presidente dà la parola al Ministro della Giustizia, On.le DARIDA, il quale pronuncia il seguente discorso:

"Signor Presidente, desidero a nome del Governo rinnovare qui, ieri come oggi, la nostra commossa partecipazione per il vile assassinio del magistrato CIACCIO MONTALTO, caduto nell'adempimento del suo dovere. Egli si iscrive nella lunga lista dei servitori dello Stato e dei cittadini onesti ed irreprensibili che hanno dato la loro vita - dai più alti gradi della responsabilità politica all'umile servizio periferico del nostro Paese - per la libertà, per le nostre leggi, per la nostra democrazia. Il suo sacrificio doloroso onora il servizio che la magistratura italiana ha reso alla Repubblica e alle nostre leggi; magistratura italiana che, purtroppo dobbiamo dire, detiene il più triste primato del più alto sacrificio di sangue dato in Europa, forse anche nel mondo e, comunque, nei regimi a libero ordinamento costituzionale in difesa delle leggi e in difesa della libertà. Quindi, quando si pensa ad un servizio che non è più soltanto di scienza, di comportamento, di rettitudine morale, di interpretazione e di applicazione della legge, ma anche un servizio di prima linea, è a questo servizio che tutti i cittadini italiani debbono rendere onore. Indubbiamente il problema della mafia e della criminalità organizzata, soprattutto in alcune regioni e città del nostro Paese, diventa di giorno in giorno il più grave problema dell'ordine e della sicurezza pubblica in Italia, senza per questo voler dichiarare nè vinta nè conclusa la lotta contro il terrorismo. Non c'è dubbio che compito primario dello Stato,

delle forze politiche, sociali e sindacali è quello di creare intorno al problema della criminalità organizzata e soprattutto della mafia quella unità di coscienza, religiosa, civile, politica, sociale e sindacale che è stata la forza principale che ha retto lo sforzo della magistratura e delle forze dell'ordine per ottenere nei confronti del terrorismo forti e grandi successi. E', quindi, nostro compito creare questa coscienza e non si può non notare che mentre in altri tempi non si osava usare nemmeno il nome di mafia e si assisteva a particolari e significative indifferenze, oggi il nome di mafia è usato apertamente da autorità religiose, civili e politiche; è presente nella coscienza popolare e direi che il sangue versato nel lungo tempo da Portella della Ginestra ai nostri giorni ha fruttificato nella coscienza del popolo italiano, delle istituzioni, dei suoi servitori. Desidero ripetere qui quanto già detto in altra occasione che quando si parla di mafia l'atteggiamento del Governo, dello Stato e,a mio giudizio, della coscienza nazionale, non può che rivolgersi naturalmente ai siciliani che della mafia sono le prime vittime (non ultima vittima il magistrato il cui nome onoriamo), tenendo presente, poi, che fra i servitori dello Stato, che in prima linea sono caduti in difesa della democrazia e delle nostre istituzioni contro il terrorismo e la criminalità organizzata, l'alto livello di partecipazione della popolazione siciliana e dei quadri siciliani è una testimonianza che l'immensa, stragrande maggioranza di questa regione e di questo popolo è in prima linea nella lotta per la democrazia e per leggi sane, giuste ed oneste. Lo Stato, che ha il dovere e il compito terribile e la responsabilità -in

momenti così difficili- di assicurare le strutture di servizio alla magistratura e alle forze dell'ordine farà il suo dovere. Lo Stato raccolse l'ultima sfida quando fu ucciso l'On.le LA TORRE ed inviò qui uno dei suoi migliori servitori. Il livello dell'intervento dello Stato si può apprezzare solo dal duro e violento contrattacco dell'organizzazione criminale e dalla spregiudicatezza con la quale per la prima volta veniva attaccato lo Stato nelle sue più alte responsabilità. La sfida è stata raccolta con l'emanazione di una legge dura e decisa, che largamente si richiama al nome del deputato che la volle, perchè patrimonio delle forze politiche democratiche e dello Stato italiano. Altri servitori dello Stato sono oggi impegnati in prima linea in questa lotta e lo Stato, il Governo, le forze dell'ordine, desidero ripeterlo, faranno fino in fondo il loro dovere. I problemi della organizzazione della giustizia e della produzione legislativa, Signor Presidente, in questa Legislatura che, anche per il Suo autorevole intervento, vogliamo concludere alla sua scadenza naturale per non lasciare inevasa la domanda di giustizia, sono presenti nelle iniziative che pendono oggi di fronte al Parlamento o che sono all'esame delle Commissioni parlamentari e che devono essere portate a termine, naturalmente nel confronto e nella partecipazione, entro l'anno in corso. Non si può parlare di intervento deciso nel campo della giustizia se non riuscirà la classe politica nel suo complesso a portare a buon fine l'approvazione, oggi parziale e spesso di un ramo del Parlamento, di queste leggi. E anche nelle presenti difficoltà, che Lei Signor Presidente conosce bene, io

desidero assicurare che le priorità necessarie per la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata, nell'auspicio che lo Stato possa concentrare le sue forze dal terrorismo alla criminalità organizzata, senza sguarnire naturalmente il primo fronte, saranno assicurate e portate avanti nei limiti oggettivi consentiti dalla situazione, ma con tutto l'impegno e con tutta la decisione possibile. Saranno elaborati nuovi strumenti tecnici per la difesa e la sicurezza della Magistratura sui quali sarà chiesto anche il consiglio della magistratura organizzata; la legge antimafia potrà essere arricchita da nuovi suggerimenti che vengono anche dal convegno di domenica scorsa. Scaduta la legge sui pentiti, nuove norme premiali potranno essere inserite nella norma straordinaria per usare anche questo strumento nella lotta alla criminalità organizzata; di questo il Governo si farà carico, al di là della libera iniziativa delle forze politiche, con una propria iniziativa.

Desidero anche assicurare che per i problemi che riguardano l'organizzazione e le strutture, per le quali il Governo è impegnato nei limiti del suo bilancio e che per i quali non può non dare la priorità alle città e alle regioni particolarmente investite da questo fenomeno, verrà speso tutto quanto previsto in bilancio - lira su lira - come tutti potranno controllare - proprio per dare alla magistratura le strutture di servizio necessarie per condurre questa lotta. Vorrei dire che tutti ci sentiamo impegnati non solo per le responsabilità istituzionali, non solo per la priorità morale che viene a tutti noi di fronte a fatti così gravi, ma

anche perchè non potremmo sentire tranquilla la nostra coscienza nè sereno il nostro sonno finchè cose di questo genere avvengono nel nostro Paese. Con questo spirito, Signor Presidente, desidero nuovamente esprimere la partecipazione del Governo al lutto che colpisce la magistratura italiana ed onorare la magistratura italiana, che in prima linea difende la libertà e le istituzioni democratiche del nostro Paese."

Al termine del discorso il Vice Presidente Avv. DE CAROLIS dà lettura della seguente mozione:

"IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

di fronte al barbaro assassinio di Giangiacomo CIACCIO MONTALTO, sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, avvenuto in circostanze tali da denunciarne la matrice mafiosa e in oggettiva coincidenza con il convegno organizzato a Palermo dall'A.N.M. sulla applicazione delle recenti norme antimafia;

manifesta lo sdegno della magistratura italiana per il nuovo efferato crimine nei confronti di un giudice della Repubblica ed esprime alla famiglia del collega CIACCIO MONTALTO la propria commossa solidarietà;

riafferma, qui in Palermo, la volontà di proseguire nella attuazione degli impegni assunti con le risoluzioni del 13 maggio e del 15 settembre 1982 e la costante particolare attenzione del C.S.M., nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, ai difficili e irrinunciabili compiti cui l'ordine giudiziario è chiamato nella difesa della civile convivenza e della democrazia dall'attacco del

la mafia e della criminalità organizzata;

ribadisce che il pieno e coraggioso assolvimento di questi compiti, che la magistratura sempre più sente come propri, trova nel C.S.M. un sicuro punto di riferimento;

esprime la certezza che il sacrificio del collega CIACCIO MONTALTO, che segue quello di tanti magistrati, funzionari ed agenti delle forze dell'ordine e uomini politici, susciterà in tutti i cittadini onesti non soltanto sdegno e commozione, ma anche determinazione civile e volontà di resistenza;

fa appello al Governo, al Parlamento, agli amministratori pubblici e alle forze politiche e sociali perchè nella lotta alla mafia si dispieghino il massimo impegno di tutte le istituzioni ed una forte mobilitazione della coscienza popolare;

assicura che il Consiglio è vicino a tutti i magistrati nel loro quotidiano impegno per la convivenza civile e per la difesa delle istituzioni".

La seduta è tolta alle ore 20.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservare negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Segretario

Il Presidente

Il Capo della Segreteria

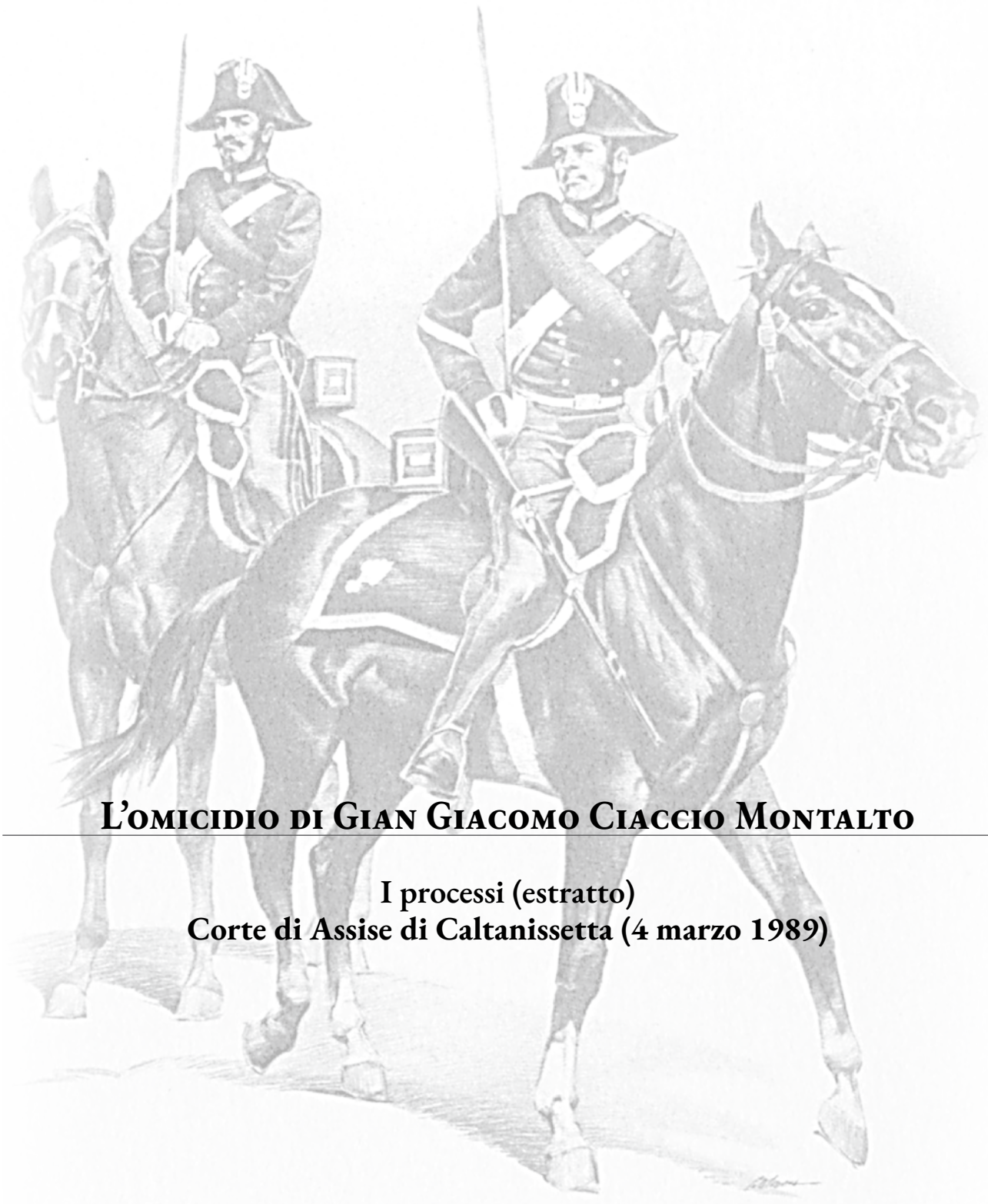

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

I processi (estratto)
Corte di Assise di Caltanissetta (4 marzo 1989)

000001

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. DOTT. SALVATORE CANTARO.....**Presidente**
2. DOTT. FLORA RANDAZZO.....**Giudice**
3. GIUSEPPE MOGAVERO.....**Giudice popolare**
4. MICHELE FARINELLA..... " "
5. GIOVANNI DI SIMONE..... " "
6. LIBORIA GANGEMI..... " "
7. AGATA SEDIA..... " "
8. ELVIRA AGNELLO..... " "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

contro

1) MINORE ANTONIO SALVATORE, nato a S. Vito Lo Capo il 16.11.1927 residente a Trapani.
LATITANTE

2) MINORE CALOGERO, nato a Erice il 2.1.1924 residente a Trapani Via Conte A. Pepoli 217
ARRESTATO il 18.11.1986
SCARCERATO il 17.2.1988 per concessione del beneficio della libertà provvisoria.

ASSENTE PER RINUNCIA

3) FARINA AMBROGIO, nato a Castellammare del Golfo il 24.1.1937 ivi residente Via Sassari 1, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta-
ARRESTATO il 17.10.1985
PRESENTE

4) FARINA SALVATORE, nato a Castellammare del Golfo il 28.10.1959 ivi residente Via Sassari 1, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Caltanissetta-
ARRESTATO il 17.10.1985
PRESENTE

5) EVOLA NATALE, nato a Castellammare del Golfo il 1°.2.1951 ivi res. Via Gioberti n.51
ARRESTATO IL 31.10.1984
SCARCERATO il 19.6.1987 per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare
PRESENTE

6) MAGADDINO MARIA, nata a Tunisi il 4.1.1937 in

atto agli arresti domiciliari in Castellammare del Golfo Via Sassari n.1
ARRESTATA il 26.10.1985
PRESENTE

7) MAGADDINO SIMONE, nato a Castellammare del Golfo il 26.6.1952 ivi residente C/da della Carruba n.66, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Enna
ARRESTATO il 26.10.1985
PRESENTE

8) PIZZO MARGHERITA, nata a Castellammare del Golfo il 19.8.1946 in atto agli arresti domiciliari in Castellammare del Golfo Via Ventimiglia 125
ARRESTATA il 7.8.1984
SCARCERATA il 27.8.1984 per concessione del beneficio della libertà provvisoria;
ARRESTATA il 26.10.1985
PRESENTE

9) FORTUNATO DOMENICA, nata a Castellammare del

Golfo il 31.1.1960 in atto agli arresti domiciliari in Castellammare del Golfo C/da della Carruba n.66
ARRESTATA il 26.10.1985
ASSENTE PER RINUNCIA

10) FORTUNATO MATTIA, nata a Castellammare del Golfo il 15.11.1954 in atto agli arresti domiciliari in Castellammare del Golfo Via Segesta 144/B
ARRESTATA il 26.10.1985
ASSENTE PER RINUNCIA

11) LIGA MARIO, nato a Bagheria il 19.7.1937 in atto agli arresti domiciliari in Bagheria Via Roccaforte Pal. Blando
ARRESTATO il 26.10.1985
PRESENTE

12) POLLARA SALVATORE, nato a Castellammare del Golfo il 29.1.1948 in atto agli arresti domiciliari in Castellammare del Golfo Via Segesta 144

000006

ARRESTATO il 22.4.1986

PRESENTE

13) MAGADDINO ROSETTA, nata a Castellammare del Golfo il 6.6.1947

LATITANTE

I M P U T A T I

I primi cinque (MINORE Antonio Salvatore, MINORE Calogero, FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore ed EVOLA Natale):

A) del delitto p. e p. dagli artt. 624-625 nn.5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, agendo in concorso tra loro, dell'autovettura Alfa Sud targata "TP 210931" sottraendola a Simone Tramuta mentre era in sosta sulla pubblica via esposta alla pubblica fede, allo scopo di usarla per commettere reati ed assicurarsi l'impunità degli stessi, fra cui l'omicidio appresso indicato; "con l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. per avere agito in numero superiore a cinque";
In Campobello di Mazara il 27.8.1982

B) del delitto p. e p. dall'art. 9 L. 14.10.1974 n. 497, 61 nn. 1 e 2, 112 n. 1, per avere costruito, agendo in corcorso tra loro e con

altre persone allo stato ignote, una pistola mitragliatrice cal.30 Luger (7,65 parabellum) -arma tipo guerra- allo scopo di commettere reati, fra cui l'omicidio appresso indicato ed assicurarsi l'impunità degli stessi e per il motivo abietto di intimidire gli Organi dello Stato impegnati nella lotta contro la delinquenza organizzata in genere e quella mafiosa in particolare;

Accertato in Valderice il 25.1.1983

C) del delitto p. e p. dagli artt. 10 L. n.497/74 cit., 61 nn. 1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere detenuto illegalmente, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, l'arma di cui alla lettera b) per gli scopi ed i motivi ivi indicati;

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25.1.1983

D) del delitto p. e p. dagli artt. 12, 1° e 2° comma L. n. 497 del 1974 cit., 61 nn. 1 e 2, 112 n. 1 C.P. per avere portato illegalmente di notte in luogo pubblico ed abitato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, l'arma di cui alla lettera b)

per gli scopi ed i motivi ivi indicati.

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25.1.1983.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. n.497/74 cit., 61 nn.1 e 2,112 n.1 C.P . per avere detenuto illegalmente, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, due rivoltelle cal. 38 Special per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b); "con l'aggravante di cui all'art. 81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25.1.1983.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 12, 1° e 2° comma, 14 L. n. 497/74 cit., 61 nn. 1 e 2, 112 n. 1 C.P., per avere portato illegalmente di notte in luogo pubblico ed abitato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone le armi di cui alla lettera e) per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b) "con l'aggravante di cui all'art.

81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25.1.1983.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 648, 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere acquistato e, comunque, ricevuto le armi di cui alle lettere e) ed f), provento di delitti, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b); "con l'aggravante di cui all'art.81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice prima del 25.1.1983

H) del delitto p. e p. dagli artt. 575, 576 nn.1 e 2, 577 n.3, 61 nn. 1,2 e 10, 112 n.1 C.P. per avere cagionato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, con premeditazione, colpendolo con numerosi proiettili sparati con le armi suddette, la morte del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sostituto Procuratore della Repub-

blica in Trapani, a causa delle funzioni dallo stesso esercitate, per il motivo abietto di vendicarsi per attività dallo stesso svolte contro la delinquenza organizzata in genere e mafiosa in specie ed, in particolare, interessata a traffici illeciti, anche internazionali, di droga, e, per realizzare intimidazione nei confronti degli Organi e delle persone che esplicano tale attività allo scopo di potere continuare nella loro attività delittuosa e di ottenere l'impunità.

In Valderice il 25.1.1983.

I) del reato p. e p. dagli artt. 703, 112 n.1 C.P., per avere esploso in una pubblica via numerosi colpi d'arma da fuoco, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque.
In Valderice il 25.1.1983.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 423, 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere incendiato la autovettura Alfa Sud di cui alla lettera a) di proprietà di Simone Tramuta usata per allontanarsi dal luogo dell'omicidio e per il furto e per i motivi indicati sotto la lettera b).

In località Pizzolungo, fra Trapani e Valderice il 25.1.1983.

M) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P. per essersi riuniti in associazione armata di tipo mafioso per commettere delitti e realizzare la forza intimidatrice derivante dalla associazione e dal suo operare armato e violento per commettere delitti e conseguire profitti ed impunità.

In Valderice ed altrove, prima e dopo il 25.1.1983.

L'OTTAVA (PIZZO Margherita):

N) del delitto p. e p. dall'art. 378, 2° comma C.P., per avere aiutato Farina Ambrogio - imputato con altri di omicidio pluriaggravato in danno del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, S. Procuratore della Repubblica in Trapani, nonché di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri delitti- ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria.

In Castellammare in epoca successiva al 25.1.1983 ed anteriore al 5.3.1983.

Il terzo, il quarto, la sesta, il settimo, la

ottava, la nona, la decima, l'undicesimo e la tredicesima (FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone, PIZZO Margherita, FORTUNATO Domenica, FORTUNATO Mattia, LIGA Mario, MAGADDINO Rosetta):

O) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 C.P., 71 primo comma n.2 e secondo comma L. 22.12.1975 n. 685, per avere in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato, venduto, trasportato, esportato e, comunque, illecitamente detenuto ingenti quantità di sostanze stupefacenti (Eroina idrocloruro), facendo parte di un' associazione per delinquere finalizzata a tale attività; con l'aggravante per il Farina Ambrogio di cui all'art. 74 comma primo L. 685/75 cit. -con riferimento all'art. 112 n.2 C.P.- per avere organizzato e diretto l'attività delle predette persone.

In Castellammare, Alcamo, Palermo, New York in epoca antecedente e fino al 24.8.1984.

Dal primo -compreso- al quarto -compreso- e dalla

sesta -compresa- alla tredicesima -compresa- (MINORE Antonio Salvatore, MINORE Calogero, FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone, PIZZO Margherita, FORTUNATO Domenica, FORTUNATO Mattia, LIGA Mario, POLLARA Salvatore e MAGADDINO Rosetta):

P) del delitto p. e p. dall'art. 75, 1°, 2°, 3°, 4° comma L. n. 685/75 cit., per essersi associati tra loro in numero superiore a dieci e con persone allo stato ignote allo scopo di commettere il delitto di cui al precedente capo o), associazione della quale i germani Minore erano promotori ed il Farina Ambrogio era l'organizzatore ed il capo.
In Trapani, Castellammare, Alcamo, Palermo, New York ed altrove in epoca antecedente e fino al 22.3.1986 per il Pollara e fino al 24.8.1984 per gli altri.

Recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Evola Natale in relazione ai capi di imputazione di cui alle lettere b), c), d), e), f) della rubrica;
Recidiva generica per Magaddino Simone;
Recidiva generica reiterata per Pollara Salvatore;

000014

I

L' ISTRUZIONE SOMMARIA

000015

Alle ore 6 circa del 25.1.1983 i Carabinieri, su segnalazione di tale La Sala Giovanni, si recavano a Valderice e rinvenivano il cadavere del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, riverso tra il posto di guida e il sedile anteriore destro, all'interno della sua autovettura Wolksvagen Golf Diesel, targata TP.233182. Il sopraluogo consentiva di accertare: che il dott. Ciaccio Montalto era stato assassinato quasi all'altezza del cancello di ingresso della villetta, in cui abitava, mentre si accingeva a scendere dall'autovettura, prima che potesse aprire lo sportello, ma dopo aver spento il motore, posto la leva del freno a mano in

posizione di stazionamento ed inserito la seconda marcia; che il magistrato, il quale stringeva tra le gambe un thermos pieno di caffé, era stato attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco; che uno dei proiettili aveva colpito un tratto del circuito elettrico dell'autovettura, determinando l'arresto, per corto circuito, dell'orologio, posto sulla plancia, alle ore 1,12 e consentendo, in tal modo, di accertare con la massima precisione l'ora dell'agguato mortale; che il parabrezza dell'autovettura presentava un foro da proiettile con scheggiatura a raggera, mentre il lunotto era totalmente infranto ed il vetro dello sportello sinistro,

interamente scheggiato, presentava una breccia frastagliata verso il montante destro con caduta di frammenti di vetro verso l'interno; che sul fascione superiore e tra le guarnizioni del lunotto, sulla parte posteriore del tetto, sullo schienale e sulla fiancata del sedile sinistro, sul sedile anteriore destro e sul pannello dello sportello anteriore destro apparivano altre tracce di colpi d'arma da fuoco.

Venivano rinvenuti e sequestrati, sia all'interno che all'esterno dell'autovettura, numerosi bossoli e proiettili.

Interveniva immediatamente il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art.41 bis C.P.P.,

il quale, esperite le prime formalità, assumeva la direzione e il coordinamento delle indagini.

Veniva disposto ed effettuato l'esame autoptico (ff.24 e ss./IV P.M.), da cui risultava: che la vittima era stata raggiunta da complessivi quattordici colpi di arma da fuoco, tre dei quali avevano colpito il cuore, i polmoni ed il cervello, cagionando una morte quasi istantanea; che i colpi al capo (in particolare quelli alla bocca ed all'emilato sinistro) erano stati sparati dall'avanti all'indietro, verosimilmente mentre la vittima volgeva il viso verso il vetro dello sportello sinistro; che il colpo alla regione

scapolare destra, fuoruscito dalla regione ascellare sinistra, era stato sparato da dietro in avanti e da destra verso sinistra, verosimilmente dall'esterno del lunotto; che i colpi al torace e agli arti superiori erano stati sparati da sinistra verso destra: che l'alone di affumicamento, riscontrato sugli indumenti, induceva a ritenere che alcuni colpi erano stati sparati a breve distanza.

Le molteplici direzioni dei colpi, evidenziate dal sopraluogo, dall'ispezione esterna del cadavere e dall'esame autoptico, inducevano a formulare l'ipotesi che tre fossero gli assassini armati.

Tale ipotesi trovava conferma nella perizia

balistica effettuata dal prof. Domenico Compagnini, dal maggiore CC. Giovanni Lombardi e dal Mar.CC. Carmelo Stramondo (f.75 e ss./IV P.M.) sui bossoli, sui proiettili e sui frammenti repertati, dalla quale risultava: che i diciotto bossoli cal.7,65 parabellum, rinvenuti all'interno ed all'esterno dell'autovettura nonché gli otto proiettili cal.7,65 parabellum, estratti dal corpo della vittima, erano stati sparati da un'unica arma, ritenuta di fabbricazione artigianale in considerazione della scarsa impressione dei solchi a margini poco distinti ed irregolari; che uno dei due proiettili, estratti, all'atto dell'autospia, dal corpo della vittima, era

stato sparato da un revolver Smith e Wesson cal.38 special, mentre l'altro, del tipo Wad cutter, era stato sparato da un revolver di tipo non esattamente identificato ma compreso, comunque, in una rosa di armi specificamente indicate.

Nella tarda mattinata del 25.1.1983 in contrada Pizzolungo veniva rinvenuta la carcassa ancora calda di un'autovettura incendiata, che i verbalizzanti ritenevano essere stata utilizzata dagli assassini.

Detta autovettura risultava essere un'Alfa Sud, targata TP.210931, sottratta il 27.8.1982 in Campobello di Mazara a Tramuta Simone, il quale ne aveva tempestivamente denunciato il furto (ff.149 e ss./I P.M.).

Le modalità dell'agguato (che denotavano una perfetta conoscenza delle abitudini del magistrato), la molteplicità e il tipo delle armi adoperate nonché la professionalità criminale palesata dagli assassini inducevano gli inquirenti ad indirizzare decisamente le indagini verso gli ambienti mafiosi più duramente inquisiti dal dott. Ciaccio Montalto.

Il 25.1.1983 veniva esaminata La Torre Maria, vedova del magistrato assassinato, la quale (ff.1-2/II P.M.) riferiva: che era separata di fatto dal marito da circa due-tre mesi; che il marito non le aveva mai parlato di problemi connessi con le sue funzioni né aveva mai manifestato

preoccupazioni o timori; che si era incontrato col marito per l'ultima volta il 24.1.1983 nella casa di Valderice, ove si era intrattenuta per circa un'ora dalle 14 alle 15; che qualche istante prima il dott. Almerighi Mario le aveva detto d'aver appreso telefonicamente nella stessa giornata dalla dott. Pomodoro Livia che il marito aveva sollecitato al dott. Carbone Vincenzo, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, la decisione in ordine al suo trasferimento a Firenze, già esaminato, favorevolmente, in Commissione, perché si sentiva minacciato; che dai primi giorni del gennaio 1983 aveva ricevuto a casa telefonate strane,

caratterizzate dal silenzio dell'anonimo telefonista, il quale dopo qualche istante interrompeva la comunicazione; che, data la frequenza delle telefonate, ne aveva fatto cenno al marito, il quale le aveva riferito che analoghe telefonate aveva ricevuto nella casa di Valderice; che il numero della sua utenza telefonica non era pubblicato sull'elenco della S.I.P.-

Sentita ancora in data 1.2.1983, la La Torre (f.19/II P.M.) aggiungeva: che, effettivamente, il marito, circa due anni prima, in una fase di crisi coniugale, aveva presentato domanda di trasferimento a Genova, poi revocata a seguito della intervenuta riconciliazione; che l'ultima

istanza di trasferimento a Firenze era stata presentata dal marito verosimilmente a causa dei nuovi dissidi coniugali e non già della relazione con altra donna; che il marito, se avesse avuto concreti motivi di apprensione per la incolumità fisica, non avrebbe tenuto con sé le figlie a Valderice il 23.1.1983 per l'intera giornata.

Veniva poi sentita Bertolini Del Giudice Michela (f.3/II P.M.), la quale riferiva: che, unitamente al marito, intratteneva rapporti di amicizia col dott. Ciaccio; che la sera precedente (24.1.1983) verso le ore 23 si erano presentati, previo appuntamento fissato telefonicamente, a casa sua il dott. Ciaccio e gli avv. Giliberto e Cola,

i quali si erano intrattenuti a conversare con lei e con suo marito per circa due ore ed erano andati via poco prima dell'una; che il dott. Ciaccio, di ottimo umore, aveva detto che l'indomani era impegnato in un processo importante e aveva chiesto del caffé in un thermos, giacché pensava di lavorare sino a tarda notte; che diverse volte il dott. Ciaccio, il quale mai aveva manifestato timori di sorta, era andato a trovarli a casa, intrattenendosi sino a tarda ora.

L'avv. Giliberto Antonino (f.4/II P.M.) dichiarava: che, al pari dell'avv. Cola Giovanni, era legale dell'I.N.P.S. di Trapani; che entrambi erano amici del dott.

Ciaccio; che la sera precedente (24.1.1983) verso le ore 20 si erano recati a Valderice presso la casa del dott. Ciaccio, che avevano preavvertito telefonicamente, e, di comune accordo, avevano deciso di andare a cena presso una trattoria di Buseto Palizzolo; che, poco prima di salire in auto, il dott. Ciaccio era tornato a casa, affermando che doveva telefonare al Procuratore della Repubblica dott. Lumia; che erano giunti a Buseto Palizzolo verso le ore 21, intrattenendosi nella trattoria per circa due ore; che avevano deciso di andare a far visita a Trapani ad una famiglia di amici comuni ed erano tornati a Valderice per consentire al dott. Ciaccio

di prelevare la sua autovettura; che, quindi, si erano recati a Trapani presso la casa di abitazione dei coniugi Del Giudice, con i quali si erano intrattenuti a conversare sino alle ore 0,30 circa; che il dott. Ciaccio era ripartito da solo a bordo della sua autovettura in direzione di Valderice; che il dott. Ciaccio, di carattere molto riservato, non aveva mai esternato preoccupazioni per la sua incolumità fisica in relazione a situazioni di pericolo connesse alla sua attività; che nel corso della serata non aveva notato autovetture né persone sospette.

L'avv. Giovanni Cola (f.9/II P.M.) confermava sostanzialmente il contenuto

della deposizione dell'avv. Giliberto, precisando che a Buseto Palizzolo avevano cenato presso la trattoria "Belvedere" e aggiungendo che, lungo il tragitto da Buseto Palizzolo a Valderice, aveva notato che era seguito da un'autovettura con i fari abbaglianti accesi, dalla quale era stato sorpassato prima di giungere a Valderice.

Del Giudice Alfonso (f.13/II P.M.), marito di Bertolini Michela, confermava il contenuto delle deposizioni della moglie e degli avv. Giliberto e Cola, aggiungendo che recentemente aveva chiesto se non ritenesse imprudente vivere da solo in un luogo isolato come Valderice al dott.

Ciaccio, il quale gli aveva risposto che negli ultimi tempi non nutriva preoccupazioni in relazione alla sua attività e che solo in tempi passati aveva corso probabilmente dei rischi.

Il dott. Tamburino Giovanni, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, riferiva (f.5/II P.M.): che nel settembre 1982 a Trapani il dott. Ciaccio, nel corso di una conversazione, gli aveva rappresentato la disponibilità di posti per un eventuale trasferimento a Firenze, a Roma e a Palermo, aggiungendo che doveva scartare Palermo, perché lì "era puntato" e "sarebbe stata la sua morte", e che anche a Trapani aveva motivo di temere per la sua

incolumità fisica; che la settimana precedente aveva ricevuto presso il Consiglio Superiore della Magistratura una telefonata dal dott. Ciaccio, al quale aveva comunicato che la competente commissione del C.S.M. aveva già espresso parere favorevole in ordine alla sua istanza di trasferimento a Firenze; che il dott. Ciaccio, nell'apprendere la notizia, anziché manifestare soddisfazione, era rimasto in silenzio e, sollecitato in ordine all'esistenza di eventuali ripensamenti, aveva affermato che "doveva essere convinto".

Il dott. Almerighi Mario (f.6/II P.M.) confermava la veridicità della circostanza

riferita dalla La Torre e, cioé, che in un colloquio telefonico la dott. Pomodoro Livia le aveva detto di avere appreso dal dott. Carbone Vincenzo, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che il dott. Ciaccio tra il 18 e il 20 gennaio 1983, gli aveva telefonato per sollecitare la procedura del suo trasferimento a Firenze, perché si sentiva minacciato.

La dott. Pomodoro Livia (f.131 quater/II P.M.) riferiva che effettivamente il dott. Carbone le aveva detto di avere ricevuto dal dott. Ciaccio, qualche giorno prima, una telefonata di sollecito della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sulla sua istanza di trasferimento a

Firenze.

Il dott. Sferlazza Ottavio, all'epoca Giudice Istruttore presso il Tribunale di Trapani, riferiva (f.12/II P.M.) che il dott. Ciaccio qualche volta, ma in termini assai generici e senza segni di preoccupazione, gli aveva parlato di minacce ricevute.

L'avv. Marino Anna (f.15/II P.M.) riferiva: che esercitava, unitamente al marito Greco Grimaudo Gaspare, l'attività forense, quale civilista, in Trapani; che entrambi intrattenevano stretti rapporti di amicizia con i coniugi Ciaccio; che, proprio in considerazione di tali rapporti, era a conoscenza della circostanza che circa due

anni prima detti coniugi si erano separati; che il dott. Ciaccio negli ultimi tempi aveva intrattenuto una relazione con la moglie di un collega; che tale relazione, a suo parere, non era la causa bensì l'effetto dei contrasti tra i coniugi Ciaccio; che quest'ultima alcune volte le aveva confidato di non sentirsi portata a sostenere il ruolo di moglie; che, invece, il dott. Ciaccio aveva manifestato il suo disagio per la separazione e aveva fatto di tutto per stare vicino alle figlie; che già in occasione di una precedente crisi coniugale, un paio d'anni prima, il dott. Ciaccio aveva deciso di trasferirsi in una sede del settentrione, revocando, poi, la

domanda a seguito dell'intervenuta riconciliazione con la moglie; che verso le ore 14 del 19.1.1983 si era presentato a casa loro il dott. Ciaccio, il quale si era intrattenuto a pranzo e, conversando, si era detto turbato per il fatto che la moglie da una settimana non gli consentiva di vedere le figlie; che aveva consigliato, unitamente al marito, al dott. Ciaccio di rivolgersi ad altro avvocato per la composizione del conflitto di interessi con la moglie, non sentendosi essi in condizione di intervenire in considerazione dei rapporti di amicizia, che li legavano anche alla moglie; che il dott. Ciaccio in quella circostanza non aveva manifestato

preoccupazioni per la sua incolumità fisica ed era apparso solo afflitto dai suoi problemi personali.

L'avv. Greco Grimaudo Gaspare (f.16/II P.M.) confermava sostanzialmente il contenuto della deposizione resa dalla moglie Marino Anna.

Il dott. Cariti Giuseppe, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, riferiva (f.24/II P.M.): che aveva avuto conversazioni telefoniche e incontri personali col dott. Ciaccio, a seguito e con riferimento al duplice omicidio, di chiaro stampo mafioso, di Milazzo Giuseppe e di Mancino Salvatore, avvenuto il 16.10.1981 a Gambassi Terme, trasmettendo,

altresì, al collega, che gliene aveva fatto rituale richiesta, copia di alcuni atti relativi a tale episodio criminoso.

Il dott. Minna Rosario, all'epoca Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze, riferiva (f.25/II P.M.): che nella primavera dell'anno 1982 aveva ricevuto una visita a Firenze del dott. Ciaccio, il quale aveva chiesto in visione gli atti del processo relativo al duplice omicidio Milazzo-Mancino; che si era incontrato diverse altre volte col collega, il quale, in uno di tali incontri, gli aveva comunicato l'intenzione di trasferirsi a Firenze per ragioni familiari; che anche telefonicamente si era sentito spesso col

collega, al quale, quattro o cinque giorni prima del suo assassinio, aveva manifestato la disponibilità a reperirgli un alloggio a Firenze, in considerazione dell'imminente suo trasferimento; che non era in grado di fornire elementi utili alle indagini.

I dott. Costa Antonio e Petralia Bernardo, all'epoca sostituti procuratori della Repubblica in Trapani, fornivano (ff.17 e 18/II P.M.) notizie in ordine ai criteri di assegnazione dei processi e aggiungevano che il dott. Ciaccio non aveva mai rivelato loro timori per la sua incolumità fisica.

Il dott. De Maria Giuseppe, all'epoca Presidente della Corte di Assise di Trapani, dichiarava (f.26/II P.M.): che il

000039

25.1.1983 il dott. Ciaccio avrebbe dovuto pronunziare la requisitoria in un processo di omicidio fra estortori; che non era a conoscenza di episodi di particolare contrasto tra il predetto magistrato e difensori; che il dott. Ciaccio aveva avuto una vita familiare piuttosto tormentata, caratterizzata da separazioni e riconciliazioni coniugali; che vi era stata a Trapani una ispezione in riferimento anche a presunti rapporti del dott. Ciaccio con la moglie di un collega e che, a suo parere, la decisione del trasferimento a Firenze era maturata nel dott. Ciaccio allo scopo di superare, col mutamento di sede, eventuali conseguenze dell'ispezione.

Il dott. Genna Cristoforo, all'epoca Presidente del Tribunale di Trapani, dichiarava (f.28/II P.M.): che, in effetti, v'era stata al Palazzo di Giustizia di Trapani un'inchiesta, condotta dall'Ispettore Battaglini, in relazione ad uno scritto anonimo, contenente accuse contro diversi magistrati, tra cui anche il dott. Ciaccio, al quale era stata addebitata, tra l'altro, una relazione con la moglie di un giudice del Tribunale; che questo ultimo, da lui interpellato, aveva ammesso l'esistenza di una crisi coniugale ma aveva decisamente respinto l'ipotesi di una relazione della moglie, qualificandola un volgare pettegolezzo; che nulla di utile

era in grado di riferire.

Il dott. Natoli Gioacchino, all'epoca Giudice penale presso il Tribunale e la Corte di Assise di Trapani, riferiva (f.29/II P.M.): che aveva visto per l'ultima volta il collega Ciaccio il 24/1/1983 in Corte d'Assise, dove si celebrava il processo a carico di tale Pizzardi Gaetano + 3, imputati di omicidio; che il predetto gli era sembrato calmo e sereno e non aveva manifestato timori per la sua incolumità fisica né in quella occasione né in altre; che alcuni anni addietro il collega Ciaccio gli aveva mostrato un graffio a forma di croce sulla sua auto Daf; che non aveva mai assistito

in udienza a episodi di rilievo con riferimento al collega assassinato.

Il dott. Cerami Raimondo, all'epoca Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani, dichiarava (f.30/II P.M.): che il collega Ciaccio mai gli aveva manifestato timori per la sua incolumità personale; che, una volta, si era recato a casa del predetto collega, dal quale era stato invitato, per parlare di un processo, che investiva ambienti mafiosi di Trapani, da esso Cerami istruito e seguito quale P.M. dal dott. Garofalo.

La dott. Leone Anna Maria, all'epoca Giudice penale del Tribunale di Trapani, riferiva (f.33/II P.M.): che aveva fatto

parte del Collegio Penale, che aveva trattato il processo contro Minore Calogero + 19, imputati di associazione per delinquere ed altro; che l'udienza si era svolta in un clima di grande tensione e che il processo era stato rinviato a tempo indeterminato per una macroscopica nullità processuale, verificatasi nel corso dell'istruzione; che il Collegio aveva ordinato la scarcerazione per decorrenza dei termini di alcuni imputati; che, successivamente, il dott. Ciaccio aveva commentato criticamente il provvedimento relativo al divieto di soggiorno in Trapani, concernente gli imputati scarcerati, dicendole che, in tal modo, si

erano accentuati i rischi per lui; che era rimasta sgomenta nel sentire tale considerazione; che il collega Ciaccio, al momento della trattazione di alcune proposte di misure di prevenzione, le aveva detto che se ne occupava lui quale P.M., in quanto era un "alcamologo di professione" e i prevenuti erano di Alcamo.

Il dott. Giacomelli Alberto, all'epoca Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani, dichiarava (f.34/II P.M.) che mai si erano verificati, in sua presenza, nel corso di udienze, episodi, che potessero esporre il dott. Ciaccio al risentimento di imputati o prevenuti.

Il dott. Sciuto Antonino, all'epoca Giudice

del Tribunale di Trapani, riferiva (f.35/II P.M.): che aveva intrattenuto ottimi rapporti di amicizia col dott. Ciaccio, col quale, però, negli ultimi tempi, si era visto solo di sfuggita; che nel novembre 1982 aveva trascorso un pomeriggio in compagnia del collega, il quale gli era sembrato turbato; che aveva attribuito il turbamento del collega alla sua crisi coniugale; che il dott. Ciaccio mai gli aveva esternato timori per la sua incolumità fisica; che nel giugno 1982 un Ufficiale di P.G. della Polizia di Stato aveva ricevuto una telefonata anonima, con la quale si avvertiva che sarebbe stato ucciso un magistrato, abitante nei pressi

di Piazza Vittorio Emanuele, zona nella quale abitavano i giudici Ciaccio, Petralia e Cerami; che, avuta notizia della minaccia, il Presidente del Tribunale aveva invitato i Giudici del Tribunale a formulare eventuali proposte di tutela.

Il dott. Lumia Giuseppe, all'epoca Procuratore della Repubblica in Trapani, dichiarava (ff.39-44/II P.M.): che il dott. Ciaccio, in servizio presso la Procura della Repubblica di Trapani dal settembre 1971, aveva trattato, tra l'altro, numerosi e gravi processi per fatti di mafia, per traffico di sostanze stupefacenti e relativo riciclaggio di narco-dollari, per sofisticazioni vinicole e per illeciti di

pubblici amministratori, relativamente ai più rilevanti dei quali forniva specifiche indicazioni; che il dott. Ciaccio aveva interpretato come intimidatorio il comportamento, tenuto dal difensore di uno degli imputati, nel corso di un'indagine dibattimentale del processo contro Minore Calogero ed altri, imputati di associazione per delinquere, e gli aveva consegnato relazione scritta sull'episodio; che la Procura Generale di Palermo, in coincidenza con tale episodio, avendo il dott. Ciaccio manifestato preoccupazione per la sua incolumità fisica, aveva disposto, nei confronti dello stesso, servizio di scorta, cessato, in seguito, per rinunzia da parte

dell'interessato; che mai, in seguito, il dott. Ciaccio aveva manifestato timori per la sua incolumità fisica né aveva riferito di minacce.

L'avv. Esposito Elio (f.118/II P.M.) riferiva: che mai il dott. Ciaccio, del quale era amico, aveva espresso timori per sé o per la sua famiglia; che qualche volta, il dott. Ciaccio aveva espresso solo delle indignazioni, come quando gli aveva detto che, in occasione di un "lutto", che aveva colpito i Minore (oggetto, all'epoca, di indagine), gli unici a non aver inviato le condoglianze erano loro due.

Il dott. Garofalo Francesco, sostituto procuratore della Repubblica a Trapani sino

al 27.9.1981, dichiarava (ff.119-120/II P.M.): che nell'anno 1981 il dott. Ciaccio, poiché aveva rappresentato ai competenti Organi di aver rinvenuto un segno di croce sulla sua autovettura e di avere avvertito altri segnali di minaccia, era stato scortato; che il dott. Ciaccio avrebbe trovato sul terrazzo della sua casa delle ossa ed avrebbe avvertito intorno a sé la presenza di persone, il cui atteggiamento non lo convinceva; che il dott. Ciaccio era stato talmente colpito da un episodio, avvenuto in udienza con un avvocato, da redigere una relazione, giacché aveva avuto l'impressione che il fatto avrebbe potuto ingenerare negli imputati il convincimento

che egli fosse responsabile della loro carcerazione; che nel processo in questione v'era un rapporto dei Carabinieri, in cui, tra l'altro, si affermava che il dott. Ciaccio aveva notato, all'interno del carcere di Trapani, Minore Calogero in compagnia di tale Gambino e di altro soggetto (indicati come killer della mafia palermitana), a riprova del collegamento tra la mafia trapanese e quella palermitana; che i difensori avevano chiesto prima del dibattimento e reiterato, dopo il rigetto, in dibattimento la citazione quale teste del dott. Ciaccio, il quale in quell'udienza, nella quale tutti erano d'accordo sull'esistenza di una

nullità processuale, che non avrebbe consentito la proficua trattazione del processo, era stato ricusato dai difensori; che dall'estate 1982 non si era più incontrato col collega Ciaccio.

Il dott. Carrara Carmelo, all'epoca Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani, dopo avere elencato i processi di maggior rilievo trattati dal dott. Ciaccio, riferiva (ff.141-143/II P.M.): che il dott. Ciaccio non sembrava nutrire timori di sorta, mentre circa un anno e mezzo prima appariva preoccupato e veniva scortato; che, approssimativamente nello stesso periodo, i colleghi Consoli Agata e Sferlazza Ottavio avevano trovato dei fiori

sulle loro autovetture; che nell'estate dell'anno 1982 ad un agente della Squadra Mobile era pervenuta una telefonata anonima, con la quale si riferiva che un magistrato, abitante nei pressi di Piazza Vittorio, era pedinato, a volte anche mediante autovetture.

La dott. Consoli Agata, sostituto procuratore della Repubblica in Trapani sino al settembre 1981, riferiva (f.159/II P.M.), tra l'altro: che, nel corso della trattazione di un processo contro i Minore, la difesa, nonostante fosse scontato il rinvio a tempo indeterminato per una nullità processuale, aveva richiesto l'allontanamento del dott. Ciaccio, che

intendeva citare nella qualità di teste; che, durante la temporanea sostituzione, i due difensori di fiducia del Minore avevano esercitato sollecitazioni nei suoi confronti affinché restasse ad esercitare le funzioni di P.M., al posto del dott. Ciaccio, per tutta la durata del processo.

I testi Vigna Pier Luigi (f.24/II P.M.), Venuti Pietro (f.27/II P.M.), Giglio Daniela (f.31/II P.M.), Scafidi Girolamo (f.32/II P.M.) e D'Angelo Mario (f.36/II P.M.), tutti magistrati, non riferivano circostanze utili ai fini delle indagini.

Venivano contestualmente identificati ed escussi i vicini di casa a Valderice del dott. Ciaccio.

La Sala Giovanni (ff.202/I P.M. -123-124/II P.M.) dichiarava: che abitava a Valderice in una casa sita di fronte a quella del dott. Ciaccio; che, durante la notte in cui era stato assassinato il predetto magistrato, mentre dormiva era stato svegliato, unitamente alla moglie Badalucco Giovanna, da un forte rumore simile ad una deflagrazione; che, poiché il cane, rinchiuso in un locale sottostante, nel corso della notte precedente, si era infuriato a tal punto da rompere un vetro, aveva pensato che era stato di nuovo il cane a provocare il rumore, facendo cadere qualcosa; che, pertanto, si era riaddormentato; che il cane, solitamente

tranquillo, aveva abbaiato insistentemente e ininterrottamente sia nella notte fra il 24 e il 25.1.1983 sia nella notte precedente; che non aveva balconi né finestre prospicienti sulla via Carollo; che verso le ore 6 del 25.1.1983 era uscito di casa per recarsi al lavoro ed aveva notato che l'autovettura del dott. Ciaccio, parcheggiata di fronte al cancello d'ingresso della casa dello stesso, aveva i vetri infranti; che, nel frattempo, era sopraggiunto Naso Vincenzo, suo compagno di lavoro, il quale aveva visto qualcosa, indistintamente, essendo ancora buio, dentro l'autovettura in questione; che, unitamente al Naso, erano andati ad

avvisare i Carabinieri di Valderice, i quali, accorsi, avevano constatato che dentro l'autovettura v'era il corpo esamine del dott. Ciaccio.

Badalucco Giovanna (ff.200/I P.M. -121-122/II P.M.) confermava sostanzialmente il contenuto delle deposizioni rese dal marito La Sala Giovanni, aggiungendo che mai il cane era apparso infuriato ed aveva abbaiato insistentemente come nelle notti fra il 23 e il 24 e fra il 24 e il 25 gennaio 1983.

Anche Naso Vincenzo (f.208/I P.M.) confermava il contenuto delle deposizioni del La Sala nella parte relativa al rinvenimento della autovettura del dott.

Ciaccio ed alle fasi susseguenti, aggiungendo che aveva provato molta paura.

Accardo Giovanni (ff.201/I P.M. -117/II P.M.) dichiarava: che abitava in una casa a Valderice, posta di fronte a quella del dott. Ciaccio; che, durante la notte fra il 24 e il 25 gennaio 1983, non aveva sentito nulla; che solo nella mattinata era stato informato dell'assassinio del dott. Ciaccio; che il dott. Ciaccio la sera rincasava tardi.

Napoli Giovanna (ff.199/I P.M. -116/II P.M.) riferiva: che abitava in una casa a Valderice, posta di fronte a quella del dott. Ciaccio e accanto a quella di La Sala Giovanni; che nella notte tra il 24 e il 25

gennaio 1983, mentre, insieme al marito, dormiva, era stata svegliata dal figlio Cicala Giuseppe, il quale le aveva chiesto se avesse udito degli spari; che, alla sua risposta negativa, il figlio le aveva detto d'aver udito degli spari, mentre leggeva in cucina, e d'essersi alzato per andare a vedere cosa fosse successo, ma di essersi sentito male per la paura; che aveva raccomandato al figlio di non aprire la porta e di non uscire fuori; che ciò era accaduto poco dopo l'una; che, pur essendo titolare di utenza telefonica, non aveva pensato di informare telefonicamente dell'accaduto i Carabinieri; che solo nella mattinata del 25.1.1983 era stata informata

dai vicini dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Cicala Giuseppe (ff. 203-204/I P.M. -114-115/II P.M. - 132-133/II P.M.) riferiva: che era figlio di Napoli Giovanna; che, soffrendo di insonnia, la sera andava a letto molto tardi; che nella notte del 25 gennaio 1983, mentre era in cucina, dedito alla lettura, poco dopo l'una aveva sentito transitare ed arrestarsi l'autovettura del dott. Ciaccio, che aveva riconosciuta dal rumore del motore; che, quasi contestualmente, aveva sentito susseguirsi come due raffiche di mitra, esplose da arma, che, avendo compiuto il servizio militare, aveva individuato sicuramente

000000

come di tipo automatico; che non aveva sentito colpi singoli ma che non poteva escludere fossero stati sparati contemporaneamente ai colpi di mitra; che, subito dopo gli spari, non aveva udito rumori di autovetture né di passi; che, pur essendosi reso conto che era successo qualcosa di grave al dott. Ciaccio, non aveva avuto il coraggio di affacciarsi o di uscire fuori per il timore di essere ucciso; che, superato lo sbigottimento, aveva svegliato i genitori per informarli dell'accaduto; che la madre gli aveva consigliato di andare a dormire; che la paura lo aveva attanagliato tanto da indurlo a desistere anche dall'informare

telefonicamente i Carabinieri; che la sera del 24.1.1983 verso le ore 22,30, come pure la sera precedente dopo mezzanotte, aveva sentito i cani abbaiare con particolare insistenza; che allo stesso modo i cani avevano abbaiato dopo gli spari; che escludeva di aver visto gli assassini; che solitamente il dott. Ciaccio rincasava verso le ore 24/0,30.

I testi Oddo Nicolò (ff.205/I P.M. -129/II P.M.), Vulpitta Giuseppe (f.207/I P.M.), Maltese Maria (f.209/I P.M.), Maltese Giuseppe (f.210/I P.M.), Martinico Vito (f.212/I P.M.), Romano Pietro (f.213/I P.M.) e Carrara Gaetana (214/I P.M.) affermavano di non essere in grado di

fornire indicazioni di sorta in ordine alle modalità ed agli autori dell'assassinio.

Frattanto nella tarda serata del 25.1.1983 gli investigatori escutevano tale Cartafalsa Vincenza (all.verb.ud.10.5.1988), la quale, in riferimento al furto dell'autovettura Alfa Sud, targ. TP.210931, di proprietà di Tramuta Simone, avvenuto in Campobello di Mazara il 27.8.1982, dichiarava: che era vicina di casa del Tramuta; che un giorno, verso le ore 11,15-11,30, mentre si trovava nel vano lavanderia del terrazzo a primo piano della sua casa di abitazione, intenta a lavare degli indumenti, affacciatasi casualmente, aveva notato che Tramuta Simone,

parcheggiata la sua autovettura, era rincasato; che, dopo qualche istante, aveva visto un giovane salire sull'autovettura in questione con disinvoltura, tanto che aveva avuto l'impressione che si trattasse di un amico del Tramuta; che era tornata in lavanderia per continuare il suo lavoro ma, dopo qualche minuto, aveva udito delle voci, provenienti dalla strada, e, affacciatasi nuovamente, aveva appreso che avevano rubato l'autovettura al Tramuta; che aveva informato quest'ultimo di quanto aveva visto; che il giovane autore del furto era di anni 20-25, alto circa metri 1,70, di corporatura regolare, di carnagione chiara, con i capelli di colore scuro

molto corti, e indossava una maglietta di colore giallo con le maniche corte; che non era in grado di fornire dati sulle fattezze somatiche del giovane, giacché lo aveva solo intravisto dalla parte retrostante; che il giovane in questione, comunque, non era di Campobello di Mazara.

Venivano effettuate centinaia di perquisizioni domiciliari nei confronti di pregiudicati e di individui gravitanti, a giudizio degli investigatori, in ambienti della malavita organizzata.

In data 7.2.1983 nel corso di una perquisizione domiciliare (ff.110 e ss./I P.M.) a Castellammare del Golfo nella casa di abitazione di via Sassari n.1,

di proprietà di Farina Ambrogio, venivano rinvenute e sequestrate, tra l'altro, tre magliette di colore giallo, marca Hanes,taglia M-38/40, due delle quali nuove ed una già lavata.

In data 10.2.1983 Cartafalsa Vincenza (f.170/I P.M.) aggiungeva: che aveva visto il giovane, che si impossessava dell'autovettura del Tramuta, solo di fianco; che la sua attenzione era stata attratta, in particolare, dalla maglietta indossata dal giovane, chè era di colore giallo "becco d'oca" ed aveva le maniche corte; che detta maglietta era priva di scritte o diciture; che non aveva potuto vedere se la maglietta avesse o meno tasche; che non conosceva

00 066

Farina Ambrogio né Farina Salvatore ma che non poteva escludere che suo marito, attesa la sua attività, li conoscesse.

Gli investigatori esibivano alla Cartafalsa due magliette gialle marca Ellesse con le maniche corte e la maglietta gialla marca Hanes, sequestrata nella casa di abitazione di Farina Ambrogio il 7.2.1983, dando atto che le tre magliette erano gialle ma di tonalità diverse.

La Cartafalsa, dopo avere esaminato attentamente le tre magliette, dichiarava che la maglietta marca Hanes era di colore uguale a quello della maglietta indossata dall'autore del furto dell' autovettura di proprietà di Tramuta Simone.

000067

Escussa dal Procuratore della Repubblica il 19.2.1983, la Cartafalsa (ff.125-126/II P.M.) confermava il contenuto delle deposizioni rese il 25.1.83 e il 10.2.1983, aggiungendo: che la sua casa di abitazione era quasi attigua a quella di Tramuta Simone; che il vano lavanderia aveva una finestra, prospiciente sulla strada; che, avendo sentito sopraggiungere un'autovettura, si era affacciata dalla finestra e aveva visto il Tramuta scendere dalla sua autovettura, un'Alfa Romeo di colore molto chiaro, e salire a casa; che, pochi attimi dopo essersi ritirata, aveva sentito aprire lo sportello dell'auto; che, incuriosita, si era nuovamente affacciata ed aveva visto

000068

un uomo con la maglietta gialla, il quale, salito sull'auto, era partito subito; che aveva pensato che si trattasse di un parente del Tramuta; che, avendo già caricato la lavabiancheria, si era recata in un'altra stanza; che, avendo sentito delle voci, provenienti dalla strada, si era affacciata da un balcone ed aveva appreso dalla madre del Tramuta del furto dell'auto; che aveva visto il giovane, mentre saliva sull'auto, soprattutto di spalle; che le caratteristiche del giovane erano quelle già in precedenza fornite; che le erano rimasti particolarmente impressi il colore dei capelli del giovane, molto scuri, ed il colore della maglietta dallo

stesso indossata, identico al colore della maglietta riconosciuta dinanzi agli investigatori; che non aveva visto in viso il giovane, il quale le appariva di spalle. Il 19.2.1983 veniva escusso dal Procuratore della Repubblica Tramuta Simone (f.127/II P.M.), il quale dichiarava: che in data 27.8.1982 aveva denunciato il furto della sua autovettura Alfa Sud, targ. TP.210931, di colore chiaro-avorio; che quella mattina era appena salito a casa, dopo avere parcheggiato la sua auto davanti casa, allorquando, alcuni minuti dopo, guardando verso la strada, aveva visto la sua auto allontanarsi; che, pensando ad una bravata di suo fratello, privo di patente, era

uscito subito di casa e aveva notato che l'auto si allontanava in direzione di Mazara; che, a circa cinquanta metri di distanza, aveva notato che il conducente indossava una maglietta gialla; che, essendo l'auto munita di poggiatesta, aveva visto il colore della maglietta solo in corrispondenza della spalla destra; che non aveva riferito, al momento della denuncia, la circostanza relativa alla maglietta, in quanto solo dopo la denunzia la Cartafalsa gli aveva detto di aver visto la persona con la maglietta gialla mentre si impossessava dell'auto.

Passanante Francesco, convivente della Cartafalsa, non forniva (ff.171-174/I P.M.

-128/II P.M.) elementi utili alle indagini relative al furto dell'autovettura del Tramuta.

Il 7.2.1983, contestualmente alla perquisizione domiciliare nella casa di abitazione di Farina Ambrogio a Castellammare del Golfo in Via Sassari n.1 (ff.110 e ss./I P.M.), veniva escussa Magaddino Maria, la quale dichiarava (f.120/I P.M.): che il marito Farina Ambrogio possedeva due pizzerie, una delle quali a New Jork e l'altra a Brooklyn; che suo marito, con il quale si era sentita per telefono circa dieci giorni prima, non veniva in Italia da circa un anno; che conosceva Di Maria Calogero ma non lo aveva visto di recente a

Castellammare del Golfo; che non le risultava che suo marito avesse avuto rapporti di affari col Di Maria; che suo marito era stato per alcuni anni dipendente del Banco di Sicilia ed aveva prestato servizio presso le agenzie di Marsala, Salemi, Campobello di Mazara e Catania.

Farina Salvatore, escusso il 7.2.1983, dichiarava (f.118/I P.M.): che era tornato in Italia da New Jork nel settembre dell'anno 1982; che il padre Farina Ambrogio possedeva a Brooklyn un esercizio commerciale per la vendita di marmi e di ceramiche e a New Jork una pizzeria; che un'altra pizzeria nel New Jersey era da lui gestita; che era tornato in Italia, giacché

era fidanzato con Liga Rosaria, una ragazza italo-americana di Bagheria, e intendeva intraprendere un'attività commerciale per la vendita di vini a Castellammare del Golfo; che suo padre era venuto in Italia l'ultima volta nel Natale 1980; che aveva parlato telefonicamente col padre circa quattro giorni prima; che era andato a Campobello di Mazara una sola volta circa due anni prima; che conosceva Di Maria Calogero; che anche suo padre conosceva il Di Maria, col quale, però, riteneva che non avesse rapporti di affari; che il Di Maria, tornato dagli U.S.A. a Castellammare del Golfo nel periodo delle festività natalizie, gli aveva portato i saluti del

padre.

Farina Salvatore cl.1927, escusso il 7.2.1983, dichiarava (f.278/I P.M.) che aveva visto in Italia il proprio fratello Farina Ambrogio l'ultima volta durante le festività natalizie circa un anno prima.

Liga Rosaria, sentita il 9.2.1983, dichiarava (f.165/I P.M.): che circa due anni prima si era fidanzata ufficialmente con Farina Salvatore, che aveva conosciuto in U.S.A.; che il fidanzamento era avvenuto verso la fine del mese di agosto o i primi del mese di settembre, prima che il Farina partisse per il servizio militare, in U.S.A. presso la sua casa di abitazione e che in quella occasione era stato girato un

filmino; che il fidanzato nei primi mesi dell'anno 1982, espletato il servizio di leva, era rientrato in U.S.A., dove era rimasto ininterrottamente fino al 30 settembre o al 1° ottobre 1982, epoca in cui era rientrato in Italia con la madre ed il fratellino; che la suocera Magaddino Maria e il figlio più piccolo si erano recati in U.S.A. nell'anno 1982 alla fine dell'anno scolastico; che Farina Ambrogio non era venuto in Italia nel corso dell'anno 1982 e neppure nei mesi di gennaio e di febbraio dell'anno 1983; che il fidanzato Farina Salvatore nel mese di agosto dell'anno 1982 era in U.S.A. e non si era mai allontanato dagli U.S.A. da

quando vi era tornato, dopo l'espletamento del servizio militare, sino alla fine di settembre dell'anno 1982.

Il 10.2.1983 veniva nuovamente escusso Farina Salvatore, il quale dichiarava (ff.280-281/I P.M.): che, ultimato, in data 27.11.1981, il servizio militare, era partito per gli U.S.A. il 5.3.1982 ed era rientrato in Italia il 15.7.1982, dovendo sostenere esami presso la Camera di Commercio di Trapani; che il 3.8.1982 era tornato in U.S.A., dove si era intratténuto sino alla fine del mese di settembre dell'anno 1982, epoca in cui era rientrato in Italia da solo per iniziare un'attività commerciale; che si era fidanzato in U.S.A.

il 31.8.1982 con Liga Rosaria, nella cui casa di abitazione si era svolta la festa; che in quell'occasione era stato girato un filmino; che aveva parlato telefonicamente col padre, che si trovava in U.S.A., circa sei-otto giorni prima; che, a seguito degli esami sostenuti nel luglio 1982, la Camera di Commercio di Trapani gli aveva rilasciato certificato di abilitazione all'esercizio di attività commerciale.

Veniva sentito Calandra Antonino, il quale dichiarava (all.verb.ud.20.6.1988-ff.136-138/II P.M.): che conosceva Farina Salvatore, amico d'infanzia, con il quale si era incontrato spesso nell'estate 1982 sia in spiaggia sia alla villa comunale di

Castellammare del Golfo; che il 25 settembre 1982 si era recato a Queens-New Jork, in U.S.A., presso suo cugino Di Maria Leonardo, intrattenendosi sino alla fine di novembre 1982; che, due giorni dopo il suo arrivo in U.S.A., aveva telefonato al suo amico Farina Salvatore, che gli aveva fornito il numero di telefono, a Castellammare del Golfo, circa venti giorni prima del 25.9.1982; che, in quella circostanza, il Farina gli aveva riferito che era in procinto di partire alla volta degli U.S.A.; che il predetto Farina era ripartito per l'Italia circa una settimana dopo il loro incontro in U.S.A.; che, in U.S.A., il Farina gli aveva detto che si

era fidanzato ufficialmente da poco tempo e, cioé, da qualche settimana.

Galante Andrea dichiarava (ff.134-135/II P.M.): che circa due anni prima aveva conosciuto Farina Salvatore presso la villa comunale di Castellammare del Golfo, luogo di abituale ritrovo di giovani; che nei mesi di giugno e luglio 1982, dovendo sostenere esami di maturità classica, aveva frequentato la villa saltuariamente nei ritagli di tempo; che nel mese di agosto, invece, aveva frequentato la villa con maggiore assiduità e vi aveva incontrato Farina Salvatore; che, prima di Natale, aveva appreso che il Farina era fidanzato.

Il 17.2.1983 veniva escusso Cusenza

Giuseppe, titolare dell'esercizio con salone per ricevimento "LA PIGNA" di Valderice, il quale dichiarava (ff.231-233/I P.M.): che il 20.12.1982 nel suo locale si era svolto un ricevimento per le nozze di Farina Ambrogio Salvatore (figlio di Farina Salvatore cl.1927) con Coppola Angela; che il trattenimento era iniziato con circa due ore di ritardo e, cioé, verso le ore 20, in quanto era atteso un parente da fuori; che alle ore 21 circa il parente era giunto; che lo "zio d'America" (in tali termini i presenti parlavano del nuovo arrivato) era persona da lui ben conosciuta; che il predetto era fratello del padre dello sposo ed era la stessa

persona, la cui fotografia gli veniva esibita e, cioé, Farina Ambrogio.

Il 19.2.1983 veniva disposto ed eseguito il sequestro del filmino e delle foto effettuati in occasione delle nozze Farina-Coppola in data 20.12.1982, consegnati per lo sviluppo rispettivamente a Lattuada Mario, titolare di studio fotografico a Saronno, e a Peraino Antonino, titolare di studio fotografico a Trapani (ff.217-231/I P.M.).

Il 21.2.1983 veniva escussa a Mozzate Domingo Giacoma, la quale dichiarava (ff.220-222/I P.M.): che era figlia di Farina Giacoma, la quale era sorella di Farina Salvatore cl.1927 e di Farina

000082

Ambrogio; che nella mattinata del-
l'1.11.1983 si era presentato inaspettata-
mente a casa sua lo zio Ambrogio, da anni
residente a New Jork, il quale aveva detto
che veniva da Zurigo, e si era fermato sino
al 10.1.1983, giorno in cui si era
allontanato mediante un taxi; che lo zio
Ambrogio era tornato improvvisamente nella
mattinata del 12.2.1983 e si era fatto
accompagnare a Zurigo onde partire per New
Jork in aereo il 13.2.1983; che in entrambe
le occasioni lo zio Ambrogio aveva con sé
solo una borsa da viaggio e che il
12.2.1983 aveva acquistato un cappotto; che
era stata in U.S.A., ospite della sorella
Maria, dal 3 agosto al 3 settembre 1982;

che, durante la permanenza in U.S.A., aveva scattato diverse fotografie, che spontaneamente consegnava.

I Carabinieri di Mozzate il 19.2.1983 escutevano Farina Ambrogio Salvatore, il quale dichiarava (ff.225-226/I P.M.): che era figlio di Farina Salvatore cl.1927; che si era sposato con Coppola Angela il 20.12.1982; che non era intervenuto alla cerimonia, sebbene invitato, suo zio Ambrogio; che il 1.1.1983, recatosi, con la moglie, a Cislago per far visita allo zio Farina Luciano, fratello di suo padre, con grande sorpresa aveva colà incontrato suo zio Ambrogio; che tale incontro si era ripetuto in una successiva visita, avvenuta

il 7.1.1983, a casa dello zio Luciano; che in tale ultima occasione suo zio Ambrogio manifestava l'intenzione di tornare in U.S.A.; che il 16 o il 17 gennaio aveva appreso che suo zio Ambrogio era ripartito.

Coppola Angela, moglie di Farina Ambrogio Salvatore, dichiarava (ff.227-228/I P.M.): che Farina Ambrogio non aveva assistito alla cerimonia nuziale; che, il giorno successivo a quello del suo rientro, con il marito, a Turate, aveva incontrato lo zio Ambrogio a casa della cugina Domingo Giacoma; che, a distanza di qualche settimana, aveva appreso dalla Domingo che Farina Ambrogio era già partito per gli U.S.A.

Farina Luciano, fratello di Farina Ambrogio, dichiarava (ff.223-224/I P.M.): che, inviato nell'anno 1970 al soggiorno obbligato, si era, anche dopo la cessazione della misura di prevenzione, stabilito a Cislago; che aveva visto il fratello Ambrogio in Sicilia circa un anno prima e a Cislago il 1.1.1983; che, dopo tale ultima data, non aveva più visto il predetto, con il quale non intercorrevano buoni rapporti e che era partito senza salutare.

Farina Francesco, figlio di Farina Salvatore cl.1927, dichiarava (ff.218-219/I P.M.): che dall'anno 1971 risiedeva in U.S.A.; che tra il 19 e il 20.11.1982 era tornato in Italia, dove aveva assistito

alle nozze del fratello Ambrogio Salvatore con Coppola Angela; che era rientrato in U.S.A. il 13.1.1983, tornando, di nuovo, in Italia il 20.2.1983; che non si era visto in Italia , nel lasso di tempo dal 19.11.1982 al 13.1.1982, con lo zio Farina Ambrogio, che si trovava in Italia ma che non aveva incontrato neppure alla suddetta cerimonia nuziale; che solo il giorno precedente aveva appreso da suo fratello Ambrogio Salvatore e da sua cugina Domingo Giacoma della presenza in Italia dello zio Farina Ambrogio; che aveva incontrato in U.S.A. suo zio Ambrogio quattro o cinque giorni prima del 20.2.1983.

Sentiti il 28.2.1983 dal Procuratore della

Repubblica di Como, Farina Ambrogio Salvatore e Coppola Angela (ff.149 e 152/II P.M.) confermavano il contenuto delle deposizioni rese ai Carabinieri, ribadendo che avevano visto Farina Ambrogio solo due volte e, cioé, l'1.1.1983 e il 7.1.1983.

I testi Patti Francesco (f.335/I P.M.) Patti Giovanni (f.333/I P.M.) Todaro Giovanni (f.326/I P.M.) Meli Epifanio (f.328/I P.M.) Pullara Giuseppe (f.325/I P.M.) e Cipolla Natale (f.323/I P.M.) non fornivano elementi utili ai fini delle indagini.

A seguito di un esposto, recante la firma apocrifa "Sergio Bianconero", spedito dalla Svizzera e pervenuto alla Questura di

Brindisi il 26.2.83 (f.316-317/I P.M.), venivano escussi Marano Ignazio e Giovanni. Marano Ignazio dichiarava (ff.289-290/I P.M.): che da parecchi anni conduceva in affitto un fondo rustico, esteso venti ettari, di proprietà delle sorelle Montalto; che aveva corrisposto il canone a Montalto Irene e, negli ultimi due anni, al dott. Ciaccio; che, circa un mese prima di essere assassinato, il dott. Ciaccio gli aveva espresso la volontà di vendere il fondo; che, unitamente al nipote Marano Giovanni, affittuario di un altro fondo, si era recato a casa del dott. Ciaccio, il quale, alla presenza dell'avv. Greco, incaricato delle trattative, aveva ribadito

la sua intenzione; che, mentre egli non si era dichiarato disponibile all'acquisto, in considerazione della sua età avanzata, il nipote Giovanni si era detto interessato, a condizione, però che potesse pagare il prezzo dopo avere chiesto ed ottenuto un mutuo quarantennale dalla Regione Siciliana; che, avendo il dott. Ciaccio interesse ad incassare subito il prezzo, la trattativa si era subito arenata; che, su incarico del dott. Ciaccio, aveva diffuso la notizia della offerta in vendita del fondo ma ignorava se persone interessate all'acquisto si fossero o meno rivolte all'avv. Greco, incaricato della vendita.

Marano Giovanni dichiarava (ff.291-292/I

P.M.): che conduceva in affitto un fondo rustico, esteso sedici ettari, di proprietà delle sorelle Montalto; che, circa tre mesi prima, aveva appreso che l'avv. Greco aveva ricevuto incarico di procedere alla vendita di detto fondo; che aveva contattato l'avv. Greco, il quale gli aveva confermato la notizia, e aveva telefonato al dott. Ciaccio prima a Trapani e poi, su indicazione della moglie del predetto magistrato, a Valderice; che, nel pomeriggio del giorno successivo, si era incontrato a Valderice col dott. Ciaccio, il quale gli aveva confemato l'intenzione di vendere il fondo; che aveva manifestato la volontà di procedere all'acquisto ma la

impossibilità economica di pagare il prezzo relativo se non mediante mutuo regionale trentennale; che il dott. Ciaccio gli aveva detto di rivolgersi all'avv. Greco, con il quale avevano discusso dell'affare; che aveva concordato col dott. Ciaccio un altro incontro, avvenuto a Trapani, alla presenza, anche, dell'avv. Greco e di suo zio Marano Ignazio; che la trattativa non si era conclusa positivamente, in quanto il dott. Ciaccio aveva necessità di ottenere il pagamento del prezzo immediatamente, dovendo realizzare un altro affare, e non poteva attendere circa un anno, lasso di tempo necessario per lo espletamento della pratica di mutuo regionale; che egli e lo

zio si erano impegnati ad interessarsi per reperire altri disponibili all'acquisto; che, dopo circa 40 giorni, l'avv. Greco gli aveva chiesto notizie in ordine a possibili acquirenti; che aveva risposto di non aver rinvenuto nessuno e, su suggerimento dell'avv. Greco, aveva riferito la notizia telefonicamente al dott. Ciaccio, che si trovava a Roma presso la madre; che aveva appreso dall'avv. Greco, in occasione del primo incontro, che vi era una cooperativa interessata all'acquisto del fondo.

Nel frattempo, era pervenuta agli investigatori notizia dell'assassinio, avvenuto a New Jork il 29.1.1983, di tale Di Maria Calogero, considerato in rapporti

con Farina Ambrogio e la cui presenza a Castellammare del Golfo, fino a qualche giorno prima dell'assassinio del dott. Ciaccio, era stata riscontrata.

Il 7.2.1983 venivano eseguite perquisizioni domiciliari presso le case di abitazione di Di Maria Giuseppe a Castellammare del Golfo in via Della Repubblica n.3 e in via Capuana n.31 - contrada Gemma d'oro (ff.343-344/I P.M.).

Lo stesso giorno gli investigatori escutevano Fiordilino Paola, cognata di Di Maria Calogero e moglie di Di Maria Giuseppe, la quale dichiarava (f.119/I P.M.): che il cognato Calogero era giunto, pochi giorni prima di Natale, a

Castellammare del Golfo, dagli U.S.A., dove gestiva un bar; che il predetto era ripartito alla volta degli U.S.A. circa quindici giorni addietro; che, solo pochi giorni prima di partire, il cognato le aveva chiesto di preparargli la valigia.

Il 10.2.1983 veniva sentito Di Maria Giuseppe, fratello di Calogero, il quale dichiarava (ff.161-162/I P.M.): che suo fratello era giunto in Italia alcuni giorni prima di Natale ed era ripartito alla volta degli U.S.A. da Palermo il 21.1.1983; che aveva accompagnato, in tale ultima circostanza, personalmente all'aereoporto di Palermo il fratello, il quale, all'atto sia dell'arrivo sia della partenza, aveva

una sola valigia; che il fratello aveva intenzione di stare ancora qualche giorno a Castellammare del Golfo ma, avendo subito una perquisizione domiciliare, aveva preferito ripartire immediatamente; che suo fratello Calogero era stato a Castellammare del Golfo per circa venti giorni nell'agosto 1982.

Venivano effettuate complesse indagini, al fine di ricostruire con precisione la data di partenza da Castellammare del Golfo e l'itinerario, percorso da Di Maria Calogero, per il rientro a New Jork.

Nel quadro delle indagini, venivano identificate ed escusse le guardie particolari giurate Pentassuglia Lorenzo

(ff.320/I P.M. - 157/II P.M.) e Gallo Giovanni (f.158/II P.M.), in servizio, nel periodo, in cui era stato teso al dott. Ciaccio il mortale agguato, nella zona di Pizzolungo (in cui era stata rinvenuta l'autovettura incendiata di proprietà di Tramuta Simone), ma l'esame risultava infruttuoso.

Nella immediatezza delle indagini, il Procuratore della Repubblica autorizzava l'intercettazione telefonica delle utenze di Farina Ambrogio, Di Bartolo Leonardo, Pizzo Margherita e Costanzo Melchiorra.

Particolarmente proficuo si appalesava il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di Pizzo

Margherita, la quale intratteneva una relazione sentimentale con Farina Ambrogio (ff.27-58/VI P.M.).

In data 20.5.1983 a New Jork, nel quadro di una operazione della D.E.A., Farina Ambrogio, colto in possesso di Kg.5 di eroina, veniva tratto in arresto unitamente al figlio Salvatore, che lo seguiva armato.

Il 2.6.1983 la Criminalpol di Palermo esponeva: che Farina Ambrogio e Di Maria Calogero facevano parte di una potente organizzazione di trafficanti di armi e droga, che aveva il suo quartier generale a Brooklyn e sulla quale il dott. Ciaccio aveva accentrato la sua attenzione; che il dott. Ciaccio era stato soppresso dal

Farina e dal Di Maria, su disposizione della predetta associazione; che era necessario individuare e contattare in U.S.A. gli abituali frequentatori siciliani dell' "Extrabar II", gestito dal defunto Di Maria, al fine di acquisire notizie sulle attività del Di Maria stesso, del Farina nonché di Di Chiara, Cassarà e Foderà; che era necessario sentire in U.S.A. l'amante del Di Maria nonché la commessa del negozio di ceramiche, gestito da Farina Ambrogio, al fine di conoscere i movimenti del Di Maria, di Farina Ambrogio e Salvatore e, inoltre, i rapporti tra Farina Ambrogio e Lorenzo Scaduto; che era necessario svolgere indagini in ordine alla pizzeria,

gestita dal Farina, nel New Jersey, località in cui "Totò" Minore era titolare di altra pizzeria (il cui indirizzo e numero di telefono erano stati annotati dal Farina su un'agenda poi sequestratagli); che era necessario svolgere indagini sul "Caffé Roma", "Caffé Segesta", "Santa Rosalia social club", luoghi di incontro fra molte persone collegate all'inchiesta con particolare riferimento a Cesare Bonventre, ad Antonio Aiello, ai Tramontana nonché indagini su tale Riina, presunto killer del Di Maria, e sui collegamenti del Riina con Cesare Bonventre, Giuseppe Tramontana e Salvatore Inzerillo.

000100

In data 3.6.1983 il Procuratore della Repubblica formulava commissione rogatoria, con la quale richiedeva l'interrogatorio di Farina Ambrogio, dell'amante di Di Maria Calogero e della commessa di Farina Ambrogio nel negozio di ceramiche. Con rapporto del 27.6.1983 gli investigatori riferivano l'esito degli accertamenti svolti in U.S.A. su Farina Ambrogio, Di Maria Calogero e Minore Antonio Salvatore. Nel quadro delle complesse indagini, gli investigatori, poiché una delle armi, usate per l'assassinio del dott. Ciaccio, era una mitraglietta di fabbricazione artigianale, acquisivano copia dei rapporti in data 26.5.1982 e 29.5.1982 della Squadra Mobile

di Catania nonché dell'interrogatorio di Ponari Guglielmo, tratto in arresto, tra l'altro, essendo stato trovato in possesso di diversi mitra, fabbricati mediante sofisticati macchinari, rinvenuti nella sua attrezzatissima officina.

Il Ponari, interrogato, aveva ammesso di costruire mitra per conto della malavita ma aveva negato di aver venduto mitra a Palermo o fuori dalla Sicilia.

La Procura della Repubblica di Catania aveva disposto perizia su tutte le armi (mitra compresi), sequestrate al Ponari, affidando l'incarico al prof. Domenico Compagnini.

I Carabinieri di Firenze con rapporto del

15.6.83 riferivano: che il 14.6.1983 avevano eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di tale Figuccio Francesco (che, secondo gli accertamenti effettuati, era stato scarcerato l'1.3.83 al termine di un periodo di detenzione, connesso ad imputazione, tra l'altro, di detenzione illegale di armi); che, casualmente, in mezzo ad una agenda avevano rinvenuto, piegata in quattro, la pagina n.3 del quotidiano "L'Ora" di Palermo del 25.1.1983, riportante la notizia dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Il 18 gennaio 1984, a conclusione di indagini particolarmente complesse e circostanziate, il Centro Criminalpol della

000103

Sicilia Occidentale, la Squadra Mobile della Questura di Trapani e il Comando Nucleo Operativo Carabinieri del Gruppo di Trapani presentavano al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta rapporto giudiziario di denuncia a carico di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Marino Girolamo, Sugamiele Vito, Maiorana Giuseppe, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Di Maria Calogero, Ragusa Filippo, Scaduto Lorenzo, Gallina Antonio, Liga Mario, Calabria Salvatore, Aiello Andrea, Aiello Nicolò, Tramontana Giuseppe, Romano Giuseppe, Polizzi Maria, Giambrone Salvatore, Di Chiara Lorenzo, Di Chiara Emilio, Cassarà Giacomo, Foderà Gaspare,

Puleo Filippo e Cassarà Andrea quali responsabili dei reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 L.22 dicembre 1975 n.685 nonché a carico di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Marino Girolamo, Sugamiele Vito, Maiorana Giuseppe, Farina Ambrogio, Farina Salvatore e Di Maria Calogero, quali responsabili dell'assassinio del dott. Ciaccio nonché, ancora, Farina Salvatore dei furti di autovetture in danno di Tramuta Simone e di Passanante Francesco nonché, infine, Farina Ambrogio, Farina Salvatore e Di Maria Calogero di porto e detenzione illegale di armi e di incendio doloso dell'autovettura del Tramuta.

000105

Riferivano gli investigatori che le indagini, conseguenti all'assassinio del dott. Ciaccio, erano state orientate, pur senza che venissero trascurate tutte le piste ritenute conducenti, verso uno specifico settore di criminalità mafiosa, contro la quale il magistrato assassinato aveva sempre concentrato al massimo i suoi sforzi investigativi.

Tale criminalità andava identificata, a loro parere, nell'organizzazione mafiosa capeggiata dai fratelli Minore di Trapani Borgo Madonna e dai loro affiliati pacecoti Marino Girolamo, Sugamiele Gaspare, Sugamiele Vito e Maiorana Giuseppe, il cui piedistallo di intoccabilità era stato

infranto dal dott. Ciaccio con una intensa attività giudiziaria ultradecennale.

Gli investigatori prospettavano alcuni dei motivi che avevano, a loro avviso, scatenato il rabbioso rancore del clan dominante, che aveva interpretato come una forma di persecuzione, di natura sovente politica, l'iperattività del dott. Ciaccio (i cui orientamenti politici erano ben noti), ancor più appariscente e fastidiosa se comparata con l'acquiescenza di altri organi pubblici:

a) riesumazione del cadavere di Minore Giovanni cl.1917 (deceduto il 18.10.1977 in circostanze ritenute poco chiare), disposta dal dott. Garofalo Francesco, titolare

dell'inchiesta, ma suggerita dal dott. Ciaccio, interpretata come una imperdonabile offesa dalla famiglia Minore.

b) la circostanza che il dott. Ciaccio aveva riferito ai Carabinieri di Trapani (i quali stavano redigendo proposte per misure di prevenzione a carico dei Minore e di soggetti agli stessi collegati) di avere visto personalmente presso la casa circondariale di Trapani Minore Calogero in compagnia di Gambino Giacomo e di Bonanno Armando, considerati killers dei "corleonesi".

c) convalida, da parte del dott. Ciaccio, dei fermi di polizia giudiziaria, operati nei confronti di Marino Girolamo cl.1930,

Sugamiele Vito e Parisi Vito quali responsabili dell'omicidio, avvenuto a Paceco il 2.2.1979, di Incandela Giuseppe, eliminato perché non sarebbe stato in grado di venire in possesso di un nastro magnetico, contenente la registrazione di una conversazione, nel corso della quale tale Marino Girolamo cl.1941 avrebbe mosso accuse contro i fratelli Minore di Trapani e il gruppo mafioso di Paceco.

d) diffusione della notizia, divulgata dallo stesso dott. Ciaccio, che il nastro magnetico, del quale lo Incandela non era riuscito a venire in possesso, era custodito dallo stesso magistrato nella sua casa di abitazione.

e) ruolo estremamente persuasivo e determinante esercitato dal dott. Ciaccio in occasione delle deposizioni rese da Marino Girolamo cl.1941 e dalla di lui moglie Venturini Maria, nel quadro delle indagini, conseguenti al sequestro dell'industriale trapanese Rodittis Michele, al quasi immediato rilascio dello stesso, all'attentato, avvenuto il 15.10.1977 in contrada "Purgatorio" di Custonaci, nel corso del quale il predetto Marino era stato ferito e tale Scuderi Angelo era stato assassinato, e, infine, agli omicidi di Criscenti Francesco, Gammicchia Benedetto e Ruggeri Anna, ripescati il 22.10.1977 alla foce del fiume

Belice in località "Carboi" di Marinella di Castelvetrano.

f) personale interessamento del dott. Ciaccio nei confronti di Marino Girolamo cl.1941 (assunto presso il molo "Lazzaretto" di Trapani, in cui il magistrato assassinato ormeggiava la sua barca) e della di lui moglie Venturini Maria (assunta quale domestica dal dott. Ciaccio).

g) capillari accertamenti bancari presso tutti gli Istituti di credito della provincia di Trapani al fine di identificare i componenti della "organizzazione Minore" (oggetto di attenzione da parte della DEA), operante nel traffico internazionale di sostanze

stupefacenti, attraverso l'esame delle operazioni di cambio di valuta estera.

h) provocatorie ed imprudenti dichiarazioni del dott. Ciaccio nel corso dell'intervista rilasciata alla RAI-TV rubrica "TG 2 Dossier" (trasmessa il 19.10.1982), incentrata sul traffico degli stupefacenti fra la provincia di Trapani, la Toscana e gli U.S.A., Via Canada, sul ruolo della mafia in tale traffico, sulle persone coinvolte e sugli strumenti necessari per combattere il fenomeno.

i) convalida di quasi tutti i fermi di polizia giudiziaria, operati nell'ambito delle indagini sfociate nel primo rapporto di denunzia con la imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso

in base alla c.d. legge Rognoni - La Torre.

l) grinta ed entusiasmo, manifestati in tale ultima circostanza dal dott. Ciaccio, il cui impegno, nel corso degli interrogatori, era stato tale da indurlo a sentire per ben tre volte uno degli imputati, il cui difensore avv. Paolo Seminara del foro di Palermo era stato costretto a fare la spola tra Palermo e Trapani.

m) modalità dell'arresto di Maiorana Giuseppe, eminenza grigia della mafia di Paceco, il quale, presentatosi spontaneamente, nell'ottobre 1982, in Procura, per essere interrogato dal dott. Ciaccio, era stato, dopo l'interrogatorio,

licenziato, nella convinzione di avere evitato l'arresto, mentre, in effetti, era stato tratto in arresto subito dopo.

Gli intensi e costanti rapporti di collaborazione tra gli organi investigativi di Trapani e il dott. Ciaccio consentivano una visione completa delle indagini più difficili e più delicate condotte personalmente dal predetto magistrato: tale disamina consentiva agli investigatori di accertare che il gruppo criminale, contro il quale l'azione pressante ed efficace del dott. Ciaccio si era spiegata, era quello dei Minore.

Nel mettere a fuoco la figura ed il ruolo della organizzazione mafiosa dell'esponente

più rappresentativo della famiglia Minore, gli investigatori, con una efficace immagine, affermavano che "parlare a Trapani di Minore Antonio Salvatore é come parlare di San Francesco ad Assisi" (con ovvio riferimento non alla santità bensì alla notorietà).

Il predetto, comunemente inteso come "Totò Minore", veniva indicato quale mafioso di rango e capo incontrastato della "organizzazione Minore", dedita a traffici illeciti e, in particolare, al traffico internazionale di sostanze stupefacenti sull'asse Sicilia, U.S.A., Canada, tenuta in osservazione dalla DEA. -

Riferivano gli investigatori che il dott.

Ciaccio, a seguito dell'arresto, avvenuto in Alcamo il 21.4.1978, di tale Puleo Filippo, trovato in possesso di oltre cinque chilogrammi di eroina, aveva avviato una serie di indagini e di accertamenti, tendenti alla acquisizione di elementi a carico dell' "organizzazione Minore".

Veniva, altresì, evidenziato che i Minore, inquadrati nello schieramento dei c.d. "vincenti" o "corleonesi", nel trapanese potevano godere dell'appoggio devoto dei gruppi mafiosi diretti da Bonafede Leonardo, Agate Mariano, Evola Giuseppe e sostenuti da killer particolarmente feroci e sanguinari, come Parisi Vito ed Evola Natale.

Gli investigatori sottolineavano, ancora, gli stretti rapporti tra i Minore, Marino Girolamo cl.1930 e Sugamiele Vito e le vicende relative all'omicidio dello Incandela: quest'ultimo sarebbe stato assassinato perché non era stato capace di venire in possesso del nastro magnetico, contenente dichiarazioni rese al dott. Ciaccio da Marino Girolamo cl.1941 in relazione al sequestro Roditis ed ai successivi barbari omicidi.

Al fine di evidenziare il particolare impegno del dott. Ciaccio nella lotta contro la criminalità (impegno che, trascendendo le naturali funzioni connesse al suo ruolo di magistrato, poteva apparire

ispirato ad esasperato personalismo ideologico), veniva ribadita la circostanza relativa alla notizia riferita ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Trapani dal dott. Ciaccio, il quale aveva affermato di aver notato, all'interno della Casa Circondariale di Trapani, Minore Calogero in conversazione amichevole con Bonanno Armando e Gambino Giacomo, pericolosi elementi della mafia palermitana.

Riferivano gli investigatori che il dott. Ciaccio, per l'esempio di alto civismo dato nel riferire la citata circostanza, era stato violentemente attaccato in aula, alla presenza degli interessati, durante la discussione, nel corso della quale l'avv.

Paolo Seminara del foro di Palermo (noto difensore di mafiosi di grosso calibro) lo aveva additato come responsabile delle ingiuste peripezie sofferte dai suoi assistiti ed era giunto a dire che ad essere mandati in un'isola disabitata e lontani dal mondo dovevano essere gli estensori e gli ispiratori della proposta,di cui si discuteva, e non i Minore e i loro amici.

Questo "messaggio", a parere degli investigatori, era stato interpretato come una autentica condanna a morte dal dott. Ciaccio, il quale ne aveva fatto una approfondita analisi scritta, rinvenuta tra le sue carte subito dopo l'omicidio.

Evidenziavano gli investigatori che il

dott. Ciaccio, alla luce della sua esperienza in materia di mafia, aveva capito che il messaggio lanciatogli dall'avv. Seminara (che egli considerava un qualcosa di più di un semplice difensore di mafiosi) andava ben oltre le semplici minacce e, molto preoccupato, si era munito di un revolver, che, per un certo periodo, aveva portato sempre con sé.

Riferivano, ancora, gli investigatori che l'arresto di Puleo Filippo era stato per il dott. Ciaccio il punto di partenza di una serie di indagini, incentrate anche su capillari accertamenti bancari, volti specificatamente alla identificazione degli autori di consistenti cambi o accreditamen-

ti di valuta estera, e che nel corso delle operazioni era venuto fuori il nome di Farina Ambrogio.

Su Farina Ambrogio il dott. Ciaccio aveva rivolto la sua attenzione anche in relazione ad un traffico internazionale di armi U.S.A.-Italia, nel quale era risultato coinvolto anche tale Di Chiara Emilio, fratello di Di Chiara Lorenzo, originario del trapanese, personaggio di spicco della malavita italo-americana, in stretti rapporti con autorevoli esponenti di "Cosa Nostra", che avevano una delle basi operative a Brooklyn presso l' "Extra-bar", gestito da Di Maria Calogero, assassinato nel suo locale il 29.1.1983.

Tra i personaggi di maggior rilievo di tale organizzazione criminale, gli investigatori indicavano Farina Ambrogio, Foderà Gaspare, Cassarà Giacomo, Scaduto Lorenzo, Scaduto Tommaso, Scaduto Giuseppe, Bonanno Giuseppe (meglio conosciuto come "Joe Bananas").

Veniva, altresì, aggiunto che alcuni dei personaggi sopraelencati facevano probabilmente parte della c.d. "organizzazione Minore", diretta da Minore Antonio Salvatore, con base operativa nel New Jersey: tra costoro venivano indicati Scaduto Tommaso (deceduto il 6.4.1980), fratello di Scaduto Lorenzo, e Tramontana Giuseppe, già titolare dell' "Extra-bar", che nel novembre 1982 aveva ceduto a Di

Maria Calogero.

Veniva specificato che il Di Maria sarebbe stato assassinato da tale Riina Salvatore, ritenuto associato dalla Polizia di New Jork dapprima al Tramontana (assassinato a Miami) e a Buscetta Tommaso e successivamente alla "famiglia di Rosario Gambino".

Gli investigatori, a tal punto, evidenziavano i tentativi tanto affannosi quanto infruttuosi dei familiari di Farina Ambrogio, diretti a sostenere prima la tesi dell'assenza di quest'ultimo da Castellammare del Golfo da circa un anno e (franato tale assunto), poi, la tesi dell'assenza del predetto da Castellammare del Golfo nel gennaio 1983.

Veniva sottolineato che parimenti affannoso e infruttuoso si era rivelato il tentativo diretto a sostenere la tesi dell'assenza da Castellammare del Golfo di Farina Salvatore nell'agosto 1982, epoca in cui era stata sottratta a Tramuta Simone l'autovettura usata dagli assassini del dott. Ciaccio.

Gli investigatori sottolineavano il contenuto delle deposizioni rese da Cartafalsa Vincenza nonché il rilievo del sequestro, nella casa di abitazione di Farina Ambrogio, di una maglietta gialla di colore identico a quello della maglietta indossata dal ladro dell'autovettura di proprietà del Tramuta.

Veniva, inoltre, indicato il contenuto

eloquente delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, tra Pizzo Margherita e Farina Ambrogio.

Nell'evidenziare che, nel corso di una perquisizione domiciliare era stata sequestrata un'agenda, contenente l'annotazione "Totò Minore Pizzeria New Jersey" con accanto il relativo numero di telefono, vergata da Farina Ambrogio, gli investigatori riferivano che il predetto Minore, oltre ad essere il capo mafia di Trapani, era indicato dalla D.E.A. come capo di una delle organizzazioni dedite in U.S.A. al traffico internazionale di stupefacenti e che, attesa la sua posizione di preminenza, nessuno avrebbe potuto

realizzare, senza il suo consenso, un assassinio tanto eclatante come quello di un magistrato, da cui sarebbero scaturite inevitabilmente imprevedibili reazioni.

La statura criminale di "Totò Minore" trovava risalto e riscontro nel rapporto giudiziario a carico di Bono Giuseppe+159, redatto dalla Criminalpol in data 7.2.1983, da cui era scaturita la c.d. "retata di S. Valentino", nel quale venivano evidenziati i collegamenti del predetto Minore con Romano Giuseppe, con Tramontana, con Adamita, con i fratelli Gambino, con Accardi Settimo, con Abate Onofrio e con altri personaggi di primo piano di "Cosa Nostra".

Gli investigatori ritenevano che la cartolina postale, pervenuta alla Questura di Brindisi, il cui contenuto aveva portato all'esame di Marano Giovanni e di Marano Ignazio, non fosse altro che un tentativo di depistaggio, operato da Farina Ambrogio, evidenziando: che detta cartolina postale recava il timbro "18.2.1983" - Zurigo, località dalla quale il Farina predetto risultava essere partito il 13.2.1983 alla volta di New York; che era indirizzata alla Questura di Brindisi, centro della Puglia, ritenuto la principale porta d'accesso della droga proveniente dal Medio Oriente e luogo di incontro di trafficanti di tutto il mondo; che Farina Ambrogio aveva

rapporti oscuri con "la Puglia", cui si faceva riferimento in una conversazione telefonica intercettata sulla sua utenza a Castellammare del Golfo.

Gli investigatori riferivano, inoltre, l'esito degli accertamenti esperiti in U.S.A. nei riguardi di Di Maria Calogero e di Farina Ambrogio.

Veniva evidenziato: che Farina Ambrogio risultava collegato, alla luce delle indagini condotte dalla Polizia statunitense, ad Aiello Andrea, Scaduto Lorenzo, Lo Galbo Domenico, Graffeo Pietro (arrestati in U.S.A. per traffico internazionale di stupefacenti) nonché ad Aiello Nicolò, Aiello Giuseppe, Aiello Francesco, Castro-

novo Francesco, Catalano Salvatore, Casamento Frank, Castronovo Carlo, Gambino Rosario, Gambino Giuseppe, Inzerillo Tommaso, Adamita Emanuele, Gallina Salvatore, Calabria Salvatore, Polizzi Maria, Pannunzi Roberto, Miceli Salvatore, Gullo Salvatore, Macrì Vincenzo ed altri; che in posizione di preminenza su tutto il gruppo si trovavano Gullo Salvatore e Minore Antonio Salvatore. Il Procuratore della Repubblica in data 20.1.1984 disponeva la separazione del procedimento relativo all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti dal procedimento relativo all'assassinio del dott. Ciaccio e la trasmissione di copia

degli atti del primo procedimento al Procuratore della Repubblica di Trapani per competenza.

In data 23.1.1984 veniva emesso ordine di cattura nei confronti di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio e Farina Salvatore.

Infine, in data 26.1.1984 il processo veniva trasmesso al Giudice Istruttore per la formale istruzione.

000130

II

L' ISTRUZIONE FORMALE

Il Giudice Istruttore immediatamente avviava un'attività intensa e minuziosa al fine di approfondire e verificare le risultanze delle prime indagini e della istruzione condotta dal Procuratore della Repubblica.

Poiché gli investigatori avevano prospettato l'ipotesi che Di Maria Calogero fosse coinvolto nell'assassinio del dott. Ciaccio e si fosse allontanato precipitosamente dall'Italia onde sviare sospetti e indagini nei suoi confronti, il Giudice Istruttore disponeva scrupolosi accertamenti, anche d'ordine bancario, sia in Italia che all'estero.

Dall'esame dei libretti n.10736Z e n.10711Y, emessi dalla Banca del Popolo di

Trapani, risultava che il Di Maria in data 20.1.1983 aveva prelevato quasi interamente le somme depositate per un importo globale di £.69.990.000 (£.19.995.000+£.49.995.000) convertendole in sei assegni circolari da £. 10.000.000 ciascuno e in un assegno circolare da £. 9.990.000 (ff.200-205-211-212-213/I).

Veniva, poi, accertato: che il 18.2.1982 presso l'Agenzia Alitalia di New Jork erano stati acquistati i biglietti aerei, intestati a Mr. Di Maria C. e numerati n.055-8405683610-4 (New Jork - Milano - Roma - Palermo - Roma con prenotazione per il volo AZ 601 New Jork-Milano del 19.12.1982, per il volo AZ 99 Milano-Roma del 20.12.1982,

per il volo AZ 1204 Roma-Palermo del 20.12.1982 e con data da destinarsi per il volo Palermo-Roma) e n. 055-8405683611-0 per il volo Roma-New Jork in data da destinarsi; che il 20.1.1983 l'Agenzia Alitalia di Palermo -Via Libertà 29-, in sostituzione del biglietto n. 055-8405683611, aveva rilasciato il biglietto n. 055-2401642148-3, intestato a Di Maria C., per il percorso Palermo-Roma-Monaco-New Jork; che tale ultimo biglietto era con prenotazione per il volo AZ 0167 Palermo-Roma e per il volo AZ 0476 Roma- Monaco del 21.1.1983, mentre era "open" (con volo e data da destinarsi) per il percorso Monaco-New Jork; che, in base ai microfilms in

possesso dell'Alitalia, il biglietto risultava utilizzato per il volo AZ 0167 Palermo-Roma e per il volo AZ 0476 Roma-Monaco del 21.1.1983; che, attraverso gli elenchi del prepagato, esibiti dall'Alitalia, il biglietto in questione risultava utilizzato per il volo AZ 0167 Palermo-Roma dell'8.1.1983 (anziché del 21.1.1983 e, quindi, di data-circostanza chiaramente impossibile -anteriore a quella del rilascio, avvenuto il 20.1.1983, da parte dell'Agenzia Alitalia di Palermo) e per il volo AZ 0476 Roma-Monaco; che, infine, in base alle liste di imbarco, sul volo AZ 0167 Palermo-Roma del 21.1.1983 risultava prenotato e non partito Di Maria

C., il quale, invece, risultava prenotato e partito sul volo AZ 0476 Roma-Monaco del 21.1.1983; che il biglietto 055-2401642148-3 era stato utilizzato sul volo LH 408 Lufthansa partito da Monaco alle ore 11,10 e atterrato a New Jork alle ore 15,30 del 25.1.1983; che esisteva una dichiarazione doganale, dalla quale risultava che Di Maria Calogero, proveniente da Monaco sul volo Lufthansa LH 408, si era presentato presso gli uffici doganali dell'aeroporto di New Jork alle ore 17 circa del 25.1.1983.

Le anomalie, rilevate dagli investigatori, relativamente al volo Palermo-Roma nelle liste di imbarco (da cui risultava un tale

Di Maria C. prenotato e non partito) e negli elenchi del prepagato (da cui risultava un tale Di Maria C. partito l'8.1.1983 con biglietto per il volo del 21.1.1983), l'arrivo a New Jork del Di Maria lo stesso giorno dell'assassinio del dott. Ciaccio e la successiva uccisione del Di Maria a New Jork il 29.1.1983 inducevano il Giudice Istruttore a disporre ulteriori complessi accertamenti nei riguardi del predetto Di Maria.

Con rapporto del 3.1.1985 (ff.76-77/III) il Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo trasmetteva i verbali di esami di diversi testimoni, escussi in ordine alle date di presenza del Di Maria a Castellam-

mare del Golfo nel gennaio 1983.

Cassarà Girolamo (f.84/III) dichiarava: che conosceva Di Maria Calogero e che lo aveva visto nell'inverno 1982-1983 e, precisamente, nel periodo natalizio, nel suo bar saltuariamente; che, allorquando aveva avuto notizia dell'assassinio del Di Maria in U.S.A., si era meravigliato, in quanto lo aveva visto nel suo bar poco tempo prima.

Cassarà Francesco (f.79/III), figlio di Cassarà Girolamo riferiva: che, durante il tempo libero, aiutava il padre nella gestione del bar Centrale (poi ceduto ai dipendenti Calandra Pietro e Amoroso Giuseppe); che nel periodo successivo al

Capodanno 1983 era stato organizzato nel bar un torneo di biliardo, al quale aveva partecipato Di Maria Giuseppe; che ricordava perfettamente di aver visto in quel periodo nel bar Di Maria Calogero, fratello di Giuseppe; che aveva visto nel bar Di Maria Calogero tre o quattro giorni prima del suo assassinio, avvenuto in U.S.A. il 29.1.1983, come aveva appreso cinque giorni dopo tale evento.

Calandra Pietro (f.78/III) dichiarava: che nel gennaio-febbraio 1983 nei locali del bar Centrale (in cui all'epoca lavorava e di cui, poi, era diventato gestore unitamente ad Amoroso Giuseppe) era stato organizzato un torneo di biliardo, al quale

aveva partecipato Di Maria Giuseppe; che Di Maria Calogero, qualche volta, era andato a trovare il fratello Giuseppe presso detto bar; che era rimasto particolarmente colpito dalla notizia dell'assassinio in U.S.A. di Di Maria Calogero, in quanto lo aveva visto 4-5-6 giorni prima; che aveva visto il predetto Di Maria l'ultima volta a Castellammare del Golfo verso le ore 17 del lunedì (24) o del martedì (25) della stessa settimana, nel corso della quale aveva appreso dell'assassinio del Di Maria (29), prima della chiusura per riposo settimanale (26) del bar Centrale.

Amoroso Giuseppe (f.80/III) confermava sostanzialmente il contenuto della

deposizione resa dal Calandra.

Casesa Antonino (f.81/III) confermava la circostanza relativa alla organizzazione del torneo di biliardo ed alla partecipazione di Di Maria Giuseppe e aggiungeva che aveva visto a Castellammare del Golfo Di Maria Calogero, circa sei o sette giorni prima dell'assassinio del predetto in U.S.A., nei pressi della sartoria, di cui era titolare tale "Saro", sita in via Segesta. Il sarto "Saro" veniva identificato in Garofalo Rosario, che, escusso, dichiarava (f.82/III): che conosceva Di Maria Calogero, per conto del quale, in più occasioni e anche in U.S.A., aveva confezionato dei vestiti; che, dopo

le festività natalizie 1982, il Di Maria era andato a trovarlo in sartoria, chiedendogli di confezionare cinque paia di pantaloni; che, al momento della prova dei pantaloni, il Di Maria lo aveva pregato di consegnargli i pantaloni entro il sabato successivo; che, non essendo in condizioni di ultimare il lavoro, si era impegnato a consegnare i pantaloni il lunedì (24) immediatamente successivo; che aveva mantenuto l'impegno assunto, consegnando i pantaloni al Di Maria nel pomeriggio; che la domenica seguente (30) aveva avuto notizia dell'assassinio in U.S.A. del Di Maria ed era rimasto costernato, in quanto aveva visto il predetto a Castellammare del

Golfo pochissimi giorni prima.

Barone Angelo (f.92/III) riferiva: che era da anni amico di Di Maria Calogero, per conto e a richiesta del quale nell'anno 1980 aveva cambiato ventimila dollari su un totale di sessantamila dollari, che il Di Maria gli aveva detto di avere vinto al gioco delle carte; che aveva visto a Castellammare del Golfo nel gennaio 1983 il Di Maria, il quale era partito per gli U.S.A. approssimativamente nello stesso periodo in cui era partito per l'Africa settentrionale tale Matisi Francesco, comune amico.

Caleca Rosario (f.89/III) dichiarava: che fra il dicembre 1982 e il gennaio 1983

aveva eseguito dei lavori di sbancamento e di riempimento per la costruzione di una casa su incarico di Di Maria Calogero, il quale, a lavoro ultimato, lo aveva pagato mediante un assegno bancario dell'importo di £. 10.000.000; che aveva versato in Banca detto assegno dopo quindici giorni dalla data di ricezione; che aveva appreso la notizia dell'assassinio in U.S.A. del Di Maria dopo circa 10-15 giorni dalla data in cui gli era stato consegnato l'assegno in questione.

Bologna Giuseppe (f.90/III) dichiarava: che nel gennaio 1983 aveva eseguito lavori per la costruzione di una casa unitamente a Di Maria Giuseppe e a Di Maria Calogero, per

conto di quest'ultimo; che, tre o quattro giorni dopo una perquisizione nei confronti di Di Maria Calogero da parte dei Carabinieri, una mattina verso le ore 6,00 era passato da casa sua Di Maria Giuseppe, il quale, parlando tramite il citofono, gli aveva detto che si stava recando all'aeroporto di Palermo per accompagnare il fratello Calogero, che doveva partire; che in tale circostanza aveva solo sentito la voce di Di Maria Giuseppe ma non aveva visto né costui né il fratello Calogero;che circa 8-10 giorni dopo, aveva avuto notizia dell'assassinio in U.S.A. di Di Maria Calogero.

Cracchiolo Matteo (f.88/III) dichiarava:

che era vicino di casa, in contrada "Gemma d'Oro", di Di Maria Giuseppe; che era rimasto colpito dalla notizia dell'assassinio in U.S.A. di Di Maria Calogero, giacché sino a pochi giorni prima lo aveva visto a casa del fratello in contrada Gemma d'Oro.

Gioia Giuseppe (f.83/III) riferiva: che nel gennaio 1983 aveva accompagnato a Palermo Di Maria Calogero, che si era munito del biglietto per il ritorno in aereo in U.S.A.; che in tale circostanza il Di Maria gli aveva detto che aveva intenzione di fermarsi qualche giorno in Germania per andare a trovare tale Di Bartolo Carmelo.

Serina Francesco (f.87/III) dichiarava: che verso la fine di dicembre 1982 una sera,

insieme a Galante Andrea, era andato a consumare una pizza presso il locale "La Lampara" alla Plaia di Castellammare del Golfo; che colà avevano incontrato Farina Salvatore e Di Maria Calogero, ai quali si erano aggregati; che, dopo la consumazione, aveva deciso di andare a prendere un caffé presso il bar "Montreal" di Partinico ed erano saliti tutti e quattro a bordo della autovettura del Galante; che al bivio per Ponte Bagni erano stati fermati e identificati da una pattuglia di Carabinieri.

Calandra Antonio (f.86/III) confermava l'episodio riferito dal Serina, aggiungendo che, oltre a lui, al Serina, al Galante, al

Farina e al Di Maria, v'erano, anche, in quella circostanza altri giovani, tra cui Pennalino Fausto e Scandariato Francesco.

La Sala Giuseppe (f.85/III) e Renda Ignazio (f.95/III) non riferivano alcunché di utile ai fini delle indagini.

Escussi dal Giudice Istruttore

Cassarà Girolamo (f.391/V),

Cassarà Francesco (f.395/V),

Calandra Pietro (f.393/V),

Amoroso Giuseppe (f.394/V),

Casesa Antonino (f.392/V),

Garofalo Rosario (f.390/V),

Barone Angelo (f.64/V-38/V bis),

Caleca Rosario (f.77/V-41/V bis),

Bologna Giuseppe (f.40/V bis),

Cracchiolo Matteo (f.43/V bis),

Serina Francesco (f.39/V bis),

La Sala Giuseppe (f.42/V bis),

Renda Ignazio (f.75/V bis),

Gioia Giuseppe (ff.303-310/V-f.66/V bis) confermavano sostanzialmente le deposizioni già rese.

Anche Calandra Antonino (f.126/V-f.37/V bis) confermava il contenuto delle dichiarazioni già rese, ribadendo che aveva visto Farina Salvatore a Castellammare del Golfo nell'agosto 1982.

Di Maria Giuseppe (ff.80-86/296-298/301/305-306/308 vol. V) e Fiordilino Paola (f. 99/V) insistevano nel sostenere che il rispettivo fratello e cognato Di Maria Calo-

gero si era allontanato da Castellammare del Golfo il 21.1.1983 senza più farvi ritorno.

Di Maria Tommasa (f.366/V) e Di Maria Antonina (f.367/V), riferivano concordemente che nel gennaio 1983 il loro fratello Calogero non si era recato a trovarle nella città di loro rispettiva residenza e, cioé, Trieste e Faenza.

Scaraglino Simone (ff.302-307/V), titolare di un ristorante a Castellammare del Golfo, asseriva di avere visto a pranzo nel suo locale Di Maria Calogero in compagnia di altre tre persone, quattro o cinque giorni prima che il predetto venisse assassinato.

Fiordilino Paola (71/V) ammetteva di avere

negoziato un assegno dell'importo di £.10.000.000, che il marito Caleca Rosario aveva ricevuto da Di Maria Calogero a pagamento di lavori edili eseguiti.

Cascio Vito (ff.299-300-309/V) dichiarava: che era fratello della madre di Di Maria Calogero; che quest'ultimo aveva abbandonato la moglie per andare a convivere con la cognata; che detto nipote era amante del gioco e capace di farsi coinvolgere in qualsiasi avventura; che, avendo avuto notizia, mentre si trovava in U.S.A., dell'assassinio del nipote, aveva chiesto informazioni ad un tunisino, che lavorava nel bar, gestito dal nipote Calogero; che il tunisino gli aveva riferito che Di Maria

Calogero era giunto in U.S.A. nel pomeriggio del 26.1.1983 e che era Farina Ambrogio a corrispondere la retribuzione ai dipendenti del bar, gestito dal Di Maria.

I testi D'Anna Giuseppe (f.72/V) e Bonavita Giuseppe (f.74/V) non riferivano circostanze di rilievo.

Gli investigatori nel maggio 1984 si recavano in U.S.A. e acquisivano copia di rapporti e di relazioni di servizio, redatti dagli agenti statunitensi in riferimento all'assassinio di Di Maria Calogero.

Dal rapporto in data 29.1.1983 (ff.67-69/All.1) risultava che alle ore 23,15 del 29.1.1983 uno sconosciuto si era introdotto

in una sala dell' "Extrabar II", esercizio ubicato al 125 Avenue V di Brooklyn, e, estratto un fucile, che teneva nascosto nel cappotto, aveva sparato due colpi contro il Di Maria, il quale stava giocando a carte con quattro persone e, colpito al capo, era deceduto istantaneamente.

Avevano assistito all'assassinio Siracusa Mariano (ff.148-149/A11.1),

Carucci Gerardo (ff.127-128/A11.1),

Carucci Donato (ff.130-131/A11.1),

i quali, unitamente a tale "Benny", stavano giocando a poker con la vittima, nonché altri avventori del locale, tra cui Carucci Ioseph (ff.125-126/A11.1) e Illardi Anthony (ff.157-158/A11.1), i quali erano stati

intervistati con esito infruttuoso.

Era stato sentito anche tale Ali Ahamad Alsayed, un egiziano, che prestava attività lavorativa nel locale.

Gli inquirenti statunitensi, avvalendosi delle interviste ad alcuni testi, che avevano assistito alla spietata esecuzione (ff.160-161-166-167-169-170/A11.1) e avevano riconosciuto in fotografia l'assassino, nonché dell'esito positivo di un confronto all'americana (ff.175-176/A11.1), avevano messo in istato di accusa, quale responsabile dell'omicidio, tale Riina Salvatore, affiliato, secondo la polizia di New Jork (f.207/A11.1), alla "famiglia mafiosa Bonanno", strettamente legata alla

"famiglia mafiosa di Gambino Carlo".

Nel contesto delle indagini, gli investigatori statunitensi avevano, incidentalmente, assunto informazioni sui movimenti del Di Maria nei giorni precedenti l'assassinio.

Aiovalasit Crisanti Anna (ff.163-164/All.1) aveva dichiarato che Di Maria Calogero, di cui era cognata, partito per l'Italia il 20.12.1982, era rientrato in U.S.A., il 25.1.1983, giorno in cui lo aveva visto transitare a bordo di un taxi nella Avenue V.

Aiovalasit Crisanti Rosalia (ff.118-119/All.1), moglie divorziata del Di Maria,aveva confermato che il rientro del predetto era avvenuto il 25.1.83 (martedì).

Sireci Frank (ff.114-115/All.1) aveva riferito che nel novembre 1982 aveva venduto per la somma di 40.000 dollari a Di Maria Calogero un bar, di cui era proprietario dal 1978, avente la denominazione "Café Fina", trasformata dall'acquirente in "Extrabar II".

In tasca al Di Maria veniva rinvenuta una ricevuta di 600.00 dollari, rilasciata in data 5.1.1983 a titolo di canone per i mesi di gennaio-febbraio 1983 a Farina Ambrogio da Paniccioli Maria (f.500/All.1).

Pertanto, la polizia di New Jork il 15.3.1983, alla presenza di un avvocato, aveva intervistato Farina Ambrogio, il quale aveva dichiarato: che si trovava in

U.S.A. dal 1970; che gestiva, in società, un negozio di mattonelle e le pizzerie "S. Remo" e "Sal. e Gino"; che il 18.12.1982 si era recato, via Svizzera, in Italia, soggiornando per circa due settimane a Castellammare del Golfo; che era andato, poi, a Varese, dove si era trattenuto presso la sorella Farina Maria e la nipote Domingo Giacoma sino al 12, 13 o 14 febbraio, allorquando era rientrato in U.S.A., partendo in aereo da Zurigo; che non era stato avvicinato dalla polizia italiana; che conosceva sin da piccolo Di Maria Calogero, con il quale tra Natale e Capodanno si era incontrato una volta a Castellammare del Golfo; che dubitava che

il Di Maria potesse avere mai ucciso qualcuno in Italia o altrove, in quanto non gli sembrava un killer; che aveva saputo dell'uccisione del Di Maria solo al suo rientro in U.S.A.; che ignorava dove abitasse il Di Maria, del quale non era né capo né socio; che il Di Maria gli aveva riferito di avere acquistato il bar per la somma di 15.000 (e non già di 40.000) dollari; che conosceva Bonventre Cesare, Amato Baldo, Pollara Nino, Tramontana Tony (inteso Mimì) e Riina Salvatore; che non conosceva, invece, Polizzi Maria (assassinata in Astoria) né Tramontana Joe(assassinato in Florida); che era disposto a sottoporsi, in relazione alla

morte del Di Maria alla presenza del suo avvocato, ad un test poligrafico.

Gli investigatori italiani escutevano, alla presenza di un avvocato, Aiello Nicolò (ff.17-18/All.1), il quale dichiarava: che conosceva dal 1981 Farina Ambrogio e Farina Salvatore; che quest'ultimo si era fidanzato con una sua cugina in secondo grado, tale Liga Rosaria, tra la fine del 1981 e i Primi del 1982; che dal marzo 1982 al febbraio-marzo 1983 aveva gestito la pizzeria "S. Remo" in società con Farina Salvatore, da cui si era poi diviso; che aveva conosciuto Di Maria Calogero contestualmente a Farina Salvatore, in quanto i due erano amici; che il Di Maria,

prima di partire per l'Italia nel dicembre 1982, lo aveva pregato di fargli depositare l'autovettura nel suo recinto; che il Di Maria era rientrato in U.S.A. il 25 o il 26.1.1983 e si era ripresa l'autovettura il 27.1.1983; che, dopo l'assassinio del Di Maria, aveva appreso che quest'ultimo proveniva dalla Germania; che ignorava il motivo per cui il Di Maria era stato assassinato.

Tomasulo William (ff.7-8/All.1) dichiarava: che aveva personalmente seguito le indagini conseguenti all'assassinio del Di Maria; che, all'atto della perquisizione effettuata sul cadavere del Di Maria, in una tasca della giacca era stata rinvenuta una

ricevuta datata 5.1.1983 rilasciata a Farina Ambrogio; che un ragazzo di 16 anni, nativo di Castellammare del Golfo ma residente a Brooklyn, aveva indicato Riina Salvatore quale assassino del Di Maria, ritrattando, però, in seguito, giacché alla sua famiglia erano pervenute ripetute minacce; che, pur non essendo stato accertato, il movente dell'omicidio era da ricercarsi in affari connessi a sottrazione di denaro o a droga; che, pur non avendo mai espletato indagini dirette sul conto di Minore Antonio, era certo di avere sentito tale nome; che il predetto Minore era, verosimilmente gestore e proprietario di varie pizzerie a New Jork e nel New Jersey.

Frattanto, con nota del 18.12.1985 il Ministero di Grazia e Giustizia trasmetteva al Giudice Istruttore gli atti assunti dalla competente Autorità Giudiziaria statunitense in esecuzione della richiesta rogatoria.

La Corte Distrettuale degli Stati Uniti - Distretto Orientale di New Jork, comunicando che erano stati assunti nella qualità di testi Risi Maria, Aiello Nicola e Aiovalasit Crisanti Anna, aggiungeva che Farina Ambrogio, Farina Salvatore e Riina Salvatore si erano rifiutati di rispondere e allegava atti processuali relativi ai predetti.

Escusso il 10.5.1984 da Charles Rose,

sostituto procuratore in New Jork, Aiello Nicola, alla presenza del suo avvocato, sotto il vincolo del giuramento, dichiarava (ff.156-188/V bis):

che era in U.S.A. dal 1971; che si occupava di pizzerie e che dal 1978 gestiva la pizzeria "S. Remo" in società, dapprima, col cognato Lo Grande Frank e, dal 1981 al 1983, con Farina Salvatore, fidanzato di Liga Rosaria; che aveva conosciuto Farina Salvatore dopo il fidanzamento; che aveva conosciuto Di Maria Calogero circa dieci anni prima a Brooklyn e non lo aveva più rivisto sino a quando lo aveva incontrato con la famiglia Farina; che nell'anno 1981, in occasione del fidanzamento sopra

indicato, aveva conosciuto anche Farina Ambrogio; che Di Maria Calogero aveva acquistato l' "Extrabar II"; che ignorava se quest'ultimo e Farina Ambrogio fossero stati o meno soci in affari; che il Di Maria, in occasione delle festività natalizie dell'anno 1982, dopo avere parcheggiato la sua autovettura nel viale antistante la casa di abitazione di esso Aiello, era partito per l'Italia ed era ritornato in U.S.A. quattro o cinque giorni prima di essere assassinato; che Farina Ambrogio nel dicembre 1982 era andato in Italia, rientrando in U.S.A. in epoca successiva all'assassinio del Di Maria; che Farina Ambrogio gestiva anche un negozio di

piastrelle in società con Scaduto Lorenzo; che lo Scaduto, di cui era cugino, gli aveva presentato Riina Salvatore; che conosceva Bartolotta Salvatore, cognato di Riina Salvatore, nonché La Porta Paolo, conoscente anche dello Scaduto; che si riservava di esibire le scritture contabili della pizzeria "S. Remo" al fine di consentire accertamenti in ordine alla effettiva presenza o meno a New Jork nell'agosto 1982 di Farina Salvatore.

Tali scritture non venivano, però, mai esibite.

Aiovalasit Crisanti Anna, escussa il 30.7.1985 (ff.190-208/V bis), sotto il vincolo del giuramento, dichiarava: che

non aveva inviato al Giudice Istruttore alcuna lettera né, tanto meno, quella, recante la data del 23.11.1984, che le veniva esibita; che il Di Maria tra il 25 e il 29.1.1983, verosimilmente mercoledì 26.1.1983, aveva telefonato, dall'apparecchio installato nella casa di abitazione di essa teste, assente in quel momento, in Germania, come aveva rilevato dalla bolletta telefonica, inviata per posta ad un agente di polizia, che gliene aveva fatto richiesta in relazione alle indagini conseguenti all'assassinio del Di Maria.

Il contenuto della deposizione della teste Aiovalasit Crisanti Anna induceva il Giudice Istruttore a richiedere alla

competente Autorità Giudiziaria tedesca l'escussione di Di Bartolo Carmelo, presso il quale il Di Maria poteva aver soggiornato per alcuni giorni prima del rientro in U.S.A..

Il Di Bartolo, sentito il 15.4.1986 sotto il vincolo del giuramento, dichiarava (ff.150-169/V ter): che conosceva Farina Ambrogio e Di Maria Calogero, con i quali, unitamente ad altri amici, d'estate soleva banchettare; che con i predetti si era incontrato a Castellammare del Golfo per l'ultima volta tra Natale 1982 e gennaio 1983; che, comunque, il 14.1.1983, giorno del compleanno di sua moglie, era già rientrato in Germania; che il Di Maria

aveva abitato per un certo periodo a Torino a casa di esso teste; che l'amicizia col Di Maria, raffreddatasi nel 1973, allorché quest'ultimo si era allontanato da Torino senza neppure salutarlo, era rinata proprio tra il dicembre 1982 e il gennaio 1983, periodo in cui si erano incontrati quasi quotidianamente; che aveva ospitato a casa sua in Germania il Di Maria, il quale era giunto di venerdì ed era ripartito di martedì, telefonandogli uno o due giorni dopo il rientro in U.S.A.; che nel periodo di Pasqua 1984 era andato a trovarlo una persona, che non conosceva e che gli aveva riferito dell'assassinio del Di Maria; che alla predetta persona aveva risposto che

aveva famiglia e figli e non voleva sapere nulla.

L'attività di Farina Ambrogio e di Di Maria Calogero già nel settembre 1982 aveva destato i sospetti degli investigatori italiani e statunitensi.

Invero, il 20.9.1982 il Nucleo Operativo Carabinieri di Torino con fonogramma diretto anche ai Carabinieri di Castellammare del Golfo aveva richiesto dettagliate informazioni su certo "Totò Li Vigni", Farina Ambrogio, Foderà Gaspare, Di Maria Calogero, Inzerillo Salvatore, Scaduto Lorenzo e Ragusa Filippo per "urgentissime indagini" (f.207/II).

Il 21.9.1982 la Questura di Torino, a sua

volta, con fonogramma (ff.300-301/I P.M.) diretto anche al Questore di Trapani chiedeva accurate indagini, tra l'altro, su Farina Ambrogio, che veniva ritenuto in collegamento con Di Chiara Emilio, Di Chiara Lorenzo, Foderà Gaspare, Inzerillo Salvatore, Scaduto Lorenzo, Ragusa Filippo e Bonventre Cesare (capo decina della "famiglia mafiosa" Bonanno di New Jork) in relazione a traffici internazionali di armi e droga.

I due fonogrammi erano conseguenti al sequestro, operato dalla Guardia di Finanza di Torino il 3.9.1982, di un rilevante quantitativo di armi e munizioni, accuratamente occultate in due bauli,

spediti da New Jork.

Con rapporto del 4.9.1982 venivano denunziati Di Chiara Emilio in istato di irreperibilità nonché Di Chiara Antonino e Carnino Bartolomeo in istato di fermo di P.G. (ff.3 e ss./All.6).

Dalle minuziose indagini risultava: che i due bauli erano stati spediti da New Jork a Torino a cura di uno spedizioniere incaricato da Di Chiara Emilio; che il Di Chiara, residente dal 1975 in U.S.A. a Brooklyn, nei primi del mese di agosto dell'anno 1982 era giunto a Torino e, dopo qualche giorno, si era recato a Castellammare del Golfo, dove aveva ricevuto da tale Cassarà Giacomo la somma di £. 20.000.000

in assegni in restituzione, a suo dire, della somma di pari importo, da lui prestata in U.S.A. a Cassarà Andrea, fratello di Giacomo; che il 27.8.1982, prima dell'arrivo dei due bauli, Di Chiara Emilio, era tornato in U.S.A.

Con rapporto del 18.9.1982 (ff.114-118/All.6) la Questura di Torino comunicava il contenuto di informazioni, fornite dal F.B.I., dalle cui indagini era emerso: che Di Chiara Lorenzo, fratello di Emilio, frequentava a Brooklyn l' "Extrabar II", dove si incontrava con Totò Li Vigni, con Di Maria Calogero (implicato nello spaccio di banconote contraffatte da 50 dollari statunitensi), con Farina Ambrogio (il

quale riceveva frequenti visite di individui, che si recavano nel bar e gli consegnavano del denaro) e con Foderà Gaspare; che la sera dell'8.4.1982 all'"Extrabar II" vi era stata una riunione, alla quale avevano partecipato Di Chiara Lorenzo, Farina Ambrogio, Foderà Gaspare e Di Maria Calogero e che si era protratta per circa un'ora e mezzo; che, nel corso della conversazione, svoltasi in tono sommesso, il Foderà aveva detto al Di Chiara: "Come potresti fare questo a don Ambrogio?"; che il Foderà era associato nella gestione di un ristorante nel Maryland con Inzerillo Salvatore, assassinato a Palermo nel maggio 1982; che

Farina Ambrogio era associato nella gestione della "European Ceramic Tyle" a New Jork con Scaduto Lorenzo, nei cui confronti erano in corso indagini da parte della D.E.A. e del F.B.I. in relazione ad un vasto traffico di stupefacenti dalla Sicilia verso gli U.S.A.; che lo Scaduto era genero di Ragusa Filippo, trafficante di droga; che nel marzo 1982 era avvenuto un incontro tra Di Chiara Lorenzo, Coluccio Domenico (sospettato di appartenere al gruppo del crimine organizzato "Siderno") ed Evaristo Ermenegildo (arrestato nel 1973 per tentato omicidio e possesso illegale di armi); che lo Evaristo frequentava a Brooklyn il "Caffé Roma", usato da

Bonventre Cesare (capo decina della "famiglia Bonanno") quale luogo preferito di incontro.

Con successivo rapporto del 4.1.1983 (ff.155-156/A11.6) il Comando Generale della Guardia di Finanza riferiva: che Di Chiara Lorenzo era coinvolto con membri della "famiglia Bonanno" nel traffico di armi, destinate in Italia ad esponenti di rilievo della mafia, compresi tale "Sal", sindaco di Palermo, e persone di Castellammare del Golfo; che il Di Chiara era in contatto con diversi esponenti della "famiglia Bonanno", tra cui Catalano Salvatore, Grimaldi Vito e Aiello Antonio; che il Di Chiara nell'estate 1982 si

trovava a Palermo.

Infine, con rapporto del 25.1.1983 la Guardia di Finanza (ff.169-170/All.6) riferiva: che nell'estate 1982 a Pantelleria v'era stato un incontro tra uno dei fratelli Di Chiara e Fidanzati Stefano, fratello di Gaetano, noto trafficante di armi e di stupefacenti; che il "Sal...sindaco di Palermo", di cui al precedente rapporto, era da identificarsi non già nel sindaco di Palermo in carica bensì nell'on. Salvo Lima, ex sindaco di Palermo; che tale Bastone Giovanni, da Mazara del Vallo, oltre che socio della nota agenzia doganale di Torino "Gimar", era anche titolare della ditta "Stella d'Oriente", operante nel

settore della importazione di carni, con sede a Mazara del Vallo.

Il Di Chiara, con sentenza già passata in giudicato, veniva dichiarato colpevole dei reati addebitatigli e condannato.

Le indagini proseguivano in Italia e in U.S.A. su molteplici direttrici e conducevano alla acquisizione di una imponente mole di atti, spesso duplicati, affastellati scriteriatamente e senza alcun ordine cronologico e logico in 58 volumi, irrazionalmente numerati.

Siffatta situazione ha reso particolarmente arduo il compito della Corte, che si é impegnata col massimo scrupolo e con la massima diligenza nell'attento esame di

tutti gli atti processuali, e rende estremamente difficoltoso il compito dell'estensore, che ha il dovere di riordinare razionalmente e cronologicamente le congerie di atti acquisiti e, poi, di evidenziare gli elementi di fatto, da cui é scaturita la decisione della Corte.

Sulla scia delle indagini, tendenti ad accertare la data di effettivo rientro in U.S.A. di Di Maria Calogero, venivano eseguiti complessi accertamenti ed acquisiti numerosi atti e rapporti degli organi di polizia statunitensi al fine di verificare l'attività e il ruolo di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio e Farina Salvatore nell'ambito della criminalità

organizzata italo-americana.

Con rapporto del 24.5.1984 (f.1 e ss./All.1) gli investigatori, a seguito di indagini effettuate in U.S.A., riferivano: che in U.S.A. la "famiglia Bonanno" (che si interessava a qualsiasi affare illegale, purché fosse lucroso) e la "famiglia Gambino" (che si dedicava esclusivamente al traffico di stupefacenti) procedevano di comune accordo; che in quel periodo entrambe le "famiglie" ricevevano eroina solo dalla "famiglia Badalamenti", in quanto la "famiglia Greco" non ne aveva a disposizione; che gli agenti infiltrati della D.E.A. Panessa e Kean avevano appreso le circostanze sopra indicate da tale La

Porta da Filadelfia, il quale aveva affermato di fare parte delle "famiglie Bonanno-Gambino", cui intendeva riferirsi allorché parlava della "sua gente"; che i vari omicidi nell'ambito delle due famiglie erano stati determinati da rivalità insorte tra associati in lotta per la conquista di posizioni di maggiore forza ovvero erano stati decisi dalla stessa organizzazione; che, nell'ambito dell'organizzazione, dedita a New Jork al traffico di eroina, occupava un posto di rilievo Farina Ambrogio, strettamente collegato a La Porta, Ficalora, Scaduto, Di Chiara ed altri; che, con la collaborazione di Di Chiara Lorenzo, gli agenti della D.E.A.

avevano tratto in arresto il Farina, sorpreso in possesso di Kg. 5 di eroina; che, successivamente, il Di Chiara era stato assassinato da Marco Ciro, su disposizione di Rendini Eduardo e per conto dell'organizzazione al duplice scopo di punire il Di Chiara per la delazione e di dare un esempio agli altri associati; che, unitamente a Farina Ambrogio, era stato arrestato anche il figlio Salvatore, il quale, rilasciato, era stato, successivamente, tratto di nuovo in arresto; che Farina Ambrogio risultava intestatario delle licenze di 10-12 pizzerie, site in New Jork e nel New Jersey, delle quali, però, era proprietario Minore Antonio; che

tale Risi Sarta Maria, commessa nel negozio di ceramiche del Farina, aveva riconosciuto in fotografia Minore Antonio, con il quale Farina Ambrogio si era incontrato un paio di volte nel negozio stesso; che fino al 1981 il collegamento tra i fratelli Minore e la "famiglia Gambino" era avvenuto attraverso i fratelli Sollena Salvatore e Matteo, entrambi, successivamente, assassinati nel New Jersey; che l'utenza telefonica 5840696 del New Jersey, annotata in un'agenda, sequestrata al Farina in Castellammare del Golfo, accanto alle parole "Totò Minore pizzeria del New Jersey", era intestata a tale Basil Pennise, residente in 15 Arlington Avenue

Ledgewood - New Jersey; che erano in corso accertamenti al fine di identificare il Pennise e verificare se si trattasse, in realtà, di Minore Antonio; che Farina Ambrogio, secondo la sua padrona di casa (persona non perfettamente sana di mente), nel gennaio 1983 era tornato in U.S.A. unitamente a Di Maria Calogero e aveva personalmente assistito all'assassinio di quest'ultimo, ripartendo subito dopo per l'Italia e tornando in U.S.A. nel febbraio 1983; che avevano proceduto alla escussione, tra gli altri, di Risi Sarta Maria, Panessa Frank, Kean William, Tarallo Frank e Franciosa Gerard; che avevano acquisito atti e documenti ritenuti utili

ai fini delle indagini.

Risi Santa Maria (ff.182-183/All.1) a due agenti del F.B.I., che la interrogavano il 19.2.1983 nell'ambito delle indagini relative all'assassinio di Di Maria Calogero, riferiva: che riceveva la retribuzione settimanalmente da un nipote, a nome Sal, di Farina Ambrogio; che Sal, proprietario del Barla Pizza, le aveva detto che il Farina era partito il 10.2.1983 per l'Italia; che il Farina era rientrato dall'Italia dopo la sparatoria al "Coffee Shop" (Di Maria) ed era, poi, ripartito per l'Italia; che circolava la voce che il Farina fosse morto.

La Risi, escussa il 10.5.1984 dagli

investigatori italiani (ff.11-13/All.1), dichiarava: che dal luglio 1982 all'aprile 1983 aveva lavorato, nella qualità di segretaria- commessa, nel negozio di ceramiche, sito in Brooklyn, di cui erano proprietari Farina Ambrogio e Scaduto Lorenzo; che il Farina frequentava giornalmente il negozio per controllare l'andamento degli affari; che Farina Ambrogio, prima del Natale 1982, senza informarla, era partito per l'Italia, donde era tornato dopo il suo compleanno nei primi di febbraio 1983; che aveva appreso della partenza per l'Italia del Farina da Caiozzo Giacomino; che il Farina nulla le aveva detto, in quanto non la metteva al

corrente dei suoi affari; che era stato lo stesso Farina a comunicarle la data del suo compleanno; che il Farina era tornato dall'Italia in U.S.A. due o tre settimane dopo la morte di Di Maria Calogero; che il Farina e il Di Maria gestivano in società l' "Extrabar II"; che il Farina si trovava in Italia al momento dell'assassinio del Di Maria; che il Farina era amico intimo di Siracusa Mario e usciva scortato dal Di Maria e da Aiello Nicola; che nutriva per il Farina un timore riverenziale; che sua madre, avendo appreso che lavorava alle dipendenze del Farina, le aveva consigliato di licenziarsi, in quanto i Farina erano mafiosi e amici di altra gente mafiosa; che

aveva conosciuto Farina Salvatore una settimana dopo l'inizio della sua attività nel negozio di ceramiche; che i Farina con frequenza si recavano in Italia; che Farina Salvatore, come le aveva detto Farina Ambrogio, nell'agosto 1982 si era recato in Italia, tornando, se mal non ricordava, verso la fine del settembre 1982; che conosceva Di Maria Calogero, il quale frequentava saltuariamente il negozio di ceramiche; che Scaduto Lorenzo e Farina Ambrogio spesso ricevevano telefonate anche dall'Italia presso il telefono pubblico, ubicato di fronte al negozio di ceramiche; che conosceva Liga Rosaria, la quale si era fidanzata con Farina Salvatore in U.S.A. in

epoca anteriore all'inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze di Farina Ambrogio; che non conosceva Di Chiara Emilio né Di Chiara Lorenzo; che aveva visto uno o due volte nel negozio di ceramiche a colloquio con Farina Ambrogio la persona, la cui foto le veniva mostrata e, cioé, Minore Antonio, il quale all'epoca era più magro; che non conosceva la persona, la cui fotografia le veniva mostrata e, cioé, Minore Calogero; che riconosceva la fotografia di Riina Salvatore, il quale frequentava il negozio di ceramiche.

Panessa Frank e Kean William, agenti infiltrati della D.E.A. in data 11.5.1984

dichiaravano (ff.22-24/All.1): che, nel corso della c.d. "operazione Philadelphia", a più riprese, avevano acquistato, sotto copertura, dal La Porta e dal Ficalora eroina e cocaina; che in un'occasione il La Porta aveva loro detto di aver preso, nell'ambito della sua organizzazione, il posto di Scaduto Tommaso, il cui cadavere aveva trasportato personalmente in Italia; che, invece, detto posto non era stato occupato da Scaduto Lorenzo, il quale, a causa di precedenti penali, non poteva metter piede in Italia; che il La Porta aveva ottenuto il consenso della sua organizzazione per assumere la responsabilità del traffico di droga tra la

Sicilia e gli U.S.A. proprio in occasione del suo viaggio in Sicilia per il trasporto della salma di Scaduto Tommaso; che il La Porta aveva avuto dissidi con Scaduto Lorenzo, il quale gli aveva contestato la scadente qualità dell'eroina fornitagli e il pessimo trattamento nei confronti dei suoi uomini; che tali dissidi si erano verificati il 22.9.1983, giorno in cui Scaduto Lorenzo, Bartolotta Salvatore, Graffeo Pietro, Aiello Andrea e Oliva Mario erano stati arrestati; che in tale circostanza il La Porta aveva loro riferito che anche Farina Ambrogio e Inzerillo facevano parte della sua "gente"; che il 5.6 luglio 1983 il La Porta, con il quale

il Panessa si era lamentato per lo scadente grado di purezza dell'eroina fornitagli negli ultimi tempi, aveva precisato che l'eroina consegnatagli era uguale a quella sequestrata a Farina Ambrogio, il quale faceva parte della sua "gente" ed era compaesano del Ficalora.

Il 14.5.1984 Tarallo Frank e Franciosa Gerard, agenti della D.E.A., dichiaravano (ff.30-33/A11.1): che fino al settembre 1981 i fratelli Minore erano collegati ai Gambino attraverso i fratelli Sollena Salvatore e Matteo, entrambi successivamente assassinati nel New Jersey; che Farina Salvatore era probabilmente l'intestatario di 10-12 pizzerie, a New York e nel New

Jersey, di proprietà di Minore Antonio; che Gambino Andrea e Federico avevano tentato di vendere al Franciosa, che era sotto copertura, un quantitativo di eroina, fornendogli un campione, risultato quasi puro; che Di Maria Calogero era stato assassinato da Riina Salvatore; che Farina Ambrogio era stato tratto in arresto, mentre era in possesso di Kg. 5 di eroina, dagli agenti della D.E.A., mediante la collaborazione di Di Chiara Lorenzo, rinvenuto, successivamente "incaprettato" nella sua autovettura; che il Di Chiara era stato assassinato da Marco Ciro, su ordine di Rendini Eduardo, perché aveva parlato troppo; che, nel corso della c.d.

"operazione La Porta", era stato accertato che il La Porta e il Ficalora erano soci di Farina Ambrogio e di Scaduto Lorenzo; che in U.S.A. le "famiglie Bonanno e Gambino" procedevano di comune accordo, dedicandosi entrambe al traffico di eroina e la "famiglia Bonanno", inoltre, a qualsiasi altra attività illecita, purché redditizia; che era la "famiglia Badalamenti" a fornire la droga alle due predette "famiglie", in quanto, in quel periodo, i "Greco" di Palermo ne erano privi; che Gambino Andrea era cognato di Gambino Tommaso ed era sposato con Badalamenti Rosa, figlia di Badalamenti Calogero; che l'utenza telefonica 5840696, annotata accanto alla

indicazione "Totò Minore - pizzeria - New Jersey" in un'agenda sequestrata a Farina Ambrogio, era intestata a tale Pennise Basil, in ordine al quale si riservavano di fornire ulteriori notizie.

I due agenti Tarallo e Franciosa consegnavano copia di due rapporti investigativi e di due rapporti informativi, riguardanti Minore Antonio Salvatore e Abate Nicola.

Gli investigatori italiani ricevevano dall'attorney Charles Rose copia di atti e documenti relativi a Castronovo Frank ed altri, Ficalora Alberto ed altri, Catalano Salvatore ed altri, Ragusa Filippo ed altri, Farina Ambrogio e Salvatore, Di

Maria Calogero e Riina Salvatore.

Dal rapporto redatto in data 27.6.1980 dall'agente Mangiaracina Anthony della D.E.A. - Newark - New Jersey, risultava (ff.268-273/All.1): che nel 1973 il predetto agente aveva iniziato un'indagine sull'asserito traffico di stupefacenti, condotto da Minore Antonio Salvatore, Abate Nicola e Abate Onofrio; che tale indagine era ancora in corso; che recentemente erano pervenute informazioni, secondo cui Minore Antonio Salvatore, Abate Nicola (figlio del defunto Abate Onofrio) e Riela Peter (asserito capo dell'ex "famiglia" di Joseph Bonanno) erano coinvolti nell'importazione di eroina negli Stati Uniti; che le

modalità di importazione erano simili a quelle usate dal gruppo Gambino-Adanita e, cioé, uso di valigie con doppio fondo, di vestiti per parenti, di coperte imbottite ("modus operandi" Lo Bue) nonché di ditte di trasporto, operanti all'aeroporto J F K con la connivenza di un agente doganale sconosciuto; che Riela Peter, proprietario del Newark Airport Motel (in passato usato per incontri della "famiglia Bonanno"), durante la guerra dei Bonanno, si era alleato con la "famiglia Gambino"; che Abate Nicola, figlio di Abate Onofrio, era associàto strettamente a Milazzo Onofrio (inteso "Novio"), cugino dei fratelli Craparotta (associati a Tieri Frank -inteso

Funzy - e Abate Joe - capo della vecchia "famiglia Lucchese" di Atlantic City nel New Jersey) e legato a Catalanotti Michael, titolare di una pizzeria a New Jork; che in uno degli schedari collegati era riportato che Capone Domenico e Vernacchio Salvatore, associati con imputati nel processo Canale Maria, tornando dal Canada, avevano fatto visita ad Abate Nicola; che il gruppo Minore-Abate-Riela conduceva il traffico di stupefacenti da molti anni e, recentemente, in seguito agli arresti effettuati in Sicilia, nel New Jersey e a New York, onde riempire il vuoto creatosi, cercava di reclutare corrieri tra i siciliani, residenti nel New Jersey; che il Minore era

associato, anche, come risultava da indagini effettuate in precedenza, a Napoli Antonio (in atto latitante), a Livoti John, Sollena Salvatore e Gambino Giuseppe.

Al rapporto investigativo del 27.6.1980 venivano allegate due schede personali relative, rispettivamente, ad Abate Nicola (cognato di Minore Antonio Salvatore, figlio di Abate Onofrio e nipote di Accardi Settimo) e a Minore Antonio Salvatore (che era descritto come individuo della statura di pollici 6'0" e collegato, giusta i riferimenti in archivio, a Gambino Carlo, Abate Joe, Galifi Nicola e D'Anna Calogero.

Con successivo rapporto del 24.3.1981 Mangiaracina Anthony, agente speciale della

D.E.A., riferiva (ff.277-282/All.1): che aveva proseguito le indagini su Minore Antonio Salvatore e, a tal fine, unitamente all'agente speciale della D.E.A. Lore Ioseph, si era consultato con Perisian Rovert, agente speciale del F.B.I.; che quest'ultimo aveva appreso ulteriori notizie; che Accardi Carmine, figlio del defunto Accardi Settimo (inteso "Big Sam"), circa due o tre anni prima era stato arrestato in Sicilia e, in tale circostanza, era stato aiutato da Scaduto Tommaso, il quale gli aveva consentito di ottenere la liberazione e di espatriare dalla Sicilia; che, secondo il predetto Accardi, lo Scaduto controllava, in quel periodo, la

maggior parte dell'eroina in Sicilia; che la posizione di preminenza dello Scaduto nel traffico dell'eroina era stata accertata nel corso della "operazione Caesar" e di altre indagini in Italia e in U.S.A.; che negli U.S.A. lo Scaduto era stato associato anche a Badalamente Charles, a FNU Sciortino (stretto associato del defunto Caponegro Antonio) e ad Accardi Anthony, fratello di Carmine; che in Italia lo Scaduto era stato associato ad Accardi Joseph, fratello di Settimo, residente a Calatafini e titolare della "Aten Co.Castello"; che i fratelli Accardi per il traffico di eroina si servivano di anziani siciliani, che, in considerazione dell'età

avanzata, potevano agevolmente eludere i controlli doganali all'aeroporto JFK di New York; che il "gruppo Minore" commerciava in stupefacenti, intrattenendo rapporti con Matranga Charles, Gambino F., Niccoccia Calogero, Lo Piccolo Joseph, Todaro James (poi deceduto), Orlando Lawrence, (gli ultimi tre già arrestati, insieme a Casella Peter, per traffico di stupefacenti) ed altri; che il "gruppo Minore" temeva di essere collegato al sequestro di droga, da cui era scaturita a Detroit l'indagine contro Gagliano Gioacchino ed altri.

Dal rapporto in data 30.1.1982 dell'agente Antonelli Michael risultava (f.288/All.1): che Minore Antonio il 28.4.1971 era stato

arrestato nel Saw Jersey per possesso illegale di una rivoltella cal.38, insieme a Di Bartolo Vito e a Buccellato Giuseppe; che detta rivoltella era stata sottratta, unitamente ad altre armi, nel 1967 in un esercizio della Pennsylvania; che un'altra delle armi sottratte nel 1967 nello stesso esercizio della Pennsylvania, era stata sequestrata a De Cavalcante Simone, capo di "Cosa Nostra" di Union County nel New Jersey; che il Minore, il Di Bartolo e il Buccellato erano stati fermati con l'arma il 28.4.1971 a breve distanza dal luogo, in cui era stato nascosto un testimone del Governo U.S.A., in attesa di deporre in un processo per estorsione e usura contro

Milazzo Onofrio, Tieri John e diversi altri membri della malavita organizzata; che il Minore risultava collegato a Zizzo Benedetto (deceduto il 26.5.1981), Valenti Salvatore, Crimi Leonardo, Di Trapani Vincenzo, Abate Nicola, Napoli Antonio, Livoti John, Milazzo Onofrio, Riela Peter, Tramontana Giuseppe, Caneba Salvatore, Mangiapane Giuseppe, Coppola Francesco Paolo, Accardi Settimo, Palmeri Giuseppe, Tagliavia Giuseppe, Rimi Vincenzo, Rimi Filippo; che Crimi Leonardo e Palmeri Giuseppe il 24.8.1973 erano stati arrestati a Pordenone, essendo stati sorpresi in possesso di Kg. 40 di eroina; che Coppola Francesco (inteso "Frank tre dita")

risultava imputato in un processo.

Venivano acquisiti, inoltre, diversi altri rapporti, redatti in U.S.A:, a carico di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore.

Con rapporto del 4.4.1983 (ff.266-267/V bis) Spataro Michael, agente speciale della D.E.A. di New York riferiva: che il 15.3.1983 Farina Ambrogio era stato interrogato dal sergente Ponzi in riferimento all'assassinio di Di Maria Calogero; che erano stati effettuati accertamenti in ordine agli esercizi commerciali, di cui il Farina si era dichiarato titolare, e, precisamente, in ordine al negozio di piastrelle, al "Sal e Gino's Pizza" e al "San Remo Pizza"; che Farina Sal-

vatore era socio, nella gestione del "San Remo Pizza", di Aiello Nicola (marito della nipote di Tramontana Giuseppe).

Con rapporto del 9.5.1983 Franciosa Gerard, agente speciale della D.E.A. di New York, operante sotto copertura, riferiva (ff.365-370/III sexies): che SCI aveva la possibilità di ricevere entro sette giorni Kg.5 di eroina da Farina Ambrogio, col quale aveva avuto continui contatti dall'1 al 30 aprile; che SCI aveva una diretta conoscenza della organizzazione per il traffico di droga, diretta dal Farina; che quest'ultimo, tra il 24 aprile e l'1 maggio, aveva ricevuto Kg. 75 di eroina, occultata in mezzo a pacchi di maccheroni;

che il Farina vendeva l'eroina al prezzo di dollari 190.000 al chilo per quantitativi di Kg. 5 e aveva intenzione di dare a SCI per la vendita un ulteriore quantitativo di droga, dai dieci ai quindici chili; che il Farina, in precedenza, era socio di Scaduto Lorenzo nel traffico della droga e riceveva le partite di eroina dalla organizzazione criminale, diretta da Pannunzi Roberto e Miceli Salvatore; che il Farina e lo Scaduto si servivano di Di Maria Calogero; che quest'ultimo, su ordine del Farina, aveva fornito Kg. 9 di eroina al Pannunzi, il quale aveva ceduto la droga all' "organizzazione Squitierri Arnold - Sisca Alfonso", che si occupava della distribu-

zione interna; che detto quantitativo di droga era stato sequestrato dalla D.E.A. il 4.11.1982, nel corso della "operazione, sotto copertura, Abbamonte-Del Vecchio"; che, sebbene solitamente fossero forniti di droga dal Pannunzi, il Farina e lo Scaduto ricevevano l'eroina anche da altre fonti; che l' "organizzazione Squitierri-Sisca" si era rivolta al Farina, in quanto il Pannunzi, in quel momento, era sfornito di eroina; che, all'epoca di tale affare, lo Scaduto era in Italia e non ne sapeva nulla; che il Farina era stato previdente, trattenendo tutti i profitti, e, quando l'affare si era concluso in maniera opposta a quella prevista, aveva addebitato al Di

Maria la responsabilità; che l' "organizzazione Squitierri-Sisca" doveva, ancora, pagare i Kg. 9 di eroina; che il Farina sapeva che SCI voleva fare affari con l'"organizzazione Squitierri-Sisca" attraverso Del Vecchio Richard (fratello di Del Vecchio Joseph) e "Skippy LNU" (un nipote di Abbamonte) e, per tale motivo, era disponibile a fornire consistenti quantitativi di eroina.

Con rapporto del 18.5.1983 (ff.224/231/All. 1) Franciosa Gerard, agente speciale della D.E.A. di New York, riferiva: che, in collaborazione con gli agenti della D.E.A. Land John, Egan Cristopher, Tully John, Snipes William, Moser Richard, Magno

Raymond e Sandler Fredrick, aveva proseguito, da infiltrato, le indagini, già avviate, sul caso, intestato in schedario a Bombara Nicola; che il 14.5.1983 SCI lo aveva informato che aveva ricevuto da Farina Ambrogio, a Brooklyn, un campione di eroina, che gli aveva consegnato, riferendogli, nel contempo, che il Farina, in quella circostanza aveva affermato che aveva ricevuto Kg. 75 di eroina e che sin dal 19.5.1983 era in grado di consegnargliene Kg. 5; che il 14.5.1983 SCI si era incontrato a Brooklyn con Lun Skippy e Del Vecchio Richard, proponendo forniture di eroina al prezzo, convenuto, dopo aver contrattato, in dollari 190.000

al chilogrammo oltre dollari 5.000 al chilogrammo quale compenso a SCI per l'opera di itermediazione; che il 16.5.1983 SCI si era incontrato a Brooklyn con Farina Ambrogio, il quale aveva fissato un appuntamento per il 18.5.1983 per consegnargli l'eroina; che SCI lo aveva informato dell'appuntamento; che il 17.5.1983 SCI aveva fissato telefonicamente un appuntamento con LUN Skippy per incontrare quest'ultimo e Del Vecchio Richard; che la sera del 17.5.1983 all'Old'Homestead Restaurant di New York, luogo fissato per l'incontro, esso Franciosa e SCI si erano incontrati con Del Vecchio Richard e LUN Skippy, ai quali

SCI aveva presentato esso Franciosa; che, dopo la cena, Lun Skippy aveva affermato che era intenzione della loro organizzazione acquistare dieci "pezzi" di eroina e di pagarne cinque subito in contanti ed altri cinque in seguito; al diniego di esso Franciosa, che operava sotto copertura, e di SCI, i loro due interlocutori avevano detto che non riuscivano a comprendere perché non si volesse far loro credito, dal momento che erano stati buoni clienti prima del sequestro dei Kg. 9 di eroina da parte della D.E.A. in danno della "organizzazione Abbamonte-Del Vecchio", la quale non aveva provveduto, dopo il sequestro, a pagare il prezzo, fissato in dollari 159.000 al

chilogrammo; che SCI aveva risposto che il fornitore dei Kg. 9 di eroina sequestrati era lo stesso, che era in grado di fornire il quantitativo di eroina in contrattazione e che, scottato dal precedente sequestro, non intendeva fare credito; che esso Franciosa, che si era presentato quale nipote di Farina Ambrogio, aveva discusso animatamente nella trattativa per la determinazione del prezzo, fissato, alla fine, al chilogrammo in dollari 190.000 oltre a dollari 5.000 per l'intermediazione di SCI; che, nel corso della discussione, aveva accertato che il quantitativo di Kg.9 di eroina, sequestrato dalla D.E.A., era stato fornito senza ombra di dubbio al-

l'"organizzazione Abbamonte-Del Vecchio" da Farina Ambrogio; che avevano fissato, di comune accordo, un appuntamento per il giorno successivo per la consegna dell'eroina.

Dal rapporto del 27.5.1983 (ff.255-256/V bis) e dall'atto di accusa del 20.5.1983 (ff.246/255/A11.1) risultava: che il 20.5.1983 l'agente speciale Sandler Fred aveva visto a Brooklyn all'incrocio tra la 86th Street e la 16th Avenue Farina Ambrogio, coinvolto, in passato, nel traffico di stupefacenti su vasta scala; che altri agenti della D.E.A. avevano visto, poco tempo dopo, che il Farina riceveva da un altro individuo una borsa di

carta per la spesa di colore marrone e la riponeva subito nel vano portabagagli di una autovettura Oldsmobile di colore verde; che l'agente Sandler aveva notato che, mentre era in corso la consegna della borsa, Farina Salvatore sostava da solo nella 86th Street, accanto ad una stazione di gas della Mobil, a bordo di una autovettura giardinetta di colore marrone rossastro, con la parte anteriore rivolta verso il luogo della consegna della borsa, e che, allorquando Farina Ambrogio, riposta la borsa e salito sulla Oldsmobile, si era avviato verso nord sulla 85th Street, Farina Salvatore lo aveva immediatamente seguito a bordo della giardinetta; che la

000214

Oldsmobile aveva percorso la 85th Street per circa otto isolati, seguita dalla giardinetta ad una distanza inferiore alla lunghezza di un'autovettuta; che all'incrocio tra la 85th Street e la Stillwell Avenue i conducenti delle due autovetture avevano cominciato a guardare insistentemente indietro e a procedere in modo irregolare, con bruschi cambiamenti di velocità e senza rispettare, in un'occasione, il semaforo rosso; che, a un certo punto, mentre Farina Salvatore si era arrestato dinanzi a un semaforo rosso, Farina Ambrogio aveva continuato la sua corsa; che, nell'istante in cui due autovetture di sorveglianza erano scattate all'inseguimento di Farina

000215

Ambrogio, dopo avere sorpassato la giardinetta di Farina Salvatore, quest'ultimo, senza più rispettare il semaforo rosso, aveva ripreso la corsa dietro le due autovetture di sorveglianza e l'Oldsmobile del padre; che, nella Avenue U, tra l'8th e la 9th Street, gli agenti della D.E.A. avevano fermato la Oldsmobile e la giardinetta; che nel portabagagli della Oldsmobile era stata sequestrata la borsa, contenente circa undici libbre di polvere bianca, che, sottoposta alle opportune analisi, aveva dato esito positivo per la presenza di eroina idro-cloruro; che Farina Salvatore, il quale esercitava compiti di protezione nei confronti del padre, portava

in una cintura alla caviglia una pistola automatica cal. 0,25.

Tratti a giudizio, Farina Ambrogio e Farina Salvatore, previo patteggiamento, ammettevano la loro responsabilità in ordine al delitto di possesso illegale di droga (ff.214-247/V bis).

Con provvedimento del 26.10.1983 a Farina Ambrogio veniva inflitta la condanna alla pena di anni dieci di detenzione e a Farina Salvatore veniva concesso il beneficio della sospensione dell'imposizione della condanna(ff.262-267/All.1).

Il 20.3.1984 Farina Salvatore veniva tratto in arresto a Homdel nel New Jersey, dove si era recato senza la prescritta autorizzazio

ne, essendo stato sorpreso in possesso di una pistola carica cal. 0,25 nonché di una piccola quantità di cocaina (ff.242-245/All.1).

Il 13.7.1984 il predetto Farina, previo patteggiamento, si dichiarava colpevole del delitto di violazione degli obblighi derivanti dalla libertà condizionata e veniva condannato ad una ulteriore pena di anni tre di detenzione (f.250/V bis).

Frattanto, con rapporto del 23.5.1983 Donohue John, agente speciale della D.E.A., riferiva (ff.232-237/All.1): che, dopo l'arresto, in data 20.5.1983, di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore, aveva continuato a sorvegliare la zona, in cui

erano ubicati la "European Ceramic Tyle", di cui Farina Ambrogio era titolare, e un appartamento a piano terra, nell'edificio attiguo al negozio, nonché la zona, in cui era ubicato l'appartamento abitato dai Farina; che alle ore 13,30 circa del 20.5.1983 un uomo e una donna avevano aperto il cancello di sicurezza ed erano entrati nel negozio, donde erano usciti dopo circa 15 minuti, allontanandosi a bordo di una Chevrolet, targata New York 506KVO; che detta autovettura era risultata intestata a Caruso Vincenzo, residente a Brooklyn, la cui descrizione fisica corrispondeva a quella dell'uomo entrato nel negozio; che alle ore 14,25 circa del

000219

20.5.1983 un uomo, poi identificato per Panno Francesco, era entrato nell'area-corridoio di 87 Avenue U, soffermandosi, apparentemente, a controllare le cassette per la posta, attaccate al muro del corridoio; che, il Panno, uscito fuori, dopo aver usato un telefono pubblico, era salito a bordo di un'autovettura Fiat, targata Pennsylvania EM-340, immatricolata a nome della "1929 Pizza Corp.", con sede a Philadelphia in Pennsylvania; che il Panno aveva raggiunto l'altro appartamento, in cui abitava il Farina, accanto al quale aveva parcheggiato l'autovettura, ripartendo, poi, molto lentamente e fermandosi di tanto in tanto per controllare se era pedi-

nato; che, infine, il Panno era entrato in un edificio, abitato da tali Powers Bernard e Munno R., dove, dopo pochi minuti, era entrato anche un individuo, sopraggiunto a bordo di un'autovettura, intestata a Trombetta Steven della Pennsylvania; che si era recato a telefonare e al ritorno aveva constatato che le due autovetture si erano allontanate; che il Panno era sorvegliato dalla polizia di Philadelphia nell'ambito dell'indagine su Ficalora Alberto; che la "1929 Pizza Corp.", era la società leader di una catena, di cui faceva parte il "Mimmo's Pizza Shop", di proprietà del Panno.

Con rapporto del 26.5.1983 (ff.238-

241/All.1) Hanna Alvin, agente speciale della D.E.A. di New York riferiva: che, dopo l'arresto di Farina Ambrogio in data 20.5.1983, dal controllo degli effetti personali dello stesso erano risultati i seguenti numeri di telefono: 1) 215-232-1040, intestato a "Mimmo's Pizza" in Philadelphia, esercizio di proprietà di Panno Francesco. 2) 516-491-1396, intestato a La Porta Antonietta, residente a New York, moglie di La Porta Paolo, il quale il 20.5.1983 aveva venduto mezzo chilo di eroina a un agente infiltrato della D.E.A. a Philadelphia. 3) 212-372-9336, intestato all' "Extra-bar II", esercizio gestito da Di Maria Calogero sino al 29.1.1983. 4)

212-384-9394, intestato a Laundromat I.G.-Brooklyn, soggetto menzionato in due schedari D.E.A. 5) 212-748-3500, intestato a "The Lampada Restaurant" - Brooklyn, esercizio di proprietà di Pannunzi Roberto, arrestato in Italia nell'aprile 1983, essendo stato sorpreso in possesso di Kg.15 di eroina.

Gli investigatori italiani acquisivano in Canada copia del fascicolo, istituito a seguito dell'assassinio di tale Pozza Michele, avvenuto il 28.9.1982 a Mont Polland nel Quebec (ff.224-386/III ter).

Dal rapporto acquisito risultava che negli anni 1980-1983 intercorrevano tra la fazione siciliana della organizzazione

mafiosa di Montreal e i gruppi siciliani delle "famiglie" Bonanno e Gambino di New York, De Cavalcante del New Jersey e Patriarca di Boston-Manchester intensi rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti.

Al centro di tali complessi rapporti spiccava Bono Giuseppe, affiliato alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli a Palermo; primeggiavano, altresì, esponenti di prestigio delle "famiglie" Bonanno e Gambino (che procedevano in perfetta sintonia), tra cui Bonventre Cesare, Amato Baldo, Catalano Salvatore, Gangi Giuseppe, Grimaldi Giuseppe, Ligammari Johnny.

I viaggi e gli incontri tra detti

personaggi venivano evidenziati e riportati con dovizia di particolari.

Veniva, altresì, acquisita copia del rinvio a giudizio pronunziato dal Grand Jury della Corte Distrettuale di New York nei confronti di Badalamenti Gaetano, Catalano Salvatore, Ganci Giuseppe, Amato Baldassare, Randazzo Vincenzo, Alfano Pietro, Evola Salvatore, Lupo Faro, Palazzolo Vito, Castronovo Francesco, Mazzara Gaetano, Zito Benito, Casamento Filippo ed altri, imputati di associazione a delinquere e di una serie di efferati crimini, commessi nel Distretto Meridionale di New York dal gennaio 1975 all'aprile 1984 ("Processo della c.d. Pizza Connection").

Il provvedimento, fondato su molteplici pedinamenti, intercettazioni telefoniche, indagini bancarie e accertamenti di vario tipo, evidenziava una fitta rete di relazioni e di interessi tra gli associati, a molti dei quali, in sede di perquisizione domiciliare, erano stati sequestrati consistenti quantitativi di armi micidiali e relative munizioni.

Tra i luoghi di incontro e di appoggio telefonico degli associati ricorrevano con frequenza il "Roma Restaurant", il "Caffé Segesta", la "Frank's Pizzeria" e il "Mimmo's Pizza", esercizio quest'ultimo di proprietà di Panno Francesco. Proprio il Panno il 4.10.1983 a Brooklyn aveva

consegnato dollari 100.000 in contanti ad Amato Baldassare.

L'atto in questione evidenziava, anche, la via del riciclaggio dei narco-dollari, dirottati, con l'ausilio di intermediari, verso le compiacenti casse di istituto di credito svizzeri.

Peraltro, l'importanza di caffé e pizzerie, quali punti strategici nella distribuzione dell'eroina, risaltava, altresì, nei rapporti investigativi della D.E.A., intestati a Rapaglia Giuseppe, dai quali (ff.148-198/III bis) emergeva: che il Rapaglia era considerato corriere della droga e frequentava il "Caffé Segesta", nei cui locali erano stati visti in precedenza

associati della "famiglia Lucchese" di New York; che il numero di telefono di detto esercizio era stato rinvenuto su un'agenda sequestrata a Notaro John, arrestato il 20.2.1982 per possesso illegale di eroina; che il Rapaglia si era incontrato presso il "Caffé Segesta" con Curatolo Santo Diego, il quale si era recato, poi, presso l'"Extrabar II"; che anche questo ultimo esercizio, gestito in precedenza da Di Maria Calogero e Farina Ambrogio, era luogo di incontro di trafficanti di droga; che quale responsabile dell'assassinio del Di Maria era stato arrestato Riina Salvatore (strettamente associato ai fratelli Gambino Rosario, Giovanni e Giuseppe), il quale era

stato visto frequentare anche il "Caffé Milano", nello stesso momento in cui lo frequentava Casamento Filippo; che, nel corso delle indagini relative all'assassinio, nel novembre 1983, dei fratelli Sollena Salvatore e Matteo, era emerso che erano state effettuate telefonate dalla "Naples Pizza I", di cui i Sollena erano titolari, all' "Extrabar II". Nel contesto delle indagini, tendenti alla individuazione del ruolo di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio e Farina Salvatore con riferimento alle accuse loro mosse, gli investigatori italiani acquisivano una serie di documenti, forniti dalle Autorità Giudiziarie statunitensi,

relativi a procedimenti penali instaurati a carico di associati della fazione siciliana di "Cosa Nostra" negli U.S.A.

Dalla dichiarazione scritta e giurata, rilasciata dall'agente speciale della D.E.A. Hopson Stephen in data 10.2.1984, a sostegno dell'accusa (ff.3-64/All.9) nonché dal successivo rinvio a giudizio del Grand Jury (ff.65-96/All.9) nei confronti di Castronovo Frank, Gangi Giuseppe, Lamberti Yoseph, Mazzara Gaetano, Mazzurco Salvatore e Zito Benito risultava: che l'agente Hopson aveva operato da infiltrato, acquistando, a più riprese, eroina da Zito Benito; che erano state effettuate, previa rituale autorizzazione, intercettazioni

telefoniche; che l'indagine era stata condotta, congiuntamente, da agenti della D.E.A., del F.B.I., della Dogana, della Guardia di Finanza e dell'Ufficio immigrazione e naturalizzazione; che la fazione Catalano della "famiglia Bonanno" di "Cosa Nostra" era impegnata in un traffico di stupefacenti, importati negli U.S.A., e nel conseguente trasferimento dei ricavi in Svizzera; che era stato documentato il trasferimento di milioni di dollari; che uno dei luoghi di incontro dei trafficanti era il "Mimmo's Pizza"; che il Castronovo e il Mazzara erano comproprietari del "Roma Restaurant" nel New Jersey; che il Castronovo era proprietario di

diverse pizzerie, tra cui il "Menlo Park Pizza" e la "Nino's Pizzeria" nel New Jersey; che il Castronovo aveva effettuato notevoli transazioni finanziarie con Scaduto Giovanni da Bagheria, legato a capi mafia di quel centro; che, in precedenza, il Castronovo, nella gestione del "Roma Restaurant", era in società con Piacone Michael e Louis; che Piacone Michael e Sollena Salvatore nel 1981 erano stati processati in California per traffico di eroina; che il Castronovo, nel febbraio 1982, era stato inquisito in Italia per fabbricazione e traffico internazionale di eroina; che il Ganci prendeva ordini da Catalano Salvatore, il quale, negli anni

1981-1982, veniva indicato quale capo della fazione siciliana di una delle cinque "famiglie" criminali di New York e associato a Bonventre Cesare; che il 15.3.1980 agenti della D.E.A. avevano visto il Catalano e il Gangi incontrarsi, presso un ristorante vicino a Milano, con Ragusa Filippo, trafficante di eroina; che "forno", "piatti", "camicie" erano parole in codice, usate per indicare eroina.

Dalla dichiarazione scritta e giurata, resa da Kean William, agente speciale della D.E.A. di Philadelphia-Pennsylvania, a sostegno dell'accusa (ff.97-146/All.9), dal rinvio a giudizio del Grand Jury della Corte Distrettuale Federale-Distretto Est

della Pennsylvania (ff.147-200/All.9) e dal memorandum governativo contro la mozione di cauzione (ff.201-229/All.9) nel processo penale contro Ficalora Alberto, La Porta Paolo, La Porta Giovanni, Pedone Gaetano, Panno Francesco, Affatigato Francesco, Camiola John, Mauro Filippo, La Porta Antonietta e La Porta Iosephine risultava: che il Kean e Panessa Frank, ispettore della D.E.A., avevano condotto da infiltrati, in collaborazione, anche con lo F.B.I., una indagine, affiancata da sorveglianza elettronica, ritualmente autorizzata, su utenze telefoniche, nei confronti di Ficalora Alberto e di altri personaggi allo stesso associati; che il

000234

Panessa e il Kean avevano acquistato, in diverse soluzioni, consistenti quantitativi di eroina, con l'intermediazione di Ficalora Alberto, titolare della "Mario's Pizza Shop" a Philadelphia; che i fornitori del Ficalora erano La Porta Paolo e Affatigato Francesco da New York, i quali avevano affermato che la loro "gente" disponeva di eroina in quantità illimitata; che i due agenti infiltrati il 13.5.1983 si erano incontrati presso il "Dori's Bistro" a Springfield-Pennsylvania con il Ficalora, il La Porta e lo Affatigato; che, in tale circostanza, il La Porta aveva affermato che, in quel periodo, la sua "gente" aveva difficoltà nell'importazione dell'eroina

dall'Italia e che, comunque, attendeva, nel mese di maggio, l'arrivo di un carico, che gli avrebbe consentito di disporre di eroina pura in quantità illimitata; che la sua fonte importava, anche, quantitativi ingenti di cocaina; che i due agenti infiltrati il 20.5.1983 si erano incontrati con il La Porta, lo Affatigato e il Ficalora e avevano acquistato mezzo chilo di eroina, che, sottoposta ad analisi, era risultata pura al 37%; che, in quella circostanza, ai due predetti agenti, sotto copertura, che avevano parlato del sequestro, effettuato quello stesso giorno a Brooklyn, di Kg.5 di eroina, il La Porta e lo Affatigato avevano riferito che erano

a conoscenza del sequestro della droga e dell'arresto di un padre e di suo figlio (Farina Ambrogio e Salvatore), i quali facevano parte della loro "gente" e che l'eroina agli stessi sequestrata e quella venduta ad essi agenti il 13.4.1983 e il 20.5.1983 provenivano da identica partita; che l'eroina sequestrata a Farina Ambrogio era pura al 36,6%; che sempre il 20.5.1983, poco tempo dopo l'arresto dei Farina, Panno Francesco era stato visto nel corridoio della casa dei Farina a Brooklyn; che il 7.5.1983 dalla utenza telefonica della casa del Panno era stata fatta una telefonata alla utenza telefonica della casa dei Farina; che il Panno il 20.5.1983, dopo

l'arresto dei Farina, aveva effettuato, usando diversi telefoni a pagamento, molte telefonate da New York a Palermo; che il 4.10.1983 alle ore 5,45 il Kean si era recato al "Mario's Pizza" in Philadelphia per consegnare, giusta accordi, al Ficalora la somma di dollari 100.000 in obbligazioni di stato; che alle ore 6,05 dello stesso giorno era entrato nel predetto esercizio Panno Francesco, il quale aveva ricevuto dal Ficalora la busta, contenente i 100.000 dollari, ed era ripartito alla volta di Queens-New York, dove si era incontrato con Amato Baldassare, al quale aveva consegnato la predetta busta; che gli incontri fra gli agenti infiltrati e i trafficanti

avvenivano, di solito, al "Mario's Pizza", gestito dal Ficalora, al ristorante "La Lampada" a Brooklyn, al ristorante "Hamilton House" a New York, al ristorante "Roma Nova" a Brooklyn, allo "Hilton Hotel" a Trevose-Pennsylvania; che il La Porta, nel corso di un incontro, aveva affermato che una persona, la quale aveva creato alla "organizzazione" un problema nell'esportazione dell'eroina dall'Italia verso gli U.S.A., era stata assassinata a Firenze e che la sua "gente" era responsabile dell'assassinio di un agente giudiziario federale in Sicilia; che nei primi del mese di agosto 1983 il La Porta aveva asserito che la sua organizzazione era responsabile

dell'assassinio di un giudice federale in Sicilia; che, in effetti, verso la fine di luglio 1983, era stato assassinato a Palermo il dott. Chinnici Rocco, Consigliere Istruttore del Tribunale; che il Ficalora il 31.10.1983 aveva detto al Kean di essere legato alle "famiglie" Bonanno e Gambino e di avere, pertanto, più di una fonte per l'eroina; che il La Porta, discutendo il 24.9.1983 con i due agenti infiltrati, aveva sostenuto che il luogo ideale, in cui era opportuno rifugiarsi, in caso di complicazioni, era la Repubblica Dominicana, dove si nascondeva, probabilmente il latitante Ragusa Filippo, e che aveva la possibilità di procurarsi

agevolmente passaporti falsi.

Dalla dichiarazione scritta e giurata, resa il 20.9.1983 da Buckley Demis, agente speciale del F.B.I., a sostegno dell'accusa (ff.232-287/All.9) e dal rinvio a giudizio del Grand Jury (ff.288-301/All.9) nei confronti di Ragusa Filippo, Scaduto Lorenzo, Aiello Andrea, Lo Galbo Domenico, Graffeo Pietro, Altamura Michele, Ducato Michael, Golio Angelo, Bartolotta Salvatore, Bartolotta Francesca e Volpe Rita risultava: che il 13.9.1983 dalla nave "Albert Maersk", giunta a Port Newark nel New Jersey, era stato sbarcato un carico di mattonelle, spedito dalla "Edilmann" s.a.s. di Mantova alla "Niagara Falls Ceramic

Tyle" di Buffalo-New York e prelevato da Aiello Andrea, titolare di quest'ultima ditta; che le casse di imballaggio delle mattonelle contenevano diciotto chili di eroina e diluenti; che nel traffico di eroina erano coinvolti, oltre ad Aiello Andrea, tutti gli altri inquisiti; che, in precedenza, altri carichi di mattonelle erano stati spediti dalla "Edilmann" alla ditta dello Aiello; che erano stati documentati viaggi in aereo dello Scaduto e di altri associati sotto false generalità; che il "Caffé Aiello" e la pasticceria "Hilton Pastry Shop" a Queens-New York erano luoghi di incontro degli associati; che il Ragusa, nel giugno 1983, era stato

condannato in Italia per traffico di eroina sull'asse Palermo-New York; che gli associati, secondo le indagini esperite e le intercettazioni telefoniche effettuate, erano responsabili di un imponente traffico di eroina, accertato dal febbraio 1983 al 19 settembre 1983, data sotto la quale molti degli accusati erano stati arrestati. Con sentenza del 21.11.1984 (ff.478-479/III bis) la Corte Distrettuale di New York condannava Scaduto Lorenzo alla pena complessiva di anni 64 di detenzione, Aiello Andrea alla pena di anni 26 di detenzione e Bartolotta Francesca alla pena di anni 5 di detenzione.

Le indagini sulla ditta EDILMAN di Mantova,

estese in Italia, sfociavano nell'arresto di Colli William e di Tosti Vittorio, titolari, nonché di Tirelli Gianfranco e di Minarda Francesco (f.453/III bis). Veniva accertato: che il carico di piastrelle, spedito dalla EDILMAN alla ditta, di cui era titolare Aiello Andrea, era stato imbarcato al porto di Livorno (f.445/III bis); che sin dall'anno 1976 lo Aiello importava in U.S.A., piastrelle della SCER-DOMUS S.p.A., con sede in Castel Bolognese; che la SCER-DOMUS era la maggior ditta esportatrice di piastrelle, che riforniva la "European Ceramic Tyle Center", con sede in New York, costituita nell'anno 1980, consociata della "Mississauga Ceramic Tyle

LTD",con sede in East Missisauga-Ontario; che tale ultima società, canadese, operava nel settore della vendita di piastrelle e serviva da copertura per l'importazione e il traffico di stupefacenti; che la catena di esercizi era gestita da noti esponenti della "famiglia Cotroni" di Montreal e Toronto in Canada; che lo Aiello aveva collaborato alla costituzione della "European Ceramic Tyle" (ff.471-472/III bis).

Con due relazioni di servizio, recanti la data 9.8.1985, gli investigatori italiani riferivano (ff.8-15/III bis) che il 30.7.1985 e 1'1.8.1985 avevano avuto colloqui con Aiovalasit Crisanti Anna Maria, convivente di Di Maria Calogero, la

quale spontaneamente aveva, tra l'altro, loro dichiarato: che aveva incontrato il Di Maria, rientrato dall'Italia, verso le ore 17-17,30 del 25.1.1983; che l'"Extrabar II" era gestito solo dal Di Maria, il quale le aveva confidato che aveva rifiutato la proposta, fattagli da Farina Ambrogio e da Scaduto Lorenzo, di condurlo in società con loro; che aveva rappresentato al Di Maria (il quale nutriva la devozione più assoluta nei riguardi di Farina Ambrogio) la estrema pericolosità di siffatto comportamento, atteso che il precedente titolare dell'esercizio (tale Tramontana) era stato assassinato presumibilmente per motivi analoghi; che da tale circostanza aveva

tratto la convinzione che l'assassinio del Di Maria fosse stato eseguito da Riina Salvatore ma fosse stato decretato dal gruppo, di cui faceva parte il Farina; che aveva rafforzato il suo convincimento la strana circostanza che Scaduto Lorenzo, abituale frequentatore dell'"Extrabar II", non si era fatto più vedere in quel locale, dal momento in cui il Di Maria era tornato, il 25.1.1983, dall'Italia; che conosceva Genna Joe, compare del Di Maria e legato anche ai Farina, in quanto Magaddino Maria (moglie di Farina Ambrogio) era in possesso di una autovettura (una "Continental" di colore grigio) di proprietà del predetto Genna; che conosceva Curatolo Diego e i di

lui fratelli, deceduti, Mimì e Nino, in quanto aveva, in precedenza, lavorato alle dipendenze di quest'ultimo nel panificio "Rosemarie Bakery"; che Curatolo Diego frequentava con assiduità il bar "Segesta"; che il Di Maria, negli ultimi tempi, le era sembrato convinto che potesse succedergli, da un momento all'altro, qualcosa di molto grave; che non conosceva Minore Totò ma che sapeva che si trattava di un amico di Aiello Nicola e Li Vigni Totò.

Dalla intensa collaborazione tra gli investigatori italiani e quelli statunitensi scaturiva il rapporto del 12.9.1984 (ff.11-56/III ter), cui seguiva l'ordine di cattura emesso dalla Procura

della Repubblica di Palermo (ff.8-10/III ter) del 13.9.1984, nei confronti di Li Vigni Salvatore, Cucinella Gaspare, Cucinella Antonino, Cucinella Lorenzo, Cucinella Nicolò, Li Vigni Filippo, Curcurù Rosalia, Palazzolo Giuseppe, Pennino Anthony, Oliveri Antonino, Curatolo Diego, Palazzolo Salvatore, D'Angelo Filippo, Cucinella Giuseppe, Pipitone Angelo, Scalisi Natale, Rapaglia Giuseppe, quali responsabili dei reati di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di traffico internazionale di ingenti quantità di droga sull'asse Palermo-New York.

Con sentenza dell'11 luglio 1986 (ff.423-

504/III sexies) il Tribunale di Palermo condannava quasi tutti gli imputati, evidenziando il comprovato ruolo di primo piano, quale punto di incontro degli associati, anche negli anni 1983 e 1984, del bar "Segesta", gestito da Curatolo Diego, e dell'"Extrabar II, gestito, dopo l'assassinio del Di Maria e l'arresto del padre Ambrogio, da Farina Salvatore con la collaborazione di stretti congiunti.

La decisione del Tribunale veniva, in gran parte, confermata, con sentenza del 3 febbraio 1988, dalla Corte di Appello di Palermo, che, al pari dei Giudici di primo grado, metteva in rilievo anche gli intensi rapporti tra Li Vigni Salvatore e i Farina,

appartenenti alla medesima organizzazione criminale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti dalla Sicilia agli U.S.A.(all. verb.ud.30.11.1988).

Nell'ambito delle indagini in U.S.A. veniva escussa, a seguito di rogatoria, dalla competente Autorità Giudiziaria statunitense Risi Sarta Maria, la quale, sotto il vincolo del giuramento, in data 10.5.1984 dichiarava (ff.125-155/V bis): che confermava le dichiarazioni rese agli investigatori italiani; che aveva lavorato dal luglio 1982 all'aprile 1983, quale segretaria, presso la "European Ceramic Tyle", su invito di Caiozzo Giacomino, conoscente di suo fratello Guy e marito di

una nipote, a nome Maria, di Farina Ambrogio; che detto esercizio, destinato alla vendita di mattonelle di ceramica e di marmo (fornite da una società di Long Island, che asseriva di importarle dall'Italia), era gestito, da Farina Ambrogio e da Scaduto Lorenzo, mentre il Caiozzo vi lavorava quale dipendente; che il Farina e lo Scaduto solevano ricevere telefonate dall'Italia presso il telefono pubblico a pagamento, installato dinanzi al negozio; che il Farina frequentava il negozio con una certa assiduità, mentre lo Scaduto era solito presentarsi ogni volta che pervenivano le telefonate al detto telefono pubblico; che una volta, su invito

di Farina Ambrogio, che aveva dovuto assentarsi, aveva risposto ad una telefonata e aveva sentito una voce maschile dire "Ambrogio, Ambrogio?" e aveva riferito di richiamare un'ora dopo; che all'interno del negozio v'erano due linee telefoniche, attraverso le quali perveniva solo, di tanto in tanto, qualche telefonata da parte della moglie del Farina; che il negozio era frequentato saltuariamente da Farina Salvatore, figlio di Ambrogio; che, per quanto a sua conoscenza, Farina Ambrogio gestiva anche la pizzeria "Barla Pizza" nel New Jersey e un panificio in Canarsie; che nel negozio si recava ogni tanto anche un congiunto (cugino o nipote)

di Farina Ambrogio, a nome Sal, il quale si era occupato del negozio nel periodo delle festività natalizie dell'anno 1982, allorché il Farina era partito per l'Italia, donde era tornato nel febbraio 1983; che Farina Ambrogio e Farina Salvatore solevano recarsi spesso in Italia, partendo e tornando repentinamente; che Farina Salvatore, come le aveva riferito il di lui padre Ambrogio, nello agosto 1982 si era recato in Italia per ritirare delle statue, delle apparecchiature e qualche radio, da vendere nel negozio, tornando in U.S.A. nel settembre 1982; che nel luglio 1982, in occasione dell'innaugurazione del negozio, aveva

conosciuto Di Maria Calogero, il quale le aveva detto che lavorava presso la pizzeria "Barla Pizza" alle dipendenze di Farina Ambrogio; che il Di Maria e Aiello Nicola si comportavano come se fossero guardie del corpo di Farina Ambrogio; che riconosceva in fotografia Riina Salvatore, il quale una o due volte, in compagnia di due o tre altri individui, si era incontrato con Farina Ambrogio nel negozio; che aveva saputo dell'assassinio del Di Maria, avvenuto mentre Farina Ambrogio si trovava in Italia; che l'"Extrabar II" era stato gestito, in società, da Farina Ambrogio e da Di Maria Calogero e che ciò le risultava anché perché si era occupata della pratica

perché non voleva sapere nulla; che non voleva sapere nulla, giacché sua madre le diceva che quella gente (e, cioé, Farina Ambrogio, Di Maria Calogero, Scaduto Lorenzo, Riina Salvatore, Aiello Nicola e le persone che frequentavano il negozio) era mafiosa; che le telefonate al telefono pubblico a pagamento, posto di fronte al negozio, pervenivano settimanalmente nella prima mattinata a Farina Ambrogio e a Scaduto Lorenzo, i quali erano, in tali circostanze, puntualmente presenti, come se si trattasse di appuntamenti prefissati; che, come aveva annotato su un'agendina, il numero di telefono del posto telefonico pubblico a pagamento era 372-9739; che

relativa alla licenza per la vendita di alcoolici e superalcoolici per conto di Farina Ambrogio e aveva fissato l'appuntamento con l'avvocato, che seguiva gli affari del Farina; che conosceva Liga Rosaria, che si era fidanzata con Farina Salvatore qualche tempo dopo l'inizio della sua attività lavorativa presso il negozio; che il giorno successivo a quello dell'arresto di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore per traffico di eroina, un amico le aveva comunicato la notizia per telefono; che, nel lasso di tempo, durante il quale aveva lavorato nel negozio, non aveva mai sentito parlare di narcotici, in quanto soleva uscire quando essi entravano,

Farina Ambrogio, Di Maria Calogero e Aiello Nicola frequentavano tutti i giorni il negozio, presentandosi sempre insieme; che lo Aiello, al pari del Di Maria, lavorava nella pizzeria "Barla Pizza", gestita da Farina Ambrogio; che non conosceva Minore Calogero, la cui fotografia le veniva esibita; che aveva visto una o due volte nel negozio, in compagnia di Farina Ambrogio, la persona, la cui fotografia le veniva esibita e, cioé, Minore Antonio, pur se il viso era più magro rispetto a quello effigiato nella fotografia.

A conclusione delle indagini effettuate in U.S.A., il Giudice Istruttore il 10.3.1986 escuteva Franciosa Gerard, agente speciale

della D.E.A., il quale dichiarava (ff.79-81/V ter): che confermava il contenuto della intervista rilasciata agli investigatori italiani; che Ciro Marco e Rendini Eduardo erano stati arrestati quali, rispettivamente, esecutore materiale e mandante dell'assassinio di Di Chiara Lorenzo; che la persona, indicata nei rapporti della D.E.A. in codice "SCI", era, appunto, Di Chiara Lorenzo, il quale, alcuni mesi prima, all'interno dell'"Extrabar II" e alla presenza di Di Maria Calogero, gli aveva presentato Farina Ambrogio; che l'operazione, conclusasi con l'arresto di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore, era iniziata intorno al

13.5.1983 e, cioé, nel momento in cui il Di Chiara gli aveva comunicato che Farina Ambrogio era in possesso di Kg.75 di eroina e gliene aveva consegnato un campione; che, qualche giorno dopo aveva detto al Di Chiara che intendeva acquistare Kg.5 di eroina; che il Di Chiara, da lui seguito a circa dieci metri di distanza, si era recato in un appartamento di proprietà del Farina, vicino al negozio di ceramiche "European Ceramic Tyle", ed era tornato, dopo pochi minuti, con una borsa di carta da spesa, contenente Kg.5 di eroina, consegnandogliela; che, dopo due o tre giorni, poiché il Di Chiara gli aveva riferito che il Farina pretendeva

l'immediato pagamento della droga, aveva parlato per telefono con il Farina, chiamato dal Di Chiara, e lo aveva pregato di consentirgli il pagamento dopo la vendita della droga; che, avendo il Farina opposto un netto rifiuto, si era impegnato a restituire immediatamente l'eroina, che, in effetti, aveva riconsegnato al Di Chiara il 20.5.1983; che l'operazione si era conclusa con l'arresto dei due Farina, secondo le modalità descritte nei rapporti; che aveva saputo dal Di Chiara che Farina Ambrogio aveva ricevuto il quantitativo di Kg.75 di eroina, occultato in pacchi di pasta, e ne attendeva, a distanza di un mese, un altro quantitativo di Kg.75,

occultato in scatole di sarde sotto sale; che l'eroina proveniva da Castellammare del Golfo; che, all'atto dell'arresto, era stato sequestrato, tra l'altro, a Farina Ambrogio un biglietto da visita, con l'indicazione dei quattro locali dallo stesso gestiti, tra cui l'"Extrabar II" (f.32/III sexies).

Il 27.3.1984 il Giudice Istruttore avanzava documentata richiesta di estradizione nei confronti di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore (f.62/IX).

Il 29.7.1985 il Procuratore del Distretto Orientale di New York, sulla base della documentazione prodotta dal magistrato richiedente, su parere favorevole dell'Uf-

ficio Affari Internazionali del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal trattato di estradizione Italia-U.S.A., chiedeva la emissione di provvedimento dichiarativo della estradabilità in Italia di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore (ff.259-261/IX).

Farina Ambrogio in data 6.8.1985 (ff.263-267/IX) e Farina Salvatore in data 25.9.1985 (ff.269-273/IX) dichiaravano di rinunziare al procedimento di estradizione.

Il 16.10.1985 la Corte del Distretto Orientale di New York disponeva la consegna temporanea dei due Farina all'Italia (ff.253-254/IX).

000263

Esaurita l'esposizione dell'attività espletata nel corso della formale istruzione, in relazione alle vicende e alle indagini connesse all'assassinio di Di- Maria Calogero ed al ruolo di Farina Ambrogio, Farina Salvatore e Minore Antonio Salvatore nell'ambito della fazione siciliana di "Cosa Nostra" in U.S.A. e nel Canada, appare opportuno proseguire l'opera di ricostruzione delle varie fasi dell'attività processuale con l'esposizione analitica del contenuto delle deposizioni testimoniali, rese, anzitutto, dai vicini di casa, dai congiunti, dagli amici, dai colleghi e dai conoscenti del dott. Ciaccio.

La Torre Maria, escussa dal Giudice

Istruttore, dichiarava (ff.96-97;197;213; 290-291/V): che confermava il contenuto delle dichiarazioni in precedenza rese (1-2/II P.M.; 19/II P.M.); che il 24.1.1983 lungo la strada principale, che attraversa Valderice, circa 500 metri prima della traversa per via Carolo, di fronte a una macelleria, aveva notato una autovettura Mercedes, con targa italiana, di colore rosso-scuro; che aveva fissato il ricordo nella memoria, giacché si trattava di un tipo di autovettura insolita in quella zona; che il marito, negli ultimi mesi, le aveva confidato di sentirsi solo ed isolato nell'ambiente di lavoro e di essere diventato diffidente; che il marito

000265

nell'ottobre 1982 si stava occupando di un processo a carico di tale Grimaldi e di altri per uno scandalo edilizio; che aveva rinvenuto nastri magnetici e carte varie (già di pertinenza del marito), che consegnava; che aveva inviato al Consiglio Superiore della Magistratura un esposto contro l'avvocato La Grutta, che, nello interesse della suocera Montalto Irene (ormai incapace di valutazione per l'avanzata età), aveva instaurato, nei confronti suoi e delle figliuole, una serie di iniziative giudiziarie persecutorie, avvalendosi del potere derivantegli dall'appartenenza alla massoneria e al consiglio di amministrazione di un istituto

di credito dei Minore; che era stata costretta ad allontanarsi da Trapani per le calunnie e per le continue minacce anonime. Montalto Irene, madre del magistrato assassinato, dichiarava (ff.158-159/V): che il figlio non le aveva mai parlato di minacce ricevute, per non farla stare preoccupata; che nell'agosto 1982 delle persone di Castelvetrano, i cui nomi non ricordava più, le avevano riferito a Roma che il figlio era pedinato e, comunque, controllato; che aveva parlato di ciò col figlio, il quale l'aveva rassicurata, dicendole che le persone che lo seguivano volevano accertare se egli avesse una relazione con un'altra donna e che un fatto

(ff.13/II P.M.; 131/V);

Tamburino Giovanni (ff.5/II P.M.; 95/V);

Almerighi Mario (ff.6/II P.M.; 94/V);

Greco Grimaudo Gaspare (ff.16/II P.M.; 133/V);

Cariti Giuseppe (ff.24/II P.M.; 198/V);

De Maria Giuseppe (ff.26/II P.M.; 135/V);

Natoli Gioacchino (ff.29/II P.M.; 165/V);

Leone Anna Maria (ff.33/II P.M.; 143/V);

Giacomelli Alberto (ff.34/II P.M.; 5/V);

Sciuto Antonio (ff.35/II P.M.; 4/V);

Garofalo Francesco (ff.119-120/II P.M.; 11/V);

Venuti Pietro (ff.27/V; 145/V);

Giglio Daniela (ff.31/II P.M.; 7/V);

D'Angelo Mario (ff.32/II P.M.; 6/V) e

Scafidi Girolamo (ff.32/II P.M.; 144/V) confermavano integralmente il contenuto delle dichiarazioni già rese.

Pomodoro Livia confermava il contenuto della deposizione già resa (f.131 quater/II P.M.) e aggiungeva (f.195/V) che il dott. Ciaccio le aveva confidato di sentirsi solo nell'ambiente di lavoro ma non aveva mai parlato di questioni personali connesse al suo trasferimento.

Marino Anna, nel confermare la dichiarazione già resa (f.15/II P.M.), chiariva (f.156/V) che il dott. Ciaccio le aveva confidato che nutriva semplice simpatia nei confronti di un'altra donna e che in tal senso nella precedente dichiarazione aveva

parlato di relazione.

Minna Rosario, confermando la precedente deposizione (f.25/II P.M.), aggiungeva (ff.199-200/V): che, prima di partire per Firenze, il collega Ciaccio gli aveva telefonato per preavvertirlo del suo arrivo, manifestando vivo interesse nei confronti del processo relativo al duplice omicidio Milazzo-Mancino e parlando di tale Evola, affiliato alla cosca dei fratelli Minore, operante in Trapani; che il dott. Ciaccio, prima di raggiungerlo a Firenze, aveva rilasciato una intervista, in relazione al traffico di stupefacenti, per il TG 2 Dossier al giornalista Spegni, dal quale egli aveva appreso che, nel corso del

servizio, era stata inquadrata per pochi istanti una banca, di cui non si era parlato, su consiglio del dott. Ciaccio, in quanto apparteneva ai fratelli Minore, persone molto feroci e vendicative; che il dott. Ciaccio gli aveva confidato che intendeva trasferirsi a Firenze non solo per risolvere i suoi problemi personali, ma anche per trovare una sede di lavoro migliore di quella in cui operava.

Genna Cristoforo confermava la precedente deposizione (f.28/II P.M.) e aggiungeva (f.136/V) che il dott. Ciaccio negli anni passati si era occupato anche di un processo, riguardante appalti della Provincia di Trapani, nel quale erano imputati diversi

imprenditori, tra cui tale Ruggirello Giuseppe (che aveva nel frattempo rilevato la Banca Industriale) e tale Bulgarella.

Esposito Elio, nel confermare la precedente dichiarazione (f.118/II P.M.), chiariva (f.129/V) che il dott. Ciaccio, circa quattro anni prima, aveva acquistato una barca, vendendo, contestualmente, la barca, che già possedeva.

Consoli Agata confermava la deposizione già resa (f.159/II P.M.) e aggiungeva che nel novembre o dicembre 1982 il collega Ciaccio a Trapani le aveva riferito che si stava occupando di fatti di grande rilevanza ed era in contatto con un maresciallo dei Carabinieri di Alcamo.

Dell'Osso Pier Luigi, sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dichiarava (ff.193-194/V): che conosceva da tempo il dott. Ciaccio, con il quale nei primi mesi dell'anno 1980 si era incontrato a Milano; che il dott. Ciaccio aveva svolto a Milano, in tale circostanza, attività istruttoria in relazione ad un processo per traffico di stupefacenti contro tale Fuso Sergio ed altri, trasmesso, poi, a Milano per competenza; che il dott. Ciaccio, in più occasioni, gli aveva manifestato il convincimento che nel triangolo Palermo-Alcamo-Trapani fossero installati laboratori clandestini per la lavorazione dell'eroina.

Colomba Maria (f.289/V) dichiarava: che

conosceva il dott. Ciaccio, che era collega del marito e amico di famiglia; che il dott. Ciaccio, nell'ultimo anno, parlando con lei, aveva manifestato nei confronti dell'ambiente di lavoro un'insoddisfazione tale da indurlo ad avanzare istanza di trasferimento; che il dott. Ciaccio, poco prima o poco dopo le feste natalizie dell'anno 1982, le aveva riferito di avere avuto in ufficio un alterco, in ordine al quale avrebbe parlato con il Procuratore, esternando il desiderio di allontanarsi da Trapani immediatamente; che non sapeva con chi il dott. Ciaccio avesse avuto l'alterco e per quale motivo.

I testi Patti Francesco (ff.335/I P.M.;

89/V),

Patti Giovanni (ff.333/I P.M.; 87/V),

Todaro Giovanni (ff.326/I P.M.; 91/V),

Meli Epifanio (ff.328/I P.M.; 88/V),

Pullara Giuseppe (ff.325/I P.M.; 90/V),

Cipolla Natale (ff.322/I P.M.; 92/V),

Romano Pietro (ff.213/I P.M.; 106/V),

Carrara Gaetana (ff.214/I P.M.; 107/V),

Martinico Vito (ff.212/I P.M.; 104/V),

Badalucco Giovanna (ff.200/I P.M.; 121-122/II P.M.; 109/V),

Naso Vincenzo (ff.208/I P.M.; 111/V),

Napoli Giovanna (ff.199/I P.M.; 116/II P.M.; 102/V),

Oddo Nicolò (ff.205/I P.M.; 129/II P.M.; 108/V),

Vulpitta Giuseppe (ff.207/I P.M.; 132/V),

Accardo Giovanni (201/I P.M.; 117/II P.M.; 112/V),

Maltese Maria (ff.209/I P.M.; 105/V),

Maltese Giuseppe (ff.210/I P.M.; 115/V),

Gallo Giovanni (ff.158/II P.M.; 103/V),

Tramuta Simone (ff.127/II P.M.; 147/V),

Passanante Francesco (ff.171-174/I P.M.; 128/II P.M.; 148/V),

Marano Giovanni (ff.291-292/I P.M.; 113/V),

Marano Ignazio (ff.289-290/I P.M.; 114/V) e

Cusenza Giuseppe (ff.231-233/I P.M.; 144/II P.M.; 46/V) confermavano il contenuto delle precedenti dichiarazioni.

Pentassuglia Lorenzo, guardia particolare giurata, confermava le precedenti deposi-

zioni (ff.320/I P.M.; 157/II P.M.) e ribadiva (f.146/V) che, pur avendo prestato servizio sino alle ore 1,30 del 25.1.1983 nella zona di Pizzolungo, non aveva udito rumori né visto bagliori di fiamme.

Barraco Agostino, guardia particolare giurata, in servizio, solitamente, nella zona di Pizzolungo, escludeva di avere mai notato [illegible] fiamme (f.157/V).

Marrone Benedetta, confermando la deposizione precedente (ff.146/II P.M.), ribadiva che alle ore due circa del 25.1.1983 aveva udito quattro scoppi o esplosioni, la cui natura non era in grado di specificare (f.134/V).

La Sala Giovanni confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.202/I P.M.; 123-124/II P.M.) e aggiungeva (ff.43-44/V; 110/V): che, solitamente, andava a letto alle ore 21 circa; che la sera del 23.1.1983, dopo circa tre ore di sonno, era stato bruscamente svegliato dal furioso abbaiare del suo cane e dal rumore di un vetro che si infrangeva; che il cane aveva abbaiato nella notte fra il 23 e il 24 e nella notte fra il 24 e il 25 gennaio 1983 in maniera insolita tanto da suscitare il suo allarme.

Cicala Giuseppe confermava le deposizioni precedenti (ff.203-204/I P.M.; 114-115/II P.M.; 132-133/II P.M.) e ribadiva (f.45/V):

che era rimasto a casa, attanagliato dalla paura; che, subito dopo gli spari, aveva sentito i cani del vicinato abbaiare ma non aveva udito il rumore di motori di autovetture in movimento né scalpiccio di passi.

Virzì Vita dichiarava (f.161/V): che aveva lavorato sino all'aprile 1983 quale collaboratrice domestica alle dipendenze della famiglia Ciaccio; che, nell'ottobre 1982, se mal non ricordava, il dott. Ciaccio si era separato dalla moglie ed era andato ad abitare nella villa di Valderice, dove essa si recava ogni venerdì per le pulizie; che in tali giorni, sia di mattina che di pomeriggio, nella villa di Valderice

aveva ricevuto telefonate da parte di persone che restavano in silenzio; che il dott. Ciaccio, informato delle telefonate, le aveva detto di non preoccuparsi; che il dott. Ciaccio le aveva riferito che una notte aveva udito un forte rumore metallico (come di lamiera battuta violentemente sugli archi di ferro del terrazzino, sul quale prospettava la stanza da letto) e che si era alzato, coricandosi nuovamente, giacché il rumore era cessato immediatamente; che, a volte, notava che il dott. Ciaccio era preoccupato ma non se ne spiegava il motivo, in quanto nulla in merito le aveva mai riferito il magistrato. Lumia Giuseppe, Procuratore della Repub-

blica in Trapani, confermava il contenuto della precedente deposizione (ff.37-44/II P.M.) e produceva (f. 137/V) la documentazione relativa all'episodio verificatosi all'udienza penale del 10.12.1980.

Con nota del 22.12.1980 (f.138/V) il dott. Ciaccio segnalava al Procuratore della Repubblica di Trapani: che, durante la fase degli atti preliminari al dibattimento del processo penale contro Minore Calogero ed altri, imputati del reato di cui all'art. 416 C.P., nel corso della udienza del 10.12.1980, era stato fatto oggetto da parte dell'avv. Seminara Paolo, difensore di fiducia del Minore, di un autentico

tentativo di intimidazione, che, per la assoluta protestuosità dell'occasione, da cui aveva tratto spunto, non esitava a definire di natura mafiosa e ciò, anche, in relazione alle considerazioni, che esponeva: a) tutti i difensori e, segnatamente, il Seminara, che aveva già depositato istanza in tal senso, erano perfettamente a conoscenza del fatto che il processo si sarebbe concluso con la dichiarazione di nullità dell'ordinanza di rinvio per omessa notifica ai difensori del decreto di urgenza. b) l'atteggiamento del Seminara - ancorché restare nei limiti di un normale contrasto tra P.M. e difensore e sorvolando su quegli aspetti, per i quali

sarebbe stato necessario chiamare in causa la categoria dell'educazione- aveva assunto un contenuto intimidatorio, essendo palesemente diretto ad indicare agli imputati, tutti mafiosi qualificati, un possibile bersaglio del loro risentimento, personalizzando l'accusa e creando coscientemente negli imputati il convincimento di essere oggetto di persecuzione da parte sua - c) gli stessi imputati, conseguentemente, nel corso del dibattimento, avevano pure -anche perché a ciò autorizzati dal comportamento del suddetto avvocato- manifestato una palese ostilità, che non era sfuggita ai presenti; che quanto sopra era motivo di viva

preoccupazione e lo rassegnava, ove avessero a verificarsi più gravi episodi, segnalando che, proprio in concomitanza con fasi delicate di tale procedimento, era stato oggetto di minacce (da ultimo, allorché erano stati emessi gli ordini di cattura, aveva trovato verniciata, sul cofano della sua autovettura, una croce).

Il Procuratore della Repubblica Lumia, con nota del 23.12.1980 (f.139/V) informava il Procuratore Generale di Palermo: che il dott. Ciaccio, con relazione di servizio del 22.12.1980, gli aveva segnalato che, nel corso della udienza pubblica del 10.12.1980, durante la trattazione del processo penale a carico di Minore Calogero

ed altri, imputati di associazione per delinquere, era stato fatto segno da parte dell'avv. Seminara Paolo ad una aggressione verbale, che, pur rimanendo al di qua dei limiti dell'oltraggio, aveva un chiaro contenuto intimidatorio; che tale episodio non poteva non destare viva preoccupazione, sembrando diretto a indicare agli imputati, tutti mafiosi qualificati, un possibile bersaglio del loro risentimento e dovendosi collegare a pregressi atti compiuti all'indirizzo dello stesso magistrato, sulla cui autovettura era stata disegnata una croce, in concomitanza con l'emissione degli ordini di cattura nell'ambito dello stesso processo; che segnalava l'episodio

per l'adozione delle opportune misure a salvaguardia dell'incolumità del dott. Ciaccio.

Assunto dal Procuratore della Repubblica, su richiesta del Procuratore Generale (f. 140/V), il dott. Ciaccio dichiarava (f.142/V): che all'udienza del 10.12.1980 nel processo sopra specificato aveva rappresentato l'Ufficio del P.M.; che, durante gli atti preliminari al dibattimento, l'avv. Seminara Paolo, difensore di fiducia del Minore, aveva presentato un'istanza di citazione come teste di esso Ciaccio su una circostanza marginale, emersa nel corso della pregressa trattazione di una misura di prevenzione a

carico dello stesso Minore; che egli, per consentire al Tribunale una serena decisione sull'istanza, non aveva espresso parere al riguardo e si era fatto sostituire dalla collega Consoli Agata, la quale, ovviamente, aveva eccepito la inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art.450 C.P.P., avendo esso Ciaccio, nella fase istruttoria del medesimo procedimento, promosso l'azione penale a carico di tre dei coimputati; che, a questo punto, l'avv. Seminara aveva formulato altre eccezioni, attinenti alla nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, e, non potendosi su di esse pronunziare la Consoli, che non aveva conoscenza del

processo, aveva ritenuto opportuno riprendere il suo posto in udienza; che, nel vederlo rientrare, l'avv. Seminara, fortemente risentito, interrompendo la sua esposizione, aveva detto testualmente: "queste cose si risapranno a Palermo al momento della promozione"; che, a conclusione dell'intervento del citato legale, aveva nuovamente sollecitato il Tribunale a pronunziarsi preliminarmente sull'istanza di citazione come teste, all'evidente scopo di rimuovere ogni ostacolo alla manifestazione del parere dell'Ufficio sulle altre istanze difensive; che, avendo l'avv. Seminara richiesto darsi atto in verbale di un preteso rifiuto di espressione di parere

sull'istanza di nullità, aveva ritenuto di esprimere tale parere, in senso, peraltro, conforme alle istanze difensive; che tutto il comportamento dell'avv. Seminara era parso diretto ad escluderlo dall'esercizio delle funzioni di P.M. nel processo e aveva attinto livelli di concitazione espressive tali da personalizzare eccessivamente il ruolo da esso Ciaccio esercitato nel [illegible] imputati (tutti mafiosi qualificati) il convincimento di essere oggetto di persecuzione da parte di esso Ciaccio; che all'avv. Seminara non poteva sfuggire: 1) che la sua istanza di citazione come teste era palesemente inammissibile; 2) che il

processo sarebbe stato certamente rinviato;

3) che titolare del processo era il dott. Garofalo, in quel giorno impegnato in Corte di Assise; che, comunque, l'avv. Seminara avrebbe potuto segnalare tempestivamente al Procuratore della Repubblica le ragioni di opportunità, che, a suo parere, suggerivano di destinare altro magistrato a rappresentare l'Ufficio in udienza.

Seminara Paolo (1930/?) dichiarava che aveva conosciuto il dott. Ciaccio, con il quale, aveva intrattenuto esclusivamente rapporti professionali, improntati alla massima stima e cordialità; che, effettivamente, il 6.12.1980, unitamente al condifensore Liotti Nicola, aveva chiesto

000291

al Tribunale la citazione quale teste del dott. Ciaccio, il quale, secondo le risultanze di due rapporti giudiziari dei Carabinieri, aveva riferito di avere notato contatti tra Minore Calogero, Bonanno Armando e Gambino Giacomo; che, nel corso della formale istruzione, avendogli il Giudice Istruttore contestato che il dott. Ciaccio lo aveva visto mentre passeggiava a braccetto col Bonanno e coi Gambino, il Minore aveva ammesso la circostanza, sostenendo che si era trattato solo di un appoggio casuale e momentaneo, ottenuto durante il cammino; che la citazione del dott. Ciaccio, richiesta nella forma più rispettosa possibile e reiterata, in modo

molto civile e rispettoso anche nei toni, e, comunque, contenuta nei limiti della normale dialettica tra accusa e difesa, tendeva a smentire il contenuto del rapporto.

Liotti Nicola (ff.154-155/V) dichiarava: che aveva conosciuto il dott. Ciaccio, col quale aveva intrattenuto rapporti esclusivamente professionali, improntati a cordialità e stima; che, nella qualità di condifensore dei fratelli Minore Antonio e Calogero, aveva richiesto la citazione, quale teste, del dott. Ciaccio, il quale, secondo le risultanze di diversi rapporti giudiziari dei Carabinieri, aveva riferito di aver notato Minore Calogero, mentre

passeggiava, all'interno del carcere, durante l'ora di "aria", con Bonanno Armando e Gambino Giacomo; che i tre, in effetti, erano stati insieme ma nei locali dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale (dove erano stati condotti per conferire separatamente col difensore) e non già nel cortile durante l'ora di "aria"; che i Carabinieri avevano frainteso quanto loro riferito dal dott. Ciaccio, la cui deposizione avrebbe consentito l'accertamento della verità; che, comunque, né esso Liotti né il condifensore avevano insistito per l'accoglimento dell'istanza di citazione sopra indicata nel corso del dibattimento, che si era svolto in modo

regolare e nei limiti del normale contrasto tra accusa e difesa; che il processo in questione era stato fissato per il dibattimento tre volte e che nell'ultima circostanza, in data 30.11.1982 era stato sospeso in attesa della definizione di altro processo, ritenuto pregiudiziale.

Il teste Cassarà Domenico (f.98/V) non riferiva alcuna circostanza utile ai fini delle indagini.

Il teste Gioacchino Angelo dichiarava (ff.100-101/V): che abitava a Valderice a circa quaranta metri di distanza dalla casa del dott. Ciaccio; che la sera del 24.1.1983 verso le ore 23-23,15 si era ritirato a casa, senza notare lungo il

tragitto nulla di anormale, e si era messo a dormire; che, durante la notte, non aveva udito alcun rumore; che solo nella mattinata successiva aveva avuto notizia dell'assassinio del dott. Ciaccio; che, effettivamente, nel tardo pomeriggio del 24.1.1983, aveva incontrato all'interno della "Standa" di Trapani La Torre Maria con le figliuole; che la La Torre Maria gli aveva comunicato che il marito era stato trasferito a Firenze; che non era affatto vero che, in quella circostanza, aveva pianto dinanzi alla La Torre né che a quest'ultima aveva richiesto una fotografia del marito.

Veniva escusso tale Bacis Norberto, il

quale dichiarava (ff.177/I P.M.; 93/V): che negli anni 1980-1981, mentre era ristretto presso le Case Circondariali di Trapani e di Palermo, quale imputato di traffico e possesso illegale di sostanze stupefacenti, aveva avuto diversi colloqui col dott. Ciaccio, il quale gli aveva riferito in una circostanza, nel maggio 1980, che "aveva messo le mani su una organizzazione importante e che poteva colpire molto in alto"; che il dott. Ciaccio aveva avuto colloqui col dott. Dell'Osso Pier Luigi, sostituto procuratore della Repubblica in Milano, in relazione al processo, inerente a un vasto traffico di stupefacenti sull'asse Marocco-Sicilia-Lombardia, in cui

esso Bacis era coinvolto quale corriere; che ignorava se l'organizzazione, sulla quale il dott. Ciaccio gli aveva detto che indagava, era la stessa, in cui esso Bacis era coinvolto, ovvero altra organizzazione, operante a Trapani.

Veniva esaminato Ruggirello Giuseppe, il quale dichiarava (ff.311-360/V): che dall'anno 1971 era Presidente della Banca Industriale di Trapani; che nello stesso anno era stato inquisito a Trapani in relazione a una vicenda di appalti irregolari presso la Provincia di Trapani; che il relativo processo, nel corso del quale era stato arrestato su mandato di cattura, emesso dal Giudice Istruttore, era

stato seguito dal dott. Ciaccio (che, all'atto della requisitoria, ne aveva chiesto il rinvio a giudizio) e che, dopo una prima sentenza di condanna da parte del Tribunale di Trapani, nell'anno 1952 egli era stato assolto con formula ampiamente liberatoria in grado di appello; che era stato inquisito nell'anno 1974 in altro procedimento dal dott. Ciaccio, il quale nell'anno 1982 aveva avanzato richiesta di proscioglimento, disattesa dal Giudice Istruttore ma accolta, poi, dal Tribunale; che di un terzo processo a suo carico non si era mai occupato il dott. Ciaccio; che aveva conosciuto il dott. Ciaccio, al di fuori delle vicende giudiziarie, in modo

000299

del tutto occasionale; che la Banca Industriale sponsorizzava le regate veliche; che il dott. Ciaccio, tra il 1979 e il 1980, gli aveva telefonato per assistere alla cerimonia di premiazione di una regata velica a Marsala; che il dott. Ciaccio era appassionato di vela e di regate veliche, cui partecipava, mentre esso Ruggirello rappresentava, in occasione delle [illegible] la Banca, nella qualità di presidente; che il dott. Ciaccio una volta si era recato, con la moglie, a fargli visita e che egli aveva ricambiato la visita; che il dott. Ciaccio non era stato correntista presso la Banca Industriale, di cui i fratelli Minore non erano né

000300

correntisti né consiglieri di amministrazione; che la Banca Industriale si era occupata soltanto del pagamento di una barca a vela, acquistata in Finlandia dal dott. Ciaccio (il quale aveva, previamente, depositato, tramite l'avv. Greco Grimaudo, la relativa valuta), con la collaborazione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, abilitato alle operazioni con l'estero, come risultava dalla acquiente documentazione, che produceva in copia.

000301

Nell'anno 1982 il dott. Ciaccio aveva manifestato vivo interesse per indagini, concernenti un traffico internazionale di armi, avviate a Torino e riguardanti anche personaggi del trapanese.

In relazione a tali risultanze veniva acquisito in copia il processo contro Di Chiara Emilio ed altri (all.6), di cui si é già fatto cenno, e venivano escussi numerosi testi.

Mango Antonio, Ufficiale della Guardia di Finanza, e Ramini Ottaviano, sottufficiale della Guardia di Finanza, entrambi in servizio a Torino, dichiaravano (ff.34-35-36/V): che dal 18 al 21 gennaio 1983 avevano condotto a Palermo, a Trapani e a

000302

Mazara del Vallo indagini in relazione ad un sequestro di armi, provenienti dagli U.S.A., operato a Torino il 2.9.1982; che a Trapani si erano messi in contatto con Longarini Ennio, comandante del locale Gruppo della Guardia di Finanza, il quale, informato delle indagini, aveva loro comunicato che, pur se a livello, ancora, informale, erano in corso accertamenti in relazione a un traffico di armi con punti di riferimento e di appoggio sulle coste trapanesi; che il Longarini aveva loro riferito che era in contatto con un magistrato di Trapani, il quale, essendo in procinto di trasferirsi altrove, era interessato a un sollecito espletamento

delle indagini su un traffico di stupefacenti e di armi, gestito da esponenti mafiosi del posto; che, nel corso del colloquio, non avevano dato importanza al nome del magistrato in questione e, pertanto, non erano in grado di riferire con certezza se si trattasse o meno del dott. Ciaccio.

Borgia Antonio, comandante del Nucleo della Guardia di Finanza di Trapani, dichiarava (ff.47-63/V; 121-124/V): che prestava servizio a Trapani dall'1.4.1982; che nell'anno 1982 aveva chiesto ed ottenuto dal dott. Ciaccio due decreti di autorizzazione ad intercettazioni telefoniche in relazione ad indagini sul traffico

degli stupefacenti; che il dott. Ciaccio seguiva personalmente e con attenzione dette indagini; che una prima indagine concerneva la ditta "Paora Marmi", gestita da tale Crimi Giovanni, operante nella esportazione di marmi verso il Canada; che l'altra indagine era relativa ad un traffico di stupefacenti in corso in una baia nelle vicinanze di Trapani; che, allorquando aveva preso servizio a Trapani, il Longarini gli aveva riferito che si stava occupando di un presunto traffico di armi sulla costa tra S. Vito e Castellammare del Golfo in località Scopello; che, circa due mesi dopo, nel maggio-giugno 1982, il sospetto di tale

000305

traffico si era trasformato quasi in certezza, giacché in una piccola grotta erano state rinvenute la parte superiore di una cassa in legno, che recava impresse scritte in americano, e della carta oleata del tipo usato per l'avvolgimento di armi appena prodotte; che, nelle immediate adiacenze, era stata rilevata la presenza di impronte di piedi umani; che il Longarini gli aveva riferito, altresì, che sulla costa mazarese era stata notata la presenza di tracce profonde di trascinamento di casse, piuttosto pesanti, dal bagnasciuga verso terra; che tale rilevamento rafforzava il sospetto circa la utilizzazione delle coste trapanesi per il

traffico internazionale di armi; che nel pomeriggio del 25.1.1983 avrebbe dovuto incontrarsi col dott. Ciaccio, che lo aveva convocato in ufficio per discutere delle indagini in corso e gli aveva preannunciato novità.

Dalla documentazione prodotta dal Borgia risultava: che, in effetti, in data 1.10.1982 il dott. Ciaccio aveva autorizzato le intercettazioni di tre utenze telefoniche, intestate a Crimi Giovanni e a Daidone Angela (titolari della ditta "Paora Marmi" e della ditta "Marmi Sud", entrambe con sede in Valderice) nonché a Gucciardi Francesco (marito della Daidone), sospettati di traffico di

stupefacenti; che Crimi Giovanni era fratello del notissimo presunto esponente mafioso Crimi Leonardo; che l'intercettazione su dette utenze era stata avviata nella tarda mattinata dell'1.10.1982; che nella serata di sabato 2.10.1982 il Gucciardi aveva chiaramente detto al suo interlocutore telefonico che non potevano discutere ulteriormente, in quanto erano [illegible]; che in data 10.11.1982 la Guardia di Finanza di Trapani aveva segnalato che, in relazione a indagini in corso nel settore del traffico di stupefacenti, era stato notato che periodicamente, da tempo, lungo la costa tra S. Vito Lo Capo e Trapani, vi era un

000308

insolito movimento di autovetture a terra e di mezzi navali in mare, e, conseguentemente, aveva chiesto l'autorizzazione alla intercettazione delle utenze telefoniche, intestate a Saverino Giuseppe (titolare di ristorante a Bonagia), a Di Genova Mariano (titolare di una oreficeria a Trapani), a Casali Giuseppa (moglie del Di Genova e titolare di altra oreficeria a Trapani) e ad Alletta Clemente da Trapani, in quanto i predetti apparivano, attraverso il rilevamento delle targhe di autovetture di loro proprietà, coinvolti nell'insolito movimento; che il dott. Ciaccio l'11.11.1982 aveva autorizzato l'intercettazione, che non aveva, tuttavia, fornito

elementi di rilievo.

Logarini Ennio riferiva (ff.201-212/V): che dall'ottobre 1979 al settembre 1983 aveva comandato il Gruppo della Guardia di Finanza di Trapani; che aveva intrattenuto rapporti, improntati alla massima collaborazione, col dott. Ciaccio, il più sensibile, fra i magistrati trapanesi, alla lotta contro la criminalità organizzata; che il dott. Ciaccio era particolarmente impegnato nelle indagini relative al traffico di stupefacenti e di armi; che nella mattinata del 26.1.1983 avrebbe dovuto incontrarsi col dott. Ciaccio per esaminare la documentazione bancaria, già acquisita nel contesto delle indagini sul

traffico di stupefacenti e per concordare il conseguente concreto iter operativo; che, essendo insorti sospetti circa la utilizzazione delle coste trapanesi per il traffico di armi, erano state avviate indagini, nel corso delle quali il 23.6.1982, in un tratto della costa tra Calampisu e Scopello, erano state rilevate evidenti orme umane e due pezzi di tavola, facenti parte di una cassa, interamente catramata e con scritte in inglese all'esterno; che aveva notiziato in via informale il dott. Ciaccio del fatto, che riteneva connesso presumibilmente al traffico di armi; che il dott. Ciaccio gli aveva chiesto di riferirgli eventuali

000311

ulteriori sviluppi delle indagini; che nel 1980 aveva eseguito, in stretto contatto col dott. Ciaccio, indagini sui movimenti e sul carico della motonave "Seta Maru", la quale, dopo una serie di rotte sospette, era giunta nel porto di Trapani e aveva sbarcato 260 tonnellate di squali congelati, del valore di dollari 700.000; che gli squali erano stati acquistati dalla "Impala Frig." di Colorno-PR-, collegata con la "Marimport" di Colorno e con la "Stella d'Oriente" di Mazara del Vallo; che il carico, poiché gli squali contenevano un tasso di mercurio superiore a quello consentito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, era stato rispedito all'este-

ro; che, in contatto col dott. Ciaccio, erano stati avviati controlli fiscali sulle attività commerciali del gruppo Crimi, sospettato di operare nel traffico degli stupefacenti, giacché le disposte intercettazioni telefoniche erano state scoperte dagli interessati; che il dott. Ciaccio aveva sempre ritenuto che i fratelli Minore fossero i capi effettivi di cosche mafiose del trapanese, dedite, in collaborazione con cosche di Castellammare del Golfo e di Alcamo, al traffico internazionale di stupefacenti; che l'attività processuale contro i Minore era stata particolarmente intensa.

Il particolare interessamento del dott.

000313

Ciaccio alle vicende della motonave "Seta Maru", della "Marimport" e della "Stella d'Oriente" (ditta, quest'ultima, di cui era titolare tale Bastone Giovanni, balzato all'attenzione degli investigatori nell'ambito dell'inchiesta su Di Chiara Emilio ed altri per traffico internazionale di armi a Torino -all.6) trovava conferma documentale (f.243/II) in uno degli appunti, redatti dal magistrato, rinvenuto dopo il suo assassinio.

Di Chiara Emilio, escusso dal Giudice Istruttore, dichiarava (ff.26-31/V): che dal 1974 si trovava in U.S.A. dove dal 1980 lavorava presso una impresa edile, alle cui dipendenze lavorava anche Cassarà Andrea;

che quest'ultimo, in U.S.A., gli aveva chiesto in prestito la somma di lire ventimilioni, invitandolo a farsela restituire a Castellammare del Golfo dal fratello Giacomo; che, in effetti, tornato in Italia, tra il 15 e il 20.8.1982 si era incontrato a Castellammare del Golfo con Cassarà Giacomo, il quale aveva estinto il debito del fratello; che il 28.8.1982 era ripartito per gli U.S.A.; che aveva saputo che la Guardia di Finanza di Torino aveva sequestrato due bauli, da lui spediti dagli U.S.A. in Italia il 10.5.1982, al cui interno erano state rinvenute delle armi; che non conosceva Farina Ambrogio né Di Maria Calogero; che suo fratello Lorenzo

000315

era stato assassinato in U.S.A. il 4.2.1984.

Cassarà Giacomo confermava il contenuto della precedente dichiarazione (f.116/I P.M.) e aggiungeva (ff.78-79/V) che, effettivamente, suo fratello Andrea lavorava in U.S.A. nel settore edilizio.

Avuta notizia dell'arresto, avvenuto il 30.10.1983, in contrada Costa-Palermo di Castellammare del Golfo di tale Evola Natale, sorpreso in possesso, tra l'altro, di un revolver Smith e Wesson cal. 38 special, illegalmente detenuto, il Giudice Istruttore, poiché uno dei proiettili repertati a seguito dell'assassinio del dott. Ciaccio risultava sparato da un revolver dello stesso tipo, richiedeva la consegna dell'arma e disponeva una perizia collegiale, in esito alla quale i periti proff. Compagnini Domenico e Morin Marco (ff.45 e ss./VIII) concludevano affermando che il proiettile-reperto era stato sparato dal revolver sequestrato allo Evola.

Le osservazioni tecniche del difensore dello Evola (ff.134 e ss./VIII) inducevano il Giudice Istruttore a chiedere chiarimenti ai periti, i quali riferivano ampiamente con nota scritta (ff.151 e ss./VIII).

A seguito della reiterazione delle osservazioni da parte del difensore dello Evola (ff.162 e ss./VIII), il Giudice Istruttore disponeva altra perizia, affidandone la esecuzione al dott. Farneti Martino, le cui conclusioni (f.222 e ss./VIII) erano identiche a quelle formulate nella relazione di perizia, redatta dai proff. Compagnini e Morin.

Il consulente tecnico di parte depositava

osservazioni scritte, datate 10.7.1985 (ff.304 e ss./VIII) e 20.11.1985 (ff.331 e ss./VIII).

Venivano acquisite copie di atti relativi a procedimenti instaurati a carico di Evola Natale.

Dal processo penale n.177/70 R.G. della Pretura di Castellammare del Golfo risultava (ff.254-278/II): che i Carabinieri di Castellammare del Golfo in data 16.5.1970 avevano notato che, in contrada "Gagliardetta", dove si trovavano in servizio di battuta, un giovane, alla loro vista, si era dato a precipitosa fuga e, vistosi inseguito, si era fermato, dopo essersi disfatto di un involto, che aveva

gettato via; che avevano perquisito il giovane, addosso al quale avevano rinvenuto trenta cartucce per pistola cal. 32 e un coltello di genere vietato; che, avevano raccolto l'involto, gettato dal giovane, e avevano constatato che, avvolto in stracci, v'era un revolver cal. 32 con numeri e lettere illeggibili; che avevano proceduto alla identificazione del giovane, che aveva dichiarato di essere Evola Natale, e lo avevano tratto in arresto; che, interrogato dal Pretore, lo Evola, pur ammettendo che i Carabinieri avevano raccolto, a poca distanza dal luogo, in cui egli si era fermato, un involto, contenente un revolver, aveva negato di avere gettato

poco prima l'involto e di essere il proprietario dell'arma e aveva affermato di avere rinvenuto le cartucce cal. 32 qualche ora prima in campagna; che lo Evola, tratto a giudizio, aveva ammesso la propria responsabilità in ordine al possesso illegale del revolver, che dichiarava di avere rinvenuto poco prima dell'arresto, unitamente alle cartucce, in campagna; che il Pretore di Castellammare del Golfo, con sentenza del 26 settembre 1970, passata in giudicato, aveva dichiarato lo Evola colpevole dei reati di porto e detenzione illegale del revolver e delle munizioni e lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi uno di arresto e di lire trentamila di

ammenda.

Risultava, altresì: che, nell'ambito delle indagini, conseguenti all'assassinio di Buccellato Antonino, avvenuto il 30.9.1981 a Castellammare del Golfo, il dott. Ciaccio aveva autorizzato la esecuzione di perquisizioni domiciliari in pregiudizio di Evola Natale e del di lui fratello Giuseppe (ff.97-98/All.15); che, a seguito di dette perquisizioni, effettuate il 12.10.1981, erano stati sequestrati appunti e documenti vari (ff.111-112-114-115/All.15); che il dott. Ciaccio in data 29.12.1982 aveva trasmesso gli atti per la formale istruzione, chiedendo la effettuazione di indagini bancarie nei confronti, anche, di

Evola Natale e di Evola Giuseppe; che, in occasione di altra perquisizione domiciliare, effettuata nell'ambito delle indagini, conseguenti all'assassinio di Mangiapane Faro, avvenuto in Alcamo il 24.11.1981, i Carabinieri di Castellammare del Golfo in data 4.12.1981 avevano rinvenuto (f.87/All.2) nella casa di abitazione, sita in Via Gioberti n. 51 a Castellammare del Golfo, un revolver Smith e Wesson cal.38 special lungo, caricato con tre cartucce espansive e con tre cartucce con ogiva di piombo, nonché cartucce dello stesso calibro; che, l'arma, efficientissima, e le cartucce erano di recentissima fattura; che le munizioni erano contenute in due

portamonete di plastica, mentre il revolver era contenuto in una borsetta di plastica con chiusura a cerniera; che la borsetta e i due portamonete sopra indicati erano occultati fra indumenti, riposti all'interno di una cassetta di plastica rossa, contenente anche bottiglie di salsa di pomodoro; che detta cassetta, con il relativo contenuto sopra elencato, si trovava a piano terra in un camerino, nel quale dormiva Evola Natale, assente al momento della perquisizione; che Evola Gaspare, fratello di Natale, era deceduto il 20.11.1980 (f.113/A11.15); che con lettera raccomandata del 21.1.1982 (f.89-90/A11.2) Piazza Lucrezia aveva dichiarato

di voler nominare un difensore di fiducia nell'interesse del figlio Evola Natale, imputato di detenzione illegale di arma da sparo nel "procedimento penale assegnato al dott. Ciaccio"; che il dott. Ciaccio il 24.2.1982 aveva emesso, in relazione a tale procedimento, ordine di cattura a carico di Evola Natale e aveva richiesto informazioni al Servizio Centrale Antidroga del Ministero dell'Interno sia in ordine all'arma, di cui sopra, non acquistata legalmente in Italia, sia in ordine allo Evola, indicato come mafioso, già in rapporti con Milazzo Giuseppe e Mancino Salvatore (entrambi assassinati a Gambassi Terme il 16.10.1981) e sospettato di essere

elemento di spicco nel traffico internazionale degli stupefacenti (f.96/A11.2); che lo Evola si era sottratto all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso nei suoi confronti dal dott. Ciaccio; che il 20.11.1980 Evola Gaspare, fratello di Natale, si era suicidato con un colpo di fucile in un casolare di campagna in contrada "Fossa dello stinco" di Castellammare del Golfo; che il casolare apparteneva a Evola Natale, il quale, qualche ora prima del suicidio, ne aveva consegnato le chiavi al fratello Gaspare; che il fucile da caccia, illegalmente detenuto e sequestrato all'interno del

casolare, unitamente a diverse cartucce, a un misurino per polvere da sparo, a due carica-cartucce, a un attrezzo in legno per pressare la polvere da sparo, a borre e a tappi, apparteneva sicuramente a Evola Natale, appassionato cacciatore e proprietario di tre cani da caccia di pura razza cirneco (ff.56-58/All.2); che il relativo processo era stato trattato per la prima volta alla udienza del 29.5.1981, nel corso della quale le funzioni di P.M. erano state esercitate dal dott. Ciaccio (f.61/All.2).

Infine, il 30.10.1983 i Carabinieri di Castellammare del Golfo, mentre, in attività di servizio, procedevano lungo la

strada comunale, che da quel centro conduceva alla frazione Bruca, in contrada "Costa-Palermo" intravedevano un uomo, il quale, alla loro vista, tentava di dileguarsi velocemente in aperta campagna e, contemporaneamente, si disfaceva di una borsa, che portava a spalla; all'intimazione dei militari, l'uomo si fermava, alzando le mani in alto, e veniva identificato per il latitante Evola Natale.

I Carabinieri raccoglievano la borsa da terra e, apertala, vi rinvenivano all'interno una pistola Luger cal.9 P 38 e un revolver Smith e Wesson a sei colpi cal. 38 special, ben lubrificati e in ottimo stato d'uso, entrambi carichi, nonché

quarantanove cartucce cal.9, diciannove cartucce cal. 38, dieci cartucce cal. 32, una cartuccera, attrezzatura da barba, un dentifricio, due spazzolini per denti, una boccettina di "Lidocaina", una boccettina di "Canesten" e una boccettina di "Lacorten" (ff.10-11-12-13-33/All.2).

Interrogato dal magistrato, lo Evola asseriva che la borsa, contenente le armi e le munizioni, sequestrata dai Carabinieri, non gli apparteneva e non era stata da lui gettata al momento dell'avvistamento da parte dei militari (ff.25-26/All.2).

Lo Evola, tratto a giudizio, veniva riconosciuto colpevole dei reati addebitatigli, previa riunione dei tre processi,

dal Tribunale di Trapani con sentenza in data 11 gennaio 1984 (ff.166-172/All.2), sostanzialmente confermata, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 9 luglio 1984 (ff.232-243/All.2), passata in giudicato in data 11.12.1984 (all.verb.ud.15.11.1988).

Con rapporto del 25 febbraio 1982 (ff.95-198/All.3) i Carabinieri di Trapani denunciavano, quali responsabili del reato di cui all'art.416 c.p., Rimi Natale ed altri 47 individui, tra cui, anche, Evola Natale, Evola Giuseppe, Agate Mariano, Puleo Filippo, Riina Giacomo.

Veniva riferito: che due schieramenti

contrapposti, facenti capo l'uno ai Rimi e l'altro ai "corleonesi" (rappresentati da Riina Giacomo, fratello del notissimo Riina Salvatore), erano scesi in lotta per assicurarsi la supremazia nel controllo e nella gestione di attività illecite; che, negli ultimi mesi dell'anno 1981, si era scatenata tra le due cosche una vera e propria guerra, nel corso della quale numerosi associati erano stati assassinati; che Evola Natale ed il di lui fratello Giuseppe facevano parte della cosca dei "corleonesi", come poteva agevolmente dedursi dai documentati rapporti bancari, intercorsi tra Evola Giuseppe, Milazzo Giuseppe e Mancino Salvatore (questi ultimi

due assassinati a Gambassi Terme il 16.10.1981) nonché dalle fotografie sequestrate, in cui erano effigiati Evola Giuseppe con Agate Mariano, Milazzo Giuseppe, Milazzo Vincenzo.

Il conseguente processo veniva assegnato al dott. Ciaccio (f.1/All.13), il quale in data 5.3.1982 (ff.92-93/All.3) ordinava il sequestro di documentazione bancaria relativa, tra gli altri, a Evola Natale e Giuseppe e in data 9.4.1982 (ff.5-6/All.3) rimetteva gli atti al Giudice Istruttore per la formale istruzione, con richiesta di indagine bancaria nei confronti di tutti gli imputati.

Il dott. Ciaccio, nell'esprimere in data

19.5.1982 il parere su un'istanza di parte, qualificava "gli Evola elementi di spicco nell'organigramma mafioso" (f.253/All.13). Peraltro, il particolare interesse del dott. Ciaccio nei confronti degli Evola si ricavava, anche, dagli appunti, da lui stilati e rinvenuti dopo il suo assassinio (f.238/II).

Con rapporto del 14.6.1983 (ff.194-204/All. 11) i Carabinieri di Trapani riferivano: che, nel quadro delle indagini relative all'assassinio del dott. Ciaccio, erano in corso accertamenti anche su Evola Natale, latitante; che Evola Natale era fratello di Giuseppe, la cui figlia Susanna aveva avuto come padrino, in occasione del battesimo,

Agate Mariano; che lo Agate, associato alla c.d. "mafia vincente" (il cui capo carismatico era Leggio Luciano), era in rapporti, anche, con la "famiglia" di Catania, diretta da Santapaola Benedetto; che lo Agate e il Santapaola, unitamente a Romeo Rosario e a Mangione Francesco, erano stati arrestati quali presunti responsabili dell'assassinio di Lipari Vito, sindaco di Castelvetrano; che lo Agate, come risultava da accertamenti bancari, nella qualità di contitolare della s.r.l. "Papetto Calcestruzzi", era in rapporti con Rodittis Michele, industriale trapanese (sequestrato il 27.9.1977 e liberato dopo soli tre giorni a seguito dell'intervento della

mafia di Trapani), facente capo ai ben noti fratelli Minore; che lo Agate risultava coinvolto in un processo per traffico internazionale di stupefacenti, pendente presso l'Ufficio Istruzione di Palermo.

Il 12.12.1981 i Carabinieri di Alcamo avanzavano (ff.137-140/II) proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nei confronti di Evola Natale, segnalando: che il predetto Evola, condannato e nuovamente denunziato per porto e detenzione illegale di armi da fuoco, individuo arrogante, impulsivo e vendicativo, era sospettato di appartenenza ad una organizzazione mafiosa di Castellam-

mare del Golfo, alla quale era verosimilmente associato anche Cassarà Leonardo, in compagnia del quale con molta frequenza lo Evola era stato notato; che lo Evola era estremamente abile nell'uso delle armi da fuoco; che uno dei muri della casa di campagna dello Evola, in contrada "Fossa dello Stinco" di Castellammare del Golfo, appariva colpito, a guisa di bersaglio, da numerosi colpi sparati verosimilmente con arma da sparo corta.

Con decreto del 4.6.1982 il Tribunale di Trapani (ff.150-156/II) infliggeva allo Evola la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di S. Vittoria in

Matenano, sottolineando, tra l'altro, che "oltremodo inquietante appariva la dimistichezza dello Evola con le armi da fuoco".

Il 13.5.1983 i Carabinieri e la Polizia di Stato di Castellammare del Golfo avanzavano (ff.141-149/II) proposta per il sequestro e la confisca dei beni nei confronti di Evola Natale, esponendo: che le zone di Castellammare del Golfo e di Alcamo tradizionalmente erano state caratterizzate dalla presenza di agguerrite cosche mafiose, che si erano imposte anche altrove in Italia e in U.S.A.; che "Nick Bacher", uno dei più popolosi sobborghi di Brooklyn, era una solida roccaforte di emigrati, provenienti da Castellammare del Golfo; che

v'era, da tempo, il sospetto che nelle zone di Castellammare del Golfo e di Alcamo fossero insediati laboratori clandestini per la raffinazione dell'eroina; che siffatto sospetto era stato rafforzato da notizie fornite dalla D.E.A.; che nell'autunno dell'anno 1981 era esplosa nel trapanese, per cause ancora non accertate, una cruenta guerra di mafia, nel corso della quale erano caduti Buccellato Antonino, cognato dei fratelli Rimi (assassinato il 30.9.1981), Milazzo Giuseppe e Mancino Salvatore (assassinati il 16.10.1981 a Gambassi Terme), Buccellato Francesco, figlio del noto "patriarca" Nicolò e cugino di Buccellato Giuseppe

(assassinato il 7.7.1982), Di Bartolo Carlo (assassinato il 24.11.1982), Domingo Diego (assassinato il 16.1.1983) e Gargagliano Giuseppe, nipote prediletto del "boss" Buccellato Antonino (assassinato il 18.2.1983); che, mentre la cosca dei Rimi veniva decimata, emergeva la struttura della cosca vincente, che, a Castellammare del Golfo, era diretta da Evola Giuseppe con la collaborazione del fratello Natale, di Calabrò Gioacchino, Asaro Mariano, Buccellato Felice, Di Filippi Girolamo, Saracino Leonardo, Melodia Filippo, Milazzo Vincenzo e Milazzo Sebastiano, Scurto Damiano e Riina Giacomo (inteso "il corleonese", fratello del notissimo "Totò

Riina"); che nella organizzazione vincente un ruolo di primo piano era ricoperto da Evola Natale, elemento particolarmente pericoloso, sanguinario e capace di uccidere, che, essendo latitante, poteva agevolmente operare quale killer.

Il 15.5.1985 nel corso di una ispezione giudiziale sul pulmino Fiat 850, targato TP.36223, veniva rinvenuta e sequestrata (ff.307-310/III) una borsa con cerniera, contenente, tra l'altro, una maschera in plastica, un passamontagna, una patente di guida intestata a Evola Natale, un foglio complementare di carta di circolazione di autoveicolo, targato TP.164193, intestato a Evola Natale, un attestato di iscrizione

dell'Ufficio del lavoro di Trapani, intestato a Evola Natale, un biglietto da visita del "Laboratorio analisi cliniche - dr. Di Benedetto", intestato a Evola Natale.

Veniva escusso Di Gregorio Pietro, il quale dichiarava (f.337/III) che nell'anno 1971 aveva dato a Calabrò Gioacchino, titolare di officina di carrozzeria e verniciatura, un autofurgone Fiat targato TP. 36223 con facoltà anche di demolizione, in quanto non era conveniente ripararlo in considerazione delle condizioni di usura in cui versava.

Calabrò Gioacchino dichiarava (ff.334-335/III): che era titolare di un'officina di carrozzeria e verniciatura in Castellam-

mare del Golfo; che da circa sei mesi custodiva il pulmino sopra indicato nel magazzino di tale Genna Santo, in contrada "Gemma d'oro".

Interrogato il 17.7.1985 (ff.10-16/VI), il Calabrò affermava: che il pulmino gli era stato dato da una persona, di cui non ricordava le generalità; che la maschera di plastica e il passamontagna, rinvenuti sul pulmino , erano di sua proprietà; che Evola Natale aveva, probabilmente, dimenticato i documenti e gli altri oggetti, rinvenuti nella borsa sul pulmino; che aveva provveduto a celare quanto di pertinenza dello Evola, in quanto lo stesso era ricercato.

Miranda Camillo dichiarava (ff.336/III): che dall'anno 1979 fino all'anno 1980 aveva lavorato alle dipendenze di Calabrò Gioacchino, il quale gli aveva prestato, limitatamente a detto periodo, il pulmino sopra indicato, riparato e rimesso in efficienza interamente a spese sue, giusta intesa in tal senso col predetto Calabrò.

Veniva accertato (f.199/II) che nella tomba di famiglia di Calabrò Gioacchino erano stati sepolti Evola Gaspare, fratello di Natale, suicidatosi il 22.11.1980, e Di Maria Calogero, cognato del Calabrò, assassinato il 29.1.1983 e che, successivamente, le salme dei due defunti erano state traslate altrove.

000343

Il Giudice Istruttore in data 24.10.1984 emetteva mandato di cattura a carico di Evola Natale, che riteneva responsabile, in concorso con Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore e Di Maria Calogero, dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Nel contempo, proseguivano, a ritmo serrato, le indagini sui movimenti e sulle attività in Italia di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore.

La teste Cartafalsa Vincenza confermava il contenuto delle precedenti deposizioni (ff.170/I P.M.; 125-126/II P.M.; all.verb. ud.10.5.1988) e insisteva nell'affermare (f.149/V) che il giovane, da lei visto mentre si impossessava dell'autovettura (successivamente rinvenuta bruciata in località Pizzolungo nella mattinata del 25.1.1983, subito dopo il rinvenimento del cadavere del dott. Ciaccio) di proprietà di Tramuta Simone, era di corporatura normale, nel senso che era magro e non robusto.

Galante Andrea confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.134/II P.M.) e ribadiva (f.19/V) che aveva visto, pur se saltuariamente, a Castellammare del Golfo il giovane Farina Salvatore nei mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre 1982.

Ingrao Giovanna confermava il contenuto della precedente deposizione (f.390/III ter) e aggiungeva (f.12-15/V; f.70/V; 464-466/V): che era figlia di una sorella di Farina Ambrogio; che suo cugino Farina Salvatore nel mese di agosto dell'anno 1982 si trovava a Castellammare del Golfo; che suo zio Ambrogio aveva partecipato al ricevimento offerto in occasione delle

nozze di Farina Ambrogio Salvatore, altro suo cugino, a Castellammare del Golfo; che al ricevimento aveva partecipato anche Di Maria Calogero, giunto dopo suo zio Ambrogio; che il 23.1.1983 a Calatafimi era stato battezzato un suo figliuolo, alla presenza, tra gli altri, di Farina Ambrogio (che aveva svolto la funzione di padrino), di Farina Salvatore e della di lui madre Magaddino Maria; che, dopo la cerimonia, si era recata, unitamente al marito Longo Mario, a far visita in campagna a suo zio Ambrogio, che aveva trovato in compagnia di Farina Salvatore, macellaio, fratello di Ambrogio; che dopo il 23.1.1983 non aveva più visto suo zio Ambrogio a Castellammare

del Golfo; che solo verso la fine del mese di ottobre dell'anno 1985 aveva appreso da parenti che suo zio Ambrogio era partito da Castellammare del Golfo nel febbraio 1983; che suo marito Longo Mario era stato nel 1982 per circa un mese in U.S.A., dove aveva partecipato alla festa di fidanzamento di Farina Salvatore con una ragazza a nome Rosaria; che, in effetti, tale fidanzamento era stato festeggiato nell'anno 1980 o nell'anno 1981, contestualmente al compleanno di Farina Salvatore in Italia, e in U.S.A. era stata solo ripetuta la festa; che, in effetti, essa era effigiata nella fotografia (che le veniva esibita) in compagnia di suo marito

nonché dei nonni della fidanzata di suo cugino; che, in effetti, nel 1981 aveva negoziato a nome proprio ma per conto della zia Magaddino Maria la somma di dollari ventimila, commutandola in valuta italiana, presso la Banca del Popolo -agenzia di Alcamo; che si era limitata, in tale circostanza, a firmare in bianco le distinte; che sua zia aveva giustificato la richiesta, dicendole che, avendo versato, in precedenza, altri dollari, non poteva effettuare ulteriori operazioni.

Veniva acquisita copia del passaporto di Longo Mario, esibito da Ingrao Giovanna, da cui risultava un visto di ammissione in U.S.A. in data 27.8.1982.

Longo Mario, marito di Ingrao Giovanna, dichiarava (ff.16-17/V): che Farina Salvatore, figlio di Ambrogio, era stato a Castellammare del Golfo durante tutta l'estate dell'anno 1982; che Farina Salvatore e la di lui fidanzata Liga Rosaria nonché Farina Ambrogio e Di Maria Calogero avevano partecipato al ricevimento offerto in occasione delle nozze di Farina Ambrogio Salvatore nel dicembre 1982; che il 23.1.1983 a Calatafimi era stato celebrato il battesimo di un suo figliuolo, alla presenza di Farina Ambrogio (che aveva svolto la funzione di padrino) nonché di Farina Salvatore e della di lui fidanzata Liga Rosaria.

Scavuzzo Giulio, arciprete della parrocchia San Silvestro Papa in Calatafimi, confermava (f.18/V) che, in effetti, come risultava dal registro degli atti di battesimo alla pagina 495 n.2 (che esibiva) il 23.1.1983 era stato battezzato Longo Ambrogio, che aveva avuto come padrino Farina Ambrogio e come madrina Magaddino Maria.

Veniva escusso Farina Ambrogio Salvatore (ff.119-120/V), il quale dichiarava: che non confermava le precedenti dichiarazioni (ff.149/II P.M.; 150/II P.M.); che era figlio di Farina Salvatore, fratello di Ambrogio; che suo zio Ambrogio aveva partecipato al ricevimento, offerto in

occasione del suo matrimonio, celebrato a Valderice il 20.12.1982, mentre non aveva assistito al rito religioso; che suo zio Ambrogio si era presentato a Saronno (centro vicino a quello di Turate, in cui esso teste risiedeva) negli ultimi giorni del gennaio 1983 ed era ripartito intorno a metà febbraio 1983 alla volta degli U.S.A. da Zurigo, ove si era fatto accompagnare da Domingo Giacoma; che aveva visto suo zio Ambrogio, durante la di lui permanenza a Saronno, un paio di volte; che aveva mentito nel corso delle precedenti deposizioni su invito di suo padre Salvatore (fratello di Ambrogio), il quale, qualche giorno prima dell'audizione da

parte dei Carabinieri di Mozzate e del Procuratore della Repubblica di Como, gli aveva telefonato per suggerirgli di rispondere in senso negativo a domande sulla presenza in Italia di Farina Ambrogio, senza spiegargliene il motivo.

Coppola Angela, moglie di Farina Ambrogio Salvatore, al pari del marito non confermava le precedenti dichiarazioni (ff.227/I P.M. -152/II P.M.) e affermava: che Farina Ambrogio aveva partecipato al ricevimento offerto in occasione del suo matrimonio; che il predetto, successivamente, si era recato a Saronno, dove aveva soggiornato presso la casa di abitazione di Domingo Giacoma, ripartendo, poi, alla

volta di New York; che tutti i familiari sapevano che dovevano rispondere in senso negativo a domande circa la presenza di Farina Ambrogio alla festa nuziale e che tale invito era stato ribadito telefonicamente; che, invece, Farina Ambrogio, al momento del suo arrivo a Saronno, aveva detto ad essa teste e a Domingo Giacoma di riferire, in caso di audizione, che era giunto una settimana prima rispetto alla data effettiva.

Farina Luciano confermava il contenuto della precedente deposizione (f.223/I P.M.), precisando (f.20/V) che aveva visto il fratello Ambrogio a Cislago una sola volta, non già l'1.1.1983 bensì l'11 o il

12.2.1983.

Farina Francesco, fratello di Ambrogio Salvatore, riferiva (f.118/V): che non aveva visto lo zio Farina Ambrogio al ricevimento nuziale offerto dal fratello ma aveva incontrato lo stesso a Valderice nei giorni successivi; che era ripartito per gli U.S.A. il 13.1.1983, tornando definitivamente in Italia nel marzo 1983; che aveva incontrato in U.S.A. suo zio Ambrogio intorno a metà marzo 1983.

Domingo Giovanna, a modifica della precedente dichiarazione (f.220/I P.M.), dichiarava (ff.21-25/V; 32-33/V; 196/V): che sua madre era sorella di Farina Ambrogio; che quest'ultimo il 18 o il 19

dicembre 1982, previo appuntamento fissato per telefono, era stato da lei prelevato in autovettura all'aeroporto di Zurigo, dove era giunto con volo proveniente dagli U.S.A., ed era ripartito, dopo una breve sosta a Saronno, per la Sicilia in compagnia di Domingo Maria, sorella di essa teste, e del di lei marito a bordo di un'autovettura da costui condotta; che essa, partita in aereo per la Sicilia, aveva assistito, al pari del cugino Farina Salvatore, figlio di suo zio Ambrogio, sia alla funzione religiosa sia al ricevimento offerto in occasione del matrimonio dell'altro cugino Farina Ambrogio Salvatore; che, invece, suo zio Ambrogio

non aveva assistito alla funzione religiosa e si era presentato a ricevimento iniziato; che Di Maria Calogero aveva presenziato alla cerimonia nuziale; che era ripartita per Saronno subito dopo il Natale 1982; che il 24 gennaio 1983 aveva telefonato a Valderice per parlare con la cugina Farina Giuseppina (figlia di un altro fratello di sua madre a nome Salvatore) e, in tale circostanza, avendo appreso che colà si trovava anche suo zio Ambrogio, aveva allo stesso fatto gli auguri per il compleanno; che non le risultava che il 24.1.1983 il compleanno di suo zio Ambrogio fosse stato festeggiato in modo particolare, con l'intervento di numerosi parenti, anche

perché, in tal caso, sarebbe venuta a conoscenza di siffatta circostanza; che nel pomeriggio del 25.1.1983 o nella mattinata del 26.1.1983 si era presentato a casa sua a Saronno suo zio Ambrogio, il quale si era trattenuto sino al 13.2.1983, data in cui era partito da Zurigo alla volta di New York; che suo zio Ambrogio la sera del 12.2.1983 improvvisamente aveva deciso di partire e si era fatto da lei accompagnare in auto a Zurigo; che aveva fornito ai Carabinieri di Mozzate una diversa versione dei fatti, giacché le aveva suggerito di rispondere in tal modo suo cugino Farina Ambrogio Salvatore; che quest'ultimo le aveva riferito che era stato il padre

Farina Salvatore (fratello di Ambrogio e titolare di macelleria a Valderice) a rivolgergli siffatto invito; che, allorquando aveva avuto notizia delle perquisizioni effettuate in Sicilia nei confronti dei suoi congiunti, suo zio Ambrogio era già partito per gli U.S.A.-

Domingo Salvatore, fratello di Giacoma e Maria, dichiarava (ff.391/III ter; 282-285/V; 453-456/V): che, effettivamente, il 22.12.1980 aveva negoziato, a richiesta di suo zio Farina Ambrogio, la somma di dollari ventimila presso la Banca del Popolo agenzia di Alcamo; che il 13.6.1982 si era recato, come risultava dal visto di ingresso apposto sul passaporto (che

esibiva e che veniva acquisito in copia - f.457/V), in U.S.A., dove si era trattenuto per circa quattro mesi, soggiornando a New York in casa del cognato Farina Francesco (figlio di Salvatore); che suo cugino Farina Salvatore (figlio di Ambrogio) nel mese di agosto dell'anno 1982 era partito per l'Italia; che la festa per il fidanzamento del predetto suo cugino Farina Salvatore si era svolta in U.S.A. circa una settimana dopo il rientro dello stesso dall'Italia; che la sera del 24.1.1983 a Valderice nella casa di abitazione di Farina Salvatore (suocero di esso teste e fratello di Ambrogio) era stato festeggiato il compleanno di quest'ultimo; che il

predetto Farina Ambrogio, al pari degli altri commensali, era andato via a mezzanotte circa; che suo suocero Farina Salvatore aveva suggerito a tutti i familiari di dire, in caso di interrogatorio, che Farina Ambrogio si era trattenuto, nella circostanza sopra specificata, a Valderice sino alle prime ore del 25.1.1983; che, effettivamente, a richiesta del predetto suo suocero, aveva telefonato (come risultava dalla conversazione telefonica intercettata sulla sua utenza alle ore 13 del 30.3.1984) in U.S.A. a Magaddino Maria, moglie di Farina Ambrogio, per suggerirle tale versione dei fatti; che aveva visto in campagna il 25 o il

26.1.1983 suo zio Ambrogio, il quale, dopo quattro giorni, era partito per Palermo, in compagnia della moglie di esso teste, Farina Giuseppina, e si era recato a casa di Farina Leonardo, fratello di Farina Giuseppina.

Il 29.10.1985 Domingo Salvatore veniva tratto in arresto per falsa testimonianza.

Farina Salvatore, titolare di macelleria in Valderice e fratello di Ambrogio, dichiarava (ff.116-117/V): che confermava solo parzialmente il contenuto della precedente dichiarazione (f.278/I P.M.); che suo fratello Ambrogio aveva partecipato al ricevimento offerto in occasione del matrimonio di Farina Ambrogio Salvatore,

figlio di esso teste, in data 20.12.1982; che a detta cerimonia aveva presenziato anche Farina Salvatore, figlio di Ambrogio, unitamente alla fidanzata Liga Rosaria; che aveva rivisto suo fratello Ambrogio il 23.1.1983, in occasione del battesimo del figliuolo di Ingrao Giovanna, e nella sera del 24 o 25 gennaio 1983; che, in tale ultima circostanza, suo fratello Ambrogio si era trattenuto a casa e subito dopo era andato via; che non aveva più visto, nei giorni successivi, il predetto Ambrogio, il quale era partito, senza neppure salutarlo, per Milano, come aveva appreso da parenti; che aveva mentito ai Carabinieri su espressa richiesta in tal senso di suo

fratello Ambrogio, il quale gli aveva esternato il timore che potessero ritirargli il passaporto.

Campo Giuseppa dichiarava (ff.109/III quater; 137/III quater) che, effettivamente, aveva negoziato, in più soluzioni, valuta estera per complessivi dollari settantamila presso diversi istituti di credito nell'interesse di Farina Ambrogio, che gliene aveva fatto richiesta.

Dalla trascrizione di conversazioni telefoche, ritualmente intercettate sulla utenza 833310, intestata a Tosto Vincenzo, marito della Campo, risultava (ff.1-5/L; 6/L; 39-45/L; 84-87/M) che costei aveva ripetutatamente tentato di accreditare la versione,

secondo la quale Farina Ambrogio e Farina Salvatore erano estranei all'assassinio del dott. Ciaccio, in quanto nella notte fra il 24 e il 25.1.1983 a Valderice in casa di Farina Salvatore era stato festeggiato il compleanno di Farina Ambrogio, il quale era andato via col figlio Salvatore e la famiglia all'alba del 25.1.1983, come essa poteva testimoniare, avendo partecipato alla festa.

Escussa dal Giudice Istruttore Campo Giuseppa dichiarava (ff.280-281/V; 31-34/V bis; 7/V ter): che da circa quindici anni aveva una relazione sentimentale con Farina Ambrogio; che, effettivamente, aveva visto Farina Ambrogio col figlio Salvatore e i

familiari entrare nella casa di Farina Salvatore a Valderice verso le ore 21 del 24.1.1983; che non aveva visto a che ora i predetti erano andati via; che, su sollecizione di Farina Salvatore, fratello di Ambrogio, aveva mentito, propalando nelle conversazioni telefoniche la falsa circostanza che aveva partecipato alla festa per il compleanno di Farina Ambrogio, protrattasi con la presenza di quest'ultimo e del di lui figlio Salvatore, sino alle prime luci dell'alba del 25.1.1983; che non aveva più visto Farina Ambrogio dopo la sera del 24.1.1983; che, intorno all'anno 1974 e in epoche anteriori, aveva dato in prestito, in più soluzioni, denaro a Farina

Ambrogio, il quale nell'anno 1980 le aveva inviato, in restituzione, attraverso Di Maria Calogero, in due riprese, la complessiva somma di dollari ventimila, da lei commutata in valuta italiana con l'ausilio di tale Di Giovanni; che sempre nell'anno 1980 ma in altre circostanze il predetto Farina personalmente le aveva consegnato, pregandola di commutarla in valuta italiana, la somma di dollari cinquantamila, da lei negoziata con l'ausilio del Di Giovanni e restituita al Farina nel corrispondente importo italiano; che sua figlia Enza, con la quale era intercorsa una delle conversazioni telefoniche intercettate con le false

propalazioni, abitava con lei.

Di Giovanni Angelo confermava (f.65/V bis) le precedenti dichiarazioni (ff.106/III quater -124/III quater) e ammetteva di avere proceduto, solo per amicizia, alla negoziazione di valuta estera, richiestale da Campo Giuseppa.

Domingo Maria, figlia di una sorella di Farina Ambrogio, confermava il contenuto della precedente deposizione (f.116/III quater) e aggiungeva (ff.55-56/V bis): che, effettivamente, aveva negoziato presso la Banca del Popolo -agenzia di Alcamo- valuta estera a richiesta dello zio Farina Ambrogio; che suo marito Caiozzo Giacomo sino all'anno 1982 aveva lavorato con la

qualifica di piastrellista alle dipendenze di tale Amarù Angelo a Long Island in U.S.A. e non aveva affari in comune col predetto Farina Ambrogio; che aveva conosciuto in U.S.A. Scaduto Lorenzo e la di lui moglie.

Gerbino Giovanna, sorella della madre di Magaddino Maria (moglie di Farina Ambrogio) ammetteva (ff.118/III quater; 35/V bis) di avere negoziato, a richiesta della nipote Magaddino Maria, dollari diciannovemila, il cui importo in valuta italiana aveva versato su un conto bancario alla predetta nipote intestato.

Farina Giacoma, sorella di Ambrogio, dichiarava (ff.123/III quater; 62/V bis) che ave-

va negoziato in data 22.12.1980 dollari ventimila, inviatile da diversi prossimi congiunti, tra cui il fratello Ambrogio, dagli U.S.A., utilizzando il ricavato della operazione in opere edilizie di ristruttura zione della sua casa di abitazione.

Farina Giuseppa, figlia di Salvatore (titolare di macelleria a Valderice e fratello di Ambrogio), dichiarava (ff.122/III quater; 36/V bis): che, in effetti, il 22.12.1980 aveva negoziato presso la Banca del Popolo -agenzia di Alcamo- dollari ventimila a richiesta della zia Magaddino Maria; che analoga operazione aveva compiuto qualche altra volta, a richiesta della predetta zia.

000370

Farina Leonardo, figlio di Salvatore, dichiarava che intendeva avvalersi, quale nipote di Farina Ambrogio e cugino di Farina Salvatore, della facoltà di astenersi dal deporre (ff.475/V; 47/V bis).

I testi Veneroso Erina (ff.1-3/V),

Di Maria Calogero (f.129/III sexies),

Bianco Alfonso (ff.280 e ss./III sexies; 389 e ss./III sexies),

Iacona Aldo (f.113/III sexies),

Drago Agostino (f.112/III; 113/III quinquies; 4/V ter),

Pennica Francesco (ff.217/II; 373/V),

La Porta Michele (f.70/V bis),

Vitale Placido (ff.7/III; 12/V ter),

Migliore Giuseppa (ff.6/III ter; 33/V ter),

Scolaro Filippo (ff.278-279/V)

riferivano circostanze assolutamente irrilevanti ai fini delle indagini.

Intanto, sin dalle prime fasi delle indagini, il Procuratore della Repubblica, su richiesta degli investigatori, autorizzava la intercettazione telefonica delle utenze intestate a Farina Ambrogio e a Pizzo Margherita (ff.4 e ss./VI P.M.).

Particolarmente utili apparivano immediatamente le conversazioni telefoniche intercettate sulla utenza della Pizzo dal 5.3.1983 in poi, dalle quali emergeva la prova dell'esistenza di una relazione sentimentale fra la Pizzo e Farina Ambrogio e della gravissima preoccupazione dei due

amanti in relazione agli effetti ed alle conseguenze dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Il Giudice Istruttore autorizzava la prosecuzione delle intercettazioni telefoniche disposte dal Procuratore della Repubblica, estendendole, anche, alle utenze, tra l'altro, di Tosto Vincenzo (marito di Campo Giuseppa), di Domingo Salvatore, Magaddino Simone e Gerbino Illuminata.

Veniva escussa Pizzo Margherita, la quale dichiarava (f.272-273/V; 274-277/V): che aveva conosciuto Di Maria Calogero, cognato di sua cugina Fiordilino Paola; che conosceva Farina Ambrogio, in quanto la

nonna paterna di essa teste e la nonna materna della moglie del Farina erano sorelle; che aveva visto il predetto Farina a Castellammare del Golfo durante le festività natalizie dell'anno 1982; che il 24.1.1983 aveva ricevuto una telefonata da Farina Ambrogio, al quale aveva fatto gli auguri per il compleanno e aveva chiesto in che modo avrebbe festeggiato la ricorrenza; che il predetto Farina le aveva risposto che non ci sarebbe stata festa alcuna e che si sarebbe limitato a cenare presso suo fratello a Valderice, dove si trovava al momento della telefonata; che, qualche giorno dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, Farina Ambrogio le aveva telefonato da

Segesta per informarla che si accingeva a partire; che a lei, che gli chiedeva il motivo di tanta fretta, il Farina aveva risposto che, avendo appreso che cercavano Di Maria Calogero nel contesto delle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio, in considerazione del fatto che stava sempre insieme col Di Maria, avrebbero accusato anche lui del delitto; che, effettivamente, aveva distrutto una fotografia, che era in suo possesso, di Farina Ambrogio, su richiesta di quest'ultimo, il quale le aveva manifestato il timore che, in caso di perquisizione e di rinvenimento, potessero collegarlo all'assassinio del dott. Ciaccio.

000375

Su conforme richiesta del P.M. (f.287/V), il Giudice Istruttore in data 6.8.1984 emetteva mandato di cattura a carico di Pizzo Margherita, alla quale contestava i reati di favoreggiamento personale e di falsa testimonianza.

Il 20.5.1983 Liga Mario, padre di Liga Rosaria (fidanzata del giovane Farina Salvatore) comunicava dagli U.S.A. a Magaddino Maria in Italia la notizia dell'avvenuto arresto in U.S.A. del di lei marito Farina Ambrogio e del di lei figlio Salvatore.

Il Giudice Istruttore, sulla base del contenuto della conversazione telefonica sopra specificata, ritualmente intercet-

tata, nonché dei rapporti tra i Farina e il Liga, emetteva, in data 25.10.1985, mandato di cattura a carico di quest'ultimo, che riteneva associato ai Farina nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Venivano ritualmente intercettate sulle utenze telefoniche di Farina Ambrogio, di Magaddino Simone (fratello di Magaddino Maria e, pertanto, cognato di Farina Ambrogio) e di Gerbino Illuminata (madre di Magaddino Simone e Maria e suocera di Farina Ambrogio) conversazioni telefoniche fra i predetti e con l'intervento, in talune, di Magaddino Rosetta (figlia di Gerbino Illuminata, sorella di Magaddino Simone e Rosetta e cognata di Farina Ambrogio), di Fortunato Domenica (moglie di Magaddino Simone) e di Surdo Nicola (marito di Magaddino Rosetta).

Il contenuto delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, ingenerava

nel Giudice Istruttore il convincimento che Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Rosetta, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia (sorella di Fortunato Domenica) gestissero, su base familiare, un consistente traffico internazionale di sostanze stupefacenti dall'Italia verso gli U.S.A., nell'ambito di una più vasta organizzazione criminale di stampo mafioso, che affondava in Sicilia le sue profonde radici e trovava in U.S.A. un redditizio mercato.

Pertanto, il Giudice Istruttore in data 25.10.1985 emetteva mandato di cattura a carico di Farina Ambrogio, Farina

000379

Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Rosetta, Magaddino Simone, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia in ordine ai reati di cui agli artt. 71 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, disponendo, contestualmente , perquisizioni domiciliari nei confronti dei predetti.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari a carico di Farina Ambrogio, Magaddino Maria, Magaddino Simone e Farina Salvatore venivano rinvenuti e sequestrati albums fotografici, appunti, atti e documenti di vario genere, un apparato ricetrasmittente, una spillatrice di marca americana e numerosi sacchetti di polietilene (voll.III quater e III quinquies).

Nella casa di campagna, sita in contrada Kaggera di Calatafimi, di proprietà di Magaddino Maria, gli investigatori rilevavano la presenza di contenitori in cemento, che attiravano la loro attenzione per la anomala collocazione di alcune prese di corrente e per la totale assenza del tipico odore di vino, dalla quale si deduceva la mancata utilizzazione a tal fine.

Gli investigatori accertavano che tale casa distava circa dodici chilometri dalla contrada Virgini di Alcamo (nella quale era stato di recente scoperto il laboratorio clandestino per la lavorazione dell'eroina, di cui al processo per la c.d. "strage di

Pizzolungo con l'attentato al giudice Carlo Palermo"), cui si perveniva percorrendo una strada di campagna.

Veniva accertato che il contratto di fornitura di energia elettrica, relativo a detta casa, consentiva una potenza nel prelievo non superiore a Kwh. 1,5, mentre l'impianto elettrico era predisposto per l'assorbimento di una potenza di gran lunga superiore (ff.20-21/III quinquies).

Calcaterra Vincenzo, tecnico dell'E.N.E.L., accertava che il contatore e l'impianto di fornitura non presentavano manomissioni (f.42/III quinquies).

Amato Giacomo dichiarava (ff.24/III quinquies; 15/V ter): che era artigiano

edile; che in epoca anteriore all'anno 1970 aveva lavorato alle sue dipendenze nel lavoro di costruzione di vasche di cemento in una cantina privata Magaddino Simone, il quale, essendo privo delle necessarie cognizioni tecniche in quella materia, era stato da lui, sotto il profilo tecnico, guidato; che il Magaddino aveva lavorato alle dipendenze di esso teste altre due sole volte nell'anno 1970 e nell'anno 1980 nell'esecuzione di lavori edilizi di altro genere.

Torrente Salvatore dichiarava (ff.25/III quinquies; 16/V ter): che nel febbraio-marzo dell'anno 1981 o dell'anno 1982 aveva lavorato con Magaddino Simone e con

l'ausilio di Fundarò Giuseppe e di Cacciatore Liborio nei lavori di costruzione di alcune vasche di cemento, destinate, secondo quanto gli era stato detto dal Magaddino, a contenere vino; che l'impianto elettrico era stato predisposto dal Cacciatore.

Di contenuto sostanzialmente analogo erano le deposizioni rese da Fundarò Giuseppe (ff.28/III quinquies; 18/V ter), il quale precisava che nulla ricordava in ordine all'impianto elettrico, predisposto probabilmente dopo che egli era andato già via.

Cacciatore Liborio confermava (ff.29/III quinquies; 19/V) il contenuto delle

deposizioni rese dallo Amato e precisava che, su richiesta di Magaddino Simone, nel predisporre l'impianto elettrico, aveva installato delle prese di corrente sulla parete delle vasche nella parte superiore come se dovessero essere utilizzate per l'illuminazione delle vasche stesse.

Turriciano Liborio dichiarava (ff.27/III quinquies; 17/V ter) che non aveva mai avuto alle sue dipendenze Magaddino Simone, col quale non aveva intrattenuto rapporti di alcun genere.

D'Anna Pietro riferiva (ff.30-32/III quinquies; 20/V ter) che Magaddino Simone in data 12.6.1985 era stato ammesso quale socio della "Società Cooperativa s.r.l. tra

produttori vitivinicoli Enopolio di Castellammare del Golfo".

La Sala Tommaso dichiarava (ff.33-34/III quinquies; 21/V ter): che lavorava con la qualifica di enologo alle dipendenze della società sopra indicata; che Magaddino Simone era stato ammesso come socio della predetta cantina solo nell'estate dell'anno 1985, conferendo, nella stessa stagione, una quantitativo di uva; che conosceva Milazzo Vincenzo, già enologo della cantina "Bucolica", chiusa per cessazione d'attività nell'anno 1979; che negli ultimi anni più volte aveva visto il Milazzo mentre pranzava nel ristorante "Oasi" di Castellammare del Golfo, nel quale egli era

solito recarsi con amici a pranzo.

Lombardo Francesca (ff.35/III quinquies; 22/V ter) e Di Girolamo Antonino (ff.35/III quinquies; 23/V ter), titolari del ristorante "Oasi", nonché Butera Vincenzo (ff.37/III quinquies; 24/V ter) nulla erano in grado di dire circa la presenza o meno del Milazzo nel ristorante quale avventore.

Li Gotti Carlo dichiarava (ff.36-37/III quinquies; 25/V ter) che aveva visto diverse volte pranzare nel ristorante "Oasi" (presso il quale lavorava con la qualifica di pizzaiolo) la persona la cui fotografia gli veniva esibita e, cioé, Milazzo Vincenzo.

Sottile Girolamo dichiarava (ff.182/III

quater; 68/V bis) che era proprietario di un piccolo appezzamento di terreno, nel quale Magaddino Simone dal luglio-agosto 1984 all'ottobre 1985 aveva eseguito, a più riprese, lavori agricoli di tratturazione.

Colomba Lorenzo dichiarava (ff.183-184/III quater; 100/V bis) che dal marzo 1985 in poi Magaddino Simone aveva eseguito, in tre diverse occasioni, lavori agricoli di tratturazione in un piccolo fondo rustico, di cui esso teste era proprietario.

Matisi Giuseppe dichiarava (ff.462-463/V) che svolgeva l'attività di autista e che aveva accompagnato (come risultava da conversazioni telefoniche intercettate) Magaddino Simone, talora in compagnia della

moglie, in tre o quattro occasioni

all'aeroporto palermitano di Punta Raisi.

000339

Il 22.3.1986 la Squadra Mobile di Napoli arrestava Pollara Salvatore (marito di Fortunato Mattia e cognato di Magaddino Simone) e Scolaro Antonino, all'ingresso dell'autostrada Napoli-Salerno, a bordo dell'autovettura targata TP 259802, nella quale, sotto il sedile anteriore sinistro, venivano rinvenute e sequestrate tre buste, contenenti, rispettivamente, gr. 0,65 di cocaina, gr. 11,50 di eroina e sostanza da taglio per l'eroina.

Il Giudice Istruttore disponeva l'acquisizione di copia di tutti gli atti (ff.52-84/III sexies; 279-490/III septies), da cui risultava che il Pollara e lo Scolaro erano stati ritenuti responsabili dell'addebito

loro mosso in relazione all'episodio sopra specificato e condannati dal Tribunale di Trapani con sentenza del 16 luglio 1986.

Con rapporto dell'8.4.1986 (ff.69-84/III sexies) la Squadra Mobile di Trapani denunziava il Pollara, ritenendolo responsabile del delitto di cui all'art.75 L. 22 dicembre 1975 n. 685.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani trasmetteva gli atti per competenza al Giudice Istruttore di Caltanissetta, il quale in data 14.4.1986 emetteva mandato di cattura a carico del Pollara, sul quale riteneva gravassero pesanti indizi di colpevolezza, desunti, anche, dal contenuto d'una conversazione telefonica ritualmente intercettata.

Veniva escusso Balloni Giuseppe, direttore dell'A.N.A.S. di Trapani, il quale (ff.185-210) dichiarava: che con nota del 24.4.1982 era stata contestata la attivazione di un passaggio di accesso carraio a fondo privato dalla S.S.113 Km.341+700 senza la prescritta autorizzazione a Magaddino Maria; che in data 11.5.1982 era pervenuta all'A.N.A.S. di Trapani una lettera a firma Farina Ambrogio, con la quale si deduceva e si documentava la esistenza di una autorizzazione in favore del dante causa Bologna Giuseppe e si precisava che il punto progressivo del suddetto passaggio era in corrispondenza non già del

000392

Km.341+700 (come indicato nell'atto di concessione) bensì del Km.341+701 della S.S.113; che presso gli uffici A.N.A.S. di Trapani non esisteva alcun altro riferimento relativo a Farina Ambrogio.

000393

Con rapporto del 3.2.1986 Meloni Peppino, maresciallo degli agenti di custodia, in servizio presso la Casa Circondariale di Sassari, segnalava (f.51/V ter) che nella mattinata del 3.2.1986 era stato avvicinato dal detenuto Durante Samuele, il quale, in via del tutto riservata e confidenziale, gli aveva riferito: che in data 1.2.1986 erano stati introdotti, nella cella in cui egli si trovava, Farina Ambrogio e Farina Salvatore (rispettivamente padre e figlio), con i quali si erano instaurati subito rapporti di cordialità; che si era reso conto che si trattava di individui mafiosi, quando Farina Ambrogio, premettendo che egli probabilmente aveva la corrispondenza

sottoposta a censura, gli aveva proposto, dietro compenso di venti milioni di lire, di scrivere, per suo conto, una lettera, con la quale doveva ordinarsi un attentato al dott. Lo Curto, Giudice Istruttore del processo Ciaccio.

Il Meloni aggiungeva che il Durante gli aveva chiesto di poter conferire, per esporre i fatti, personalmente col dott. Lo Curto o col Procuratore della Repubblica di Sassari.

Il 5.2.1986 il Procuratore della Repubblica di Sassari escuteva Durante Samuele (ff.52-54/V ter), il quale dichiarava: che prima dell'incontro in cella, avvenuto in data 1.2.1986, non conosceva Farina Ambrogio né

Farina Salvatore; che, conversando con i predetti, nel sentir pronunziare i nomi di alcune persone, si era reso immediatamente conto che i Farina erano gli individui, che tenevano le fila delle sue attività illecite, allorché egli era ancora minorenne, e lo avevano subito riconosciuto; che Farina Ambrogio, premesso che aveva la corrispondenza sottoposta a censura, gli aveva proposto di scrivere una lettera a tale "Lo Titolo" per incaricarlo di "fare il contratto al dott. Lo Curto", il quale era intenzionato a chiarire sino in fondo le vicende relative all'assassinio del dott. Ciaccio; che Farina Ambrogio gli aveva detto di essere al corrente delle

modalità dei fatti e degli autori dell'omicidio sopra specificato; che la parola "contratto" significava "attentato"; che, pur non conoscendolo personalmente, aveva sentito parlare del "Lo Titolo" per l'attività illecita, che svolgeva in Sicilia negli anni 1971-1973, camuffata sotto operazioni apparentemente lecite, come l'acquisto di distributori di benzina, di terreni e di appartamenti; che aveva risposto al predetto Farina che non intendeva accettare la proposta, in quanto, avendo moglie e figli, era uscito dal giro e voleva rifarsi una vita; che Farina Ambrogio non era rimasto soddisfatto della risposta e gli aveva detto che non era

facile "uscire dalla famiglia"; che Farina Ambrogio gli aveva detto, anche, che un magistrato a nome Costa era solito proteggere e coprire l'ambiente, in cui egli operava, quando se ne presentava l'occasione; che Farina Salvatore, pur non intervenendo, nel corso della conversazione, aveva annuito con cenni del capo alle parole del padre; che egli si riservava di riferire al competente magistrato di Caltanissetta tutti gli elementi a sua conoscenza in ordine alla vicenda relativa all'assassinio del dott. Ciaccio.

Escusso dal Giudice Istruttore, alla presenza del Pubblico Ministero, Durante Samuele dichiarava (ff.38-47/V ter; 72-73/V

ter): che confermava il contenuto del rapporto del maresciallo Meloni Peppino in data 3.2.1986 nonché della deposizione resa al Procuratore della Repubblica di Sassari in data 5.2.1986; che era detenuto, in quanto gli si addebitava il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; che in data 1.2.1986 si trovava ristretto nella Casa Circondariale di Sassari, essendo in transito per Palermo, dove stava per iniziare un maxi-processo, nel quale era imputato dei reati di calunnia e di autocalunnia; che dal mese di gennaio dell'anno 1986 era stato ristretto all'Asinara, donde era partito, sostando a

Sassari, alla volta di Palermo, per presenziare al processo a suo carico; che nella cella, in cui si trovava a Sassari, erano ristretti, anche, altri sei detenuti, tra cui un certo Oliviero da Caserta nonché tale Pesco Salvatore, tale Claudio, tale Dessì e uno straniero (forse un marocchino); che in data 1.2.1986, nel tardo pomeriggio, erano stati introdotti nella stessa cella, in cui egli era ristretto, Farina Ambrogio e Farina Salvatore, i quali erano stati allontanati nella mattinata del giorno successivo; che Farina Ambrogio, non appena giunto, aveva chiesto se vi fossero o meno dei siciliani; che, essendo l'unico siciliano ristretto in

quella cella, si era fatto avanti, fornendo risposta affermativa; che il predetto Farina gli aveva chiesto l'esito del processo della c.d. "pizza connection", nel quale era imputato anche Badalamenti Gaetano; che gli aveva detto di leggere in merito i giornali, che colà si trovavano in gran numero; che, dopo cena, Farina Ambrogio lo aveva chiamato in disparte e gli aveva chiesto di quali reati fosse imputato; che egli aveva precisato che era imputato di traffico di sostanze stupefacenti e che si trovava ristretto a Sassari solo in transito, giacché era diretto a Palermo per presenziare al maxi-processo, in cui era imputato; che non

aveva riferito al predetto Farina i reati, in ordine ai quali doveva essere giudicato a Palermo; che Farina Ambrogio gli aveva detto che doveva chiedergli un favore in quanto egli era siciliano e apparteneva a gente che non gli era stato possibile fino a quel momento contattare; che, nonostante egli avesse proposto di rinviare il colloquio a un momento successivo, Farina Ambrogio lo aveva seguito nel cucinino, dove egli si era recato per lavare i piatti, e gli aveva detto che desiderava notizie dell'esito del processo della c.d. "pizza connection", in quanto gli stava a cuore la sorte di "don Tano Badalamenti", di cui era amico; che il predetto Farina

aveva aggiunto che era amico dei "Greco di Ciaculli" e di Buscetta e che conosceva i Salvo di Salemi nonché il padre e il fratello Giuseppe di esso teste; che egli, dal canto suo, aveva detto che conosceva "Pino Greco, inteso scarpuzzedda", i Salvo, Lo Presti ed altri; che la circostanza che entrambi avessero tante conoscenze in comune lo aveva indotto a ritenere che poteva, in precedenza, aver svolto attività illecite per conto del predetto Farina; che quest'ultimo aveva affermato che, probabilmente, esso Durante negli anni precedenti aveva lavorato per lui, trasportando "roba" da Castellammare del Golfo e Palermo; che egli, in effetti, sin

dall'anno 1973, all'età di appena tredici anni, aveva compiuto diversi viaggi, recandosi in treno da Palermo a Castellammare del Golfo, dove veniva prelevato da una persona di circa 30/40 anni, che lo accompagnava sino al pullman diretto a Palermo, affidandogli dei pacchi; che, allorquando Farina Ambrogio aveva ripetuto che intendeva chiedergli un favore, egli aveva differito la discussione a momento successivo all'ascolto del telegiornale; che, alla fine della trasmissione del telegiornale, Farina Ambrogio e Farina Salvatore si erano appartati a discutere con esso Durante in un angolo della cella, mentre gli altri

detenuti avevano continuato a vedere i programmi televisivi; che Farina Ambrogio gli aveva riferito che era accusato, unitamente al figlio Salvatore (che assisteva alla discussione), dell'assassinio del dott. Ciaccio e che nel processo erano coinvolti alcuni suoi familiari; che il predetto Farina aveva aggiunto che era anche indiziato dell'assassinio di un magistrato a Torino; che Farina Ambrogio gli aveva confidato che, unitamente al figlio e ad altre persone, era l'autore dell'omicidio del dott. Ciaccio, impegnato in indagini relative al traffico di stupefacenti e di armi; che l'intenzione originaria era, secondo il predetto Farina,

quella di far desistere il dott. Ciaccio, mediante opera di corruzione, tentata dal giudice Costa con esito infruttuoso; che Farina Ambrogio gli aveva detto che l'agguato mortale era stato teso al dott. Ciaccio in prossimità della villa, in cui il magistrato abitava, alla periferia di Trapani in località "Valdesi" (se mal non ricordava); che aveva appreso dal predetto Farina che era stato predisposto un alibi in favore del figlio Salvatore, il quale aveva sottratto in Sicilia un'autovettura ed era ripartito per gli U.S.A. con l'uso di passaporto falso, in tempo per assistere alla sua festa di fidanzamento, tenutasi il giorno 31 di un mese (che non ricordava

quale fosse); che Farina Ambrogio gli aveva confidato che in Sicilia un suo cognato gestiva, per suo conto, una cantina attrezzata "per fare la roba", che veniva, poi, trasportata da alcuni suoi congiunti in U.S.A. e occultata in una pasticceria a Brooklyn; che Farina Ambrogio gli aveva riferito che era titolare di un deposito bancario in Svizzera e avrebbe voluto nominare altri difensori (tra cui l'avv. Pisapia) ma ciò non faceva per il timore che si potesse indagare sulle sue disponibilità economiche (che gli avevano consentito di erogare venti milioni di lire ai suoi difensori); che il predetto Farina aveva aggiunto che il denaro depositato in

Svizzera era gestito da persone di sua fiducia, autorizzate ad effettuare anche investimenti in Spagna, mentre altro denaro era stato da lui inviato, a mezzo della moglie, al cognato nonché al fratello (titolare di una macelleria) per investimenti immobiliari (tra cui l'acquisto di un vigneto); che Farina Ambrogio aveva manifestato vivissima preoccupazione per il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate (tra cui alcune intercontinentali e una, in particolare, vertente, forse, sulla vendita di un appartamento a Palermo); che Farina Salvatore (il quale, pur assistendo alla discussione, aveva parlato pochissimo)

aveva affermato che al furto dell'autovettura, utilizzata per l'assassinio del dott. Ciaccio, aveva assistito una donna (sulla quale erano già state esercitate, tramite interposta persona, intimidazioni per evitare che confermasse in dibattimento le sue dichiarazioni) e che il giorno 24 (ma non ricordava di quale mese) era intento a controllare le armi, usate per l'assassinio, e non già a casa di un suo zio (come aveva dichiarato al magistrato, che lo aveva interrogato su tal punto); che, alla fine della discussione, aveva invitato i Farina ad assistere alla trasmissione del film in televisione; che, invece, Farina Ambrogio, premesso che aveva

la corrispondenza sottoposta a censura, gli aveva chiesto di scrivere una lettera, per suo conto, dietro compenso di £. 20.000.000, a tale "Lo Titolo", suo amico e socio in affari (avendo circa quindici anni prima gestito insieme un affare relativo a un distributore di benzina), per l'inoltro a tale "Pino" con l'incarico di "fare il contratto" (e, cioé, un attentato) al Giudice Istruttore Lo Curto; che Farina Ambrogio aveva aggiunto che alcune attività illecite sue e del "Lo Titolo" erano state coperte dal giudice Costa di Trapani, il quale, dopo qualche "contratto" raccoglieva nel suo giardino (dove venivano gettate) le armi usate per i delitti e le consegnava a

"uno sfasciacarrozze" perché provvedesse a farle sparire durante operazioni di pressaggio di autovetture; che Farina Ambrogio aveva affermato di avere fatto pervenire al giudice Costa la somma di £.25.000.000 per una gestione benevola di un processo a carico di un carrozziere (alla cui sorte era interessato), con l'intesa che, dopo l'assoluzione dell'inquisito, avrebbe provveduto a versare altri 35.000.000; che aveva respinto la richiesta di Farina Ambrogio, dicendogli che i suoi congiunti avevano già sofferto troppo a causa delle sue disavventure giudiziarie; che il predetto Farina, in tono minaccioso, gli aveva detto

che "dalla famiglia non si usciva"; che all'ulteriore diniego Farina Ambrogio si era rassegnato con minacciosa condiscendenza; che il giorno successivo i due Farina erano stati allontanati dalla cella, in cui si trovavano, ed egli aveva conferito col maresciallo degli agenti di custodia.

Veniva escusso Carriero Vitangelo, il quale dichiarava (ff.75-76/V ter): che, circa un mese prima, aveva sostato, provenendo da Trani e avviato all'Asinara, per una settimana presso la Casa Circondariale di Sassari; che nella cella, in cui si trovava ristretto a Sassari, v'erano diversi detenuti, tra cui un tale a nome Samuele;

che un giorno, verso le ore 20, erano stati introdotti nella cella un padre e, poco dopo, un figlio, ai quali, come era usanza per i nuovi arrivati, erano stati approntati i letti e la cena; che nessuno aveva detto che si trattava di due "pentiti", anche perché, in tal caso, l'accoglienza sarebbe stata diversa; che nella cella v'erano parecchi giornali; che aveva giocato a carte per circa mezz'ora con Samuele, col padre del giovane e con altro detenuto; che il padre del giovane era andato a letto all'una circa; che, essendo intento a vedere le trasmissioni televisive, non aveva notato se, dopo la partita a carte, Samuele, il padre e il

figlio si fossero o meno appartati a discutere; che non aveva sentito il padre e il figlio prospettare il motivo della loro detenzione; che il padre e il figlio erano stati allontanati dalla cella nella mattinata del giorno successivo.

Pesco Salvatore dichiarava (ff.86-88/V ter): che aveva sostato in transito, per circa una settimana, qualche mese prima, presso la Casa Circondariale di Sassari; che una sera erano stati introdotti nella stessa cella, in cui egli era ristretto, un padre e un figlio, ai quali, a titolo di cortesia, erano stati preparati i letti e la cena; che, dopo cena, aveva giocato una partita a carte con i due e con un altro

detenuto siciliano, quasi calvo; che, vicino ai letti, aveva visto i due parlare con il siciliano; che, avendo mal di denti, dopo aver ingerito un sedativo, era andato a letto, addormentandosi quasi subito; che nessuno aveva ritenuto che i due fossero dei "pentiti"; che i due nella mattinata del giorno successivo erano stati allontanati dalla cella.

Veniva escusso Dessì Antonio, il quale dichiarava (ff.91-92/V ter): che, verso la fine del mese di gennaio dell'anno 1986, era stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari, ivi sostando, in transito, per circa tre o quattro giorni; che nel pomeriggio del giorno successivo a

000113

quello del suo arrivo a Sassari, nella cella, in cui egli si trovava ristretto insieme ad altri detenuti, erano stati introdotti un padre e un figlio, che erano stati invitati a cenare; che, dopo, il padre aveva giocato a carte con un detenuto siciliano, quasi calvo; che nessuno aveva ritenuto che i due fossero dei "pentiti"; che era stato sveglio sin dopo le ore 23,30 (ora in cui era stata spenta la luce della cella); che aveva notato che il detenuto siciliano e il padre, alla presenza del figlio (che, tuttavia, non aveva partecipato attivamente alla discussione), avevano parlato, esprimendosi in dialetto stretto, per lungo tempo tanto che egli si

era infastidito, in quanto gli si impediva di dormire; che il padre, circa dieci minuti dopo l'ingresso in cella, rivolgendosi al detenuto siciliano, aveva detto che in America si trovava in carcere con gente italiana molto importante.

D'Alio Claudio dichiarava (f.93/V ter): che in data 1.2.1986 era stato immesso, in transito, presso la Casa Circondariale di Sassari; che nella cella, in cui egli era ristretto, erano state introdotte anche due persone, provenienti dall'Asinara, che nessuno aveva ritenuto che fossero dei "pentiti"; che, essendo andato a letto abbastanza presto, dopo aver ingerito un sonnifero, nulla era in grado di riferire.

000417

A seguito di specifica richiesta del Giudice Istruttore (f.262/III quinquies), la Direzione della Casa Circondariale di Sassari comunicava (ff.263-264/III quinquies): che Farina Ambrogio e Farina Salvatore, in transito, alle ore 18 dell'1.2.1986 erano stati introdotti nel cameroncino n.35, dotato di 6-8 posti-letto con servizio e di televisione, nel quale erano ristretti anche Durante Samuele, Pesco Salvatore, D'Alio Claudio, Carriero Vitangelo, Dessì Antonio e Gaona Abdalb; che i due Farina erano stati spostati in cella singola il 2.2.1986, in quanto erano imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso; che le confidenze del

Durante erano successive allo spostamento dei Farina.

Con rapporto del 25.2.1986 i Carabinieri di Palermo riferivano (ff.265-267/III quinquies) che il "Lo Titolo", di cui aveva parlato Durante Samuele, poteva identificarsi in Titoli Antonino.

Quest'ultimo, escusso dai verbalizzanti (ff.269-270/III quinquies), affermava che gestiva a Partinico un esercizio di distribuzione di carburanti e che era compare di Farina Ambrogio, al cui figlio, circa 13 anni prima, aveva fatto da padrino, in occasione del battesimo, e che non vedeva da circa 12 anni.

Nel corso delle indagini veniva alla luce una vicenda estremamente inquietante, che avrebbe avuto un clamoroso epilogo con l'arresto del dott. Costa Antonio, sostituto procuratore della Repubblica in Trapani.

Il 29.10.1982 la Squadra Mobile di Trapani chiedeva sottoporsi a intercettazione telefonica le utenze intestate a Minore Antonino (figlio di Calogero), Amico Giuseppe, Naso Giuseppe e Piazza Gioacchino, i cui numeri erano stati rilevati su un'agenda, sequestrata a tale Calamia Giuseppe, tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e di numerose cartucce

(ff.419-420/All.V).

Il 10.11.1982 la Squadra Mobile di Trapani chiedeva l'estensione della autorizzazione alla intercettazione anche all'utenza di Favata Calogero (f.422/All.5).

La chiesta autorizzazione veniva concessa con successivi decreti in data 11.11.1982 e in data 27.11.1982 a firma del Procuratore della Repubblica di Trapani dott. Lumia Giuseppe nonché con decreti in data 12.12.1982 e in data 10.1.1983 a firma del sostituto Procuratore dott. Ciaccio nonché, ancora, con decreto in data 27.12.1982 a firma del sostituto Procuratore dott. Costa Antonio (ff.405-414/All/.5).

Il 13.11.1982 l'assistente della Polizia di

Stato Genova Pietro redigeva relazione di servizio relativa all'intercettazione telefonica sull'utenza intestata a Favata Calogero (ff.240-241/I), esponendo che quest'ultimo, nel corso di una conversazione telefonica, alle ore 12 del 13.11.1982 aveva comunicato a tale Peppe che "quella cosa era passata da quello che l'aveva richiesta" - Monte Alto-, con "proposta di mandarlo a fare in culo" e, cioé, con proposta di via libera, al loro amico, che, in tal modo, avrebbe potuto compiere quella operazione, che gli avrebbe fruttato quelle casse di frutta.

Il 17.4.1984 Montalbano Saverio, dirigente della Squadra Mobile di Trapani trasmetteva

al Giudice Istruttore (f.239/I) copia della relazione del 13.11.1982.

Il 10.7.1984 i Carabinieri e la Squadra Mobile trasmettevano al Giudice Istruttore relazioni di trascrizione di conversazioni telefoniche, intercettate sull'utenza del Favata il 13.11.1982, il 5.12.1982, il 21.12.1982, il 23.12.1982, il 27.12.1982, il 28.12.1982, il 30.12.1982, l'8.1.1983 e il 9.1.1983 (ff.17-25/II), esponendo (ff.12-14/II; 26-27/II):

che dall'ascolto delle predette conversazioni, intercorse tra Favata Calogero da un lato e Cizio Giuseppe, Bulgarella Salvatore e Bulgarella Andrea dall'altro, era possibile desumere che era stato avviato un

tentativo di corruzione nei confronti del dott. Cerami Dino, giudice Istruttore del Tribunale di Trapani, affinché, col parere favorevole del Pubblico Ministero (nonostante la opposizione del dott. Ciaccio), definisse, dietro compenso, l'istruzione del processo del c.d. "dopo-sequestro Rodittis" in senso favorevole agli imputati; che il Favata era sospettato di appartenenza alla mafia e di rapporti con Picciotto Francesco, noto trafficante di eroina, legato a Puleo Filippo, tratto in arresto ad Alcamo nel 1978 in possesso di Kg.5 di eroina; che l'organizzazione mafiosa, alla quale si sospettava che aderissero il Favata e il Picciotto, era

diretta da Buscetta Tommaso; che il Cizio era amministratore del mercato ortofrutticolo trapanese, di cui era presidente il Favata; che Bulgarella Andrea (padre di Salvatore), titolare di una delle maggiori imprese edilizie di Trapani, era sospettato di essere soltanto un prestanome dei fratelli Minore Antonio e Calogero; che tale sospetto era rafforzato dal tentativo di corruzione, portato avanti da Bulgarella Andrea nell'interesse dei fratelli Minore.

Dalla riesumazione, pur se tardiva, delle bobine contenenti le conversazioni telefoniche sopra specificate scaturivano un'inchiesta amministrativa, disposta dal Ministero dell'Interno, e un procedimento

penale, in ordine ai delitti, tra l'altro, di corruzione e di tentata corruzione, a carico di Costa Antonio, Collura Giorgio (già dirigente della Squadra Mobile di Trapani), Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Bulgarella Andrea, Bulgarella Salvatore, Favata Calogero, Cizio Giuseppe ed altri, nei confronti dei quali, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore di Caltanissetta emetteva mandato di cattura.

Il clamoroso arresto di Costa Antonio (sostituto Procuratore della Repubblica in Trapani) provocava una indagine da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Con relazione del 15.9.1984 (ff.444-

463/All.5) il dott. Luzzi Aldo, dirigente superiore del Ministero dell'Interno, riferiva: che, su richiesta del Collura, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, dall'11.11.1982 al 25.1.1983 era stata autorizzata la intercettazione telefonica dell'utenza intestata a Favata Calogero; che, nel corso delle intercettazioni, gli assistenti di Polizia Genova Pietro e Di Marco Carlo avevano compilato, complessivamente, n.41 relazioni di servizio, con sintesi del contenuto delle conversazioni telefoniche, a loro giudizio di maggiore interesse; che il Collura aveva ascoltato quotidianamente il contenuto delle bobine, riferendo, oralmen-

te, solo ed esclusivamente al dott. Ciaccio, di cui era stretto collaboratore ed amico; che n.40 di dette relazioni erano relative a telefonate fatte o ricevute dal Favata in ordine ad attività ed interessi poco chiari, che coinvolgevano numerose personalità anche di rilievo, tra cui diversi uomini politici di spicco a livello nazionale e regionale; che la relazione del 13.11.1982, relativa al tentativo di corruzione operato nei confronti del dott. Cerami, recava apposto un appunto autografo del Collura, recante la cifra "150.000.000", seguita da un punto interrogativo con riferimento alle "casse di frutta"; che l'intercettazione telefonica

sull'utenza del Favata era cessata il 25.1.1983, in quanto non erano state avanzate ulteriori richieste di proroga dal Collura; che particolarmente pregnante e significativa nel simbolismo mafioso appariva la coincidenza tra la data di scadenza dell'autorizzazione alla intercettazione sopra specificata e la data dell'assassinio del dott. Ciaccio; che il giorno successivo a quello di tale ultimo evento, al Collura era pervenuta una telefonata, con la quale gli si intimava, pena la morte, di abbandonare indagini e intercettazioni; che la telefonata di cui sopra era stata effettuata da un posto telefonico pubblico di Borgo Madonna -

Trapani ad opera di un gregario della famiglia Minore e che, in merito, era stato incaricato delle opportune indagini il dott. Montalbano, dirigente della Squadra Mobile di Trapani; che, i Minore, clamorosamente assolti in Corte di Assise, erano i principali sostenitori del P.R.I. in Borgo Madonna e persone di fiducia dello On.le Gunnella Aristide, strettamente legato agli ambienti mafiosi e malavitosi della provincia di Trapani e molto ben conosciuti dal Favata, come risultava dalle conversazioni telefoniche intercettate; che anche in seguito il Collura aveva ricevuto minacce per telefono e non solo non aveva avanzato ulteriori richieste di prosecuzio-

ne delle intercettazioni telefoniche ma aveva accantonato le bobine nel bagno attiguo alla sua stanza senza dare alcuna comunicazione del contenuto delle bobine alla Procura della Repubblica; che il comportamento del Collura era imputabile alla scarsa fiducia dallo stesso nutrita nei confronti del dott. Costa (della cui corruzione era conscio) e del Procuratore della Repubblica; che il dott. Montalbano, subentrato al Collura nella dirigenza della Squadra Mobile di Trapani, venuto, qualche giorno prima, casualmente, a conoscenza, ad opera dello stesso Collura, della relazione di servizio del 13.11.1982 e di una minuta di relazione dallo stesso predisposta,

aveva informato l'Autorità Giudiziaria, su richiesta della quale dal mese di aprile 1984 al 10 luglio 1984 aveva proceduto all'ascolto del contenuto di tutte le bobine sopra specificate; che da tale operazione erano emerse numerosissime circostanze, che avrebbero potuto coinvolgere uomini politici, pubblici amministratori, imprenditori (tra cui i Bulgarella) e mafiosi in relazione ad una serie di gravi fatti penalmente rilevanti; che il Procuratore della Repubblica dell'epoca aveva concesso amplissima libertà di azione ai sostituti, i quali, con particolare riferimento al periodo precedente l'assassinio del dott. Ciaccio,

solevano litigare clamorosamente per questioni connesse più o meno direttamente alle loro funzioni.

Sotto l'aspetto penale, il Giudice Istruttore procedeva, nel corso della formale istruzione, all'interrogatorio di Favata Calogero, il quale dichiarava (ff.183-202/All.5; 250-256/All.5; 267-272/All.5; 318-326/All.5; 353-356/All.5): che era presidente della società, che gestiva il mercato ortofrutticolo di Trapani; che suo figlio Ignazio era socio di Bulgarella Salvatore, figlio di Andrea, in un'impresa marittima di assistenza a piattaforme petrolifere; che nell'anno 1980, versando in difficoltà economiche

(dovute all'eccessiva fiducia concessa a tale Picciotto), con l'intervento di un commercialista palermitano a nome Pisciotta, aveva ottenuto una sovvenzione da una finanziaria, alla cui gestione era interessato il padre del giudice Cerami; che, persistendo le difficoltà economiche, aveva rimborsato il capitale e gli interessi gradualmente anche con l'intervento del Cizio, che aveva consegnato gli assegni al giudice Cerami per la trasmissione al padre; che non aveva mai conosciuto personalmente il dott. Ciaccio; che nell'ottobre 1982 Bulgarella Andrea, nei cui confronti aveva concreti obblighi di riconoscenza sotto l'aspetto

materiale e sotto l'aspetto morale, gli aveva chiesto di intervenite sul Cizio, affinché convincesse il dott. Cerami a prosciogliere, dietro compenso di lire centomilioni, i fratelli Minore, imputati nel processo, che egli, quale Giudice Istruttore, si accingeva a decidere; che il Cizio, sebbene perplesso, aveva riferito la proposta al dott. Cerami, il quale l'aveva sdegnosamente respinta; che la conversazione telefonica del 13.11.1982 col Cizio era stata preceduta da tre o quattro colloqui con quest'ultimo; che, su richiesta di Bulgarella Andrea, aveva elevato l'offerta iniziale di cento milioni di lire a centocinquanta milioni di lire; che aveva

appreso da Bulgarella Andrea che il Pubblico Ministero (che aveva formulato la requisitoria in senso favorevole agli imputati) era stato "sistemato" allo stesso modo in cui si intendeva compensare il dott. Cerami, il quale sarebbe stato agevolato nel suo compito proprio dalla richiesta del P.M.; che Bulgarella Andrea gli aveva riferito che la richiesta del P.M. era stata tale da "mandare a fare in culo" il dott. Ciaccio, il quale aveva osteggiato le conclusioni formulate dal collega; che il predetto Bulgarella, nonostante avesse appreso che il dott. Cerami aveva già disposto il rinvio a giudizio dei fratelli Minore, aveva

continuato ad insistere nelle sue richieste, nel convincimento che il dott. Cerami potesse ancora modificare il suo provvedimento, fino al momento in cui, in data 9.1.1983, reso edotto della inutilità del suo intervento, aveva investito in modo violento esso Favata, accusandolo di incapacità nel gestire la questione; che il Cizio gli aveva riferito che il dott. Cerami aveva respinto la proposta anche perché era stato scoperto dal dott. Ciaccio; che il contenuto delle conversazioni telefoniche (inclusa quella del 25.1.1983) corrispondeva a verità.

Cizio Giuseppe dichiarava (ff.230/V; 228-235/All.5; 257-266/All.5; 291-308/All.5;

309-315/A11.5; 357-367/A11.5): che era direttore-socio di una cooperativa, che gestiva il mercato ortofrutticolo di Trapani, di cui era presidente Favata Calogero; che conosceva quest'ultimo da oltre trenta anni; che era amico del dott. Cerami; che, effettivamente, tra il settembre e l'ottobre 1982, era stato sollecitato dal Favata a intervenire sul dott. Cerami, affinché costui, dietro compenso (inizialmente ammontante a cento milioni di lire e, poi, elevato a centocinquanta milioni di lire), prosciogliesse i Minore, imputati in un processo, da lui trattato in istruzione formale ed in via di decisione; che aveva

appreso dal Favata che la proposta era stata formulata da Bulgarella Andrea, su richiesta dei Minore; che il dott. Cerami, da lui reso edotto, in termini scherzosi, dell'offerta, aveva opposto un netto rifiuto e gli aveva suggerito di "dare corda" al Favata al fine di acquisire ulteriori concreti elementi; che aveva intrattenuto diversi colloqui, sia di persona che per telefono, col Favata, il quale, nel contempo, con l'intervento di esso Cizio, aveva gradualmente estinto un debito verso una finanziaria, alla cui gestione era interessato il padre del dott. Cerami; che aveva appreso dal dott. Cerami, in epoca anteriore e molto prossima al

5.1.1983, che il dott. Ciaccio, venuto a conoscenza della vicenda, aveva avuto con lui un concitato colloquio e aveva investito violentemente il Costa (Pubblico Ministero, che sarebbe stato "sistemato"), nel corso di un tempestoso scontro verbale, percepito distintamente anche all'esterno della stanza in cui si era svolto; che il contenuto delle sue conversazioni telefoniche, intercettate, col Favata rispondeva a verità.

Bulgarella Andrea dichiarava (ff.215-227/A11.5; 315-317/A11.5): che conosceva i fratelli Minore, suoi vicini di casa, con i quali intercorrevano, soltanto, rapporti di saluto; che suo figlio Salvatore, al pari

di Minore Calogero, era consigliere presso la cantina "Garibaldi"; che Minore Calogero, in occasione delle nozze del figlio di esso Bulgarella, aveva inviato un biglietto augurale solo in virtù di tale rapporto; che conosceva Buccellato Antonino e Plaia Diego ma ignorava la ragione per cui i predetti, in occasione delle nozze di suo figlio Salvatore, avessero inviato un biglietto augurale; che le conversazioni telefoniche, intercettate, col Favata non riguardavano affatto alcun tentativo di corruzione, mai da lui sollecitato; che non aveva mai ricevuto visite da parte di Minore Antonino, figlio di Calogero.

Bulgarella Salvatore dichiarava (ff.203-

213/All.5; 247-249/All.5): che era socio di un figlio di Favata Calogero in un'impresa armatoriale; che conosceva Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero; che quest'ultimo era stato consigliere di amministrazione della cantina "Garibaldi", al pari di esso Bulgarella, e nel 1978 gli aveva trasmesso un biglietto augurale per le nozze; che aveva ricevuto, nella stessa circostanza, un regalo, accompagnato da un biglietto augurale a firma di Buccellato Antonino e di Plaia Diego, con i quali egli non aveva alcun rapporto e che riteneva amici del padre; che nel settembre 1982 aveva appreso da Minore Nino, casualmente incontrato, che il padre

Calogero e lo zio Minore Antonio Salvatore entro breve tempo "sarebbero tornati liberi"; che, dopo qualche giorno, aveva notato che Minore Nino aveva fatto a suo padre diverse visite, intrattenendo colloqui ai quali non aveva potuto assistere per espresso divieto da parte del padre; che aveva consigliato di evitare tali incontri, che avrebbero potuto procurargli guai, al padre, il quale gli aveva risposto che non vi si poteva sottrarre per amore della famiglia; che, successivamente, aveva visto suo padre incontrarsi anche con Favata Calogero; che, solo dopo reiterate e insistenti sollecitazioni, quest'ultimo gli aveva

confidato che era stato incaricato di sollecitare una procedura presso un giudice dal padre di esso Bulgarella, il quale, a sua volta, aveva ricevuto espressa richiesta, in tal senso, da parte di uno dei Minore; che era titolare di una emittente televisiva privata.

Veniva interrogato, nella qualità di teste, Cerami Raimondo, il quale dichiarava (ff.163/V; 214-217/V; 223/V; 244-245/V; 259-268/V): che confermava il contenuto della deposizione già resa (f.30/II P.M.); che il dott. Ciaccio gli aveva confidato di essere convinto che i fratelli Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero fossero i capi di una vasta ed articolata

organizzazione criminale di stampo mafioso (che aveva progressivamente sempre più esteso la sua influenza e la sua potenza, pervenendo al controllo, anche mediante alcuni prestanome, di diverse attività economiche nel trapanese) e fossero responsabili degli episodi, verificatisi dopo la liberazione del Rodittis; che, pur essendo il processo relativo a tali vicende affidato al dott. Garofalo Francesco, il dott. Ciaccio aveva seguito lo svolgimento dell'istruzione con vivo interesse e con assidua partecipazione; che, in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso a carico di diversi imputati (tra cui, anche, Minore Calogero), aveva

emesso ordinanza di rinvio a giudizio, proseguendo la istruzione relativamente agli altri episodi criminali e, in particolare, agli omicidi, di cui erano imputati, con altri, Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero; che, dopo il trasferimento del dott. Garofalo, tale ultimo processo era stato affidato, quale Pubblico Ministero, al dott. Costa; che, conclusa l'istruzione, aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per le definitive richieste; che, successivamente, qualcuno di detto Ufficio (il Costa o il dott. Ciaccio o forse entrambi, alla presenza del dott. Lumia) aveva tentato di indurlo a manifestare il suo orientamento

ma che egli non aveva manifestato alcuna opinione; che nel novembre 1982 Cizio Giuseppe, col quale intratteneva rapporti di amicizia, in tono semiserio gli aveva riferito che vi erano individui disposti a pagare cento milioni di lire per il proscioglimento dei due fratelli Minore; che aveva respinto decisamente la proposta; che, in occasione di un successivo incontro, avvenuto circa dieci-quindici giorni dopo il primo, il Cizio aveva ripreso la discussione, rappresentandogli che l'offerta era stata elevata a centocinquanta milioni di lire e che la via del proscioglimento era stata spianata dalla richiesta di proscioglimento,

avanzata dal Pubblico Ministero, il quale era stato tacitato; che aveva appreso dal Cizio che le sollecitazioni provenivano da Favata Calogero, incaricato da tale Bulgarella; che, in effetti, aveva pregato il Cizio di intervenire sul Favata per indurlo ad estinguere un debito contratto con una finanziaria, di cui era socio suo padre; che il Favata, attraverso il Cizio, aveva estinto il debito in due o tre soluzioni; che il 6.11.1982 il Costa aveva restituito il processo con la requisitoria; che egli il 3.12.1982 aveva depositato l'ordinanza di rinvio a giudizio; che, dopo tale deposito, era stato avvicinato dal Costa, il quale aveva manifestato il suo

risentimento per alcuni duri apprezzamenti sul Pubblico Ministero espressi nell'ordinanza di rinvio a giudizio; che aveva diradato gli incontri col Cizio, il cui comportamento, pur se in tono semiserio, non aveva gradito; che, durante il sopraluogo conseguente all'assassinio del dott. Ciaccio, aveva avuto un breve colloquio con il maresciallo Fois e il brigadiere Santomauro; che, in occasione di un successivo incontro, avvenuto qualche giorno dopo, aveva riferito ai predetti Fois e Santomauro la vicenda relativa al tentativo di corruzione, incaricandoli di svolgere indagini al fine di acquisire indizi sufficienti; che, trascorso un certo

lasso di tempo, il brigadiere Santomauro gli aveva comunicato che le indagini erano state infruttuose; che aveva riferito la vicenda sopra specificata anche al dott. Carrara Carmelo e al dott. Sferlazza Ottavio, nel maggio-giugno 1983, nonché al dott. Barresi Salvatore, in epoca successiva alla immissione in possesso dello stesso alla Procura della Repubblica di Trapani; che il dott. Carrara gli aveva riferito che una volta il Costa lo aveva invitato a comunicargli preventivamente l'adozione di eventuali provvedimenti a carico dei Minore, nel corso della trattazione di un processo ad esso Carrara affidato, in quanto, in caso contrario, lo

avrebbe preso a pugni in faccia; che egli nulla sapeva in ordine alla esistenza di intercettazioni telefoniche; che egli non aveva mai riferito al Cizio di essere stato scoperto e trasferito, anche se la circostanza relativa al suo trasferimento era in quel periodo notoria a Trapani; che una volta aveva ricevuto una visita da parte del dott. Collura, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, il quale, in modo molto sfumato, gli aveva chiesto se avesse mai ricevuto pressioni in relazione a processi di mafia; che egli aveva preferito lasciare cadere l'argomento, in quanto, in quel periodo, i suoi rapporti con gli ambienti della

Questura di Trapani erano improntati a reciproca diffidenza.

Interrogato ulteriormente, nell'ambito del processo contro Costa Antonio ed altri, il dott. Cerami Raimondo (ff.33-45/All.5; 309-315/All.5; 368-379/All.5) confermava sostanzialmente il contenuto delle precedenti deposizioni, ribadendo che non aveva affatto riferito al Cizio di essere stato scoperto dal dott. Ciaccio né di essere stato da costui redarguito né di avere percepito un violento alterco tra il dott. Ciaccio e il Costa, e aggiungeva: che i due processi a carico di Minore Antonio Salvatore, di Minore Calogero e di altri, sin dalla fase delle indagini preliminari

di P.G., erano stati accompagnati da timori di diversa natura (fuga di notizie, inquinamento delle prove, ecc.), ivi compreso quello generico per l'incolumità fisica di coloro che avevano compiuto e compivano attività processuali; che la personalità degli imputati nei due processi sopra indicati aveva sempre destato preoccupazioni.

Veniva interrogato, dapprima nella qualità di teste e, successivamente, nella qualità di imputato, Collura Giorgio, il quale dichiarava (ff.218-222/V; 22-29/All.5; 104-141/All.5; 327-333/All.5; 380-390/All.5): che nel febbraio-marzo 1983 aveva appreso dal maresciallo Fois che il Pubblico

Ministero era stato tacitato e il Giudice Istruttore dott. Cerami era stato oggetto di un tentativo di corruzione nell'ambito di un grave processo; che aveva cercato di attingere notizie direttamente presso il dott. Cerami, il quale aveva sostanzialmente rifiutato di discutere della vicenda; che la diffidenza del predetto magistrato era dovuta al fatto che lo stesso non si fidava eccessivamente degli ambienti della Questura; che, solo in seguito, nel corso di un secondo colloquio, il dott. Cerami aveva ammesso la veridicità dell'episodio; che, nel luglio-agosto 1983, aveva avuto, per la prima volta, il sospetto della rilevanza della conversazio-

ne telefonica tra il Favata e il Cizio e ne aveva parlato con l'appuntato Genova, con il dott. Montalbano e con altri; che aveva informato della vicenda il Questore ma non la Procura della Repubblica, in quanto aveva qualche remora nel coinvolgere il dott. Cerami e non si fidava né del dott. Lumia (che considerava un debole) né del Costa (che riteneva implicato); che l'appunto "150.000.000" con riferimento alle "casse di frutta" sulla relazione di servizio, relativa alla conversazione telefonica del 13.11.1982 tra il Favata e il Cizio, era di suo pugno; che il dott. Ciaccio aveva manifestato vivo interesse verso le conversazioni telefoniche

intercettate sull'utenza del Favata e aveva ascoltato, in particolare, quella (del 13.11.1982) intercorsa tra quest'ultimo e un "famoso avvocato romano"; che dette conversazioni avevano evidenziato una rete fittissima di interessi e un vorticoso intreccio di affari, in cui apparivano coinvolti imprenditori, politici e, persino, il prefetto di Trapani Sommma; che, effettivamente, il giorno successivo a quello dell'assassinio del dott. Ciaccio aveva ricevuto in ufficio, sull'utenza riservata, una telefonata di minaccia; che altre minacce generiche aveva, ancora, ricevuto; che nel febbraio 1984 aveva informato oralmente della vicenda, relativa

al dott. Cerami, il Giudice Istruttore di Caltanissetta.

Veniva escusso Genova Pietro, appuntato della Polizia di Stato addetto alle intercettazioni telefoniche, il quale dichiarava (ff.241-243/V; 18-19/All.5; 84-91/All.5; 97-98/All.5; 102-103/All.5; 151-152/All.5): che confermava il contenuto della relazione di servizio del 13.11.1982, relativa alla conversazione telefonica intercettata tra il Favata e il Cizio; che aveva seguito personalmente l'intercettazione sull'utenza del Favata; che, avendo ritenuto interessanti, le conversazioni, ne aveva riferito al Collura, il quale, a sua volta, aveva informato il dott. Ciaccio;

che entrambi i predetti, nella sala adibita alle intercettazioni, avevano ascoltato una telefonata del Favata, nella quale veniva fatto il nome di tale Picciotto; che il dott. Ciaccio si era mostrato esultante nell'udire il nome di tale individuo, che considerava di spicco nell'ambito della malavita organizzata, e gli aveva sempre chiesto, in seguito, se vi fossero novità su tal punto nelle intercettazioni; che la notizia di conversazioni rilevanti era pervenuta anche al capitano della Guardia di Finanzia Borgia, il quale gliene aveva chiesto conferma; che, attesa la gran mole di elementi, che emergevano nelle conversazioni del Favata, aveva proposto di

lavorare in collaborazione con la Guardia di Finanza al Collura, il quale aveva respinto il suggerimento; che, avendo udito profferire il nome del Cerami nel corso di alcune conversazioni, ne aveva informato il Collura, il quale, ascoltate le registrazioni, aveva rilevato che si trattava di questioni riguardanti il padre del dott. Cerami stesso; che non aveva, nella immediatezza dei fatti, percepito il reale significato della conversazione telefonica del 13.11.1982; che nell'estate 1983 il Collura gli aveva riferito che, a suo avviso, nella suddetta conversazione "Monte Alto" stava ad indicare "Moltalto" (ossia il dott. Ciaccio), mentre le "casse

di frutta" indicavano milioni, che dovevano essere erogati per corrompere un magistrato; che, in tale circostanza, aveva notato che sulla relazione di servizio del 13.11.1982, il Collura aveva annotato, di suo pugno, la cifra "150.000.000", corrispondente al compenso per la corruzione; che, qualche giorno dopo il 25.1.1983, aveva portato in Questura le bobine, contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate sull'utenza del Favata, e che il Collura, da lui sollecitato, aveva differito la redazione del rapporto; che il 18.11.1982 e il 29.11.1982 sulla stessa utenza erano state intercettate conversazioni, nel corso delle

quali si era parlato del Prefetto di Trapani Somma; che aveva redatto la relazione di servizio dopo qualche giorno, in quanto il Collura, da lui informato, lo aveva invitato a temporeggiare; che il Prefetto Somma era andato via da Trapani alla fine del mese di febbraio dell'anno 1983.

Fois Antonio (f.236-238/V, 92-96/All.5) e Santomauro Bartolomeo (ff.256-258/V) riferivano: che, effettivamente, nel corso della mattinata del 25.1.1983 il dott. Cerami aveva detto che intendeva conferire al più presto con loro per una questione di estrema delicatezza; che, dopo qualche giorno, avevano raggiunto in ufficio il

dott. Cerami, il quale aveva loro riferito la vicenda relativa alla presunta "tacitazione o sistemazione del Pubblico Ministero" ed al tentativo di corruzione, patito in riferimento al processo a carico dei fratelli Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero.

Veniva escusso Costa Antonio, all'epoca sostituto Procuratore della Repubblica in Trapani, il quale dichiarava (f.8/V; 239-246/A11.5; 273-290/A11.5; 334-352/A11.5; 391-401/A11.5): che aveva intrattenuto sempre rapporti cordiali col dott. Ciaccio; che non era affatto vero che nel dicembre 1982 o nel gennaio 1983 aveva avuto col dott. Ciaccio un violento alterco; che la

richiesta, relativa al processo contro i fratelli Minore, definito dal Giudice Istruttore con ordinanza di rinvio a giudizio del 3.12.1982, era stata preventivamente concordata col Procuratore della Repubblica dott. Lumia, alla presenza del dott. Ciaccio; che non aveva ricevuto pressioni né compensi per la formulazione della richiesta; che, effettivamente, aveva, una volta, detto al dott. Carrara in tono scherzoso "vedi che questa volta ti rompo gli occhi se mi prendi in giro", in quanto diverse volte, in precedenza, avevano concordato, al fine di evitare difformità tra le richieste del P.M. e le decisioni del G.I., l'orientamento da

seguire, da cui il Carrara si era, poi, discostato.

Carrara Carmelo (ff.141-143/II P.M.; 164/V; 224-227/V; 48-55/A11.5) dichiarava: che nell'estate 1983 aveva appreso, alla presenza del dott. Sferlazza Ottavio, dal dott. Cerami della vicenda, relativa alla "tacitazione" del Pubblico Ministero ed al tentativo nei confronti del predetto dott. Cerami nell'interesse dei fratelli Minore, implicati in un grave processo; che il dott. Cerami, pur riferendo la vicenda, aveva omesso di specificare la fonte delle notizie e l'autore del tentativo; che il dott. Costa gli aveva detto "Se emetti provvedimenti sui Minore senza dirmi nulla

ti rompo la faccia", in quanto, nel corso di un procedimento relativo a traffico di stupefacenti, era venuto fuori il nome dei Minore quali capi e organizzatori della associazione, che gestiva il traffico stesso, ed erano state da lui, nella qualità di Giudice Istruttore, avviate indagini su tal punto; che nell'estate 1982 l'appuntato Genova aveva ricevuto una telefonata, con cui si comunicava che un magistrato, abitante nei pressi della villa, veniva pedinato anche a mezzo di autovettura; che si era pensato che il magistrato fosse il dott. Cerami, abitante di fronte alla villa; che, dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, aveva

riflettuto che il magistrato pedinato doveva essere proprio quest'ultimo, che, in quel periodo, abitava in una casa vicinissima alla villa; che la notizia della telefonata lo aveva indotto a segnalare la questione al Presidente del Tribunale affinché venissero disposte le opportune misure a tutela dell'incolumità dei magistrati.

Il dott. Sferlazza Ottavio (ff.12/II P.M.; 10/V; 231-233/V) confermava sostanzialmente il contenuto delle deposizioni rese dal dott. Carrara e la sussistenza di rapporti guardinghi con la Procura della Repubblica e, in particolare, col Costa.

Petralia Bernardo (ff.18/II P.M.; 9/V; 246-

247/V) dichiarava che aveva appreso, in epoca intercorrente tra l'aprile e il giugno 1983, dal dott. Sferlazza che, in relazione al processo relativo agli omicidi del Belice, il Pubblico Ministero era stato "tacitato" e il Giudice Istruttore era stato oggetto di un tentativo di corruzione.

Barresi Salvatore (f.248/V) dichiarava: che era stato destinato alla Procura della Repubblica di Trapani in sostituzione dell'assassinato dott. Ciaccio; che il dott. Cerami gli aveva riferito che gli erano stati offerti centocinquanta milioni di lire per prosciogliere gli imputati del processo relativo agli omicidi del Belice,

in ordine al quale il Pubblico Ministero Costa era stato "tacitato"; che il predetto dott. Cerami gli aveva suggerito di "guardarsi" dal Costa; che quest'ultimo era stato visto mentre si immetteva, aprendo con una chiave la porta di ingresso, nei locali della Pretura di Castellammare del Golfo, in epoca in cui già rivestiva le funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica in Trapani; che tale circostanza era stata rilevata dall'Ufficiale giudiziario della suddetta Pretura, il quale l'aveva riferita al dott. Giardina, da cui egli era stato informato.

Giardina Salvatore (ff.249-250/V), all'epoca Pretore di Castellammare del Golfo,

confermava di avere effettivamente appreso dall'Ufficiale giudiziario la circostanza relativa alla singolare presenza del Costa nei locali della Pretura.

Iachetta Michele (ff.251-255/V), cancelliere all'epoca applicato alla Pretura di Castellammare del Golfo, riferiva diverse circostanze inerenti all'attività del Costa, nella qualità di Pretore, e aggiungeva che, qualche giorno dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, mentre si trovava dinanzi al bar, sito di fronte alla villa comunale di Castellammare del Golfo, dall'interno di un gruppo di persone, intenti a commentare detto assassinio, aveva sentito provenire la frase "Lo ha

fatto ammazzare il dott. Costa", profferita da persona a lui sconosciuta.

Veniva escussa (ff.293-294/V) Lokar Lidia (moglie del fratello della vedova del dott. Ciaccio), la quale dichiarava: che aveva incontrato a Roma nei primi giorni del giugno 1982 il dott. Ciaccio, il quale le aveva confidato il suo impegno nella lotta contro la criminalità mafiosa, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e la scarsa collaborazione dei colleghi; che il dott. Ciaccio le aveva riferito che non gli venivano assegnati, da chi ne aveva la facoltà, i processi più importanti e che aveva inoltrato istanza di trasferimento per Milano, Firenze e Parma;

che aveva rivisto nei primi giorni del dicembre 1982 il dott. Ciaccio, il quale le aveva riferito che attendeva il trasferimento per Firenze, donde contava di partire alla volta della Spagna e degli U.S.A. per indagini connesse al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e che aveva "messo sotto controllo un telefono", intercettando una persona al di sopra di ogni sospetto, indicata con meraviglia e stupore, sul cui conto stava indagando.

Alamia Laura (f.389/V) non riferiva alcuna circostanza di rilievo.

Gli inquietanti e gravissimi sviluppi delle indagini sul Costa provocavano l'apertura di un'inchiesta da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (All.16).

Il dott. Genna Cristoforo dichiarava: che la notizia di stampa, secondo cui il dott. Ciaccio, qualche giorno prima di essere assassinato, aveva scagliato l'invettiva "siete codardi e corrotti" all'indirizzo dei giudici trapanesi e, in particolare, di quelli della Procura della Repubblica, non aveva trovato riscontro in alcuna delle informazioni da lui, all'uopo, assunte; che il dott. Cerami non gli aveva mai parlato della vicenda relativa al tentativo di corruzione, operato nei suoi confronti;

che, effettivamente, un ispettore ministeriale, partito da Trapani nello stesso giorno dell'assassinio del dott. Ciaccio, aveva svolto degli accertamenti in ordine al presunto illegale ormeggio di una barca a vela da parte di quest'ultimo presso il molo della Guardia di Finanza nel porto di Trapani; che aveva sollecitato personalmente la fissazione del processo "Rodittis/Ciccarelli" al dott. De Maria, il quale aveva omesso di inserirlo, in un primo momento, nel ruolo della prima sessione della Corte di Assise; che la decisione della Corte di Assise di Trapani in detto processo aveva suscitato una generale insoddisfazione, cui si era

associato; che il dott. Giacomelli, da lui delegato, si era occupato delle delicate controversie civilistiche insorte tra la madre e la vedova del dott. Ciaccio e aveva anche emesso un provvedimento di sequestro. Il dott. Lumia Giuseppe dichiarava: che, su richiesta del Collura, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, era stata autorizzata, nel quadro di un'indagine relativa a un traffico di stupefacenti, l'intercettazione telefonica, tra l'altro, dell'utenza intestata a Favata Calogero, protrattasi dall'11.11.1982 al 25.1.1983; che egli aveva interrogato, al fine di acquisire notizie in ordine alla sorte delle bobine, contenenti le conversazioni

telefoniche intercettate, l'assistente della Polizia di Stato Genova Pietro, il quale gli aveva riferito che, cessato il servizio, dopo tre o quattro giorni, aveva consegnato le bobine con le relazioni al Collura; che nel febbraio 1984 al Collura, sollevato dall'incarico di dirigente della Squadra Mobile di Trapani, era subentrato il dott. Montalbano Saverio, il quale aveva, casualmente, appreso dell'esistenza delle bobine ad opera del Collura e, rilevatane la importanza, aveva redatto un rapporto preliminare sulla vicenda, segnalandone le fasi salienti.

Il dott. Sferlazza Ottavio, all'epoca Giudice Istruttore presso il Tribunale di

Trapani, dichiarava: che nell'aprile 1980, in occasione di un convegno a Palermo, gli era stata consegnata una pubblicazione del "Centro Impastato", contenente accuse nei confronti del Costa; che, per quanto gli risultava, i rapporti tra quest'ultimo e il dott. Ciaccio non erano buoni; che nell'estate 1983 aveva avuto notizia dal dott. Cerami della vicenda relativa, nell'ambito del processo "Rodittis/Ciccarelli", all'avvenuta "tacitazione" del P.M. e alla tentata corruzione nei confronti del predetto dott. Cerami; che, nel confidare l'episodio, quest'ultimo aveva suggerito a lui e al dott. Carrara di "essere prudenti col Costa"; che nel

novembre 1982 il dott. Cerami, nel corso della istruzione di un processo contro esponenti della mafia di Paceco, imputati dell'omicidio di tale Milazzo Francesco, era stato strumentalmente oltraggiato dall'imputato Parisi Vito e costretto, conseguentemente, ad astenersi; che egli aveva proseguito l'istruzione; che nel marzo 1983 si era recato a trovare in ufficio il Costa (il quale lo aveva cercato insistentemente), da cui era stato invitato a manifestare il suo orientamento in relazione al processo sopra specificato; che, in tale circostanza, il Costa gli aveva riferito che non vi erano elementi sufficienti per giustificare il rinvio a

giudizio degli imputati, sollecitandolo ad adottare una decisione conforme alla sua requisitoria; che egli non aveva dato alcuna assicurazione in merito al Costa e, anzi, ritenuta la sussistenza di un convincente quadro probatorio a carico degli imputati, ne aveva disposto il rinvio a giudizio; che uno degli elementi di accusa più rilevanti era costituito da un memoriale "a futura memoria", redatto di suo pugno dalla vittima con l'indicazione delle generalità dei suoi probabili assassini; che, dopo il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio, "era successo un finimondo", con lamentele esternate dal Costa al dott. Carrara e dal

dott. Lumia al dott. Genna per la pronunzia da parte dei Giudici Istruttori di decisioni difformi rispetto alle richieste della Procura della Repubblica; che, in effetti, nel settembre 1982 l'assistente della Polizia di Stato Genova aveva ricevuto una telefonata, con cui si comunicava che un giudice, abitante nei pressi di Piazza Vittorio, era pedinato; che, poiché, in quel periodo, il dott. Cerami era impegnato nella trattazione di gravissime inchieste contro le cosche mafiose del trapanese, si era ritenuto di dover identificare il magistrato pedinato nel dott. Cerami.

Il dott. Barresi Salvatore, sostituto

Procuratore della Repubblica in Trapani dal giugno 1983, dichiarava: che gli erano stati affidati i processi già in carico al dott. Ciaccio, mentre il Costa gestiva quelli già affidati al dott. Garofalo; che nel giugno 1983 il dott. Giardina gli aveva rivolto "una sorta di ammonimento", riferendogli che il Costa era "un tipo chiacchierato" per i suoi presunti collegamenti con costruttori di Castellammare del Golfo, autori di illeciti edilizi; che sostanzialmente il dott. Giardina gli aveva consigliato di "guardarsi" sia dal Costa, che aveva esercitato le funzioni di Pretore a Castellammare del Golfo per ben dieci anni,

sia dal dott. Lumia, che aveva esercitato le medesime funzioni nella stessa sede per quattordici anni, giacché tra i due esistevano rapporti di stima e di confidenza, tanto che era stato il dott. Lumia a "chiamare" il Costa in Procura; che nel luglio 1983 il dott. Cerami gli aveva confidato, "per metterlo in guardia", che correva voce che nel "processo Ciccarelli/Rodittis" il Pubblico Ministero "era stato sistemato", aggiungendo che nei suoi confronti era stato operato un tentativo di "abboccamento", di cui aveva già informato Polizia e Carabinieri; che aveva appreso dal dott. Petralia che, nel corso di una riunione, tenuta a casa del

dott. Lumia, alla quale aveva presenziato, unitamente al dott. Costa, era stato convenuto che le funzioni di Pubblico Ministero nel dibattimento del "processo Ciccarelli/Rodittis" e del "processo Milazzo" sarebbero state esercitate da essi Barresi e Petralia; che era rimasto sorpreso allorché aveva notato che le funzioni di Pubbblico Ministero in entrambi i processi sopra specificati erano state esercitate dal Costa, occasionalmente sostituito, per problemi di ferie, dal dott. Petralia nel solo "processo Milazzo"; che la sua sorpresa era stata determinata dalla considerazione che, nonostante il Costa avesse formulato in entrambi i

processi sopra specificati richieste difformi dalla decisione, poi, adottata dal Giudice Istruttore, e nonostante il dott. Lumia avesse manifestato il convincimento della inopportunità di designare lo stesso Costa quale Pubblico Ministero nella fase dibattimentale, il dott. Lumia, recedendo dal precedente proposito, aveva conferito detto incarico al Costa; che entrambi i processi si erano conclusi in dibattimento con l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove; che, tuttavia, le sue perplessità erano state fugate sia dalla assoluta fiducia nel Costa, manifestata dal dott. Lumia in tale circostanza, sia dalla confidenza ricevuta dal

dott. Petralia, il quale gli aveva riferito di essere stato invitato dalla dott. Consoli a non dare credito ai commenti negativi sul Costa, in ordine alla costruzione di una sua villa, in quanto erano inconsistenti; che nulla sapeva in ordine a un presunto violento litigio tra il dott. Ciaccio e il Costa, i cui rapporti non erano buoni, nel senso che non v'era tra i due frequentazione al di fuori dell'ufficio, come gli era stato riferito da una segretaria giudiziaria; che il dott. Ciaccio, poco prima di essere assassinato, aveva organizzato una cena, alla quale aveva partecipato anche il Costa.

La dott. Leone Anna Maria, all'epoca

giudice penale presso il Tribunale di Trapani, dichiarava: che nulla sapeva in ordine a una presunta invettiva ("siete tutti codardi o venduti"), profferita dal dott. Ciaccio all'indirizzo dei magistrati trapanesi; che, nel corso della prima fase del dibattimento del processo contro i Minore, imputati del reato di associazione per delinquere, (conclusasi con l'annullamento dell'ordinanza di rinvio a giudizio), l'avv. Seminara Paolo aveva criticato aspramente il provvedimento adottato dal Giudice Istruttore, rivolgendo pesanti ammonimenti al Collegio; che, nella medesima circostanza, un altro avvocato aveva espresso il proprio rincrescimento

per l'annullamento della ordinanza di rinvio a giudizio, sostenendo che, in tal modo, "tornavano nella tana del leone", con palese riferimento al dott. Cerami; che il dott. Ciaccio spesso si doleva che i provvedimenti, con cui veniva inflitto il divieto di soggiorno, venissero limitati alla provincia di Trapani e non venissero estesi alle province limitrofe; che, nel corso del dibattimento di un processo, il dott. Ciaccio, indicato come teste, si era trovato in una posizione di grave difficoltà, sottolineata con asprezza dai difensori; che, nel corso della trattazione del sopra indicato processo contro i Minore, i difensori degli imputati col loro

comportamento avevano, sostanzialmente, additato il dott. Ciaccio quale "responsabile" dell'impostazione del processo; che il dott. De Maria, il quale intratteneva palesi rapporti di intima amicizia con alcuni avvocati, manifestava prevalentemente "orientamenti morbidi" (restando, sovente, in minoranza nel corso della trattazione delle proposte per l'applicazione di misure di prevenzione contro i Minore e gli altri individui, imputati, anche, del delitto di associazione per delinquere nel sopra indicato processo); che, allorquando il Collegio era presieduto dal dott. De Maria, aveva spesso il dubbio che non fosse assicurato il

segreto della Camera di Consiglio.

Il dott. Natoli Gioacchino, giudice penale presso il tribunale di Trapani dal 19.9.1979 al 25.7.1983, dichiarava: che aveva notato che tra magistrati anziani (e, in particolare, il dott. De Maria) e avvocati intercorrevano rapporti di eccessiva confidenza e, quasi, di familiarità, non circoscritti al settore professionale; che il dott. De Maria nei processi di mafia manifestava palesemente l'intenzione di non approfondire i fatti; che il dott. De Maria, nel corso della trattazione di un'istanza, presentata da tale Maiorana Giuseppe (coimputato con i Minore del delitto di associazione per

delinquere e in libertà provvisoria per motivi di salute con divieto di soggiorno nella provincia di Trapani) e tendente ad ottenere la revoca del predetto divieto, aveva palesato un atteggiamento benevolo nei confronti del Maiorana, accusato di riciclaggio di denaro sporco e di collusione con la mafia, nel cui interesse aveva operato per la realizzazione del "salto di qualità" da una struttura di tipo agricolo ad una struttura di tipo manageriale, minacciando esso Natoli di sostituzione nel Collegio; che l'istanza del Maiorana, rigettata in quella circostanza, era stata, invece, accolta da altro Collegio, presieduto e costituito dal

De Maria; che, nel corso della trattazione di diversi processi e, in particolare, del c.d. "processo dei trentanove", in cui v'erano, tra gli imputati, anche Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero, gli avvocati avevano mostrato di conoscere perfettamente gli orientamenti dei singoli componenti del Collegio; che il processo sopra indicato, instaurato a seguito di rapporto giudiziario in data 18.10.1982, di soli dieci giorni successivo alla data di entrata in vigore della c.d. legge "La Torre-Rognoni", e condotto dal dott. Ciaccio, aveva avuto "l'effetto di una bomba nel Tribunale di Trapani"; che l'altro processo, in cui, tra gli imputati

di associazione per delinquere, v'erano anche i Minore, coevo e collegato al c.d. "processo Ciccarelli/Roditis", si era sviluppato in tre fasi dibattimentali; che nella prima fase il Collegio (composto dai dott. Giacomelli, Leone e Pennisi) aveva dichiarato la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e ordinato la rimessione degli atti al Giudice Istruttore; che nella seconda fase il Collegio (composto dai dott. Giacomelli e Leone e da esso Natoli) aveva rinviato il processo, in quanto lo sciopero degli avvocati di Trapani aveva reso impossibile la nomina di difensori agli imputati; che nella terza fase il Collegio (composto dai dott. D'Angelo,

Leone e Giglio) aveva sospeso il processo, in attesa della definizione del "processo Ciccarelli/Roditis"; che Pubblico Ministero nelle prime due fasi era stato il dott. Ciaccio e nella terza fase il dott. Costa; che, in occasione della seconda fase, aveva maturato il convincimento che lo sciopero degli avvocati, tendesse a "fare slittare il processo contro i Minore" e fosse, anche, "una callida manovra, finalizzata alla estromissione di esso Natoli dal Collegio giudicante (risultato, in effetti, poi raggiunto)"; che, nonostante lo sciopero fosse stato proclamato solo dagli avvocati di Trapani, anche gli avvocati palermitani, pur

assistendo regolarmente alle udienze, avevano dichiarato la loro adesione allo sciopero; che solo l'avv. Ficalora, all'epoca presidente del Consiglio dell'Ordine, aveva, in un primo momento, accettato la nomina a difensore di ufficio; che tale accettazione aveva inciso sulle successive elezioni forensi, a seguito delle quali l'avv. Ficalora non era stato rieletto; che egli aveva sentito costantemente ripetere che "quel processo contro i Minore non si sarebbe tenuto in nessun caso fino al duemila".

Quel processo non é stato a tutt'oggi celebrato.

Il 4.7.1985 il Procuratore della Repubblica trasmetteva (f.420/V) al Giudice Istruttore fotocopia di un memoriale, redatto il 13.6.1983 e il 15.6.1983, nel quale Petralia Margherita aveva annotato (ff.411-443/V): che era moglie di Sugamiele Gaspare, nuora di Sugamiele Vito e cognata di Sugamiele Antonina; che quest'ultima era sposata con Marino Girolamo; che sin dai primi anni di matrimonio era stata maltrattata e umiliata dal marito, dipendente totalmente dal padre Vito; che, dopo qualche tempo si era resa conto che v'era qualcosa di oscuro nei rapporti tra suo marito, suo suocero e suo cognato Marino Girolamo, i quali erano soliti

appartarsi e discutere per ore, e aveva cominciato a prestare attenzione ai discorsi, quando si presentava l'occasione di percepirli, nonché alle persone, con cui il marito si incontrava; che il marito, in quel periodo, aveva l'abitudine di allontanarsi verso le ore 19 e di rincasare verso le ore 5-6 del mattino successivo; che una volta il comportamento del marito aveva ingenerato in lei il convincimento che lo stesso, unitamente all'amico Parisi Vito, fosse coinvolto nell'assassinio di tale Rondinella; che negli anni successivi aveva notato l'esistenza di fitti rapporti, consolidati in occasione di cerimonie nuziali e di battesimi, tra suo marito, suo

suocero, suo cognato Marino Girolamo, Parisi Vito, il professore Maiorana, Coppola Gino, Coppola Rocco, Coppola Filippo, Milazzo Francesco; che aveva partecipato alla cerimonia nuziale, in occasione del matrimonio di Minore Mariano, in compagnia del marito, il quale le aveva presentato parecchie persone, da lei non conosciute ma associate alla grande famiglia mafiosa; che il marito, essendogli stato inflitto il divieto di soggiorno nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, si era stabilito a Catania, dove aveva utilizzato come casa di abitazione un appartamento di proprietà dei fratelli Costanzo; che, durante la permanenza a

Catania, protrattasi per circa tre mesi, quasi quotidianamente il marito aveva ricevuto visite da diverse persone, tra le quali, in più occasioni, Minore Totò, Minore Nino (figlio di Calogero), Coppola Gino, Coppola Filippo, il professore Maiorana, Di Genova Salvatore, Miceli Nicola, Marsala Mario ed altri individui catanesi e palermitani; che il marito, dopo il rientro da Catania, aveva ripreso le vecchie abitudini, allontanandosi di notte e ritornando nelle prime ore del mattino, infangato o impolverato; che aveva visto suo marito in possesso di passamontagna, di pistole e di cartucce; che ascoltando, di nascosto, dietro la porta del salone, nel

quale suo marito era solito riunirsi con gli amici, aveva percepito che i predetti ricattavano alcune persone, alle quali concedevano protezione; che i proventi di tale illecita attività venivano ripartiti tra suo marito, suo suocero, suo cognato Marino Girolamo, Milazzo Francesco, Parisi Vito, Minore Totò, Minore Calogero; che i predetti avevano solide amicizie anche in altri centri del trapanese e, anche nei periodi di latitanza, si dedicavano intensamente ad abigeati e danneggiamenti; che "le sporche mani" dei predetti giungevano dappertutto, persino in Tribunale, dove corrompevano impiegati e giudici, come Costa, al quale avevano

corrisposto venticinque milioni di lire per un provvedimento in loro favore; che i predetti davano denaro agli avvocati, "che erano più delinquenti dei delinquenti stessi" e a individui che negli Uffici giudiziari li avvertivano della eventuale emissione di mandati di cattura per consentire loro la fuga; che i predetti erano tutti feroci assassini, responsabili anche degli omicidi del Belice; che essa taceva per timore di essere uccisa e aveva scritto quelle pagine solo perché potessero essere lette, qualora le fosse successo qualcosa di grave, da qualche Giudice incorruttibile; che i predetti, unitamente a tutti i capimafia delle altre province,

formavano una unica associazione (che tutti conoscevano ma di cui nessuno parlava), responsabile di tutto quello che succedeva in Sicilia; che negli Uffici Giudiziari di Trapani v'erano magistrati (come Costa e Giacomelli), che ricevevano 30-40 milioni per sottoscrivere qualche provvedimento; che tra i corrotti v'era anche il dott. Ciaccio, assassinato quando stava per essere trasferito perché "era uno di loro e non serviva più"; che v'erano impiegati corrotti, i quali avevano il compito di avvertire i destinatari di mandati di cattura per consentire loro una tempestiva fuga; che v'erano anche nell'ambito della "Finanza" individui corrotti, i quali

"chiudevano gli occhi" sul traffico di droga; che tra gli associati v'era anche Virga Vincenzo di Buseto Palizzolo, socio di Coppola Rocco di Dattilo nella gestione di una gioielleria a Trapani, nella quale venivano venduti anche gioielli di provenienza furtiva; che i predetti erano stati dichiarati falliti, in quanto non riuscivano a vendere oggetti di provenienza lecita e non potevano vendere a chicchessia quelli di provenienza delittuosa, ma, comunque, detenevano in casa una gran quantità di gioielli; che altro associato era Pace Francesco, amico di Coppola, dei Sugamiele e dei Minore; che sia il Virga che i Coppola avevano ospitato latitanti;

che il Virga aveva, altresì, il compito di comunicare notizie da un clan all'altro; che tutti i suddetti controllavano il flusso di droga nella Sicilia Occidentale ma erano solo dei subordinati; che i vari capi dell'organizzazione erano "i pezzi grossi di Trapani e provincia bene"; che tra i capi v'erano Grimaldi Francesco (arrestato per breve tempo) e tale Cobertaldo, direttore della Banca della Pesca, nella quale erano interessati i fratelli Minore, pur se non in modo ufficiale.

Escussa dal Giudice Istruttore, Petralia Margherita deponeva su circostanze relative alla presunta corruzione del Costa (ff.48-

49/III septies A; 73-79/III septies A) e dichiarava (ff.444-448/V), nell'ambito delle indagini conseguenti all'assassinio del dott. Ciaccio: che confermava il contenuto del memoriale, da lei redatto sotto le date del 13.6.1983 e del 15.6.1983, e, in particolare, le circostanze relative all'organizzazione diretta dai fratelli Minore Totò e Calogero e all'assassinio del dott. Ciaccio; che aveva scritto la parte di memoriale, recante la data del 13.6.1983, in preda all'ira per la prolungata e ingiustificata assenza di suo marito, che non si era fatto più vivo; che il 14.6.1983 suo marito era tornato a casa per allontanarsene in via definitiva; che

il 15.6.1983 aveva redatto la seconda parte del memoriale; che conosceva personalmente Minore Totò (che aveva incontrato fino all'agosto 1977) e Minore Calogero (che aveva incontrato fino al 1979, anno in cui aveva partecipato alla cerimonia svoltasi in occasione delle nozze del di lui figlio Mariano); che aveva potuto constatare che suo marito, suo suocero e Marino Girolamo, prima di intraprendere qualsiasi attività o affare di natura lecita o illecita, dovevano acquisire "l'avallo" dei due Minore, nei cui riguardi manifestavano enorme rispetto ed ossequiosità; che suo marito veniva appellato col "tu" dai Minore, ai quali egli si rivolgeva col

"voi"; che, invece, suo suocero, il Marino e i Minore si davano del "voi"; che, pur non avendoli visti personalmente in epoche successive, rispettivamente, all'agosto 1977 e all'anno 1979, sino al momento della separazione aveva sentito spesso suo marito, suo suocero e il Marino parlare di Minore Totò e di Minore Calogero come di individui, i quali, pur non essendo presenti, in quanto erano latitanti, tuttavia, godevano di prestigio; che una volta, nel vedere suo suocero (all'epoca latitante) molto infervorato, aveva compreso che nella casa di campagna di Minore Calogero, ove stava per recarsi a seguito di invito, dovevano trovarsi i fratelli Minore; che,

tra le persone che intrattenevano rapporti di amicizia con i suoi congiunti, riconosceva in fotografia Minore Antonio, Minore Calogero, Accardi Salvatore, Augliaro Giuseppe, Guicciardi Giacomo, Milazzo Francesco, Parisi Vito, Nicosia Nicolò, Maiorana Giuseppe; che riconosceva, pur ignorandone le generalità, gli individui, le cui foto le venivano esibite e, cioé, Parmelli Schifano Francesco, Sciacca Baldassare, Trovato Onofrio e Agate Mariano; che aveva sentito parlare, pur non conoscendolo personalmente, di Pace Francesco; che aveva visto a casa di Marino Girolamo (dopo il di lui ritorno dall'Asinara, dove si trovava in soggiorno

obbligato) uno dei due figli di Rimi Vincenzo; che la casa del Marino era frequentata anche da Falzetta Pasquale, Falzetta Carmelo, Alcamo Salvatore, Marino Antonino, Marino Leonardo e Parisi Giuseppe; che Marino Girolamo, durante la detenzione da lui patita nell'ottobre 1982, aveva mostrato di essere in stretta confidenza con Buccellato Nicola, suocero della figlia di Minore Giuseppe (fratello di Antonio Salvatore e di Calogero); che non aveva mai sentito parlare di Evola Natale né di Farina Ambrogio né di Farina Salvatore; che aveva appreso da Marino Girolamo che il dott. Ciaccio, inizialmente buono e comprensivo, dall'anno 1978 in poi,

per effetto di tormentate vicende coniugali, aveva mutato atteggiamento, intraprendendo pressanti iniziative penali; che aveva ritenuto, pur senza che il Marino le avesse detto alcunché su tal punto, che anche il dott. Ciaccio fosse corrotto, al pari di tanti altri, lautamente remunerati per i favori concessi; che, quando il dott. Ciaccio era stato assassinato, mentre suo marito aveva detto che non ne comprendeva il motivo, essendo il predetto magistrato in attesa del trasferimento, Marino Girolamo aveva detto che avrebbero potuto ucciderlo anche prima invece di pensarci così tardi; che del dott. Ciaccio sentiva parlare in famiglia in termini dispregiati-

vi; che era convinta che avesse un ruolo nell'assassinio del dott. Ciaccio anche Marino Girolamo, il quale si era mostrato preoccupato di un ingiusto coinvolgimento nelle indagini ed aveva affermato che il dott. Ciaccio poteva essere stato assassinato, in quanto a Firenze sarebbe stato in grado di inquisire personaggi collegati con soggetti del trapanese.

000309

In data 8.4.1984 La Torre Maria consegnava (f.213/V) al Giudice Istruttore atti vari, già appartenenti al marito, nonché un nastro magnetico, nel quale risultava incisa (f.231/I) una conversazione intercorsa tra il dott. Ciaccio, il capitano dei Carabinieri Barillari Domenico e Marino Girolamo (classe 1941), cugino del più famoso Marino Girolamo (classe 1930).

Dalla trascrizione (ff.229-242/III septies) del contenuto del nastro sopra indicato risultava: che il Marino aveva riferito al dott. Ciaccio e al capitano Barillari le modalità del sequestro dell'imprenditore trapanese Roditis Michele; che il predetto Marino aveva aggiunto, nel contesto della

discussione, di avere appreso da uno degli autori del sequestro a nome Scuderi Angelo che quest'ultimo era stato invitato da un incaricato di Minore Totò a restituire il denaro, frutto di una truffa, al danneggiato e solo in virtù dell'intervento di "don Peppino Minore" era riuscito a sottrarsi alla restituzione impostagli.

Il Giudice Istruttore avviava una intensa attività, diretta alla acquisizione di una consistente quantità di copie di provvedimenti giudiziari, rapporti e atti concernenti Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero.

Con proposta del 15.5.1978 (ff.306-438/III bis) i Carabinieri di Trapani segnalavano per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero ed altri, riferendo: che la mafia di livello superiore, nonostante la incessante attività delle forze dell'ordine, nel trapanese aveva sempre conservato integro il suo potere, dominando incontrastata su

gran parte della vita pubblica e privata e "marciando a visiera alzata", come aveva dichiarato Zizzo Salvatore, boss di Salemi, nel corso di un'intervista al corrispondente di un quotidiano romano; che i mafiosi di rango, grazie ai legami ed alle amicizie "eccellenti", avevano acquisito una privilegiata posizione di intoccabilità, che aveva sempre paralizzato l'azione delle forze dell'ordine; che da diversi anni un ruolo di assoluta preminenza occupava la famiglia dei Minore, che, di recente, si era associata alle cosche più agguerrite del palermitano e del corleonese; che una prova tangibile di tale alleanza era fornita dai contatti quotidiani di Minore

Calogero (in stato di custodia cautelare dal 15.12.1977 al 15.2.1978) con Bonanno Armando e Gambino Giacomo nella casa circondariale di Trapani; che il Bonanno, indicato quale killer della cosca mafiosa di Alberti Gerlando, e il Gambino, presunto associato alla cosca palermitana di San Lorenzo Colli, erano stati tratti in arresto, in quanto erano stati sorpresi il 17.2.1977 in territorio di Castelvetrano in possesso di micidiali armi e munizioni, unitamente a tale Leone Giovanni di Mazara del Vallo, già dipendente di Agate Mariano, contitolare della "Papetto Calcestruzzi"; che i contatti tra il predetto Minore, il Bonanno e il Gambino erano stati osservati

da un magistrato trapanese (il dott. Ciaccio); che il 27.9.1977 era stato sequestrato l'industriale trapanese Rodittis Michele, liberato dopo soli tre giorni; che nel successivo mese di ottobre erano stati assassinati i presunti autori del sequestro (Scuderi Angelo, Criscenti Francesco, Gammicchia Benedetto e Ruggeri Anna), mentre era miracolosamente sfuggito alla morte Marino Girolamo (classe 1941); che la feroce esecuzione era la vendetta della potente organizzazione mafiosa diretta dai Minore; che, al fine di individuare i soggetti associati o, comunque, legati ai Minore, erano state osservate tutte le persone, che si erano

000515

recate, in visite di lutto, presso le loro case di abitazione, in occasione della morte di Minore Giovanni; che nell'elenco di tali persone v'erano Mazzara Mario da Custonaci, Bonafede Leonardo da Campobello di Mazara, Spezia Luigi da Valderice, Mancuso Vincenzo da Alcamo, Triolo Giuseppe da Paceco, Alcamo Salvatore da Paceco, Coppola Domenico da Dattilo (frazione di Paceco), Dilemma Giuseppe da Trapani, Accardo Alessio da Calatafimi, i fratelli Taormina da Castelvetrano, Sansone Ascenzio da Mazara del Vallo, Lombardo Giuseppe, Marino Girolamo (classe 1930), Marino Leonardo, Milazzo Francesco, Sugamiele Vito nonché amministratori della provincia

nonché, ancora, i rappresentati di imprese molto rinomate a livello anche nazionale, tra cui Rodittis di Trapani, Maniglia di Palermo, Costanzo, Cavallaro e De Luca di Catania; che alle dipendenze del sopra citato Sansone Ascenzio e di Agate Mariano (presso la "Papetto Calcestruzzi") aveva lavorato anche Riina Gaetano, fratello del noto Riina Salvatore (fedelissimo di Leggio Luciano); che Minore Giuseppe (fratello di Antonio Salvatore e di Calogero) era sposato con una cugina del noto Plaja Diego e aveva fatto da padrino, in occasione del battesimo, ad una figlia di Buccellato Antonino; che Minore Calogero (considerato "il giudice istruttore", che raramente

assolveva, della famiglia) aveva rapporti con Crimi Leonardo, Zizzo Salvatore, Mazzara Mario, Marino Girolamo (classe 1930), Bonafede Leonardo (con cui aveva anche rapporti di comparatico); che l'elemento di maggiore spicco della famiglia era Minore Antonio Salvatore, il quale, in considerazione della sua elevatissima pericolosità sociale, nell'anno 1948 era stato assegnato al confino di Polizia presso la colonia di Ustica per la durata di anni cinque, poi ridotta e, infine, condizionalmente sospesa; che il predetto il 30.4.1959 era stato raggiunto da provvedimento di diffida, nel marzo 1964 era stato

sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Capestrano (obbligo eliminato in grado di appello) e nel marzo 1966 era stato nuovamente sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Sommariva Bosco per la durata di anni tre; che l'esecuzione di tale ultima misura di prevenzione era stata sospesa dalla Corte di Appello di Palermo, la quale aveva subordinato la sospensione alla di lui immediata emigrazione in U.S.A. con divieto di rientro in Italia sino alla data di scadenza della misura stessa; che Minore Antonio Salvatore, come risultava documentalmente, aveva compiuto viaggi, tra

l'altro, in Brasile e a Tripoli; che il predetto era legato da rapporti di amicizia e di affari ai noti presunti mafiosi Crimi Leonardo, Zizzo Salvatore, Mazzara Mario, Mazzara Vito e Mazzara Girolamo; che v'erano rapporti anche tra il predetto Minore e Marino Girolamo (classe 1930); che nel 1957 l'impresa Costanzo aveva cominciato ad operare nel trapanese, subendo, inizialmente, intimidazioni e attentati, cessati dopo la instaurazione di rapporti con Minore Antonio Salvatore, Zizzo Salvatore e Crimi Leonardo; che quest'ultimo terzetto aveva rilevato, mediante prestanome, l'impresa edilizia di tale Adamo Francesco da Erice; che il

predetto Minore risultava censito anagrafi-
camente a Trapani il 9.4.1975 dopo la
permanenza in U.S.A., nel corso della quale
aveva gestito, insieme a tali Di Bartolo
Vito e Buccellato Giuseppe, una pizzeria a
Brooklyn ed era stato tratto in arresto,
insieme a Di Bartolo Vito e a Buccellato
Antonino (fratello di Giuseppe), essendo
stato sorpreso in possesso illegale di una
rivoltella; che da gennaio 1978 il predetto
Minore faceva verosimilmente parte di una
società di fatto, operante nel settore
automobilistico, con autosalone per
autovetture nuove e usate; che di tale
società facevano parte anche Vario Alfonso
(pregiudicato e già sottoposto alla

sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno), Schifano Parmelli Francesco (considerato il braccio destro del predetto Minore) e Cesarò Antonino; che il legale rappresentante di detta società era tale Caradonna Vincenzo (titolare, in subappalto, del servizio dei trasporti carcerari); che Minore Antonio Salvatore era, anche, socio di Amodeo Giuseppe, Amodeo Salvatore e La Cava Gaetano nella "A.MI.CAR. -S.P.A.- Concessionaria B.M.W." di Trapani; che Crimi Leonardo, associato al Minore predetto, nell'anno 1973 era stato tratto in arresto, unitamente a Palmeri Giuseppe e ad Ingoglia Pietro, essendo stato sorpreso in possesso illegale

di Kg.32 di eroina pura; che Agate Mariano, contitolare della "Papetto Calcestruzzi", all'epoca latitante, intratteneva rapporti anche con Bastone Giovanni da Mazara del Vallo, residente a Torino, sospettato di essere killer della mafia (inquisito nell'ambito del processo Di Chiara Emilio ed altri -ff.169-170/A11.6- e titolare della ditta "Stella d'Oriente", oggetto di particolare attenzione da parte del dott. Ciaccio -f.243/II).

000523

Con rapporti del 20.9.1965 (ff.77-85/ All.18) e del 13.12.1965 (ff.112-129/ All.18) il Comando della zona Medio-Tirrenica della Guardia di Finanza di Roma riferiva: che tra il 1964 e il 1965 era stato dichiarato il fallimento di tre aziende e di undici persone, tutte operanti in Marsala, coinvolte in un unico dissesto economico; che la figura centrale della vicenda era tale Miallo Gaetano; che il passivo, ammontante a circa due miliardi, gravava in massima parte su nove istituti di credito di Trapani e di Marsala; che la pesante situazione finanziaria sopra indicata, insorta nel breve lasso di tempo dal 1961 al 1963, era imputabile a giri

fittizi di assegni di conto corrente "triangolati" e a sconti bancari di fittizie cambiali-tratte, emesse nei confronti di amici compiacenti; che le suddette operazioni bancarie erano state effettuate con la connivenza degli infedeli direttori di tre istituti di credito e, precisamente, della Banca del Popolo di Trapani, della Banca del Lavoro di Marsala e del Banco di Sicilia -filiale di Marsala; che le dichiarazioni di fallimento avevano determinato l'avvio di un procedimento penale in ordine a reati fallimentari nonché di un'inchiesta penale, tendente ad accertare la eventuale esistenza di rapporti illeciti tra Miallo Gaetano da un

conto e Crimi Salvatore, Maiorana Giuseppe, Tagliavia Giuseppe, Tagliavia Andrea e Minore Antonio Salvatore dall'altro; che i destinatari delle fittizie tratte erano in gran parte noti mafiosi ovvero individui a costoro legati da intimi rapporti di affari e, precisamente, Crimi Salvatore (influente mafioso del trapanese, collegato ai noti Zizzo Salvatore da Salemi, Rimi Vincenzo da Alcamo e Palmieri Giuseppe, già soggiornante obbligato e sottoposto, poi, alla sorveglianza speciale di P.S. in Trapani), il di lui figlio Crimi Leonardo (sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. e imputato a Roma, nel processo contro Caneba Salvatore + 42, in ordine ai reati

di associazione per delinquere e di traffico di sostanze stupefacenti -All.20 bis), Ciaravolo Giacomo (sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S.), Renda Vincenzo (sindaco di Vita da venti anni e in stretti rapporti con Crimi Leonardo), Grimaldi Francesco (socio di Crimi Leonardo in un'impresa edilizia di rilevanti dimensioni), Giammarinaro Stefano (dipendente di Crimi Salvatore e, successivamente, di Grimaldi Francesco e di Crimi Leonardo, prestanome di quest'ultimo nell'acquisto di area edificabile in Aprilia nell'anno 1963), Triolo Ignazio (marito della sorella di Minore Antonio Salvatore, cugino del Ciaravolo e del

Renda) e Minore Antonio Salvatore (mafioso di primissimo piano, parente di Tagliavia Giuseppe e di Tagliavia Andrea, notissimi personaggi mafiosi di Trapani); che la vicenda del Miallo aveva consentito di accertare che i mafiosi trapanesi solevano investire i profitti, anche con l'intervento di prestanome, nel settore immobiliare e alcuni anni prima avevano scoperto le aree edificabili delle zone di Latina, Aprilia e Pomezia, al cui acquisto avevano proceduto per fini speculativi.

000528

Sin dall'anno 1961 il Nucleo Centrale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma si era interessato ad un traffico di stupefacenti tra l'Italia, la Francia, gli U.S.A. e il Canada e con rapporto del 9.8.1961 (ff.462-463/All.20) e del 23.12.1961 (ff.459-461/All.20) aveva riferito: che aveva ricevuto un esposto anonimo, con il quale si rappresentava che tale Mangiapane Giuseppe, associato ai fratelli Tagliavia di Trapani, si era recato in U.S.A. per prendere accordi in ordine a un traffico di droga, unitamente a Minore Totò, col quale era, poi, rientrato in Italia; che il Mangiapane, partito il 29.3.1961 alla volta degli U.S.A., ove

aveva soggiornato sino al 28.5.1961, aveva colà intrattenuto rapporti con Vitale Salvatore, Vitale Angiolino, Cocellato Paolo, Martinez Vincenzo, Minore Antonio Salvatore e Abate Onofrio (suocero di quest'ultimo); che era stata sequestrata una lettera, da cui risultava che Abate Onofrio, su segnalazione del Mangiapane, si era "messo a disposizione" di Litrico Agatino, all'epoca dimorante a Rochester; che al Litrico era stato sequestrato, anche, un biglietto autografo di Ortale Enrico; che erano emersi collegamenti tra Mangiapane Giuseppe, Tagliavia Andrea, Ortale Enrico, Mungiovino Giovanni, Calderone Giuseppe, Calderone Antonino,

Saitta Luigi e Minore Antonio Salvatore; che il Litrico aveva ammesso di conoscere i fratelli Calderone, lo Ortale ed il Mungiovino (legati da rapporti di comparatico) nonché il Saitta ed il Minore (da lui notati insieme); che le indagini avviate avevano evidenziato collegamenti tra gruppi palermitani e trapanesi con individui catanesi ed ennesi.

Escusso dalla Guardia di Finanza, Mangiapane Giuseppe dichiarava (ff.464-470/All.20): che svolgeva l'attività di rappresentante per la vendita di moto, di biciclette e dei relativi ricambi; che, effettivamente, si era recato il 29.3.1961 in U.S.A., soggiornando presso parenti nel

000531

New Jersey sino al 28.5.1961; che si era incontrato in U.S.A. con Abate Onofrio (suo compare e amico da lungo tempo), con Martinez Vincenzo (giornalista del quotidiano italo-americano "Il Progresso", presentatogli dallo Abate) e con Minore Totò (col quale era in rapporti di amicizia da molti anni); che conosceva i fratelli Tagliavia Giuseppe e Andrea, Coppola Frank (inteso "Frank tre dita"), Corso Giuseppe (genero del Coppola), Robino Calogero, Crimi Leonardo, l'esattore Salvo Nino di Salemi, Valenti Salvatore da S. Vito Lo Capo, Di Trapani Vincenzo da Salemi, Adamo Giacomo, Sorci Antonino da Palermo, Di Carlo Angelo (socio del Sorci) e Palmeri

Giuseppe (tratto in arresto per traffico di stupefacenti).

Il 12.7.1962 l'Ufficio narcotici del Dipartimento del tesoro U.S.A. comunicava (ff.472-473/All.20): che Accardi Settimo, cognato di Onofrio Abate (suocero di Minore Antonio Salvatore), socio, in una attività commerciale per la vendita di agrumi, di tale Saitta (coinvolto in traffici di stupefacenti nella Repubblica Federale Tedesca e in Italia con Coppola Frank), dirigeva da Torino una vasta organizzazione (di cui facevano parte Mangiapane Giuseppe, Palmeri Giuseppe, Valenti Salvatore, Indelicato Giuseppe, Indelicato Carlo e Abate Onofrio), dedita al traffico di

stupefacenti, con basi operative in Italia, in Canada e in U.S.A.; che a carico di parte degli associati erano in corso procedimenti penali in Italia e in U.S.A.-

000534

Con rapporto del 6.6.1961 il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, sulla base di elementi acquisiti nel corso di intercettazioni telefoniche, perquisizioni, accertamenti su registri di numerosi alberghi e relazioni di servizio, denunziava, quali responsabili, tra l'altro, di associazione per delinquere e traffico di ingenti quantitativi di eroina, Caneba Salvatore ed altri quarantadue imputati (tra cui Zizzo Salvatore, Palmeri Giuseppe, Crimi Leonardo, Ciaravolo Giacomo, Valenti Salvatore, Mancuso Giuseppe, Mancuso Serafino, Robino Calogero, Di Trapani Vincenzo e Fileccia

Francesco), riferendo (ff.1-399/A11.20): che i denunziati facevano parte di una pericolosa associazione criminale, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e, in particolare, di eroina; che nel corso delle indagini erano emersi i nominativi di Mangiapane Giuseppe, Adamo Giacomo, Accardi Settimo, Mancino Rosario, Mira Giovanni, Davì Pietro, Accardo Baldassare, Adamo Antonino e Di Peri Giuseppe, nei confronti dei quali erano stati avviati accertamenti approfonditi; che di particolare spicco tra gli inquisiti era la figura di Mangiapane Giuseppe, il quale intratteneva rapporti intensi con personalità di primo piano nel mondo del

crimine organizzato a livello internazionale, tra cui i famigerati Coppola Frank e Lucania Salvatore (meglio conosciuto come "Lucky Luciano") nonché Palmeri Giuseppe, Crimi Leonardo, Zizzo Salvatore, Todaro Vincent, Robino Calogero, Fileccia Francesco, Mancino Rosario, La Barbera Angelo, Adamo Giacomo e Di Trapani Vincenzo; che Accardi Settimo era un trafficante di stupefacenti, notissimo in campo internazionale, condannato e denunziato più volte in U.S.A. anche per traffico di stupefacenti e ritenuto uno dei maggiori esponenti di un'organizzazione criminale, operante nel settore del traffico di stupefacenti tra l'Italia, gli U.S.A. e il Canada.

000537

Con sentenza istruttoria del 16 Marzo 1973 (ff.5-279/A11.20) il Giudice Istruttore di Palermo ordinava il rinvio a giudizio di Albanese Giuseppe e di altri 113 imputati (c.d. "processo dei 114"), esponendo: che Leggio Luciano, Badalamenti Gaetano, Riina Salvatore, Buscetta Tommaso, Alberti Gerlando, Buccellato Antonino, Coppola Francesco (inteso "Frank tre dita"), Calderone Giuseppe, Bonanno Armando, Catalano Salvatore, Corso Giuseppe (genero del Coppola), Davì Pietro, Mancino Rosario, Randazzo Faro, Randazzo Vincenzo, Rimi Natale, Salamone Antonino, Santoro Domenico, Vitale Antonino, Vernengo Pietro, Bono Giuseppe, Brusca Giovanbattista,

Romano Giuseppe, Tramontana Vincenzo, Di Cristina Giuseppe, Mangiapane Giuseppe, Sorci Antonino, Sorci Pietro, Ienna Antonino, Ienna Onofrio e altri avevano organizzato una temibile associazione per delinquere, avente sede centrale a Palermo e filiali ramificate in molteplici centri in Italia e all'estero; che detta associazione comunemente denominata "mafia", aveva natura unitaria e verticistica con epicentro a Palermo, cui erano collegate le singole famiglie disseminate ovunque; che erano stati effettuati accertamenti presso alberghi di diversi città italiane e straniere, intercettazioni telefoniche e sequestri di

atti e documenti, da cui erano emersi elementi particolarmente rilevanti a carico di gran parte degli imputati; che era stata acquisita la prova in ordine alla effettuazione di un vertice mafioso in data 17.6.1970 a Milano (al quale avevano partecipato certamente Badalamenti Gaetano, Alberti Gerlando, Calderone Giuseppe, Buscetta Tommaso e Greco Salvatore detto "ciaschiteddu") nonché di altro vertice mafioso nel giugno 1970 a Zurigo (al quale avevano preso parte i partecipanti al vertice di Milano, ad eccezione, probabilmente, del Badalamenti e dello Alberti); che un ruolo preminente nella organizzazione rivestiva Calderone Giuseppe,

collegato con Di Cristina Giuseppe (del quale era stato testimone in occasione delle nozze), Rimi Natale, Badalamenti Gaetano, Alberti Gerlando, Buscetta Tommaso, Leggio Luciano, Riina Salvatore, Sorci Antonio, Mira Giovanni, Mangione Francesco, Mangiapane Giuseppe ed altri; che anche il Mangiapane era un mafioso di rango, collegato, tra gli altri, con Crimi Leonardo, Abate Onofrio e Minore Totò (segnalato come trafficante di droga).

000541

Con rapporto del 7.2.1983 (ff.12-526/All.7) la Criminalpol e la Squadra Narcotici della Questura di Roma denunziavano, quali responsabili dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. e 75 Legge 22 dicembre 1975 n.685, Bono Giuseppe ed altri 159 personaggi, tra cui Catalano Salvatore, Gangi Giuseppe, Alberti Gerlando, Casamento Filippo, Casamento Francesco, Castronovo Francesco, Buscetta Tommaso e Picciotto Francesco (sul quale il dott. Ciaccio aveva rivolto la sua attenzione con particolare insistenza -ff.235-236-237-238-241-242/II), esponendo: che le laboriose indagini, estese anche in campo internazionale, avevano fornito la prova dell'esistenza di

una vasta e ben ramificata organizzazione criminale di stampo mafioso, dedita essenzialmente al traffico internazionale di stupefacenti sull'asse Italia-U.S.A.-Canada; che erano stati accertati, anche, rapporti di alcuni denunziati con Catalano Salvatore, Buscetta Tommaso, Badalamenti Gaetano e Tramontana Giuseppe; che il predetto Badalamenti era associato con Indelicato Giuseppe, corriere della droga per conto dei famigerati trafficanti Abate Onofrio e Accardi Settimo (condannato in U.S.A. alla pena di anni 15 di reclusione); che Picciotto Francesco intratteneva rapporti illeciti col Buscetta; che, secondo l'Ufficio Narcotici statunitense,

l'organizzazione diretta da Romano Giuseppe, Tramontana Giuseppe, Magaddino Gaspare, Accardi Antonio, Accardi Settimo, Abate Onofrio e Minore Antonio Salvatore gestiva il traffico di stupefacenti in U.S.A. in collaborazione con le famiglie mafiose di Indelicato Giuseppe e dei Cotroni-Mendolia-Orsini in Canada, di Mangiapane Giuseppe in Italia, dei Gambino-Adamita, dei Buscetta-La Barbera nonché di Napoli Antonio in U.S.A.-

000544

Il 16.4.1984 i Carabinieri di Soverato, nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti di Codispoti Bruno, rinvenivano e sequestravano le pagine 7-8-9-10 del quotidiano "La Gazzetta del Sud", contenente, tra l'altro, un articolo relativo all'assassinio del dott. Ciaccio (f.70/All.4).

Il maresciallo Narda Gaetano (f.68/All.4) e il brigadiere Marando Stefano (f.69/All.4) confermavano il verbale di sequestro e quest'ultimo aggiungeva che il foglio del quotidiano era custodito in una valigetta e che il Codispoti, presente, all'atto del rinvenimento era apparso molto teso.

Dal rapporto del 6.7.1984 dei Carabinieri

di Soverato risultava, tra l'altro, che Codispoti Antonio il 27.12.1974 era stato arrestato in Canada per traffico di stupefacenti, unitamente a un gruppo di mafiosi del trapanese, tra cui Zizzo Benedetto.

Codispoti Bruno, escusso dal Giudice Istruttore, dichiarava (ff.190-194/V ter): che nel 1970 aveva soggiornato per circa sei mesi in U.S.A. a New York, donde si era recato una volta in Canada per fare visita ai fratelli colà residenti; che, in effetti, suo fratello Antonio a Toronto era stato tratto in arresto e condannato all'ergastolo (ma, poi, espulso dal Canada), in quanto era stato sorpreso in

possesso di Kg.32 di eroina; che non conosceva Zizzo Benedetto; che non escludeva che i Carabineri avessero potuto rinvenire, in sede di perquisizione domiciliare nei suoi confronti, il foglio di giornale, riportante la notizia dell'assassinio del dott. Ciaccio; che non aveva conosciuto il predetto magistrato; che era solito conservare anche per lungo tempo quotidiani e riviste.

I collegamenti tra gruppi mafiosi siciliani e calabresi in U.S.A. e in Canada risultavano anche dal contenuto delle sentenze-ordinanze, emesse dal Giudice Istruttore di Palermo nel procedimento penale n.2289/82 R.G. contro Abbate Giovanni + 706 e nel procedimento penale n.2234/82 R.G. contro Abdel Azizi Afifi + 91, in cui (All.21), tra l'altro, si rilevava: che Di Cristina Giuseppe, Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore e Marsala Vincenzo avevano contribuito con le loro rivelazioni circostanziate e attentibili a ricostruire in modo realistico la strutturazione di "Cosa Nostra" in Italia, in U.S.A. e in Canada; che un notevole contributo avevano,

in merito, apportato le intercettazioni operate in Canada nell'anno 1974, di conversazioni telefoniche intercorse tra Violi Paul, Sciara Pietro e Cuffaro Carmelo; che Calderone Giuseppe era rappresentante provinciale di Catania di "Cosa Nostra" e Calderone Antonino era rappresentante di Catania di "Cosa Nostra"; che Calderone Antonino era stato indicato come "uomo d'onore" anche da Contorno Salvatore; che Settecase Giuseppe era rappresentante provinciale di Agrigento; che l'imprenditore catanese Costanzo Giuseppe aveva invitato a presenziare alle sue nozze, accanto alle maggiori Autorità dello Stato in Catania, anche Santapaola

Nitto e Minore Antonio Salvatore (capo mafia del trapanese); che tra gli "uomini d'onore" di "Cosa Nostra" siciliana, coinvolti in U.S.A. nel traffico di stupefacenti v'erano, anche, Ganci Giuseppe, Mazzara Gaetano e Catalano Salvatore; che il gruppo c.d. dei "corleonesi", diretto da Leggio Luciano (affiancato da Riina Salvatore e Provenzano Bernando, soprannominati per la loro ferocia "le belve"), aveva sopraffatto l'ala moderata di "Cosa Nostra"; che i tre fratelli Sciacca di Alcamo erano "uomini d'onore" e che il loro padre Giuseppe era ritenuto il braccio destro di Rimi Vincenzo, mafioso di grande prestigio della

famiglia di Alcamo; che il nome di Sciacca Francesco e il suo numero di telefono erano risultati annotati fra gli appunti sequestrati a Riina Giacomo (fratello di Riina Salvatore), appartenente ai "corleonesi"; che il 4.8.1983 Sciacca Francesco era stato notato, in territorio di Alcamo, a bordo di un'autovettura condotta da Melodia Antonio (tratto in arresto il 30.4.1985 nell'ambito delle indagini che avevano portato alla scoperta, in contrada Virgini di Alcamo, di un laboratorio clandestino per la produzione di eroina); che tra il 1962 e il 1963 Sciacca Francesco si era trasferito da Alcamo a Catania, dove egli aveva

intrapreso l'attività di macellaio mentre il di lui padre svolgeva le mansioni di custode di una villa a Capomulini (CT) di proprietà dell'imprenditore catanese Costanzo Carmelo: che, nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata nella casa di abitazione di Galante Leonardo, a seguito dell'assassinio di quest'ultimo, avvenuto in Palermo il 4.10.1982, era stato rinvenuto e sequestrato un foglio, contenente sicuramente un organigramma mafioso.

Una copia del foglio sopra indicato veniva allegato al rapporto giudiziario del 18.1.1984 a firma congiunta degli investigatori trapanesi (f.100/I).

Altra copia veniva rinvenuta, all'atto del sopraluogo in data 26.1.1983, nella casa di abitazione di Valderice tra gli atti e gli appunti del dott. Ciaccio (ff.64-65-66/III quinquies).

Galante Leonardo, era cognato di Badalamenti Gaetano, di Rimi Filippo e di Vitale Antonino, avendo sposato, al pari del Badalamenti e del Rimi, una delle tre sorelle del Vitale.

Sul foglio era disegnata una ruota, divisa in quattro quadranti, da ciascuno dei quali si dipartiva una freccia direzionale, sopra cui v'erano, rispettivamente, le annotazioni "Totò Riina" in alto, "Totò Scaglione" in basso, "Minore" a destra e

"Totò Greco" a sinistra; dal centro della ruota si dipartivano una serie di raggi, in corrispondenza dei quali erano annotati i nomi di mafiosi o di famiglie mafiose di rango; l'annotazione "Totò Riina" era riportata nuovamente in corrispondenza del raggio sottostante la freccia direzionale con l'annotazione "Totò Greco"; sul quadrante superiore destro della ruota, accanto alla annotazione "Totò Riina", v'erano, progressivamente, dall'alto verso il basso, le annotazioni "Totò Minore (Trapani)", "Rimi Natale (Alcamo)", "Rimi Filippo (Alcamo)", "Manno Nicolò (Alcamo)", "Sciacca Gaspare e fratelli", "Sacco Calogero (Camporeale)", "Sacco Giovanni

(Camporeale)", "fratelli D'Anna (Terrasini)"; sul quadrante inferiore destro, al di sotto dell'annotazione "Minore", v'erano le annotazioni "Buccellato Nicolò e F. Felice", "Valenti (allevatore castell.)", "Di Benedetto Sebastiano (cera)", "Di Maggio Giuseppe fu Andrea", "Di Trapani Francesco + 4 frat.", "Badalamenti Gaetano + 2 figli", "Di Maggio Procopio + 1 figlio", "Palazzolo Vincenzo (tistuni)"; annotazioni erano riportate anche sugli altri due quadranti della ruota.

Accanto alle annotazioni relative a "Totò Minore", "Totò Riina", ai Rimi e ad altri era riportato il simbolo "PPP".

000553

Con rapporto del 25.8.1978 i Carabinieri di Palermo denunziavano, quali responsabili del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e di altri efferati delitti, Riina Salvatore ed altri venticinque personaggi (tra cui Provenzano Bernardo, Bagarella Leoluca, Agate Mariano, Accardo Stefano, Gambino Giacomo, Bonanno Armando, Leone Giovanni, Brusca Bernardo, Brusca Mariuccio, Badalamenti Gaetano, Greco Salvatore inteso "ciaschiteddu", Di Maggio Rosario, Alberti Gerlando, Ferro Giuseppe, Renda Giuseppe, Cordio Ernesto Paolo e Minore Antonio Salvatore), esponendo (ff.2-192/All.11): che negli ultimi anni in seno alla mafia della Sicilia Occidenta-

le erano maturati sensibili mutamenti e si erano consolidati nuovi equilibri con ramificazioni e alleanze anche in Calabria; che il gruppo, diretto da Leggio Luciano, aveva preso il sopravvento sul gruppo della mafia c.d. "tradizionale", diretto da Badalamenti Gaetano; che quest'ultimo era appoggiato dalle famiglie mafiose dei Bontade, dei Di Maggio, dei Rimi, dei Di Cristina ed altri; che il Leggio, il cui luogotenente era Riina Salvatore, era sostenuto dalle cosche di Palermo S. Lorenzo, di Corleone, di Roccamena nonché, nel trapanese, dalle "famiglie" facenti capo ai Minore ed allo Agate; che le imponenti opere pubbliche, in corso nella

Valle del Belice, con i relativi massicci investimenti finanziari e con i conseguenti vorticosi giri di affari, avevano attirato immediatamente le attenzioni della mafia, che, tra l'altro, aveva imposto agli imprenditori, colà operanti, l'immissione di propri gregari e la concessione, in favore di associati, di sub-appalti e forniture; che, in tale contesto, il nuovo gruppo mafioso era riuscito a sgominare, anche mediante feroci esecuzioni, il gruppo avversario, che aveva estromesso dal controllo delle attività, in corso nella Valle del Belice; che il ten. Col. dei Carabinieri Russo Giuseppe aveva intuito e individuato il mutamento nella gestione del

potere in seno alla mafia ed aveva avviato, in tale direzione, indagini pressanti con risultati clamorosi; che tale impegno costante ed efficace da parte del brillante ufficiale, era all'origine della di lui condanna a morte, decretata dai "corleonesi"; che uno dei più fedeli alleati dei "corleonesi" era Agate Mariano, capo indiscusso della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, collegata, tra l'altro, con i potenti Minore di Trapani; che l'ascesa dello Agate, trasformatosi, in breve lasso di tempo, da servo-pastore in pastore e, poi, in imprenditore edile di notevole consistenza, appariva sospetta; che lo Agate era, anche, socio di Cuttone

Antonino nella "Papetto Calcestruzzi", rifornita di ghiaia dall'industriale trapanese Rodittis Michele, sequestrato e rilasciato, probabilmente a seguito dell'intervento dei Minore, dopo soli tre giorni; che la liberazione del Rodittis era stata seguita, nell'arco del mese successivo, dalla spietata esecuzione dei presunti sequestratori (Scuderi Angelo, Gammicchia Benedetto, Criscenti Francesco e Ruggeri Anna Rita); che lo Agate intratteneva stretti rapporti, specificamente accertati, con Spezia Nunzio e Bonafede Leonardo (mafiosi di spicco, legati tra loro da vincolo di comparatico) nonché con Sansone Ascenzio (altro mafioso

Casa Circondariale di Trapani, da un magistrato (il dott. Ciaccio); che il mafioso Di Cristina Giuseppe aveva fornito ad alcuni investigatori, in via confidenziale, notizie, che confermavano la spaccatura all'interno della mafia e la nuova strutturazione con equilibri in via di assestamento nell'ambito dell'organizzazione criminale.

000562

Nei rapporti dei Carabinieri di Trapani del 15.3.1980 (ff.7-50/III septies) e del 20.7.1980 (ff.51-101/III septies) nonché nella requisitoria del Procuratore della Repubblica di Trapani dell'1.9.1980 (ff.102-129/III septies) nell'ambito del procedimento penale contro Ciccarelli Gaetano ed altri veniva operata una circostanziata ricostruzione della mappa del potere mafioso nel trapanese e della posizione di assoluta preminenza di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero; veniva, altresì, definita nei suoi precisi contorni la c.d. "vicenda Rodittis" con i susseguenti barbari omicidi; veniva ribadita la circostanza relativa ai

000563

contatti, all'interno della Casa Circondariale di Trapàni, tra Minore Calogero, Bonanno Armando e Gambino Giacomo, osservati e riferiti da un magistrato (il dott. Ciaccio); venivano evidenziati i rapporti di natura economica, emersi anche nel corso di accurate indagini bancarie, tra i Minore, Evola Giuseppe, Agate Mariano, Sansone Ascenzio, Maiorana Giuseppe, Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Gaspare, Parisi Vito, Amodeo Giuseppe, Vario Alfonso, Rodittis Michele, Gucciardi Giuseppe, Schifano Parmelli Francesco, Accardi Salvatore ed altri personaggi; veniva evidenziato che in data 4.5.1979 Minore Calogero aveva prestato

presso la Cassa Cooperativa della Pesca fideiussione in favore di Sugamiele Gaspare, col quale intratteneva comprovati rapporti di amicizia e unitamente al quale aveva acquistato un vasto fondo in contrada Berlinghieri di proprietà di tali D'Alì; veniva sottolineato che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero erano soci della Banca del Popolo (con la quale intrattenevano rapporti molti dei personaggi legati ai Minore) e che Minore Calogero, sua moglie e i suoi figli nonché Sugamiele Vito erano soci della Banca Operaia, presso la quale era stato assunto Minore Mariano, figlio di Calogero.

Negli atti sopra indicati veniva, infine,

riferito un episodio significativo.

Nel corso di perquisizioni eseguite il 4.7.1980 nella casa di abitazione di tale Benenati Simone e il 9.7.1980 nella cella, in cui era ristretto tale Florio Carmelo, venivano rinvenute e sequestrate due lettere.

Nella prima (f.243/III septies) il Benenati comunicava al Florio, tra l'altro, che "la mafia e, precisamente, il figlio di don Calò Minore" aveva assunto, nei riguardi di esso Benenati, informazioni.

Nella seconda (ff.244-245/III septies) il Florio si congratulava col Benenati per l'interessamento della "mafia" e, in particolare, di "don Calò Minore".

000566

Escusso dal Giudice Istruttore, Benenati Simone dichiarava (ff.207-208/V ter): che la lettera esibitagli (f.243/III septies) era stata da lui effettivamente scritta e inviata a Florio Carmelo; che nell'anno 1980, mentre era ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani in una cella, nella quale si trovava anche Sugamiele Vito, aveva conosciuto "don Calogero Minore"; che aveva appreso da un conoscente, amico del figlio di "don Calogero Minore", la notizia dell'interessamento della mafia nei suoi confronti; che aveva di ciò informato il Florio "con intenzioni quasi ironiche", in quanto riteneva la circostanza inverosimile; che

non aveva mai preso in considerazione l'esistenza della mafia, dalla quale si era sempre dissociato.

Florio Carmelo, dal canto suo, dichiarava (ff.209-210/V ter): che era stato ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani nella stessa cella, in cui si trovavano anche Sugamiele Vito e il Benenati; che, in tale lasso di tempo, aveva avuto occasione di conoscere "don Calogero Minore"; che il Benenati gli aveva parlato anche durante la detenzione dell'interessamento nei suoi confronti da parte del predetto Minore; che egli aveva solo preso atto di quanto il Benenati gli aveva comunicato per iscritto.

000568

Con rapporto del 30.8.1983 i Carabinieri di Capoliveri riferivano (ff.213-214/III septies) alla Questura di Livorno: che erano incaricati della vigilanza su Parmelli Schifano Francesco, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a Capoliveri; che il sorvegliato, sebbene verbalmente prospettasse una situazione misera, ostentava con i fatti una elevata disponibilità economica; che il Parmelli aveva parlato di appartenenti alle Forze dell'Ordine, i quali erano stati congedati, in quanto aveva operato sconto di cambiali a richiesta del "grande mafioso Totò", dal quale erano stati agevolati nella

susseguente assunzione presso un istituto

di credito, operante in Sicilia.

000370

Nel corso di una perquisizione domiciliare (f.151/All.14), effettuate il 19.11.1981 a seguito di decreto emesso dal dott. Ciaccio nell'ambito di indagini collegate, in via indiretta, all'assassinio, avvenuto il 16.10.1981 a Gambassi Terme, di Milazzo Giuseppe e di Mancino Salvatore, venivano rinvenuti e sequestrati, nella casa di abitazione di quest'ultimo a Castellammare del Golfo: 1) un biglietto di partecipazione delle nozze di Minore Nino, figlio di Calogero, con Vivona Zina, celebrate in Trapani il 26.4.1979 (ff.155/All.14)-

2) una missiva datata 13.2.1980 (ff.168-170/All.14), con la quale tale Catalanotti

000571

Riccardo comunicava al Mancino che la "loggia" o la "società", di cui egli faceva parte, dava assistenza in qualsiasi circostanza solo ed esclusivamente ai membri e non ad altri.

000572

Con proposta del 28.9.1981 i Carabinieri di Alcamo segnalavano per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno Rimi Filippo, Rimi Natale, Rimi Leonardo, Rimi Vincenzo, Sciacca Gaspare, Sciacca Baldassare, Manno Nicolò, Abate Natale e Milotta Stefano, riferendo (ff.201-255/A11.3), tra l'altro: che i prevenuti, affiliati a "Cosa Nostra", facevano parte del gruppo mafioso diretto da Badalamenti Gaetano; che quest'ultimo, Rimi Filippo e Galante Leonardo avevano sposato tre sorelle di Vitale Antonino; che Buccellato Antonino, fratello di Nicolò, aveva sposato una sorella di Rimi Filippo e Natale; che era in atto un sanguinoso

scontro, nel corso del quale erano stati assassinati Bontade Stefano il 23.4.1981 a Palermo, Inzerillo Salvatore circa venti giorni dopo a Palermo, Badalamenti Antonino il 19.8.1981 a Cinisi, La Colla Calogero il 13.9.1981 ad Alcamo, Palmeri Giuseppe il 15.9.1981 a Santa Ninfa, Milazzo Vito qualche giorno dopo ad Alcamo, Di Prima Vito il 19.9.1981 a Santa Ninfa; che Milotta Stefano era sfuggito miracolosamente il 9.9.1981 in Alcamo ad un attentato; che tutte le vittime erano affiliate alle famiglie mafiose dei Badalamenti e dei Rimi; che, all'inizio delle ostilità tra i due gruppi, Rimi Filippo, Rimi Natale, Rimi Leonardo e Rimi

Vincenzo si erano allontanati precipitosamente da Alcamo; che identico comportamento avevano tenuto, qualche mese dopo, i fratelli Sciacca Baldassare e Gaspare, Manno Nicolò e Abate Natale; che Sciacca Baldassare, sottoposto il 17.12.1963 alla sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, si era trasferito a Catania, dove si trovavano suo padre Giuseppe e suo fratello Francesco; che gli Sciacca, scontata la misura di prevenzione, erano rientrati ad Alcamo.

Con rapporto del 15.10.1982, pochi giorni dopo l'entrata in vigore della c.d. legge "Rognoni-La Torre", i Carabinieri di

000575

Trapani, denunziavano, in istato di arresto taluni e in istato di irreperibilità altri, trantanove personaggi, tra cui Rimi Natale, Rimi Filippo, Rimi Leonardo, Miallo Gaetano, Accardi Salvatore, Manno Nicolò, Marino Girolamo (cl.1930), Gucciardi Giacomo, Leone Vincenzo, Ciaravolo Giacomo, Plaia Diego, Vitale Antonino, Pace Francesco, Grimaldi Francesco, Varvara Giuseppe, Crimi Leonardo, Buccellato Giuseppe fu Felice, Buccellato Nicolò fu Felice, Milazzo Francesco, Mazzara Vito, Parisi Vito, Sugamiele Vito, Mazzara Mario, Maiorana Giuseppe, Buccellato Felice, Sciacca Gaspare, Sciacca Baldassare, Parmelli Schifano Francesco, Minore Antonio

Salvatore e Minore Calogero, riferendo (ff.3-93/All.3), tra l'altro: che i denunziati erano affiliati alla mafia; che nel 1981 erano insorti, tra due gruppi contrapposti dell'organizzazione criminale, conflitti, da cui era scaturita, tra l'altro, la brutale esecuzione di numerosi alleati dei Rimi, tra cui (oltre a quelli indicati nella proposta del 28.9.1981 - ff.207-208-209/All.3) i cugini Zummo Paolo e Giuliano a Gibellina e Buccellato Antonino, cognato dei Rimi, nel settembre 1981 a Castellammare del Golfo; che il gruppo "vincente" in Alcamo faceva capo a Milazzo Vincenzo; che uno dei personaggi di maggiore spicco, affiliato ai "corleonesi"

e alleato dei Minore, era Crimi Leonardo, il quale, tra l'altro, intratteneva legami (f.17/All.3) anche con Kofler Karl, trafficante internazionale di droga, inquisito sin dal 1981 a Trento (sede in cui esercitava le sue funzioni il dott. Palermo Carlo, prima di raggiungere Trapani e subire il sanguinoso attentato in Contrada Pizzolungo); che le circostanziate indagini bancarie avevano consentito di documentare rapporti economici di Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero con quasi tutti gli associati, tranne quelli facenti capo al gruppo dei Rimi; che presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Trapani giacevano in rilevante numero

di rango, alle cui dipendenze, come pure a quelle dello Agate, avevano lavorato Riina Gaetano, fratello del famigerato Riina Salvatore, e Leone Giovanni, arrestato in territorio di Castelvetrano, il 19.2.1977, unitamente ai già citati Bonanno Armando e Gambino Giacomo, in possesso di un fucile a canne mozze e di cinque rivoltelle, a bordo di un'autovettura di provenienza furtiva, con targa anch'essa di origine furtiva, in atteggiamento sospetto di agguato); che l'inserimento dei Minore nel gruppo dei "corleonesi" era dimostrato anche dai contatti tra Minore Calogero da un lato e Bonanno Armando e Gambino Giacomo dall'altro, rilevati, all'interno della

schede bancarie e bobine, contenenti registrazioni di conversazioni telefoniche, attraverso le quali era possibile rilevare che i fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero solevano elargire favori, anche di natura economica, gratuitamente, al fine di potenziare sempre più le loro posizioni di prestigio criminale; che funzionari di caserme e di uffici pubblici nonché rappresentanti di imprese e di aziende venivano sistematicamente sfruttati nell'ambito di questa spregiudicata gestione del potere mafioso; che Parmelli Schifano Francesco era considerato "il braccio destro" di Minore Antonio Salvatore, come risultava (ff.26-27-

28/A11.3) anche dall'attività svolta nell'interesse della A.MI.CAR. - Concessionaria BMW di Trapani- (gestita, in società con altri, dal predetto Minore), dalla documentata partecipazione ai lutti dei Minore (in occasione della morte della loro madre Bica Francesca e dei loro fratelli Giovanni e Giuseppe) e al matrimonio di Minore Mariano, figlio di Calogero, celebrato presso la Chiesa della Madonna di Trapani con successivo ricevimento presso "Villa Favorita" di Marsala; che era stata acquisita la prova documentale di rapporti bancari intercorsi tra il Parmelli Schifano da un canto e Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero e

Marino Girolamo dall'altro; che il Parmelli Schifano era azionista della Banca Operaia di Trapani, al pari di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Minore Giacomo e altri affiliati; che l'imprenditore trapanese Grimaldi Francesco in data 6.6.1962 aveva acquistato, in territorio di Pomezia, un fondo rustico di circa cinque ettari, con l'intento di procedere ad una imponente lottizzazione, in società con Brocchetti Marcello, Brusca Giovanbattista, Accardi Alessio, Mangiapane Giuseppe e Triolo Ignazio (sposato con una sorella di Minore Antonio Salvatore e Calogero); che il predetto Grimaldi in data 17.3.1964 aveva acquistato, in territorio

di Aprilia, cinque ettari di terreno dalla Società Immobiliare "Serafina", facente capo a Coppola Francesco, (inteso "Frank tre dita"), in società col Brocchetti, con lo Accardi e col Triolo; che Crimi Leonardo, pur non figurando negli atti di compravendita, era socio di fatto in entrambi gli affari, come aveva dichiarato il notaio rogante; che Pace Francesco era il "trait d'union" fra i Minore e i diversi settori della Pubblica Amministrazione; che il gruppo pacecoto (i cui esponenti più rappresentativi erano Maiorana Giuseppe, Marino Girolamo (cl.1930), Parisi Vito, Sugamiele Gaspare, Sugamiele Vito) era in rapporti di stretta sudditanza con i

Minore; che Parisi Vito e Petralia Margherita, moglie di Sugamiele Gaspare, avevano assunto le funzioni di padrino e di madrina, in occasione del battesimo del figlio del Maiorana; che il Parisi era stato inquisito in ordine all'assassinio di tale Rondinella Vincenzo; che il Parisi, il Marino e il Sugamiele Vito erano stati arrestati quali autori dell'assassinio di tale Incandela Giuseppe; che Ficara Francesca e Pizzo Iolanda, rispettivamente madre e moglie dello Incandela, avevano riferito di un banchetto, offerto dal Marino per festeggiare la sua scarcerazione, al quale avevano partecipato, tra gli altri, Sugamiele Vito,

Parisi Vito e i fratelli Minore; che i titolari delle maggiori imprese, operanti nel trapanese, tra cui i Costanzo, i Rendo e Maniglia, intrattenevano rapporti con i Minore.

Nell'ambito delle indagini sui rapporti dei Minore con gli imprenditori, operanti nel trapanese, veniva acquisita la dichiarazione resa alla Guardia di Finanza di Trapani da tale Rosselli Luca, il quale aveva riferito (ff.298-299/III septies A): che aveva lavorato, quale ruspista con mezzi propri, per diversi anni nelle province di Trapani, Enna, Catania, Ragusa e Siracusa per conto della impresa Rendo; che aveva ottenuto il lavoro grazie all'interessamento di Minore Antonio Salvatore (col quale intratteneva rapporti di conoscenza), il quale lo aveva, a tal fine, presentato ai vari capicantiere dell'impresa Rendo.

Con rapporti dell'11.3.1979 e del 17.6.1979 i Carabinieri di Trapani denunziavano, quali responsabili del reato di associazione per delinquere, in istato di arresto, Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Vito e Parisi Vito, riferendo (ff.304-317/III septies A; 322-329/III septies A): che in uno dei primi giorni del mese di ottobre dell'anno 1977 Marino Girolamo (cl.1941), con estrema imprudenza, aveva fornito a Sugamiele Vito le generalità degli autori del sequestro dell'industriale trapanese Roditis Michele; che il predetto Marino, dopo l'attentato in suo danno, e la soppressione dei responsabili del sequestro sopra specificato, terroriz-

zato, aveva reso, anche in via confidenziale, ripetute e dettagliate dichiarazioni agli inquirenti; che, nonostante il riserbo, la notizia della piena collaborazione del Marino con gli investigatori si era diffusa e dell'arresto di Minore Calogero era stato ritenuto responsabile il Marino; che, peraltro, quest'ultimo, verosimilmente nell'intento di salvaguardare la sua incolumità fisica, aveva fatto pervenire agli interessati la notizia che aveva inciso le informazioni a sua conoscenza su bobine, le quali, ove gli fosse successo qualcosa di grave, sarebbero immediatamente venute in possesso degli inquirenti, al fine di consentire la

identificazione dei suoi eventuali assassini; che lo Incandela era stato assassinato, in quanto non era stato in grado di recuperare le bobine sopra specificate in esecuzione dell'incarico in tal senso affidatogli da Marino Girolamo (cl.1930) e da Sugamiele Vito; che nell'anno 1976 Marino Girolamo (cl.1930) aveva organizzato nella sua casa rurale in contrada Moschito di Trapani una cena, alla quale avevano partecipato circa trenta persone, tra cui Incandela Giuseppe, Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare e i fratelli Minore da Trapani Borgo Madonna.

I rapporti sopra specificati erano basati anche sulle dichiarazioni rese da Ficara

Francesca (ff.320-321/III septies A), madre dello Incandela, da Pizzo Iolanda (ff.320-321/III septies A; ff.330-333/III septies A) e da Valenti Leonarda (ff.318-319/III septies A).

Il dott. Ciaccio il 9.3.1979 emetteva ordine di cattura (ff.334-335/III septies A) nei confronti dei tre arrestati Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Vito e Parisi Vito.

Veniva acquisita la deposizione resa da Buccellato Giuseppe, il quale aveva dichiarato (ff.336-338/III septies A): che si era recato nell'anno 1968 in U.S.A., dove aveva lavorato quale manovale edile e, per un certo lasso di tempo, a Brooklyn in

una pizzeria, gestita in società con Di Bartolo Vito e Minore Antonio Salvatore; che era stato sorpreso, unitamente ai due predetti, in possesso illegale di un revolver e, conseguentemente, era stato espulso dagli U.S.A., ove, invece, erano rimasti gli altri due, in quanto avevano sposato cittadine statunitensi.

Candela Nicolò (ff.481-486/V; 76/V bis) e Daidone Luciano (ff.487-491/V; 101-102/V bis), lontani congiunti dei Minore dichiaravano: che, laddove, nel corso di una conversazione telefonica intercettata il 17.3.1984, parlando della "buona notizia" dell'assoluzione di Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero, era stato

detto dal Daidone che "tutto procedeva secondo il piano prestabilito", intendeva farsi riferimento alla circostanza che il processo a carico dei fratelli Minore, secondo gli avvocati, per la carenza di elementi probatori, "era da ridere"; che, pur avendo taluno pensato, atteso il lungo periodo di latitanza, che Minore Antonio Salvatore potesse essere deceduto, non avevano elementi per ritenere che la circostanza rispondesse a verità.

Con rapporto del 10.2.1986 (ff.170-174/III sexies) Auletta Vincent e Chilinski Philip, agenti speciali del F.B.I., riferivano: che il 28.1.1986 si erano recati presso i locali della "Circe Dress Company" nel New

Jersey per contattare Abate Nick e chiedergli notizie di Minore Calogero e di Minore Antonio Salvatore (marito di sua sorella Franca); che lo Abate aveva dichiarato di non avere più visto il cognato Minore Antonio Salvatore dal 1974, anno in cui lo stesso era rientrato dagli U.S.A. in Italia; che suo padre Onofrio era deceduto circa un anno prima; che nel dicembre 1985 la sorella Franca in Sicilia, dove egli si era recato, gli aveva detto di essere preoccupata perché non sapeva dove fosse il marito; che lo Abate, richiesto dall'agente Auletta se sapesse per quale motivo i fratelli Minore erano ricercati dal F.B.I., aveva immediatamente risposto

che probabilmente si trattava di "eroina e droga"; che Minore Antonio Salvatore, durante la sua permanenza in U.S.A., aveva iniziato attività commerciali con pizzerie, gestendole personalmente o vendendole a terzi.

In data 20.4.1986 il Giudice Istruttore emetteva altro mandato di cattura, concernente imputazioni relative al traffico di sostanze stupefacenti, a carico anche di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero; mentre il primo restava latitante, il secondo, nel corso dell'istruzione, veniva tratto in arresto.

Il Giudice Istruttore procedeva all'interrogatorio di tutti gli imputati in istato di custodia cautelare, contestando in modo minuzioso e circostanziato gli elementi acquisiti nonché i contrasti e le contraddizioni fra gli assunti difensivi e le risultanze processuali.

Tutti gli imputati si protestavano innocenti degli addebiti loro mossi.

Evola Natale veniva rimesso in libertà per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

A Pizzo Margherita, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia veniva concesso il beneficio dei c.d. arresti domiciliari.

Con ordinanza del 24.4.1987 il Giudice

Istruttore, su conforme richiesta del P.M., disponeva il rinvio a giudizio degli imputati in ordine ai reati di cui in epigrafe.

000744

IV

QUESTIONI GENERALI

000796

L

LA MAFIA

L'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" costituisce dato notorio di assoluta certezza ed ha ottenuto pieno riconoscimento anche a livello giudiziario mediante l'acquisizione in campo nazionale ed internazionale di prove irrefutabili, sulla base delle quali sono stati pronunziati numerosi provvedimenti giurisdizionali da parte della magistratura di merito, avallati e confortati da molteplici sentenze del Supremo Collegio.

Vivi ed attuali sono i contrasti giurisprudenziali in ordine alla struttura di "Cosa

Nostra", ritenuta in numerose sentenze di giudici di merito e di legittimità di tipo verticistico e solo in alcune recentissime pronunce di tipo federativo: mai, però, é stata messa in dubbio l'esistenza di detta associazione mafiosa.

Nel corso del presente procedimento peraltro, sono stati acquisiti in numero rilevante atti e provvedimenti giudiziari dagli anni '60 a tutt'oggi, nei quali sono evidenziati gli elementi probatori imponenti, univoci e concordanti, che depongono a favore dell'esistenza di "Cosa Nostra".

Ciò premesso, va osservato che la configurazione cine-televisiva della mafia

a guisa di una gigantesca "piovra", non appare idonea a renderne in modo realistico la effettiva struttura.

Mentre le organizzazioni criminali, caratterizzate o meno da connotazioni pseudo-politiche, si pongono in posizione di scontro frontale o, comunque, di netta contrapposizione nei confronti dello Stato, la mafia, in virtù della sua particolare conformazione e della sua capillare ramificazione, si propone quale Stato, infiltrandosi nelle Istituzioni e in tutti i gangli vitali del tessuto socio-economico.

Invero, "Cosa Nostra", a guisa di un vero stato, dispone di un territorio, sul quale

esercita un controllo assoluto e incondizionato, nonché dell'elemento umano strategicamente inserito in tutte le attività produttive, razionalmente organizzato e diretto, nonché, infine, di risorse economiche illimitate (autentico strumento di controllo e di pressione sulla vita pubblica e privata); né differiscono da quelli di un vero stato i fini, che tendono parimenti all'arricchimento degli associati, pur se in proporzioni ovviamente differenziate, commisurate al rango ed al ruolo.

Tuttavia, difformemente dallo Stato, la cui azione si ispira a principi democratici e a corrette regole di civile convivenza, la

mafia mutua il suo potere dalla "legge del più forte".

Or, la consapevolezza nella popolazione della spregiudicata, feroce ed illimitata potenzialità offensiva della mafia genera inevitabilmente o un posizione di connivenza forzata, che, talora, si traduce in concreta complicità, o quella tanto discussa e deprecata omertà, che é passiva e fatalistica accettazione di una realtà dominata dalla sopraffazione e dalla intimidazione.

L'omertà é, ormai, una componente strutturale della nostra società meridionale, che potrà essere sradicata solo mediante una incisiva e prolungata

opera di sensibilizzazione delle nuove generazioni e di risveglio di quelle vecchie, giacché essa non é insorta repentinamente in presenza di un fenomeno contingente ma é il frutto di una formazione sub-culturale, maturata nel corso di decenni, nella quale miseria, oppressione, disoccupazione, clientelismo, ingiustizia e assenza dello Stato si sono stratificati ed impressi indelebilmente sotto il comune denominatore della sfiducia nelle Istituzioni.

In tale contesto sociale la mafia opera con assoluta sicurezza e sprezzante arroganza, a guisa non già di una "piovra" (che, pur se gigantesca, sarebbe, comunque, un

obiettivo ben definito e, pertanto, vulnerabile) bensì di una "nube tossica", insidiosa e sfuggente, la quale, grazie alla sua flessibile capacità di mimetizzazione, é in grado di insinuarsi, inquinandole, anche in attività assolutamente lecite.

Gli strumenti di "Cosa Nostra", laddove non é sufficiente l'intimidazione generica connessa alla potenzialità offensiva dell'associazione criminale, sono la corruzione e l'intimidazione specifica e individualizzata (che si dispiega nelle forme più disparate sino alla eliminazione fisica).

Le considerazioni svolte rispecchiano

fedelmente anche la posizione di "Cosa Nostra" nel trapanese.

La mafia del trapanese, in seno alla quale negli anni '70, nonostante i contrasti tra il gruppo capeggiato da Minore Antonio Salvatore e il gruppo capeggiato dai Rimi, esisteva una situazione di sostanziale equilibrio, all'inizio degli anni '80 é dilaniata da una breve ma cruenta guerra di mafia, che si conclude con la soppressione o la fuga dei c.d. "perdenti", associati ai Rimi.

La posizione dei c.d. "corleonesi", rimasti padroni assoluti del campo, col trascorrere degli anni si é consolidata e potenziata, grazie anche alla colpevole inerzia delle

Istituzioni, ripetutamente evidenziata anche in rapporti degli investigatori e in provvedimenti giudiziari acquisiti.

Quel costante avvicendarsi di magistrati presso gli Uffici Giudiziari trapanesi, con gli inevitabili vuoti in attesa delle sostituzioni (che ha consentito la individuazione del dott. Ciaccio quale inevitabile bersaglio, attesa la sua pluriennale permanenza in Trapani), é un dato ancora attuale: ne consegue inevitabilmente la paralisi della Giustizia, affidata a pochi valorosi magistrati, la cui esiguità numerica non consente di fronteggiare adeguatamente la realtà mafiosa, operante nel trapanese; ne

consegue il diffuso e processualmente palpabile senso di sfiducia nello Stato, incapace di creare le condizioni strutturali idonee a consentire la istruzione e la celebrazione di gravi processi di mafia, taluni dei quali avviati o trattati dal dott. Ciaccio e tutt'ora pendenti in primo grado o, addirittura, in istruzione.

Sono considerazioni dolorose ma pertinenti e realistiche, che esaltano il sacrificio e la dedizione dei singoli magistrati e funzionari, impegnati, anche a rischio della vita, nel fronteggiare una criminalità mafiosa, la cui feroce potenza ha attinto vertici certamente non inferiori a quelli raggiunti dalla mafia di altre

province.

Lo Stato ha il dovere di intervenire in modo massiccio e continuativo, onde impedire che altre vite innocenti cadano vittime dello strapotere di "Cosa Nostra".

V'é nel presente processo, altresì, concreta traccia di collegamenti e rapporti tra taluno dei Minore (in particolare Minore Calogero) e personaggi investiti di funzioni pubbliche anche ai massimi livelli istituzionali: l'esistenza di tali rapporti e collegamenti, pur se di natura assolutamente lecita, non fa che accrescere il prestigio e la iattanza di chi come Minore Calogero, é stato ritenuto affiliato, in una posizione di spicco, a

"Cosa Nostra".

La verità é che la mafia potrà essere debellata solo quando verrà posta in quella posizione di assoluto isolamento, nella quale in atto versano coloro che sono impegnati, in condizione di palese inferiorità numerica e strutturale, nel fronteggiarla.

al rimborso delle spese, che, in considerazione delle dimensioni del processo, si reputa equo liquidare nella complessiva misura di lire ventitremilioni-settecentomila (di cui £.2.000.000 per spese, £.700.000 per competenze e £.21.000.000 per onorario).

In considerazione della condanna inflitta ad Evola Natale, non appare opportuno accogliere l'istanza di restituzione della cauzione avanzata nel di lui interesse.

A seguito delle pronunzie di assoluzione, va disposta la immediata scarcerazione di Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore, se non detenuti per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli artt.28, 29, 32, 36, 72, 81, 230, 240, 416 bis C.P.; 79 L.22 dicembre 1975 n.685; 477, 479, 483, 484, 488, 489 C.P.P.;

DICHIARA

Minore Antonio Salvatore colpevole dei reati contestatigli alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L), M) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali é stata contestata;

DICHIARA

Minore Calogero colpevole del reato di cui all'art.416 bis C.P.;

DICHIARA

Farina Ambrogio colpevole dei reati ascrittigli alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L), M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali é stata contestata, nonché dei reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 citata legge, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Farina Salvatore colpevole del reato di cui alla lettera A) della rubrica, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt.61 n.2, 112 n.1 e 625 n.5 C.P., nonché dei

reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 citata legge, unificati tali ultimi delitti sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Evola Natale colpevole dei reati contestatigli alle lettere C), D), E), F), G), H), L) ed M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali é stata contestata, con la contestata recidiva, unificati tutti detti reati sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Magaddino Maria e Magaddino Simone

colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 legge 22 dicembre 1975 n.685, con la recidiva contestata a Magaddino Simone, unificati tali reati per entrambi sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta colpevoli del reato di cui agli artt.71 e 74 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa per tutte la circostanza aggravante della partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'art.74 co.1 n.2 della citata legge ed esclusa per Fortunato Mattia la contestata continuazione;

091175

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore alla pena dell'ergastolo e di lire duemilioni (£.2.000.000) di multa

CONDANNA

Farina Ambrogio alla pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni (£.200.000.000) di multa

CONDANNA

Evola Natale alla pena dell'ergastolo e di lire unmilione (£.1.000.000) di multa

CONDANNA

Minore Calogero alla pena di anni dieci di reclusione

CONDANNA

Farina Salvatore alla pena di anni

quattordici di reclusione e di lire centosettantamilioni (£.170.000.000) di multa in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 legge 22 dicembre 1975 n.685, come sopra unificati, nonché alla pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.

CONDANNA

Magaddino Maria e Magaddino Simone alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamilioni (£.150.000.000) di multa ciascuno

CONDANNA

Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta alla pena di anni sette di reclusione e lire

diecimilioni (£.10.000.000) di multa ciascuno

CONDANNA

Fortunato Mattia alla pena di anni sei di reclusione e di lire novemilioni (£.9.000.000) di multa

INFLIGGE

a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale l'isolamento diurno per la durata di mesi due

DICHIARA

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica,

001173

Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta

DICHIARA

l'interdizione legale e la decadenza dalla potestà dei genitori di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale

ORDINA

la sottoposizione, dopo la espiazione della pena, di Minore Calogero, Farina Salvatore, Magaddino Maria e Magaddino Simone alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni

DICHIARA

l'interdizione legale e la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, durante la pena, di Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone,

00179

Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta

DISPONE

il divieto di espatrio per anni tre nei confronti di Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia

ORDINA

che la sentenza di condanna, limitatamente a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale, d'ufficio e a spese dei predetti, sia pubblicata per estratto mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, di Trapani e di ultima residenza dei predetti condannati, nonché

per una sola volta, sempre per estratto, sui quotidiani "La Sicilia" di Catania, "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Gazzetta del Sud" di Messina

DICHIARA

interamente condonata la pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa, inflitta a Farina Salvatore in ordine al delitto di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno dei

predetti, ad eccezione di Minore Antonio Salvatore e Magaddino Rosetta, al pagamento delle spese del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare

ORDINA

la confisca della pistola, delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili e della maglietta in giudiziale sequestro

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori Ciaccio Montalto Elena e Ciaccio Montalto Silvia, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette

le parti dinanzi al competente Giudice Civile, nonché al rimborso delle spese, che liquida nella complessiva misura di lire quindici milioni (£.15.000.000), di cui £.4.500.000 per spese, £.3.000.000 per competenza e £.7.500.000 per onorario di difesa

ASSEGNA

alla predetta parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità sopra spiegata, la somma di lire duecento milioni (£.200.000.000) da imputare sulla liquidazione definitiva, ponendone il pagamento a carico di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido

001133

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente

pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile

CONDANNA

Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore della parte civile Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile.

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Evola Natale, Farina

Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Presidenza della Regione Siciliana, al rimborso delle spese, che liquida nella complessiva misura di lire ventitremilionisettecentomila (£.23.700.000), di cui £.2.000.000 per spese, £.700.000 per competenza e £.21.000.000 per onorario

RIGETTA

allo stato l'istanza di restituzione della cauzione, avanzata nell'interesse di Evola Natale

ORDINA

trasmettersi al P.M. per quanto di competenza copia degli atti concernenti la pistola mitragliatrice cal.30 Luger, 7,65 parabellum e delle dichiarazioni di Calderone Antonino

ASSOLVE

Minore Antonio Salvatore dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non avere commesso il fatto e dal reato di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta

031137

prescrizione

ASSOLVE

Minore Calogero dal reato di cui alla lettera B) della rubrica nonché da quello di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto nonché, ancora, dai reati di cui alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L) per insufficienza di prove.

Dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Farina Ambrogio dal reato di cui alla

lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Farina Salvatore dai reati di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), H), I), L) ed M) della rubrica per non aver commesso il fatto

ASSOLVE

Evola Natale dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e da quello di cui alla lettera A) per insufficienza di prove.

001139

Dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Fortunato Mattia, Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta dal reato di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove

ASSOLVE

Pizzo Margherita dal reato di cui alla lettera N) della rubrica perché il fatto non sussiste e dai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto

001190

ASSOLVE

Liga Mario e Pollara Salvatore dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto

ORDINA

l'immediata scarcerazione di Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore, se non detenuti per altra causa.

Caltanissetta, 4 marzo 1989

IL PRESIDENTE Estensore

(Dott. SALVATORE CANTARO)

Il Giudice a latere

(Dott. FLORA RANDAZZO)

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria,
addì, 10 luglio 1989
IL CANCELLIERE

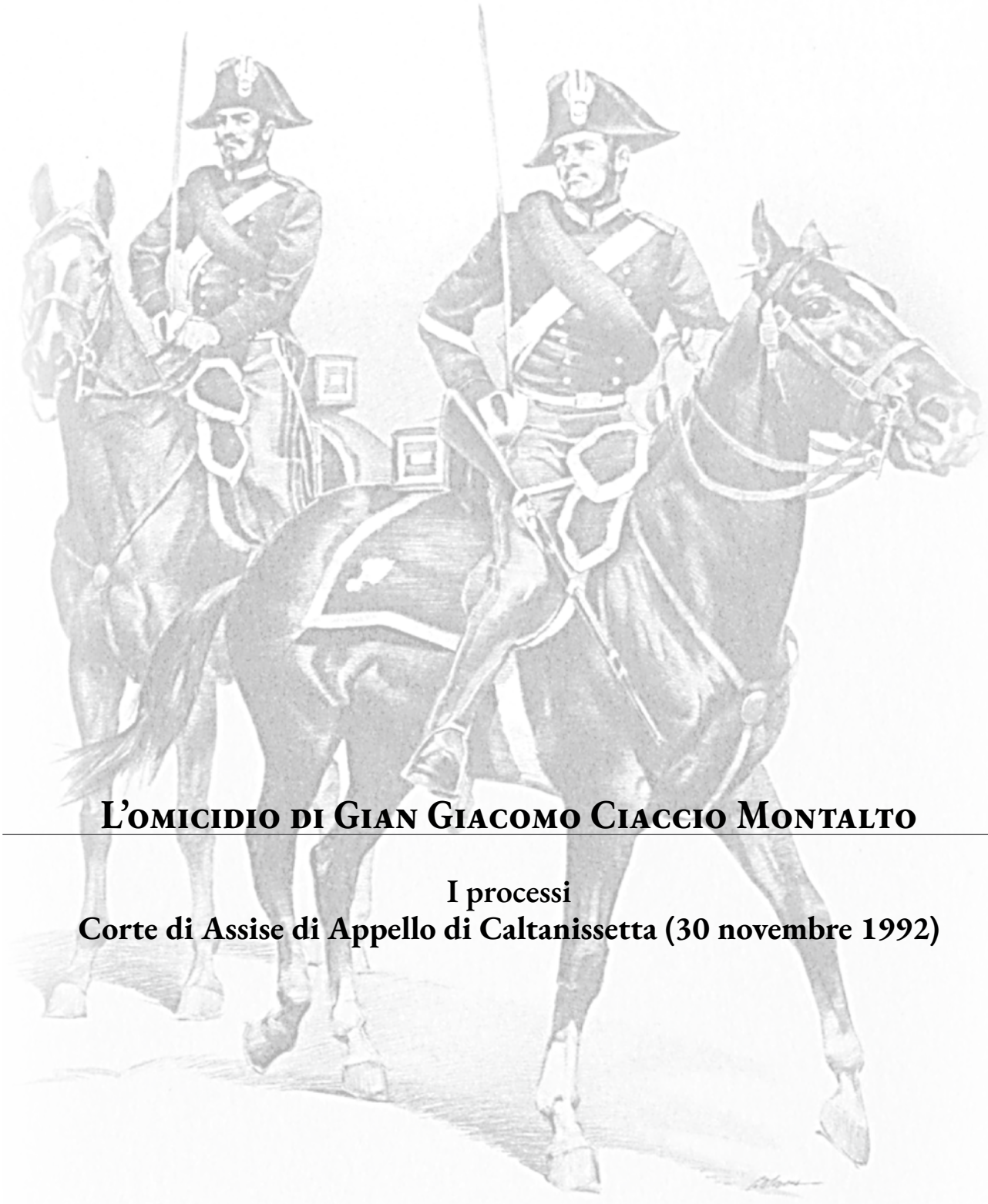

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

I processi
Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (30 novembre 1992)

FATTA SCHEDA

N. 3/89 del reg. gen.

N. 14/92 del Registro inserz. sentenze

addì

ART. N. 13257 CANP. PENALE

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentoottantanovantadue il giorno trenta del mese di novembre in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai Signori:

1. DOTT. GAETANO COSTANZA — Presidente
2. DOTT. FRANCESCO ORTOLANI — Consigliere
3. ROSA RUVOLO — Giudici popolari
4. GASPARE ALLETTO — Giudici popolari
5. ANGELO FARINELLA — Giudici popolari
6. ANTONIO AMATO — Giudici popolari
7. MARIO EMANUELE — Giudici popolari
8. MARIA GRAZIA FERRARO — Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor DR. MARIANNA LI CALZI

e con l'assistenza del ~~Cancelliere~~ assistente giudiziario Leto M. Cristina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1) MINORE ANTONIO SALVATORE, nato 16/11/27 a San VIto Lo Capo, res. a Trapani via G. Adragna, n.42 - LATITANTE - CONT

2) MINORE CALOGERO, nato 2/1/24 a Erice re.te a Trapani via Conte A. Pepoli n.217

(arr. 18/11/86 - scarc. 17/2/88 per libertà porvvisoria)

- LIBERO - CONTUMACE -

3) FARINA AMBROGIO, nato 24/1/37 a Castellammare del Golfo ivi res.te via Sassari n. 1 (dom. eletto),

(arrestato 17/10/85 - scarcerato 3/4/90 per decorr. termini custodia cautelare).

- LIBERO - PRESENTE

4) FARINA SALVATORE, nato 28/10/59 a Castellammare del Golfo ivi res.te via Sassari n.1 (dom. eletto)

(arr. 17/10/85 - scarc. 3/4/90 per decorrenza termini custodia cautelare)

- LIBERO - CONTUMACE -

5) EVOLA NATALE nato 1/2/51 a Castellammare del Golfo ivi res. via Gioberti n. 51 o 60 (arrestato 31/10/84 - scarcerato 19/6/87 per decorrenza termini custodia cautelare

- DECEDUTO IL 27/3/1990 -

6) MAGADDINO MARIA, nata 4/1/37 a Tunisi, res. in Castellammare del Golfo via Sassari n.1

(arrestata il 26/10/85 - rimessa in libertà il 23/4/90)

- LIBERA - ASSENTE PER RINUNZIA

7) MAGADDINO SIMONE, nato 26/6/52 a Castellammare del Golfo, res. in Castellammare del Golfo C/da Bocca della Carrubba n.66

(arrestato 26/10/85 - rimesso in libertà 23/4/90)

LIBERO CONTUMACE

8) PIZZO MARGHERITA, nata 19/8/46 a Castellammare del Golfo ivi res.te via Ventimiglia n.125
(arrestata il 7/8/84 - scarcerata il 27/8/84 per libertà provvisoria - riarrestata il 26/10/85 - scarcerata 4/3/89).
- LIBERA - CONTUMACE

9) FORTUNATO DOMENICA, nata 31/1/60 a Castellammare del Golfo ivi res.te Contrada della Carruba n.66 oppure via Ciullo n.34
(arrestata il 26/10/85 - scarcerata il 10/10/89 con ord. 10/10/89 Corte Assise Caltanissetta)
- LIBERA - CONTUMACE

10) FORTUNATO MATTIA, nata 15/11/54 a Castellammare del Golfo ivi res. via Segesta n.144/B oppure via Dernia n.1, in atto dom.ta a ISEO (BS) via Romiglia, 8
(arrestata 26/10/85 - scarc. 10/10/89 con ord. 10/10/89 Corte Assise C/ssetta - LIBERA - CONTUMACE

11) LIGA MARIO, nato 19/7/37 a Bagheria ivi res. via Roccaforte Pal. Blando.
(arrestato 26/10/85 - scarcerato 4/3/89)
- LIBERO - CONTUMACE

12) POLLARA SALVATORE, nato 29/1/48 a Castellammare del Golfo ivi res. via Segesta n.44 oppure via Dernia n.3- in atto dom.to a ISEO (BS) via Romiglia, 8- (arr. il 22/4/86 - scarc. il4/3/89)
- LIBERO - CONTUMACE

13) MAGADDINO ROSETTA, nata 6/6/47 a Castellammare del Golfo ivi elett.te dom.to via Ciullo, 26

(arrestata 18/5/91 negli Stati Uniti e consegnata all'Autorità Italiana il 17/9/91 - Rimessa in libertà il 18/11/91 con provv. 15/11/91 di questa Corte di Assise di Appello).

LIBERA - CONTUMACE

sull'appello proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE DI CALTANISSETTA contro Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Liga Mario, Pollara Salvatore e Magaddino Rosetta;tutti come sopra generalizzati;

2) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA contro Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Salvatore, Evola Natale, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Pizzo Margherita, Magaddino Rosetta, tutti come sopra generalizzati;

3) MINORE ANTONIO SALVATORE - 4) MINORE CALOGERO - 5) FARINA AMBROGIO - 6) FARINA SALVATORE - 7) EVOLA NATALE - 8) MAGADDINO MARIA - 9) MAGADDINO SIMONE - 10) FORTUNATO DOMENICA - 11) FORTUNATO MATTIA - 12) MAGADDINO ROSETTA

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4/3/1989 che dichiarava Minore Antonio Salvatore colpevole dei reati contestatigli alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L), M) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza àggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali è stata contestata; dichiarava Minore Calogero colpevole del reato di cui all'art.416 bis C.P.; dichiarava Farina Ambrogio colpevole dei reati ascrittigli alle lettere A), C), D), E);F), G), H), L), M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali è stata contestata, nonchè dei reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 75 co. 4 citata legge, unificati tutti

i reati sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Farina Salvatore colpevole del reato di cui alla lettera A) della rubrica, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt.61 n.2, 112 n.1 e 625 n.5 C.P., nonchè dei reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 75 co. 4 citata legge, unificati tali ultimi delitti sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Evola Natale colpevole dei reati contestatigli alle lettere C), D), E), F), G), H), L) ed M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali è stata contestata, con la contestata recidiva, unificati tutti detti reati sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Magaddino Maria e Magaddino Simone colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.75 co. 4 legge 22 dicembre 1975 n.685, con la recidiva contestata a Magaddino Simone, unificati tali reati per entrambi sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta colpevoli del reato di cui agli artt.71 e 74 L. 22 dicembre 1975 n.685, esclusa per tutte la circostanza aggravante della partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'art. 74 co. 1 n.2 della citata legge ed esclusa per Fortunato Mattia la contestata continuazione; condannava Minore Antonio Salvatore alla pena dell'ergastolo e di lire duemilioni di multa; condannava Farina AMbrogio alla pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa; condannava Evola Natale alla pena dell'ergastolo e di lire unmilione di multa; condannava Minore Calogero alla pena di anni dieci di reclusione; condannava Farina Salvatore alla pena di anni quattordici di reclusione e di lire centosettantamilioni di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 71,

74 e 75 legge 22 dicembre 1975 n.685, come sopra unificati, nonchè alla pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.; condannava Magaddino Maria e Magaddino Simone alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamilioni di multa ciascuno; condannava Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta alla pena di anni sette di reclusione e lire diecimilioni di multa ciascuno; condannava Fortunato Mattia alla pena di anni sei di reclusione e di lire novemilioni di multa; infliggeva a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale l'isolamento diurno per la durata di mesi due; dichiarava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta; dichiarava l'interdizione legale e la decadenza dalla potestà dei genitori di Minore Antonio Salvatore, Farina AMbrogio ed Evola Natale, ordinava la sottoposizione, dopo la espiazione della pena, di Minore Calogero, Farina Salvatore, Magaddino Maria e Magaddino Simone alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni; dichiarava l'interdizione legale e la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori, durante la pena, di Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta; disponeva il divieto di espatrio per anni tre nei confronti di Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino SImone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia; ordinava che la sentenza di condanna, limitatamente a Minore Antonio Salvatore, Farina AMbrogio ed Evola Natale, d'ufficio e a spese dei predetti, sia pubblicata per estratto mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, di Tra-

Ortolani

pani e di ultima residenza dei predetti condannati, nonchè per un sola volta sempre per estratto, sui quotidiani "La Sicilia" di Catania, "Il Giornale di Sicilia " di Palermo e "La Gazzetta del Sud" di Messina; dichiarava interamente condonata la pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa, inflitta a Farina Salvatore in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.7 C.P.; condannava Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino SImone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido al pagamento delle spese processuali nonchè ciascuno dei predetti, ad eccezione di Minore Antonio Salvatore e Magaddino Rosetta, al pagamento delle spese del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; ordinava la confisca della pistola, delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili e della maglietta in giudiziale sequestro; condannava Minore Antonio Salvatore, Farina AMbrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle filgie minori Ciaccio Montalto Elena e Ciaccio Montalto Silvia, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile, nonchè al rimborso delle spese, che liquida nella complessiva misura di lire quindicimilioni, di cui £.4.500.000 per spese, £.3.000.000 per competenza e £. 7.500.000 per onorario di difesa; assegnava alla predetta parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità sopra spiegata, la somma di lire duecento milioni da imputare sulla liquidazione definitiva, ponendone il pagamento a carico di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido; condannava Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile Ministero di Grazia e

Giustizia, in persona del Ministro protempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile; condannava Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile, condannava Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore della parte civile Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente protempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile; condannava Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Evola Natale, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Presidenza della Regione Siciliana, al rimborso delle spese, che liquidava nella complessiva misura di lire ventitremilionisettecentomila, di cui £. 2.000.000 per spese, £.700.000 per competenza e £.21.000.000 per onorario; rigettava allo stato l'istanza di restituzione della cauzione, avanzata nell'interesse di Evola Natale; ordinava trasmettersi al P.M. per quanto di competenza copia degli atti concernenti la pistola mitragliatrice cal. 30 Luger, 7,65 parabellum e delle dichiarazioni di Calderone Antonino; assolveva Minore Antonio Salvatore dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non avere commesso il fatto e dal reato di cui all'art.

75 L. 22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove; dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Minore Calogero dal reato di cui alla lettera B) della rubrica nonchè da quello di cui all'art. 75 L. 22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto nonchè, ancora, dai reati di cui alle lettere A), C), D),E), F), G), H), L) per insufficienza di prove. Dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Farina Ambrogio dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Farina Salvatore dai reati di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), H), I), L), ed M), della rubrica per non aver commesso il fatto; assolveva Evola Natale dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e da quello di cui alla lettera A) per insufficienza di prove. Dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Fortunato Mattia, Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta dal reato di cui all'art. 75 L.22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove; assolveva Pizzo Margherita dal reato di cui alla lettera N) della rubrica perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto, assolveva Liga Mario e Pollara Salvatore dai reati loro rispettivamente

ascritti per non aver commesso il fatto; ordinava l'immediata scarcerazione di Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore, se non detenuti per altra causa.

Siccome ritenuti originariamente imputati dei reati come segue:

I primi cinque (MINORE Antonio Salvatore, MINORE Calogero, FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore ed EVOLA Natale):

A) artt. 624-625 nn.5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessati, agendo in concorso tra loro, dell'autovettura Alfa Sud targata "TP 210931" sottraendola a Simone Tramuta mentre era in sosta sulla pubblica via esposta alla pubblica fede, allo scopo di usarla per commettere reati ed assicurarsi l'impunità degli stessi, fra cui l'omicidio appresso indicato; "con l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. per avere agito in numero superiore a cinque"; In Campobello di Mazara il 27/8/1982;

B)art.9 L. 14/10/74 n.497, 61 nn.1 e 2, 112 n.1, per avere costruito, agendo in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, una pistola mitragliatrice cal.30 Luger (7,65 parabellum) -arma tipo guerra- allo scopo di commettere reati, fra cui l'omicidio appresso indicato ed assicurarsi l'impunità degli stessi e per il motivo abietto di intimidire gli Organi dello Stato impegnati nella lotta contro la delinquenza organizzata in genere e quella mafiosa in particolare;

Accertato in Valderice il 25/1/1983.

C) artt. 10 L. n.497/74 cit., 61 nn. 1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere detenuto illegalmente, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, l'arma di cui alla lettere b) per gli scopi ed i motivi ivi indicati;

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25/1/1983;

Ortolani

D) artt. 12, 1° e 2° comma L. n. 497 del 1974 cit., 61 nn.1 e 2,112 n.1 C.P. per avere portato illegalmente di notte in luogo pubblico ed abitato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, l'arma di cui alla lettera b) per gli scopi ed i motivi ivi indicati.

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25.1.1983.

E) artt.10 e 14 L.n.497/74 cit., 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere detenuto illegalmente, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, due rivoltelle cal. 38 Special per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b); "con l'aggravante di cui all'art.81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25/1/1983.

F) artt. 12, 1° e 2° comma, 14 L. n.497/74 cit., 61 nn.1 e 2,112 n.1 C.P., per avere portato illegalmente di notte in luogo pubblico ed abitato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone le armi di cui alla lettera e) per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b) "con l'aggravante di cui all'art. 81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25/1/1983.

G) artt. 648, 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere acquistato e, comunque, ricevuto le armi di cui alle lettere e) ed f), provento di delitti, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b); "con l'aggravante di cui all'art. 81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice prima del 25/1/1983.

F. Ortolani

H) artt. 575, 576 nn.1 e 2, 577 n.3, 61 nn.1, 2 e 10, 112 n.1 C.P. per avere cagionato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, con premeditazione, colpendolo con numerosi proiettili spararati con le armi suddette, la morte del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sostituto Procuratore della Repubblica in Trapani, a causa delle funzioni dallo stesso esercitate, per il motivo abietto di vendicarsi per attività dallo stesso svolte contro la delinquenza organizzata in genere e mafiosa in specie ed, in particolare, interessata a traffici illeciti, anche internazionali, di droga, e, per realizzare intimidazione nei confronti degli Organi e delle persone che esplicano tale attività allo scopo di potere continuare nella loro attività delittuosa e di ottenere l'impunità.

In Valderice il 25/1/1983.

I) artt. 703, 112 n.1 C.P., per avere esploso in una pubblica via numerosi colpi d'arma da fuoco, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque.

In Valderice il 25/1/1983.

L) artt. 423, 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere incendiato la autovvettura ALfa Sud di cui alla lettera a) di proprietà di Simone Tramuta usata per allontanarsi dal luogo dell'omicidio e per il furto e per i motivi indicati sotto la lettera b).

In località Pizzolungo, fra Trapani e Valderice il 25/1/1983.

M) art.416 bis C.P. per essersi riuniti in associazione armata di tipo mafioso per commettere delitti e realizzare la forza intimidatrice derivante dalla associazione e dal suo operare armato e violento per commettere delitti e conseguire profitti ed impunità.

In Valderice ed altrove, prima e dopo il 25/1/1983.

L'OTTAVA (PIZZO Margherita):

N) art. 378, 2° comma C.P., per avere aiutato Farina Ambrogio - imputato con altri di omicidio pluriaggravato in danno del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, S. Procuratore della Repubblica in Trapani, nonchè di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri delitti - ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria.

In Castellammare in epoca successiva al 25/1/1983 ed anteriore al 5/3/1983.

IL TERZO, IL QUARTO, LA SESTA, IL SETTIMO, L'OTTAVA, LA NONA, LA DECIMA, l'UNDICESIMO E LA TREDICESIMA (FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone, PIZZO Margherita, FORTUNATO Domenica, FORTUNATO Mattia, LIGA MARIO, MAGADDINO Rosetta):

O) artt. 81 cpv. e 110 C.P., 71 primo comma n.2 e secondo comma L.22.12.1975 n.685, per avere in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato, venduto, trasportato, esportato e, comunque, illecitamente detenuto ingenti quantità di sostanze stupefacenti (Eroina idrocloruro), facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata a tale attività; con l'aggravante per il Farina Ambrogio di cui all'art. 74 comma primo L.685/75 cit. -con riferimento all'art. 112 n.2 C.P. - per avere organizzato e diretto l'attività delle predette persone.

In Castellammare, Alcamo, Palermo, New York in epoca antecedente e fino al 24/8/1984.

DAL PRIMO -compreso- AL QUARTO -compreso- E DALLA SESTA -compresa- ALLA TREDICESIMA -compresa- (MINORE Antonio Salvatore, MINORE Calogero, FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone, PIZZO Margherita, FORTUNATO DOMENICA, FORTUNATO Mattia, LIGA Mario, POLLARA Salvatore e MAGADDINO Rosetta):

P) art. 75, 1°, 2°, 3°, 4° comma L. n.685/75 cit., per essersi associati tra loro in numero superiore a dieci e con persone allo stato ignote allo scopo di commettere il delitto di cui al precedente capo o), associazione della quale i germani Minore erano promotori ed il Farina Ambrogio era l'organizzatore ed il capo.

In Trapani, Castellammare, Alcamo, Palermo, New York ed altrove in epoca antecedente e fino al 22.3.1986 per il Pollara e fino al 24/8/1984 per gli altri.

Recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Evola Natale in relazione ai capi di imputazione di cui alle lettere b), c), d), e), f) della rubrica;

Recidiva generica per Magaddino Simone;

Recidiva generica reiterata per Pollara Salvatore.

FATTO

Alle ore 1,12 del 25/1/1983 - come si poteva desumere dall'orologio elettrico della Volkswagen Golf della vittima, arrestatosi nel momento degli spariveniva assassinato con 14 colpi d'arma da fuoco il dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto (Sostituto in servizio nella Procura della Repubblica di Trapani) nel momento in cui, oltrepassato con l'autovettura il cancello della villetta che da solo abitava in Valderice, si accingeva ad aprire lo spor-

G. Montalto

tello dell'auto e a mettere piede a terra. L'autopsia e l'esame balistico effettuati in un secondo tempo mettevano in luce che a sparare erano state una Smith e Wesson cal 38 special, altra pistola di tipo non esattamente identificato, nonchè una terza arma dai periti individuata per una pistola mitraglietta del tipo parabellum, costruita in modo artigianale.

Gli assassini -presumibilmente in numero di tre - erano arrivati sul luogo dell'agguato a bordo di una "Alfa Sud, targata TP 210931, che risultava essere stata rubata il 27/8/1982 a tale Tramuta Simone, in Campobello di Mazara, e che, bruciata, veniva rinvenuta nella contrada "Pizzolungo" di Trapani nella tarda mattinata dello stesso 25 gennaio. Si apprendeva dalla moglie della vittima - che da qualche tempo viveva per suo conto in Trapani, con due figliolette, essendovi stata una separazione di fatto - che il marito aveva negli ultimi tempi chiesto e sollecitato il suo trasferimento a Firenze e che fin dai primi giorni del gennaio di quello stesso 1983, lei che il predetto coniuge avevano avvertito, con frequenza, taluni squilli di telefono, seguiti però dal silenzio di chi li aveva provocati.

Si apprendeva pure che il magistrato aveva, la sera del 24 gennaio, prima cenato in una trattoria di Buseto Palizzolo assieme a due legali dell'INPS di Trapani, e poi, in compagnia degli stessi e dei coniugi Del Giudice-Bertolini, nella cui abitazione di Trapani i tre si erano recati, conversato fino alle 0,30 circa, ora in cui era con la sua autovettura partito alla volta della villetta in cui risiedeva.

Proprio quel 25 gennaio il dott. Ciaccio Montalto avrebbe dovuto pronun-

F. Ortolani

ziare la requisitoria orale in un processo per omicidio in corso davanti alla Corte di Assise di Trapani.

In precedenza detto Sostituto aveva fra l'altro svolto funzioni di P.M. in un processo per associazione per delinquere celebratosi a carico anche di Minore Calogero, uno degli odierni coimputati; processo poi differito, nel quale la difesa aveva, prima sollecitato il dott. Ciaccio Montalto ad astenersi, e in un secondo tempo espressamente chiesto che lo stesso deponesse quale testimone sulla circostanza (emersa da un rapporto dei CC.) che, secondo una segnalazione fatta agli stessi verbalizzanti dal magistrato, che si era recato nelle locali carceri per ragioni inerenti al suo ufficio, aveva, come asserito ai CC., notato il Minore, ritenuto esponente di spicco della mafia trapanese, intento a conversare con due carcerati noti come facenti parte della mafia palermitana: e ciò a dimostrazione del collegamento secondo lui esistente fra le cennate associazioni criminali delle due province.

Quanto al furto d'auto subito da Tramuta Simone e avvenuto in pieno giorno, una vicina di casa del derubato, Cartafalsa Vincenza, riferiva di avere nell'occasione notato introdursi nella macchina il giovane ladro, da lei visto soltanto di spalle, che descriveva quanto all'età, all'altezza, al colore scuro e al taglio corto dei capelli; e che indossava, fra l'altro, una maglia con tinta giallo-becco d'oca, che la testimone finiva col ritenere identica nel colore ad una delle tre maglie ad un certo momento rinvenute e sequestrate in Castellammare del Golfo, nell'abitazione di Farina Am-

brogio e Farina Salvatore, padre e figlio, al quale ultimo le maglie si appartenevano.

In sede di indagini emergeva pure che mentre Farina Ambrogio era vissuto e viveva da anni in America, a New Jork, dove gestiva due pizzerie e un locale destinato alla vendita di marmi e ceramiche, la moglie dello stesso, Magaddino Maria, e il figlio Salvatore si erano, dopo avere risieduto anche essi a New Jork, trasferiti in Sicilia fin dal settembre del 1982; avendo detto Salvatore intenzione di avviarsi un'attività commerciale.

Secondo la Criminalpol di Palermo - è a questo punto da dire -, Farina Ambrogio e tale Di Maria Calogero (pure residente in New Jork, abituato a viaggiare spesso, come il Farina, tra l'America e la Sicilia e viceversa, ma ad un certo momento deceduto per mano assassina nella sua residenza americana) avevano quale sotterranea attività il commercio di armi e droga, di cui si era particolarmente interessato il dott. Ciaccio Montalto.

Sarebbe stata l'associazione criminale di cui i predetti Farina e Di Maria facevano parte assieme ad altri nominativamente indicati, a decretare la morte del magistrato, materialmente cagionata, in tesi, proprio dal Farina e dal Di Maria.

Esponenti di rilievo della cennata associazione sarebbero stati, poi, i fratelli Minore di Trapani, Calogero e Antonio Salvatore, detto "Toto", verso i quali si era più volte indirizzata l'attività professionale del dott. Ciaccio Montalto, che aveva preso o appoggiato contro i predetti una serie di iniziative: riesumazione della salma di un loro fratello onde ac-

M. Ortolani

certarne l'esatta causa della morte, poi apparsa naturale; segnalazione ai CC. dei contatti come detto personalmente notati, in carcere, fra Minore Calogero e due persone mafiose di Palermo; convalida dell'arresto di Marino Girolamo, implicato come autore in un antico fatto di sangue di cui era stato vittima certo Incandela Giuseppe, rimasto a suo tempo ucciso per non avere saputo recuperare un nastro magnetico (che il dott. Ciaccio Montalto, fra l'altro, sosteneva di possedere e custodire nella propria abitazione) contenente accuse mosse ai fratelli Minore a proposito del sequestro dell'industriale Michele Rodittis, sequestro che si era concluso con la liberazione senza "riscatto" dello stesso e con la successiva uccisione a scopo di vendetta dei pretesi sequestratori; accertamenti bancari disposti per individuare e colpire i componenti la c.d. "organizzazione Minore"; intervista giornalistico-televisiva incentrata dal magistrato sul traffico internazionale di droga e su coloro che ne erano autori, la quale aveva portato il dott. Ciaccio Montalto ad assumere atteggiamenti di lotta aperta verso i Minore e i loro adepti, fra cui era da collocare Farina Ambrogio. A parte detto rapporto della Criminalpol palermitana,veniva inoltrato all'autorità giudiziaria, dopo l'assassinio del magistrato, altro rapporto di polizia giudiziaria poi sfociato nella incriminazione dei seguenti imputati: Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Liga Mario, Pollarà Salvatore e Magaddino Rosetta.

Fontana

In tale rapporto veniva messa in luce la responsabilità dei predetti: ora per il furto e l'incendio dell'auto di Tramuta Simone; ora per la fabbricazione e la ricettazione della mitraglietta già menzionata; ora per la detenzione e il porto illegali di tutte le armi adoperate per l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto.

Tra gli addebiti fatti a questo o a quell'imputato erano, anche, il concorso nell'omicidio aggravato del magistrato, il favoreggiamento di Farina Ambrogio, la detenzione e il commercio di stupefacenti, nonchè l'associazione criminale finalizzata al traffico degli stessi, della quale i Minore erano ritenuti promotori e Farina Ambrogio ritenuto, invece, l'organizzatore e il capo. Quest'ultimo imputato, va detto, risultava peraltro essere stato già arrestato in America, nel passato, per la detenzione di 5 Kg di eroina.

Quanto ad Evola Natale, un coimputato ucciso nel corso di un primo e antecedente dibattimento di appello celebratosi davanti a questa stessa Corte, due perizie disposte in sede istruttoria su un revolver Smith e Wesson trovato nel suo possesso nell'ottobre 1983 avevano concluso affermando che era l'arma usata per l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto.

Anche detto Evola Natale, peraltro, era stato in passato sottoposto ad arresti e accertamenti penali ad opera del dott. Ciaccio Montalto, relativamente a fatti criminosi di rilievo: omicidio, detenzioni illegali di armi ed altre gravi imputazioni del genere. Per di più il nominativo del predetto risultava in taluni appunti del magistrato, rinvenuti dopo la morte del-

Montalto

lo stesso.

Nell'iter della formale istruzione scaturita dai rapporti di cui si è detto sono state date per acclarate sia la presenza in Sicilia di Farina Ambrogio, nel dicembre 1982 e, successivamente, in occasione del battesimo del parente Longo Ambrogio avvenuto in Calatafimi il 23/1/1983, sia la ritenuta presenza di esso Farina in Saronno negli ultimi giorni dello stesso gennaio, seguita dalla sua partenza dall'aereoporto di Zurigo per gli Stati Uniti, apparsa precipitosa e sospetta perchè ritenuta di pochissimo posteriore all'uccisione del magistrato.

Emergeva pure che il predetto Farina avrebbe indotto taluni parenti ad occultare la sua presenza in Castellammare del Golfo nel dicembre 1982, o comunque, rivelata la stessa, a mentire sui suoi spostamenti, sulla sua presenza ad una festa nuziale (da negare) e sulla data del suo arrivo in Saronno, prima della partenza per gli Stati Uniti, e ciò, secondo la tesi accusatoria, proprio per sviare i sospetti sulla sua responsabilità in merito all'uccisione del magistrato.

Emergeva, ancora, che nella notte fra il 24 e il 25 gennaio 1983, in Valderice, in casa di un fratello di Farina Ambrogio, di nome Salvatore, era stato festeggiato il compleanno dello stesso Ambrogio, ovviamente con la sua presenza. Talune telefonate fra il Farina e l'odierna coimputata Pizzo Margherita - si stabiliva che fra i due vi era una relazione sentimentale- mettevano in luce che esso Farina si sarebbe ad un certo nomento preoccupato per possibili collegamenti che gli inquirenti avrebbero potuto fare fra

M Ortolani

la sua persona e l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto, e ciò per via del fatto che le indagini avrebbero orientato o potuto comunque orientare verso la responsabilità del Di Maria, che il Farina da tempo conosceva e frequentava, sia in Sicilia che in America.

Risultava pure che le Pizzo, nel corso di una delle predette telefonate, aveva accennato al fatto che era stata da lei distrutta, proprio su induzione del Farina, una fotografia che lo ritraeva in una certa particolare circostanza, e ciò onde evitare che, eventualmente rinvenuta la stessa a seguito di una perquisizione del domicilio della Pizzo, lo si potesse come detto comunque ricollegare all'omicidio.

La Pizzo, è da aggiungere, è stata per l'appunto accusata del reato di favoreggiamento nel confronti del Farina.

Il coimputato Liga Mario -padre della fidanzata di Farina figlio- è stato accusato, invece, per effetto di talune telefonate da lui fatte dall'America alla moglie di Farina Ambrogio, Magaddino Maria, telefonate che stando al loro contenuto lo hanno fatto ritenere associato al Farina nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Sempre sulla base di intecettazioni telefoniche, a Magaddino Simone (fratello di Maria), alla di lui sorella Magaddino Rosetta e alla di lui moglie Fortunato Domenica, sono stati fatti gli addebiti di cui alle rubriche che li concernono.

Lo stesso può dirsi per il coimputato Pollara Salvatore e per la moglie di costui, Fortunato Mattia, secondo l'imputazione coinvolti nei fatti loro in rubrica contestati.

Fortolami

E' da dire, ora, che secondo le confidenze fatte nel febbraio 1986, nelle carceri di Sassari, dal detenuto Durante Samuele al Maresciallo degli Agenti di custodia Meloni Peppino (che ciò aveva tempestivamente segnalato), nel corso di una lunga conversazione avutasi nella cella temporaneamente comune (per una sera e la successiva notte) fra il Durante e i Farina, padre e figlio, non solo Farina Ambrogio avrebbe proposto al Durante, secondo il contenuto delle ricordate confidenze del Durante - che non vi avrebbe aderito -, di scrivere dietro un compenso di venti milioni una lettera nella quale si sarebbe dovuto per suo conto sollecitare certo Lo Titolo a uccidere il dott. Lo Curto Claudio, Giudice istruttore nel processo per l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto; ma sarebbe anche arrivato al punto di svelare al Durante la propria responsabilità, quella del figlio e quella di altri complici per l'assassinio del magistrato per cui oggi si procede; e ciò avrebbe svelato dopo avere potuto stabilire al suo arrivo nella cella, avvenuto come detto in serata, e nel corso della successiva conversazione di cui si è parlato anzitutto che il Durante era l'unico condetenuto della cella di matrice siciliana (gli altri condetenuti non erano invece corregionali del Durante e dei Farina) e, in un secondo tempo, che il Durante aveva da giovane, in un non recente passato, svolto attività inerente al traffico di stupefacenti fra Castellammare del Golfo e Palermo (al quale, sempre secondo il Durante, il Farina padre non era stato a suo tempo estraneo, rivestendo anzi un ruolo per così dire superiore rispetto a quello, subordinato, del Durante).

F. Ortolani

Al medesimo Durante il Farina padre avrebbe pure confidato di essere dedito, per interposta persona, alla raffinazione e al commercio di stupefacenti fra la Sicilia e l'America.

Va detto ora che nell'ottobre-novembre 1982 sono state chieste e autorizzate dal dott. Ciaccio Montalto e da altri Sostituti talune intercettazioni telefoniche dalle quali sarebbero in tesi emerse le responsabilità dei Minore, Calogero e Antonio Salvatore, e di taluni loro complici, circa l'attività di corruzione del dott. Costa Antonio (Sostituto procuratore della Repubblica in Trapani) e di tentata corruzione del dott. Cerami Raimondo, giudice istruttore presso lo stesso Tribunale: attività dirette a favorire i Minore in processi in cui erano imputati di gravi fatti, fra cui quello collegato al sequestro Rodittis.

A chiedere le intercettazioni era stato il capo della Squadra mobile del tempo, dott. Collura Giorgio, che aveva riferito ogni giorno al dott. Ciaccio Montalto in merito a ciò che era via via emerso. Il dott.Collura aveva finito però, raggiunto da minacce telefoniche dopo la morte del Sostituto, col disinteressarsi della vicenda, omettendo di chiedere la proroga della attività di intercettazione e di fare avere, perfino, all'Autorità giudiziaria interessata le bobine contenenti la registrazione delle conversazioni telefoniche; queste rinvenute in un secondo tempo, nel 1984, e consegnate a chi di dovere dal nuovo capo della Mobile, dott. Montalbano Saverio.

Quanto si è riferito è stato fra l'altro oggetto di un'inchiesta ministeriale e di un processo penale, su cui non mette conto soffermarsi.

Montalbano

E' stato ventilato da taluno, ma non con conferma di fatto, che il dott. Ciaccio Montalto avesse, in un certo giorno, apostrofato con l'appellativo di "codardi o venduti" taluni colleghi di Trapani, e che esso magistrato avesse avuto, in particolare, un aspro diverbio con il dott. Costa.

Nell'iter istruttorio del presente procedimento veniva anche acquisito, perchè sequestrato dalla polizia giudiziaria, un memoriale scritto in due successive riprese da tale Petralia Margherita, sposata con certo Sugamiele Gaspare. La quale, sia in detto memoriale e sia in una deposizione resa al Giudice istruttore, aveva accusato sostanzialmente il marito, il suocero Vito e un cognato, Marino Girolamo, di essere dediti ad attività illecite: come da lei dedotto da taluni discorsi carpiti (fatti dai predetti o da persone dagli stessi frequentate) o dal comportamento stesso del marito; li accusava pure di essere legati ai fratelli Minore, appartenenti alla mafia, verso i quali erano, a suo dire, soliti tenere un atteggiamento di subordinazione e rispetto. La donna aveva riferito, altresì, particolari commenti dal marito e dal cognato fatti dopo l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto, secondo cui lo stesso era stato incauto e leggero la notte del delitto. Diceva, nondimeno, di non avere mai sentito parlare di Evola Natale e Farina Ambrogio.

Esaurito l'iter istruttorio di cui si è detto, gli imputati sono stati tutti rinviati al giudizio della Corte di Assise di Caltanissetta, con le imputazioni cennate.

Nella fase dibattimentale del primo giudizio è stato di rilievo la depo-

F. Ortolani

sizione di Farina Salvatore, fratello di Ambrogio e macellaio, il quale ha, fra l'altro, sostenuto - ma per alterare la verità in favore dell'Ambrogio, come si è dai primi giudici ritenuto - che nella mattinata del 25/1/1983 in cui l'omicidio si era verificato, tale Campo Giuseppa si era con lui lamentata, nella sua macelleria, del fatto che il di lui fratello Ambrogio fosse andato via, come diceva di aver potuto direttamente constatare, alle "ore tre", uscendo (l'Ambrogio) dalla casa di Salvatore (come è noto vi si era tenuta la festa di compleanano dello stesso Ambrogio) senza passare da lei per un saluto.

La Campo, sentita, confermava in certo modo che Ambrogio, come da lei dedotto, aveva lasciato alle "ore tre" del 25 gennaio la casa del fratello Salvatore; ma è da aggiungere che la Campo, come altri testimoni a discarico escussi al dibattimento, sono stati incriminati dall'Assise per falsa testimonianza e fin anche condannati, con sviluppi di vario genere nel successivo giudizio per Cassazione.

Al termine del dibattimento e precisamente con la sentenza del 4.3.1989, la Corte di Assise ha affermato la responsabilità di Minore Antonio Salvatore per i delitti di furto e incendio dell'Alfa Sud del Tramuta, detenzione e porto illegali della pistola mitraglietta, detenzione e porto illegali delle altre due rivoltelle usate, ricettazione di arma, omicidio e associazione per delinquere di tipo mafioso, condannando tale imputato alla pena dell'ergastolo e di lire due milioni di multa.

Ha affermato, ancora, la responsabilità di Minore Calogero per il reato

Fortolani

di associazione ex art.416 bis c.p., condannandolo a dieci anni di reclusione.

Ha affermato la responsabilità di Farina Ambrogio per gli stessi delitti ravvisati per Minore Antonio Salvatore, nonchè per quelli di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, irrogandogli l'ergastolo e lire duecento milioni di multa.

Ha affermato, poi, la responsabilità di Farina Salvatore, sia per il furto, sia per i reati di cui agli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, con condanna dello stesso ad anni 14 di reclusione e lire 170 milioni di multa per i reati relativi agli stupefacenti, e ad un anno di reclusione e lire 200.000 di multa per il furto.

Ha affermato la Corte, inoltre, la responsabilità di Evola Natale per detenzione e porto illegali della mitraglietta e delle rivoltelle, ricettazione di arma, omicidio, incendio e associazione ex art. 416 bis c.p., con condanna alla pena dell'ergastolo e di lire un milione di multa.

Ha affermato pure, la Corte, la responsabilità di Magaddino Maria e Magaddino Simone per detenzione e commercio di sostanze stupefacenti, e per associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di stupefacenti, con condanna alla pena di anni 12 di reclusione e lire 150 milioni di multa ciascuno.

Affermata è stata, altresì, la responsabilità di Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta per l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 71 e 74 legge stupefacenti, con condanna di Fortunato Domenica e

Ortolani

della Magaddino ad anni 7 di reclusione e lire 10 milioni di multa ciascuno, e condanna di Fortunato Mattia ad anni 6 di reclusione e lire 9 milioni di multa.

Con la sentenza citata sono state anche inflitte delle pene accessorie ed è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

La Corte ha assolto Minore Antonio Salvatore dall'imputazione di costruzione della mitraglietta e dal reato di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti, rispettivamente con formula ampia e per insufficienza di prove, e dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 703 c.p.

Ha pure assolto Minore Calogero in ordine ai reati di costruzione della mitraglietta, di violazione dell'art. 75 legge stupefacenti e in ordine alle imputazioni residue, ora con formula ampia, orá per insufficienza di prove. Assolto è stato Farina Ambrogio per la costruzione della mitraglietta, mentre è stata anche nei suo confronti dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 703 c.p.

Assolti inoltre sono stati: Farina Salvatore per le altre imputazioni contestategli; Evola Natale per il furto e la costruzione dell'arma più volte cennata, mentre è stata anche per lui pronunziata la prescrizione della contravvenzione ascrittagli; Fortunato Mattia, Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta dalla imputazione di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti; Pizzo Margherita dall'imputazione di favoreggiamento e da quelle di cui agli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti.

Ortolani

Liga Mario e Pollara Salvatore sono stati infine assolti dalle imputazioni che li riguardavano con la più ampia formula.

Non si parlerà qui diffusamente delle motivazioni che hanno portato la Corte ad affermare la responsabilità degli imputati condannati, perchè esse più compiutamente emergeranno da quanto si esporrà nella motivazione.

Si dirà soltanto: che Farina Salvatore è stato ritenuto, soprattutto in base alla testimonianza della teste Cartafalsa, l'autore del furto dell'autovettura del Tramuta; che Minore Antonio Salvatore è stato ritenuto mandante dell'uccisione in base ai forti rancori nutriti verso il dott. Ciaccio Montalto, nonchè alla preoccupazione che la frenetica e costante attività giudiziaria di costui avrebbe finito con l'arrecargli nocumento, attività da lui contrastata e combattuta con i noti episodi di corruzione; che Evola Natale è stato ritenuto l'esecutore materiale del delitto di omicidio soprattutto alla luce dei suoi precedenti penali, in parte provocati dal dott. Ciaccio Montalto nella qualità di P.M., nonchè dei suoi torbidi rapporti con i Minore, esponenti primari della mafia trapanese, oltre che alla luce delle risultanze delle perizie sull'arma trovata in suo possesso; che Farina Ambrogio, per essere legato al "clan" dei Minore ed essersi trovato il 25/1/1983 in Castellammare del Golfo - da cui sarebbe partito precipitosamente lo stesso giorno o, al più, quello seguente - è stato ritenuto essere anch'egli uno degli esecutori materiali dell'omicidio.

La responsabilità dei prevenuti che sono stati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per l'associazione criminosa finalizzata al-

alla produzione e al commercio delle sostanze stupefacenti, è stata basata su talune telefonate oggetto di intercettazione e su altri elementi di prova partitamente indicati dal primo giudice.

La sentenza, va ora detto, è stata gravata di appello dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dagli imputati di cui si parlerà in seguito.

Procedutosi al precedente, primo dibattimento di appello del quale si è già avuto modo di parlare, questa Corte, con sentenza del 3/4/1990, ha espressamente affermato che non si sarebbe potuto e dovuto procedere contro Farina Ambrogio e Farina Salvatore per i reati per i quali non era stata disposta estradizione dalla competente autorità statunitense (praticamente quelli di cui agli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti), dichiarando la conseguenziale nullità di taluni atti in detta sentenza specificati e disponendo anche la scarcerazione dei due Farina per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Con ordinanza di pari data questa Corte ha dichiarato, altresì, la nullità - per i motivi specificati nella stessa ordinanza - di una perizia balistica, quella del dott. Farneti Martino, espletata in precedenza sull'arma rinvenuta ad Evola Natale, per come detto ad un certo punto deceduto; ha disposto nel contempo l'espletamento di altra perizia balistica - per la quale ha delegato il giudice istruttore presso il Tribunale di Caltanissetta - e rinviato il processo a nuovo ruolo.

Detta perizia è stata di poi espletata ed acquisita agli atti.

F. Ortolani

Va pure accennato al fatto che, con ordinanza di questa Corte del 15/11/91, l'imputata Magaddino Rosetta è stata riammessa a proporre appello, entro un certo termine, avverso i capi di sentenza ad essa relativi. Appello che è stato, poi, concretamente proposto.

E' ora il momento di esporre i motivi di appello addotti dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dagli imputati avverso la sentenza della Corte di Assise già menzionata.

Va però premesso che sarà omessa l'esposizione di quei motivi aventi attinenza con reati per i quali, come potrà desumersi dal dispositivo che segue, questa Corte ha ritenuto e ritiene esservi stata la incompetenza del primo giudice a deliberare sul merito delle imputazioni; incompetenza pronunciata d'ufficio nel presente giudizio in base al combinato disposto degli artt. 33, 36, 41 bis e 48 ter del codice di rito del 1930.

Saranno parimenti trascurati i motivi concernenti le persone degli imputati Evola Natale e Minore Antonio Salvatore: nei confronti dell'Evola, ucciso da ignoti nel corso del primo dibattimento di appello, è stata, infatti, in questa sede pronunciata l'improcedibilità dell'azione penale per l'avvenuta morte dello stesso; per l'anzidetto Minore sono state invece disposte la sospensione e la separazione del relativo procedimento per fondato dubbio sull'esistenza in vita del medesimo (art. 89 c.p.p. 1930).

Può ora partirsi dai motivi che il Procuratore della Repubblica ha posto a base del suo atto di appello.

Egli ha censurato, anzitutto, il fatto che Minore Calogero fosse stato

Ortolani

assolto dalle imputazioni concernenti l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto ed i reati connessi, sia pure con formula dubitativa.

Nel chiedere la condanna del predetto anche per le cennate imputazioni, il P.M. ha rilevato: 1) che lo stesso giudice di primo grado aveva evidenziato l'appartenenza costante dei fratelli Minore all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e la loro condizione di capi della stessa nella provincia di Trapani, senza il cui consenso l'omicidio in parola non avrebbe potuto aver luogo; 2) che i due Minore, come pure annotato in sentenza, avevano avuto interessi e attività comuni, nonchè rapporti personali e relazioni facenti capo alle stesse persone, tutte di notevole spicco mafioso, talune delle quali appartenenti alla "famiglia" di Catania; 3) che entrambi i fratelli, contro i quali si erano praticamente rivolti taluni mirati interventi dell'ucciso (fra cui la riesumazione del cadavere del loro congiunto Giovanni), avevano ragione di rancore e di scontro con il dott. Ciaccio Montalto e, quindi, come affermato anche nella sentenza impugnata, parità di movente; 4) che entrambi erano stati coinvolti nelle medesime vicende processuali, fra cui quella sfociata nell'opera di intimidazione posta in essere in una determinata fase dibattimentale ai danni del Sostituto di udienza dott. Ciaccio Montalto; 5) che essi Minore avevano avuto identica posizione in quel processo per gli "omicidi del Belice", che aveva portato determinati e comuni amici a porre in essere la corruzione del Sostituto Costa ed il tentativo di corruzione del collega dello stesso, dott.Cerami; episodi che l'impugnata sentenza aveva riconosciuto avere dato vita ad uno dei moventi dell'omicidio in esame; 6) che entrambi i predetti imputati, come rivelato da Antonino Calderone, erano stati destinatari della cessione da parte di Santapaola Benedetto di una partita di mitragliette Ponari,

Ortolani

aventi caratteristiche identiche a quelle di una delle armi usata per l'omicidio del magistrato; cessione avvenuta circa due mesi prima della estate 1982; 7) che superficiale e non convincente era stato ciò che aveva portato il primo giudice a dubitare della responsabilità del Minore Calogero: vale a dire il rilievo che non vi era certezza che i rapporti intrattenuti dal predetto con il citato Santapaola fossero -come per il fratello Antonio Salvatore si era potuto invece acclarare - di tale intensità da giustificare la cessione anche a lui della partita d'armi di cui si è già detto, nonchè il rilievo che esso Calogero, nell'ambito di "Cosa Nostra", aveva un ruolo meno qualificato e pregnante rispetto a quello ricoperto dal di lui fratello Antonio Salvatore (che per avere soggiornato in America, a differenza di Calogero, aveva avuto modo di instaurare rapporti con la mafia siculo-americana); a parte il fatto che, secondo l'appellante, il Calderone aveva saputo, tramite Campanella Carlo vicino al Santapaola, che la ricordata cessione di armi era avvenuta a favore di entrambi i Minore, la circostanza che destinatario delle armi stesse fosse stato soltanto Antonio Salvatore non era tale da fare escludere che costui avesse poi concordato proprio con il Calogero "contro che utilizzarle"; la preminente posizione di Antonio Salvatore, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, non avrebbe potuto d'altra parte far trascurare il fatto che anche Calogero aveva, comunque, poteri decisionali, tant'è che aveva condiviso "le stesse vicende processuali del Totò"; 8) che durante la lunghissima, ultradecennale latitanza di Antonio Salvatore (della quale aveva parlato la stessa sentenza

F. Ortolani

impugnata) esso Calogero, come era rimasto provato, aveva retto le fila dell'associazione mafiosa e adottato decisioni rilevanti, da "capo", quale quella di provvedere al reclutamento dei gregari e quella di operare la corruzione del Sostituto Costa, diretta a far sì che esso Calogero, all'epoca detenuto per i c. d. "omicidi del Belice", venisse prosciolto e conseguentemente liberato dal carcere.

E' a questo punto da dire che il Procuratore della Repubblica in questione ha proposto impugnazione, altresì, nei confronti di Farina Salvatore, di cui ha chiesto la condanna (oltre che per il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale, per il quale, a giudizio di questa Corte, il giudice di primo grado non avrebbe potuto e dovuto deliberare) in relazione all'imputazione di omicidio e a quella concernente i reati connessi: a detta dell'appellante, "se..... la decisione di eliminare il dr. Ciaccio maturò negli associati all'inizio dell'estate del 1982 (f.1124), non appare in alcun modo credibile che Farina Salvatore, incaricato proprio in quel periodo di rubare l'autovettura che sarebbe stata poi utilizzata per il delitto, non fosse stato messo al corrente dal padre della finalità di quel furto: sin dall'inizio, infatti, i suoi sforzi difensivi sono stati volti a negare i suoi contatti con Campobello di Mazara, città nella quale invece aveva dimorato per lungo tempo, ed a dimostrare che nello stesso periodo egli si trovava in America.

Il suo ruolo nell'omicidio del magistrato, d'altra parte, è stato con dovizia di particolari tratteggiato da quel Durante Samuele alle cui dichia-

razioni la Corte ha riconosciuto il crisma dell'attendibilità: se le rivelazioni del predetto, passate ad un rigorosissimo vaglio, hanno trovato preciso riscontro per quanto riguarda la posizione di Farina Ambrogio, non v'è motivo alcuno di non ritenere la loro veridicità in relazione alla posizione di Farina Salvatore, del quale dunque ad avviso dell'appellante va affermata la responsabilità anche in ordine all'omicidio ed ai delitti ad esso connessi".

Passando ora ai motivi d'appello addotti dal Procuratore Generale della Repubblica competente, va specificato che anch'egli si è lamentato dell'assoluzione di Minore Calogero in merito ai reati di omicidio e a quelli ad esso connessi: ponendo in risalto che anch'egli, come il fratello, aveva motivi di preoccupazione e rancore nei confronti del dott. Ciaccio Montalto, per le numerose indagini dallo stesso avviate a suo carico e per la possibilità data allo stesso, venuto a conoscenza della corruzione operata sul dott. Costa, di sfruttare tale accadimento per dar vita alla prova delle malefatte dei Minore; per converso l'uccisione del Sostituto, incomodo accusatore, avrebbe fatto da deterrente verso altri magistrati, tanto più che l'omicidio era avvenuto dopo pochi giorni da quando il dott. Ciaccio Montalto aveva preso contezza dell'avvenuta corruzione (deposizione di Favata Giuseppe).

Anche detto appellante, concludendo per la condanna del Minore Calogero in ordine ai predetti reati, ha fatto perno sul ruolo di spicco avuto dal predetto in seno a "Cosa Nostra", sull'unico movente che avrebbe spinto i

due fratelli a liberarsi del dott. Ciaccio Montalto, ritenuto implacabile persecutore di entrambi, nonchè sull'avvenuta cessione delle mitragliette Ponari, effettuata appunto a favore dei due Minore (i quali, secondo l'appellante, si erano pure resi colpevoli del reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975, al pari di Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia); quanto a Farina Salvatore, avrebbe dovuto essere condannato anche per il reato sub M, (associazione armata di tipo mafioso).

Come detto, passando ora ai motivi di appello presentati dagli imputati, non si parlerà di quelli addotti dall'avv. Salvatore Montana nell'interesse di Minore Antonio Salvatore, dato il dubbio sussistente sull'esistenza in vita di tale soggetto (se ne parlerà più diffusamente nella motivazione che segue).

Viene pure omessa la esposizione dei motivi concernenti la posizione di Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Magaddino Rosetta, Magaddino Maria, Magaddino Simone e Farina Salvatore, trattandosi di motivi che investono imputazioni sulle quali il primo giudice non avrebbe potuto decidere per la ricordata incompetenza.

Si parlerà ora dei motivi esposti nell'interesse di Farina Ambrogio, omettendo quelli riguardanti imputazioni estranee, a giudizio di questa Corte di Appello, alla sfera di competenza dell'Assise di Caltanissetta.

Per detto imputato è stato rilevato: 1) che egli non era stato, in partenza, reso oggetto di indagini per la conseguita conoscenza di un preciso e personale movente che lo avesse spinto ad uccidere il Sostituto Ciaccio

F. Ortoluri

Montalto, bensì sulla base del sospetto che uno degli esecutori materiali del delitto fosse stato Di Maria Calogero (recatosi come lui a Castellammare del Golfo dalla lontana America nel periodo prenatalizio del 1982), nonchè sulla base del convincimento che esso Di Maria fosse improvvisamente ripartito per gli Stati Uniti dopo avere estinto dei depositi bancari per circa settanta milioni, oltre che sul dato di fatto che entrambi erano legati da rapporti di antica e stretta amicizia; 2) che il predetto sospetto a carico del Di Maria -(il quale in realtà era ripartito per l'America sol perchè aveva subito dai CC. delle perquisizioni domiciliari, il 19 gennaio 1983, che lo avevano vivamente preoccupato e che lo avevano spinto a tramutare i cennati depositi, risalenti ad anni antecedenti a quello della morte del Ciaccio Montalto, in assegni, poi lasciati in consegna ad un fratello perchè l'importo degli stessi servisse a porre fine alla costruzione di una casa di campagna già intrapresa)- non aveva però alcun fondamento: stante che lo stesso Di Maria aveva viaggiato, il 21 gennaio 1983, sull'aereo Palermo-Roma e il 25 gennaio successivo, dopo una sosta a Monaco di alcuni giorni testimoniata da tale Di Bartolo (ne aveva accennato la medesima sentenza dell'Assise, al f. 1151), sull'aereo Monaco-New Jork, dove era pervenuto nella serata del 25 gennaio; tali circostanze -provate dai documenti di volo rinvenuti nella fase delle successive indagini (a nulla rilevando che, per un'evidente trascuratezza, nella lista d'imbarco del volo Palermo-Roma il Di Maria risultasse "prenotato e non partito", stante che il tagliando di esso volo era stato comunque rintracciato negli archivi del-

Ortolani

l'Alitalia), e in particolare dimostrate, per il tratto Monaco-New Jork, dalla dichiarazione doganale compilata e sottoscritta, appunto in data 25 gennaio, personalmente dal Di Maria - erano tali da fare escludere che veramente il sospettato Di Maria avesse avuto parte nel delitto Ciaccio Montalto; al quale era stato decisamente estraneo, per l'incompatibilità della data e dell'ora del delitto (25/1/1983, ore 1,12) con l'epoca della sua partenza nel tratto Monaco-New Jork; il rilievo della sentenza, secondo cui altri avrebbe potuto utilizzare i biglietti aerei e compilare la dichiarazione doganale, era del tutto arbitrario e non dimostrato, in forte contrasto con i dati obiettivi emersi ed acclarati; 3) che nessun torbido legame fra il Farinella e i Minore, tale comunque da far dare per scontato il mandato ad uccidere ipotizzato, era stato concretamente dimostrato dalle indagini predibattimentali e dibattimentali; 4) che non era stato detto imputato a mentire sulla sua presenza a Castellammare nel dicembre 1982 (ciò aveva anzi espressamente detto e ammesso, in America, allorchè fu interrogato sull'avvenuta uccisione del Di Maria), ma che a mentire sulla circostanza e su altre modalità cronologiche erano stati unicamente quei testimoni suoi parenti che erano stati sentiti qui tempi della sua permanenza in Castellammare e in Saronno, e che avevano deciso di mentire al solo scopo di sopire ogni astratto sospetto sul suo conto; e ciò, si badi, per iniziativa non già dell'imputato medesimo, ma del di lui fratello Salvatore, preoccupatosi di distogliere dal congiunto eventuali e non note ragioni di sospetto e di accusa; 5) che non era, in modo assoluto, vero che egli

F. Ortolani

fosse ripartito per l'America, da Castellammare, subito dopo l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto: tant'è che un testimone del tutto trascurato nella sentenza impugnata - il dott. Ceresi Francesco, amico e già collega di facoltà, in Palermo, di un nipote dell'Ambrogio, Farina Leonardo (trattavasi della facoltà di medicina)- non solo aveva affermato di avere il 2.2.1983 visto il Farina Ambrogio e la nipote Giuseppina (sorella di Leonardo) in casa del predetto Leonardo, in Palermo, dove il Farina era stato invitato a recarsi assieme agli altri in un cinema del capoluogo siciliano, invito poi accolto concretamente da tutti; ma aveva poi documentato tale circostanza, per averla annotata in un suo diario relativo all'anno 1983, che la Corte di Assise di Caltanissetta aveva fatto, tramite la Polizia, sequestrare tempestivamente (cioè lo stesso giorno della deposizione del testimone) nell'abitazione palermitata del Ceresi, e che, sottoposto quanto alla scrittura ad una perizia grafica tendente ad accertare la effettiva data della compilazione (se antica o, come si era temuto, recente) aveva finito con il comprovare l'assunto, secondo cui la circostanza della presenza in Palermo del Farina Ambrogio, almeno fino alla data del ricordato 2 febbraio 1983, era da darsi per certa e per vera; 6) che non era per niente attendibile la versione di Durante Samuele, secondo cui, appena incontratolo nella cella comune del carcere, in cui si erano trovati condetenuti, Farina Ambrogio gli avrebbe dato incarico, per lire 20 milioni, di fare uccidere il Giudice istruttore dott. Claudio Lo Curto, e gli avrebbe per di più confidato che lui e il figlio ventenne Salvatore si erano resi colpevoli dell'omicidio di Ciaccio Montalto: non solo il Durante risultava già in altra occasione condannato per calunnia ed autocalunnia (per superare ciò la sentenza,

F. Ortolani

travisando i fatti, aveva accennato a pretesi chiarimenti addotti dal Durante quale spiegazione e giustificazione delle imputazioni predette), ma aveva di certo gabellato per "confessioni" di responsabilità, "riferimenti" e "racconti" fattigli dal Farina padre solo per comunicargli, come era evidente e logico, la sostanza delle accuse che a lui e al figlio erano state mosse e che si erano trovate alla base della loro detenzione; 7) che il movente attribuito in sentenza a Farina Ambrogio - a parte la mancanza di prove sui suoi presunti torbidi legami con Minore Antonio Salvatore e sulla stessa esistenza del mandato ad uccidere - non era certo tale, da dimostrare l'insussistenza di altri possibili moventi, in testa a persone diverse dall'imputato in esame: svariati erano infatti i nominativi, desumibili dagli stessi appunti redatti dal dott. Ciaccio Montalto, delle persone per le quali detto Sostituto aveva avviato indagini (taluna residenti in quella Toscana, a cui il magistrato, per effetto del suo trasferimento a Firenze, stava per pervenire); quanto all'indagine (intercettazione telefonica) che, secondo il riferimento confidenziale fatto dal Sostituto al Maresciallo dei CC. Guzzi (costui ne aveva parlato in una delle udienze dell'Assise), il dott. Ciaccio Montalto avrebbe avuto "intenzione" di avviare contro Magaddino Maria, moglie di Farina Ambrogio, e contro alcuni parenti dei due coniugi, onde appurare l'esistenza di cambi irregolari di valuta dagli stessi posti in essere, avrebbe dovuto prima dimostrarsi che detto Farina avesse avuto contezza di tale proponimento del magistrato, stante anche il fatto che, contrariamente all'assunto della impugnata sentenza, soltanto nel

F. Ortolani

1985 i parenti del Farina erano stati per la prima volta sentiti in ordine alla irregolarità dei cambi: ragione per cui era da escludere che gli stessi ne avessero potuto accennare all'imputato in questione prima dell'assassinio del Sostituto; 8) che essendo certo che, se non fino alle ore 2 - 3 della notte sul 25/1/1983 (sola circostanza ritenuta oggetto della falsa testimonianza di coloro che l'avevano asserita), quanto meno fino alle ore 23,30 - 24,00 del 24 gennaio precedente il Farina si era trovato, con la famiglia, a festeggiare il proprio compleanno nell'abitazione del fratello Salvatore, non avrebbe potuto poi tranquillamente ritenersi che dopo un'ora circa egli avesse potuto partecipare, in altro punto di Valderice, allo omicidio del Sostituto.

Fra l'altro, poichè gli assassini non potevano che ignorare l'ora in cui il dott. Ciaccio Montalto avrebbe finito, dopo avere tanto girovagato con gli amici, con il rincasare, logica voleva che i veri assassini avessero per lungo tempo seguito da vicino, pedinandolo e spiando direttamente i movimenti e gli spostamenti da esso via via effettuati, il predetto magistrato; 9) che Farina Ambrogio sarebbe stato meritevole, comunque, della concessione delle attenuanti generiche.

Vanno ora sintetizzati i motivi di appello addotti nell'interesse di Minore Calogero, che possono essere contenuti nei limiti delle seguenti proposizioni: 1) nullità dell'intero giudizio, sentenza compresa, per avere la Corte di primo grado disposto la proseguzione del dibattimento "in assenza" di detto imputato, nonostante la sussistenza di un suo assoluto e legitti-

mo impedimento a comparire: si era infatti trattato di un soggetto affetto da esiti di infarto acuto bilaterale, reni policistici cronici, grave insufficienza renale ed altro, un soggetto che, secondo apposito fonogramma inviato dai CC. di Teramo (ove trovavasi detenuto e ricoverato nel locale ospedale), aveva rifiutato la disposta traduzione per le sue precarie e documentate condizioni di salute; disposta dalla Corte la visita fiscale, non soltanto essa aveva avuto un esito favorevole per l'imputato, ma si era erroneamente e malamente parlato di una rinunzia dell'imputato in questione a comparire, che era stata, è vero, espressa dallo stesso con telegramma apposito, ma che era stata anche espressa in termini e proposizioni tali da evidenziare il concetto che si era trattato di una rinunzia coartata, dettata cioè dalla personale subordinazione dei propri diritti processuali alle preminenti ragioni di salute (avendogli i medici prospettato l'esigenza di assicurare a se stesso la massima distensione psico-emotiva, oltre che l'esigenza di terapie continue e controlli, condizioni tutte rese impossibili dalla coattiva traduzione da Teramo a Caltanissetta); chiedeva l'appellante, pertanto, che venisse dichiarata anche la nullità di tutte le ordinanze aventi attinenza e connessione con la finale dichiarazione della prosecuzione in sua assenza; 2) regressione del processo al primo grado del giudizio, stante che la Corte di Assise - erroneamente e in contraddizione con talune proprie ordinanze che presupponevano la connessione (necessaria) tra il presente giudizio e quello per corruzione iniziato in Caltanissetta contro il Sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, dr. Costa,

Antolani

ma dalla Corte di Cassazione ad un certo punto per legittima suspicione sottratto ai giudici di Caltanissetta e deferito ai giudici di Messina - aveva misconosciuto la pregiudizialità del giudizio per corruzione sopra ricordato rispetto a quello presente, nonostante che la pregiudizialità stessa fosse stata eccepita in base al combinato disposto degli artt. 18, 45, e seguenti, del codice di rito: se la corruzione del dr. Costa era stata negli atti prospettata come possibile causale (o concausa) dell'omicidio del dr. Ciaccio Montalto, l'invocata pregiudizialità avrebbe dovuto essere conseguentemente ritenuta e portare, quindi, alla sospensione del presente giudizio, secondo il disposto della legge processuale, a nulla rilevando che si fossero in questa sede acquisiti degli atti relativi al processo contro il dr. Costa; in base alle considerazioni predette, veniva proposta impugnazione avverso le ordinanze che la pregiudizialità avevano misconosciuto e travolto; 3) nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore, per l'omesso deposito, da parte di costui, di alcuni atti processuali; la deliberazione del predetto magistrato di stralciare dal presente procedimento alcuni atti processuali (ciò stando anche ad una certificazione inviata alla Corte di Assise, su sua richiesta, dall'ufficio istruzione del Tribunale di Caltanissetta) per poi inserirli in altro processo contro ignoti, aveva infatti determinato la violazione dell'art. 372 c.p.p. e, quindi, la nullità sopra cennata: trattavasi peraltro di atti "di cui ancor oggi ai difensori è stata inibita la cognizione"; detta nullità era, d'altra parte, tale da determinare, anche, la nullità dell'intera fase

F. Ortolani

dibattimentale di primo grado; 4) nullità dell'ordinanza con cui la Corte di primo grado aveva ritenuto di non disporre, su istanza della difesa, l'eliminazione di due scritti anonimi (organigramma della mafia e lettera provenuta da Zurigo, contrassegnata dalla firma "Bianconero"), di cui avrebbe dovuto essere invece ordinata l'eliminazione in base al disposto dell'art. 141 c.p.p.; 5) esigenza di rinnovare parzialmente il dibattimento per assumere in esame un teste residente in America, Nik Abate, che trovavasi nella lista dei testi addotti dal Procuratore della Repubblica a sostegno delle accuse, che era stato poi fatto proprio dal difensore di Minore Calogero, ma che la Corte di Assise aveva inopinatamente deciso di non escutere, senza che avesse mai rilevato la superfluità di procedere a tale audizione; 6) esigenza di fare rilevare la irritualità dell'ordinanza del 25/5/1988, con cui l'Assise aveva disposto la lettura anche delle dichiarazioni rese al P.M. di Trapani da Calderone Antonino, che non aveva a quel tempo alcuna posizione processuale, per vero assunta, quale testimone, soltanto in epoca successiva: escusso il predetto il 23 e il 24 settembre del 1988, solo allora avrebbe potuto darsi lettura delle dichiarazioni cennate e chiedersi, anzi, al teste se le confermasse o meno; 7) esigenza, contrariamente a quanto operato dalla prima Corte, di consentire la produzione di una perizia grafica diretta a lumeggiare che non era stata la moglie del magistrato poi ucciso, La Torre Isabella -come da costei falsamente dichiarato allorchè era sta assunta al dibattimento come testimone -, a stipulare e sottoscrivere gli atti di acquisto di due autovetture da potere di una azien-

F. Ortolani

da di cui era contitolare uno dei Minore, dato che a fare quanto sopra era stato personalmente il dott. Ciaccio Montalto: il quale aveva, per ciò stesso, tenuto un atteggiamento tale da neutralizzare la tesi accusatoria, secondo cui sarebbero stati antichi e insanabili fenomeni di antagonismo manifestatisi fra Ciaccio Montalto da una parte e i Minore dall'altra, a spingere i secondi all'uccisione del primo; tesi del tutto infondata, se detto magistrato era arrivato al punto di allacciare personali rapporti di affari con i suo pretesi e irriducibili "nemici"; chiedeva anche l'appellante, in proposito, che venisse da questa Corte acquisita la copia di una denunzia per falsa testimonianza appositamente avanzata contro la predetta La Torre e sfociata in un procedimento pendente presso la Pretura di Caltanissetta; 8) esigenza di sentire Montalto Irene, madre dell'ucciso, la cui audizione, inizialmente disposta dalla prima Corte, era stata poi data per superflua dalla stessa in base all'assunto, erroneo, che la moglie del dott. Ciaccio Montalto avesse, deponendo e chiarendo i fatti, su cui avrebbe dovuto essere escussa la Montalto, reso non necessaria la di lei testimonianza: nessun chiarimento era provenuto, invero, dalla predetta vedova del magistrato.

Esclusa l'esistenza, nel processo, di circostanze seriamente indizianti in ordine alla sua supposta mafiosità (non avevano siffatta valenza quelle messe avanti dalla Corte di primo grado per pervenire alla di lui condanna in base all'art. 416 bis del codice penale), Minore Calogero ha addotto, poi, le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere assolto con la più ampia formula dai reati di omicidio volontario, furto, incendio, nonchè dai reati

M. Montalto

connessi all'omicidio, concernenti le armi.

Ci si limiterà in questa sede, per le ragioni spiegate, ad occuparsi dei soli motivi attinenti all'omicidio e ai reati sulle armi a quello connessi.

Ha lamentato il Minore di essere stato assolto da tali imputazioni con formula semplicemente dubitativa, nonostante l'assoluta inconducenza degli indizi a suo carico prospettati. Premesso, anzi, che soltanto congetture, illazioni e sospetti avevano portato gli inquirenti, in origine, a muovere ai germani Minore l'accusa di essere stati i mandanti dell'omicidio in parola, ha rilevato l'appellante che era stata incomprensibilmente elusa la ricerca di eventuali altri mandanti e di eventuali altre causali: tanto più che si era di fronte al caso di una vittima che in tanti anni di attività professionale aveva colpito diversissimi personaggi dell'ambiente trapanese, una vittima che si era anche impegnata in un'attività politica cittadina e nazionale, e che, dopo la crisi coniugale, aveva condotto una vita privata disordinata; e dunque, i molteplici interessi facenti capo all'ucciso- professionali, politici, sportivi, affaristici, relazionali, ecc. -, il suo essersi alacremente occupato, negli ultimissimi tempi, di illecite attività poste in essere da soggetti diversi dagli odierni imputati e ritenuti notoriamente pericolosi (ne avevano parlato testimoni come il dott. Cerami, il dott. Collura, l'appuntato della P.S. Genova, l'Ispettore Guzzi, il dott. Montalbano, il Colonello Rizzo, ed altri ancora), la sua stessa vita privata, erano tutti elementi tali da fare ipotizzare la probabile esistenza di altri mandanti e di altre persone interessate ad uccidere il menzionato magistrato.

A Ortolani

Peraltro, non solo non vi era stata una soddisfacente motivazione circa l'esistenza di un reale collegamento fra i Minore e i pretesi esecutori del delitto, ma si era perfino arrivati a dire, nella sentenza, che i predetti esecutori svevano "interessi propri" all'eliminazione del dott. Ciaccio Montalto.

La verità era, secondo le conclusioni di Minore Calogero, che a suo carico non era stato indicato e non sussisteva, alla luce delle risultanze processuali, alcun movente plausibile e credibile, per cui avrebbe dovuto essere assolto con formula ampia anche con riferimento alle cennate imputazioni. Va a questo punto detto che, dopo l'espletamento della perizia balistica disposto da questa Corte, si è davanti alla stessa proceduto alla conseguenziale, ulteriore fase dibattimentale, nel corso della quale sono state avanzate dalle parti talune istanze istruttorie (ovviamente collegate a quella fondamentale di rinnovazione parziale del dibattimento, in base al disposto dell'art.520 c.p;p. del 1930).

Il Procuratore Generale ha chiesto: 1) l'audizione di Tommasso Buscetta (che la Corte di primo grado aveva sentito bisogno di interrogare, in America, su fatti a lui risultanti quale noto conoscitore degli ambienti mafiosi di varie zone della Sicilia, ma che si era detto, all'epoca, non disposto a collaborare con l'Autorita giudiziaria italiana); 2) l'audizione di Pellegriti Giuseppe, a conferma o meno di interrogatori (dei quali allegava copia, chiedendone l'acquisizione) resi a taluni magistrati del Nord appartenenti all'ufficio del Pubblico Ministero, nonchè magistrati di Paler-

Ortolani

mo, Catania e Caltanissetta; interrrogatori in occasione di quali aveva fornito elementi e dati concernenti l'uccisione del Sostituto Ciaccio Montalto; 3) l'acquisizione di lettere di corrispondenza (che chiedeva di produrre) fra l'ufficio di esso P.M. e i Carabinieri di Adrano, nonchè fra lo stesso ufficio e il Direttore della Casa circondariale di Trani: lettere dirette a dare riscontro a talune circostanze, accusatorie per taluno degli odierni imputati, emerse nella fase istruttoria espletata per l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto, od emerse per effetto di altre attività giudiziarie (i cennati interrogatori resi dal Pellegriti); in particolare la corrispondenza era diretta a lumeggiare se negli anni 1979 o 1980 il Pellegriti si fosse trovato in stato di "latitanza, e se negli anni 1986 e 1987 Evola Natale e il predetto Pellegriti si fossero trovati ristretti nella stessa sezione della Casa circondariale di Trani o, comunque, nella possibilità di incontrarsi e scambiarsi confidenze in occasione del "passeggio"; 4) l'audizione di Marino Mannoia Francesco, che aveva in sede giudiziaria illustrato l'organigramma di talune "famiglia" mafiose siciliane e parlato, in particolare, di uno dei fratelli Minore come appartenente a quella di Trapani; 5) la comparizione sia dei periti che avevano con apposito elaborato (non dichiarato nullo da questa Corte) disquisito, subito dopo l'omicidio Ciaccio Montalto, sul numero e sul tipo delle armi verosimilmente usate dagli uccisori e sia dei periti nominati dal giudice istruttore di Caltanissetta per incarico di questa Corte (dettisi non in grado - per la vetustà attuale del revolver già sequestrato, assieme ad altre armi, all'imputato Evola Natale - di affermare od escludere che si trattasse proprio

del revolver usato per l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto): e tutto questo al fine di dedurre, dall'audizione e, se necessario, dal "confronto" dei menzionati periti, elementi utili all'accertamento degli autori dell'omicidio, uno dei quali in sede di accusa identificato per il cennato Evola; 6) l'acquisizione della sentenza "emessa dalla Corte di Cassazione in ordine al max-processo di Palermo (Abate Giovanni ed altri), nella quale, secondo le informazioni di stampa, sarebbero stati affermati dei principi in materia di credibilità dei pentiti, tra i quali Buscetta, Marino Mannoia e Calderone, e circa la responsabilità dei "capi famiglia" per i delitti eccellenti avvenuti nel loro territorio".

I difensori dei Minore, a loro volta, hanno chiesto: 1) l'autorizzazione a produrre copia di una sentenza emessa il 21.11.1990 dal Tribunale di Messina e già passata in giudicato, con la quale Minore Calogero era stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., a lui contestata con riferimento allo stesso periodo contemplato dall'odierna e identica imputazione; 2) l'audizione quale testimone del Maresciallo dei CC. Santomauro Bartolomeo, autore di un precedente rapporto con il quale era stato riferito all'Autorità giudiziaria come fosse da ritenere, ormai, alla luce delle risultanze emerse da apposite indagini, che l'imputato Minore Antonio Salvatore fosse stato ucciso nel novembre 1982, e cioè in epoca antecedente a quella dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto; 3) l'audizione di Minore Antonio, figlio dell'imputato Antonio Salvatore, sempre sulla circostanza relativa alla scomparsa e all'eventuale uccisione del predetto genitore

F. Ortolani

in periodo anteriore alla data del mortale agguato in danno del Sostituto.

Altre istanze istruttorie sono state avanzate dal difensore di Farina Ambrogio e Magaddino Maria, sulle quali non occorre soffermarsi perchè concernenti imputazioni estranee, per la ragione spiegata, alla competenza del primo giudice.

Delle sopra elencate richieste questa Corte ha accolto quelle relative all'audizione del Pellegriti, del Mar. Santomauro e di Minore Antonio, audizione poi concretamente posta in essere; sono stati comunque acquisiti gli atti cui il Procuratore Generale ha fatto, con le cennate richieste istruttorie, riferimento (interrogatori e lettere oggetto della ricordata corrispondenza), ed è stata pure acquisita la sentenza del Tribunale di Messina indicata nell'interesse di Minore Calogero.

Per completezza deve accennarsi al fatto che il Procuratore Generale ha ad un certo momento chiesto di produrre degli atti, dai quali sarebbe stato possibile desumere che, secondo la P.S., anche in epoca successiva all'omicidio Montalto l'imputato Minore Antonio Salvatore si sarebbe reso autore di fatti criminosi, cosa che si poneva in contrasto con l'esito delle indagini cui aveva accennato il teste Santomauro.

Anche tali atti sono stati, in punto di fatto, acquisiti.

Diritto. Va anzitutto esaminata la questione relativa alla nullità del giudizio di primo grado, per avere la Corte di Assise disposto la prosecuzione del dibattimento in assenza dell'imputato Minore Calogero. Ritiene questa Corte che tale prosecuzione è stata del tutto legittimamente disposta.

F. Ortolani

Ed invero nel caso di assoluto impedimento dell'imputato detenuto, la espressa dichiarata volontà dello stesso di non partecipare al dibattimento esclude la necessità della sospensione o del rinvio d'ufficio del dibattimento (art.497, comma secondo, cod. proc. pen. del 1930).

E' quanto è avvenuto nella specie, in cui l'imputato, con il telegramma cennato anche dall'appellante e pervenuto all'Assise, ha per propria iniziativa chiesto, almeno in un primo momento, che il dibattimento avvenisse in sua assenza.

La difesa ha sostenuto che si è trattato di una dichiarazione di volontà condizionatata, come pure era espressamente detto nel telegramma, dal timore del Minore di essere coattivamente tradotto, per disposizione dell'Assise, da Teramo a Caltanissetta, e quindi di una volontà viziata e non libera. Ma è un rilievo in definitiva non pertinente, avendo l'Assise in un secondo tempo disposto, dopo che le era pervenuto il telegramma prospettante il ricordato timore personale del detenuto, che il Minore venisse informato che, stante l'esito a lui favorevole della visita fiscale nel frattempo posta in essere per iniziativa dell'Assise medesima, vi era "la impossibilità di una sua traduzione coattiva"; ragione per cui gli veniva chiesto di dichiarare "se intendesse o meno consentire incondizionatamente..... che il dibattimento si svolgesse in sua assenza".

Ora, come è stato sottolineato anche dal primo giudice, avendo i CC. di Teramo comunicato che il Minore, reso edotto del contenuto dell'ordinanza emessa per ultimo dall'Assise, aveva dichiarato di "aver già rinunciato

F. Ortolani

motivamente alla sua presenza in dibattimento", ne consegue che chiaramente detto imputato si è ora avvalso della facoltà di non comparire e di prestare il suo consenso alla prosecuzione del dibattimento nonostante l'esistenza di un suo legittimo impedimento, che, una volta ritenuto tale anche dall'Assise (dettasi per ciò stesso impossibilitata a disporre quel trasferimento coattivo in partenza temuto dal detenuto), non può più essere reputato come elemento condizionante la determinazione dell'imputato.

La volontà dell'imputato di non comparire, inizialmente viziata, si è successivamente posta come una sua manifestazione di volontà persistente e libera, avendo l'imputato ribadito la sua rinuncia dopo avere avuto comunicato che gli si intendeva dare, a sua scelta, l'alternativa: far rinviare il dibattimento per l'esistenza del ben noto "legittimo impedimento" o consentirne la prosecuzione in sua assenza. Si deve quindi a lui la scelta, anche se, nel ribadire la rinuncia in precedenza (per timore) formulata, si è richiamato alla motivazioni della stessa (legittimo impedimento).

Seconda questione da affrontare è quella relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore (ed asseritamente dell'intero giudizio di primo grado), per non avere lo stesso depositato, a norma dell'art. 372 c.p.p. 1930, atti processuali "utilizzati nel corso dell'istruzione formale".

In pratica, secondo quanto si deduce dalla certificazione che l'ufficio istruzione del Tribunale ha fatto pervenire alla Corte di Assise e che è stato dalla stessa acquisito, il giudice istruttore ha, ad un certo punto,

Ortolani

con suo provvedimento disposto che taluni atti raccolti nell'iter istruttorio venissero inseriti in altro processo contro ignoti.

Ora, a parte il fatto che nell'anzidetto operato del giudice istruttore non può ravvisarsi alcuna nullità (che come è noto deve essere di volta in volta disposta nelle singole norme), e a parte il fatto che se nullità vi fosse stata avrebbe dovuto essere dedotta con "dichiarazione scritta e motivata ricevuta dal cancelliere del giudice istruttore" nel termine di cui all'art. 377 c.p.p. 1930, competeva proprio al giudice anzidetto provvedere, oltre che alla raccolta, al controllo e alla prima valutazione delle prove acquisite; di modo che legittimamaente egli, una volta discrezionalmente ritenuto (è questa la discrezionalità cui l'Assise si è, in ciò vanamente censurata dall'appellante, riferita) che taluni degli elementi raccolti non fossero, per usare le parole dell'art. 299 dello stesso codice, "necessari per l'accertamento della verità" in ordine alle imputazioni su cui si era indagato, e utili invece per altro processo pendente nel suo ufficio contro ignoti, ha provveduto a farli inserire in quest'ultimo.

Dopo avere così deciso (in ossequio ai "poteri" istruttori conferitigli dal sistema processuale all'epoca vigente, cui non corrispondevano e non corrispondono diritti delle parti, nella specie da alcuna norma legittimati a provocare sanzioni di nullità o ad avvalersi di specifici diritti di impugnativa contro il provvedimento in questione), sta di fatto che l'istruttore ha curato quel deposito degli atti "del processo" prescrittogli dallo art. 372 menzionato, non incorrendo, quindi, nella pretesa violazione dello stesso. In altri termini competeva all'istruttore il potere di controlla-

F. Ortolani

re e valutare gli atti acquisiti anche sotto il profilo della loro eventuale superfluità.

Ci si deve ora occupare del motivo d'appello con cui Minore Calogero ha censurato il primo giudice per non avere, stante l'asserita pregiudizialità del processo per corruzione pendente contro il dr. Costa rispetto a quello in esame, rinviato quest'ultimo in attesa della definizione del primo; ciò in quanto, secondo l'appellante, la corruzione del dr. Costa era stata negli atti prospettata come possibile causale (o concausa) dell'omicidio in danno del dr. Ciaccio Montalto.

Anche tale motivo, sfociato nella richiesta di regressione di questo processo al primo grado del giudizio, non può essere accolto perchè infondato. Il fatto stesso che il processo per corruzione autonomo rispetto all'omicidio avrebbe potuto, al più, lumeggiare elementi influenti sull'accertamento della causale dell'omicidio - (accertamento non precluso all'Assise che di detto omicidio si occupava e che, come ammesso dall'appellante, disponeva nel contempo degli atti del processo Costa necessari per valutare se, fra le possibili causali del delitto, avrebbe potuto inserirsi quella avente radici nella corruzione in parola) - denota come non ci si fosse trovati di fronte a un caso di pregiudizialità assoluta e obbligatoria, in virtù della quale il processo in esame avrebbe dovuto essere rinviato in attesa della definizione del processo Costa, bensì, a tutto concedere, di pregiudizialità facoltativa.

Ed è noto che per fare applicazione dell'art. 18 del codice di rito oc-

F. Ortolani

corre un rapporto di "dipendenza", non bastando una qualsiasi semplice connessione.

L'appellante Minore Calogero ha lamentato altresì - e se ne parla a questo punto per ragioni d'indole pratica - il fatto che il primo giudice non avesse disposto l'eliminazione dal processo dell'organigramma della mafia specificato nel motivo addotto e dell'altro scritto, come il primo "anonimo", contrassegnato dalla firma di fantasia "Sergio Bianconero": ciò in base all'art. 141 del codice dirito del 1930.

Ora, non solo alcuna nullità è comminata per l'inosservanza delle norme relative all'eliminazione degli scritti anonimi dai processi, ma è da tenere presente che il ricordato articolo pone un'eccezione per gli anonimi "che costituiscano corpo del reato"; espressione, come è stato in passato ritenuto dalla Cassazione, che non va intesa nel significato stretto attribuitole dall'art. 240 c.p., bensì in quello più ampio di tutto ciò che abbia riferimento al reato. Non va quindi trascurato che l'organigramma - storicamente rinvenuto e sequestrato in Palermo nella abitazione di tale Galante, rimasto ucciso per probabile azione della mafia - conteneva il nome di uno degli odierni imputati di associazione ex art. 416 bis c.p. e di omicidio (Minore) e aveva, quindi, specifico riferimento ai reati oggetto del presente giudizio; quanto all'altro scritto, anch'esso aveva ed ha riferimento al reato di omicidio contestato, fra gli altri, a Farina Ambrogio, se è vero che a costui, ad un certo momento partito per l'America da Zurigo, ne è stata dagli investigatori attribuita la paternità, a scopo, è stato

detto, di depistaggio.

Non sono state dalle parti dedotte altre ragioni di nullità tali da influire sull'intero giudizio di primo grado e sulle sorti processuali dello stesso, per cui può passarsi all'esame di altre questioni.

E' anzitutto da rilevare che dopo avere proposto appello, rispetto a tutti gli imputati, anche nei confronti di Evola Natale, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Pizzo Margherita e Magaddino Rosetta, il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta non ha per essi successivamente presentato e dedotto i motivi che intendeva porre a base della sua impugnazione: ciò ha determinato, con riferimento ai sopra elencati prevenuti, l'inammissibilità dell'appello prevista dalla legge, che va in questa sede dichiarata.

Lo stesso discorso va fatto per l'appello formulato dal Procuratore Generale della Repubblica nei confronti di Farina Ambrogio, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore, senza che vi sia stata da parte dello stesso la presentazione dei relativi motivi.

Stante l'avvenuta morte dell'imputato Evola Natale, deve nei suoi confronti, come preannunciato, dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale, per essersi i reati a lui contestati estinti in base all'art. 150 c.p.

Va invece fatta applicazione del disposto dell'art. 89 del codice di rito del 1930 per quanto concerne l'imputato Minore Antonio Salvatore. In conformità al fondamentale principio che perchè possa essere perseguito lo imputato deve essere una persona vivente, il citato articolo dispone che,

sorgendo dubbio sull'esistenza in vita del predetto soggetto, il giudce, in ogni stato e grado del procedimento, ordina la sospensione dello stesso.

Nella specie è stata prospettata dal difensore del Minore la possibilità che da tempo, addirittura da data anteriore all'omicidio Ciaccio Montalto, l'imputato fosse stato da altri soppresso; ipotesi fatta già, come segnalato dal medesimo difensore, in un rapporto precedentemente redatto anche dal Maresciallo dei CC. Santomauro e ribadita da quest'ultimo in una deposizione testimoniale resa nel procedimento a carico di Minore Calogero + 11, svoltosi davanti al Tribunale di Trapani il 30.3.1992.

Ora, l'indagine in proposito compiuta da questa Corte per mezzo del predetto Maresciallo e del figlio dello stesso imputato, porta a ritenere sussistente quanto meno il dubbio circa l'esistenza in vita del menzionato Minore. Il teste Santomauro, sentito nel presente giudizio in data 27/10/1992, ha infatti confermato le conclusioni cui essi CC. erano da tempo pervenuti, e cioè che Minore Antonio Salvatore, fra il 22 e il 24 novembre del 1982, fosse rimasto vittima di un veneficio consumato in suo danno dai componenti di una cosca mafiosa alla quale sarebbe stato egli stesso vicino, e ciò nel corso di una cena alla quale, assieme ad altri tre mafiosi del trapanese, era stato invitato a partecipare, nella zona di Palermo; invito e cena che avevano assunto l'aspetto di una "trappola" che aveva in definitiva sortito effetto e portato all'uccisione del Minore e di altri.

Il figlio di quest'ultimo ha da parte sua accennato, nell'udienza del 22/10/1992, di avere per l'ultima volta visto il padre, pur se latitante ,

Bartolani

nel periodo della vendemmia del 1982 e di non avere avuto più notizie, da allora, da parte dello stesso genitore nè di altri. Ha affermato anche di avere in un certo giorno, fra la fine del novembre e il 10 dicembre del 1982, trovato nella buca delle lettere della sua abitazione una lettera anonima "con la quale mi si comunicava che mio padre non c'era più e mi si consigliava di non cercare il cadavere; mi si comunicava, altresì, che mio padre era stato eliminato insieme ad altri".

A quanto detto va aggiunto che la notizia della morte del Minore è stata anche data nel corso di una trasmissione radiofonica denominata "Gazzettino di Sicilia", anche se non è stato possibile ai CC. (deposiz. Santomauro) individuarne la prima fonte.

Il Procuratore Generale ha fatto presente, nondimeno, che da un rapporto redatto dalla P.S. di Trapani nel 1990, emergeva che, secondo la stessa P.S., il Minore era a quell'epoca in vita (essendo stato segnalato come autore di reati). E lo stesso teste Santomauro ha detto di sapere che la Questura di Trapani era "tuttora convinta dell'esistenza in vita del Minore".

Senonchè, è da dire, questa Corte è tenuta a fare applicazione dell'art. 18 c.p.p. anche nel caso di dubbio, e cioè nel caso in cui l'indagine compiuta, o comunque da compiere, lasci luogo ad un margine di perplessità.

Sotto tale profilo, è da ritenere che qualsiasi ulteriore approfondimento circa la morte effettiva del Minore, di cui non risultano tracce concrete di esistenza in vita, ma di cui, d'altra parte, non è nemmeno mai stato rinvenuto il cadavere, sarebbe in sè vano e defatigatorio. Essendo già d'o-

fin

Ortolani

ra certo, stando al contenuto del rapporto dei CC. e di quello della P.S. (che non ha mai posto in essere indagini specifiche dirette ad accertare se il Minore fosse o meno in vita, ma lo ha genericamente e induttivamente segnalato e denunziato come autore dei reati con detto rapporto attribuitigli), che non sono sussistiti nè sussistono elementi oggettivi dai quali dedurre la prova circa l'esistenza in vita del Minore- si badi che quella della P.S., come quella degli stessi CC., altro non sarebbero e non sono se non congetture ed opinioni circa la morte o meno di detto imputato -, altro non resta che dichiarare, per il prevenuto Minore Antonio Salvatore, la sospensione del procedimento di cui all'art. 89 già ricordato.

Si dispone pure che si provveda, dagli organi di cancelleria, ad estrarre copia degli atti concernenti il Minore anzidetto, per dar vita nei suoi confronti ad un separato procedimento.

Sgombrato il campo dalle questioni fin qui trattate, il discorso va incentrato ora su di una fondamentale problematica: se il primo giudice fosse competente o meno a giudicare ed occuparsi, oltre che dei reati che avevano come parte offesa il dott. Ciaccio Montalto, e del processo corrispondente, anche di procedimenti eventualmente connessi con i reati suddetti.

La Corte di Assise non si è posta l'interrogativo o vi ha dato, comunque, una risposta implicita positiva.

Questa Corte ritiene invece che al suddetto quesito va data una risposta negativa.

Premesso che, in linea di massima e salve determinate particolari situa-

F. Ortolani

zioni processuali non ricorrenti nella specie, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito vanno applicate le norme prima vigenti (art. 245 delle norme di coordinamento, di cui al decreto legislativo 28/7/1989 n.271) - principio che è valido nel nostro caso -, occorre por mente al fatto che dopo aver previsto, nell'art. 41 bis del vecchio codice di procedura penale, una determinazione originaria ed automatica di competenza per i processi concernenti magistrati (imputati o parti offese), il legislatore ha formulato un'ulteriore previsione, che, racchiusa nell'art. 48 ter dello stesso codice, è diretta a disciplinare gli effetti della connessione rispetto alla competenza stabilità per i procedimenti riguardanti magistrati. E ha disposto: nel primo comma, che "la connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati ..... non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissioni"; nel secondo comma, che "quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralità di procedimenti,ai sensi dell'art. 41 bis".

Dal testo dell'art. 48 ter - la cui rubrica è stata significativamente intitolata "Casi di esclusione degli effetti della connessione- risulta dunque chiaro che la "vis attractiva" del processo riguardante magistrati, nei confronti di altri procedimenti, è stata limitata alle ipotesi di pro-

F. Ortolani

cessi relativi a reati "commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni", alle quali va anche aggiunta l'ipotesi del concorso nel reato contestato al magistrato o di cui egli sia parte offesa.

Discende da tutto questo che la eventuale connessione oggettiva, teleologica o probatoria non vale a sottrarre al giudice naturale la competenza che gli spetta; e discende altresì che per ogni vicenda giudiziaria che non abbia per oggetto, che non concerna cioè, con la qualificazione di parte processuale, la persona di un magistrato, il procedimento che la riguarda deve seguire le normali regole di determinazione della competenza.

La verità è che l'art. 48 - ter ha voluto ridurre gli effetti della connessione e si è inserito in una linea di tendenza manifestatasi negli ultimi anni e diretta all'abbreviazione dei tempi necessari per lo svolgimento del processo penale: ci si riferisce all'art. 29 L. 13/9/1982 n.646 (antimafia), agli artt.17, 26 e 31 l. 22/5/1975 n.152 (ordine pubblico), alla legge 30/4/1976 n.159 (valutaria) e all'art. 35 l. 18/4/1975 n.110 (armi), leggi tutte che hanno escluso gli effetti della connessione, o ne hanno previsto l'operatività se indispensabile per l'accertamento dei reati o della responsabilità dell'imputato, o ne hanno "di regola" escluso la rilevanza.

E la verità è che è stato abbandonato il criterio mitico del simultaneus processus e accettato, piuttosto, il rischio di una eventuale contraddittorietà di giudicati, pur di pervenire ad un accertamento giudiziale di determinati reati più semplificato e celere.

F. Ortolani

"Ratio" della legge, nel caso in cui il magistrato abbia assunto la veste di imputato, è stata quella di definire al più presto il processo onde risolvere in tempi brevi ogni dubbio sul suo "status" e ridare rapida credibilità all'ufficio di sua appartenenza; ove invece il magistrato abbia assunto la veste di persona offesa o un ruolo comunque diverso da quello dell'imputato, si è voluto dal legislatore pur sempre assicurare la rapida definizione del giudizio, senza la quale difficilmente il magistrato avrebbe potuto svolgere, nel migliore e più sereno dei modi, la sua funzione.

Quanto è stato fin qui affermato trova, peraltro, riscontro in precedenti giurisprudenziali della Cassazione, che si citano: "..... dopo le recenti riforme procedurali, la riunione dei procedimenti per connessione opera solo in casi strettamente limitati, privilegiandosi, per ragioni di celerità, economia e certezza, il principio costituzionale di conservazione del processo presso il suo giudice naturale e precostituito. Ne deriva che una ..... mera connessione soggettiva, teleologica e probatoria non è sufficiente a sottrarre al giudice naturale la competenza territoriale" (Cass. 8/11/1983, in Giur. Ital. 1984, II, 146); "L'art. 48-ter c.p.p. ammette lo spostamento di competenza per i reati connessi con quelli contro magistrati, per i quali la competenza sia stata stabilita ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso codice, soltanto quando i reati - tra loro diversi - siano stati realizzati con la stessa azione od omissione (concorso formale omogeneo ex art.81 comma 1° c.p.), ovvero con più azioni od omissioni contestualmente (concorso materiale), o quando il reato attribuito al magistra-

Ortolani

to sia stato commesso da più persone in regime di concorso (art.48-ter comma 2°) e non quando le condotte commissive od omissive siano, sotto il profilo naturalistico e normativo, diverse e siano state realizzate in tempi diversi" (Cass 19/1/1987, in Cass. Pen. 1988, pag. 467, mass.415).

Deve conclusivamente dirsi, nel caso in esame, che non ricorreva alcuna delle condizioni previste dall'art.48-ter c.p.p., per potere operare la concentrazione a Caltanissetta di tutti i processi in punto di fatto sottoposti al suo giudizio.

Alla stregua di detta norma, ben ha potuto e dovuto la Corte di Assise in questione occuparsi dei procedimenti relativi ai fatti di cui alle lettere C (detenz. ill. pistola mitragliatrice), D(porto illegittimo della stessa arma), E (detenz. ill. di due rivoltelle cal. 38 Special), F (porto ill. delle stesse rivoltelle), H (omicidio) ed I (esplosioni pericolose); i reati sub C-D-E-F-I sono stati infatti attribuiti, nella contestazione, anche e soprattutto con riferimento specifico alla data del 25/1/1983 in cui il dott. Ciaccio Montalto è stato assassinato e sono da considerare, quindi, contestuali al delitto principale di omicidio consumato in detto giorno. Le identiche condizioni di tempo e di luogo in cui tutti i predetti delitti, omicidio compreso, sono stati cosnumati, le legano fra loro, cioè, con quel rapporto inscindibile di connessione processuale che l'art. 48-ter ha previsto.

Non poteva e non doveva la medesima Corte di Assise occuparsi invece, sempre per i limiti di connessione posti dallo stesso art.48-ter, di tutti

F. Ortolani

gli altri fatti penalmente illeciti che sono stati contestati, essendosi per essi trattato di condotte (plurime) commesse in tempo e località diverse rispetto al luogo e all'orario dell'omicidio.

Di questi ultimi fatti (furto autovettura, ricettazione rivoltelle, incendio, associazione armata di tipo mafioso, violazione dell'art.71, 1° e 2° comma, della legge n.685 del 1975, associazione a delinquere con finalità di spaccio di sostanze stupefacaenti), rispetto ai quali la persona del dott. Ciaccio Montalto è stata ed è rimasta del tutto estranea, avrebbero potuto e dovuto prendere cognizione i giudici del Tribunale di Trapani, i soli ad essere stati nel merito competenti fra l'altro in base alla fondamentale e costituzionale regola della cognizione, in via di principio, spettante al giudice naturale e precostituito per legge (art.25 della COstituzione).

E non si è trattato, si badi, quanto a quella della Corte di Assise sopra cennata, di mera incompetenza per territorio, rilevabile in appello solo se vi è stata l'eccezione della parte interessata, senza la quale si verifica la c.d. "perpetuatio iurisdictionis".

Essendovi stata l'intrusione della stessa Corte (avente una determinata composizione, diversa da quella del Tribunale) in un campo riservato alla sfera di competenza di un giudice da essa diverso (il Tribunale, nella specie di Trapani), come si deduce dal disposto dell'art. 30 c.p.p. 1930, applicabile nella specie, si è trattato piuttosto di vera e propria incompetenza per materia, la quale, una volta rilevata, deve essere "dichiarata

M. Ortolani

di ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (art.33 c.p.p. 1930, anch'esso applicabile nel caso in esame): trattasi di incompetenza, cioè, di carattere assoluto, corrispondente, secondo la ratio legis, ad esigenze di capacità del giudice normativamente prefissate e di idonea organizzazione del suo ufficio e di esso soltanto.

Non si versa peraltro in alcuna delle ipotesi di conflitto, nè rispetto al provvedimento con cui a suo tempo l'organo istruttorio del Tribunale penale di Trapani ha provveduto a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria di Caltanissetta,ritenuta competente, nè rispetto alla Cortè di primo grado, che non ha sollevato conflitto. Si è qui in un caso in cui non si ha, nè la identità, nè la contemporaneità di atteggiamenti processuali fra due giudici richieste dall'art. 51 n.2 c.p.p. 1930, bensì soltanto un contrasto, per gradi successivi, circa la competenza, tra giudice di primo grado (l'Assise di Caltanissetta) e giudice di impugnazione. E poichè il secondo comma dell'art. 51 dispone che "Le norme sui conflitti si applicano anche quanto il giudice di appello dichiara la competenza del giudice di primo grado e questi ..... la propria incompetenza", ipotesi ben diversa dalla nostra, è chiaro che nel caso in esamę non vi sono nemmeno gli estremi di legge del così detto "conflitto improprio", soggetto in quanto tale alle norme sui conflitti.

Ora, per il disposto dell'art.36, comma secondo, c.p.p. 1930, "... il giudice di appello, quando riconosce la incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quel-

F. Ortolani

la di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero". E' ciò che questa Corte d'Appello dispone nella specie, anche perchè il ricordato art.33 c.p.p. impone al giudice di dichiarare l'incompetenza per materia in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente da quanto stabilisce, in tema di nullità, l'art. 34, comma secondo, dello stesso codice.

Per altra via però, a ben pensarci, può e deve pervenirsi alla stessa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, nella parte concernente i reati sub A- G- L- M- O e P. Poichè giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione, primo comma) in ordine ai predetti reati era, per il disposto e il meccanismo dell'art. 48-ter e per i limiti alla connessione da esso posti, che si sono in precedenza illustrati, il Tribunale (Trapani) anzichè la Corte di Assise (Caltanissetta), non è nella specie sussistita la c.d. capacita specifica del giudice del precedente grado, (avente come detto una composizione ben diversa da quella propria del Tribunale); capacità che attiene alla costituzione del giudice nel singolo processo e presuppone la composizione del collegio con il numero dei membri stabilito dalla legge, la osservanza dei modi prescritti dalla stessa e l'assenza di condizioni specifiche di incompatibilità.

La inosservanza del combinato disposto degli artt.25 della Costituzione e 48-ter del codice di rito del 1930, rientra nel paradigma dell'art.185 n.1 c.p.p. 1930 e, quindi, importa una nullità di carattere assoluto, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

F. Vetdani

Può innestarsi a questo punto, per la ragione che si chiarirà, l'esame dell'eccezione formulata nell'interesse di Minore Calogero in merito alla lettura, a suo dire irritualmente disposta dall'Assise nel primo grado del giudizio, delle dichiarazioni che in precedenza Calderone Antonino aveva fatto al P.M. di Trapani; secondo l'appellante, soltanto dopo che costui avesse assunto, nel procedimento in esame, la veste di testimone, avrebbe potuto darsi corso alla lettura, disposta invece ancor prima di siffatto accadimento, e, quindi, irrituale e nulla.

In proposito può e deve anzitutto osservarsi che poichè Calderone non ha certamente deposto, con le predette dichiarazioni, su fatti e circostanze concernenti imputazioni per le quali si è in questa sede riconosciuta la competenza (omicidio del dott. Ciaccio Montalto e reati di armi connessi), la questione prospettata dal difensore del Minore si fa praticamente irrilevante. Può però aggiungersi e precisarsi che, in base all'ultimo comma dell'art. 466 c.p.p. 1930 (" è permessa la lettura di ogni atto o documento non espressamente vietata"), ben avrebbe potuto farsi luogo alla predetta lettura di dichiarazioni rese dal Calderone in un procedimento diverso, dichiarazioni rese appunto con la lettura fungibili, a fini probatori, con quanto narrato da un teste al dibattimento.

E può aggiungersi, il che anzi ha un valore preponderante e preliminare, che in ogni caso la lettura di atti o documenti in ipotesi di divieto produce soltanto una nullità relativa, sanabile con l'acquiescenza della parte; che nella specie vi è stata, per non avere, esso interessato, fatto

F. Ortolani

rilevare la nullità stessa secondo la formalita prevista dall'art. 471 c.p.p. 1930.

Può così passarsi all'esame del merito di tutte quelle imputazioni delle quali bene ha fatto la prima Corte ad occurarsi, avendone la competenza.

Va subito detto che non essendo stata raggiunta la prova, per l'omicidio e i reati connessi, della responsabililta di Farina Ambrogio, Farina Salvatore (contro il quale ha appellato il P.M.) e Minore Calogero, si impone la loro assoluzione (per il secondo è anzi da dire, più rettamente, che trattasi della conferma della pronuncia assolutoria già emessa nei suoi confronti).

Prima di parlare della posizione di Farina Ambrogio si dovrà necessariamente accennare a quella del Di Maria, amico dello stesso, che è stato presentato dai verbalizzanti come uno degli esecutori materiali del delitto di cui ci si occupa. Tale ruolo certamente mal si attaglia al Di Maria se è vero che, come il tagliando del biglietto rinvenuto negli archivi dell'Alitalia consente di ritenere, il 21.1.1983 lo stesso ha utilizzato il volo Palermo-Roma e, dopo, quello Roma-Monaco, da dove è partito per New Jork il 25 gennaio successivo, nelle prime ore del quale giorno l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto si è verificato.

Le anzidette risultanze, basate su elementi obiettivi che non possono essere scalfiti dall'atmosfera di arbitrario e astratto scetticismo che ha permeato la sentenza del primo giudice, hanno trovato e trovano un controllo e un riscontro nella dichiarazione doganale che il Di Maria ha com-

F. Ortolani

pilato e sottoscritto all'arrivo a New Jork nel pomeriggio del 25/1/1983. L'impugnata sentenza, pur dando atto di quanto si è detto, lo ha svalutato con argomenti inconsistenti, arrivando a parlare dell'astratta ma, nella specie, non comprovata possibilità che il Di Maria avesse voluto, con la cennata dichiarazione doganale, precostituirsi un alibi nonostante avesse fatto viaggiare un altro al suo posto: tesi non sorretta da alcunchè e in contrasto con i dati di fatto emersi, che non possono essere neutralizzati con considerazioni che, in mancanza di specifici supporti, assumerebbero, ad un certo punto, l'aspetto della vera e propria prevenzione.

Il Di Maria non può essere fatto figurare come sicuro assassino del dott. Ciaccio Montalto sol perchè è venuto in Sicilia dall'America nel dicembre 1982, non molto tempo prima che si verificasse l'omicidio, perchè si nutre il dubbio e il sospetto che abbia fatto ritorno all'estero dopo tale delitto, in contrasto con la documentazione acquisita, e perchè si è constatato, in lui, il possesso di circa 70 milioni, peraltro risalente, in origine, ad epoca anteriore al misfatto.

Tanto più che si ha ragione di ricollegare la sua partenza alle perquisizioni da lui subite il 19 gennaio del 1983, che lo hanno reso edotto di essere nel mirino dei tutori della legge, per fatti che non potevano avere alcun legame con il dott.Ciaccio Montalto.

Prima di valutare la posizione di Farina Ambrogio, occorre soffermarsi sull'episodio del furto dell'autovettura di Tramuta Simone, avvenuto in Campobello di Mazara il 27/8/1982 e attribuito materialmente al figlio del Farina, Salvatore. Ci si deve occupare qui di tale fatto, ovviamente senza

F. Ortolani

che si voglia e si possa intaccare la libertà di giudizio del giudice competente che dovrà in separata sede esaminarlo, per i riflessi che avrebbe avuto sull'omicidio incriminato, stante che l'auto rubata al Tramuta è stata rinvenuta, il giorno del mortale agguato, in contrada "Pizzolungo" di Trapani, non lontana dal luogo dell'assassinio.

Ora, mentre il passaporto di Farina Salvatore dà contezza della circostanza che il predetto è partito dalla Sicilia per l'America il 27 luglio 1982, il filmino prodotto a riprova dell'estraneità al furto del medesimo Farina consente di ritenere che il 31 agosto dello stesso anno 1982 lo stesso era negli Stati Uniti, presente alla festa del proprio fidanzamento con Liga Rosaria. Ed è da presumere, in mancanza di indizi contrari gravi, precisi e concordanti, che nel periodo fra il 27 luglio e il 31 agosto 1982 esso Farina Salvatore sia rimasto in America, anche perchè il menzionato passaporto non ha registrato e non registra altri viaggi come avvenuti nel lasso di tempo in questione. E poichè, come ha rilevato la difesa dei Farina, a tale elemento si aggiunge quello, incontrovertibile, secondo cui a Farina Salvatore non corrispondono nemmeno due fondamentali caratteristiche che la teste Cartafalsa - che ha assistito al furto - ha attribuito all'autore della sottrazione dell'autovettura ("capelli scuri", ben diversi per colore da quelli propri del Farina, e capelli "molto corti", assai diversi per taglio rispetto a quelli che il cennato filmino ha messo in evidenza, il 31 agosto citato, essere propri del Farina, all'epoca "capellone"), ben si deve arrivare a concludere che a rubare l'auto non fu sicuramente Farina

G. Ortolani

Salvatore, che non poteva, il 27 agosto 1982, trovarsi in Campobello di Mazara.

Le considerazioni fatte dalla Corte di Assise per sminuire l'efficacia probatoria delle risultanze ricordate (sequestro in casa Farina di una maglia avente colore giallo, come quello proprio della maglia indossata dal ladro nel momento del furto, possibilità per il Farina figlio di fare uso di un passaporto diverso da quello che ha prodotto in sua difesa, sospetta negazione di avere con la famiglia soggiornato a lungo in Campobello di Mazara, testimonianze di parenti circa la presenza di Salvatore in Castellammare nell'agosto 1982) non soltanto non sono idonee a neutralizzare l'alibi di cui si è parlato, ma assumono ancora una volta il sapore della prevenzione.

E' chiaro, per quanto in particolare riguarda i menzionati testimoni, che si sono sbagliati e hanno ricordato male.

Viene per ciò stesso a dissolversi un elemento ritenuto dall'accusa fortemente indiziante, anche in merito all'omicidio del dott. Ciaccio Montalto, per Farina Ambrogio (padre di Salvatore).

E' il momento di occuparsi da vicino della responsabilità di quest'ultimo per i reati di cui alle lettere C- D- E- F- H- I.

La Corte di Assise, nell'affermarla, si è basata anzitutto sul fatto che diversi testimoni vicini al Farina (parenti e amiche), si sono adoperati per negare la presenza del predetto a Castellammare nel periodo dicembre 1982-gennaio 1983. Basta constatare, però: da un lato che lo stesso Farina Ambro-

F. Ortolani

gio, interrogato in America dopo l'uccisione del Di Maria, ha esplicitamente dichiarato e ammesso che "il 18/12/1982 si era recato, via Svizzera, in Italia, soggiornando per circa due settimane a Castellammare del Golfo" e che "era andato poi a Varese, dove si era trattenuto .... sino al 12, 13 o 14 febbraio, allorquando era rientrato in U.S.A. partendo da Zurigo" (f. 156 della sentenza); e dall'altro lato che diversi parenti dello stesso imputato hanno qua e là (come l'amante Campo Giuseppa, del resto) parlato della circostanza che il Farina aveva partecipato a feste di nozze e di battesimo avvenute in Sicilia nel dicembre-gennaio del 1982 e aveva con dei parenti, il 24/1/1983, festeggiato il proprio compleanno nella casa del fratello Salvatore, in Valderice, per escludere il valore probante del mendacio; che non può, in ogni caso, assurgere a prova della responsabilità per l'omicidio e i reati connessi in capo a Farina Ambrogio, sia che fosse dovuto ad una iniziativa personale del predetto fratello Farina Salvatore, sia che ad esso avesse cooperato anche l'imputato in esame, non potendo mai i mendaci in questiore, per la loro equivocità ed inconsistenza probatoria, dare vita alla prova piena che fosse stato Farina Ambrogio ad uccidere il dott. Ciaccio Montalto (fra l'altro, come rilevato da un difensore, non avrebbe avuto senso che il Farina, venuto dall'America su mandato di Minore Antonio Salvatore e del fratello Calogero, per uccidere senza possibilità di essere sospettato, si fosse ripetutamente esposto, facendosi vedere da tutti in Sicilia).

Altro è avere in processo la prova di talune menzogne - vi indulgono

F. Ortolani

anche imputati innocenti, per le più svariate ragioni -, altro è dire certa la responsabilità per omicidio dell'imputato che sia stato colto in flagranza di mendacio. Non si vede come e perchè, quindi, la sentenza impugnata abbia potuto far leva sul fatto che numerose e svariate sono state le versioni sull'andamento degli avvenimenti che hanno avuto a protagonista Farina Ambrogio, quasi che ciò potesse assurgere al rango di indizio grave e preciso anche del fatto che sia stato il Farina, e non altri, ad uccidere il magistrato.

Ma, è stato detto nell'impugnata sentenza, il Farina è fuggìto da Castellammare il 25 gennaio 1983, data dell'uccisione della persona offesa.

Ora, non si vede su quale elemento concreto detta sentenza abbia basato siffatto assunto. Da un lato ha affermato che "Campo Giuseppa, Ingrao Giovanna e Longo Mario hanno dichiarato al giudice istruttore di non avere più visto dopo il 25 gennaio 1983 a Castellammare del Golfo Farina Ambrogio, partito improvvisamente senza salutare (come riferisce Farina Salvatore cl. 1927" (pag. 1101 della sentenza); dall'altro lato ha bollato i predetti testimoni ed altri che agli stessi si sono affiancati - parenti, amici, o testimoni compiacenti in genere - con il marchio dell'inattendibilità e dell'inaffidabilità più completa. Dimenticando peraltro, quanto all'accenno al fatto che il Farina sarebbe partito senza salutare, che tale circostanza era stata "inventata" proprio da Farina Salvatore, il quale aveva capziosamente abbinato la "partenza senza saluti" (se ne sarebbe lamentata la Campo) con l'altro dato secondo cui il fratello Ambrogio era rimasto impegna-

M. Ortolani

to nella festa di compleanno fino alle "ore tre" e non poteva avere ucciso. Sta di fatto che la sentenza impugnata è arrivata anche a dire, ad un certo momento, che la partenza del Farina per l'America è avvenuta il 13 febbraio 1983, il che è un elemento che vistosamente contrasta con la tesi della partenza precipitosa, come tale rivelatrice della sua implicazione nell'omicidio Ciaccio Montalto. La verità è che se l'assunto della partenza precipitosa è riferito al paese di Castellammare è arbitrario, perchè non ancorato ad alcunchè di certo e di obiettivo (l'Assise lo ha dopo tutto ricavato da quanto è stato dichiarato dai parenti dell'imputato, nel contempo, come detto, vistosamente ritenuti menzogneri e inattendibili); se è riferito invece alla partenza dal nord Italia, si pone in contrasto con la deposizione del teste, dott. Ceresi Francesco, secondo cui il Farina si è certamente trovato ancora in Palermo alla data del 2 febbraio 1983 (cade qui a proposito l'accenno ai diari dallo stesso tenuti e alla perizia grafica cui l'appellante ha fatto riferimento).

E se a ciò si aggiunge che la sentenza impugnata ha, come si è ricordato, dato pure per certo che la partenza del Farina per l'America è avvenuta il 13 febbraio 1983, ben si vede come non si possa parlare, sia rispetto a Castellammare del Golfo e sia rispetto al nord Italia, della certezza di una "fuga precipitosa" del Farina, dotata, in quanto tale, di un valore accusatorio.

Non si vede, d'altra parte, perchè il Farina, che è stato descritto in sentenza come un soggetto segnato da precedenti penali e invischiato più

F. Ortolani

volte in affari poco puliti, oggetto di inziative giudiziarie per lui ammaestranti, avrebbe dovuto improvvisamente fuggire da Castellammare, se colpevole, anzichè fermarvisi per qualche tempo e sopire gli eventuali sospetti con una prolungata e depistante permanenza nello stesso Centro, luogo fra l'altro diverso da quello di Valderice, nel quale l'omicidio era stato consumato. Fonte di prova della responsabilità di Farina Andrea sono state ritenute pure le dichiarazioni accusatorie di Durante Samuele, detenuto in Sassari nella stessa cella dell'imputato per una sola serata e divenuto, nondimeno, immediato e confidenziale depositario dell'ammissione di responsabilità del Farina in ordine all'omicidio de quo.

Ritiene la Corte che le anzidette dichiarazioni non offrono alcun serio fondamento di attendibilità; non è intanto consueto e credibile che la commissione di un gravissimo delitto venga confidata a persona che si è avuto modo di frequentare per così poco tempo e cioè, come si è detto, per una sola, anche se lunga serata: considerazione la cui vis logica non viene meno, soltanto perchè, per detta dello stesso teste ma senza possibilità di controllo, i due detenuti in parola avrebbero tantissimi anni prima avuto dei rapporti, di natura criminale; è quanto mai assurda la spiegazione del Durante, secondo cui il Farina padre si sarebbe rivolto a lui e gli avrebbe chiesto di scrivere a quel tale Lo Titolo per commissionargli la soppressione dell'istruttore dott. Lo Curto, sol perchè aveva ragione di pensare che la propria corrispondenza epistolare venisse censurata: anche qui vi sarebbe intanto stata la leggera e fiduciosa partecipazione a persona da

F. Ortolani

poco incontrata della propria intenzione di far commettere e commettere nel contesto un grave delitto, e non si vede, poi, come e perchè il Farina avesse potuto pensare che, mentre le proprie lettere sarebbero state sottoposte a censura, la stessa cosa non sarebbe avvenuta per quelle del Durante; stante lo spessore criminale del Durante, autore di vari delitti e non infrequentemente detenuto nelle carceri italiane, non si vede, d'altra parte, in virtù di quale senso civico e di quale amore per la verità e la giustizia si sarebbe affrettato, all'indomani stesso dell'asserita confidenza, tradendo la fiducia in lui riposta dal condetenuto in conseguenza dei pretesi vecchi rapporti, a prendere contatto con il Maresciallo degli Agenti di custodia Meloni Peppino e a rendere noto il contenuto della confessione di responsabilità fattagli; è da tenere presente, sempre in relazione alla genuità della fonte e alla personalità di chi la dichiarazione per altri accusatoria ha posto in essere, che il Durante, come il primo giudice ha nella sua sentenza ricordato, risulta già condannato per i reati di calunnia e di autocalunnia; va tenuto presente, ancora, che, a parte il generico riferimento al fatto che a lui il Farina avrebbe confidato di essersi reso autore di delitti (omicidio, raffinazione di stupefacenti, commercio degli stessi fra la Sicilia e l'America), il Durante non ha sorretto la sua accusa con la indicazione di circostenze, sia pure per averle apprese in seguito alla narrazione fattagli dal Farina, che inerissero ai delitti e alle modalità di svolgimento degli stessi in modo specifico e diretto, una indicazione tale da consentire un effettivo e concreto controllo di tutti

F. Ortolani

gli aspetti della testimonianza da lui resa.

Quanto detto induce a ritenere che il Durante avesse inventato ogni cosa circa le confidenze che ha assunto di avere raccolto e tale invenzione ha posto in essere, considerata la sua fretta di prendere contatto con il Meloni e di accusare il condetenuto, nella personale e viva speranza che la propalazione fatta ed il servizio reso alla giustizia gli potessere procurare benefici carcerari. Come ha osservato il suo difensore, il Farina altro non ha potuto fare, conversando con il Durante, se non comunicargli la sostanza delle accuse che, in sede giudiziaria, gli venivano mosse, comunicazione della quale il Durante si è servito per dare vita e materia alla pretesa ammissione di responsabilità da parte dell'imputato.

In definitiva la Corte, nel valutare la deposizione del Durante, avverte l'esigenza di adottare la massima cautela.

Difficilmente, del resto, il Farina avrebbe fatto la sua confessione in una cella nella quale si trovavano altre sèi persone, non potendo egli avere per sicuro che le stesse o una di esse, per quanto di regioni diverse dalla Sicilia, non fossero comunque in grado di interpretare, percepire e apprezzare il valore confessorio delle dichiarazioni da lui rese in dialetto siciliano.

E' il momento di occuparsi della condizione di mafioso del medesimo Farina, sia pure per finalità esterne al campo delle specifiche imputazioni associative di cui il primo giudice non avrebbe dovuto occuparsi e di cui non ci si occuperà in questa sede.

Il difensore ha negato tale mafiosità, come pure ha negato l'esistenza di particolari collegamenti, operativi e non, fra Farina Ambrogio, Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero ed Evola Natale, contestando che i predetti avessero avuto cointeressenze, frequenza di rapporti, corresponsabilità in episodi delittuosi.

Ritiene invece la Corte di osservare che anche a volere riconoscere e dare per certo lo spessore mafioso del Farina padre, dei fratelli Minore, dell'Evola e di qualsiasi altro imputato, nonchè l'esistenza di collegamenti illeciti fra loro, non saranno essi a fornire la prova della concreta ideazione e consumazione in concorso dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto. Non è cioè sufficiente dimostrare, ai fini dell'affermazione di responsabilità per tale delitto, che il singolo imputato è mafioso e che tutti gli imputati hanno in passato avuto rapporti e legami intersoggettivi particolari, occorrendo pur sempre dare la prova della loro implicazione nello agguato di cui è rimasto vittima il dott. Ciaccio Montalto.

Sembra d'altronde tesi antigiuridica e azzardata sostenere che, nel trapanese, nessun delitto di natura mafiosa, come quello in esame è stato ritenuto, potesse esservi senza l'espressa volontà di coloro che si fossero trovati a capo delle cosche mafiose della zona, nonchè delle persone a detti capi legati da rapporti di frequentazione e cointeressenza. Un principio avente un valore così generale, proprio di qualsiasi ambiente mafioso provinciale o regionale che sia, non può essere sempre con certezza affermato e ritenuto.

Premesso, infatti, che da un punto di vista logico è necessario fare una graduazione e distinguere ciò che avviene sempre, da ciò che avviene spesso e dall'id quod plerumque accidit (che richiama, nel senso qui usato, il concetto della semplice probabilità numerica), non può essere assunto a massima di esperienza ciò che, come nella specie viene spontaneo affermare, può al più esser detto e ritenuto un fatto più che altro "usuale", una"linea tendenziale di comportamento", che in quanto tale - ed è tale soltanto, nel nostro caso - è caratterizzata da connaturate variabilità ed aleatorietà; caratteristiche le quali impediscono, a loro volta, il sorgere di una vera e propria "regola di esperienza" nell'accezione più corretta e giuridica del termine, cioè di regola che consenta di ricostruire storicamente il fatto, senza che si incorra nel pericolo di dare a certi elementi e a certi dati esteriori di giudizio una significazione diversa da quella che deve essere ad essi attribuita e riconosciuta, in rapporto alla concreta vicenda processuale.

Se in altri processi e con riferimento ad altri episodi criminosi, specifici e concreti, è stato possibile ritenere ed affermare che non vi sarebbero stati determinati delitti se i vertici di questa o di quell'altra "famiglia" mafiosa non li avessero essi stessi conosciuti e voluti, non si può fare nondimeno di ciò un postulato fisso e incontrovertibile, valido per la totalità dei casi e per la molteplicità dei delitti di mafia: siffatta argomentazione, formulata in modo tale da farne un principio assoluto e ineludibile, quasi una prova legale, non può dare automaticamente la cer-

F. Ortolani

tezza di un giudizio ragionevole nel senso etimologico del termine, nè la garanzia di un giudizio giusto.

Si fa quindi inutile sentire Buscetta Tommaso (anche perchè si è ora nella fase di appello e non è in alcun modo emerso che egli fosse effettivamente a conoscenza di fatti e circostanze utili ai fini del presente giudizio), ed è anche da rigettare la richiesta del Procuratore Generale di acquisire quella copia della sentenza della Suprema Corte cui si è riferito.

Un particolare discorso può farsi con riferimento ad Evola Natale, non precluso dalla circostanza che tale imputato sia nel corso del processo deceduto e che si sia nei suoi confronti dichiarata la estinzione dei reati, della quale si è detto.

Se il dott.Ciaccio Montalto fosse stato ucciso con la Smith e Wesson sequestrata a detto Evola, acquisterebbero rilevanza, anche rispetto a tutti coloro che sono stati indicati come suoi complici e che debbono pertanto sottostare al giudizio conclusivo alla luce di tutte le risultanze comunque acquisite, gli eventuali rapporti che siano affiorati sul piano interpersonale fra tutti i giudicabili, nonchè le cointeressenze e i legami che siano fra essi sussistiti; cose che non avrebbero potuto e non potrebbero, una volta accertate, non ripercuotersi e non incidere anche sulla posizione di ciascun imputato e, quindi, sul giudizio di responsabilità che tutti indistintamente li concerne.

Senonchè, a parte la già dichiarata nullità della perizia espletata dal dott. Martino Farneti (all'epoca in servizio presso il II Reparto Celere

Ortolani

della Polizia di Padova) sulla Smith e Wesson della quale si è parlato, non può essere sottaciuto che vi sono seri e fondati motivi per dubitare della genuinità sia della predetta perizia e sia di quella in precedenza espletata sulla stessa arma dai periti Morin e Compagnini, per incarico del Giudice istruttore Lo Curto.

E' intanto noto, e lo ha espressamente ricordato il difensore dell'Evola alla pagina 50 dei suoi motivi d'appello, il giudizio critico espresso sul conto del magistrato ora nominato dalla Corte di Cassazione, che intervenendo in sede di legittima suspicione ha sottratto al dott. Lo Curto l'istruzione del c.d. "processo Costa" per corruzione, mettendo in risalto la "esasperazione evidente del ruolo di inquisitore" già manifestata dallo stesso, la "anomalia del comportamento tenuto dai giudici dell'ufficio istruzione nisseno" e la "finalità a senso unico, quella accusatoria ..." da cui il medesimo ufficio è stato in detto processo guidato.

Ed è nota, altresì, la particolare e per certi aspetti inquietante personalità del perito Morin lumeggiata dalla documentazione giornalistica prodotta dal sopra cennato difensore, dalla quale emerge, da un lato che al predetto sono stati contestati, in relazione alla c.d. "strage di Peteano", i reati di falsa perizia, frode processuale, favoreggiamento e sottrazione di materiale esplosivo, e dall'altro lato che allo stesso è stato addirittura ad un certo momento interdetto l'accesso all'interno del Centro di indagini criminologiche della Procura della Repubblica di Venezia, sulla base di un apposito provvedimento cautelativo adottato dal Capo di quest'ul-

F. Ortolani

timo ufficio, dott. Siclari.

Il perito in questione è stato in particolare accusato di avere deviato le indagini relative, appunto, alla predetta strage, lasciando nei reperti tracce di un esplosivo diverso da quello realmente usato in occasione della stessa.

Tutto questo anche a voler prescindere dalle condanne riportate dal Morin per reati che ne mettono in luce l'inclinazione ad azioni delittuose non lievi, talora addirittura improntate ad una certa callidità (il Tribunale di Verona lo ha condannato per detenzione di armi e munizioni da guerra e il Pretore di Venezia per essersi, contro il vero, spacciato per un laureato in Storia all'Università inglese di Leed e di essere membro della Società britannica di Scienze criminali), - non può non allarmare, mettendo in mostra una tendenza del Morin a manipolare le risultanze delle perizie a lui affidate, così da pervenire ad esiti addomesticati e funzionali alle prevenute esigenze dell'inchiesta giudiziaria di volta in volta oggetto del suo interessamento professionale.

Così come non può non allarmare - circostanza testimoniata con apposita dichiarazione scritta e giurata da Michael Levy, che, interprete del difensore dell'Evola, ha nel laboratorio della Polizia Metropolitana di Londra assistito alle operazioni di perizia sull'arma sequestrata della quale ci si occupa - il fatto che, non soltanto il Morin (di cui Farneti sarebbe stato allievo) ebbe costantemente a presenziare, nonostante fosse stato autore di una prima perizia sull'arma, alle operazioni balistiche compiute

F. Ortolani

nel laboratorio londinese dal secondo perito Farneti (con la strana e sospetta giustificazione che un incarico peritale legato ad altra vicenda processuale avrebbe spiegato tale sua presenza), ma per di più sono stati dallo stesso Farneti effettuati degli spari e dei successivi esami nell'assenza del difensore dell'Evola, dell'interprete Levy e del consulente di parte dell'imputato, prof. Ghio; il quale ultimo si è anche per lettera lamentato di ciò, bollando la procedura peritale seguita con il termine di beffa e rifiutando di partecipare agli sviluppi della stessa.

Sempre dalla menzionata dichiarazione giurata emerge, poi, che la principale operazione posta in essere nel già citato laboratorio è consistita nella comparazione fra un proiettile repertato sul corpo del dott. Ciaccio Montalto e altro proiettile sparato con l'arma in sequestro: ora, allorchè al termine dell'operazione in questione al tecnico inglese, Mr. Brian Arnold, fu chiesto dal difensore dell'Evola di esprimere il suo responso, lo stesso ebbe a dire testualmente: "Non sono in grado di stabilire se il proiettile di reperto è stato sparato dalla rivoltella in sequestro, per mancanza di un sufficiente numero di strie in comune tra i due proiettili". Risposta - sempre secondo la testimonianza del Levy - assai vicinaa quelle date dal perito Farneti, allorchè anch'egli è stato interrogato sul punto dal cennato difensore: che, cioè, "non poteva esprimere un giudizio di identità tra il proiettile di reperto e quello di prova"; "che al 98% il proiettile in esame non era stato sparato dalla rivoltella in sequestro"; che "vi erano notevoli divergenze tra i due proiettili poichè a suo dire pren-

dendo in esame la parte leggibile del reperto cioè parte di sole due righe, e confrontandole con le righe della ogiva di prova, riscontrava all'interno di una riga una microstria somigliante e segni nell'ogiva di prova che mancavano o erano in contrasto con quelle del reperto; esaminando l'altra riga del proiettile di prova, riscontrava strie che mancavano nel reperto, o erano in contrasto per numero e andamento".

La dichiarazione del Levy ha poi reso note le seguenti altre circostanze: "Mr Arnold per fotografare i due proiettili e la rivoltella impiegò una ora e dieci minuti, al termine dichiarò che i negativi erano andati bruciati per un errore di riavvolgimento, ma non ci fece vedere il rullino, bruciato o no.

Il dott. Farneti alle ore 13 propose di fare una pausa fino alle ore 14,30.

Tutti, il dott. Farneti, il prof. Ghio, il prof. Morin, l'avv. Anania ed io, lasciammo il laboratorio e lo stabile. All'orario fissato tornammo nel laboratorio e vi trovammo Mr. Arnold, il dott.Farneti ed il prof. Morin ed apprendemmo che le foto erano state rifatte in nostra assenza.

Quindi l'avv. Anania chiese al dott. Farneti di redigere il verbale per fare risultare quanto era stato fatto o almeno di completare e chiudere quello iniziato il giorno prima da Mr. Arnold. Il dott. Farneti rispose che non era necessario, che la perizia era ultimata e che avrebbe fatto sviluppare i negativi in Italia.

Durante il ritorno il prof. Ghio espresse il giudizio che sicuramente

F. Ortolani

avevano imbrogliato tutto tra loro Farneti, Arnold e Morin e che la perizia era stata una farsa".

Sono circostanze, le predette, di cui non può non essere tenuto conto in questa sede e che proiettano ombre sia sull'operato dei periti Morin e Farneti (gravissimo è il dato di fatto della presenza contemporanea dei due nel cennato laboratorio) e sia sul responso finale al quale sono pervenuti, in forte e palese contrasto con le risultanze della perizia balistica per ultimo espletata su incarico di questa Corte, che, nella sua sostanza, porta ad escludere che si possa dire accertata l'identità e la corrispondenza fra l'arma sequestrata all'imputato Evola e quella che è stata usata per uccidere il dott. Ciaccio Montalto.

Peraltro gli stessi Morin e Farneti hanno dovuto, in sede di chiarimenti resi al primo giudice, ammettere il limite insito nel loro giudizio finale: avendo il primo affermato, "Noi siamo arrivati alle conclusioni sulla base della coagnizione di balistica e di esperienza personale, non solo sulla base di <u>similitudini di gruppi</u> di microstrie"; e avendo il secondo a sua volta affermato, "Nella specie in esame si può parlare solo di <u>similitudine di parte delle impronte</u> rilevate sulla pallottola di reperto con quelle rilevate sui proiettili di test, essendo il proiettile di reperto altamente deformato".

Il loro è stato quindi, come rilevato dal difensore nei motivi di appello concernenti l'Evola, un giudizio basato sulla similitudine e non già sulla identità delle impronte.

A quanto detto può ora aggiungersi che anche per un'altra non secondaria ragione le conclusioni delle perizie Morin e Farneti non sono condivisibili, bensì erronee nel merito.

Questa Corte è infatti convinta che, nell'agguato al dott. Ciaccio Montalto, giammai sarebbe stata usata, da un punto di vista razionale e logico, un'arma come quella che è stata sequestrata all'Evola, una pistola a rotazione fabbricata, come la perizia per ultimo espletata ha messo in chiara luce, nell'anno 1906 o nell'anno 1907, la cui canna "mostra punti corrosi della ruggine .... evidentemente di vecchia data e non .... prodotti dopo l'ultimo sparo", e al cui interno è possibile notare "un rigonfiamento in corrispondenza dell'ultimo terzo della canna stessa".

"Killers" agguerriti ed appartententi a cosche mafiose feroci e determinate ad uccidere un magistrato pericoloso e tenace, come il dott. Ciaccio Montalto, notoriamentee costantemente forniti di armi moderne altamente micidiali, non avrebbero mai usato, per eliminarlo, un'arma che non è eccessivo qualificare con il termine di "relitto" o "ferrovecchio".

D'altra parte, essendo stata l'arma sequestrata all'Evola il 30/10/1983, epoca posteriore a quella dell'omicidio, si dovrebbe pur sempre provare, il che non è concretamente agevole, che anche alla data del 25/1/1983 antecedente a quella del sequestro dell'arma, l'Evola fosse in possesso della stessa e l'avesse potuto usare per uccidere.

Ma la responsabilità dell'Evola per l'omicidio in esame è stata anche affermata da Pellegriti Giuseppe, che l'avrebbe appresa dai fratelli Costan-

F. Montalbano

zo e da "Nitto" Santapaola, tutti di Catania (a suo dire associati ai Minore e ai Farina, del trapanese, in commerci relativi a delle armi su cui stava ad un certo punto indagando il dott. Ciaccio Montalto e che avrebbero deciso di eliminare quest'ultimo, anche su suggerimento del dott.Costa, dopo che non era riuscito il tentativo di corrompere il magistrato poi ucciso), e l'avrebbe avuto confessata, nel carcere di Trani, dal medesimo Evola Natale.

Ora, non si vede come prendere in considerazioni siffatte accuse, che nessun inquirente ha mai positivamente valutato, se è vero che nè i Costanzo, nè il Santapaola - pretesi soci dei Minore e dei Farina nel traffico d'armi preso di mira dal Sostituto - sono mai stati incriminati per l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto; così come non lo è stato lo stesso dott: Costa, preteso ispiratore iniziale del misfatto.

A parte ciò, e anche a trascurare la circostanza che il Pellegriti ha presentato come "fratelli" i Farina, che sono invece padre e figlio, e ha dato erroneamente per compagno di cella dell'Evola quel Pietro Milici che invece l'autorità carceraria di Trani ha escluso sia mai stato tale (ved. documentazione acquisita all'udienza di questa Corte del 5/5/1992), va notato che le dichiarazioni accusatorie del Pellegriti (imputato per calunnia in relazione all'affermazione che mandante dell'omicidio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella sarebbe stato l'eurodeputato Salvo Lima, pienamente contraddetta da altri elementi già in possesso del magistrato inquirente, dott. Giovanni Falcone) non hanno avuto e non hanno

Ortolani

per oggetto la narrazione di precisi fatti e precise modalità di svolgimento degli stessi direttamente riferentesi all'agguato di cui rimase vittima il magistrato - località, orario, durata e condizioni dell'appostamento, tipo di armi usate, nominativo del terzo omicida che, anzi, pur avendolo avuto riferito, stranamente ha detto di non avere memorizzato e di non ricordare -; ma hanno riguardato, soltanto e genericamente, l'ammissione di responsabilità da parte dell'Evola e la causale dell'omicidio (indagini del dott. Ciaccio Montalto sul traffico d'armi operato dai menzionati soci, che, fra l'altro, non avrebbero certo per miracolo potuto cessare dopo l'uccisione in parola): si è, cioè, trattato di dichiarazioni non controllabili, appunto perchè non contornate da fatti e non suffragate dagli stessi, requisiti dai quali non si può prescindere per un elementare principio di civiltà giuridica.

E non basta dire che le dichiarazioni accusatorie di ben due persone, il Durante e il Pellegriti, sono state comunque convergenti in ordine alla "confessione" da entrambi ricevuta in tempi diversi da parte del medesimo Evola: non solo i predetti potrebbero essersi basati su notizie giornalistiche in merito al coinvolgimento (supposto) di Natale Evola nell'uccisione del magistrato e inventarsi una confessione per ottenere benefici giudiziari, ma le dichiarazioni dei due sono rimaste, dopo tutto, prive di qualsiasi possibilità di riscontro e di controllo e vistosamente appaiono quindi inconsistenti e "vuote", "telum imbelle sine ictu".

Si contrappone del resto alla credibilità del Pellegriti la sua personalità, particolarmente contorta, reticente e mistificatoria: si allude alla

Ortolani

cennata imputazione di calunnia; alle accuse mosse nell'audizione davanti a questa Corte ad un Procuratore della Repubblica "che era a Palermo e oggi si trova al C.S.M., del quale non faccio il nome per correttezza", il quale, parlando con lui dell'europarlamentare Salvo Lima (del quale ".... disse che era anche amico"), lo avrebbe informato del fatto che "le testimonianze de relato non avevano alcun valore"; e si allude, infine, all'accusa mossa ai Carabinieri che avevano arrestato Evola Natale (avrebbero consentito che un parente che era in compagnia dell'arrestato si allontanasse con parte delle armi appartententi ad Evola, ciò stando sempre ad alcune confidenze fattegli da quest'ultimo: ved. verbale di dibattimento di questa Corte in data 5/11/1992), accusa che è sfociata in un procedimento a carico dei CC., che si è concluso, però, con un provvedimento di archiviazione (lo si è appreso nel corso del dibattimento del presente grado).

Va peraltro ricordato che, secondo un principio affermato dalla Corte di Cassazione, "Le dichiarazioni dell'imputato con le quali lo stesso ammette di avere commesso i fatti, oggetto dell'imputazione e del processo, non costituiscono, da sole, una prova che esoneri il giudice dal compiere altre indagini e dal sottoporne a controllo la veridicità, la genuinità e l'attendibilità" (sez.I, 15/2/1990, ric. Lanza). Ora, tale principio a maggior ragione vale in un caso come il nostro, in cui si è trattato di confessione che si pone, rispetto al giudice, come fonte di prova indiretta e mediata, una confessione che va interamente controllata, ma che, per l'assenza di fatti specifici, episodi precisi, riscontri, ecc. che la sorreggano e la

corroborino, sfugge a qualsiasi controllo ed a qualsiasi possibilità di sostanziale verifica.

Resta da parlare, tornando ad esaminare la posizione di Farina Ambrogio, del movente che lo stesso avrebbe avuto per uccidere un giudice che, come il dott. Ciaccio Montalto, secondo la sentenza aveva con zelo e determinazione più volte indagato e continuava ancora ad indagare su episodi criminosi di cui lo stesso imputato o i suoi parenti e familiari si erano resi probabilmente colpevoli. Va in proposito constatato che, come la sua semplice lettura mette in mostra, tutta la sentenza di primo grado - a parte l'accenno alla fuga precipitosa del Farina padre da Castellammare del Golfo e al furto dell'automobile (usata dagli assassini) attribuito al di lui figlio, elementi il cui valore probatorio d'accusa si è per quanto detto dissolto - è stata basata sul fatto che esso imputato aveva una personale e assai valida causale per sopprimere la vittima. Va osservato però che, mentre è incontestabile che nella fase delle indagini preliminari dirette alla identificazione dell'autore di un reato, sia talora necessaria, se non addirittura indispensabile, la preliminare individuazione di una possibile causale di esso al fine di un utile proseguimento delle stesse, in quella successiva, nella quale si deve esprimere il giudizio sulla responsabilità a carico dell'imputato, non è più consentito tale modo di procedere.

Ed invero, solo dopo che, in un procedimento che sia fondato su prove indirette, gli elementi di accusa si dimostrino di per sè non del tutto idonei ai fini dell'affermazione della colpevolezza in considerazione della

F. Ortolani

loro polivalenza o ambiguità, si renderà necessario accertare se la individuata causale sia nondimeno tale da poter costituire la chiave di lettura e di decifrazione degli indizi pur sempre emersi a carico dell'imputato, conseguendo da ciò una inversione, rispetto a quella precedentemente effettuata dagli investigatori, della attività di valutazione dei dati a disposizione del giudice, e servendo la esistenza della causale a rafforzare, nella loro efficacia probatoria, gli altri elementi indiziari militanti a carico dell'inquisito.

Qualora dovesse, invece, ritenersi altrimenti, la formazione del libero convincimento finale del giudice potrebbe essere, sia esso nel senso positivo che in quello opposto in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, negativamente condizionata dalla validità o meno di quello che viene posto, sostanzialmente, come premessa maggiore del non consentito sillogismo: "sussistenza di una possibile causale, suo possibile riferimento ad una determinata persona, responsabilità di questa in ordine al fatto verificatosi".

Ora, posto che, nella specie, la valutazione degli elementi di fatto indiziari che, secondo l'impostazione accusatoria, erano gravanti a carico del Farina di cui ci si occupa, porta per quel che si è già detto ad escludere che possa ad essi attribuirsi una effettiva e convincente valenza probatoria, suscettiva di un'affermazione di colpevolezza - (si allude al mendacio posto in essere dai parenti e amici di Farina Ambrogio, alla sua pretesa ma non dimostrata fuga precipitosa da Castellammare, alla parte da

F. Ortolani

lui avuta nella commissione del furto di cui si è parlato) -, non può darsi alla causale sulla quale il primo giudice ha in gran parte fondato la sua sentenza di condanna, quel valore pregnante che la stessa le ha voluto dare.

Vero è, d'altra parte, che gli indizi esistenti a carico di qualsiasi prevenuto debbono essere apprezzati e vagliati non singolarmente ma nella loro globalità ("quae singula non probant simul unita probant"). E' però altrettanto innegabile che una valutazione unitaria dei molteplici indizi a carico e un apprezzamento complessivo (e non atomistico) degli stessi si impongono in tanto, in quanto agli elementi a carico dell'inquisito possa darsi, e si dia, valore di indizi nel senso pieno del termine: il che avviene quando si disponga di qualcosa in più del mero sospetto e della congettura.

Per quegli indizi che detto valore non abbiano e che, isolatamente ma con adeguato ragionamento apprezzati, siano ritenuti inconsistenti e comunque di equivoca interpretazione, si impone necessariamente la espunzione dalla indagine valutativa.

Tale sorte va riservata, per le ragioni già addotte, agli elementi che la sentenza del primo giudice ha posto a caposaldo della condanna.

Peraltro bene è stato osservato da taluni difensori degli imputati che, avendo il dott. Ciaccio Montalto preso iniziative giudiziarie pesanti e coltivato indagini a rischio anche verso persone diverse dal Farina e dei suoi coimputati, alcuni dei quali residenti in quella Toscana che non era

F. Ortolani

rimasta estranea a talune sue passate indagini e che, essendovi stato già trasferito, egli stesso si apprestava a raggiungere (va qui notato che, come può leggersi a pag. 102 dell'impugnata sentenza, in occasione di una perquisizione nel domicilio di certo Figuccio Francesco, in Firenze, è stata fra l'altro rinvenuta una copia del giornale "L'Ora" di Palermo recante la data del 25 gennaio 1983, nella quale si parlava dell'omicidio in esame), numeroso ed in via di ipotesi agguerrito era il novero delle persone che avevano pur esse una valida causale per ucciderlo.

E in verità è stato nella stessa sentenza segnalato che nell'arco della sua carriera e anche in tempi recenti rispetto al giorno della morte, il predetto magistrato si era e si è via via costantemente occupato di svariati episodi di criminalità mafiosa, di traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di narco-dollari, di sofisticazioni vinicole, di illeciti commessi da pubblici amministratori, e così di seguito, il che denota la sussistenza di altri possibili autori del delitto; è da pensare anche, in proposito, allo schedario delle persone da lui ritenute coinvolte nel commercio di stupefacenti, dallo stesso Sostituto mostrato un giorno al collega Cerami; è da pensare a quel Picciotto, al quale negli ultimi tempi era interessato, sempre nella sua funzione investigativa, il dott. Ciaccio Montalto; e non è neppure da trascurare il fatto che il 25.1.1983 (giorno della morte) il Sostituto in questione avrebbe dovuto requirere oralmente in un processo di omicidio maturato nell'ambiente degli estortori; nell'ottobre 1982, infine, il dott. Ciaccio Montalto aveva determinato l'arresto di Maiorana Giuseppe,

F. Ortolani

indicato come facente parte della mafia di Paceco.

Tutti i predetti fatti sono stati esposti nell'impugnata sentenza, alle pagine 306- 308- 312- 313- 457- 541- 633- 711- 712- 830- 831 e 935.

Tornando a Farina Ambrogio, non si può ritenere, d'altra parte, che provino la sua responsabilità per l'omicidio la circostanza che, telefonando all'amante Pizzo, ha manifestato la preoccupazione di poter essere egli stesso ricollegato all'assassinio stante la sua nota e stretta amicizia con il Di Maria (venuto in Italia da poco, come lui, e che aveva, per voce pubblica, saputo essere stato sospettato dagli inquirenti), nè la circostanza che, sempre perchè preoccupato di un suo coinvolgimento nell'accaduto, ha sollecitato al distruzione di una fotografia che lo ritraeva in una particolare situazione. Si tratta di circostanze equivoche, legate, non improbabilmente, a quel timore del Farina - di venire privato del passaporto e di non potere, come aveva in animo, tornare in America per la cura dei suo affari - del quale ha finito nel corso del processo con il parlare il di lui fratello Salvatore; così prospettando una versione che non può, senza prevenzione, essere tout-court disattesa e qualificata con la necessaria certezza come non veridica e mistificatrice.

L'operato del Farina, coì come è stato poco sopra delineato, non ne attesta in modo incontrovertibile la responsabilità, tanto più che non si è delineata, fin dal corso delle prime indagini, la presenza di prove sull'identità degli omicidi - dileguatisi nella notte senza rischi perchè non visti da alcuno -, e quindi la sussistenza di prove concrete specificatamente a

F. Ortolani

carico di esso Farina, che a costui premesse controbilanciare in qualche modo e con qualunque mezzo.

La condotta di cui si è detto ben può essere ascritta, pertanto, a sentimenti di preoccupazione e di timore subentrati nell'animo del Farina in relazione al suo proposito di tornare in America senza restare coinvolto in vicende cui era estraneo, piuttosto che essere interpretata come prova indiretta della sua responsabilità per omicidio, che avrebbe bisogno di ben altri e più pregnanti supporti.

Quanto al memoriale e alle dichiarzioni rese da Petralia Margherita, essi si limitano nel loro complesso ad accusare di "mafiosità" i Minore e di "subordinazione" verso costoro i Sugamiele Gaspare, Sugamiele Vito e Marino Girolamo, congiunti della Petralia e dediti, secondo lei, ad inprese criminali; ma non sono certo accusatori per Evola Natale, nè per Farina Ambrogio, dei quali, anzi, la donna ha detto di non avere mai sentito parlare.

Può ora passarsi ad analizzare e valutare la posizione di Minore Calogero, che il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale hanno sollecitato a condannare per l'omicidio e i reati d'armi connessi.

Gli appelli di costoro sono stati basati sul fatto che la sentenza aveva assolto Calogero e condannato Antonio Salvatore Minore, senza tenere conto che: comune ai due era l'appartenenza ad una cosca mafiosa; Comune era la condizione di soggetti animati da propositi di antagonismo e vendetta verso quel magistrato che li aveva più volte incriminati e che aveva, comunque, o preso iniziative investigatrici dirette a metterne in luce la mafiosità e

Ortolani

lo spessore altamente criminale, o adottato o contribuito ad adottare misure interpretate come provocatorie dai due fratelli (riesumazione del cadavere di un loro stesso congiunto, accertamenti bancari diretti ad individuare e colpire i membri della c.d. "organizzazione Minore", ecc.); comune era il coinvolgimento, quali imputati, nel processo "omicidi nel Belice"; ad entrambi aveva fatto capo, inoltre, specie dopo la latitanza di Antonio Salvatore, l'uso di poteri decisori legato alla loro stessa veste di capocosca, così come avevano fatto loro capo l'attività di corruzione del Costa e di tentata corruzione del Cerami; tutto questo, la circostanza che vi erano stati torbidi collegamenti, in America, fra Farina [illegible]ogio e Minore Antonio Salvatore e la circostanza che questi ultimi (secondo quanto sostenuto nei rapporti della D.E.A. americana, fatti propri e condivisi, nel loro contenuto, dagli investigatori italiani della Criminalpol e dell'altra polizia giudiziaria cennata nella parte narrativa di questa sentenza) erano stati ed erano dediti a commerci internazionali di droga, hanno portato i menzionati appellanti a fare contro Minore Calogero la richiesta di cui si è detto.

Basata anche, è a questo punto da aggiungere, sulla propalazione del pentito Calderone circa la cessione di una partita di pistole mitragliette parabellum di fabbricazione artigianale (Ponari), posta in essere nell'estate 1982 dal Santapaola Benedetto a favore dei Minore.

Ora, basta rappresentare il tessuto accusatorio delle impugnazioni in esame- come ora si è fatto - per constatare la fragilità delle accuse che ineriscono all'omicidio e ai reati connessi.

F. Ortolani

Gli appellanti sono partiti, evidentemente, dal presupposto che tanto l'irrogazione a Farina Ambrogio e Minore Antonio Salvatore delle pene concernenti i cennati reati, quanto l'affermazione antecedente della loro responsabilità per la commissione di questi ultimi, fossero da considerare dei dati certi e irrevocabili, soltanto da ampliare nella loro portata e da estendere fino a coinvolgervi pure la persona di Minore Calogero.

Senonchè si è già detto che la prova così dell'omicidio come dei reati ad esso connessi non può essere basata, come la Corte di Assise ha fatto, sulla mafiosità in genere e sulla condizione di capocosca di questo o quell'imputato; quanto al movente, si è già detto che esso non può dar vita alla prova del reato, ma deve piuttosto costituire il punto di partenza per la ricerca di prove su altre circostanze, che la responsabilità valgano giuridicamente a denotare, e rispetto alle quali il movente assolva la funzione di "riscontro e corollario"; e si è già messo in luce che svariate persone, tutte contrastate aspramente dal dott. Ciaccio Montalto e caratterizzate da mafiosità, pericolosità e proposito di vendetta ad personam, avevano ragione (altrettanto forte di quella attribuita ampiamente agli imputati dell'omicidio) per sopprimere il magistrato.

Non si può ignorare, poi, che essendo certo che in due determinate circostanze, nel 1977 e nel 1982, il dott. Ciaccio Montalto si è rivolto proprio ad una impresa per la vendita di autovetture della quale era socio anche Minore Antonio Salvatore (pag. 623 della sentenza), ben si vedrà come la tesi del contrasto acerrimo fra i Minore e la vittima ne viene comunque intaccata:

Ortolani

anche perchè si è accertato che una Concessionaria di Mazara del Vallo e e un'altra di Palermo, alle quali il Sostituto avrebbe potuto rivolgersi per gli acquisti, disponevano dello stesso tipo di automobile verso cui si era rivolta la preferenza del giudice.

Va ripetuto per Minore Calogero, ancora, che una volta dato per certo il collegamento fra l'omicidio della vittima e l'iniziativa delittuosa della mafia, non si può non essere scettici sul fatto che siano stati proprio e necessariamente i vertici i mandanti dell'assassinio.

Non si può escludere, cioè, l'eventualità che taluni omicidi vengano disposti ed eseguiti per personale, autonoma iniziativa di taluni mafiosi affiliati ad una certa famiglia, o di mafiosi che, avversari di una certa famiglia, vogliano però far convergere i sospetti dell'autorità inquirente sul clan rivale.

Resta da parlare della cessione delle pistole mitragliette fatta dal Santapaola ai Minore. Precisato che è stato affermato dal Calderone di avere "appreso" di tale cessione nell'estate 1982, il che non porta necessariamente ad escludere che storicamente sia avvenuta in epoca più remota nel tempo, rispetto a detta estate, va posto mente alla circostanza che non sono infrequenti, nè la richiesta di armi fatta ad artigiani fabbricanti da parte della malavita organizzata, anche di province diverse, nè, comunque, lo scambio e il passaggio da una cosca all'altra delle armi medesime. Lo stesso Pellegriti (vedi dichiarazione allegata al verbale d'udienza di questa Corte, in data 5/5/1992) ha affermato che in una

F. Ortolani

determinata circostanza delittuosa sarebbe stata usata "una mitraglietta 7,65 parabellum costruita da un artigiano attualmente in carcere di nome Guglielmino .... arrestato perchè costruiva armi per la mafia"; e ha poi aggiunto: "Io stesso ho realizzato due omicidi con questo tipo di arma ....", "...in dotazione anche a Nitto Santapaola e delle quali alcuni esemplari furono richiesti dai Palermitani dopo l'omicidio Mattarella, dai Nuvoletta di Napoli e dai Bardellino.....".

E' da concludere che non il solo Ponari è, in Sicilia, un artigiano costruttore di armi; e che vi è, nella malavita, una così diffusa circolazione di armi, anche artigianalmente prodotte, che non può essere data eccessiva importanza al fatto che ai minore sarebbe stata ad un certo momento ceduta una partita d'armi dal Santapaola.

Quello che il Calderone ha affermato lo ha avuto riferito, peraltro, da certo Campanella Carlo, ed è noto che ad una testimonianza "de relato" non può attribuirsi che un valore limitato e relativo.

Resta da completare l'esame della posizione dell'imputato Farina Salvatore, in relazione ai motivi d'appello che sono stati contro di lui addotti dal Procuratore della Repubblica, sempre con riguardo all'imputazione di omicidio e a quella concernente i reati connessi.

Si sono già esposte le ragioni che militano per l'esclusione di qualsiasi responsabilità del predetto Farina in ordine al furto dell'autovettura di proprietà del Tramuta; e sono state già formulate le cinsiderazioni che portano a disconoscere il valore probatorio delle dichiarazioni

F. Ortolani

provenute da Durante Samuele, accusatorie anche nei confronti del Farina figlio. Ora, poichè l'appello sopra ricordato è basato sul preteso coinvolgimento di Farina Salvatore nel furto cennato e sulle anzidette dichiarazioni del Durante, e poichè, all'infuori dei ricordati elementi di accusa, nessun altro dato probatorio vi è nel processo tale da consentire un fondato convincimento dela fatto che Farina Salvatore sia stato uno degli esecutori dell'uccisione del dott. Ciaccio Montalto, altro non resta da fare se non confermare la pronuncia per detto delitto assolutoria profferita dalla Corte di Assise nel precedente grado del giudizio. Conferma che va estesa, ovviamente, ai reati connessi.

Sul merito dell'appello con cui il Procuratore Generale ha chiesto che il Farina in questione venisse condannato anche per la contestata associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p., non ci si può ora intrattenere, trattandosi di un'imputazione come detto estranea alla competenza del primo giudice.

La Corte ha così esaurito il suo compito. Preme soltanto ricordare, a questo punto, che il metodo di valutazione della prova assume caratteri diversi nell'istruzione rispetto alla fase del giudizio: nella prima basta l'esistenza di prove sufficienti per il rinvio a giudizio, nella seconda è necessario che, sottoposte a verifica le fonti probatorie rappresentate al giudice del dibattimento, venga dallo stesso constatato che si sia trattato e si tratti, anche, di prove sufficienti per condannare; cioè di prove che, valutate nel loro insieme, confluiscano in una rico-

Fortolani

struzione logica e unitaria del fatto ignoto e consentano di potere su di esse fondare un'affermazione di responsabilità, non ergendosi contro le stesse alcun ragionevole dubbio. Nella specie non sono emersi elementi che, valutati da soli e nel loro insieme, attraverso un severo e sereno controllo rimesso alla coscienza del giudice, consentano di raggiungere quella convinta certezza su cui deve riposare la decisione di condanna; sia che si tratti di un qualsiasi "ordinario" processo, sia che si tratti di un processo così detto "di mafia", come quello in esame indubbiamente è.

P. Q. M.

Visti gli artt. 150 c.p., 36, 41 bis, 48 ter, 89, 207, 209, 479 e 523 c.p.p. 1930, 530 c.p.p. 1988.

Dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica contro la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 4/3/1989 nei confronti di Evola Natale, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Pizzo Margherita e Magaddino Rosetta; dichiara, inoltre, inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale contro Farina Ambrogio, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore.

Dichiara non doversi procedere a carico di Evola Natale per tutti i reati ascrittigli, perchè estinti per morte del reo.

Dispone la sospensione e la separazione del procedimento nei confronti dell'imputato Minore Antonio Salvatore per fondato dubbio sull'esisten-

F. Ortolani

za in vita del medesimo.

In riforma della stessa sentenza appellata, altresì, dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero e Farina Salvatore, dal Procuratore Generale nei confronti di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Farina Salvatore, nonchè dagli imputati Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta, dichiara l'incompetenza per materia del primo giudice in ordine alle imputazioni di cui alle lettere A (furto dell'autovettura Alfa-Sud), G (ricettazione delle rivoltelle), L (incendio dell'autovettura Alfa-Sud), M (associazione armata di tipo mafioso), O (art.71, 1° e 2° comma, legge 22.12.1975, n. 685), P (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti), essendo competente il Tribunale di Trapani; per l'effetto, annulla la impugnata sentenza nei confronti delgi imputati Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta, in ordine alle imputazioni sopra indicate, loro rispettivamente ascritte; ordina, quindi, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani, per l'ulteriore corso.

Assolve Minore Calogero e Farina Ambrogio dai reati loro ascritti alle lettere C (detenzione illegale pistola mitragliatrice), D) (porto il-

G. Ortolani

legale di detta pistola), E (detenzione illegale n.2 rivoltelle cal.38 Special), F (porto illegale delle rivoltelle), H (omicidio) ed I (esplosioni pericolose) per non avere commesso il fatto.

Conferma la pronuncia assolutoria del primo giudice nei confronti di Farina Salvatore relativamente ai reati di cui alle lettere B- C- D- E- F- H ed I della rubrica.

Revoca tutte le pronunce conseguenziali ed accessorie, dipendenti dalla condanna emessa dal primo giudice.

Conferma, infine, nel resto l'appellata sentenza.

Caltanissetta, 30 novembre 1992.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dott. F. Ortolani)

Francesco Ortolani

IL PRESIDENTE

(Dott. G. Costanza)

G. Costanza

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

Depositato in Cancelleria
oggi 1- 6- 93
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

- In data 1/12/1992 propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Caltanissetta nei confronti di tutti gli imputati.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

- 103 -

In data 2/12/1992 propone ricorso per Cassazione l'avv. Vittorio Mammana del foro di Caltanissetta, quale difensore di fiducia di Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maria Spagnolo)

Avverso contumaciale notificato il 16/12/92 a Liga Mario; il 15/12/92 a Mirone Calogero; il 17/12/92 a Farina Salvatore, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Pollara Salvatore, e Magaddino Rosalia; il 19/12/92 a Mirone Antonio Salvatore, ex artt. 170-171 CPP, con avviso notificato al Def. D'Uff. avv. Mammana il 30/12/92.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maria Spagnolo)

La Corte di Cassazione con sentenza del 22/2/94 dichiara non luogo a deliberare sul ricorso del P.G. nei confronti di Evola Natale, deceduto. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di FORTUNATO Domenica, FORTUNATO Mattia, PIZZO Margherita, MAGADDINO Rosalia, FARINA Ambrogio, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone, LIGA Mario, POLLARA Salvatore, FARINA Salvatore. Dichiara inammissibili i ricorsi di FORTUNATO Domenica, FORTUNATO Mattia, MAGADDINO Rosalia, FARINA Ambrogio, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone e FARINA Salvatore. Condanna i predetti imputati, in solido, alle spese processuali e ciascuno alla somma di £ 300.000 alla Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di Mirone Calogero e Farina Ambrogio.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maria Spagnolo)

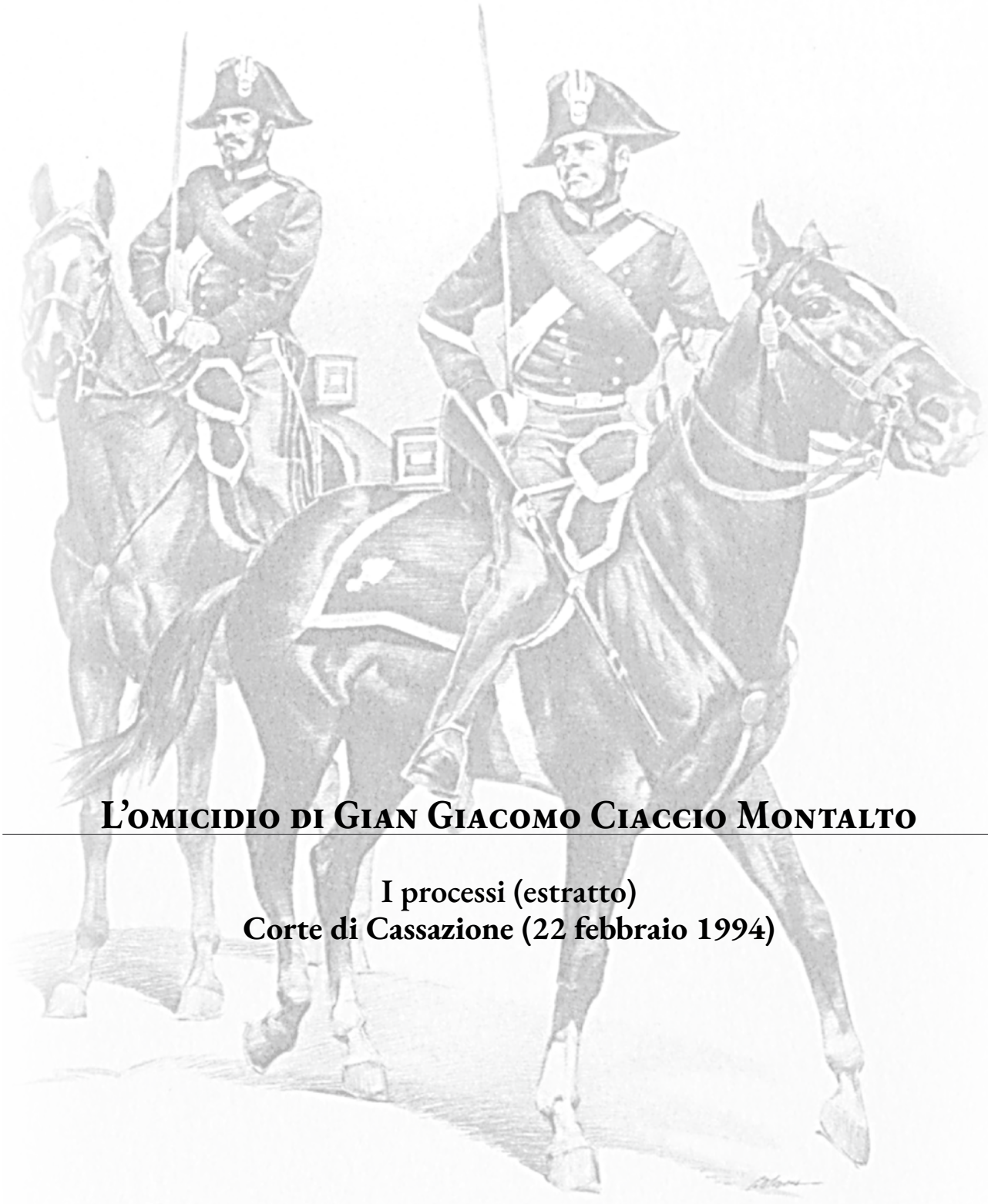

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

I processi (estratto)
Corte di Cassazione (22 febbraio 1994)

All'Ufficiale Giudiziario . . . L. .....
TOTALE L. .....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I SEZIONE PENALE

all'udienza del 22.2.1994 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da PG e/
EVOLA NATALE - FORTUNATO DOMENICA E MATTIA - PIZZO MARGERITA - MAGADDINO ROSETTA, MARIA, SIMONE - FARINA AMBROGIO E SALVATORE - LIGA MARIO - POLLARA SALVATORE - MINORE ANTONIO SALVATORE E CALOGERO - PARTE CIVILE

avverso la sentenza ..... della CORTE ASSISE
di CALTANISSETTA in data 4.3.1989
in grado di appello dall'altra della CORTE ASSISE APPELLO
di CALTANISSETTA in data 30.11.92

Omissis

La Corte suddetta DICHIARA NON LUOGO A DELIBERARE sul ricorso DEL PG NEI CONFRONTI DI EVOLA NATALE, DECEDUTO. DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL PG. NEI CONFRONTI DI FORTUNATO DOMENICA, FORTUNATO MATTIA, PIZZO MARGHERITA, MAGGADINO ROSETTA, FARINA AMBROGIO, MAGGADINO MARIA, MAGGADINO SIMONE, LIGA MARIO, POLLARA SALVATORE E FARINA SALVATORE; DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI DI FORTUNATO DOMENICA, FORTUNATO MATTIA, MAGGADINO ROSETTA, FARINA AMBROGIO, MAGGADINO MARIA, MAGGADINO SIMONE E FARINA SALVATORE

e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ~~e della tassa di sentenza~~.
Li condanna inoltre a pagare la somma di L. 300.000 alla Cassa delle Ammende.
RIGETTA IL RICORSO DEL PG NEI CONFRONTI DI MINORE CALOGERO E FARINA AMBROGIO

Per estratto conforme ad uso ufficio ~~ai sensi dell'art. 550 Cod. proc. pen.~~

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Innocenzo Battista

Roma, li 26 FEB. 1994 19.....

A. Spinosi - Roma

TOTAL P.02

Udienza in Camera

[illegible] 95

SEZIONE PENALE

dagli Ill.mi Sigg.

Dott.	Marcello De Lillo	Presidente	SENTENZA N. 2135
Dott.	Vincenzo Valente	Consigliere	
»	Giovanni Macrì	»	REGISTRO GENERALE
»	Umberto Giordano	»	N. 38169/94
»	Pietro Dubolino	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto improprio di competenza fra pubblico ministero presso il tribunale di Trapani (organo denunciante) e Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in procedimento a carico di Minore Antonio [illegible] ed altri

28+1c

la Corte annulli senza rinvio, per il capo oggetto del conflitto, la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta in data 30 novembre 1992 e disponga la trasmissione degli atti alla stessa Corte d'assise d'appello per il corso ulteriore

OSSERVA LA CORTE

A sostegno delle proprie conclusioni, come sopra riportate, il P.G. ha motivato come segue:

Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto in conformità delle argomentazioni svolte dal P.M. denunziante.

Al riguardo va brevemente ricordato in fatto che, nel caso in esame, la Corte di Assise di primo grado aveva giudicato anche i reati attribuiti agli attuali imputati -che "ex se" rientravano nella competenza del Tribunale- nel più ampio contesto del processo cumulativo riguardante l'omicidio del magistrato Ciaccio Montalto, in quanto era stato ritenuto il vincolo della connessione ex art.48 ter C.P.P. previgente; tale unificante vincolo era stato per contro escluso dalla Corte di Assise di Appello, la quale, conseguenzialmente, aveva ritenuto di poter rilevare "ex officio" l'incompetenza (sia pure per eccesso) del primo giudice ed aveva pertanto annullato "in parte qua" la sentenza di primo grado, con reinvestitura del P.M.

Ha denunziato conflitto il P.M., il quale, pur pienamente concordando sulla insussistenza del vincolo ex art.48 ter, fa tuttavia rilevare l'illegittimità della pronunzia restitutoria, in quanto assunta in violazione dell'art.36 cpv. del codice previgente, preclusivo al riguardo nel caso in cui, come nella specie, la questione non avesse formato oggetto di tempestiva e

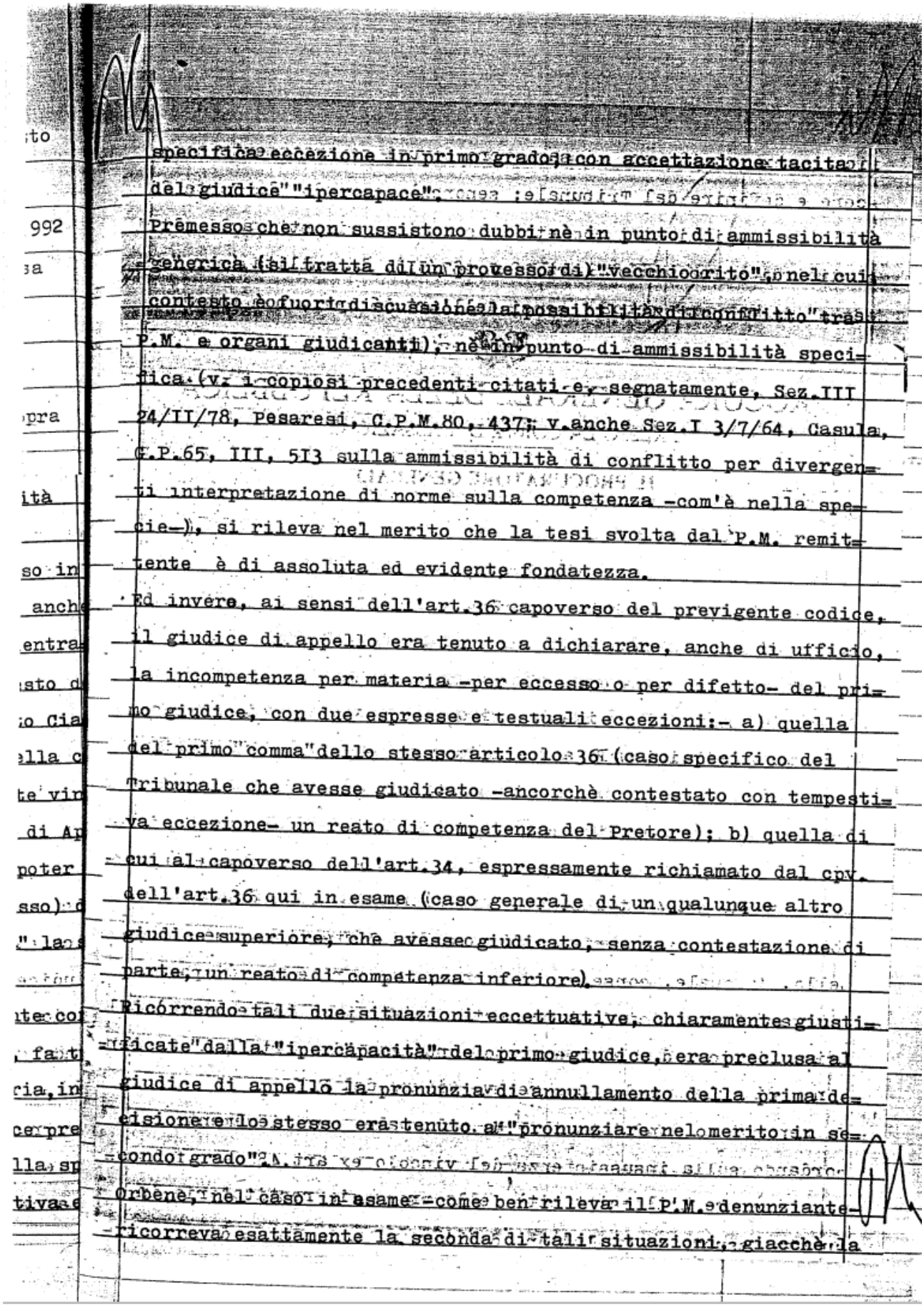

specifica eccezione in primo grado, con accettazione tacita del giudice "ipercapace".

Premesso che non sussistono dubbi nè in punto di ammissibilità generica (si tratta di un processo di "vecchio rito", nel cui contesto è fuori discussione la possibilità di conflitto tra P.M. e organi giudicanti), nè in punto di ammissibilità specifica (v. i copiosi precedenti citati e, segnatamente, Sez. III 24/II/78, Pesaresi, C.P.M. 80, 437; v. anche Sez. I 3/7/64, Casula, C.P. 65, III, 513 sulla ammissibilità di conflitto per divergenti interpretazione di norme sulla competenza -com'è nella specie-), si rileva nel merito che la tesi svolta dal P.M. remittente è di assoluta ed evidente fondatezza.

Ed invero, ai sensi dell'art. 36 capoverso del previgente codice, il giudice di appello era tenuto a dichiarare, anche di ufficio, la incompetenza per materia -per eccesso o per difetto- del primo giudice, con due espresse e testuali eccezioni:- a) quella del primo "comma" dello stesso articolo 36 (caso specifico del Tribunale che avesse giudicato -ancorchè contestato con tempestiva eccezione- un reato di competenza del Pretore); b) quella di cui al capoverso dell'art. 34, espressamente richiamato dal cpv. dell'art. 36 qui in esame (caso generale di un qualunque altro giudice superiore, che avesse giudicato, senza contestazione di parte, un reato di competenza inferiore).

Ricorrendo tali due situazioni eccettuative, chiaramente giustificate dalla "ipercapacità" del primo giudice, era preclusa al giudice di appello la pronunzia di annullamento della prima decisione e lo stesso era tenuto a "pronunziare nel merito in secondo grado".

Orbene, nel caso in esame -come ben rileva il P.M. denunziante- ricorreva esattamente la seconda di tali situazioni, giacchè la

Corte di Assise di primo grado aveva, bensì, giudicato in ordine a reati che, per la pacifica insussistenza del vincolo unificante ex art.48 ter, si sarebbero dovuti separatamente conoscere e definire dal Tribunale; senonchè, essendo "la Corte di assise.....giudice di competenza superiore rispetto agli altri giudici di "primo grado" (art.38 L.287/51), la nullità (per "eccesso" di competenza), ai sensi dell'art.36 cpv., non poteva rilevarsi "ex officio", ma era normativamente subordinata alla tempestiva eccezione di parte (privata o pubblica), con cui si fosse richiesta in primo grado la dichiarazione di incompetenza; che fosse stata disattesa e respinta dal giudice di cui si contestava il potere di cognizione; che, inoltre, fosse stata riproposta come motivo di appello.

Nel caso qui in discussione, nessuna eccezione-com'è pacifico-risultava mai proposta e formulata nell'intero corso del primo giudizio e, pertanto, la Corte di secondo grado era tenuta a definire nel merito il giudizio di appello, senza alcuna possibilità di legittimo annullamento della prima sentenza e di regresso del procedimento -per la parte relativa- in fase iniziale, con reinvestitura del P.M.

La sentenza 30/II/92, per il relativo capo, va conseguentemente annullata senza rinvio, risultando deliberata in violazione del combinato disposto ex artt.36cpv. e 34 cpv. previgenti.

I presenti atti vanno trasmessi alla Corte di Assise di Caltanissetta per la definizione del relativo giudizio di appello."

Ritiene la Corte che le suesposte argomentazioni, siccome pienamente fondate in fatto e in diritto, meritino di essere integralmente condivise. Nè in contrario potrebbe rilevare

la circostanza che, come ricordato anche nella denuncia di conflitto, la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta con la quale era stata annullata, "in parte qua", la sentenza di primo grado per ritenuta violazione delle norme sulla competenza, disponendosi la trasmissione degli atti al P.M., fosse passata in giudicato.

Questa Corte, infatti, ha più volte enunciato il principio secondo cui non è soggetta ad impugnazione la sentenza del giudice d'appello che, ritenendo l'incompetenza per materia del giudice di primo grado, sulla base della stessa formulazione dell'imputazione, annulli per tale ragione la sentenza pronunciata da detto ultimo giudice ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero; e ciò in quanto detta pronuncia di annullamento può dar luogo unicamente a denuncia di conflitto (ved. in tal senso, fra le molte altre: sez.I, ud.15/4/86, Sperlongano, m. 172801; sez.V, ud.29/1/88, Lombardi, m.177960; sez. II, ud.21/4/89, Porcellini, m. 182232, le quali ultime due, anzi, affermano che la inoppugnabilità sussiste anche quando l'annullamento per incompetenza sia derivato da diversa definizione giuridica del fatto).

Atteso detto principio deve quindi ritenersi che non può, a rigore, parlarsi di "passaggio in giudicato" della sentenza di appello che ha disposto l'annullamento di quella di primo grado per ragioni di competenza quando detto "passaggio in giudicato", come si verifica nella

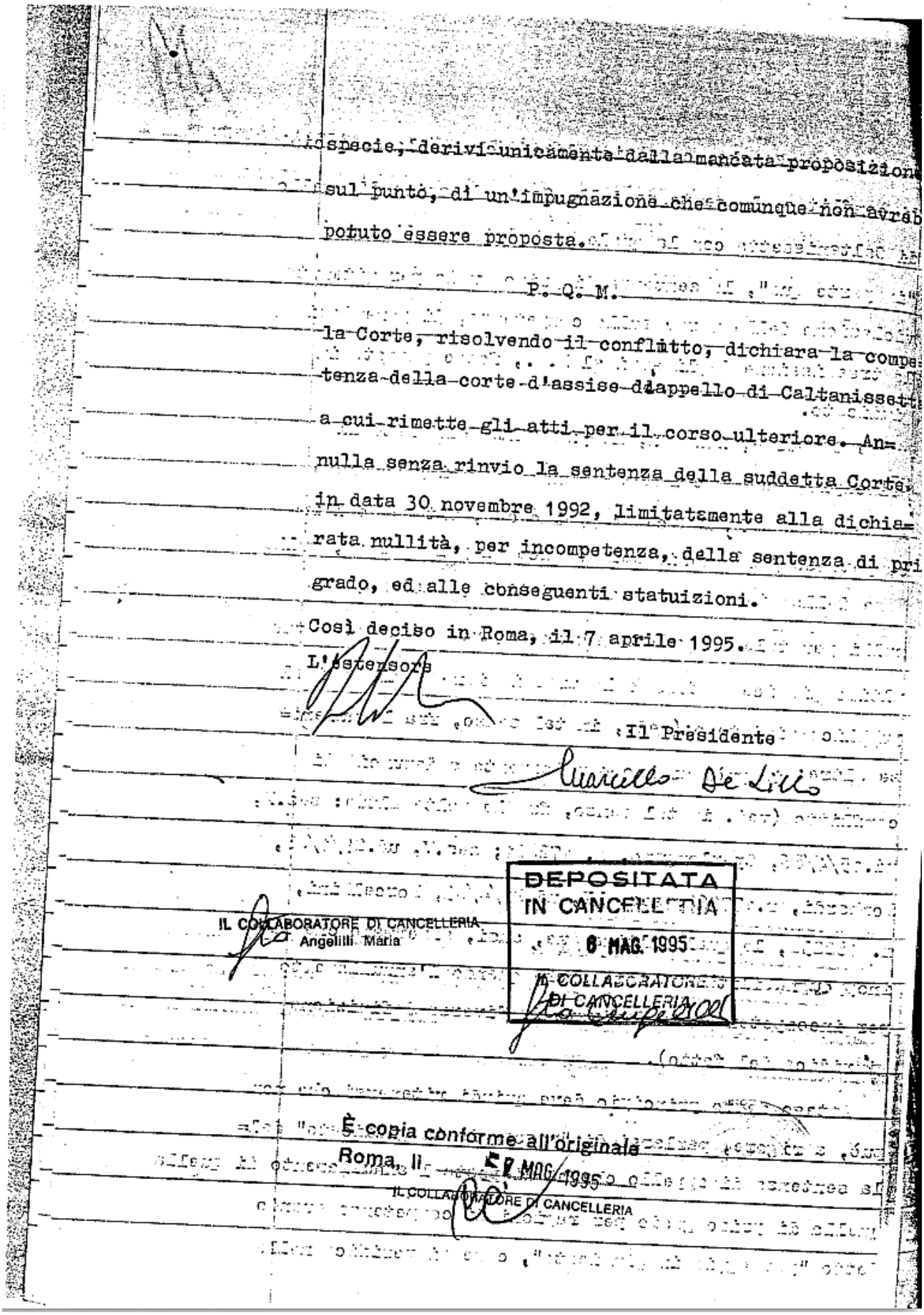

specie, derivi unicamente dalla mancata proposizion
sul punto, di un'impugnazione che comunque non avrà
potuto essere proposta.

P. Q. M.

la Corte, risolvendo il conflitto, dichiara la compe-
tenza della corte d'assise d'appello di Caltanisset
a cui rimette gli atti per il corso ulteriore. An-
nulla senza rinvio la sentenza della suddetta Corte,
in data 30 novembre 1992, limitatamente alla dichia-
rata nullità, per incompetenza, della sentenza di pri
grado, ed alle conseguenti statuizioni.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 1995.

L'estensore

Il Presidente

Marcello De Lil

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Angelilli Maria

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
8 MAG. 1995
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

È copia conforme all'originale
Roma, li 8 MAG. 1995
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

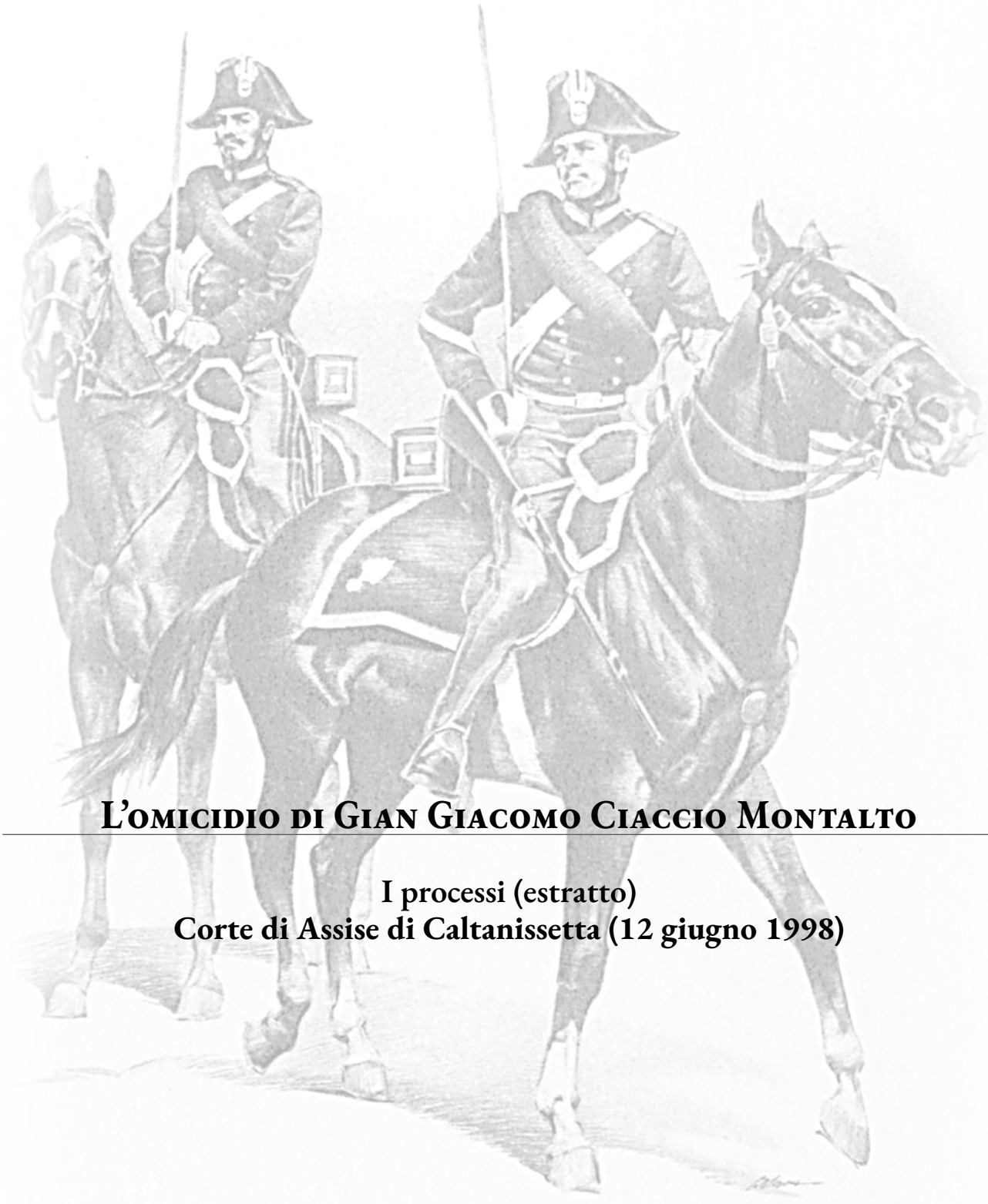

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

I processi (estratto)
Corte di Assise di Caltanissetta (12 giugno 1998)

6274/97

N. 9/98 Reg. Sent.
N. 7/97 Reg. Gen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. Dott. Carmelo Zuccaro — Presidente
2. " Grazia Anna Maria Arena — Giudice
3. Sig. Silvana Livrizzi — Giudice popolare
4. " Nicolino Micciche' — » »
5. " Giuseppina Paletra — » »
6. " Salvatore Torrisi — » »
7. " Beatrice Callari — » »
8. " Grazia Gatto Rotondo — » »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) RIINA Salvatore nato a Corleone il 16.11.1930

Ord. di C.C.C. del 18.01.1995

Notificata il 30.01.1995

Detenuto - Assente per rinuncia

Avv. D.Salvo

Assoluzione per non avere commesso il fatto

2) AGATE Mariano nato a Mazara del Vallo il 19.05.1939

Ord. C.C.C. del 18.01.1995

Notificata il 30.01.1995

Detenuto - Assente per rinuncia

SENTENZA

pronunciata il 12/6/98

e depositata il 7/9/1998

1-11-98

Divenuta irrevocabile il 1.11.98 per Messina Antonino e Pisano Mariano

irrevocabile per Riina e Agate 13/11

Redatte schede il 13/02/02

Redatta parcella il 3/4/03

Campione penale

N. CP-84034 [illegible]

84104

Trasmessi estratti esecutivi agli uffici

il 28/01/02 per Riina e Agate ex art. 27

17/12/01 per Agate e Riina ex art. 28 regolare

Il Cancelliere

FASCIO 358

14 [illegible]

Avv.G. Anania

Assoluzione per non avere commesso il fatto

Avv. D. Salvo

Assoluzione per non avere commesso il fatto

3) MESSINA Antonio Salvatore nato a Campobello di Mazara il 11.06.1946

Ord. C.C.C. del18.01.1995

Notificata il 30.01.1995

Detenuto - Assente per rinuncia

Avv. Napoli

Assoluzione per non avere commesso il fatto

Avv. Marino

Assoluzione per non avere commesso il fatto

4) ASARO Mariano nato a Castellammare del Golfo il 30.01.1956

Ord. C.C.C. del 18.01.1995

Verb. V.R. 30.01.1995

Decreto latitanza 17.02.1995

Arrestato il 18.04.1997 DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

Avv.Buscarino in sost. dell'avv.Tesauro

Assoluzione per non avere commesso il fatto

I M P U T A T I

A) in ordine al delitto p.e p.dagli artt. 61 n. 5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p.perché,in concorso fra loro,con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamentee con altri allo stato non identificati, con premeditazione-i primi tre,quali mandanti,organizzando il delitto,il quarto eseguendo materialmente l'omicidio,tutti operando quali appartenenti all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" al fine di agevolarne l'attività-cagionavano la morte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani,Giangiacomo Ciaccio Montalto,mediante l'esplosione di più colpi di armi da fuoco calibro 38 special e 7,65 parabellum;
con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone,in circostanze tali da ostacolare la pubblicaee privata difesa e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.
In Valderice,provincia di Trapani,il 25.01.1983

B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2,81 cpv, 110 c.p.,112 n. 1 c.p., 10, L.14;22;24 n.497 peravere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati,illegalmente detenuto più armi cal. 38 special e 7,65 parabellum, di marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato

CV

sub A
Accertato in Valderice,provincia di Trapani,fino al 25.01.83

c) in ordine al delitto p.e p. dagli artt. 61 n.2,81 cpv.,110 c.p.,112 n.1 c.p., 12, L.14.10.74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,in coccorso fra loro, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri alto stato non identificati, illegalmente portato in luogo pubblico più armi cal. 38 special e 7,65 parabellum, di una marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato sub A
Accertato in Valderice,provincia di Trapani,il 25.01.83

1) Conclusioni del P.M. per Riina Salvatore, Agate Mariano, Messina Antonio: Condanna, per tutte le imputazioni loro ascritte, alla pena dell'ergastolo.

2) Conclusioni del P.M. per Asaro Mariano: condanna per i reati di detenzione e porto illegali di una pistola cal.38 special, commessi in epoca anteriore al 25/1/83 così precisati i capi di imputazione di cui alle lettere b) e c), alla pena di anni tre di reclusione e £.1.000.000 di multa; assoluzione dall'imputazione di cui al capo a) per non avere commesso il fatto.

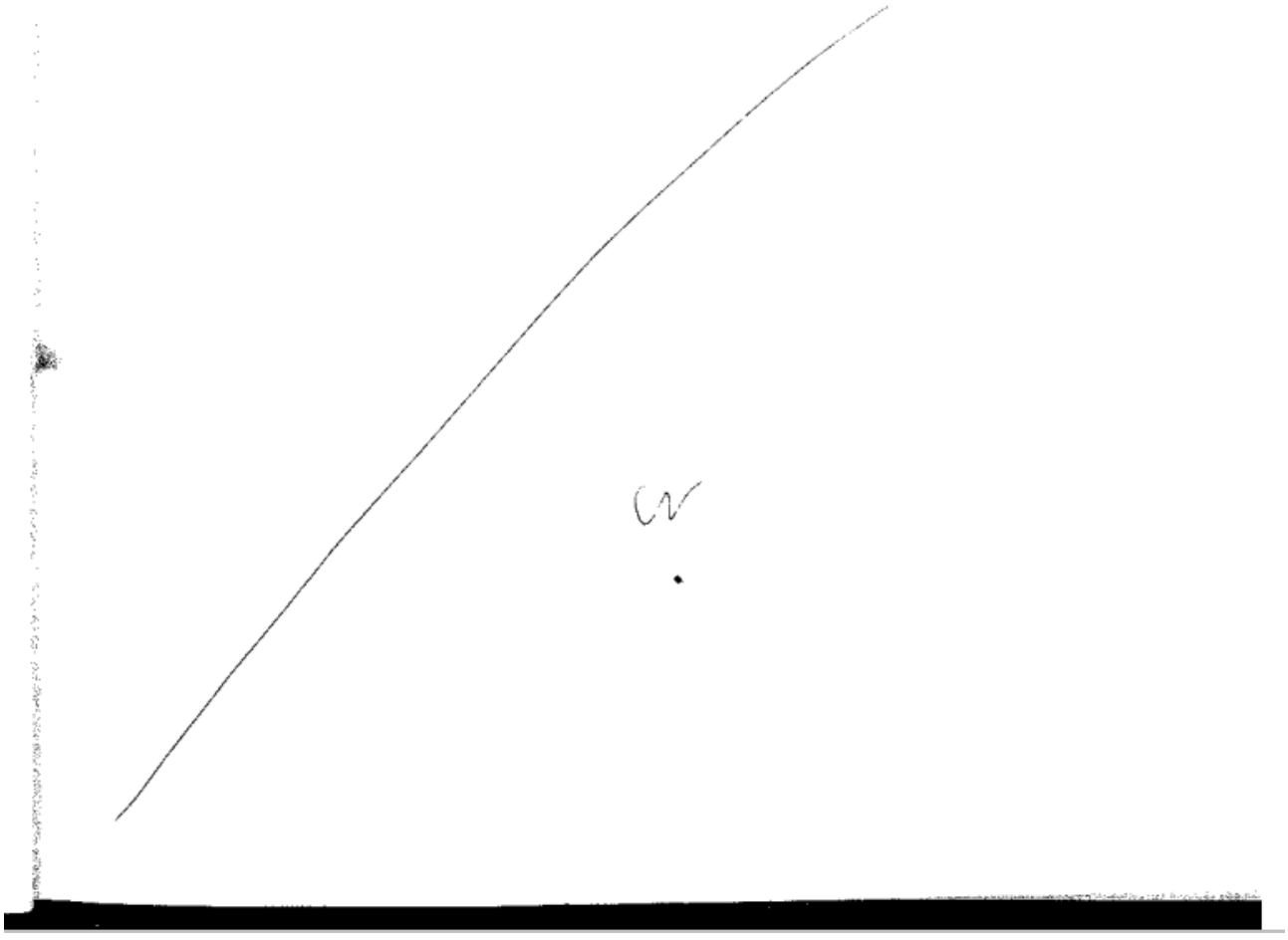

INTRODUZIONE

A seguito di udienza preliminare, il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, nel procedimento penale N. 2729/95 R.G.N.R. (n. 7/97 R.G.C.Ass.) nei confronti di RIINA Salvatore + 3, emetteva in data 29 novembre 1996 il decreto che disponeva il giudizio innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta sezione II per l'udienza del 4.3.1997.

Alle udienze del 22.10.1997 e del 4.11.1997 venivano emesse le ordinanze in materia di ammissione delle prove richieste dalle parti rispettivamente nei confronti del RIINA in quest'ultima udienza - essendo stata temporaneamente stralciata nella precedente udienza la sua posizione per legittimo impedimento dell'imputato derivante da un concomitante impegno processuale innanzi ad altra A.G. - nonché nei confronti degli altri imputati alla predetta udienza del 22.10.1997 e venivano, altresì, emessa nelle udienze summenzionate le ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, 2° co. c.p.p..

L'istruzione dibattimentale aveva inizio all'udienza del 14.11.1997 e si protraeva sino all'udienza del 14.4.1998, in cui veniva data lettura degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

In data 7.5.1998 veniva iniziata la discussione, che si protraeva sino all'udienza del 10.6.1998, allorché la Corte, conclusa la discussione, si riuniva in camera di consiglio per deliberare la sentenza, che veniva pubblicata il 12 giugno 1998 con lettura in udienza del relativo dispositivo.

CAPITOLO II. I collaboratori nel presente processo

A) CALCARA Vincenzo (Udienza del 15.11.1997)

Ha iniziato a collaborare con l'A.G. poco dopo il suo arresto avvenuto alla fine del 1991. Ha riferito il CALCARA che le ragioni della sua scelta collaborativa risiedevano da una parte nella volontà di cambiare vita, in quanto provava disgusto per le attività illecite svolte in passato, dall'altra nel timore di essere ucciso dalla organizzazione malavitosa nella quale era inserito, per avere trasgredito alle sue regole, svolgendo in autonomia un traffico di droga senza il consenso del sodalizio predetto. In proposito ha aggiunto il dichiarante di essere stato già in precedenza "posato", e cioè sospeso dai propri diritti di affiliato, come gli era stato comunicato dal consociato LUPPINO Francesco durante la comune detenzione nel carcere di Favignana nel 1986 -1987 , dopo la sua estradizione dalla Germania, ove era stato arrestato per rapina. Proprio il compimento di tale rapina di propria iniziativa e senza il consenso dell'organizzazione costituiva, secondo il CALCARA, la ragione della punizione inflittagli, che comunque gli era stata revocata dopo pochi mesi da quando gli era stata comunicata.

Ha dichiarato il CALCARA di essere stato affiliato a COSA NOSTRA nell'ottobre del 1979 nell'ambito della "famiglia" di Castelvetrano, di cui era capo MESSINA DENARO Francesco. Si era però trattenuto in quel centro solo fino alla fine del 1980, alternando peraltro periodi di soggiorno a Milano presso la sorella, per sottrarsi alla sorveglianza delle Forze dell'Ordine, che era piuttosto assidua dopo la scarcerazione

del 1978 (era stato detenuto dal gennaio del 1977 al dicembre del 1978 per l'accusa di omicidio in danno di tale TILOTTA, accusa dalla quale era stato assolto in primo grado ma non in quelli successivi). Tra la fine del 1980 – inizi 1981 ed il maggio del 1982 aveva lavorato alle dipendenze della ditta Dufrital all'aeroporto di Linate, lavoro questo che gli aveva facilitato il transito dell'eroina e della morfina base provenienti dalla Turchia ed importati dall'organizzazione nella quale era inserito. Anche in questo periodo i rapporti con i consociati - ed in particolare con LUCCHESE Michele, al quale era subordinato e che svolgeva un'attività commerciale presso il predetto scalo aereo - erano stati turbolenti per la sua non assidua presenza sul posto di lavoro e nel maggio del 1982 egli si era recato in Germania, ove era stato successivamente tratto in arresto per rapina. Rientrato in Italia per estradizione nel marzo del 1986, essendo divenuta definitiva la sua condanna per l'omicidio TILOTTA summenzionato, era stato detenuto sino al 1990, allorché si era reso latitante approfittando di un permesso che gli era stato concesso. Aveva trascorso la sua latitanza sino alla fine del 1991 tra Torino, Ostia e la Germania, incontrando in questo periodo più volte MESSINA Antonio, da lui indicato come personaggio di spicco della "famiglia" di Campobello di Mazara e dal quale avrebbe ricevuto varie confidenze in ordine ai reati per cui è processo.

Rileva la Corte che sussistono varie ragioni che inducono a ritenere false le dichiarazioni del CALCARA in ordine al suo inserimento in COSA NOSTRA ed alle conseguenti indicazioni fornite sull'organigramma e la struttura di tale sodalizio mafioso. In primo luogo deve, infatti, osservarsi che la qualità di "uomo d'onore" del

CALCARA non era nota a nessuno dei numerosi altri collaboratori di giustizia esaminati nel corso del presente processo, benché si trattasse di persone che per il ruolo di spicco rivestito in COSA NOSTRA nella provincia di Trapani – come FERRO Giuseppe, rappresentante della "famiglia" di Alcamo e capo dell'omonimo mandamento, uno dei quattro esistenti nel trapanese; SINACORI Vincenzo, reggente della "famiglia" di Mazara e dell'omonimo mandamento e PATTI Vincenzo, capodecina della "famiglia" di Marsala – ovvero nella provincia di Palermo - come BRUSCA Giovanni, reggente del mandamento di San Giuseppe Iato ed uomo assai vicino a RIINA Salvatore, indiscusso leader di COSA NOSTRA, che da questi era stato incaricato di seguire da vicino le vicende del trapanese ed in particolare del mandamento di Alcamo, ove era stato personalmente impegnato nella sanguinosa faida interna che aveva visto contrapposta la fazione corleonese a quella avversaria – o comunque per la loro lunga militanza in "famiglie" di COSA NOSTRA della provincia di Trapani – come MILAZZO Francesco, "uomo d'onore" dal 1973/1974 della "famiglia" di Paceco, inserita nel mandamento di Trapani – non potevano tutti ignorare l'inserimento del CALCARA in una "famiglia" di COSA NOSTRA del trapanese. Vero è che nessuno dei predetti collaboranti militava nella "famiglia" di Castelvetrano o in altra dell'omonimo mandamento e che il CALCARA rimase in stato di libertà nel territorio siciliano dopo la sua asserita affiliazione per non più di un anno complessivamente, ma tali circostanze avrebbero potuto giustificare la mancata sua conoscenza da parte di qualcuno dei predetti collaboratori ma non certo di tutti, tenuto conto del ruolo apicale da molti di essi rivestito che consentiva loro

indubbiamente delle conoscenze non circoscritte all'ambito territoriale di appartenenza. Tanto meno appare poi giustificata tale mancanza di conoscenza ove si consideri l'importanza delle attività che il CALCARA ha asserito di avere svolto per conto di COSA NOSTRA, e cioè il traffico internazionale della droga, al quale non erano certo estranei gli altri mandamenti del Trapanese o lo stesso BRUSCA ed addirittura il suo coinvolgimento con compiti esecutivi in un progetto di attentato ai danni di Paolo BORSELLINO, all'epoca in cui lo stesso rivestiva la carica di Procuratore di Marsala (cfr. in proposito le motivazioni delle sentenze definitive acquisite agli atti del presente processo). Tali incarichi, che presupponevano una posizione di rilievo e di assoluta fiducia dell'affiliato presso i vertici dell'organizzazione, non avrebbero potuto certamente far passare inosservata la figura del CALCARA a coloro che ricoprivano le anzidette cariche negli altri mandamenti del trapanese o allo stesso BRUSCA, così vicino al RIINA ed alle vicende trapanesi.

Deve, inoltre rilevarsi – e tale osservazione vale anche ed a maggior ragione per lo SPATOLA, di cui si dirà tra breve – che quasi tutti i predetti collaboratori militavano ancora in COSA NOSTRA quando ebbero ad apprendere delle dichiarazioni che rendevano lo SPATOLA ed il CALCARA, sicché essi avevano ovviamente cercato di assumere informazioni tra coloro che nella loro organizzazione potevano conoscere i predetti, per conoscerne il ruolo ed il tipo di informazioni che erano in grado di dare all'A.G., (il BRUSCA, ad esempio si era consultato con MESSINA DENARO Matteo al tempo in cui era in corso il processo per l'omicidio del sindaco di

Castelvetrano Vito LIPARI, omicidio sul quale lo SPATOLA aveva reso dichiarazioni), sicché il fatto che tale accertamento abbia avuto esito negativo, sino ad indurre i predetti collaboranti ad escludere, molti di loro in modo perentorio, l'inserimento in COSA NOSTRA dello SPATOLA e del CALCARA, appare un dato assai significativo del mendacio di questi ultimi sul punto.

Ma sono poi le stesse indicazioni fornite dal CALCARA a dimostrare la sua estraneità all'associazione denominata COSA NOSTRA. Non solo, infatti, il CALCARA ha ammesso di aver svolto per diverso tempo attività illecite per conto proprio, rimanendo a lungo in Germania ove aveva commesso anche una rapina e svolgendo poi attività di traffico di sostanze stupefacenti al di fuori dell'organizzazione mafiosa anche dopo l'asserito perdono che avrebbe ottenuto una prima volta da COSA NOSTRA – circostanze tutte queste che appaiono incompatibili con l'inserimento organico del CALCARA nella predetta consorteria mafiosa e tanto meno con la posizione di fiducia di cui egli avrebbe dovuto godere in quell'ambito per ricoprire gli incarichi di cui ha parlato e ricevere le confidenze su vicende assai riservate di cui ha riferito – ma egli ha, inoltre, dimostrato delle conoscenze dell'organigramma e della struttura di COSA NOSTRA che si sono rivelate assolutamente errate ed inadeguate al ruolo da lui rivendicato. Le collaborazioni dei numerosi soggetti sopra indicati, tutte sopravvenute a quella del CALCARA, hanno infatti consentito di evidenziare l'erroneità delle indicazioni da lui fornite sugli argomenti summenzionati e che lo stesso ha potuto a lungo accreditare per vere solo perché nel momento iniziale della sua collaborazione unici altri collaboratori de

trapanese erano SPATOLA Rosario – al cui esempio egli deve evidentemente essersi rifatto nello spacciarsi falsamente per un affiliato a COSA NOSTRA - e FILIPPELLO Giacoma, convivente di L'ALA Natale, antico "uomo d'onore" della "famiglia" di Campobello di Mazara, da diversi anni "posato" ed in rotta di collisione con gli elementi emergenti della fazione corleonese prima di essere ucciso nel 1990 dopo essere scampato a vari altri attentati, e quindi non in grado di essere a conoscenza delle più recenti vicende della predetta organizzazione.

Il CALCARA ha, infatti, mostrato di ignorare: l'articolazione in quattro mandamenti di COSA NOSTRA nella provincia di Trapani; il nome del mandamento nel quale era inserita la propria "famiglia", cosa questa che egli non avrebbe potuto sconoscere dal momento che era proprio il rappresentante della sua "famiglia" a dirigere quel mandamento, dimostrando così un livello di conoscenze in materia notevolmente inferiore anche a quello di chi, come MILAZZO Francesco, non ricopriva un ruolo maggiore di quello che il primo si è attribuito; ed ancora l'identità delle persone che ricoprivano le cariche di vertice nell'organigramma di COSA NOSTRA nella provincia di Trapani. In proposito va evidenziato il grossolano errore fatto dal CALCARA nell'attribuire a Totò MINORE la carica di rappresentante della provincia di Trapani prima dello AGATE, errore che significativamente egli ha condiviso con il solo SPATOLA, per quanto concerne i collaboranti della provincia di Trapani, mentre tutti gli altri hanno chiaramente riferito che il MINORE non solo non aveva mai ricoperto la carica di rappresentante provinciale ma non aveva neanche mai diretto il mandamento di Trapani, essendo stato solo rappresentante

della "famiglia" di quella città. Ed è ancora assai significativo che il CALCARA non sia stato in grado di indicare, come hanno invece concordemente fatto tutti gli altri collaboratori della provincia di Trapani e lo stesso BRUSCA, il rappresentante provinciale in MESSINA DENARO Francesco, che pure era anche il rappresentante della "famiglia" in cui il predetto CALCARA ha dichiarato di essere inserito.

Le circostanze sopra indicate evidenziano che il dichiarante in esame non era inserito nell'organizzazione criminosa denominata COSA NOSTRA, e che le conoscenze spesso imprecise e lacunose fornite sulla medesima gli derivavano, quindi, dai contatti avuti a causa della propria attività illecita soprattutto nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, ma anche dei delitti contro il patrimonio, con personaggi gravitanti nell'orbita di COSA NOSTRA, come L'ALA Natale, con il quale il CALCARA ha ammesso di avere intrattenuto rapporti durante la comune detenzione nel carcere di Marsala dopo la sua estradizione dalla Germania, quando il L'ALA era già stato allontanato dalla predetta organizzazione perché in contrasto con la fazione vincente e poteva quindi fornire su tale consorteria solo notizie datate e provenienti peraltro da una prospettiva visuale diversa da quella che avrebbe dovuto possedere un affiliato allineato alla fazione che esprimeva i vertici anche locali di COSA NOSTRA. Nel giustificare tale vicinanza nel periodo della detenzione al L'ALA, circostanza che appariva non in sintonia con la frattura che si era creata tra quest'ultimo e l'organizzazione (come non era in sintonia con l'inserimento in COSA NOSTRA la frequentazione a Torino da parte del CALCARA di ZICHITELLA Carlo, contrapposto a tale organizzazione nel marsalese), il CALCARA ha asserito di

aver obbedito ad un ordine ricevuto dal LUPPINO, che avrebbe così inteso conoscere le intenzioni del L'ALA, anche se non appare spiegabile come avrebbe potuto il CALCARA ottenere la confidenza di quest'ultimo se fosse stato realmente inserito nell'organizzazione dalla quale il L'ALA era stato allontanato.

Le ragioni del mendacio del CALCARA in ordine agli aspetti summenzionati non sembrano riconducibili a spirito di vendetta nei confronti della persone chiamate in causa, bensì dall'intento di conseguire dei vantaggi economici e dei benefici giuridico-amministrativi maggiori di quelli che avrebbe ottenuto limitando la sua collaborazione al settore della propria diretta esperienza criminale, senz'altro più modesta di quella di un associato a COSA NOSTRA. La stessa indicazione fatta dal CALCARA dell'imputato MESSINA come personaggio di spicco della predetta organizzazione mafiosa e come soggetto coinvolto in gravi fatti illeciti sembra chiaramente ispirata allo spregiudicato intento di ancorare le proprie asserite conoscenze delle vicende associative ad una fonte della quale egli poteva vantare una buona conoscenza diretta (il MESSINA aveva tra l'altro assistito il CALCARA nel processo per l'omicidio TILOTTA) e che per le sue vicissitudini giudiziarie, come la condanna definitiva per il sequestro CORLEO e le altre accuse mossegli dallo SPATOLA, poteva essere credibilmente indicata come persona inserita in posizioni di prestigio nell'organigramma associativo. Né il CALCARA, già definitivamente condannato ad oltre venti anni di reclusione complessivamente per l'omicidio e la rapina sopra indicate, aveva ragione di nutrire all'epoca della sua collaborazione particolari timori di smentite, atteso che per le vicende riguardanti COSA NOSTRA

nella provincia di Trapani non vi erano all'epoca collaboratori in grado di smentirlo ed egli aveva davanti l'esempio dello SPATOLA, che era già riuscito ad accreditarsi, senza esserlo, come "uomo d'onore" della "famiglia" di Campobello di Mazara, riferendo di varie vicende associative, oltre che delle attività illecite effettivamente svolte, sicché egli doveva solo preoccuparsi di non creare contrasti con le predette dichiarazioni, ampiamente divulgate nelle loro linee generali dai mezzi di informazione – come si dirà meglio allorché si tratterà specificamente la posizione dello SPATOLA – mentre poteva per il resto liberamente inserirsi negli ampi spazi vuoti lasciati dalle propalazioni di quest'ultimo, prendendo spunto dai dati conoscitivi derivanti dalla sua esperienza criminale, che come detto lo aveva messo in contatto con alcuni personaggi dell'ambiente del quale doveva riferire.

E del resto della spregiudicatezza del CALCARA nel rendere dichiarazioni false pur di conseguire vantaggi al di là del dovuto costituisce sicura testimonianza la missiva dallo stesso inviata, durante la detenzione in Germania, al proprio difensore Avv. PANTALEO, presso il cui studio legale aveva lavorato anche il MESSINA odierno imputato, missiva con la quale egli si dichiarava disposto ad inventare delle false dichiarazioni sull'omicidio del Sindaco di Castelvetrano LIPARI Vito, omicidio che aveva suscitato particolare clamore, pur di affrettare così la propria estradizione.

Consegue da quanto sinora esposto un giudizio di intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dal CALCARA in ordine all'omicidio per cui è processo, sicuramente riconducibile, per le ragioni che si evidenzieranno successivamente, all'attività criminosa di COSA NOSTRA, e quindi non conoscibile nelle parti

CT

riguardanti le fasi deliberative ed esecutive se non da persone organicamente inserite in quel consesso mafioso e tali da godere della fiducia necessaria per essere messe a parte di un fatto così delicato per la vita associativa, qual era la soppressione di un personaggio delle Istituzioni.

B) SPATOLA Rosario

Gran parte delle considerazioni svolte per il CALCARA sono valide anche per la valutazione dell'attendibilità sui fatti per cui è processo dello SPATOLA, le cui dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari al P.M. nelle date del 3.4.1990, 11.11.1992, 25.2.1993, 15.1.1994 e 22.3.1995, nonché innanzi al Tribunale di Trapani nel dibattimento del processo n. 85/95 R.G. nei confronti di ACCARDI Gaetano + 67 all'udienza del 22.11.1996, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento, previa lettura all'udienza del presente processo del 14.4.1998 ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo divenuta impossibile l'assunzione della prova per l'irreperibilità dello SPATOLA.

Dalle predette dichiarazioni nonché dalle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. risulta che lo SPATOLA aveva rappresentato di essere inserito ritualmente nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Campobello di Mazara fin dal 1972, essendo stato affiliato in Svizzera, e di aver goduto della piena ed incondizionata fiducia di MESSINA Antonio, da lui indicato quale esponente di spicco della medesima "famiglia", che era stato padrino di cresima di uno dei suoi figli. Peraltro, lo SPATOLA aveva ammesso anche di aver intrattenuto rapporti con L'ALA Natale, di cui è certa l'appartenenza alla predetta "famiglia" di Campobello, dalla quale era stato però allontanato per contrasti insorti con la fazione corleonese vincente, contrasti che avevano portato il L'ALA ad attentare alla vita di SPEZIA Nunzio, affiliato di spicco della predetta "famiglia", ed il L'ALA stesso a subire alcuni

attentati prima di essere ucciso nel 1990, dopo che già erano stati uccisi i suoi parenti Giuseppe ed Andrea L'ALA.

Dalla frequentazione più o meno sporadica con il L'ALA ed altri soggetti gravitanti nell'orbita di COSA NOSTRA, con i quali lo SPATOLA era venuto realmente a contatto nello svolgimento della propria attività illecita, soprattutto nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, il collaborante può aver quindi ritratto quelle generiche conoscenze di fondo sulle quali ha innestato le proprie dichiarazioni sulla struttura di COSA NOSTRA e le sue vicende associative.

Anche lo SPATOLA, come il CALCARA, non è conosciuto come "uomo d'onore" da nessuno dei collaboratori di giustizia della provincia di Trapani e dal BRUSCA, sicché valgono le stesse considerazioni sopra espresse circa l'assoluta inverosimiglianza che lo stesso potesse essere inserito in quell'organizzazione senza che almeno il suo nome fosse noto a persone che ricoprivano un ruolo di vertice nella provincia trapanese o che con la stessa avevano avuto frequenti contatti su mandato del RIINA.

Ed anche le dichiarazioni rese dallo SPATOLA sull'organigramma e le vicende associative di COSA NOSTRA si sono rivelate [illegible]riche e lacunose, in modo inspiegabile per una persona che avrebbe goduto d[illegible]ell'organizzazione in cui militava, mentre alcune indicazioni, come [illegible]tiva al ruolo di vertice attribuito nella provincia di Trapani a Totò M[illegible]no state concordemente smentite da tutti i collaboratori sopra indicati.

Il percorso collaborativo dello SPATOLA - prima del quale solo un'altra persona della provincia di Trapani che poteva vantare l'inserimento in COSA NOSTRA aveva reso dichiarazioni collaborative all'A.G., e cioè LUPPINO Giuseppe, le cui indicazioni risalivano però al lontano anno 1958 – è stato del resto chiarito da quel profondo conoscitore di questa consorteria mafiosa che era Paolo BORSELLINO, che quando ancora non erano sorte altre collaborazioni che potessero rivelare il mendacio dello SPATOLA, sulla base delle predette conoscenze e del grande rigore professionale che caratterizzava il suo impegno investigativo, aveva già nutrito serie perplessità in ordine all'effettivo inserimento in COSA NOSTRA asserito dallo SPATOLA. Risulta, infatti, dal verbale delle dichiarazioni rese in data 10.12.1991 dal predetto Magistrato alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che stava svolgendo accertamenti sulla Procura della Repubblica di Trapani che lo SPATOLA aveva iniziato ad essere interrogato da lui, iniziando così la sua collaborazione con l'A.G., intorno ai primi di settembre del 1989, dopo averlo contattato telefonicamente ed aver manifestato l'intenzione di costituirsi, anche se all'epoca nessun provvedimento restrittivo era pendente a suo carico, il primo essendo stato emesso dopo qualche giorno sulla base delle sue prime dichiarazioni, con cui si accusava di reati relativi a truffe ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutte le predette prime dichiarazioni avevano avuto il conforto dei riscontri sulla base degli accertamenti immediatamente disposti dal Magistrato. E' significativo rilevare che lo SPATOLA, su esplicita richiesta di Paolo BORSELLINO aveva in questa prima fase degli interrogatori dichiarato di essere "un cane sciolto", cioè una persona

che aveva avuto rapporti nello svolgimento della sua attività illecita con l'organizzazione COSA NOSTRA senza però esservi organicamente inserito. Nella tarda primavera del 1980 – ha rappresentato l'illustre Magistrato – lo SPATOLA aveva però iniziato a tempestare i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria che lo assisteva con continue richieste di denaro, giustificate dall'esigenza di dover sistemare la famiglia, i figli, etc., e ad un certo punto aveva anche detto ad un Brigadiere dei Carabinieri che se non avesse ricevuto subito cinquanta milioni di lire sarebbe sparito dalla circolazione e non avrebbe più confermato le sue dichiarazioni. Il Magistrato aveva quindi richiesto ed ottenuto un provvedimento restrittivo nei confronti dello SPATOLA, che era stato tradotto nel carcere di Regina Coeli, ove aveva iniziato uno sciopero della fame che si era protratto per circa un mese. Rilevava il Magistrato che proprio nel periodo in cui lo SPATOLA aveva incominciato ad avanzare le richieste economiche che egli aveva giudicato "spropositate" il collaboratore, modificando le sue precedenti dichiarazioni, aveva asserito di essere stato affiliato a Cosa Nostra in Svizzera da due campobellesi, cosa di cui peraltro il Magistrato aveva sempre dubitato, anche perché lo SPATOLA era figlio di un appartenente alle Forze dell'Ordine e non poteva, quindi, essere ritualmente affiliato secondo le regole vigenti in quell'organizzazione. Continuava il Magistrato riferendo di essere stato "sempre estremamente prudente nel recepire o nel chiedere " allo SPATOLA "dichiarazioni relative all'organizzazione interna di COSA NOSTRA", anche perché, quando questi aveva proclamato la sua militanza a tale sodalizio, Paolo BORSELLINO gli aveva chiesto notizie in ordine alla struttura ed

all'organigramma del medesimo e lo SPATOLA "raccontò immediatamente delle circostanze che io ritengo delle bestialità" , indicando tra l'altro MESSINA Antonio come il capo assoluto dell'associazione per la provincia di Trapani. Tali sue opinioni sulle dichiarazioni dello SPATOLA il Magistrato aveva espresso anche al collega TAURISANO, sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, al quale aveva presentato nell'agosto del 1990 lo SPATOLA, che aveva reso dichiarazioni che interessavano la competenza territoriale di quell'ufficio giudiziario, facendogli presente che quel collaboratore sapeva molto sul traffico degli stupefacenti, avendo girato molto ed essendo venuto in contatto con trafficanti milanesi, toscani e così via, ma raccomandandogli di stare attento a quello che lo SPATOLA gli avrebbe dichiarato sulla struttura dell'organizzazione COSA NOSTRA, nutrendo egli forti perplessità nel suo inserimento nella medesima. Aveva raccontato poi Paolo BORSELLINO del suo stupore e della sua indignazione nell'apprendere dai mezzi di informazione di dichiarazioni rese dallo SPATOLA su vicende di COSA NOSTRA e di suoi rapporti con ambienti politici che erano state pubblicate testualmente sul settimanale EPOCA e di cui egli non aveva invece avuto notizia dai colleghi della Procura di Trapani. Parlandone poi con il collega TAURISANO il Magistrato aveva appreso che alcuni verbali di dichiarazioni dello SPATOLA erano spariti dal suo Ufficio.

Le predette indicazioni fornite da Paolo BORSELLINO dimostrano, quindi, ulteriormente che lo SPATOLA ebbe a rendere dichiarazioni che comportavano il suo inserimento in COSA NOSTRA nel momento in cui avanzava esose richieste di

denaro, smentendo le sue prime dichiarazioni e mostrando, peraltro, che il suo nuovo atteggiamento processuale non era dovuto all'abbandono di alcune riserve in ordine alla pienezza della propria collaborazione, riserva che pure caratterizzano talvolta le iniziali dichiarazioni dei collaboranti, bensì al desiderio di lucrare maggiori vantaggi di quelli che avrebbe potuto conseguire limitandosi a parlare delle attività illecite che realmente conosceva, ma incappando così in alcune affermazioni la cui infondatezza non era sfuggita al vaglio critico scrupoloso di un magistrato come Paolo BORSELLINO, nonostante le notevoli lacune conoscitive sulla realtà della criminalità organizzata trapanese sussistenti all'epoca.

Risulta altresì dalle predette dichiarazioni del Magistrato e dagli altri atti dell'indagine avviata dalla prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che vi erano state rilevanti fughe di notizie, ampiamente divulgate dai mezzi di informazione, sulle dichiarazioni rese dallo SPATOLA alla Procura della Repubblica di Trapani, ove peraltro la situazione complessiva dell'Ufficio appariva all'epoca particolarmente inidonea alla tutela del segreto investigativo nello svolgimento delle indagini.

Non solo, pertanto, vanno giudicate inattendibili quelle dichiarazioni dello SPATOLA che presuppongono una conoscenza dall'interno delle vicende più delicate di COSA NOSTRA, come tali conoscibili solo dagli affiliati più affidabili per i vertici dell'organizzazione, ma deve anche ritenersi che la convergenza verificatasi tra le dichiarazioni dello SPATOLA e quelle del CALCARA su alcuni dei fatti dagli stessi riferiti non sia dimostrazione di autenticità delle dichiarazioni

C7-

medesime, poiché non v'è alcuna certezza sull'autonomia delle fonti probatorie, data la fuga di notizie sulle dichiarazioni dello SPATOLA, fuga che costituiva una splendida occasione per chi, come il CALCARA, voleva riferire di circostanze a lui non note - o comunque solo approssimativamente orecchiate a seguito di contatti occasionali - ed era alla ricerca di facili riscontri. E del resto è innegabile che nonostante la predetta convergenza alcune delle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti, come ad esempio quelle riguardanti gli organigrammi dell'associazione, si sono rivelate certamente infondate alla luce delle successive acquisizioni processuali.

E non è un caso che nei primi procedimenti riguardanti fatti della criminalità organizzata trapanese l'attendibilità delle dichiarazioni dello SPATOLA sia stata positivamente apprezzata proprio alla luce dei riscontri provenienti dal CALCARA e viceversa, oltre che delle propalazioni della FILIPPELLO su fatti appresi da L'ALA Natale, fonte quest'ultima alla quale erano stati in grado di attingere anche i primi due, ma con tutti i limiti sopra evidenziati a causa della posizione ormai da tempo defilata del L'ALA stesso.

C) FERRO Giuseppe (Udienza del 10.2.1998)

Il FERRO ha riferito all'udienza sopra indicata di essere stato ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nel settembre – ottobre del 1981 mentre era detenuto nel carcere di Trapani. In proposito ha spiegato il FERRO di aver avuto contatti con esponenti di COSA NOSTRA sin da quando nel 1976 aveva ucciso insieme ad altri ACCARDO Stefano, che lo aveva accusato falsamente del sequestro CAMPISI. In quell'occasione l'uccisione dello ACCARDO gli era stata autorizzata dai RIMI, suoi compaesani, che però non avevano tale potere, sicché successivamente AGATE Mariano, capomandamento di Mazara, aveva mandato suoi uomini ad ucciderlo, senza riuscirvi. IL FERRO aveva, quindi, richiesto l'intervento di DAMIANO Costantino, che conosceva il RIINA e BAGARELLA Leoluca, presso i quali aveva interceduto - chiarendo la buona fede dell'amico, tratto in inganno dall'autorizzazione dei RIMI - riuscendo così ad ottenere il loro perdono, che era stato concesso anche perché l'aiuto del FERRO era utile in quel momento per attirare in un'imboscata VANUTELLI Vito, che COSA NOSTRA aveva deciso di uccidere, approfittando dell'amicizia tra i due. Nello stesso anno 1976 il FERRO era stato poi arrestato per il sequestro CAMPISI e proprio durante quella detenzione SUCAMIELE Vito, rappresentante della "famiglia" di Paceco - che si trovava in carcere con lui, con il genero MARINO Girolamo e con PARISI Vito, ambedue inseriti pure nella medesima "famiglia" - lo aveva affiliato alla "famiglia" di Alcamo,

su richiesta di BUCCELLATO Calogero, che lo conosceva e che rivestiva all'epoca la carica di rappresentante della provincia di Trapani.

In proposito hanno rilevato alcuni difensori l'inverosimiglianza dell'affiliazione del FERRO alla "famiglia" di Alcamo da parte di persone inserite nella "famiglia" di Paceco, ricompresa peraltro in un mandamento diverso, e cioè quello di Trapani. Il FERRO - il cui inserimento nella "famiglia" di Alcamo è stato tra l'altro confermato dagli altri collaboratori di giustizia della Provincia di Trapani escussi – ha però fornito valide spiegazioni in ordine a questa apparente anomalia rispetto alla prassi. Ha, infatti, rappresentato il collaborante che all'epoca era insorto un conflitto all'interno della "famiglia" di Alcamo tra la fazione capeggiata da RIMI Filippo e quella vicina al BUCCELLATO, e quindi ai corleonesi, circostanza questa che ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni del BRUSCA, che ebbe a partecipare attivamente a tale sanguinosa faida su incarico del RIINA, in appoggio ai componenti della fazione corleonese. In conseguenza di tale situazione "la famiglia mafiosa era stata sciolta", erano cioè decadute le cariche di vertice della "famiglie" e non si era proceduto a nuove elezioni in attesa di individuare ed eliminare tutti gli appartenenti alla fazione avversaria. La "famiglia" di Alcamo era, pertanto, guidata provvisoriamente da due reggenti, nelle persone di MANNO Nicolò e SCIACCA Gaspare ed in tale contesto appare evidente l'interesse della fazione corleonese a consolidare il proprio potere inserendo nella "famiglia" nuovi elementi di sua fiducia, tra i quali vi era il FERRO, che oltre ad essere nativo di Alcamo era già venuto in contatto con le attività criminose di COSA NOSTRA ed aveva dato buona prova di sé

sopportando per cinque anni la detenzione in carcere senza nulla rivelare di quanto a sua conoscenza. Nel 1984, allorché il FERRO era uscito dal carcere di Trapani per un permesso e si era reso latitante, il conflitto interno ad Alcamo si era ormai concluso con la vittoria della fazione corleonese e la nomina a rappresentante di quella "famiglia" di MILAZZO Vincenzo, che aveva assunto anche la carica di capomandamento. Allo stesso MILAZZO, ucciso nel luglio – agosto del 1992, era poi subentrato il FERRO anche nella carica di capomandamento, che gli era stata conferita nel corso di una riunione alla quale avevano preso parte il RIINA, capo assoluto di COSA NOSTRA; MESSINA DENARO Matteo, figlio del rappresentante provinciale di Trapani MESSINA DENARO Francesco, all'epoca malato, che era anche capomandamento di Castelvetrano; SINACORI Vincenzo, che rappresentava il mandamento di Mazara per conto di AGATE Mariano, detenuto; BRUSCA Giovanni, GIOE' Antonino ed un altro affiliato, tutti di Palermo, verosimilmente in veste di accompagnatori del RIINA. In quell'occasione unico capomandamento assente era quello di Trapani, nella persona di VIRGA Vincenzo, ed il RIINA aveva detto che il FERRO avrebbe dovuto essere presentato anche al VIRGA in una successiva riunione .

Nel dicembre del 1992 il FERRO era stato tratto in arresto ed aveva iniziato a collaborare dopo essere stato imputato insieme al figlio per le stragi del 1993 nel Nord Italia e dopo che GAMBINO Giuseppe, di cui apprezzava particolarmente le doti di equilibrio, nel 1996 si era suicidato in carcere. Era stato indotto a tale scelta dal forte disgusto che aveva provocato in lui la lunga serie di omicidi che aveva

colpito anche componenti dell'organizzazione che gli erano vicini e che erano stati uccisi solo per le ambizioni di potere di altri, che avevano saputo imbastire una trama di maldicenze per screditarli agli occhi del capo e causarne quindi la morte.

Le dichiarazioni del FERRO in ordine alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA ed alle principali vicende che interessarono la provincia di Trapani sono apparse circostanziate, coerenti sotto un profilo logico, avendo fornito una chiave di lettura razionale di alcuni dei più importanti fatti criminosi accaduti in quel territorio ed hanno, infine, trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di cui si dirà in seguito, sicché risultano confermati l'inserimento del collaborante in COSA NOSTRA, nonché l'attendibilità delle sue dichiarazioni in ordine alle vicende della medesima, di cui ha mostrato di avere una conoscenza adeguata alla carica ricoperta.

Cz

D) SINACORI Vincenzo (Udienza del 31.3.1998)

Il SINACORI ha riferito di essere stato inserito nella "famiglia" di COSA NOSTR di Mazara del Vallo dal 1981 e di aver assunto la carica di reggente della medesir "famiglia" e dell'omonimo mandamento nel 1992, in rappresentanza di AGA Mariano, all'epoca detenuto. Al riguardo il collaborante ha dichiarato che "famiglia" di Mazara, dopo l'arresto nel 1982 del suo rappresentante AGA Mariano, era stata retta da TUMBARELLO Salvatore e successivamente MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio", al quale egli era poi succeduto.

Arrestato nel luglio del 1996, aveva iniziato a collaborare con l'A.G. dopo circa c mesi, avendo inteso con tale scelta mutare vita. All'epoca era in stato di custo cautelare per omicidi ma non vi era alcuna sentenza definitiva a suo carico, mentr seguito della scelta intrapresa aveva confessato vari episodi delittuosi, tra cui omici

Il SINACORI ha saputo chiaramente delineare la struttura e l'organigramma COSA NOSTRA, rappresentando che nella provincia di Trapani essa si articolav quattro mandamenti, che dopo la guerra di mafia dei primi anni Ottanta, che av interessato anche la sua provincia, erano diretti: quello di Castelvetrano MESSINA DENARO Francesco, che rivestiva anche dal 1981/1982 la carica rappresentante provinciale, anche se per la sua età avanzata era di fatto sostituito figlio Matteo; quello di Mazara dallo AGATE, sostituito durante la carcerazione d persone sopra indicate; quello di Alcamo da MILAZZO Vincenzo; quello di Tra da VIRGA Vincenzo.

Le dichiarazioni rese sugli argomenti attinenti alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA dal SINACORI hanno trovato piena conferma in quelle rese dal FERRO e dagli altri collaboranti di cui si dirà specificamente in seguito e sono senz'altro adeguate al ruolo di rilievo rivestito dallo stesso nell'ambito di questa organizzazione criminale.

E) PATTI Antonio (Udienza del 31.3.1998)

Il PATTI ha dichiarato di essere stato ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nella "famiglia" di Marsala, ricompresa nel mandamento di Mazara, nell'ottobre del 1979, dopo aver commesso il primo omicidio già nel marzo-aprile di quell'anno. Nell'ambito di quella "famiglia", il cui rappresentante era D'AMICO Vincenzo, egli aveva successivamente ricoperto anche la carica di capodecina.

L'1 aprile 1993 era stato tratto in arresto per associazione mafiosa ed omicidi, per i quali aveva già riportato condanne definitive all'ergastolo, ed aveva iniziato a collaborare con l'A.G. nel giugno del 1995, a ciò indotto dal desiderio di sottrarre i suoi figli all'ambiente criminale nel quale sarebbero altrimenti vissuti in conseguenza dei suoi legami malavitosi.

Il PATTI - che ha asserito di aver conosciuto il FERRO durante la detenzione nel carcere di Trapani nel 1983/1984, allorché gli era stato ritualmente presentato come "uomo d'onore" da AGATE Mariano ed aveva altresì saputo che il predetto era stato affiliato durante la detenzione - è stato in grado di fornire valide indicazioni in ordine alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA, riferendo che il rappresentate provinciale di Trapani era MESSINA DENARO Francesco, che era anche capomandamento di Castelvetrano; oltre a questo mandamento vi erano anche quello di Mazara, nel quale era ricompresa la sua "famiglia" ed il cui capo era AGATE Mariano, sostituito durante la detenzione del 1982 dal TUMBARELLO e da MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio" e successivamente, durante la

detenzione iniziata nel 1992 da MANGIARACINA Andrea e dal SINACORI; quello di Alcamo, diretto da MILAZZO Vincenzo e quello di Trapani, di cui erano stati a capo prima BUCCIARDI Nicola (indicato in tale veste anche dal FERRO) e poi VIRGA Vincenzo.

Le predette conoscenze mostrate dal PATTI, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dai collaboratori FERRO, SINACORI, MILAZZO Francesco e BRUSCA Giovanni, appaiono giustificate dalla carica dallo stesso ricoperta nell'ambito di COSA NOSTRA, carica di cui costituiscono, quindi, anche una significativa conferma.

F) MILAZZO Francesco (Udienza dell'8.4.1998)

Il MILAZZO, di cui è stato ammesso l'esame ex art. 507 c.p.p., ha riferito di essere stato inserito in COSA NOSTRA tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974, nell'ambito della "famiglia" di Paceco, di cui era all'epoca rappresentante SUCAMIELE Vito. Arrestato nel luglio del 1997, aveva iniziato a collaborare con l'A.G. dopo alcuni giorni, confessando anche vari omicidi, spinto dal desiderio di recidere i legami con COSA NOSTRA, che duravano da quasi venticinque anni e di dare un diverso futuro ai propri familiari.

Il MILAZZO, che aveva ricoperto in COSA NOSTRA la sola carica di "soldato", è stato comunque in grado di riferire che rappresentante in COSA NOSTRA della provincia di Trapani era MESSINA DENARO Francesco, successivamente sostituito dal figlio Matteo e che vi erano anche dei "capi circondario", cioè capi di una struttura che ricomprende varie "famiglie". Di essi egli ha saputo indicare solo il capo del mandamento di Trapani in cui era inserita la sua "famiglia", e cioè VIRGA Vincenzo, che era succeduto a GUCCIARDI Nicola, a sua volta subentrato a SUCAMIELE Vito, con un breve intervallo [illegible] aveva ricoperto la carica Totò MINORE (il circondario comprendeva le [illegible]e" di Trapani, Val d'Erice e Paceco).

Il MILAZZO ha però anche saputo indicare i [illegible]ntanti di "famiglia" di altri mandamenti, ed in particolare quello di Mazara, individuato in AGATE Mariano, poi sostituito dal TUMBARELLO, da MESSI[illegible] Francesco, inteso "mastro Ciccio" e,

47

infine, dal SINACORI; quello di Castelvetrano, indicato in MILAZZO Vincenzo e dopo la sua uccisione in tale CARADONNA e poi in FERRO Giuseppe.

Anche le predette indicazioni del MILAZZO in ordine all'organigramma di COSA NOSTRA, pur se meno precise di coloro che avevano rivestito nell'associazione un ruolo maggiore del suo, appaiono convergenti con quelle dei predetti collaboratori e sono adeguate al ruolo rivestito dallo stesso MILAZZO in questo sodalizio criminale, che appare quindi sul punto fonte probatoria attendibile ed autonoma rispetto agli altri collaboratori escussi.

G) BRUSCA Giovanni (Udienza del 31.3.1998)

Era inserito dal 1976/77 nella "famiglia" di COSA NOSTRA di San Giuseppe Iato e suo "padrino" alla cerimonia di affiliazione era stato RIINA Salvatore, legato da forti vincoli di amicizia con il padre Bernardo, che nel 1982, dopo che i corleonesi avevano sbaragliato i rivali interni, aveva assunto dapprima la carica di "rappresentante" di quella "famiglia", succedendo a SCAGLIONE Salvatore e poi nel 1983 aveva rivestito la carica di capomandamento.

Dopo aver trascorso tra il settembre del 1984 ed il gennaio del 1986 un periodo di detenzione e di soggiorno lontano da Palermo, periodo durante il quale DI MAGGIO Baldassare aveva assunto la reggenza del mandamento, essendo stato tratto in arresto anche il padre nel 1985, BRUSCA Giovanni cominciò ad occuparsi gradualmente della gestione del mandamento (anche se il padre, secondo le sue dichiarazioni, aveva conferito delega in bianco al RIINA per rappresentarlo nella commissione provinciale).

Incaricato dal RIINA di prestare aiuto alla fazione corleonese nella faida scoppiata nel territorio di Alcamo con la fazione dei RIMI, aveva potuto acquisire conoscenza diretta dei personaggi e delle vicende di COSA NOSTRA nella provincia di Trapani ad un livello giustificato dall'importanza del ruolo che rivestiva in COSA NOSTRA sia pure in altra provincia, circostanza quest'ultima che giustifica la mancanza di informazioni ancora più dettagliate.

La particolare esperienza personale fatta dal BRUSCA nel campo dei delitti ai danni di uomini delle istituzioni, che gli derivava dall'avere già preso parte all'omicidio del Colonnello RUSSO nel 1977, a quello del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI nel 1983 ed alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo nel 1982, così come ha successivamente confessato, spiegano le ragioni del suo almeno parziale coinvolgimento nella preparazione dell'omicidio per cui è processo, pur non essendo egli inserito nella provincia di Trapani.

Tratto in arresto nel maggio del 1996, pochi giorni dopo ha manifestato l'intenzione di collaborare con l'A.G.., spinto a ciò – a suo dire – dalla volontà di assicurare al figlio ancora piccolo una vita diversa da quella criminale alla quale egli stesso era stato indotto per i vincoli familiari, nonché dalla delusione provata per avere appreso dalle dichiarazioni rese dal CANCEMI che il RIINA, che lui ed il padre avevano fedelmente servito per tanti anni, aveva manifestato ad altri consociati una forte disapprovazione per alcune attività dallo stesso svolte fuori dal mandamento.

L'epoca ancora recente in cui il BRUSCA ha incominciato a rendere dichiarazioni confessorie e chiamate in correità, la vastità delle materie toccate dalle sue dichiarazioni ed il percorso assai tortuoso dallo stesso seguito specie nelle fasi iniziali, costellato da indicazioni di cui ha poi ammesso la falsità, rendono allo stato inopportuna una valutazione dell'atteggiamento complessivo tenuto dall'imputato, apparendo, invece, necessario limitare il campo di osservazione e di valutazione ai fatti che costituiscono oggetto del presente processo, per restare il più possibile aderenti alle obiettive emergenze processuali direttamente accertate ed evitare così di

farsi condizionare da pregiudizi tendenti a screditare troppo frettolosamente il suo contributo o viceversa ad attribuirgli attestati generalizzati di attendibilità.

Nell'ambito del presente processo le dichiarazioni rese dal BRUSCA, che hanno trovato ampio riscontro in quelle degli altri collaboratori, non pongono il problema dell'autonomia della fonte probatoria, essendosi, come detto, le sue propalazioni mostrate adeguate al livello del ruolo rivestito ed al tipo di incarichi ricoperti.

Il BRUSCA è stato così in grado di riferire che a partire dal 1982 il rappresentante in COSA NOSTRA per la provincia di Trapani era MESSINA DENARO Francesco, subentrato a BUCCELLATO Calogero di Castellammare, e che vi erano quattro mandamenti: quello di Trapani, retto da VIRGA Vincenzo; quello di Mazara, guidato da AGATE Mariano; quello di Castelvetrano, con a capo il predetto MESSINA DENARO Francesco e quello di Alcamo, con MILAZZO Vincenzo, poi sostituito da FERRO Giuseppe. I predetti capimandamento componevano la commissione provinciale di Trapani. Il BRUSCA ha anche riferito che lo AGATE era stato sostituito durante la detenzione iniziata nel 1982 da MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio" per la sua attività di muratore, senza peraltro perdere la sua carica.

H) MESSINA Leonardo (Udienza del 15.11.1997)

Era inserito sin dall'aprile del 1982 nella qualità di "uomo d'onore" nella "famiglia" mafiosa di S. Cataldo di COSA NOSTRA, nella quale prima di lui avevano militato da varie generazioni i suoi ascendenti per linea paterna e materna, ad eccezione de padre.

Aveva raggiunto nell'ambito di tale "famiglia" la carica di capodecina e di vic rappresentante ed aveva avuto stretti rapporti personali con i più autorevoli esponen di COSA NOSTRA delle provincie di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, anche se l persone cui era maggiormente legato si erano trovate in contrasto con la linea MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta.

Sottoposto a fermo a Como nell'aprile del 1992 per i reati di associazione delinquere di stampo mafioso e traffico di armi, nel giugno dello stesso anno iniziato a collaborare con l'A.G., facendo luce su varie vicende criminali che aveva interessato COSA NOSTRA sia all'interno della provincia nissena che in amb territoriale più vasto.

Sulla base degli elementi disponibili appare ragionevole ritenere che la sce collaborativa del MESSINA non sia stata determinata in misura prevale dall'intento di avvalersi dei benefici premiali, atteso che egli non era indagato gravi reati e si è, invece, autoaccusato di omicidi ed altri gravi delitti. Piuttosto sostenersi che abbiano influito notevolmente sul collaborante le vicende intern suo sodalizio mafioso, che gli avevano fatto sperimentare in modo assai pesante,

la perdita di amici a cui era assai legato e con le stesse critiche che gli erano state mosse dall'interno, le conseguenze della fitta trama di congiure e complotti che si nasconde sotto il velo ufficiale della solidarietà del gruppo mafioso. La stessa uccisione di MICCICHE' Liborio, esponente di spicco di COSA NOSTRA nell'Ennese, avvenuta a Pietraperzia tredici giorni prima dell'arresto del MESSINA per opera dello stesso sodalizio mafioso anziché di rivali esterni, doveva aver accentuato la crisi di quest'ultimo ed averlo indotto a ritenere che non fosse il caso di sacrificare la propria libertà personale, dopo l'esperienza già fatta nel 1984/85, sull'altare di una solidarietà criminale che probabilmente non avrebbe sottratto neanche lui al concreto pericolo di vita.

Il MESSINA era certamente in condizione di conoscere nel dettaglio le vicende interne di COSA NOSTRA della provincia di Caltanissetta e di quelle limitrofe e le sue circostanziate dichiarazioni in tal senso hanno già superato positivamente il vaglio del giudizio di primo grado nel processo "Leopardo", nei confronti di affiliati alle "famiglie" di quella provincia, laddove ovviamente hanno trovato il conforto di riscontri esterni, in mancanza dei quali le sole dichiarazioni del chiamante in correità, pur se intrinsecamente attendibili, non possono supportare un'affermazione di responsabilità, secondo i criteri di valutazione della prova già sopra evidenziati.

Nel presente processo le dichiarazioni del MESSINA, rilevanti per quanto concerne il funzionamento degli organi di vertice di COSA NOSTRA nelle varie provincie ed a livello regionale, hanno trovato la conferma di altre convergenti dichiarazioni.

La sua errata indicazione di Totò MINORE, legato alla fazione anticorleonese, quale rappresentante della provincia di Trapani sino alla guerra di mafia del 1981 appare giustificata - per chi come lui non era inserito in una "famiglia" di quella provincia, con la quale non aveva avuto neanche contatti a livelli operativi, a differenza del BRUSCA - dall'obiettiva importanza che comunque il MINORE aveva nell'ambito di quella provincia, così come per le stesse ragioni si comprende la sua indicazione dello AGATE come rappresentante provinciale succeduto al MINORE, avendo anche altri collaboratori del trapanese evidenziato che il prestigio dello AGATE nell'ambito di COSA NOSTRA era persino superiore a quello di MESSINA DENARO Francesco, dati i suoi stretti rapporti con il RIINA.

Peraltro, il collaboratore in esame, a differenza dello SPATOLA e del CALCARA, è stato in grado di riferire che il MINORE era già stato ucciso all'epoca dell'omicidio per cui è processo, mentre l'errata indicazione in proposito fornita dai primi due dichiaranti non appare in alcun modo compatibile con il loro asserito inserimento in COSA NOSTRA nella provincia di Trapani.

PARTE SECONDA.

Capitolo Primo. Il Fatto

Alle ore 7,15 del 25 gennaio 1983, a seguito di segnalazione della centrale operativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo di Trapani si recavano nella via Carollo di Valderice, ove all'altezza del civico 2 stazionava in posizione leggermente obliqua rispetto all'asse stradale l'auto VOLKSWAGEN Golf, targata TP 233182. Il veicolo presentava il lunotto totalmente infranto, il vetro dello sportello di sinistra scheggiato con una breccia frastagliata decentrata verso il montante destro della portiera, breccia venutasi a creare per la caduta verso l'interno dei frammenti di vetro. All'interno dell'auto giaceva il cadavere di CIACCIO MONTALTO Gian Giacomo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Trapani, che era riverso sui sedili anteriori in posizione supina e trasversale, con la testa rivolta verso lo sportello di destra e gli arti inferiori verso lo sportello di sinistra; la gamba destra, leggermente divaricata verso il volante, poggiava con il piede sul pavimento dell'auto, mentre il piede sinistro era incastrato tra la portiera ed il sedile lato guida, con la punta rivolta in avanti. L'orologio della plancia era fermo alle ore 1.12 minuti. Il parabrezza si presentava scheggiato a raggiera, nella parte sinistra per chi guardava l'autovettura, in conseguenza del foro prodotto da un proiettile in uscita. Gli sportelli dell'auto erano entrambi chiusi, solo quello di destra con la sicura inserita. Nel padiglione superiore del lunotto, quasi al centro, si notava la lastra forata da almeno due

colpi di arma da fuoco. Tra le guarnizioni del lunotto, leggermente sulla destra del foro sul fascione, si notavano i segni di altro colpo di arma da fuoco. Sul lato sinistro dell'auto, per terra, venivano rinvenuti dieci bossoli cal. 30/Luger, più due frammenti di incamiciatura di proiettile, mentre sul lato destro del veicolo si rinvenivano otto bossoli, di cui cinque cal. 7,65 parabellum, marca Fiocchi e tre cal. 30 Luger. Sulla parte anteriore sinistra dell'auto, in diagonale rispetto alla base dell'antenna radio venivano rinvenuti due frammenti di piombo incamiciati, verosimilmente caduti di rimbalzo dopo che il proiettile aveva impattato sulla lamiera del portone d'ingresso anta sinistra e sul montante in marmo dello stesso lato. Tra le gambe del magistrato v era un termos che era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco che lo aveva perforat in senso diagonale e dall'alto verso il basso, mentre un altro colpo ne avev provocato un'ammaccatura. La leva del freno a mano appariva in posizione stazionamento e la leva del cambio era inserita sulla seconda marcia.

L'esame autoptico consentiva di accertare che la morte del magistrato, avvenu intorno alle ore 1 del 25 gennaio 1983, era stata causata da insufficienza cardi respiratoria e cerebrale per tamponamento cardiaco e polmonare da emopericardio emotorace acuto e per emorragia e spappolamento cerebrale per lesioni cardiacl polmonari e meningo-encefaliche prodotte da numerosi colpi di arma da fuoco, c avevano attinto la vittima al torace ed alla testa, provocando ferite rapidame mortali. In particolare il Magistrato era stato raggiunto da quattordici colpi, che avevano attinto alla bocca, all'emilato sinistro della testa, al torace, al braccio des ed all'arto superiore sinistro. I colpi erano stati esplosi con direzione dall'av

all'indietro quelli alla testa ed alcuni di quelli al torace, da sinistra a destra altri al torace ed agli arti superiori, da dietro in avanti e da destra verso sinistra quello alla regione scapolare destra, fuoriuscito dalla regione ascellare sinistra. Tutti i colpi risultavano esplosi a distanza, tranne due che avevano raggiunto la vittima alle regioni ascellare e mammaria di sinistra, sparati a breve distanza, essendo stati trovati aloni di affumicamento nelle corrispondenti parti degli indumenti.

L'accertamento balistico disposto il 2.2.1983 consentiva di acclarare che i diciotto bossoli di cal. 7,65 parabellum, equivalente al cal. 30 Luger, e gli otto proiettili (o frammenti) dello stesso calibro erano stati esplosi da un'unica arma a funzionamento automatico, cal. 7,65 parabellum, di fabbricazione artigianale; i due proiettili in piombo cal. 38 special estratti dal cadavere provenivano, invece, da due armi diverse: la prima, con canna a cinque rigature destrorse, con caratteristiche simili ad un revolver Smith & Wesson 38 S; la seconda, con canna a otto rigature destrorse, con caratteristiche simili ad un revolver Rohm RG 38 S, Arminius o simili.

Capitolo secondo. Gli esiti investigativi

Le indagini immediatamente avviate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta seguendo la pista dell'evidente matrice mafiosa del delitto - qual era conclamata dalla specifica attività professionale svolta dalla vittima e dalle modalità del fatto, che avevano visto l'impiego di una pluralità di armi, di cui una di tipo militare, capace di sviluppare un notevole volume di fuoco – si concludevano con il rinvio a giudizio dei fratelli MINORE Salvatore e Calogero, esponenti di spicco della "famiglia" di COSA NOSTRA egemone nel territorio di Trapani, di FARINA Ambrogio e FARINA Salvatore, legati al predetto clan, nonché di EVOLA Natale, quest'ultimo nella qualità di esecutore materiale del delitto, trovato in possesso di un revolver che, secondo una perizia i cui esiti furono poi smentiti nel corso del giudizio di secondo grado, sarebbe stato utilizzato nell'agguato.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con sentenza del 30 novembre 1992 assolveva definitivamente i predetti imputati dall'accusa di omicidio.

Il presente procedimento prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese all'A.G. da SPATOLA Rosario dopo la conclusione del processo summenzionato, dichiarazioni che – come è stato sopra evidenziato – sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento a seguito dell'irreperibilità del predetto.

Lo SPATOLA aveva in proposito riferito al P.M. di aver ricevuto da MESSINA Antonio, "uomo d'onore" di spicco della "famiglia" di Campobello di Mazara, delle confidenze in ordine al ruolo ricoperto dallo stesso e dagli altri imputati nell'omicidio

per cui è processo. Tali confidenze sarebbero state giustificate dalla fiducia di cui lo SPATOLA godeva presso il MESSINA, con il quale aveva avuto frequenti rapporti illeciti legati alla comune attività di partecipazione al traffico delle sostanze stupefacenti. Lo SPATOLA avrebbe avuto così occasione di apprendere che il MESSINA era stato incaricato da AGATE Mariano - all'epoca detenuto e con il quale, pur non essendo suo difensore, aveva avuto facili possibilità di contatto, dati i privilegi di cui lo stesso AGATE e le persone a lui vicine godevano nel carcere di Trapani – di organizzare l'omicidio del Magistrato, deciso da RIINA Salvatore, capo indiscusso di COSA NOSTRA, perché CIACCIO MONTALTO aveva emesso un ordine di cattura nei confronti di suo zio RIINA Giacomo per associazione delinquere ed inoltre egli aveva chiesto il trasferimento a Firenze, zona nella quale RIINA aveva rilevanti interessi, che temeva potessero essere compromessi dall'attività investigativa del Magistrato. Aveva, altresì, riferito lo SPATOLA che l'auto usata per l'omicidio, una ALFA SUD di proprietà di tale TRAMUTA Baldassare, rinvenuta poco dopo l'omicidio con le chiavi inserite nel quadro accensione, era stata trafugata dall'organizzazione utilizzando una copia delle chiavi consegnate al MESSINA da MANGIARACINA Piero, che ne era in possesso quanto l'auto era stata venduta al TRAMUTA dal MANGIARACINA o comunque con la sua intermediazione, poiché questi era solito vendere auto per conto concessionarie autorizzate, tra cui quella di TITONE di Mazara. Inoltre, MANGIARACINA, che provvedeva ad effettuare i controlli per la manutenzione della auto tra da lui trattate, aveva anche per questa via la possibilità di procurarsi

copia delle chiavi. Elemento di collegamento tra il MANGIARACINA ed il MESSINA veniva individuato dallo SPATOLA nell'appartenenza di entrambi ad una loggia massonica. Al TRAMUTA, che all'atto della denunzia di furto aveva rappresentato che l'auto era stata da lui lasciata regolarmente chiusa a chiave, dopo il rinvenimento del veicolo era stato "consigliato" di dire di aver riferito il falso nella precedente denuncia per timore di perdere il risarcimento dell'assicurazione.

Lo SPATOLA aveva anche indicato ASARO Mariano quale esecutore materiale dell'omicidio perché avrebbe appreso dal MESSINA che una delle armi utilizzate era stata prestata allo ASARO da L'ALA Natale, il quale si era poi lamentato con il MESSINA della mancata restituzione della pistola, ed il MESSINA aveva po commentato ironicamente l'atteggiamento offeso del L'ALA.

In ordine all'ultima circostanza rappresentata dallo SPATOLA una conferma veniv dalle dichiarazioni rese al P.M. da FILIPPELLO Giacoma, che per anni era stat convivente del predetto L'ALA e che dopo la sua uccisione aveva iniziato a rende dichiarazioni all'A.G. sui fatti appresi durante tale convivenza. Anche dichiarazioni della FILIPPELLO, alla quale è stato revocato come per lo SPATOL il programma speciale di protezione, sono state acquisite al fascicolo per dibattimento a seguito della irreperibilità della teste. Dalle medesime propalazic risulta che all'inizio degli anni ottanta il L'ALA aveva dato in prestito una pist allo ASARO, al quale dopo qualche tempo aveva richiesto invano la restituzione convivente al riguardo le aveva fatto capire, senza però dirglielo espressamente, l'arma era stata usata per l'omicidio di CIACCIO MONTALTO.

Capitolo terzo. Le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo sull'omicidio e la verifica della validità probatoria delle propalazioni sull'episodio di SPATOLA, FILIPPELLO e CALCARA.

Prima del rinvio a giudizio degli odierni imputati intervenivano nel corso delle indagini preliminari le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo, che a differenza dello SPATOLA e della FILIPPELLO è stato esaminato da questa Corte di Assise, che quindi ha potuto compiere una diretta verifica dibattimentale delle sue propalazioni in ordine ai fatti per cui è processo. Dalle dichiarazioni rese dal CALCARA in udienza il 15.11.1997 è emerso che questi, al pari dello SPATOLA, avrebbe appreso i fatti in questione dalle confidenze ricevute dal MESSINA, anche da lui indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Campobello di Licata, che il CALCARA avrebbe avuto occasione di incontrare più volte durante la latitanza di entrambi dai primi di agosto del 1990 al novembre del 1991 tra Ostia, Torino e la Germania. Il MESSINA gli avrebbe così riferito che la commissione di COSA NOSTRA – organismo sul quale il CALCARA ha manifestato un'assoluta confusione di idee, non sapendo indicare non solo i nomi dei suoi componenti ma neanche la loro provenienza territoriale e le cariche in base alle quali si aveva diritto a farne parte, ma di cui ha saputo dire che ne faceva parte certamente il RIINA – aveva deliberato l'uccisione del Magistrato perché con la sua attività giudiziaria aveva messo in pericolo gli interessi dell'organizzazione e di recente aveva anche emesso un ordine di cattura a carico di un parente del RIINA. Nel passato si era tentato di rendere

innocuo il Magistrato, senza però riuscirvi, e da ultimo preoccupava il suo imminente trasferimento a Firenze, dove il RIINA aveva vari interessi. Il MESSINA aveva avuto il compito di informare lo AGATE, che rivestiva la carica di rappresentante della provincia di Trapani, della deliberazione adottata dalla commissione e lo AGATE, che era detenuto nel carcere di Trapani, ove godeva di ampia libertà di colloqui anche con persone non autorizzate, lo aveva incaricato dell'organizzazione dell'omicidio. Peraltro, il CALCARA non era in grado di riferire come si sarebbe esplicata tale attività organizzativa dell'omicidio da parte del MESSINA. In ordine ad una delle armi usate per tale episodio criminoso il CALCARA ha poi dichiarato che il MESSINA, nello stesso contesto in cui gli aveva parlato dell'omicidio de Magistrato, aveva anche commentato ironicamente le insistenze con cui L'AL Natale aveva richiesto vanamente ad ASARO Mariano la restituzione di una "bell pistola P 38" , e tale concomitanza lo aveva indotto a ritenere che quell'arma fos stata utilizzata per l'omicidio in esame e che per questo non potesse essere p riconsegnata.

Ciò detto in sintesi sulle propalazioni dello SPATOLA, del CALCARA e de FILIPPELLO in ordine al fatto omicidiario per cui è processo, occorre valuta l'idoneità a costituire un valido elemento probatorio per l'accertamento dei fatti proposito devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni già espresse in s specifica sull'assoluta inattendibilità dello SPATOLA e del CALCARA allo hanno riferito di essere stati ritualmente inseriti nell'organizzazione denomi COSA NOSTRA ed hanno parlato delle strutture e dell'organigramma di

sodalizio criminoso. Tali considerazioni non possono ovviamente non refluire sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei predetti sull'episodio specifico in esame, atteso che non può logicamente dubitarsi del fatto che – a prescindere dall'attribuzione al MESSINA della qualità o meno di componente di quella consorteria, circostanza questa della quale deve pure dubitarsi, come si dirà più ampiamente nella parte dedicata all'esame della sua posizione personale – questi non avrebbe mai potuto trattare di vicende così delicate per l'organizzazione mafiosa, vicende che ne interessavano in modo così penetrante l'attività e che ne coinvolgevano i maggiori esponenti, se i suoi interlocutori non fossero stati essi stessi inseriti nell'organizzazione, a questa legati dagli stessi inviolabili vincoli di omertà sanciti dal giuramento e se anzi non avessero goduto di una posizione di rilievo tale da potere essere messi a parte di vicende così riservate. In proposito deve evidenziarsi che i probabili contatti intercorsi tra il MESSINA da una parte e di volta in volta lo SPATOLA ed il CALCARA dall'altra per attività illecite collegate con il traffico degli stupefacenti, che – come si è detto – questi ultimi due svolgevano al di fuori dell'organizzazione COSA NOSTRA, con alcuni dei cui componenti possono però avere avuto dei rapporti più o meno saltuari, non avrebbero comunque potuto giustificare le confidenze che lo SPATOLA ed il CALCARA hanno asserito di aver ricevuto dalla stessa fonte sui fatti per cui è processo. Chi, infatti, aveva preso parte con qualsiasi ruolo all'omicidio del Magistrato per conto di COSA NOSTRA doveva essere persona ben inserita in tale contesto e, quindi, non solo consapevole dei rischi che avrebbe comportato la rivelazione di vicende così riservate ad una person

estranea al suo sodalizio ma anche "culturalmente" aliena dal confidare vicende di tal fatta ad un delinquente comune, legato ad altre logiche criminali. Deve poi considerarsi come dato processuale acquisito a tutti i processi riguardanti l'associazione COSA NOSTRA quello della compartimentazione per livelli delle conoscenze sulle vicende che la riguardano, sicché i fatti interni non vengono mai rivelati ad altri "uomini d'onore" se non quando lo richiede un'esigenza specifica – che nel caso delle confidenza che lo SPATOLA ed il CALCARA asseriscono di aver ricevuto non sussisteva – ovvero quando ciò è giustificato dal livello della persona che riceve la confidenza, ed anche in questo caso né lo SPATOLA né il CALCARA avevano titolo per conoscere i canali riservati utilizzati dalla commissione di COSA NOSTRA per comunicare le proprie decisioni o la provenienza delle armi usate per l'omicidio di un personaggio delle Istituzioni.

Deve, tuttavia, completarsi la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del CALCARA e dello SPATOLA su questo episodio omicidiario esaminando l'eventuale sussistenza di riscontri esterni, che dovrebbero essere ovviamente di evidenza sintomatica così univoca da vincere le deduzioni sopra esposte.

Si è già osservato in altra parte di questa sentenza che la diffusione persino giornalistica che avevano avuto le propalazioni dello SPATOLA induce a ritenere che esse stesse potessero essere note nelle loro grandi linee al CALCARA, il quale aveva dunque l'interesse a recepirle per accreditare se stesso come conoscitore di vicende così riservate dell'organizzazione COSA NOSTRA. Ciò può validamente spiegare come entrambi abbiano indicato nel MESSINA, di cui avevano personale conoscenza, la

loro unica fonte di conoscenza dei fatti in esame, attribuendogli lo stesso ruolo cinghia di trasmissione tra lo AGATE detenuto e gli organi di vertice di CO NOSTRA per quanto concerne la deliberazione omicidiaria, nonché il ruolo organizzatore dell'attentato.

E' però significativo che il CALCARA non sia stato in grado di specificare in cosa sarebbe consistito tale ruolo organizzativo svolto dal MESSINA e che SPATOLA si sia limitato a far riferimento all'episodio dell'auto sottratta TRAMUTA ed usata per l'attentato, asserendo che le chiavi del veicolo erano state fornite al MESSINA dal MANGIARACINA, persona legata al primo dalla con appartenenza ad una loggia massonica. Ma a differenza di quanto sostenuto dal l'episodio in questione non costituisce affatto un riscontro oggettivo dichiarazioni dello SPATOLA atto a confermarne l'attendibilità. Vero è, infatti dalle dichiarazioni rese all'udienza del 24.3.1998 da PASSANANTE Vita, vedo TRAMUTA Giuseppe, acquirente dell'auto in questione, nonché dai TRAMUTA Simone e TRAMUTA Baldassare è emerso che l'ALFA SUD usat l'attentato era stata acquistata dal congiunto deceduto presso l'autosalone TITO Mazara del Vallo con l'intermediazione di MANGIARACINA Pietro di Campo di Licata; che detta auto, sottratta il 27.8.1992, era stata ritrovata dopo l'omicid Magistrato con le chiavi nel quadro di accensione; che al momento della denunc furto TRAMUTA Simone aveva dichiarato che l'auto era chiusa a chiave quando invece l'auto era stata ritrovata egli aveva dichiarato agli inquirenti di accorto dopo alcuni giorni della mancanza delle chiavi dell'auto e di quelle d

sicché aveva dovuto cambiare le serrature delle porte dell'abitazione mentre non aveva riferito il fatto della perdita delle chiavi dell'auto per timore che la compagnia assicuratrice non gli risarcisse il danno. Appare, tuttavia, evidente che tali circostanze riferite dai testi da una parte erano facilmente conoscibili da chiunque abitasse in Campobello di Licata e, quindi, dallo stesso SPATOLA ed erano peraltro emerse già all'epoca del primo processo summenzionato nei confronti dei MINORE e degli altri, tra cui FARINA Salvatore, al quale era stato anche contestato il furto dell'auto predetta, sicché le conoscenze in proposito manifestate dallo SPATOLA non presuppongono affatto una sua conoscenza dei fatti dall'interno dell'associazione mafiosa che aveva organizzato l'attentato, né costituiscono un riscontro del coinvolgimento nei fatti degli imputati indicati dallo SPATOLA, non essendo emerso dalle deposizioni dei testi predetti né da altre risultanze processuali alcun collegamento tra il MANGIARACINA ed il MESSINA per finalità illecite.

A ciò deve aggiungersi che la partecipazione del MESSINA all'organizzazion dell'attentato non solo non è stata confermata dagli altri imputati di procediment connesso escussi ma è stata dagli stessi anzi esclusa, e ciò benché qualcuno di lo avesse dei fatti una conoscenza sicuramente più diretta di quella dello SPATOL poiché anche sotto questo profilo si appalesano inattendibili le dichiarazioni de SPATOLA e del CALCARA circa la fonte delle loro conoscenze sui fatti per cu processo.

Parimenti, le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA sull'ogg dell'attività professionale di CIACCIO MONTALTO e sui provvedimenti d

stesso richiesti o adottati, nonché sulle gravi irregolarità esistenti all'interno del carcere di Trapani implicano delle conoscenze largamente diffuse nell'ambiente delinquenziale di quella provincia e non sono certamente significative di un inserimento dei predetti in COSA NOSTRA o di un loro intimo contatto con persone inserite in questa consorteria criminale.

Altra circostanza indicata dal P.M. come riscontrata dalla convergenti dichiarazioni dello SPATOLA, del CALCARA e della FILIPPELLO è quella relativa all'uso nel delitto di un'arma a canna corta che sarebbe stata data dal L'ALA allo ASARO. A prescindere però da quanto si è già rilevato circa la sospetta convergenza delle dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA, deve al riguardo rilevarsi che ciò che risulta obiettivamente dalle convergenti dichiarazioni dei tre soggetti summenzionati è solo la circostanza del prestito di un'arma fatta dal L'ALA allo ASARO (che si trattasse di una "P 38" non è altro che una delle pittoresche invenzioni dello SPATOLA, atteso che tale denominazione indica solo un modello di pistole semiautomatiche WALTER concepite nel 1938, e non ha nulla a che vedere con il calibro dell'arma, cosa questa che poteva ignorare lo SPATOLA ma non certamente il L'ALA, che quindi non poteva indicare in quel modo una rivoltella a tamburo, mentre per converso le due armi di questo calibro usate nell'omicidio erano delle revolver e non delle armi automatiche). Ma ancora una volta il riferimento a questa circostanza non implica affatto una conoscenza dei fatti dall'interno dell'organizzazione COSA NOSTRA, con la quale il L'ALA all'epoca aveva un rapporto ormai da anni conflittuale, sicché appare tra l'altro assai improbabile che

CV

quel sodalizio mafioso si rivolgesse proprio a lui per procurarsi un'arma da impiegare per un fatto così delicato, avendo la possibilità di far ricorso ad altri ben più sicuri canali di approvvigionamento. Le predette dichiarazioni sull'arma dimostrano, invece, solo la possibilità per lo SPATOLA come per il CALCARA di attingere le loro conoscenze sul punto dallo stesso L'ALA, al pari della FILIPPELLO, ma a differenza di quest'ultima in modo che appare incompatibile con la loro asserita militanza in uno schieramento avverso a quello del L'ALA.

Per il resto l'uso di tale arma nell'omicidio di CIACCIO MONTALTO è frutto di una mera deduzione, priva di concreti elementi di supporto, dei tre dichiaranti, e non trova riscontro in alcuna emergenza processuale né di carattere oggettivo né testimoniale.

Alla stregua delle considerazioni suesposte le dichiarazioni rese dallo SPATOLA e dal CALCARA in ordine all'episodio omicidiario per cui è processo devono ritenersi assolutamente inattendibili dal punto di vista intrinseco e smentite dai riscontri esterni, sicché le medesime sono prive di qualsiasi utilità al fine dell'accertamento dei fatti per cui si procede.

Il presente processo si è però arricchito nella fase dell'istruttoria dibattimentale delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, la cui attendibilità complessiva è già stata positivamente valutata in sede specifica ed alle quali occorre, quindi, fare riferimento per la ricostruzione dell'episodio delittuoso in esame, a partire dall'analisi dei moventi dell'omicidio.

Capitolo quarto. I moventi dell'omicidio e la loro riconducibilità agli interessi di COSA NOSTRA

Nell'ambito del presente processo appare di notevole rilievo l'accertamento dei moventi dell'omicidio del dottore CIACCIO MONTALTO, in quanto idonei a fornire indicazioni univoche in ordine alla matrice dell'efferato crimine.

Prima ancora di analizzare specificamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che per il ruolo rivestito a suo tempo nell'associazione denominata COSA NOSTRA erano in grado di fornire indicazioni effettivamente utili in ordine ai crimini commessi da tale sodalizio, appare però necessario rilevare che la stessa attività professionale svolta dalla vittima fornisce delle indicazioni assai significative in ordine ai moventi della sua uccisione.

Di invero, eventuali moventi alternativi legati alla turbolenta vita sentimentale del Magistrato sono rimasti privi di qualsiasi concreto elemento di supporto, nonostante le indagini in precedenza svolte anche in tale direzione e gli stessi difensori degli imputati ne hanno esplicitamente dato atto, rinunciando anche, al pari delle altre parti processuali, all'espletamento di attività istruttoria dibattimentale che nessun apporto significativo avrebbe potuto dare all'accertamento dei fatti.

Esclusi, pertanto, tali moventi e quelli comunque riconducibili alla vita privata della vittima, non essendo emerso nulla in tali direzioni nelle fasi investigative in cui non erano state ancora cristallizzate le ipotesi di indagine, deve farsi riferimento all'attività professionale svolta dal Magistrato.

Al riguardo appaiono già assai significative le dichiarazioni rese da un teste particolarmente qualificato, il Procuratore della Repubblica di Trapani LUMIA Giuseppe, capo dell'Ufficio in cui lavorava CIACCIO MONTALTO all'epoca dei fatti. Il LUMIA, esaminato all'udienza del 14.11.1997, ha rappresentato che quando prese possesso delle sue funzioni nell'ottobre del 1974 il MONTALTO era già in quell'Ufficio da diversi anni e ne rappresentava la struttura portante e la memoria storica, anche per le notevoli capacità professionali possedute e la sua particolare esperienza nel settore della criminalità organizzata di tipo mafioso. Per tali ragioni quest'ultimo Magistrato era stato delegato ad occuparsi - da solo o insieme ad altri colleghi, di cui rappresentava comunque un essenziale punto di riferimento – di tutti i più importanti processi di mafia trattati in quegli anni dalla Procura di Trapani e nello svolgimento di tale sua attività aveva ricevuto delle minacce, come quando era stato fatto un segno di croce sul cofano della sua auto con un mezzo appuntito. Erano anche state attivate delle misure di protezione nei confronti del Magistrato, che però non se ne avvaleva a tempo pieno. Poco prima della morte il MONTALTO aveva riferito che persone sospette di avere collegamenti con COSA NOSTRA avevano acquistato degli immobili in Toscana e, dopo aver avuto dei contatti con il dottore Pietro VIGNA della Procura di Firenze, aveva chiesto il trasferimento a quell'Ufficio. Indicazioni analoghe sono state fornite dalla teste CONSOLI Agata, sostituto Procuratore della Repubblica a Trapani dal maggio del 1978 all'ottobre del 1981, la quale – esaminata all'udienza del 12.11.1997 – ha confermato il particolare impegno professionale del collega CIACCIO MONTALTO nelle indagini di mafia, di cu

trattava tutti i procedimenti più importanti pendenti in quell'ufficio, data anche l'elevata mobilità degli altri magistrati assegnati a quella Procura.

Assai significative anche le indicazioni fornite all'udienza del 10.3.1998 dal Maresciallo SANTOMAURO del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, che aveva svolto varie indagini su delega di CIACCIO MONTALTO. Sull'attività di quest'ultimo il teste ha rappresentato che il Magistrato aveva formato una sorta di archivio personale in cui confluiva tutto il materiale più rilevante che veniva reperito nel corso degli accertamenti bancari, delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni e di altre attività di indagine esperite nei confronti di persone inserite in COSA NOSTRA.

Il teste ha anche riferito di un rapporto giudiziario del 25 febbraio 1982, con cui venivano denunciati, molti già in stato di fermo o di latitanza, alcuni dei maggiori personaggi di spicco del predetto sodalizio mafioso, tra cui MILAZZO Vincenzo ed il fratello Sebastiano, della "famiglia" di Alcamo, BRUSCA Giovanni e RIINA Giacomo, parente di RIINA Salvatore, che risultava avere la sua residenza ufficiale in Budrio, provincia di Bologna. Tale rapporto, che il MONTALTO stava sviluppando con ulteriori approfondimenti investigativi in epoca prossima al suo omicidio, era stato anche la causa di un litigio di quest'ultimo con il collega COSTA Antonio (dopo la morte del MONTALTO sottoposto a processo per i reati di corruzione in atti giudiziari ed altro, definito con sentenza di condanna) che lamentava di essere stato tenuto sostanzialmente all'oscuro sul corso di quelle indagini. Ha altresì riferito il teste SANTOMAURO che nel rapporto summenzionato si faceva riferimento ad

interessi che la "famiglia" di Alcamo, diretta da MILAZZO Vincenzo, aveva a San Miniato ed in altre zone della Toscana, ove vivevano componenti di quella "famiglia" come MELODIA Filippo, che abitava in provincia di Firenze. Proprio in quella provincia erano stati anche uccisi dei personaggi inseriti in COSA NOSTRA, tra cui MILAZZO Giuseppe, sul cui omicidio il MONTALTO aveva delegato delle indagini inviando sul posto degli investigatori.

Ed ancora l'Ispettore ILARI Giacomo, all'epoca in servizio presso la Questura di Trapani, oltre a riferire dell'auto ALFA Sud rinvenuta bruciata a pochi chilometri dal luogo del delitto e di cui si è già detto, ha dichiarato che il 28 febbraio 1982 il MONTALTO aveva emesso dei provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere nei confronti di vari soggetti, tra cui RIINA Giacomo, che negli atti veniva indicato come parente di RIINA Salvatore.

Nell'ambito di tale quadro probatorio - che evidenzia la figura di un Magistrato il cui impegno professionale era dedicato a tempo pieno al contrasto all'attività criminale di COSA NOSTRA e che si era occupato di alcuni dei personaggi di maggiore spessore di tale sodalizio, non circoscrivendo le proprie indagini al territorio trapanese ed utilizzando metodiche investigative innovative per quel tempo, come gli accertamenti bancari e le indagini patrimoniali, in grado di vulnerare più profondamente gli interessi di quell'organizzazione - si inseriscono in modo coerente le puntuali dichiarazioni sui moventi specifici dell'omicidio rese da alcuni collaborazioni di giustizia di seguito indicati.

In particolare FERRO Giuseppe ha riferito del particolare "accanimento" che i personaggi di spicco della "famiglia" mafiosa di Paceco avevano ritenuto di individuare nell'attività professionale del Magistrato nei loro confronti. Il rappresentante di quella "famiglia" SUCAMIELE Vito, il di lui genero MARINO Girolamo ed altri erano stati infatti già arrestati su iniziativa di quel Magistrato nel 1976 per l'omicidio di un certo MILAZZO e nel 1979, a seguito dell'omicidio di tale INCANDELA, il MONTALTO aveva nuovamente proceduto nei loro confronti, sottoponendoli a nuovo provvedimento restrittivo. Ciò aveva determinato un particolare risentimento dei predetti, che si protestavano innocenti, nei confronti del Magistrato e dopo la loro scarcerazione, avvenuta tra la fine del 1979 e gli inizi del 1980, il SUCAMIELE, all'epoca capo del mandamento di Paceco, nel quale ricadeva anche la "famiglia" di Trapani, si era riunito con gli altri capimandamento, e cioè con MESSINA DENARO Francesco di Castelvetrano, AGATE Mariano di Trapani e BUCCELLATO Calogero di Castellammare, che era anche il capo della provincia, ed insieme avevano deliberato l'uccisione di CIACCIO MONTALTO, che però il SUCAMIELE aveva voluto condizionare all'assenso del "capofamiglia" più importante del suo mandamento, MINORE Salvatore di Trapani, nel cui territorio l'omicidio doveva essere eseguito. Il MINORE si era però opposto all'omicidio, anche per l'amicizia che lo legava al padre adottivo del MONTALTO, e pertanto l'esecuzione della delibera era rimasta sospesa.

Deve al riguardo subito rilevarsi che questa parte del racconto del FERRO appare credibile sotto un profilo logico, essendo tra l'altro rispondente alla regole di COSA

NOSTRA che un personaggio del peso del MINORE - legato con BONTATE Stefano, che all'epoca era il maggiore esponente della fazione di COSA NOSTRA che si opponeva al RIINA nella provincia di Palermo, in un conflitto che era ancora allo stato latente e che sarebbe esploso solo nell'aprile del 1981 con l'omicidio dello stesso BONTATE - avesse il potere di condizionare l'esecuzione di un omicidio di un personaggio delle Istituzioni che doveva svolgersi nel territorio dallo stesso controllato.

Ma tale racconto del FERRO trova anche riscontri oggettivi nei provvedimenti adottati dal MONTALTO nei confronti del MARINO ed altri della medesima "famiglia" di Paceco, emergendo dagli atti processuali che il Magistrato non solo si era occupato delle indagini per l'omicidio INCANDELA nei confronti dei predetti, ma anche che egli aveva impugnato il 7.8.1979 innanzi alla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo l'ordinanza del Giudice istruttore di Trapani del 6.8.1979 che aveva scarcerato MARINO Girolamo e PARISI Vito per tale omicidio, impugnazione che era stata accolta in data 15.2.1980 con conseguente nuova carcerazione di questi ultimi.

Il FERRO ha poi riferito di una altro episodio verificatosi nell'estate del 1991 nel carcere di Trapani, ove erano detenuti sia lui che lo AGATE.

Lo AGATE, che aveva un temperamento allegro, aveva introdotto in quel caldo mese di agosto l'abitudine di scherzare bagnando con dei gavettoni gli altri detenuti. In occasione di uno di questi scherzi, che erano ormai divenuti frequenti, era stato accidentalmente bagnato un brigadiere della polizia penitenziaria che aveva preso

servizio da poco in quel carcere e che aveva redatto un rapporto. Ne era derivata l'emissione di alcuni mandati di cattura nei confronti delle persone ritenute coinvolte, tra cui tale "ERMANNO" Michele di Palermo, che aveva quattro figli e che era stato da poco rimesso in libertà. Lo AGATE si era particolarmente risentito di ciò, anche perché in qualche modo era stato l'iniziatore degli scherzi che avevano preso quell'imprevisto sviluppo, ed aveva detto al FERRO che il MONTALTO era ormai "arrivato alla stazione" e che avrebbe pensato lui a "togliere la riserva" a Totò MINORE. Tra il novembre ed il dicembre del 1982 egli aveva poi appreso dallo AGATE e dai suoi compaesani che il MINORE era stato ucciso ed ancora nel dicembre di quell'anno lo AGATE gli aveva detto "che in quei giorni se ne andava il giudice", che in effetti era stato ucciso pochi giorni dopo.

In ordine a questa parte delle dichiarazioni del FERRO deve rilevarsi che è stato accertato che effettivamente un brigadiere della polizia penitenziaria di Trapani era stato bagnato il 18 agosto 1982, non si sa quanto involontariamente, dal lancio di un secchetto d'acqua (il teste AMICO Michele, che ebbe a subire tale lancio, sentito all'udienza del 19.12.1997, ha attribuito tale fatto ad una volontà punitiva dei detenuti nei suoi confronti, perché egli aveva cercato di modificare la prassi fortemente permissiva che consentiva ai detenuti l'indiscriminata uscita dalle sezioni in cui erano ristretti) e che dopo la redazione del suo rapporto alcuni detenuti avevano assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria DI BENEDETTO Roberto, presente ai fatti, per indurlo a rendere dichiarazioni favorevoli alle persone indicate nel rapporto, sicché ne era seguita una denuncia

dell'A.G. che su richiesta del P.M. CIACCIO MONTALTO del 4 settembre 1982 aveva emesso in data 7 ottobre 1982 un mandato di cattura per oltraggio e tentata violenza privata nei confronti di PARISI Vito + 6, tra cui lo AGATE, lo stesso FERRO ed il detenuto di Palermo ARMANNO Michele.

Le indicazioni del FERRO in ordine alla prima causale dell'omicidio del Magistrato hanno altresì trovato riscontro nelle dichiarazioni di MILAZZO Francesco, riscontro che appare ancor più significativo per l'inserimento di quest'ultimo nella "famiglia" di Paceco, della quale poteva quindi riferire per conoscenza diretta le vicende. Ed il MILAZZO, infatti, ha confermato che tale "famiglia", ed in particolare il rappresentante della medesima SUCAMIELE Vito, che era anche capomandamento di Trapani, poi sostituito in tale carica da GUCCIARDI Nicolò, voleva già dalla seconda metà degli anni settanta la morte di CIACCIO MONTALTO per i provvedimenti e le indagini dallo stesso esperite nei loro confronti e che però l'omicidio non era stato eseguito sino a quando Totò MINORE era rimasto in vita, poiché quest'ultimo era assolutamente contrario a tale crimine. Solo in epoca prossima alla fine del 1982, pertanto, dopo la morte del MINORE, il SUCAMIELE gli aveva ordinato di mettersi a disposizione di MILAZZO Vincenzo, poi divenuto rappresentante della "famiglia" di Alcamo, e di altre persone, che in base ad un ricordo non certo del dichiarante sono state da lui indicate in CALCEDONIO Bruno, [illegible]ONE Giovanni e GANGITANO, della "famiglia" di Mazara, che il PATTI aveva accompagnato a vedere l'ubicazione della casa del Magistrato, nei pressi del [illegible]unale di Trapani.

Indicazioni in ordine al movente dell'omicidio sono state fornite anche da PATTI Antonio - che ha riferito che MILAZZO Vincenzo voleva la morte del Magistrato per l'attività giudiziaria che questi svolgeva nei confronti suoi e dei suoi familiari, avendo il MONTALTO sequestrato dei beni al di lui padre - nonché da BRUSCA Giovanni - che ha confermato sia il movente di carattere più generale, e cioè il desiderio di vendetta che animava gli affiliati a COSA NOSTRA per l'attività giudiziaria svolta nei confronti di tale organizzazione dal Magistrato, che aveva emesso provvedimenti restrittivi anche nei confronti dello stesso dichiarante, oltre che di RIINA Giacomo e dei MILAZZO e che stava conducendo indagini anche nei riguardi degli esattori SALVO di Salemi, sia il movente specifico del risentimento nei confronti del MONTALTO da parte di MILAZZO Vincenzo, anche per le indagini che appariva intenzionato a svolgere in Toscana, ove il MILAZZO aveva interessi gestiti da suo fratello Sebastiano. Il MILAZZO aveva, quindi, richiesto l'autorizzazione del RIINA all'uccisione del Magistrato, come constava anche direttamente al BRUSCA, e dopo la delibera in tal senso il MILAZZO aveva organizzato tale omicidio, del quale anche il dichiarante avrebbe dovuto personalmente occuparsi.

Alla stregua delle predette emergenze processuali, costituite dalle dichiarazioni testimoniali dei Magistrati che operavano nell'Ufficio in cui svolgeva le sue funzioni GIAN GIACCIO MONTALTO, nonché degli Ufficiali di P.G. che avevano coadiuvato quest'ultimo nella sua attività investigativa e dalle dichiarazioni circostanziate degli imputati di procedimento connesso che militavano all'interno dell'organizzazione

COSA NOSTRA all'epoca dei fatti, può pertanto ritenersi accertato che il movente dell'omicidio del Magistrato è da ricondurre in linea generale all'attività di incisivo contrasto dallo stesso svolta nei confronti della predetta organizzazione mafiosa e che nello specifico confluirono sinergicamente nel determinare la deliberazione ed esecuzione del progetto omicidiario propositi di vendetta e timori di ulteriori provvedimenti giudiziari nutriti dai vertici assoluti di COSA NOSTRA nonché dagli esponenti più autorevoli di tre dei quattro mandamenti del trapanese, quello di Paceco, in cui rientrava anche la "famiglia" di Trapani, quello di Mazara e quello di Alcamo.

Questa pluralità di moventi specifici, tra loro pienamente compatibili ed indicati dai vari collaboranti a seconda della prospettiva di conoscenze loro consentita dal ruolo rivestito nell'ambito dell'organizzazione – a riprova ulteriore della reciproca autonomia di tali fonti probatorie - trova riscontro documentale negli atti giudiziari del Magistrato acquisiti al fascicolo processuale.

Appare pertanto, possibile una ricostruzione su basi certe delle fasi che portarono alla deliberazione ed organizzazione dell'omicidio per cui è processo, ricostruzione che appare pertanto opportuno adesso effettuare anche in relazione alle posizioni giuridiche di RIINA Salvatore e AGATE Mariano, chiamati in causa dai predetti collaboranti.

Capitolo quinto. La deliberazione ed organizzazione dell'omicidio di CIACCIO MONTALTO. Le posizioni del RIINA e dello AGATE.

L'8 marzo 1979 venivano tratti in arresto per i reati di omicidio aggravato in persona di INCANDELA Giuseppe, associazione per delinquere, detenzione e porto abusivi di una pistola MARINO Girolamo, genero del rappresentante della "famiglia" di COSA NOSTRA di Paceco SUCAMIELE Vito, nonché PARISI Vito, entrambi inseriti nella predetta "famiglia". Le indagini erano istruite dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani CIACCIO MONTALTO, che proponeva anche appello avverso l'ordinanza del Giudice Istruttore di Trapani del 6 agosto 1979 con la quale i predetti imputati erano stati scarcerati per mancanza di sufficienti indizi. La sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo accoglieva in data 15 febbraio 1980 l'impugnazione del predetto Magistrato e ordinava l'emissione di nuovo mandato di cattura nei confronti degli imputati. Tale attività del MONTALTO determinava fieri propositi di vendetta da parte del SUCAMIELE, nei cui confronti già nel 1976 il Magistrato aveva svolto indagini in relazione ad altro episodio omicidiario. L'odio del SUCAMIELE nei confronti del MONTALTO, attestato dalle dichiarazioni di [illegible]RRO Giuseppe e di MILAZZO Francesco, componente della medesima "famiglia" del SUCAMIELE, induceva quest'ultimo a farsi promotore di una delibera dell'organo di vertice della provincia di Trapani, i cui capimandamento nel corso del [illegible]/1980 deliberavano l'uccisione del Magistrato. Secondo le dichiarazioni dei collaboranti summenzionati le cariche di capomandamento erano all'epoca ricoperte

dal SUCAMIELE per il mandamento di Paceco, ricomprendente anche la "famiglia" di Trapani; dallo AGATE per il mandamento di Mazara, il quale AGATE era all'epoca in stato di libertà, essendo stato tratto in arresto nel maggio del 1982; da MESSINA DENARO Francesco per il mandamento di Castelvetrano e da BUCCELLATO Calogero, che era anche rappresentante provinciale, per il mandamento di Castellammare. L'unico ostacolo all'esecuzione della delibera omicidiaria era stato costituito dall'opposizione di MINORE Salvatore, rappresentante della "famiglia" di Trapani, territorio nel quale l'omicidio doveva essere commesso, che come si è detto aveva la necessaria autorità, dati i suoi rapporti con BONTATE Stefano di Palermo, per impedire l'omicidio, che infatti era stato condizionato al suo parere favorevole.

La c.d guerra di mafia scoppiata a Palermo nell'aprile del 1981 proprio con l'omicidio del BONTATE, leader della fazione che all'interno di COSA NOSTRA contendeva al RIINA l'egemonia della consorteria mafiosa, innescava una lunga serie di omicidi, per lo più posti in essere dalla fazione corleonese, tendenti alla sistematica eliminazione degli avversari e, quindi, di ogni opposizione interna. Tale obiettivo veniva perseguito non solo all'interno della provincia di Palermo ma anche nelle altre province, essendosi il RIINA preoccupato di assicurarsi che in tutte le provincie in cui era presente COSA NOSTRA venissero individuati ed eliminati coloro che erano più vicini ai suoi avversari, onde poter assumere, tramite persone a lui fedeli, il controllo dell'intera organizzazione. A tali finalità rispondeva anche l'uccisione di MINORE Salvatore, il cui cadavere non venne mai ritrovato, uccisione che è stat

però confermata da tutti i collaboranti summenzionati, che hanno concordemente asserito che essa era stata attuata sul finire del 1982, prima dell'omicidio per cui è processo.

Nell'agosto del 1982 si verificava, intanto, un altro episodio i cui sviluppi giudiziari avrebbero creato ulteriori ragioni di risentimento nei confronti di CIACCIO MONTALTO. A seguito, infatti, della trasmissione all'A.. di un rapporto con cui personale della Casa Circondariale di Trapani segnalava dei comportamenti illeciti, meglio sopra specificati, da parte di alcuni detenuti in danno dell'agente DI BENEDETTO Roberto, veniva avviato dal predetto Magistrato un procedimento penale a carico di PARISI Vito, AGATE Mariano, FERRO Giuseppe, PUCCIO Erasmo, ARMANNO Michele, FERRANTE Gaetano e RINZIVILLO Antonino. Il MONTALTO richiedeva inoltre ed otteneva dal Giudice Istruttore di Trapani un mandato di cattura nei confronti dei predetti per i reati di cui agli artt. 56 e 610 c.p. e 341 c.p., emesso in data 7 ottobre 1982. Lo AGATE, sia perché era stato personalmente colpito da tale provvedimento, sia perché aveva egli stesso avviato quella pratica di scherzi con il lancio di sacchetti d'acqua poi degenerata e che aveva dato causa all'arresto di altre persone, tra cui lo ARMANNO che aveva da poco riacquistato la libertà, aveva espresso agli altri detenuti, e tra essi al FERRO, tutto il proprio risentimento per l'adozione di un provvedimento che riteneva sproporzionato rispetto alla prassi permissiva cui era stato abituato in quell'istituto ed in particolare il suo malanimo si era appuntato sul Magistrato che da più tempo in Trapani aveva contrastato l'attività di COSA NOSTRA e che non solo aveva promosso l'azione

penale per quel fatto specifico ma indagava anche nei suoi confronti per il reato associativo a seguito del rapporto dei Carabinieri di Trapani del 25. 2.1982, di cui si è già detto e di cui si parlerà specificamente anche tra breve.

Le parole pronunciate dallo AGATE nei confronti di CIACCIO MONTALTO dopo il mandato di cattura predetto rivelano inequivocabilmente le sue intenzioni, ed il riferimento al fatto che sarebbe stato presto superato l'ostacolo sino ad allora frapposto dal MINORE appare chiaramente comprensibile alla luce dell'evoluzione che aveva avuto il contrasto tra le due fazioni di COSA NOSTRA, con l'affermazione ormai quasi completa nell'ottobre del 1992 della fazione corleonese del RIINA, sicché era ormai questione imminente anche il regolamento definitivo dei conti con il MINORE, al quale non poteva essere lasciato il controllo della "famiglia" mafiosa del capoluogo della provincia. E che le parole dello AGATE non rappresentassero soltanto lo sfogo estemporaneo di una persona appena colpita da un provvedimento restrittivo appare in primo luogo dimostrato dal fatto che ancora nel dicembre di quell'anno, dopo che lo AGATE aveva avvisato il FERRO che il MINORE era stato eliminato, aveva anche detto a quest'ultimo che da lì a pochi giorni anche CIACCIO MONTALTO "se ne sarebbe andato".

L'attività giudiziaria ad ampio raggio condotta dal predetto Magistrato non poteva non suscitare risentimenti e timori anche in altri esponenti di vertice di COSA NOSTRA, che pertanto poterono liberamente attivarsi dopo l'eliminazione del MINORE. Tra coloro che nutrivano tali sentimenti ostili nei confronti del MONTALTO vi era anche MILAZZO Vincenzo, nei cui confronti il Magistrato

svolgeva indagini a seguito di un rapporto giudiziario del 25.2.1982 dei Carabinieri di Trapani, che riguardava anche tra gli altri MILAZZO Sebastiano, fratello di Vincenzo, BRUSCA Giovanni, AGATE Mariano e RIINA Giacomo, che il BRUSCA e gli altri collaboratori escussi hanno indicato come persona legata a RIINA Salvatore, con il quale intercorreva anche da un lontano rapporto di parentela. Gli stessi RIINA Giacomo e MILAZZO Sebastiano erano stati colpiti da ordine di cattura emesso da CIACCIO MONTALTO il 28.2.1982 per il reato associativo. In questa situazione non costituiva di certo una circostanza atta a far venire meno le ragioni di vendetta e di timore nei confronti del Magistrato il fatto che questi fosse in procinto di trasferirsi presso la Procura della Repubblica di Firenze, perché ciò non era dovuto che era percepito all'esterno come un disimpegno del Magistrato dalla sua attività di contrasto al fenomeno mafioso, bensì era una prosecuzione di tale attività in altra sede in cui esistevano cospicui interessi di COSA NOSTRA, come è emerso dalle dichiarazioni del teste SANTOMAURO e dei collaboranti summenzionati.

Da qui le sollecitazioni del MILAZZO - cui il RIINA aveva assegnato un ruolo di rilievo nel contrastare la fazione dei RIMI, avversa a quella corleonese, nel mandamento di Alcamo, storicamente legato nelle vicende di COSA NOSTRA alla provincia di Palermo prima ancora che a quella trapanese, - affinché il leader assoluto di COSA NOSTRA autorizzasse l'uccisione del Magistrato. E proprio ad epoca appena successiva alla scomparsa del MINORE risalgono i preparativi per l'organizzazione dell'omicidio in esame di cui hanno saputo riferire il PATTI e MILAZZO Francesco. Dalle dichiarazioni dei predetti è emerso il protagonismo in

CV

tale organizzazione di MILAZZO Vincenzo, confermato anche dal BRUSCA, che con il MILAZZO aveva assidui rapporti proprio perché era stato incaricato dal RIINA di affiancarlo nell'attività di contrasto ai RIMI. Ed il BRUSCA, che avrebbe inizialmente dovuto partecipare anch'egli all'esecuzione dell'attentato al Magistrato, ha anche riferito che la pistola mitragliatrice cal. 7,65 usata per l'occasione era stata da lui consegnata al MILAZZO circa un mese prima dell'omicidio. In proposito appare assai significativo rilevare che le indicazioni del BRUSCA circa la provenienza dell'arma, e cioè la sua fabbricazione da parte di un artigiano di Catania ove poi gli era stata regalata in duplice esemplare e con il munizionamento dal SANTAPAOLA molto tempo prima – hanno trovato pieno riscontro nell'accertamento compiuto dal perito balistico COMPAGNINI Domenico, che all'udienza del 19.12.1997 ha riferito che dall'esame dei reperti sequestrati in occasione dell'omicidio per cui è processo era emerso che la pistola mitragliatrice cal. 7,65 usata era stata costruita artigianalmente da PONARI Guglielmo di Catania.

Risulta dalle dichiarazioni del PATTI e di MILAZZO Francesco è altresì emerso il coinvolgimento nell'organizzazione dell'attentato al Magistrato non solo di MILAZZO Vincenzo ma anche di componenti dei mandamenti di Trapani e di Mazara. Questo dato è stato fornito in termini di certezza dal PATTI, il quale ha riferito che circa 15-20 giorni prima dell'omicidio per cui è processo, per ordine di "capofamiglia" di Marsala D'AMICO Vincenzo si mise a disposizione di MILAZZO Vincenzo, accompagnando lui ed altri quattro consociati, LEONE Giovanni, BASTONE Giovanni, CALCEDONIO Bruno e PARISI Vito, i primi tre

della "famiglia" di Mazara del Vallo e l'ultimo di quella di Paceco, a Valderice , presso una vecchia abitazione ove trovarono il rappresentante della "famiglia" di Trapani VIRGA Vincenzo, insieme a POLLINA Ignazio ed al nipote MAZARA Vito. Nella circostanza vennero fatti degli appostamenti in attesa dell'arrivo del MONTALTO, che aveva trasferito la sua abitazione in Valderice. Poiché il Magistrato tardava ad arrivare, l'attentato era stato rimandato al giorno successivo, per essere effettuato quando la vittima si recava a prendere il caffè in un bar sito nei pressi del Palazzo di Giustizia di Trapani, come era sua abitudine ogni mattina. Questo progetto venne poi abbandonato, verosimilmente per i notevoli rischi che presentava a causa della presenza di varie persone.

L'episodio riferito dal PATTI evidenzia, quindi, un intervento nell'omicidio del Magistrato non solo di MILAZZO Vincenzo, ma anche di affiliati inseriti nel mandamento di Trapani ed in quello di Mazara e conferma così in modo significativo che si trattava di un crimine commesso con il consenso e la partecipazione di almeno tre dei quattro mandamenti di Trapani, ed in particolare di quelli che già il FERRO aveva indicato come direttamente interessati all'eliminazione del Magistrato. Significativo è anche il fatto che sia stato indicato come luogo dell'appostamento proprio Valderice, località nella quale il MONTALTO si era recato da poco ad abitare dopo la separazione ed in cui sarebbe poi stato ucciso, una volta che si verificò che la vittima soleva tornare a casa in ora assai tarda e, quindi, occorreva attenderla sino a notte inoltrata. La mancata presenza del PATTI ai successivi

appostamenti appare poi ben comprensibile dal momento che era venuta ormai meno la sua funzione di far conoscere i luoghi a chi veniva da Alcamo e da Mazara.

Significative nello stesso senso appaiono però anche le dichiarazioni di MILAZZO Francesco, allorché ha riferito di un episodio verificatosi anteriormente a quello indicato dal PATTI, e cioè sul finire del 1982, quando ancora il Magistrato abitava nella casa di Trapani, sita nei pressi del Tribunale. Il suo rappresentante GUCCAMIELE Vito gli aveva infatti detto di mettersi a disposizione di affiliati che sarebbero venuti da fuori. In effetti si erano recate da lui quattro persone, alle quali egli aveva il compito di mostrare l'abitazione di Trapani del MONTALTO, così come aveva fatto. Dei quattro MILAZZO Francesco ha ricordato con certezza MILAZZO Vincenzo, mentre ha manifestato dei dubbi sulle altre persone, asserendo che credeva di ricordare che fossero LEONE Giovanni, CALCEDONIO Bruno e GANGITANO Andrea, tutti della "famiglia" di Mazara del vallo. Nonostante l'incertezza manifestata da MILAZZO Francesco, il cui scrupolo nel riferirla costituisce una prova della mancanza di accanimento accusatorio da parte sua, appare tuttavia rilevante il fatto che tutte e tre le persone indicate dal collaborante fossero inserite nella "famiglia" di Mazara, sicché – a prescindere dall'accertamento delle responsabilità di ciascuno dei tre – appare poco probabile che egli abbia potuto avere ricordo errato su tutti e tre i nomi indicati e che, quindi, non fosse stato presente a quell'appuntamento nessun componente della "famiglia" di Mazara, circostanza questa che appare poi ancor meno probabile ove si consideri che due delle tre persone

predette risultano aver preso parte successivamente all'appostamento in Valderice
indicato dal PATTI, della cui autonomia rispetto al MILAZZO si è già detto.
E, pertanto, il dato emergente dall'accertamento delle causali dell'omicidio, che
riconduce al coinvolgimento degli esponenti di vertice di almeno tre dei quattro
mandamenti di Trapani, trova piena conferma in quello che emerge dall'esame delle
modalità di organizzazione dell'omicidio, che vedono coinvolti dopo l'uccisione di
Totò MINORE ed in epoca assai prossima all'esecuzione del delitto affiliati degli
stessi tre mandamenti summenzionati.
Da tali emergenze processualmente accertate occorre quindi muovere per verificare la
responsabilità penale degli odierni imputati RIINA ed AGATE.
Per quanto concerne il primo deve innanzi tutto rilevarsi che tutti i collaboratori
escussi nel presente processo, e cioè non solo coloro che hanno riferito in ordine
all'omicidio per cui è processo, ma anche quelli che avevano comunque una
conoscenza certa delle vicende di COSA NOSTRA per esservi stati inseriti, come
FRANCEMI, COCUZZA Salvatore, CONTORNO ed il MESSINA (non si vuole,
invece, far riferimento alle indicazioni rese da LITRICO Matteo, certamente estraneo
a quel sodalizio criminale, pur essendone venuto a contatto, e per il quale può quindi
legittimamente dubitarsi della sua effettiva possibilità di avere notizie esatte sulle
vicende in questione) hanno concordemente e univocamente indicato nel RIINA il
leader assoluto di questa organizzazione dopo la guerra di mafia del 1981-1982,
senza il consenso del quale non avrebbe certamente potuto essere eseguito un
omicidio del genere di quello per cui si procede, che interessando un personaggio

delle Istituzioni avrebbe comportato inevitabilmente delle reazioni da parte dello Stato nei confronti di COSA NOSTRA non circoscritte alla provincia di Trapani. E d'altronde tutti coloro che occupavano cariche di vertice in COSA NOSTRA nella provincia di Trapani all'epoca dell'omicidio per cui è processo e di cui risulta accertato il coinvolgimento nell'attentato, a cominciare da MILAZZO Vincenzo, erano persone inserite nella fazione vincente dei corleonesi ed avevano la fiducia del RIINA, sicché è impensabile che esse potessero commettere quel crimine senza ottenerne il consenso. Ed in realtà dell'effettiva richiesta fatta da MILAZZO Vincenzo al RIINA dell'autorizzazione ad uccidere CIACCIO MONTALTO e dell'assenso prestato dal RIINA si ha significativa conferma dalle dichiarazioni del BRUSCA, sul punto assai qualificato a fornire tali indicazioni, data la sua vicinanza al RIINA ed i compiti da quest'ultimo affidatigli di affiancare il MILAZZO nel conflitto che egli stava conducendo nel territorio di Alcamo. E lo stesso BRUSCA ha chiaramente riferito che il MILAZZO aveva ricevuto una delega in bianco dal RIINA per ciò che riguardava gli omicidi che dovevano essere commessi in territorio di Alcamo contro i RIMI ed i loro seguaci, mentre una tale delega non vi era per gli altri omicidi, e tanto meno per quelli c.d. eccellenti, per i quali, quindi, vi era un obbligo di preventiva autorizzazione.

D'altronde è stato anche accertato il personale interesse del RIINA all'uccisione del magistrato, le cui indagini ed i cui provvedimenti giudiziari avevano interessato delle componenti del sodalizio di COSA NOSTRA non trapanesi ed a lui

particolarmente vicini, come lo stesso BRUSCA e RIINA Giacomo, della sua stessa "famiglia" di Corleone e suo parente sia pure alla lontana.

Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità penale del RIINA in ordine a tutti i reati ascrittigli, a titolo di concorso morale per avere quanto meno rafforzato in modo decisivo l'altrui proposito omicidiario, che non avrebbe potuto essere attuato senza la sua autorizzazione.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda lo AGATE. Sulla base delle circostanza accertate di cui si è detto sopra, infatti, lo AGATE in primo luogo entra tra i capimandamento che intorno al 1980 ebbero a decidere in sede di riunione collegiale l'uccisione di CIACCIO MONTALTO, secondo le indicazioni in proposito fornite dal FERRO. All'epoca lo AGATE era in stato di libertà e rivestiva la carica di capomandamento di Mazara del Vallo secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori a suo tempo indicati. Dopo i provvedimenti restrittivi del febbraio 1982 e dell'ottobre del 1982 che lo interessavano direttamente e di cui si è già detto lo AGATE aveva inequivocabilmente, in particolare dopo quest'ultimo, manifestato la sua volontà omicidiaria nei confronti del Magistrato e la sua decisione di intervenire personalmente per rimuovere l'ostacolo costituito dall'opposizione del MINORE, che aveva sino ad allora impedito l'esecuzione di un omicidio già deliberato dagli organi competenti di COSA NOSTRA. E che lo AGATE disponesse dell'autorità necessaria per ottenere quanto voleva risulta in modo certo dalle concordi dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia escussi, i quali hanno evidenziato come questi fosse la figura del trapanese più vicina al RIINA e, quindi, maggiormente in grado di

accedere allo stesso, anche rispetto a MESSINA DENARO Francesco, che pure rivestiva una carica superiore, quale quella di rappresentante provinciale di Trapani. In proposito i difensori dell'imputato hanno rilevato che detti rapporti preferenziali tra il RIINA e lo AGATE si erano incrinati dopo una vicenda legata ad un traffico internazionale di droga emersa nell'ambito del processo nei confronti di MAFARA Francesco + 22, tra i quali lo AGATE, processo definito con sentenza definitiva di condanna anche a carico di quest'ultimo. Secondo tale prospettazione, che si fonda almeno in parte sulle dichiarazioni rese al riguardo da BRUSCA Giovanni, il RIINA si sarebbe lamentato di essere stato tenuto dallo AGATE fuori da tale traffico e di non essere stato, quindi, chiamato a condividerne gli utili ed avrebbe manifestato tale malcontento nei riguardi del suo pupillo non chiamandolo alla carica di rappresentante provinciale dopo l'estromissione del BUCCELLATO, che non aveva dimostrato sufficiente energia nel contrastare gli avversari del RIINA nel trapanese. Deve però rilevarsi che le incertezze ed i contrasti in proposito manifestati dai vari collaboranti sul momento in cui venne chiamato il MESSINA DENARO alla carica di rappresentante provinciale non hanno consentito di acclarare se ciò si verificò prima o dopo il maggio del 1982, epoca dell'arresto dello AGATE, sicché non è possibile attribuire alla mancata nomina di quest'ultimo a tale carica valenza automatica di una volontà punitiva nei suoi confronti del RIINA, poiché l'eventuale periodo di detenzione dello AGATE, protrattosi per vari anni, avrebbe potuto costituire ragione della mancata nomina. In ogni caso dalle stesse dichiarazioni del BRUSCA è emerso che la vicenda predetta non aveva mai determinato un sostanziale

mutamento dei rapporti fiduciari sempre intercorsi tra il RIINA e lo AGATE, che costituì sempre un essenziale punto di riferimento e di sostegno per il primo nella provincia trapanese.

La conoscenza manifestata al FERRO dallo AGATE nel dicembre del 1982 circa la soppressione dei MINORE e l'imminente uccisione del Magistrato trova poi un'indiscutibile conferma nella partecipazione di affiliati della "famiglia" dello AGATE alla fase organizzativa dell'omicidio, così come si è accertato sulla base delle predette dichiarazioni del PATTI e di MILAZZO Francesco. In proposito appare evidente che tale partecipazione non avrebbe potuto avvenire senza il consenso del vertice di tale "famiglia", ed è stato al riguardo accertato che il rappresentante della "famiglia" di Mazara e dello stesso mandamento era all'epoca dell'omicidio del Magistrato lo AGATE. Vero è che questi era detenuto nel carcere di Trapani, sicché era sostituito nella gestione degli affari da MESSINA Francesco inteso "Mastro Ciccio", persona diversa da MESSINA DENARO Francesco, ma tutti i collaboratori escussi nel presente processo hanno riferito che il capo detenuto non decadeva dalla sua carica durante la detenzione e doveva, quindi, essere informato dal sostituto su tutte le questioni di sua competenza ed a maggior ragione di quelle più gravi, così come spettava a lui - salvo i casi di urgenza che nella fattispecie non ricorrevano, dato l'arco temporale in cui si organizzò l'omicidio per cui è processo – prendere le decisioni su tutte le predette questioni. Né alcun dubbio sussiste, a prescindere dalle screditate dichiarazioni rese in proposito dallo SPATOLA e dal MANNOIA, che lo AGATE non solo fosse al corrente in tempi quasi reali di quanto

avveniva in COSA NOSTRA ma anche avesse la possibilità di trasmettere all'esterno le proprie determinazioni. Dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali di P.G. summenzionati e dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria all'epoca in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani è, infatti, emerso con evidenza che vi erano gravi irregolarità nella gestione del predetto Istituto e che ai detenuti appartenenti ad una selezionata cerchia criminale, e tra questi in primo luogo allo AGATE, erano consentite delle libertà del tutto incompatibili con il regime carcerario, tra cui quelle di avere colloqui anche con persone diverse dagli aventi diritto, persone i cui nomi non venivano neanche annotati nei prescritti registri dei colloqui; di fare telefonate all'esterno anche senza le prescritte autorizzazioni; di venire a contatto tra di loro anche se detenuti in sezioni diverse sia durante i colloqui sia durante gli allontanamenti dalle sezioni, che venivano consentiti al di là di ogni previsione regolamentare. Proprio contro tale sistematica violazione dei regolamenti carcerari il sottufficiale AMICO, di cui si è già detto, aveva inteso agire instaurando non appena arrivato una diversa prassi più consona alle prescrizioni, ma tale sua pretesa aveva incontrato l'ostilità dei detenuti, espressasi anche nelle forme irriguardose sopra menzionate.

Appare dunque evidente che in tale situazione – che venne attenzionata successivamente anche dall'A.G. – fossero assai facili per lo AGATE le comunicazioni con l'esterno e, quindi, il mantenimento di costanti contatti con la sua organizzazione, da cui apprendeva le necessarie informazioni, come quella sulla eliminazione del MINORE, ed alla quale trasmetteva le sue decisioni, come

quelle relative all'uccisione del MONTALTO ed alla messa a disposizione a tale fine di uomini della sua "famiglia" mafiosa.

A prescindere, quindi, dalla competenza dei componenti della commissione provinciale di Trapani, costituita da tutti i capimandamento a deliberare l'uccisione di un Magistrato – competenza da tutti i collaboratori affermata, anche se il BRUSCA ha in modo più equivoco sostenuto che se pure questa era la regola egli non poteva affermare che fosse stata rispettata in occasione dell'uccisione del MONTALTO, di cui doveva essere comunque informato per il necessario consenso oltre al RIINA ed a MILAZZO Vincenzo anche il capo del mandamento nel cui territorio veniva commesso il crimine - la prova della presenza di uomini della "famiglia" dello AGATE all'organizzazione dell'omicidio del Magistrato, anche se non nella fase esecutiva, legandosi con la manifestazione, pure accertata, della volontà omicidiaria dallo stesso espressa ne costituisce un inequivocabile riscontro, perché tutte le predette indicazioni sono convergenti sul ruolo di mandante avuto dallo AGATE, e cioè sull'impulso e sul consenso dallo stesso prestato alla deliberazione di uccidere CIACCIO MONTALTO. Va, pertanto, affermata la penale responsabilità in ordine a tutti i reati ascrittigli dello AGATE a titolo di concorso morale, per avere egli determinato e comunque rafforzato il proposito omicidiario in danno del Magistrato, da cui derivò l'esecuzione dei crimini in esame.

I reati ascritti al RIINA ed allo AGATE vanno unificati col vincolo della continuazione, essendo evidente l'unicità del disegno criminoso nell'ambito del quale sono stati posti in essere.

Capitolo sesto. Le posizioni di MESSINA e ASARO

Per quanto concerne gli imputati MESSINA Antonio e ASARO Mariano, gli elementi processuali a loro carico sono costituiti esclusivamente dalle dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA e, per il solo ASARO, anche da quelle della FILIPPELLO. Sono state però già rilevate sopra le molteplici ragioni per le quali devono ritenersi non affidabili e prive di reciproca autonomia le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA sia quando in linea generale hanno riferito della struttura e dell'organigramma di COSA NOSTRA sulla base di un asserito loro inserimento all'interno di tale sodalizio in realtà insussistente, sia quando hanno più specificamente reso dichiarazioni sui fatti criminosi per cui è processo sul presupposto di conoscenze indirette ricevute da consociati.

Deve inoltre rilevarsi che tali dichiarazioni non solo sono apparse a questa Corte prive del requisito della intrinseca attendibilità e di qualsiasi significativo riscontro esterno ma anche sono state smentite dalle altre emergenze processuali, avendo escluso tutti i collaboratori esaminati che il MESSINA potesse svolgere il ruolo di tramite tra lo AGATE e i referenti esterni di COSA NOSTRA in relazione ad una vicenda così delicata come l'omicidio di un Magistrato, non essendo il MESSINA organicamente inserito in quel sodalizio.

Ciò impone, pertanto, l'assoluzione del MESSINA da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

Analoghe considerazioni valgono per lo ASARO, per il quale lo stesso P.M. ha richiesto l'assoluzione dall'imputazione relativa all'omicidio del MONTALTO, atteso che le dichiarazioni rese da SPATOLA, CALCARA e FILIPPELLO circa l'utilizzazione per il predetto omicidio dell'arma che il L'ALA avrebbe dato in prestito all'imputato costituiscono il frutto di mere illazioni dei dichiaranti summenzionati, che a loro volta avrebbero basato le loro deduzioni su sospetti dello stesso L'ALA - che ovviamente non poteva conoscere particolari di quell'omicidio, essendo in contrasto con il gruppo di COSA NOSTRA che lo aveva organizzato – e il CALCARA anche su confidenze del MESSINA, di cui si è accertata l'estraneità al fatto criminoso.

Nemmeno può essere accolta però la richiesta del P.M. di condanna dello ASARO per la detenzione ed il porto illegali della pistola che il L'ALA avrebbe fornito a quest'ultimo, poiché – oltre alle perplessità in ordine all'accertamento di questo episodio, riferito in termini assai generici dallo SPATOLA e dalla FILIPPELLO ed in termini assai poco plausibili dal CALCARA, che ha parlato di un'arma a tamburo "P 38", che è invece una pistola semiautomatica – deve anche rilevarsi che i fatti contestati allo ASARO riguardano non già la detenzione ed il porto illegali di una qualsiasi arma, bensì di quella usata per l'omicidio del Magistrato ed in atti non vi è alcun elemento certo che dimostri tale circostanza.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'ASSISE DI CALTANISSETTA

visti gli artt. 530, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 541 cpp

DICHIARA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano colpevoli dei reati loro ascritti, unificati con il vincolo della continuazione,

CONDANNA

i predetti imputati alla pena dell'ergastolo, nonchè al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quelle del mantenimento durante la propria custodia cautelare.

DICHIARA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori.

DISPONE

la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonchè la pubblicazione sui

giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", " La Repubblica", " Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia", a cura della Cancelleria ed a spese dei predetti condannati.

CONDANNA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede giudiziaria civile, in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore, e Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonchè alla refusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida in lire duemilionicinquecentomila (2.500.000) per onorario difensivo, oltre Iva e Cpa.

ASSOLVE

MESSINA Antonio Salvatore e ASARO Mariano dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto.

ORDINA

l'immediata scarcerazione di MESSINA Antonio Salvatore e ASARO Mariano, se non detenuti per altra causa.

ORDINA

la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio.

FISSA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della gravità delle imputazioni.

ORDINA

sospendersi, ai sensi dell'art. 304/1 co. lettera c) cpp, i termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato.

Caltanissetta, 12 giugno 1998

IL PRESIDENTE estensore

Dott. Carmelo Zuccaro

Carmelo Zuccaro

ATTI PRIVATI O GIUDIZIARI

Risarcimento danno da liquidarsi in separata sede

All. 1031

Doc. 0011

Reg. 250.000

P.P.

7411

S.P.

Tr. 6497

Cat. 7571

Bollo 580000

Tot. 830000

REGISTRATO A CALTANISSETTA

il 12 SET. 1998

N. 843 Mod. 71 Vol. ME

esatte lire 830000 all'art. 10781 mod. 1

IL DIRETTORE REGGENTE

(Maria Grazia Raimondi)

UFF. DEL REGISTRO CALTANISSETTA 12 S 998

INDICE

INTRODUZIONE. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pag. 1

PARTE PRIMA. ELEMENTI FONDAMENTALI DI PROVA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO. CRITERI DI VALUTAZIONE

CAPITOLO PRIMO

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L'art. 192 del codice di procedura penale: i principi generali.

Paragrafo I. Pagg. 2 - 5

Paragrafo II. Pagg. 5 –19

Paragrafo III. Pagg. 19-21

CAPITOLO SECONDO

I collaboratori nel presente processo

A) CALCARA Vincenzo Pagg. 22- 31

B) SPATOLA Rosario Pagg. 32 -38

C) FERRO Giuseppe Pagg. 39 - 42

D) SINACORI Vincenzo Pagg. 43 -44

E) PATTI Antonio Pagg. 45-46

F) MILAZZO Francesco Pagg. 47-48

G) BRUSCA Giovanni Pagg. 49- 51

H) MESSINA Leonardo Pagg. 52 - 54

CAPITOLO TERZO

art. 192 del codice di procedura penale: i riscontri

ragrafo I. Pagg. 55- 56

ragrafo II. Pagg. 56- 57

aragrafo III. Pagg. 57-60

aragrafo IV. Pagg. 60-62

aragrafoV. Pag. 63

PARTE SECONDA

CAPITOLO Primo: Il Fatto **Pagg. 64- 66**

CAPITOLO Secondo: Gli esiti investigativi **Pagg. 67- 69**

CAPITOLO Terzo: Le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo sull'omicidio e la verifica della validità probatoria delle propalazioni sull'episodio di SPATOLA, FILIPPELLO e CALCARA **Pagg. 70 - 77**

CAPITOLO Quarto : I moventi dell'omicidio **Pagg. 78 - 87**

CAPITOLO Quinto: La deliberazione ed organizzazione dell'omicidio di CIACCIO MONTALTO. Le posizioni del RIINA e dello AGATE Pagg. 88 - 102

CAPITOLO Sesto: Le posizioni di MESSINA e ASARO Pagg. 103- 104

PARTE TERZA.

CAPITOLO Primo. Le pene principali Pagg. 105-106

CAPITOLO Secondo. Le pene accessorie ed i provvedimenti conseguenziali alle condanne. Ulteriori statuizioni

Paragrafo I. Le pene accessorie Pag. 107

Paragrafo II. I provvedimenti conseguenziali alle condanne Pag. 108

Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni Pag. 109

CAPITOLO Terzo. Le statuizioni civili Pag.110

ANNOTAZIONI

[illegible] 9.9.1998 comunicato avviso di deposito alla [Pro]cura Generale presso la Corte di Appello sede.
[I]l 9.9.1998 Trasmesso estratto della sentenza [al]la Procura della Repubblica presso il Tribu=[nale] [illegible] sede per l'annotazione nel registro [del]le notizie di reato ai sensi dell'art. 15, comma delle norme regolamentari

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Daniela Natale)
Daniela Natale

22.10.1998 - appello dell'Avv. Cristoforo Filec=cia per Riina Salvatore
[illegible] 29.10.1998 - appello dell'Avv. Giovanni Ana=nia per Agate Mariano

Sentenza irrevocabile l'1.11.1998 per Messina Antonino Salvatore e Asaro Mariano
comunicata irrevocabilità della sent. al P.M. Sede (art. 27 Regol. per l'esecuzione del C.P.P.).
[L]a Corte di Assise di appello con sentenza 20 maggio 2000 conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del [illegible] giugno 98 appellata da Riina Salvatore e Agate Mariano e condanna [in] solido i predetti imputati alle spese di questo grado del giudizio - Camp. C.V. 1431.

La Corte di Cassazione con sentenza del 13/12/01
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido
al pagamento delle spese processuali.
Sentenza irrevocabile il 13/12/01. Est. es. 17/12/01
Est. es. 28/1/02 per [illegible] ex art. [illegible] e tulps
Scheda 13/2/02 – e [illegible] CL. 3/04/03 il canc. [signature]
Comp. [illegible] 84034 e 84104
15/05/03 atti all'Uff. [illegible] copia di [illegible] per l'esecuzione

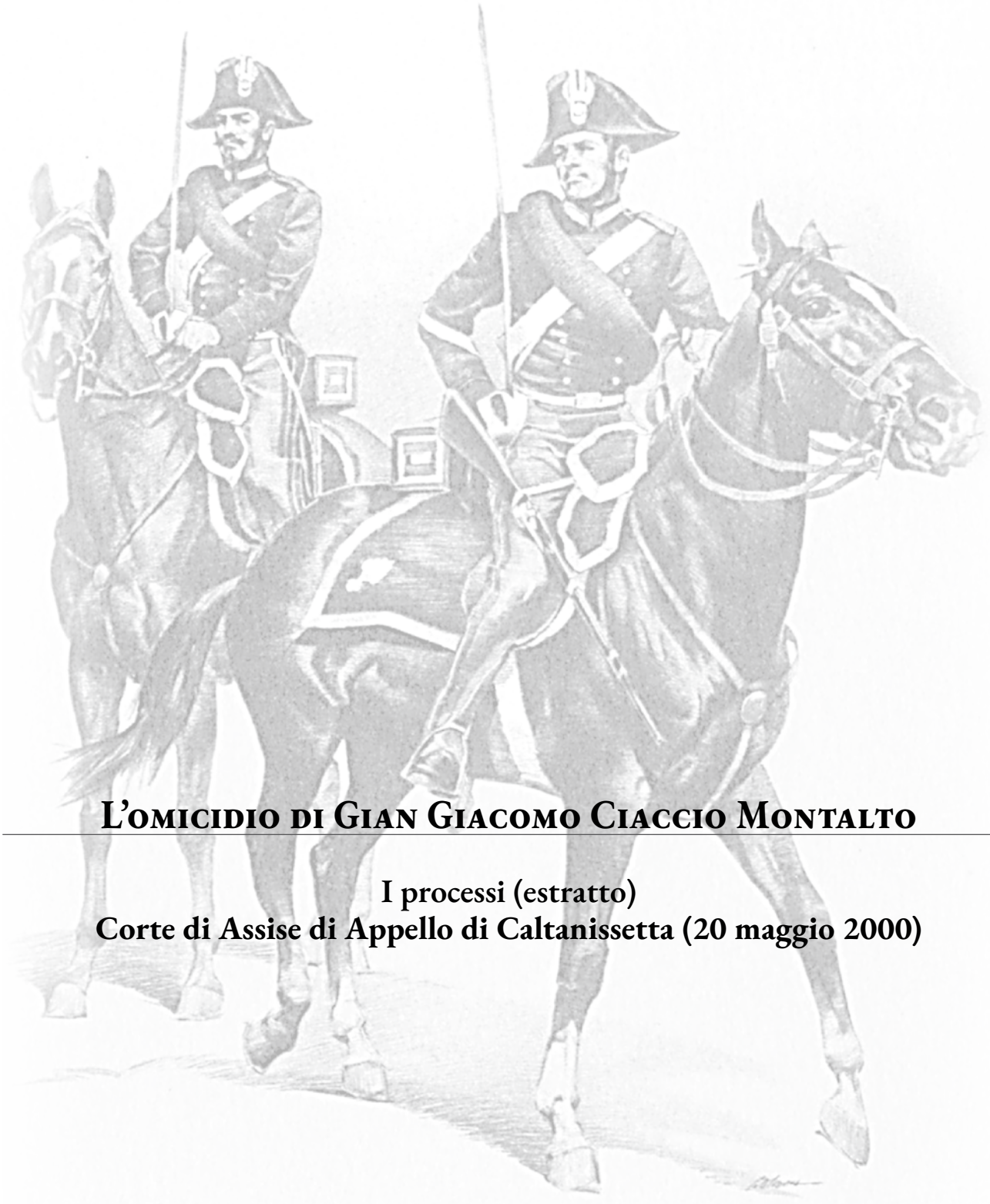

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

I processi (estratto)
Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (20 maggio 2000)

Art. 1431 Comp. Civ.

N.17/00 Reg. Sent

N 2/99 Reg. Gen.

N 2729/95 Reg. N.R.

N. 278/01 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI _____ Consigliere relatore
3. Sig.ra MARIA STELLA GIUNTA _____ Giudice Popolare
4. Sig. DIEGO CALABRESE _____ Giudice Popolare
5. Sig.ra GRAZIA LUNETTA _____ Giudice Popolare
6. Sig. SERGIO LEPRINI _____ Giudice Popolare
7. Sig.ra MARIA A. LO PORTO _____ Giudice Popolare
8. Sig.ra FLORISA PIGNATONE _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Leonardo Tamborini e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Sig.ra Gina Mirisola ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

In data
20/05/2000

Depositata in Cancelleria il
29.1.2001

Il Direttore di Sezione

IL CANCELLIERE C2
Dott. Aldo Falzone

Addì
23/1/02 pel 1°
30/1/02 pel 2°
Redatt e sched e

N.

Art. Camp. Pen.

SENTENZA

CONTRO

RIINA SALVATORE, nato il 16/11/1930 a Corleone;
in atto detenuto C/o Casa Circondariale di Ascoli Piceno;
Ord. cust. caut. in carcere del 18/1/1995 – notif. 30/1/1995

Detenuto – Pres. in videocollegamento

AGATE MARIANO, nato il 19/5/1939 a Mazara del Vallo;
in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Tolmezzo;

1

Ord. cust.caut. in carcere del 18/1/1995 – notif. 30/1/1995;

Detenuto – Pres. in videocollegamento

APPELLANTI

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 12/6/1998 che dichiarava RIINA Salvatore e AGATE Mariano colpevoli dei reati loro ascritti, unificati con il vincolo della continuazione; condannava i predetti imputati alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quelle del mantenimento durante la propria custodia cautelare; dichiarava RIINA Salvatore e AGATE Mariano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori; disponeva la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "LA Sicilia", a cura della Cancelleria ed a spese dei predetti condannati; condannava RIINA Salvatore e AGATE Mariano al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede giudiziaria civile, in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore, e Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonché alla rifusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida in lire duemilionicinquecentomila (2.500.000) per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; ordinava la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio; fissava in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della gravità delle imputazioni; ordinava sospendersi, ai sensi dell'art. 304/1 co. lettera c) c.p.p., i termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato.

IMPUTATI

A) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5 e 10, 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 c.p. perché in concorso tra loro, con MESSINA Antonio Salvatore, ASARO Mariano, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede

separatamente e con altri allo stato non identificati, con premeditazione - i primi tre, quali mandanti, organizzando il delitto, il quarto eseguendo materialmente l'omicidio, tutti operando quali appartenenti all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" al fine di agevolarne l'attività – cagionavano la morte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani, Giangiacomo Ciaccio Montalto, mediante l'esplosione di più colpi di armi da fuoco calibro 38 special e 7.65 parabellum. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone, in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

In Valderice, provincia di Trapani, il 25/01/1983.

B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10, L. 497/74 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro con MESSINA Antonio Salvatore, ASARO Mariano, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati, illegalmente detenuto più armi cal. 38 special e 7.65 parabellum, di marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato sub A).

Accertato in Valderice, provincia di Trapani, fino al 25/1/1983.

C) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 12, L. 497/74 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con MESSINA Antonio Salvatore, ASARO Mariano, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati, illegalmente portato in luogo pubblico più armi cal. 38 special e 7.65 parabellum, di marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato sub A).

Accertato in Valderice, provincia di Trapani, il 25/1/1983.

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 12 Giugno 1998, appellata da Riina Salvatore e Agate Mariano e condanna in solido i predetti due imputati al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio;

visto l'art. 544 terzo comma c.p.p.,

indica il termine giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza;

visto l'art. 304 comma primo lett. c) c.p.p.,

sospende i termini di durata della custodia cautelare per il suddetto periodo di novanta giorni nei confronti di entrambi gli imputati.

Caltanissetta, 20 Maggio 2000

Il Cons. est.
Francesco Cainì

Il Presidente

per le ANNOTAZIONI VEDASI PAG 180

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVIII - Statuizioni penali e civili

REGISTRATO A CALTANISSETTA

Il 11 DIC. 2001

N. 955 Mod. 71 Vol. 71

esatte lire 1130000 all'art. 41562 n. 19

Il Direttore

ATTI PRIVATI O GIUDIZIARI

Senza Penale

All. 1031

Don. 0011

Reg. 1031 250000

P.P. 7411

S.P. Tr. 6491

Cat. 7371

Bollo 4561 880000

Cassa Avv. 9611

Int.

Totale L. 1130000

INVIM 9601

Tot. Gen. L.

ANNOTAZIONI

- 180 -

AVVISO DEPOSITO SENTENZA COMUNICATO AL P.G.
IL 5/12/2001 e NOTIFICATO ALLE PARTI COME SEGUE:
IL 14/2/2001 ad AGATE MARIANO;
IL 21/2/2001 al RIINA;
IL 16/2/01 agli avv.ti DOMENICO LABLASCA e CRISTOFORO FILECCIA;
IL 9/2/01 all'avv. ANTONIO IMPELLIZZERI e ARMANDO VENETO.

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

23/3/01, pervenuto 28/3/01, ricorso per cassazione dell'avv. Armando Veneto nell'interesse di AGATE MARIANO.

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

29.03.01, pervenuto 03-04.01, ricorso per cassazione dell'AVV. C. Fileccia nell'interesse di RIINA SALVATORE

Il Cancelliere B3
Maria Elena Falsone

Con sentenza del 13/12/2001 la Corte di Cassazione, I Sez. Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

Sentenza divenuta irrevocabile il
13/12/2001 -

IL CANCELLIERE C1
Spagnol[illegible] Maria Catena

28/1/02 Comunicazione alla Questura Caltanissetta

IL CANCELLIERE C1
Spagnol[illegible] Catena

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.
28/1/02 alla Proc. Rep. CL

IL CANCELLIERE C1
Spagnol[illegible] Catena

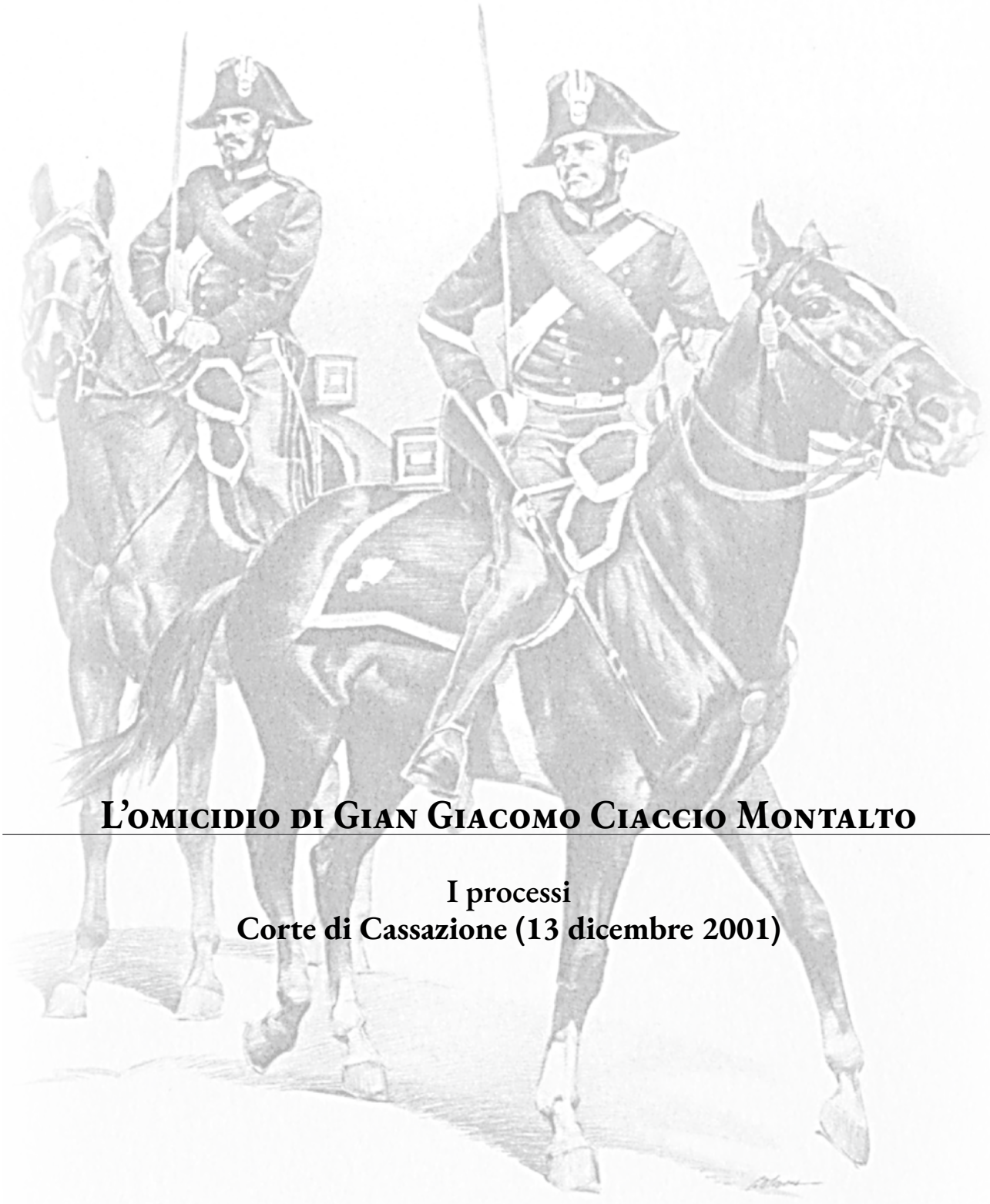

L'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto

I processi
Corte di Cassazione (13 dicembre 2001)

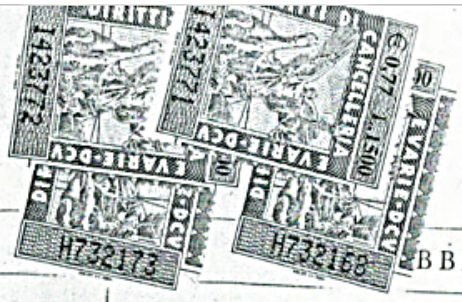

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia legale
al Sig. LATORRE
per diritti € 6,20+3
IL CANCELLIERE

2243

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 13.12.2001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE Prima **PENALE**

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1962/01

Dott. Renato TERESI — Presidente

1. Dott. Gian Vittore FABBRI — Consigliere

2. » Piero MOCALI — »

3. » Giorgio SANTACROCE — »

4. » Maria Cristina SIOTTO — »

REGISTRO GENERALE

N. 22525/01

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti 1.55
il 22 GEN. 2002
IL CANCELLIERE

SENTENZA

sul ricorso proposto da RIINA Salvatore, nato a Corleone il 16.11.1930; AGATE Mariano, nato a Mazzara del Vallo il 19..5.1939;

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in data 20.5.2000;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. GAITO
per diritti 1.55
il 16-2-02
IL CANCELLIERE

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod 82

A. Spuntoni - S.r.l.

Piero MOCALI;

Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Antonello MURA

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito, per la parte civile, l'Avv. ======

Udito il difensore ~~dell'xRiimax~~ avv.Alfredo GAITO (Per Agate);

~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~

OSSERVA

Il cadavere, crivellato da numerosi colpi di arma da fuoco, del magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto – sostituto procuratore della Repubblica in Trapani – venne trovato, all'interno della sua auto poche ore dopo il fatto, in una strada di Valderice il 25.1.1983. L'uccisione, secondo i rilievi peritali, era avvenuta coll'impiego di due revolver, di una parabellum e di una mitraglietta artigianale, allestita, secondo il perito balistico, da un tecnico catanese.

Le prime indagini portavano alla incriminazione, come mandanti, di Salvatore e Calogero Minore, Ambrogio e Salvatore Farina, come esecutore materiale, di Natale Evola; tutti costoro vennero peraltro assolti con sentenza irrevocabile resa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta il 30.11.1992.

Successivamente, numerosi collaboratori consentivano di configurare un nuovo quadro accusatorio, che era sottoposto alla Corte d'assise di Caltanissetta, la quale, con sentenza del 12.6.1998, dichiarava il Riina e l'Agate colpevoli dell'omicidio e delle connesse violazioni della disciplina delle armi in addebito, condannando entrambi alla pena dell'ergastolo, oltre alle pronunce accessorie; assolveva, invece, per la ritenuta inattendibilità delle accuse loro rivolte dai collaboratori Spatola, Filippello e Calcara, Antonio Salvatore Messina (indicato quale organizzatore, su incarico dell'Agate e dietro ordine del Riina, dell'omicidio) e Mariano Asaro (preteso esecutore materiale). La sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, passava in giudicato.

* * * * *

Su gravame degli imputati condannati, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta – colla sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado.

Osservavano i secondi giudici che un rilevante numero di collaboratori della giustizia – Leonardo Messina, Salvatore Cancemi, Salvatore Cucuzza, Giovanni Brusca, Salvatore Contorno, Vincenzo Sinacori, Antonio Patti, Francesco Milazzo, Giuseppe Ferro – avevano dato un valido apporto (anche quando le loro dichiarazioni non avevano riguardato specificamente l'episodio esaminato) alla individuazione del contesto nel quale il grave delitto era maturato (con dettagliata e conforme indicazione delle strutture organizzative del sodalizio e attribuzione specifica di ruoli apicali), del movente che lo aveva ispirato e delle responsabilità dei soggetti coinvolti sul piano del concorso morale, ovvero della ideazione e deliberazione del delitto stesso. Si trattava di collaboratori intrinsecamente del tutto attendibili, intranei al sodalizio mafioso denominato "Cosa Nostra" – talora con ruoli rilevanti – e in quanto tali portatori di un vasto patrimonio conoscitivo; per quanto variegate potessero essere le scaturigini della loro collaborazione (positivamente valutata in altre sedi giudiziarie, dove il loro contributo era valso a far luce su gravissimi reati, con ammissione di responsabilità relativamente a fatti dei quali neppure li si sospettava), nessun elemento di valutazione negativa li contrassegnava, sotto il profilo del rancore o della volontà calunniosa verso i soggetti accusati.

Alla stregua di tale materiale probatorio, era pacifica la qualificazione dell'omicidio del magistrato come delitto di mafia, del resto asseverata dalla causale che era rapidamente emersa: il Ciaccio Montalto era un magistrato zelante, particolarmente datosi alle indagini sulla criminalità organizzata, anche con metodi all'epoca di avanguardia, instancabile nel perseguire le attività di "Cosa Nostra", tanto da essere divenuto – secondo le generali indicazioni dei collaboratori – inviso a detta organizzazione. In particolare, esponenti della "famiglia" di Paceco si sentivano da lui intollerabilmente perseguitati, subendo provvedimenti restrittivi e iniziative valutate addirittura come persecutorie; tanto che – sul punto convergevano le dichiarazioni del Ferro e del Milazzo – il "capomandamento" Vito Sucameli si era fatto promotore di una riunione della "commissione provinciale" nel corso della quale – fra la fine del 1979 e l'inizio del 1980 – fu deliberata la soppressione del magistrato. La decisione non ebbe seguito per l'opposizione dell'esponente mafioso Totò Minore, che, essendo in amichevoli rapporti col padre del Ciaccio Montalto e, secondo taluni,

dicendosi in grado di "avvicinare" il magistrato, pose il suo veto. Il Minore, peraltro, soccombente nella guerra di mafia, venne eliminato fisicamente e la circostanza agevolò l'omicidio del magistrato, avvenuto poco dopo.

Di tale delitto aveva proclamato l'imminente esecuzione l'Agate, che, essendo detenuto col Ferro (per un certo tempo addirittura nella stessa cella del carcere di Trapani) aveva detto che il Ciaccio Montalto era giunto al termine della sua corsa e che il veto posto dal Minore lo avrebbe tolto lui.

Secondo la Corte territoriale, l'Agate aveva un ulteriore motivo di astio verso il magistrato, che, per un oltraggio inferto ad un brigadiere degli agenti di custodia, da parte di detenuti coinvolti in un giuoco d'acqua ideato dello stesso Agate, aveva disposto la cattura di sette di costoro, infliggendo quindi al prestigio dell'Agate (che aveva avuto una reazione violentemente irosa) un duro colpo.

Del resto, che costui fosse coinvolto nel fatto derivava anche dalle dichiarazioni del Patti, dalle quali emergeva che già prima dell'effettuazione dell'omicidio, erano stati fatti appostamenti e progetti poi casualmente non realizzati, cui avevano partecipato anche uomini del mandamento di Mazara del Vallo, del quale l'Agate era responsabile anche durante la detenzione.

Convergevano, dunque, svariati interessi alla soppressione del magistrato; e lo stesso Brusca aveva dichiarato che crescente era il fastidio dell'organizzazione nei confronti del medesimo, tanto che, come egli aveva appreso dallo stesso Riina, a questi era stata chiesta e ottenuta l'autorizzazione ad ucciderlo; conformandosi in ciò alle dichiarazioni del Patti.

Significativa era anche la circostanza che il Ciaccio Montalto avesse, nel frattempo, ottenuto il trasferimento alla procura della Repubblica di Firenze, giacché, avendo egli già individuato e pubblicamente confermato, attività mafiose in Toscana, le sue investigazioni non sarebbero cessate col solo tramutamento ad altro Ufficio.

Era dunque chiaro che la morte del magistrato era stata deliberata dalla struttura mafiosa trapanese, ove operava una "commissione provinciale" la cui composizione era stata conformemente descritta dai collaboratori; tale organismo, radunando i "capimandamento", aveva già decretato a cavallo fra il 1979 e il 1980 la fine del magistrato ed una sua decisione era indubbiamente necessaria, trattandosi di un delitto cosiddetto "eccellente", la cui effettuazione (come altre volte chiarito dalla giurisprudenza) non poteva provenire da singoli affiliati. Vero era che il Sinacori aveva affermato che quando Riina aveva vinto la guerra di mafia ed eliminato tutti i suoi avversari, avendo ottenuto il controllo della "provincia", il suo consenso era sufficiente; ma egli si riferiva ad epoca successiva al fatto esaminato e quindi non contrastava le altre dichiarazioni. A quella decisione aveva partecipato anche l'Agate, allora non detenuto; e la presenza di uomini suoi alla preparazione del delitto, non poteva prescindere dalla sua consapevole autorizzazione, del resto funzionale agli interessi di "Cosa Nostra".

In relazione ancor più specifica alla posizione dei due imputati, la Corte di secondo grado osservava, quanto a Riina, che il Brusca – suo uomo di assoluta fiducia – gli aveva attribuito l'approvazione del fatto e l'incarico dato a Vincenzo Milazzo di curarne l'esecuzione; lo stesso Brusca, che peraltro aveva fornito la mitraglietta artigianale identificata dal perito balistico, avrebbe dovuto prendervi parte, il che non era poi concretamente avvenuto. Le dichiarazioni del Patti, sul ruolo avuto dal Milazzo, confermavano quelle del Brusca; ed anche quelle di Francesco Giuseppe Milazzo, che aveva indicato al suo omonimo l'abitazione del magistrato nel corso di un appostamento, avevano tale idoneità di verifica. Provato da altre acquisizioni processuali (documenti di indagine e giudiziari) era il movente descritto dal Brusca e sopra esposto. D'altra parte, la posizione predominante del Riina nel sodalizio mafioso, rendeva obbligatorio il suo assenso per la perpetrazione di un fatto così clamoroso come l'uccisione di un magistrato.

Quanto all'Agate, a parte la sua qualità di "capomandamento" (conformemente attribuitagli da Ferro, Brusca, Sinacori e Patti) che lo coinvolgeva nella decisione della "commissione provinciale", cui aveva partecipato, come egli stesso e Girolamo Marino avevano confermato al Ferro, era da rimarcare l'episodio del carcere di Trapani, che aveva investito direttamente la sua persona, inducendolo poi a confidare al condetenuto Ferro l'imminente eliminazione del Ciaccio Montalto.

Né poteva affermarsi che la detenzione ostacolasse in qualche modo l'esercizio delle prerogative

mafiose dell'Agate, visto che, come dichiarato da numerosi collaboratori e accertato anche in sede giudiziaria, il carcere di Trapani era all'epoca governato da un regime sfacciatamente permissivo verso i detenuti mafiosi, che al suo interno godevano di inauditi privilegi e di plurimi canali di comunicazione coll'esterno; e neppure che la carcerazione comportasse la decadenza dalla carica mafiosa, visto che era nominato un "reggente" con obbligo di informazione verso il "capomandamento" impedito. E d'altra parte, l'Agate era legato a Riina (il quale si vantava verso i suoi associati di possedere speciali ed efficaci vie di comunicazione carceraria, peraltro mai svelate) da una trentennale amicizia, che ne aveva fatto un personaggio potentissimo nell'ambiente mafioso.
Osservava poi la Corte territoriale che l'eccezione di nullità avanzata in relazione allo svolgimento dell'udienza 10.2.1998 in primo grado, nonostante l'assenza dei difensori, che avevano aderito all'agitazione di categoria, era infondata, giacché tale adesione non era stata comunicata ai giudici, i quali quindi legittimamente avevano nominato un difensore d'ufficio. Ne conseguiva la superfluità della chiesta rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di riesaminare il Ferro.
Ciò detto, osservava la stessa Corte che l'omicidio, preceduto da una risalente deliberazione e da una accurata preparazione, era indubbiamente premeditato, mentre sussistevano pacificamente le aggravanti dell' art. 61 nn. 5 e 10 c.p.; l'accertata responsabilità per tale reato comportava quella per gli addebiti satelliti, concernenti gli strumenti della sua esecuzione. Non ricorrevano – avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati – le condizioni per la concessione di attenuanti generiche.

* * * * *

Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione entrambi gli imputati.
Nell'interesse dell'Agate , il difensore deduceva:

- col primo motivo di ricorso, nullità dell'udienza del 10.2.1998, per il mancato differimento a seguito della astensione dei difensori. L'argomento formale svolto in sentenza non reggeva al vaglio logico e, comunque, la Corte territoriale, che avrebbe avuto l'occasione per rimediare, disponendo la chiesta rinnovazione parziale del dibattimento, l'aveva ingiustamente rifiutata;
- col secondo motivo, vizio della motivazione. L'argomento della amicizia con Riina era una storiella inconferente alle esigenze probatorie in punto di responsabilità; l'enumerata pluralità di causali (fra le quali era risibile quella dell'episodio carcerario) non colmava le insanabili lacune dell'apparato argomentativo. Illogico il collegamento fra l'uccisione del magistrato e una presunta deliberazione precedente di quattro anni, quando poi il medesimo stava per allontanarsi; né alcuno spessore aveva il preteso veto da parte del Minore, che apparteneva a corrente minoritaria, poi sconfitta. Resultava, altresì, che un mandamento a Mazara del Vallo fosse istituito solo dopo il 1980, venendo così meno un fondamentale tassello del teorema accusatorio. Mancava, del resto, la prova che il ricorrente avesse partecipato alla ridetta riunione, non bastando allo scopo il suo stato di libertà all'epoca. E per quanto vigesse nel carcere un certo regime, neppure era provato che allora l'Agate fosse stato informato della decisione di eliminare il magistrato e il racconto del solo Ferro non poteva deporre in senso contrario. Nessuna certezza v'era, dunque, sulla prestazione di un suo consenso all'omicidio;
- col terzo motivo, vizio della motivazione – per genericità ed apoditticità degli argomenti – in punto di responsabilità per i reati connessi;
- col quarto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, basato su parametri non tutti riconducibili alla persona del ricorrente.

Nell'interesse del medesimo Agate, ha presentato motivi aggiunti il secondo difensore, che ha lamentato vizio della motivazione relativamente alla deliberazione dell'omicidio, alla sua partecipazione e consapevolezza da parte dell'Agate (emergendo dal testo della sentenza impugnata, peraltro, l'esclusività dell'intervento del Riina), al preteso consenso; ha rilevato come un unico nucleo accusatorio – le dichiarazioni del Ferro – raggiunga il ricorrente, mentre la attendibilità

dei collaboratori (non sempre riferenti notizie di prima mano) avrebbe dovuto comunque essere più approfonditamente vagliata; e come non sussistano riscontri individualizzanti, essendo quelli indicati dalla sentenza impugnata generici ed astratti, estranei al fatto indagato. Ha poi sostenuto l'immediata applicabilità della legge n. 63/2001, con declaratoria conseguente di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Ferro in carenza delle condizioni stabilite dal novellato art. 64 c.p.p., anche nel giudizio di cassazione. Ha infine ulteriormente illustrato l'eccezione di nullità sopra descritta, in rapporto all'udienza 10.2.1998.

Il medesimo difensore è poi tornato su tale eccezione con memoria difensiva tempestivamente presentata, contestando la ritenuta omissione informativa da parte dei difensori verso la Corte di primo grado.

* * * * *

Nell'interesse del Riina, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.

La responsabilità del ricorrente era stata illegittimamente ritenuta sulla base delle sole dichiarazioni rese dal Brusca, una cui verifica era stata individuata in circostanze di fatto, nessuna delle quali raggiungeva la persona del ricorrente, valendo se mai a confortare la credibilità intrinseca dell'accusatore. Non sussisteva, dunque, alcun elemento oggettivo che corroborasse l'incarico omicida e che investisse l'intero quadro accusatorio con valenza individualizzante. Anzi, l'accusa del Brusca era smentita dalla circostanza – pienamente accolta in sentenza – che la deliberazione concernente l'assassinio del magistrato fosse stata adottata, secondo il Ferro, anni prima; non v'era dunque alcuna convergenza fra i due collaboratori, né col Milazzo. E del resto, nessun collaboratore aveva mai accennato ad un consenso espresso dal Riina, affermando anzi la necessità di una deliberazione della "commissione". Dall'argomentare della sentenza impugnata emergeva dunque un insanabile illogico contrasto; che non poteva certo essere risolto coll'affermazione che, all'epoca del fatto, il ricorrente rivestisse la qualità di capo di "Cosa nostra", ciò irreparabilmente urtando contro il principio della personalità della responsabilità penale.

Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

* * * * *

I ricorsi sono infondati.

Appare, anzitutto, priva di pregio, la denunciata violazione del diritto di difesa, in relazione al mancato rinvio dell'udienza dibattimentale, tenutasi il 10.2.1998; in proposito, e al di là delle specifiche motivazioni esposte nella sentenza impugnata, deve intanto escludersi che l'adesione del difensore ad agitazioni di categoria, costituisca in capo al medesimo il diritto ad ottenere il rinvio: più volte, la giurisprudenza di questa Corte, nell'escludere tale automaticità, ha affermato spettare al giudice ogni motivata decisione, che tenga conto e bilanci gli interessi in giuoco, evidentemente costituiti anche da quelli – processuali e logistici – della giustizia (cfr. Sez. V, 21.1.1999, Nava; Sez. III, 13.5.1999, Tartaglia Polcini; Sez. I, 10.6.1999, Volpe). Nel caso di specie – come si evince dal verbale di udienza, opportunamente prodotto dalla stessa difesa dell'Agate – la decisione di procedere oltre nel dibattimento, non derivò tanto da una misconoscenza dell'astensione di taluni difensori da parte dei giudici (pur dovendosi rilevare che, quand'anche conoscenza vi fosse stata, ma derivante da scienza privata dei giudici stessi, senza cioè l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte dei difensori, il discorso non cambierebbe), quanto dalla necessità di provvedere all'esame del Ferro, per il quale era stata disposta una trasferta della Corte, concordata cogli stessi difensori e senza l'opposizione di quello dell'Agate (unico imputato presente), a sua volta presente. Appaiono quindi speciose le odierne censure, colla conseguente irrilevanza di quella che pretendeva di ottenere la rinnovazione parziale del dibattimento in appello, al fine di procedere a nuovo esame del Ferro.

Non meno infondata appare la dedotta inutilizzabilità del materiale probatorio assunto a suo tempo, in ragione della reclamata applicazione, anche in questa fase del processo, delle novellate disposizioni contenute nell'art. 64 c.p.p., ai sensi dell'art. 26 delle legge n. 63/2001; questione che questa Corte ha già affrontato e negativamente risolto (cfr. Sez. I, 16.10.2001, n. 1102), osservando anzitutto che la legge costituzionale 23.11.1999, n. 2, di inserimento dei principii del giusto processo nell'art. 111 Cost., prefigurava nell'art. 2 , per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principii, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della disciplina intertemporale, al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che essi avrebbero potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso. Ferma restando la disposizione transitoria del c. 1 dell'art. 26 citato – che estende a tutti tali processi i nuovi principii dell'art. 111 Cost. e della nuova disciplina probatoria - deve rilevarsi che il c. 5 (il quale ricalca l'art. 1 c. 4 del d.l. 7.1.2000, n. 2, convertito nella l. 25.2.2000, n. 35, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale sopra ricordata), dettando il regime transitorio per i procedimenti pendenti in sede di legittimità, stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nella specie, già valutate ai fini delle decisioni di merito, si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse (entrambe, per quanto qui rileva, antecedenti la riforma).

E' evidente che la duplice normativa transitoria è diretta a neutralizzare gli effetti della giurisprudenza creata dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedansi le sentenze 25.2.1998, Gerina e 13.7.1998, Citaristi), secondo la quale ogni questione riguardante l'utilizzabilità della prova dovrebbe delibarsi alla luce della sopravvenuta normativa, vigente cioè al momento della decisione finale – giudizio di cassazione – e non a quello dell'acquisizione dibattimentale della prova stessa, in ragione del principio per il quale il procedimento probatorio può dirsi concluso solo colla formazione del giudicato. Appare chiaro che la "ratio legis" cui si ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, è quella della salvaguardia di decisioni adottate nel rispetto della normativa vigente, secondo il ben noto criterio del "tempus regit actum"; e quindi, una volta esauritosi il procedimento di merito, questa Corte deve solo accertare il rispetto della disciplina vigente al tempo, non potendo esser fatte valere ragioni di inutilizzabilità successivamente introdotte dal legislatore. Conseguentemente – a pena di svuotare di ogni significato l'art. 26 – deve ritenersi che tale norma, pur facendo riferimento testuale alla sola "valutazione" della prova, salvando quella correttamente avvenuta nella previgente disciplina, debba essere interpretata nel senso che nel giudizio di cassazione non sono immediatamente applicabili le nuove regole in materia di "formazione" e di "acquisizione" – e perciò di "inutilizzabilità" – della prova dichiarativa.

Correttamente, pertanto, lo scrutinio probatorio è avvenuto, da parte dei giudici di merito, alla luce della legislazione allora in vigore, né questa Corte può coinvolgere l'applicabilità della novella legislativa.

Ciò premesso, e scendendo quindi all'esame delle ulteriori censure formulate dai ricorrenti, ritiene la Corte che nessuna possa essere condivisa.

E' una caratteristica di questo processo che il rilevante numero di dichiarazioni accusatorie acquisite abbia prevalentemente chiarito il contesto del delitto Ciaccio Montalto; alla luce del quale, peraltro, sono state ritenute correttamente significative quelle dichiarazioni aventi specifica connessione dimostrativa col fatto, sul piano storico o logico, mentre appare inaccettabilmente riduttiva la tesi difensiva che sminuisce il rilievo del quadro generale, per restringere i confini del giudizio di responsabilità agli aspetti strettamente ricognitivi del delitto. Che questo sia stato un "delitto di mafia" sarebbe arduo negare, e nessuno lo nega; la totalità dei collaboratori di giustizia indica il magistrato come bersaglio mafioso in forza dello strenuo impegno che egli poneva nelle relative indagini, che logicamente la sentenza impugnata dichiara non essere destinate ad interrompersi col suo trasferimento ad altro ufficio giudiziario, atteso che esplicitamente il Ciaccio Montalto aveva individuato un programma di lavoro analogo nella sua nuova sede, facendone pubblica ed esplicita professione. La Corte territoriale ha ineccepibilmente valorizzato tale aspetto, rilevando come la sicura appartenenza dei dichiaranti a "Cosa nostra", il ruolo ricoperto e i rapporti

interni convalidassero il patrimonio conoscitivo – del resto conforme – dai medesimi riversato nel processo. Appare oziosa ogni doglianza (peraltro genericamente formulata), come meglio si vedrà in seguito, circa la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie acquisite.

Ma sarebbe grave errore esegetico trascurare un altro aspetto della vicenda, ovvero che il delitto venne commesso quando, cessata la cosiddetta "guerra di mafia" e affermatasi vincente la fazione dei corleonesi, capeggiata dal Riina (la cui amicizia strettissima coll'Agate non è una "storiella", ma un dato di fatto universalmente riferito), se ne realizzarono tutte le condizioni di fattibilità. Tale affermazione, invero, neutralizzava l'ostacolo che si era frapposto alla sua attuazione: occorre, in proposito, fare chiarezza, partendo dalla constatazione che l'uccisione del magistrato era – per generale dichiarazione sul punto dei collaboratori, ma anche per pregresse e convalidate acquisizioni processuali – un delitto "eccellente", che di certo non poteva essere realizzato per iniziativa di singoli aderenti, ancorché rivestenti un incarico direttivo; era necessaria una deliberazione dell'organo collegiale che governava il territorio di riferimento (e che, per il delitto in esame, tale riunione si sia effettivamente tenuta, lo confermano concordemente Ferro e Milazzo).

La sentenza impugnata motiva adeguatamente al riguardo, combinando sul piano logico-ermeneutico gli elementi di comune esperienza, le dichiarazioni accusatorie e il chiaro movente; cosicché non appare sussistere alcun dato valutativo che impedisca di avere per certa l'esistenza di una deliberazione della "commissione provinciale", relativa all'uccisione del Ciaccio Montalto; non certo quello col quale si obietta che la decisione sarebbe stata assunta prima che l'Agate divenisse capo del "mandamento" di Mazara del Vallo; la sentenza, sul punto, non solo rileva che le relative indicazioni cronologiche sono tutte approssimative, ma coglie anche l'erroneità di quella offerta dal Sinacori (che solo si discosta da quelle degli altri collaboratori), essendo emerso "aliunde" che il mandamento era stato trasferito in quella località sicuramente prima dell'epoca dal medesimo indicata. Si tratta di una valutazione in fatto, non illogicamente motivata e quindi insindacabile da questa Corte. E' tuttavia evidente che tale decisione non fu attuata immediatamente, in forza del "veto" posto dal capo mafioso (e sia pure della corrente minoritaria, ma, evidentemente, ancora in grado di farsi valere, non essendo stati sterminati i suoi appartenenti, come poi notoriamente sarebbe avvenuto – e fra questi il Minore, appunto), che, per motivi personali, non voleva la morte del magistrato. Convergono, al riguardo, le dichiarazioni del Ferro e del Milazzo; ma, come esattamente coglie la sentenza impugnata, l'omicidio seguì di pochissimo tempo proprio l'eliminazione del Minore e fu determinato da un consenso principalmente del Riina (così emerge dalla comparazione di quanto dichiarato sul punto da Brusca, Patti e Milazzo).

In tale evolversi della situazione, le difese hanno colto un insanabile aspetto di illogicità della sentenza di appello, che avrebbe indicato – in illogica alternativa – come momento decisorio del delitto, prima una deliberazione della "commissione provinciale" e poi un ordine individuale dato da quello che, per pacifica e innegata conoscenza, era ormai il capo di "Cosa nostra"; la censura non è condivisibile, apparendo invece del tutto logico e (come meglio si vedrà esaminando partitamente la posizione dei ricorrenti) adeguatamente comprovato che l'originaria deliberazione omicida, bloccata dal veto del Minore, sia stata poi ripresa e, coll'assenso indubbiamente necessario del Riina, attuata nella complicità di chi sin dall'inizio l'aveva voluta, come l'Agate. C'è dunque un "iter" complesso ma ineludibilmente dimostrato, che conduce dalle prime doglianze dei mafiosi di Paceco alla deliberazione collegiale e poi alla sua sospensione (non revoca) e infine alla realizzazione, consentita dalla mutata situazione del potere mafioso.

In tale contesto, la posizione dei due attuali ricorrenti è stata correttamente valutata dai giudici di merito, che hanno scrutinato gli elementi probatori senza incorrere nei vizi denunciati dai medesimi.

In rapporto alla posizione Agate, plurimi dati di prova sono stati opportunamente coordinati e quindi globalmente considerati dalla sentenza impugnata, alla luce dell'esegesi giurisprudenziale della normativa di riferimento, ampiamente riportata nel suo testo: il dato di partenza, logico di per sé e comunque convalidato da successivi apporti accusatorii, è che costui fosse capomandamento di Mazara del Vallo e, in quanto tale, componente della "commissione provinciale"; che una riunione di questa sia stata tenuta al fine di deliberare l'omicidio del magistrato, è non solo rispondente alle

conoscenze giudiziarie dei comportamenti mafiosi, ma confermato da Ferro e Milazzo; e del resto,è certo che, all'epoca, il prevenuto non fosse ristretto in carcere (a tacere del fatto che lo scandaloso regime imperante in quello di Trapani, dove successivamente venne detenuto l'Agate, fosse tutt'altro che ostativo alla libera circolazione delle persone e dei deliberati mafiosi: dato confermato da sentenza definitiva),mentre nessun elemento probatorio contrario è emerso nel giudizio di merito. Non solo: costui era portatore anche di un diretto interesse alla soppressione del Ciaccio Montalto, secondo la ricostruzione – insindacabile perché in fatto e non affetta da vizi logici – operata dai giudici "a quibus", dell'episodio apparentemente grottesco, ma caricato poi di una valenza gravemente compromissoria del prestigio mafioso dell'Agate, avvenuto in carcere e seguìto da severi provvedimenti repressivi e i cui effetti sull'umore del soggetto i collaboratori hanno adeguatamente descritto. Cosicché la banalizzazione di tale dato, operata nel ricorso, è priva di fondamento logico. Ma l'evolversi dei fatti – sospensione della decisione e sua rinnovata efficacia dopo la eliminazione del Minore – attestano, nella narrazione del Ferro, particolare verifica della mantenuta volontà omicida, ovviamente nella figura del concorso morale.

Sulla intrinseca credibilità di detto collaboratore, non possono avanzarsi dubbi, avendo opportunamente la sentenza impugnata segnalato sia l'assenza di sintomi negativi, sia la presenza di quello positivo derivante dalla codetenzione (addirittura nella stessa cella) del Ferro coll'Agate; ma neppure è revocabile in dubbio l'esistenza di riscontri individualizzanti, concernenti specificamente la partecipazione dell'Agate al piano delittuoso: il Patti riferisce, invero, che la persona del Ciaccio Montalto era stata oggetto di precedenti tentativi omicidi, poi non realizzatisi per sopraggiunte contingenze; ma, cò che qui rileva, conferma che sia agli appostamenti che alle ricognizioni (significativa quella nei pressi della casa del magistrato) avevano partecipato uomini del mandamento di Mazara del Vallo. Da cò la sentenza in esame trae la logica conseguenza che tale presenza non potesse avvenire che per disposizione del responsabile dell'organismo mafioso, ovvero dell'Agate, attestando il permanere in detto soggetto della volontà omicida. In simile contesto, appaiono rilevanti le frasi riferite dal Ferro – per averle direttamente apprese – circa la morte imminente del Ciaccio Montalto, evidentemente bersaglio fisso dell'organizzazione mafiosa e specificamente del prevenuto, il quale affermava anche di aver contribuito alla revoca del veto che precedentemente era stato posto all'omicidio. L'armonizzazione delle accuse provenienti da Ferro e Patti integrano un quadro di responsabilità che la sentenza di appello ha congruamente motivato.

Al limite della inammissibilità sono le censure ulteriori: trattandosi di omicidio premeditato e a lungo organizzato e voluto, addebitare un vizio di motivazione alla sentenza che, in ordine ai reati satelliti, ha tratto conseguenza automatica in punto di responsabilità, appare un fuor d'opera; e del resto, il ricorso, nel limitarsi ad una critica di genericità per tale riguardo, non offre poi alcun ulteriore elemento di valutazione.

Quanto alla mancata concessione di attenuanti generiche, la straordinaria gravità del fatto e la personalità del suo autore (fra l'altro, già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.), ovvero i dati valutativi richiamati dai secondi giudici, costituiscono corretta applicazione dei parametri contenuti nell'art. 133 c.p.

In rapporto alla posizione del Riina,è certamente infondata la tesi che la affermata colpevolezza per i delitti in esame sia conseguente unicamente alla sua posizione di capo di "Cosa nostra"; quest'ultimo è sì un fatto ovvio e, del resto, sulla preminenza assoluta che costui si era guadagnato, hanno ampiamente e concordemente riferito tutti i collaboratori, ma certo non può dirsi che l'uccisione del Ciaccio Montalto sia avvenuta all' insaputa del Riina. E non solo per il rilievo di tipo logico, secondo il quale una azione criminosa così grave (e del resto, la cui effettuazione era stata sospesa) potesse venire perpetrata all'insaputa del capo supremo, ma per la sussistenza di elementi d'accusa credibili, convergenti e correttamente individuati nella decisione impugnata. E' innanzitutto il Brusca a riferire di una espressa volontà omicida da parte del prevenuto; si tratta di un collaboratore che, per la sua assoluta vicinanza al Riina, per il ruolo ricoperto nel sodalizio mafioso e per la inizialmente deliberata sua partecipazione diretta al fatto, appare in possesso di attendibilissime conoscenze – e, d'altra parte, una decisiva verifica della sua narrazione proviene

dalla individuazione dell'arma artigianale usata per l'attentato e che egli ha riferito di avere personalmente fornito agli esecutori; ma il collaboratore riferisce anche dell'incarico specifico conferito a Vincenzo Milazzo (curatore dell'esecuzione finale), trovando in questo conferma dalle dichiarazioni del Patti e dall'omonimo collaboratore Francesco Giuseppe Milazzo. Si tratta di riscontri non solo estrinseci, ma logicamente individualizzanti, in quanto capaci di collegare la persona dell'accusato col fatto compiuto. Lo sviluppo probatorio, dunque, conferma e convalida sul piano logico l'intervento del Riina sia per la revoca della sospensione del deliberato relativo all'omicidio, sia per l'apporto causale offerto alla sua attuazione.
Sotto tutti i profili, dunque, la sentenza impugnata va esente da censure.
I ricorsi debbono pertanto essere rigettati, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 13.12.2001

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL PRESIDENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
21 GEN 2002
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù